

**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI di TORINO**

MODULO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO

* * *

LA DISPENSA

- *aggiornamento Ottobre 2023* -

Dott. Luca AMBROSO

Dott.ssa Francesca SPITALE

LA PRESENTE DISPENSA INTENDE FORNIRE AGLI ESAMINANDI UNICAMENTE CONSIGLI E SPUNTI OPERATIVI UTILI, MA COMUNQUE **NON** SUFFICIENTI, PER RAGGIUNGERE IL LIVELLO MINIMO DI PREPARAZIONE, CHE OGNI CANDIDATO DEVE ACQUISIRE PER POTER AFFRONTARE ADEGUATAMENTE LA TERZA PROVA SCRITTA DELL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILI; PERTANTO, SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI INTEGRARE QUANTO SEGUE CON GLI APPROFONDIMENTI ILLUSTRATI SUI MANUALI, SULLE PUBBLICAZIONI DI SETTORE E CON GLI SPUNTI EMERSI DURANTE LE LEZIONI DEL MODULO SPECIALE.

INDICE

ASPETTI METODOLOGICI	6
PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA	7
FISCALITÀ DIFFERITA ED ANTICIPATA.....	9
LE SCRITTURE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	13
PREMESSE OPERATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI VINCOLI	17
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. COSTI PLURIENNALI (COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO E COSTI DI SVILUPPO): ASPETTI GENERALI	18
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. COSTI PLURIENNALI: COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO.....	20
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. COSTI PLURIENNALI: SPESE DI SVILUPPO	24
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: SOFTWARE.....	29
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: MARCHIO	37
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: AVVIAMENTO	41
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: AMMORTAMENTI.....	46
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI	53
RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA	58
SPESE DI MANUTENZIONE	63
I CREDITI COMMERCIALI ED IL RELATIVO FONDO SVALUTAZIONE	66
POSTE IN VALUTA	89
FONDI RISCHI E PERDITE DIVERSE	96
FONDO MANUTENZIONE E RIPRISTINO BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI	100
CONTRIBUTI DA STATO ED ENTI PUBBLICI	107
FATTURAZIONE A STATO ED ENTI PUBBLICI	112
IVA ESIGIBILE per CASSA.....	114
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: PARTECIPAZIONI.....	117
IMMOBILI	129
DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI	137
IMPIANTI FOTOVOLTAICI	152
RIMANENZE: MATERIE PRIME, PRODOTTI E MERCI.....	155
RIMANENZE: LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE.....	168
COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	174
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.....	177
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	184
LAVORO INTERINALE	189

DIVIDENDI.....	191
DIVIDEND WASHING.....	199
PLUSVALENZE SU CESSIONE PARTECIPAZIONI	200
DISCIPLINA GENERALE INTERESSI PASSIVI SOGGETTI IRES – ART. 96 TUIR.....	204
SPESE DI RAPPRESENTANZA.....	213
SPESE DI VITTO e ALLOGGIO.....	225
INDEBITAMENTO BANCARIO	230
ANTICIPAZIONI BANCARIE.....	242
FINANZIAMENTO SOCI	244
CASH POOLING	254
LEASING.....	256
CESSIONE CONTRATTO di LEASING	264
LEASING SU AUTOVETTURE	266
LEASING IMMOBILIARE	268
LEASE BACK.....	271
FACTORING	275
RICEVUTE BANCARIE.....	279
EFFETTI CAMBIARI	281
TITOLI OBBLIGAZIONARI E PRESTITO OBBLIGAZIONARIO.....	286
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	299
OPERAZIONE DI PRONTO CONTRO TERMINE	305
RIPORTO SU TITOLI.....	308
CONTRATTI DERIVATI	310
DISCIPLINA FISCALE DELLE PERDITE.....	319
CENNI SUL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE	323
AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE.....	326
RIDUZIONI DI CAPITALE SOCIALE	332
ACE – AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA	335
AZIONI PROPRIE	341
CENNI SULL'ANALISI DI BILANCIO PER INDICI	344
CENNI SUL RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITÀ	348
LA LIQUIDAZIONE	352
FUSIONE	367
SCISSIONE.....	398
BILANCIO CONSOLIDATO	420
CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE (ART. 117 – 128 TUIR)	440
TRASFORMAZIONE.....	447

CONFERIMENTO	457
CESSIONE D'AZIENDA.....	484
CONTRATTO RETI D'IMPRESE	490
CENNI SULLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO.....	498
CENNI SUL REGIME DEL REVERSE CHARGE.....	508
LIBRI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORI	513
TIPOLOGIE DI BILANCIO.....	517
IRAP.....	519

METODOLOGIA DI ANALISI OPERATIVA

Si consiglia di svolgere i vincoli sotto un triplice aspetto:

Aspetto Civilistico: principali fonti: codice civile, principi contabili nazionali ed internazionali e loro documenti interpretativi;

Aspetto Fiscale: principali fonti: TUIR, DPR 633/72, DPR 600/73, DPR 131/86 e loro documenti interpretativi;

Aspetto Contabile: consiste nella presentazione di un esempio numerico del vincolo analizzato con la redazione delle relative scritture contabili

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il **principio di derivazione rafforzata** presiede alla determinazione del reddito d'impresa e implica la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio (**art. 83, comma 1, TUIR**), con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Il principio di derivazione rafforzata si applica:

- ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007;
- ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (soggetti che redigono il bilancio abbreviato e ordinario), con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015;
- alle micro imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022.

Le società di persone sono escluse dall'ambito applicativo del principio di derivazione rafforzata a prescindere dal fatto che siano in contabilità ordinaria oppure in contabilità semplificata.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, così come stabilito dai principi contabili.

Conseguentemente, per i soggetti per i quali risulta applicabile il principio di derivazione rafforzata, ai fini fiscali l'imputazione temporale dei componenti di reddito avviene - salvo specifiche deroghe espressamente previste dal TUIR - in perfetta aderenza alle risultanze del Conto economico.

Anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata valgono, in quanto estranee alla nozione di qualificazione, imputazione temporale e classificazione:

- le disposizioni che limitano il riconoscimento fiscale di ammortamenti, valutazioni e accantonamenti;
- le disposizioni che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio (redatto in base ai principi contabili nazionali o in base agli IAS/IFRS).

Si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono l'imputazione di componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza (es. interessi di mora, compensi degli amministratori, dividendi, ecc.), che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale (es. imposizione ripartita pro quota di talune plusvalenze). In tali fattispecie, indipendentemente dalla rappresentazione di bilancio, le regole fiscali prevalgono sulle valutazioni di bilancio e generano delle divergenze di trattamento con conseguente doppio binario fra valori civili e fiscali.

Correzione errori contabili e derivazione rafforzata

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, la correzione di errori commessi in esercizi precedenti è contabilizzata (documento OIC 29, § 48):

- in caso di errori non rilevanti, nel Conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore;
- in caso di errori rilevanti (cioè tali da influenzare, individualmente o insieme ad altri errori, le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio), sul saldo di apertura del patrimonio netto (utili portati a nuovo o altra componente, se più appropriato) dell'esercizio in cui si individua l'errore.

a. Soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti

I criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili (che, in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri di qualificazione e classificazione) **per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti** "valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di **correzione degli errori contabili**".

Il principio di derivazione rafforzata permette, quindi, il recepimento fiscale dell'impostazione contabile, riconoscendo la competenza fiscale e, quindi, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell'errore) nell'esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore.

Tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98.

Esemplificazione):

A dicembre dell'anno 2023, Alfa Spa si accorge di aver omesso l'imputazione di un costo di competenza dell'anno 2020 per un ammontare di 1.000 euro: per correggere l'errore, nel 2023 Alfa Spa rileva a Conto economico un componente negativo di reddito di 1.000 euro, che assumerà rilevanza fiscale nello stesso periodo d'imposta (nel Mod Redditi 2024/anno 2023 non occorrerà operare alcuna variazione in aumento) e non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione integrativa.

b. Soggetti che non sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti

I componenti rilevati a seguito della **correzione di errori contabili** derivanti dalla mancata imputazione di costi o ricavi nel corretto esercizio di competenza non possono assumere immediato rilievo fiscale **per i soggetti che non sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti**

Nell'ipotesi in cui non sia stato imputato il costo/ricavo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo d'imposta successivo, si sia contabilizzato a Conto economico o nello Stato patrimoniale un componente negativo/positivo per dare evidenza all'errore, si dovrà, in sede di dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui si registra la correzione (circ. Agenzia delle Entrate 31/2023):

- operare una variazione in aumento/diminuzione per sterilizzare sul piano fiscale il componente transitato a Conto economico (trattamento previsto dal documento OIC 29 in riferimento agli errori non rilevanti); oppure,
- astenersi dall'operare una variazione in diminuzione/aumento per far concorrere alla determinazione del reddito il componente imputato a patrimonio netto (trattamento previsto dal documento OIC 29 in riferimento agli errori rilevanti).

Esemplificazione):

A dicembre dell'anno 2023, Alfa Srl si accorge di aver omesso l'imputazione di un costo di competenza dell'anno 2020, per un ammontare di 1.000 euro, e, per correggere l'errore, rileva nel Conto economico 2023 un componente negativo di reddito di 1.000 euro: nella relativa dichiarazione (nel Mod Redditi 2024/anno 2023) dovrà operare una variazione in aumento pari a 1.000 euro e successivamente presentare una dichiarazione integrativa a favore Mod Redditi 2021 / anno 2020, imputando il costo al periodo d'imposta 2020 attraverso una variazione in diminuzione.

FISCALITÀ DIFFERITA ED ANTICIPATA

PRINCIPIO CONTABILE OIC N. 25:

Le imposte correnti rappresentano le imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio. L'ammontare delle imposte correnti (o dovute) non coincide generalmente con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio, in quanto, per effetto delle diversità tra le norme civilistiche e fiscali, i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici possono differire dai valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.

Per il principio della competenza nel bilancio devono infatti essere recepite le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite). La loro contabilizzazione deriva dalle differenze temporanee tra il valore attribuito ad una attività o passività secondo criteri civilistici e il valore attribuito a quella stessa attività o passività ai fini fiscali. Le differenze temporanee concorrono nel loro complesso a determinare la base di calcolo delle imposte anticipate e differite.

Differenze temporanee

Si distinguono in:

- *differenze temporanee tassabili*: hanno segno positivo e danno luogo ad ammontari imponibili negli esercizi futuri, generando passività per imposte differite;
- *differenze temporanee deducibili*: hanno segno negativo e danno luogo ad ammontari imponibili nell'esercizio in cui si rilevano, generando attività per imposte anticipate. Le attività per imposte anticipate derivano oltre che da differenze temporanee deducibili, anche dal riporto a nuovo di perdite fiscali.

Sono tali in quanto verranno, *con certezza o comunque con significativa probabilità*, completamente recuperate o riassorbite nel corso degli esercizi futuri.

Le attività per imposte anticipate non devono essere contabilizzate qualora non vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le passività per imposte differite non devono essere contabilizzate qualora esistano scarse possibilità che il debito sorga.

Differenze permanenti

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite, non devono essere contabilizzate qualora relative a differenze fra imponibile fiscale e risultato del bilancio d'esercizio ante imposte, che non si riverseranno in esercizi futuri

Avremo *differenze permanenti positive* quando il risultato ante imposte è più elevato rispetto al reddito imponibile (Es.: contributi erogati da enti pubblici esplicitamente esenti da tassazione).

Avremo *differenze permanenti negative* quando il risultato ante imposte è minore rispetto al reddito imponibile (Es.: spese di rappresentanza eccedenti i limiti di deducibilità fiscali).

L'**articolo 2424** del **codice civile** prevede che, nello stato patrimoniale, le attività correlate alle imposte correnti e alle imposte anticipate siano rilevate rispettivamente nelle seguenti voci:

- CII.5-bis "crediti tributari";
- CII.5-ter "imposte anticipate,

mentre le passività relative alla fiscalità differita e corrente siano rilevate rispettivamente nelle seguenti voci:

- B.2 fondi “per imposte, anche differite”;
- D.12 “debiti tributari”.

L'**articolo 2425 del codice civile** prevede che le imposte correnti, anticipate e differite siano classificate nel conto economico nella voce 20) “*imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*” - in quanto costi di competenza dell'esercizio (le imposte anticipate sono iscritte nella stessa voce con segno negativo in quanto concorrono con tale segno ad identificare l'importo delle imposte sul reddito).

Il calcolo della fiscalità differita o anticipata deve essere effettuato distintamente per Irap ed Ires in quanto differenti sono le fattispecie di deducibilità e di imponibilità.

Ai sensi dell'**art 2427 c.c. n. 14 lett. a) e b)** è necessario indicare in nota integrativa un apposito prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato l'iscrizione in bilancio di imposte differite e anticipate, specificando le aliquote applicate, le variazioni rispetto all'esercizio precedente; da tale prospetto deve, inoltre, risultare l'ammontare delle imposte anticipate accantonato a fronte di perdite fiscali e le motivazioni di tale stanziamento, o, al contrario, le motivazioni della mancata iscrizione di imposte anticipate.

IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE

<u>RIPRESE FISCALI</u> <u>IN DIMINUZIONE</u>	MINORE CARICO FISCALE ATTUALE ↓ MAGGIORE CARICO FISCALE FUTURO	<u>IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE</u>

Esempi:

- *frazionamenti di plusvalenze patrimoniali (art. 86 comma 4 TUIR);*
- *detassazione di utili su cambi da valutazione (art 110 comma 3 TUIR);*
- *rilevazione dividendi non incassati (art. 89 comma 1 TUIR).*

IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE

<u>RIPRESE FISCALI</u> <u>IN AUMENTO</u>	MAGGIORE CARICO FISCALE ATTUALE ↓ MINORE CARICO FISCALE FUTURO	<u>IMPOSTE ANTICIPATE ATTIVE</u>

Esempi:

- *ammortamenti ed accantonamenti eccedenti i limiti fiscalmente deducibili (art. 109 comma 4 TUIR);*
- *accantonamento a fondi non deducibili tassati per oneri deducibili in anni futuri (art. 107 comma 4 TUIR);*
- *accantonamenti per differenze di conversione su operazioni in valuta estera (art. 107 comma 4 TUIR);*
- *spese di manutenzione eccedenti il 5% del costo dei beni ammortizzabili (art. 102, comma 6 TUIR);*
- *riporto a nuovo di perdite fiscali (art. 84 TUIR);*
- *rilevazione compensi amministratori per competenza (art. 95 comma 5 TUIR).*

ESEMPIO CONTABILE - IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE

Si ipotizzi che la società realizzi nell'esercizio una plusvalenza patrimoniale ex art. 86, comma 4, TUIR per 1.000 euro, frazionabile in quote costanti (200 euro) su cinque esercizi (nell'esercizio di formazione e nei 4 successivi). Si determina, quindi, una differenza temporanea in quanto si ha un rinvio della tassazione ad esercizi futuri (dei 4/5 della plusvalenza realizzata).

Si dovrà effettuare in sede di Dichiarazione dei Redditi una variazione in diminuzione IRES pari ai 4/5 della plusvalenza ($1.000 * 4/5 = 800$), e su tale importo calcolare le imposte differite.

Rilevazione imposte differite passive

		IMPOSTE DIFFERITE IRES (24,00%)	A	FONDO IMPOSTE DIFFERITE		192,00

Nei 4 esercizi successivi si procederà allo storno pro quota del fondo imposte differite, in quanto in ciascun esercizio sarà necessario, in sede di Dichiarazione dei Redditi, effettuare una variazione in aumento pari alla quota di plusvalenza da tassare nell'esercizio ($1.000 / 5 = 200$).

		FONDO IMPOSTE DIFFERITE	A	IMPOSTE		48,00

Si ipotizzi che la società sostenga nell'esercizio spese di manutenzione pari a 2.000 euro, delle quali, ai sensi art. 102 TUIR, solamente 1.000 euro siano integralmente deducibili nell'esercizio (importo corrispondente appunto al 5% del valore dei beni ammortizzabili detenuti dalla società), mentre i restanti 1.000 euro saranno deducibili in quote costanti nei 5 esercizi successivi (eccedenza rispetto al limite del 5%). Si determina, quindi, una differenza temporanea in quanto si ha un rinvio della deduzione a esercizi futuri dell'eccedenza delle spese di manutenzione rispetto al limite fiscalmente deducibile ex art 102 TUIR.

Si dovrà effettuare in sede di Dichiarazione dei Redditi una variazione in aumento IRES pari all'eccedenza non deducibile delle spese di manutenzione (1.000 euro), e su tale importo calcolare le imposte anticipate

Rilevazione imposte anticipate attive

		ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE	A	IMPOSTE ANTICIPATE IRES (24,00%)		240,00

Nei 5 esercizi successivi si procederà pro quota al rilascio delle imposte anticipate precedentemente accantonate, in quanto, in ciascun esercizio sarà necessario, in sede di Dichiarazione dei Redditi, effettuare una variazione in diminuzione pari alla quota di spese di manutenzione che si rende deducibile nell'esercizio ($1.000 / 5 = 200$).

		IMPOSTE	A	ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE		48,00

LE SCRITTURE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Le scritture di chiusura del bilancio d'esercizio si articolano - secondo quanto indicato da autorevole dottrina - in rettifiche di **imputazione**, rettifiche di **storno**, rettifiche di **valore** ed **epiloghi** di rilevazione dei risultati d'esercizio. In sede di chiusura dette scritture vengono usualmente esposte nel seguente ordine:

RETTIFICHE DI IMPUTAZIONE

Ratei attivi (= quote di ricavo di competenza del periodo amministrativo in chiusura);

Ratei passivi (= quote di costo di competenza dell'esercizio in chiusura)

Esempio: La società ha emesso delle obbligazioni con il pagamento degli interessi in via posticipata (1/4-1/10)

Al 31/12 è necessario calcolare la quota di interessi passivi di competenza dell'esercizio (3 mesi)

		INTERESSI PASSIVI	A	RATEI PASSIVI	

Esempio: la società ha concesso un finanziamento con interessi pagati in via posticipata (1/7 di ogni anno).

Al 31/12 è necessario calcolare la quota di interessi attivi di competenza dell'esercizio

		RATEI ATTIVI	A	INTERESSI ATTIVI	

Fatture da emettere (= ricavi di competenza dell'esercizio, relativi a cessione di beni già consegnati o spediti, o di servizi già effettuati); **Fatture da ricevere** (= costi di competenza dell'esercizio relativi a beni già acquistati / servizi già ricevuti, per i quali - alla data di chiusura dell'esercizio - non è ancora pervenuta fattura).

Esempi

		FATTURE DA EMETTERE	A	≠	
				VENDITE	
				IVA A DEBITO ¹	

		MERCI C/ACQUISTI	A	FATTURE DA RICEVERE	

¹ Nella prassi contabile l'iva a debito relativa alle fatture da emettere non viene rilevata.

Interessi attivi e passivi da liquidare (= ricavi e costi interamente di competenza dell'esercizio in chiusura, la cui manifestazione numeraria avrà luogo nel successivo periodo amministrativo)

Esempio. Interessi attivi da liquidare sul c/c bancario

		≠	A	INTERESSI ATTIVI	
		BANCA C/INTERESSI DA LIQUIDARE			
		ERARIO C/RITENUTE			

Esempio. Interessi passivi da liquidare sul c/c bancario

		INTERESSI PASSIVI	A	BANCA C/INT. PASS. DA LIQUIDARE	

Accantonamento TFR

Adeguamento crediti e debiti in valuta estera ai cambi di chiusura

Imposte sul reddito (saldo imposte)

		IMPOSTE SUL REDDITO	A	DEBITI TRIBUTARI	

RETTIFICHE DI STORNO

Risconti attivi (= quote di costo che devono essere rinviate a carico dell'esercizio successivo);

Risconti passivi (= quote di ricavo da rinviare a favore dei successivi periodi amministrativi)

Esempio) La società ha pagato l'assicurazione annuale sui locali di sua proprietà in data 1/10.

Il 31/12 calcolo risconto attivo di 9 mensilità.

		RISCONTI ATTIVI	A	ASSICURAZIONI	

Esempio) La società ha incassato in via anticipata in data 1/12 un affitto attivo trimestrale.

Al 31/12 è necessario calcolare un risconto passivo su 2 mesi

		AFFITTI ATTIVI	A	RISCONTI PASSIVI	

RETTIFICHE DI VALORE**Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali e Immateriali****Svalutazioni Immobilizzazioni Materiali e Immateriali****Svalutazione partecipazioni e titoli****Svalutazione crediti****ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI****VARIAZIONE RIMANENZE****EPILOGO A CONTO ECONOMICO**

		CONTO ECONOMICO	A	≠ COSTI		
		≠ RICAVI	A	CONTO ECONOMICO		
		CONTO ECONOMICO	A	UTILE D'ESERCIZIO		
Oppure:						
		PERDITA D'ESERCIZIO	A	CONTO ECONOMICO		

16

CHIUSURE DI STATO PATRIMONIALE

		STATO PATRIMONIALE	A	≠ ELEMENTI ATTIVI		
		≠ ELEMENTI PASSIVI	A	STATO PATRIMONIALE		

PREMESSE OPERATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI VINCOLI

Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 244/07, Legge Finanziaria 2008, a decorrere dal periodo d'imposta 2008 i soggetti IRES sono tenuti a calcolare il reddito imponibile IRAP sulla base di quanto iscritto nelle voci A e B di conto economico ⁽²⁾, non rilevando più le variazioni fiscali previste dal TUIR per la determinazione della base imponibile IRES.

Pertanto nei seguenti esempi contabili, nel calcolo della fiscalità differita – attiva e passiva – si è tenuto conto unicamente dell'aliquota IRES pari al 24,00%.

2 Per la determinazione analitica della base imponibile IRAP si veda capitolo "IRAP"

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. COSTI PLURIENNALI (COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO E COSTI DI SVILUPPO): ASPETTI GENERALI

ASPETTI CIVILISTICI

L'art. 2426 c.c., n. 5 prevede che *“i costi di impianto e di ampliamento e i costi sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati”*

La norma in questione ammette dunque, in linea di principio, la **capitalizzazione** di tali costi subordinata al consenso motivato dell'organo di revisione e controllo, ove questo esista, e, proprio allo scopo di evitare che vengano distribuiti **dividendi a cui non corrispondano effettivi utili**, consente la distribuzione di dividendi, fino a quando l'ammortamento su tali costi non sia completato, solamente in presenza di riserve libere che coprano le quote di costi ancora da ammortizzare.

L'Immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio risulta di valore durevolmente inferiore deve essere iscritta a tal minor valore – **art. 2426, comma 1, n. 3) c.c.**. Le condizioni per la riduzione del valore di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali e quindi per la rilevazione di una perdita durevole di valore sono: a) la determinazione di un “valore recuperabile” inferiore a quello contabile di iscrizione della Immobilizzazione; b) la qualificazione della perdita come “perdita durevole”.

Particolare attenzione va posta nel caso in cui l'impresa versi in una situazione di perdita e nel contempo esponga in bilancio immobilizzazioni immateriali quali “oneri (costi) pluriennali”: in tale fattispecie è necessaria la dimostrazione della recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo.

Qualora vengano meno le cause che hanno comportato la riduzione di valore dei costi pluriennali non è possibile alcun ripristino del loro valore.

Ai sensi **art. 2427 n. 3** occorre riportare in Nota Integrativa la composizione delle voci “costi di impianto ed ampliamento” e “costi di sviluppo” nonché la ragione delle loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento.

La normativa vigente prevede dunque che la natura di **costo pluriennale** possa essere attribuita solamente a seguito di attenta e motivata valutazione di organi responsabili, secondo il criterio della facoltatività e non secondo quello dell'obbligatorietà, nel rispetto del principio della prudenza.

ASPETTI FISCALI

L'art 108 TUIR al **comma 1** prevede che le spese relative a più esercizi sono deducibili integralmente nel limite della quota imputabile ad ogni esercizio.

La svalutazione delle Immobilizzazioni per perdita durevole di valore non è fiscalmente deducibile ai fini Ires (ai fini Irap le svalutazioni non sono componenti negativi che partecipano alla determinazione della base imponibile e pertanto non sono deducibili).

I maggiori valori fiscali, derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni operate in bilancio, sono deducibili dall'imponibile Ires – nei limiti dell'art. 108 TUIR - e dal valore della produzione Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude il processo di ammortamento contabile (per effetto appunto della svalutazione operata).

L'**articolo 108, comma 4**, del **TUIR** introduce infine una disposizione generale per le **imprese di nuova costituzione** relativamente alle spese ad utilità pluriennale (pubblicità, rappresentanza studi ricerche ecc ...) stabilendo che *“le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi precedenti a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.*

Il **primo comma** dell'**art. 83 TUIR** prevede che per i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti diversi dalle microimprese, di cui all'art. 2435 ter c.c.³, che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili (*“principio di derivazione rafforzata”*).

³ Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-ter che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. COSTI PLURIENNALI: COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO

ASPETTI CIVILISTICI

Ai sensi dell'**articolo 2426, n. 5** "*«i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati»*".

In base al **principio contabile OIC n. 24** tale tipologia di costi deve essere imputata in conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti. Tuttavia possono essere capitalizzati quando sussistono le seguenti condizioni:

- i costi sono direttamente attribuibili alla nuova attività e sono limitati a quelli sostenuti nel momento antecedente al possibile avvio;
- il loro differimento è comunemente accettato come prassi nel settore;
- il principio di recuperabilità dei costi nel futuro viene rispettato.

Deve trattarsi di costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo della vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di *start up*) o quella di accrescimento della capacità operativa. La rilevazione dei costi di impianto e ampliamento nell'attivo dello stato patrimoniale è consentita solo se si dimostra la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione e la futura utilità che dagli stessi la società si attende.

L'**art. 2424 c.c.** prevede che i costi d'impianto ed ampliamento capitalizzati siano iscritti siano iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce *BI.1) costi di impianto e di ampliamento*. Tale voce può comprendere:

- i costi inerenti l'atto costitutivo, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, l'ottenimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili;
- i costi di "start-up" ;
- i costi relativi all'ampliamento della società, inteso come una vera e propria espansione della stessa in direzioni ed in attività precedentemente non perseguite, ovvero verso un ampliamento anche di tipo quantitativo straordinario (le spese per aumento di capitale sociale, le spese per operazioni di trasformazione, fusione, scissione);
- i costi di addestramento e di qualificazione del personale.

A partire dai bilanci d'esercizio 2016, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015, le *spese di pubblicità* non sono più capitalizzabili alla voce specifica di Stato Patrimoniale B.I.2; il principio contabile OIC n. 24 consente tuttavia che i costi di pubblicità, che, se soddisfano i requisiti previsti per la capitalizzazione dei costi di impianto ed ampliamento, possano essere classificati nella voce riferita agli stessi (o in ipotesi di capitalizzazione dei costi di pubblicità nei bilanci ante 2016, ed in presenza dei relativi presupposti per la capitalizzazione tali costi possono essere riclassificati alla voce B.I.1 "costi di impianto e ampliamento"; in mancanza dei presupposti per la capitalizzazione tali spese - a decorrere dall'1.1.2016 - non possono più essere considerate attività patrimoniali e devono, essere stornate, con conseguente rilevazione retroattiva degli effetti di tale rettifica in bilancio ai sensi del principio OIC n. 29⁴).

⁴ Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato.

Qualora i costi siano capitalizzati, devono essere ammortizzati entro 5 anni: se durante il periodo di ammortamento risulti evidente che tali costi non potranno essere recuperati, la quota non ancora ammortizzata, deve essere direttamente imputata a conto economico (svalutazione), ai sensi dell'**art. 2426 comma 1, n. 3, c.c.**, qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile (cfr. **principio contabile OIC n. 9**).

Qualora venissero meno i motivi che hanno causato la svalutazione di detti costi, non è possibile alcun ripristino di valore.

Ai sensi **art. 2427 n. 3** occorre riportare in Nota Integrativa la composizione delle voci "costi di impianto ed ampliamento", nonché la ragione delle loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento.

Per lo **IAS 38** possono essere capitalizzate tutte le attività immateriali che presentano il requisito della "identificabilità" (che sussiste in presenza di *asset* separabili dal contesto aziendale), che siano "controllate dall'impresa" e che "producano benefici economici futuri". I costi d'impianto e ampliamento non soddisfano il requisito della identificabilità (non essendo distinguibili dall'avviamento), quindi non risultano capitalizzabili.

ASPETTI FISCALI

Ai sensi dell'**articolo 108, comma 1, TUIR** "*le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio*" (si seguono i criteri civilistici).

Qualora si decida di capitalizzare le spese di start up, bisogna distinguere fra costi diretti e costi indiretti: sono capitalizzabili solamente i costi diretti (i costi generali, amministrativi devono essere spesi in conto economico).

Tra i costi diretti quelli esterni sono direttamente capitalizzabili alla voce BI.1 (Costi di impianto e ampliamento), mentre quelli interni sono capitalizzabili attraverso la voce A4 di Conto Economico (Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni).

Esempio)

La società ha sostenuto nell'esercizio 2023 spese generali di impianto ed ampliamento di un nuovo stabilimento pari a 210.000 €, di cui:

- 35.000 € per costi generali amministrativi;
- 110.000 € costi interni;
- 80.000 € costi esterni.

		≠	A	FORNITORI		42.700
		SPESE GENERALI			35.000	
		IVA A CREDITO			7.700	
		≠	A	FORNITORI		231.800
		COSTI INTERNI E ESTERNI			190.000	
		IVA A CREDITO			41.800	

Al 31.12.2023

		SPESE DI IMPIANTO	A	INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		190.000

Nell'anno 2024 viene completato il progetto che – secondo quanto stabilito dall'organo amministrativo – deve essere ammortizzato in 4 esercizi (aliquota 25%).

		AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	A	SPESE DI IMPIANTO		47.500

Il valore al 31.12.2024 delle spese d'impianto è pari a 142.500.

Nell'anno 2025 diviene evidente che la società non potrà sostenere l'avvio del progetto per mancanza di risorse finanziarie.

		AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	A	SPESE DI IMPIANTO		47.500
		SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	A	SPESE DI IMPIANTO		95.000

La svalutazione ha solo valenza civilistica, dunque fiscalmente si effettuerà una variazione in aumento ai fini IRES che sarà pari a: $142.500 - 47.500$ (l'ammortamento dell'anno) = 95.000.

Si calcolano le relative imposte anticipate $(24,00\% + 3,90\%)^5$.

		ATTIVITÀ IMPOSTE ANTICIPATE	A	IMPOSTE ANTICIPATE		26.505,00

Nell'anno 2026 vi sono nuovamente le condizioni per la ripresa dello sfruttamento economico del progetto. In base al principio contabile OIC n. 24 un eventuale ripristino del valore, a seguito di una svalutazione, non può trovare applicazione per i costi pluriennali.

Fiscalmente il processo di ammortamento continua, e dunque si deve effettuare una variazione in diminuzione IRES ed IRAP pari alla quota di ammortamento fiscalmente deducibile (47.500). Contestualmente alla variazione in diminuzione, si deve iscrivere in bilancio il rilascio delle imposte anticipate precedentemente calcolate.

		IMPOSTE SUL REDDITO	A	ATTIVITÀ IMPOSTE ANTICIPATE		13.252,50

⁵ L'Amministrazione Finanziaria con la **Circolare n. 26/E del 20.06.2012** ha chiarito che si deve rendere deducibile anche ai fini Irap, attraverso apposite variazioni in diminuzione in sede di Dichiarazione Irap, l'ammortamento del bene svalutato - a partire dall'esercizio in cui termina l'ammortamento contabile per effetto della svalutazione - , che fiscalmente continua fino ad esaurimento.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. COSTI PLURIENNALI: SPESE DI SVILUPPO

ASPETTI CIVILISTICI

Ai sensi dell'**articolo 2426, n. 5 c.c.** *“i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati”*.

Il **principio contabile OIC n. 24** distingue fra:

- ⇒ **costi per la ricerca di base**, che non sono capitalizzabili, in quanto costi di periodo che rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti;
- ⇒ **costi per lo sviluppo**, che sono l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione, che risultano capitalizzabili in B.I.2 a condizione che: *i)* si riferiscano ad un prodotto / processo chiaramente definito; *ii)* il progetto sia realizzabile; *iii)* tali costi siano recuperabili in futuro.

L'**art. 2424 c.c.** prevede che i costi di sviluppo capitalizzati siano iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce *BI.2) costi di sviluppo*. Tale voce può comprendere:

- i costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi; i costi per la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
- i costi per la progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale;
- i costi per la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati;
- i costi per l'applicazione della ricerca di base.

Il D. Lgs 139 del 18 agosto 2015, modificando l'art. 2426, n. 5, c.c., ha stabilito che a decorrere dai bilanci 2016 non sono più capitalizzabili i costi di ricerca, ma solo quelli di sviluppo

I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del D.lgs. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce BI.2 se soddisfano i criteri di capitalizzazione previsti; in caso contrario tali costi sono eliminati dalla suddetta voce dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi del principio contabile OIC n. 29.

Anche lo **IAS 38** distingue la tipologia di costi in commento tra fase di ricerca, che non è mai capitalizzabile, e fase di sviluppo che è capitalizzabile a condizione che siano rispettati i requisiti di: *i)* controllo; *ii)* identificabilità; *iii)* recuperabilità.

In caso di capitalizzazione, i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Se durante il periodo di ammortamento risulti evidente che tali costi non potranno essere recuperati, la quota non ancora ammortizzata, deve essere direttamente imputata a conto economico (svalutazione), ai sensi dell'**art. 2426 comma 1, n. 3, c.c.**, qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile (cfr. principio contabile **OIC n. 9**).

Ai sensi dell'**art. 2428 comma 3 n. 1. c.c.**, è necessario descrivere nella **relazione sulla gestione** le attività di sviluppo, mentre ai sensi dell'**art. 2427 n. 3 c.c.**, è necessario indicare in **nota integrativa** la composizione dei costi, le ragioni dell'iscrizione e dei criteri di ammortamento.

ASPETTI FISCALI

Ai sensi dell'**articolo 108, comma 1, TUIR** *“le spese di sviluppo sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto”*.

In caso di discordanza tra imputazione civilistica e imputazione fiscale nella determinazione del reddito imponibile si generano differenze *temporanee deducibili* e quindi *imposte anticipate attive*.

Bonus Ricerca e Sviluppo e l'Innovazione

La legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019), come modificata prima dalla legge di bilancio 2021 (L.178/2020), poi dalla legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), e il DM 26.5.2020 hanno introdotto un credito d'imposta per gli investimenti:

1. in ricerca e sviluppo;
2. in transizione ecologica o in innovazione tecnologica “4.0”;
3. in altre attività innovative.

Possono accedere al “nuovo” credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, mentre sono esclusi dall'agevolazione gli esercenti arti e professioni.

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 in tre quote annuali di pari importo e subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione (certificazione della documentazione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, relazione tecnica e comunicazione al MISE).

La misura e la base di calcolo del nuovo credito d'imposta sono distinte in base alla tipologia di investimenti:

A. Credito d'imposta per ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Per le attività di ricerca e sviluppo spetta un credito d'imposta in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro (10% per i costi sostenuti dal 2023, con un limite massimo annuale di 5 milioni di euro)

Il credito d'imposta opera fino al periodo (così prorogato dall'art. 1 co. 45 della L. 234/2021) in corso al 31.12.2031.

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

La norma agevolativa definisce quali costi ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta:

- le spese per il personale (ricercatori e tecnici) direttamente impiegato nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente (per importo pari al 150% del relativo ammontare nell'ipotesi di lavoratori assunti a tempo indeterminato, al primo impiego, di età inferiore a 35 anni e titolari di un titolo di dottore di ricerca o iscritti ad un dottorato, o in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico);
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le altre spese relative ai beni

materiali mobili e software impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili;

- le spese per contratti di ricerca *extra muros* (per importo pari al 150% del loro ammontare in caso di contratti stipulati con università e istituti di ricerca);
- le quote di ammortamento di privative industriali relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica, nel limite di 1 milione di euro;
- le spese per servizi di consulenza nel limite del 20% delle spese di personale ammissibili o delle spese per i contratti *extra muros* ammissibili;
- le spese per materiali impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi, nel limite del 30% delle spese di personale agevolabili o delle spese per i contratti *extra muros* ammissibili.

B. Credito d'imposta per L'ATTIVITA' DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Per le attività di innovazione tecnologica spetta un credito d'imposta in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuo di 2 milioni di euro (5% per i costi sostenuti dal 2024, con un limite massimo annuale di 2 milioni di euro)

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuo di 2 milioni di euro (10% per i costi sostenuti dal 2024, con un limite massimo annuale di 4 milioni di euro)

I suddetti crediti d'imposta operano fino al periodo (così prorogato dall'art. 1 co. 45 della L. 234/2021) in corso al 31.12.2025.

Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo sopra esposte, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

La norma agevolativa definisce quali costi ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta:

- le spese per il personale direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente (per importo pari al 150% del relativo ammontare nell'ipotesi di lavoratori assunti a tempo indeterminato, al primo impiego, di età inferiore a 35 anni e titolari di un titolo di dottore di ricerca o iscritti ad un dottorato, o in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico);
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le altre spese relative ai beni materiali mobili e software impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili;
- le spese per contratti aventi per oggetto lo svolgimento da parte del commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili all'agevolazione;
- le spese per servizi di consulenza nel limite del 20% delle spese di personale ammissibili;
- le spese per materiali impiegati nell'attività di innovazione tecnologica, anche per la realizzazione di prototipi, nel limite del 30% delle spese di personale agevolabili o delle spese dei contratti per attività commissionata.

C. Credito d'imposta per ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE

Per le attività di design e ideazione estetica è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni (5% per i costi sostenuti dal 2024, nel limite di massimo annuale di 2 milioni di euro)

Il credito d'imposta opera fino al periodo (così prorogato dall'art. 1 co. 45 della L. 234/2021) in corso al 31.12.2025.

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le **attività di design e ideazione estetica**, svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e **realizzazione dei nuovi prodotti e campionari**.

La norma agevolativa definisce quali costi ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta:

- le spese per il personale direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica (per importo pari al 150% del relativo ammontare nell'ipotesi di lavoratori assunti a tempo indeterminato, al primo impiego, di età inferiore a 35 anni, in possesso di laurea in design e altri titoli equiparabili);
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le altre spese relative ai beni materiali mobili e software impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili;
- le spese per contratti aventi per oggetto lo svolgimento da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica agevolabili;
- le spese per servizi di consulenza nel limite del 20% delle spese di personale ammissibili o delle spese relative ai suddetti contratti;
- le spese per materiali impiegati nell'attività di design e ideazione estetica, nel limite del 30% delle spese di personale agevolabili o delle spese dei contratti per attività commissionata.

La tabella di seguito riepiloga le misure delle agevolazioni sopra esemplificate dal 2022 al 2031:

Crediti d'imposta	2022	2023	2024	2025	Dal 2026 al 2031
Ricerca e sviluppo	20%, max 4 milioni	10%, max 5 milioni	10%, max 5 milioni	10%, max 5 milioni	10%, max 5 milioni
Innovazione tecnologica	10%, max 2 milioni	10%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	-
Design e ideazione estetica	10%, max 2 milioni	10%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	-
Innovazione tecnologica 4.0 e green	15%, max 2 milioni	10%, max 4 milioni	5%, max 4 milioni	5%, max 4 milioni	-

La società ha sostenuto nell'esercizio 2023 costi per la progettazione e costruzione di prototipi (spese di sviluppo) pari a 30.000 €, di cui 25.000 € per costi diretti esterni, e 5.000 € per costi diretti interni.

		≠	A	FORNITORI		36.600
		COSTI			30.000	
		IVA A CREDITO			6.600	

Al 31.12 i costi sostenuti vengono capitalizzati

		COSTI DI SVILUPPO	A	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		30.000

A fine esercizio 2023 il progetto è disponibile per la sua utilizzazione economica (può iniziare il processo di ammortamento).

Su decisione dell'organo amministrativo i costi di ricerca e sviluppo vengono ammortizzati in 5 anni (l'ammortamento civilistico e quello fiscale coincidono, quindi non saranno necessarie variazioni del reddito imponibile).

		AMMORTAMENTO COSTI DI SVILUPPO	A	COSTI DI SVILUPPO		6.000

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: SOFTWARE

ASPETTI CIVILISTICI

Ai sensi dell'**articolo 2424-bis del c.c.**, *“gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”*.

Ai sensi dell'**articolo 2426 del codice civile comma 1 punto 1)** : *“le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto “ mentre al punto 2) si precisa che “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”*.

Il principio contabile OIC n. 24 distingue il trattamento contabile a seconda della natura e origine del software:

- Software di base: va capitalizzato e ammortizzato insieme al bene materiale hardware cui perviene (voce *BII 4 di Stato Patrimoniale*)
- Software applicativo: si distingue ulteriormente fra:
 - acquistato a titolo di proprietà: va iscritto in *BI.3 di Stato Patrimoniale* (“Diritti di brevetto..”). L’ammortamento è effettuato in quote costanti nel periodo di prevista utilità futura, e se non prevedibile in 3 esercizi.
 - acquisito in licenza d’uso a tempo determinato e a tempo indeterminato: vengono assimilati a quelli acquisito a titolo di proprietà.
 - acquisito in licenza d’uso a tempo determinato: se è previsto il pagamento di corrispettivi periodici, i costi vengono imputati direttamente in Conto Economico nell’esercizio di competenza; se al contrario è previsto un corrispettivo una tantum, viene iscritto in *BI.4* (“Concessioni, licenze..”), e viene ammortizzato in quote costanti nel periodo di durata della licenza d’uso.
 - prodotto internamente: se il software è tutelato dalla disciplina sui diritti d’autore, allora viene contabilizzato in *BI.3*; se invece non è tutelato dalla disciplina sui diritti d’autore viene iscritto in *BI.7* (“Altre Immobilizzazioni Immateriali”), e l’ammortamento va effettuato in base al periodo di utilizzo del software, e se non determinabile, in 3 esercizi a partire da quello di sostenimento.

Svalutazione Immobilizzazione immateriale per perdita durevole di valore

Ad ogni data di riferimento di bilancio la società valuta se vi siano eventuali indicazioni che le attività immateriali possano aver subito una perdita durevole di valore.

Se esiste una tale evidenza, si deve procedere alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione: quando il valore recuperabile risulta inferiore al valore contabile, e quindi si è in presenza di una perdita di valore, occorre rilevare, per differenza, una **svalutazione** (cioè una perdita per riduzione di valore) - **principio contabile OIC n. 9**.

La determinazione della svalutazione per perdite durevoli di valore nel **principio contabile OIC n. 9** è modulata sulla base delle dimensioni dell’impresa (per evitare per i soggetti minori il sostenimento di costi eccessivi derivanti dall’adozione di tecniche complesse). In particolare il calcolo del valore recuperabile delle immobilizzazioni immateriali avviene:

- per le IMPRESE di MAGGIORI DIMENSIONI (large companies) sulla base di un **modello base** basato sull’**attualizzazione dei flussi di cassa**;

In particolare il VALORE RECUPERABILE di un’attività è il maggiore tra:

- a) il suo valore d’uso (= il valore attuale dei flussi di cassa attesi dell’immobilizzazione). Per calcolare il valore d’uso è necessario:

- stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale;
 - applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi di cassa futuri.
 - b) e il suo valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita (= ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione).
- per le IMPRESE di PICCOLE – MEDIE DIMENSIONI sulla base di un **modello semplificato** basato sulla **capacità di ammortamento**.

In particolare il VALORE RECUPERABILE di un'attività è il maggiore tra:

- a) il valore d'uso inteso come capacità di ammortamento dei futuri esercizi (= margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti).
La capacità di ammortamento si calcola come differenza tra il risultato economico dell'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, e gli ammortamenti delle immobilizzazioni.
- b) il valore equo (= ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione).
Il test di verifica di recuperabilità di un'immobilizzazione s'intende superato quando la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento, che generalmente non supera i 5 anni) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.

L'approccio semplificato basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione/UGC: si confronta il valore recuperabile delle immobilizzazioni (determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del fair value) con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio.

Il test di verifica della recuperabilità è superato quando la proiezione degli esiti della gestione futura indica che la capacità di ammortamento complessiva (somma algebrica di ricavi, costi variabili e fissi, oneri finanziari) relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento (che non supera, generalmente, 5 anni) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti. Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica l'obbligo di svalutare, se altri esercizi dimostrano la capacità di produrre utili che compensano tali perdite.

Possono optare per l'utilizzo del metodo semplificato le società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 50 unità;
- totale attivo di bilancio superiore a 4.4 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 8.8 milioni di euro.

L'approccio semplificato non è applicabile ai fini della redazione del bilancio consolidato.

L'approccio semplificato può essere adottato anche dalle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter c.c..

La svalutazione è portata a diretta rettifica dell'immobilizzazione cui si riferisce ed iscritta:

- nella voce B 10.c) "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni".

L'eventuale ripristino di valore è rilevato:

- nella voce A 5 "Altre ricavi e proventi".

Lo **IAS 38** relativamente al software prodotto internamente, distingue fra la fase di ricerca, i cui costi non sono capitalizzabili, e la fase di sviluppo, i cui costi possono essere capitalizzati se si dimostra la disponibilità di risorse tecniche per completare lo sviluppo, e la volontà di completare il progetto.

ASPETTI FISCALI

Ai sensi dell'**art. 103 comma 1 TUIR** le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo.

Le quote di ammortamento dei diritti di concessione sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista nel contratto (**art. 103, comma 2, TUIR**).

Se dunque l'ammortamento dei brevetti imputato in bilancio risulta maggiore di quello fiscalmente deducibile ai sensi dell'art. 103 TUIR sarà necessario in sede di Dichiarazione dei Redditi effettuare una variazione in aumento Ires pari a tale maggior ammortamento presente in Conto Economico, e su tale differenza si renderà necessario stanziare le imposte anticipate.

Svalutazione diritti di brevetto

In ipotesi di svalutazione civilistica dei diritti di concessione e degli altri diritti di cui all'art. 103 comma 2 TUIR, si determina un disallineamento tra il costo fiscale del brevetto ed il suo valore di iscrizione contabile: la svalutazione civilistica operata a seguito di una perdita durevole di valore del bene immateriale non assume infatti alcuna rilevanza fiscale. Ai fini Ires i maggiori ammortamenti fiscali (calcolati sul costo, al lordo della svalutazione fiscalmente non rilevante, nei limiti di quanto previsto dall'art. 103 TUIR) rispetto a quelli che transitano a Conto Economico, possono essere dedotti – negli esercizi successivi a quello in cui è avvenuta la svalutazione – attraverso variazioni in diminuzione da effettuare in sede di Dichiarazione dei Redditi, lungo la durata del processo di ammortamento, ai sensi dell'art. 109, comma 4, lett. a), TUIR. Ai fini Irap i maggiori ammortamenti fiscali assumeranno rilevanza fiscale, attraverso variazioni in diminuzione da apportare in sede di Dichiarazione Irap, in base al criterio di ammortamento utilizzato in sede civilistica, ossia ripartendo il valore fiscale – al lordo della svalutazione operata in bilancio – sulla base della vita utile residua dell'immobilizzazione immateriale (cfr. anche **Circolare Agenzia Entrate n. 26/E del 20.06.2012**).

Patent box - Disciplina abrogata a decorrere dal 22 ottobre 2021

Non sono più esercitabili le opzioni previste per tale regime con riferimento al periodo d'imposta in corso al 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 21.10.2021 n. 146) e ai successivi.

Il Patent box è stato infatti sostituito da una nuova opzione per la "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo.

Legge di Stabilità 2015, **art. 1 co. 37 - 45 L. 190/2014** (come modificata dal **DL 50/2017**) e il **DM 28.11.2017** (che sostituisce il precedente DM 30.7.2015) avevano previsto, per i titolari di reddito d'impresa, un **regime opzionale di tassazione agevolata** (c.d. "Patent box") **per i redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali**.

Presupposto per fruire del beneficio fiscale è quello di svolgere un'attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti stipulati con l'università o altri enti di ricerca e organismi ad essi equiparati, o godere del diritto di sfruttamento economico di beni immateriali.

Rientrano nell'ambito dell'agevolazione i redditi derivanti dall'utilizzo di⁶:

1. software protetti da copyright;

⁶ Il DL 50/2017 ha eliminato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, dalla categoria dei beni immateriali agevolabili i marchi d'impresa.

2. brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
3. disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
4. informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili;
5. due o più dei suddetti beni immateriali, collegati tra loro da un vincolo di complementarità tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

L'agevolazione prevista dalla Patent Box, consente di escludere dalla base imponibile – sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini Irap – una quota del reddito derivante dall'utilizzo, diretto o indiretto, di beni immateriali agevolabili (tale quota è pari al 50%).

L'opzione, da esercitare nel Modello Unico, ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

Ai fini della determinazione dell'agevolazione è necessario:

1. determinare la quota di reddito derivante dall'utilizzo, diretto o indiretto, del singolo bene immateriale agevolabile, tenuto conto che:
 - in caso di *utilizzo diretto*, il reddito può essere determinato in via preventiva ed in contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria attivando un'apposita *procedura di ruling internazionale* (procedura obbligatoria fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018), o a partire dal periodo d'imposta 2019 (art. 4, DL 34 del 30.4.19) in alternativa alla procedura di ruling, si può scegliere di determinare e dichiarare il reddito agevolabile direttamente, indicando le informazioni necessarie alla determinazione in idonea documentazione, che dovrà essere predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. I soggetti che esercitano la suddetta opzione ripartiscono la variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi;
 - in caso di *utilizzo indiretto*, sarà necessario fare riferimento alle *royalties* determinate su base contrattuale quale corrispettivo per la concessione in uso a terzi degli specifici beni immateriali.
2. individuare un coefficiente dato dal rapporto tra i costi per l'attività di ricerca e sviluppo c.d. "qualificati" (numeratore) e i costi per l'attività di ricerca e sviluppo c.d. "complessivi" (denominatore). In particolare:
 - al *numeratore* i *costi qualificati*: sono tutti i costi, direttamente connessi al bene immateriale, sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo, effettuata in proprio e/o affidata in *outsourcing* a soggetti terzi indipendenti. Al numeratore possono essere indicate anche le spese di ricerca e sviluppo derivanti da rapporti *intercompany* e quelle relative alla acquisizione degli immateriali; dette spese, tuttavia, rilevano nei limiti del 30% dei costi qualificati (c.d. *up-lift*);
 - al *denominatore* i costi complessivi: sono i costi complessivamente sostenuti per la creazione del bene immateriale, costituiti dunque da tutte le spese qualificate (indicate al numeratore) cui devono aggiungersi, in misura integrale, gli eventuali costi di acquisizione del bene immateriale e i costi per attività di ricerca e sviluppo affidata a società del gruppo.

Numeratore e denominatore non differiscono, quindi, per natura dei costi indicati, ma soltanto per la diversa rilevanza delle spese di ricerca e sviluppo derivanti da rapporti *intercompany* e delle

spese relative alla acquisizione degli immateriali che rilevano per il loro intero ammontare al denominatore e nei limiti del 30% dei costi qualificati al numeratore.

3. applicare il coefficiente come sopra determinato alla quota di reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali agevolabili, al fine di ottenere la precisa quantificazione della quota di reddito c.d. agevolabile, cui applicare la percentuale di detassazione fiscale del 50% (per il 2016 la misura prevista era il 40%, 50% dal periodo d'imposta 2017 in poi).

Per ottenere in definitiva il reddito agevolabile, il coefficiente derivante dal rapporto viene moltiplicato per il reddito derivante dal bene immateriale di riferimento.

$$\frac{\text{Costi qualificati}}{\text{Costi complessivi}} \times \text{Redditi derivanti dal bene immateriale} = \text{Reddito agevolabile}$$

La variazione fiscale in diminuzione da effettuare è così conteggiata:

$$\text{Reddito agevolabile} \times 50\% = \text{beneficio fiscale}$$

E' prevista inoltre un'altra importante misura di detassazione: ai sensi dell'**art. 10 DM 28.11.2017**, sono escluse del reddito d'impresa le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali agevolabili, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione di tali beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate dal mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali agevolabili.

L'ultimo periodo di validità della detassazione Patent Box sarà il quinquennio 2020 – 2024 (sono fatte salve dunque le opzioni per il 2020, comunicate nel quadro OP del Modello Redditi 2021, relativo al 2020).

Super deduzione del 110% - Disciplina in vigore dal 22 ottobre 2021

L'art. 6 del **DL 21.10.2021 n. 146** - come modificato dalla L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) - ha previsto la sostituzione del Patent box con una **nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali**, c.d. **"super deduzione"**.

La nuova disposizione si applica alle opzioni esercitate dal periodo d'imposta 2021. I soggetti che abbiano esercitato la Patent box nei periodi d'imposta antecedenti possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo. Sono tuttavia esclusi da tale previsione coloro che abbiano presentato istanza di ruling, ovvero istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate a conclusione di tali procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di "autodeterminazione".

L'agevolazione si sostanzia in una maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a **software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli**.

In particolare, è prevista un **maggiorazione del 110% di tali costi**, rilevante sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IRAP: il beneficio si sostanzia, quindi, in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi e IRAP.

Qualora le spese agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d'imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolate, il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% di tali spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale

ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Viene così introdotto un meccanismo di recapture, su base ottennale, che consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale.

L'opzione per la "super deduzione" va esercitata in dichiarazione dei redditi (quadro OP del modello REDDITI):

- ha durata per 5 periodi d'imposta;
- è irrevocabile;
- è rinnovabile.

I soggetti che intendono beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione, predisposta secondo quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2022 n. 48243 (§ 7 - 11). Il possesso di tale documentazione dovrà essere comunicato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione ai fini della penalty protection, in caso di rettifica della maggiorazione.

Non è previsto un divieto di cumulo della "super deduzione" con il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.

ASPETTI CONTABILI

a) Acquisto in data 30/06/2023 di un hardware per 100.000 Euro e del relativo software di base per 5.000 Euro.

		≠	A	FORNITORI		128.100
		ALTRI BENI			105.000	
		IVA A CREDITO			23.100	

Calcolo dell'ammortamento: "aliquota civilistica" (6 mesi) e aliquota fiscale (art. 102 comma 2 TUIR) coincidono.

		AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	A	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI		10.500

b) Acquisto di un software in licenza d'uso a tempo indeterminato per Euro 40.000.

		≠	A	FORNITORI		48.400
		BREVETTI INDUSTRIALI			40.000	
		IVA A CREDITO			8.400	

Calcolo dell'ammortamento: viene ammortizzato in 2 esercizi (non è necessaria alcuna ripresa fiscale).

		AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	A	FONDO AMMORTAMENTO BREVETTI		20.000

c) Acquisto in data 1/04/23 di un software in licenza d'uso per 10 anni (a tempo determinato), a fronte di un corrispettivo una tantum di Euro 5.000, e corrispettivi periodici per Euro 7.000 annui.

		≠	A	FORNITORI		6.100
		BREVETTI INDUSTRIALI			5.000	
		IVA A CREDITO			1.100	

Calcolo dell'ammortamento lungo la durata della licenza d'uso: il primo esercizio sono 9 mesi (1/4 -31/12)

$$(5.000:10) * 9/12 = 375$$

		AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	A	FONDO AMMORTAMENTO BREVETTI INDUSTRIALI		375

		≠	A	FORNITORI		8.470
		SPESA PER SERVIZI			7.000	
		IVA A CREDITO			1.470	

Calcolo la quota di competenza dei corrispettivi di periodo:

- corrispettivi contabilizzati: 7.000
- corrispettivi di competenza: $7.000 * 9/12 = 5.250$
- risconto attivo: $(7.000 - 5.250 = 1.750)$

		RISCONTI ATTIVI	A	SPESA PER SERVIZI		1.750

d) Realizzazione di un software (software prodotto internamente), sostenendo Euro 20.000 per costi interni, ed Euro 15.000 per costi esterni

		BREVETTI INDUSTRIALI	A	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI LAVORI INTERNI		35.000

Calcolo dell'ammortamento in 2 esercizi

		AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	A	FONDO AMMORTAMENTO BREVETTI INDUSTRIALI		17.500

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: MARCHIO

ASPETTI CIVILISTICI

Il marchio è uno dei segni distintivi dell'impresa e può consistere in un emblema, in una denominazione e/o in un segno. Il marchio è disciplinato dal codice civile (articoli dal **2569** al **2574 c.c.**) e da leggi apposite. Al marchio che risponde ai requisiti di novità, originalità e liceità è riconosciuta una particolare tutela giuridica. Il presupposto essenziale per realizzarne la tutela è la **registrazione**. Al marchio non registrato (anch'esso suscettibile di iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali) è riconosciuta una tutela specifica in un caso preciso (art. **2571 c.c.**) e sempreché lo stesso possieda un effettivo ruolo distintivo.

Ai sensi dell'**articolo 2424-bis del c.c.**, *“gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”*. In specifico lo schema di stato patrimoniale colloca i marchi nella voce BI 4) dell'attivo patrimoniale.

È capitalizzabile tra le immobilizzazioni immateriali sia il marchio prodotto internamente sia il marchio acquistato a titolo oneroso da terzi. I costi relativi al marchio prodotto internamente possono ricondursi essenzialmente ai costi diretti interni ed esterni, sostenuti per la produzione del segno distintivo secondo i criteri illustrati relativamente ai costi di sviluppo. Sono esclusi dalla capitalizzazione i costi sostenuti per l'avvio del processo produttivo del prodotto tutelato dal marchio e per l'eventuale campagna promozionale. Se il marchio è ottenuto mediante l'acquisizione di un'azienda o un suo ramo, deve essere separatamente iscritto e valutato in bilancio al suo valore corrente.

In base **all'art. 2426 n. 1 c.c.**, le Immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o produzione, comprensivo anche dei costi accessori e di tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Il costo delle Immobilizzazioni la cui durata è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione (**art. 2426 n. 2 c.c.**).

Il periodo di ammortamento è collegato al periodo di utilizzo in esclusiva del marchio; se questo non è prevedibile, l'ammortamento deve essere completato entro un periodo non superiore a 20 anni.

Svalutazione Immobilizzazione immateriale per perdita durevole di valore

L'Immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio risulti di valore durevolmente inferiore, deve essere iscritta a tal minor valore, questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se vengono meno i motivi della rettifica effettuata. (**art. 2426 n. 3 c.c.**). La svalutazione per perdite durevoli di valore deve essere determinata dopo aver operato la riduzione di valore determinata dall'ammortamento: la perdita di valore, infatti, è una svalutazione che si aggiunge alla riduzione sistematica ed ordinaria del valore contabile, misurata dall'ammortamento.

Ad ogni data di riferimento di bilancio la società valuta se vi siano eventuali indicazioni che le attività immateriali possano aver subito una perdita durevole di valore.

Se esiste una tale evidenza, il valore contabile delle attività immateriali è ridotto al relativo valore recuperabile: quando il valore recuperabile risulta inferiore al valore contabile, e quindi si è in presenza di una perdita di valore, occorre rilevare, per differenza, una **svalutazione** (cioè una perdita per riduzione di valore) - **principio contabile OIC n. 9**.

La determinazione della svalutazione per perdite durevoli di valore nel **principio contabile OIC n. 9** è modulata sulla base delle dimensioni dell'impresa (per evitare per i soggetti minori il sostenimento di costi eccessivi derivanti dall'adozione di tecniche complesse). In particolare il calcolo del valore recuperabile delle immobilizzazioni immateriali avviene:

- per le IMPRESE di MAGGIORI DIMENSIONI (large companies) sulla base di un **modello base** basato sull'**attualizzazione dei flussi di cassa**;

In particolare il VALORE RECUPERABILE di un'attività è il maggiore tra:

- a) il suo valore d'uso (= il valore attuale dei flussi di cassa attesi dell'immobilizzazione). Per calcolare il valore d'uso è necessario:
 - stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale;
 - applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi di cassa futuri.
- b) e il suo valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita (= ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione).

- per le IMPRESE di PICCOLE – MEDIE DIMENSIONI sulla base di un **modello semplificato** basato sulla **capacità di ammortamento**.

In particolare il VALORE RECUPERABILE di un'attività è il maggiore tra:

- a) il valore d'uso inteso come capacità di ammortamento dei futuri esercizi (= margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti). La capacità di ammortamento si calcola come differenza tra il risultato economico dell'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, e gli ammortamenti delle immobilizzazioni.
- b) il valore equo (= ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione).
Il test di verifica di recuperabilità di un'immobilizzazione s'intende superato quando la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento, che generalmente non supera i 5 anni) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.

L'approccio semplificato basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione/UGC: si confronta il valore recuperabile delle immobilizzazioni (determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del fair value) con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio.

Il test di verifica della recuperabilità è superato quando la proiezione degli esiti della gestione futura indica che la capacità di ammortamento complessiva (somma algebrica di ricavi, costi variabili e fissi, oneri finanziari) relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento (che non supera, generalmente, 5 anni) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti. Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica l'obbligo di svalutare, se altri esercizi dimostrano la capacità di produrre utili che compensano tali perdite.

Possono optare per l'utilizzo del metodo semplificato le società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 50 unità;
- totale attivo di bilancio superiore a 4.4 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 8.8 milioni di euro.

L'approccio semplificato non è applicabile ai fini della redazione del bilancio consolidato

La svalutazione è portata a diretta rettifica dell'immobilizzazione cui si riferisce ed iscritta:

- nella voce B 10.c) "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni".

L'eventuale ripristino di valore è rilevato:

- nella voce A 5 "Altre ricavi e proventi".

ASPETTI FISCALI

Per i beni immateriali non sono applicabili le disposizioni dell'art. 102 TUIR in tema di deduzione integrale delle spese sino a € 516,46 e di dimezzamento dell'aliquota di ammortamento nel corso del primo esercizio.

In base al **comma 1 dell'art. 103 del TUIR** le quote di ammortamento relative al costo dei marchi d'impresa sono **deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo**.

Se dunque l'ammortamento imputato in bilancio risulta maggiore di 1/18 del valore del marchio sarà necessario in sede di Dichiarazione dei Redditi effettuare una variazione in aumento Ires e Irap pari a tale maggior ammortamento presente in Conto Economico, e su tale differenza si renderà necessario stanziare le imposte anticipate.

In ipotesi di svalutazione civilistica del marchio, si determina un disallineamento tra il costo fiscale del marchio ed il suo valore di iscrizione contabile: la svalutazione civilistica operata a seguito di una perdita durevole di valore del bene immateriale non assume infatti alcuna rilevanza fiscale. Ai fini Ires i maggiori ammortamenti fiscali (calcolati sul costo, al lordo della svalutazione fiscalmente non rilevante, nei limiti di quanto previsto dall'art. 103 TUIR) rispetto a quelli che transitano a Conto Economico, possono essere dedotti – negli esercizi successivi a quello in cui è avvenuta la svalutazione – attraverso variazioni in diminuzione da effettuare in sede di Dichiarazione dei Redditi, lungo la durata del processo di ammortamento, ai sensi dell'art. 109, comma 4, lett. a), TUIR. Ai fini Irap i maggiori ammortamenti fiscali assumeranno rilevanza fiscale, attraverso variazioni in diminuzione da apportare in sede di Dichiarazione Irap, in base al criterio di ammortamento utilizzato in sede civilistica, ossia ripartendo il valore fiscale – al lordo della svalutazione operata in bilancio – sulla base della vita utile residua dell'immobilizzazione immateriale (cfr. anche **Circolare Agenzia Entrate n. 26/E del 20.06.2012**).

Ai sensi del **comma 3 bis all'art. 103 TUIR**, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali la deduzione del costo dei marchi d'impresa (come anche dell'avviamento) è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dall'art. 103 TUIR, a prescindere dalla sua imputazione a Conto Economico. La facoltà di dedurre extra-contabilmente le quote di ammortamento calcolate con riguardo alle attività immateriali a vita indefinita ex art. 103 TUIR viene concessa agli “*utilizzatori*” degli IAS al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto a chi redige il bilancio applicando i principi contabili interni.

L'azienda acquista in data 1/01/2023 un marchio a titolo di proprietà per Euro 180.000 (+ IVA 22%).

		≠	A	FORNITORI		219.600
		MARCHI			180.000	
		IVA A CREDITO			39.600	

Al 31/12 viene calcolato l'ammortamento: su decisione dell'organo amministrativo il marchio viene ammortizzato in 10 anni.

		AMMORTAMENTO MARCHI	A	FONDO AMMORTAMENTO MARCHI		18.000

Fiscalmente, poiché è consentito dedurre una quota non superiore ad un 1/18 del costo del marchio, in sede di dichiarazione dei redditi si dovrà effettuare un variazione in aumento, sia IRES che IRAP pari alla differenza fra l'ammortamento civilistico iscritto in bilancio e l'ammortamento fiscalmente deducibile.

$$18.000 - (180.000/18) = 8.000$$

Su tale ripresa in aumento si calcolano le imposte anticipate (24,00% + 3,90%)

		ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE	A	IMPOSTE ANTICIPATE		2.232

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: AVVIAMENTO

ASPETTI CIVILISTICI

Ai sensi dell'**articolo 2426 del codice civile, comma 1 n. 6⁷** *“l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la sua vita utile, è ammortizzato entro un periodo di dieci anni. Nella nota integrativa deve essere fornita adeguata spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento”*.

L'avviamento è l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente

In base al **principio contabile OIC n. 24** l'avviamento iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali, alla voce B.I.5, è quello sostenuto a titolo oneroso e derivante dall'acquisizione di un'azienda oppure da un'operazione di conferimento d'azienda, di fusione o di scissione.

Le caratteristiche proprie dell'avviamento, espressamente indicate dal principio contabile OIC n. 24 sono le seguenti:

- deve essere costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo che garantiscano quindi benefici economici futuri;
- deve avere un valore quantificabile, in quanto incluso nel corrispettivo pagato per l'acquisizione di un'azienda o di un ramo aziendale o di una partecipazione;
- non è suscettibile di vita propria, indipendente e separata dal complesso aziendale, e non può essere considerato come un bene immateriale a sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi;
- deve soddisfare il principio della recuperabilità del relativo costo (non si è quindi in presenza di un cattivo affare).

L'avviamento generato internamente non può pertanto essere capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali.

L'avviamento è determinato dalla differenza tra il prezzo complessivamente sostenuto per l'acquisizione dell'azienda (o il valore di conferimento della medesima) ed il valore corrente contabilmente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che la compongono.

Nel caso di fusione e scissione, l'avviamento è rappresentato dall'eccedenza del costo di acquisizione della società fusa o incorporata, o del patrimonio netto trasferito alla società

⁷ Il D.Lgs. 139/2015, pubblicato in G.U. in data 4.9.2015 ha modificato, a decorrere dal 1.1.2016 il n. 6 del comma 1 dell'art. 2426 c.c., stabilendo che "l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile e nei casi in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni". Precedentemente l'ammortamento dell'avviamento era previsto entro un periodo di cinque anni. L'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 139/2015, contenente la disciplina transitoria, consente di non applicare le nuove disposizioni alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio: pertanto, in via generale, nel bilancio 2016, non sarà necessario variare il piano di ammortamento dell'avviamento, salva l'ipotesi di un cambiamento di stima, che tuttavia prescinde dalle nuove norme contenute nel D.Lgs. 139/2015. Anche in questo caso, comunque, si dovrà illustrare il comportamento seguito, nonché eventuali cambiamenti nei criteri di valutazione.

beneficiaria (dalla società scissa), rispetto al patrimonio netto espresso a valori correnti. Se tale eccedenza rappresenta effettivamente un maggior valore dell'azienda (o del ramo) acquisita, fusa o scissa, recuperabile tramite i redditi futuri dalla stessa generati, essa deve essere iscritta come avviamento nell'attivo dello stato patrimoniale.

L'ammortamento dell'avviamento deve avvenire secondo la sua vita utile; ai fini della stima della vita utile bisogna prendere in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifestino i benefici economici connessi con l'avviamento.

Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni; quando la vita utile stimata dell'avviamento risulta essere superiore ai 10 anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima ed in ogni caso la vita utile dell'avviamento non può superare i 20 anni.

Svalutazione Immobilizzazione immateriale per perdita durevole di valore

Ad ogni data di riferimento di bilancio la società valuta se vi siano eventuali indicazioni che le attività immateriali (incluso l'avviamento) possano aver subito una perdita durevole di valore.

Se esiste una tale evidenza, il valore contabile delle attività immateriali è ridotto al relativo valore recuperabile: quando il valore recuperabile risulta inferiore al valore contabile, e quindi si è in presenza di una perdita di valore, occorre rilevare, per differenza, una **svalutazione** (cioè una perdita per riduzione di valore) - **principio contabile OIC n. 9**.

La determinazione della svalutazione per perdite durevoli di valore nel **principio contabile OIC n. 9** è modulata sulla base delle dimensioni dell'impresa (per evitare per i soggetti minori il sostenimento di costi eccessivi derivanti dall'adozione di tecniche complesse). In particolare il calcolo del valore recuperabile delle immobilizzazioni immateriali avviene:

- per le IMPRESE di MAGGIORI DIMENSIONI (large companies) sulla base di un **modello base** basato sull'**attualizzazione dei flussi di cassa**;

In particolare il VALORE RECUPERABILE di un'attività è il maggiore tra:

- a) il suo valore d'uso (= il valore attuale dei flussi di cassa attesi dell'immobilizzazione). Per calcolare il valore d'uso è necessario:
 - stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale;
 - applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi di cassa futuri.
- b) e il suo valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita (= ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione).

- per le IMPRESE di PICCOLE – MEDIE DIMENSIONI sulla base di un **modello semplificato** basato sulla **capacità di ammortamento**.

In particolare il VALORE RECUPERABILE di un'attività è il maggiore tra:

- a) il valore d'uso inteso come capacità di ammortamento dei futuri esercizi (= margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti). La capacità di ammortamento si calcola come differenza tra il risultato economico dell'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, e gli ammortamenti delle immobilizzazioni.
- b) il valore equo (= ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione).

Il test di verifica di recuperabilità di un'immobilizzazione s'intende superato quando la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento, che generalmente non supera i 5 anni) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.

L'approccio semplificato basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione/UGC: si confronta il valore recuperabile delle immobilizzazioni (determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del fair value) con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio.

Il test di verifica della recuperabilità è superato quando la proiezione degli esiti della gestione futura indica che la capacità di ammortamento complessiva (somma algebrica di ricavi, costi variabili e fissi, oneri finanziari) relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento (che non supera, generalmente, 5 anni) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti. Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica l'obbligo di svalutare, se altri esercizi dimostrano la capacità di produrre utili che compensano tali perdite.

Possono optare per l'utilizzo del metodo semplificato le società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 50 unità;
- totale attivo di bilancio superiore a 4.4 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 8.8 milioni di euro.

L'approccio semplificato non è applicabile ai fini della redazione del bilancio consolidato

La svalutazione è portata a diretta rettifica dell'immobilizzazione cui si riferisce ed iscritta:

- nella voce B 10.c) "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni".

Non è possibile ripristinare il valore dell'avviamento se vengono meno i motivi che hanno portato alla sua svalutazione.

Secondo i principi contabili internazionali (**IFRS 3**) l'avviamento costituisce immobilizzazione immateriale suscettibile di perdita di valore da iscrivere in bilancio al **valore equo** ("fair value"), esercizio per esercizio attraverso il c.d. "impairment test". L'avviamento dunque non va ammortizzato per gli IAS, ma sottoposto annualmente ad una verifica di deterioramento: solo se si è verificata effettivamente una perdita di valore il suo valore viene diminuito.

“Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in bilancio sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo” (art. 103 comma 3 del TUIR).

Se dunque l'ammortamento imputato in bilancio risulta maggiore di 1/18 dell'avviamento sarà necessario in sede di Dichiarazione dei Redditi effettuare una variazione in aumento Ires ed Irap pari a tale maggior ammortamento presente in Conto Economico, e su tale differenza si renderà necessario stanziare le imposte anticipate.

Ai sensi del **comma 3 bis dell'art. 103 TUIR** per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, la deduzione dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dall'art. 103 TUIR, a prescindere dalla sua imputazione a conto economico. Viene dunque consentita agli utilizzatori degli IAS, che non sottopongono l'avviamento ad ammortamento, ma che lo assoggettano ad impairment test, la facoltà di dedurre extra-contabilmente le quote di ammortamento del valore dell'avviamento calcolate ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 TUIR.

Riallineamento dei valori civili e fiscali

A norma dell'**art. 110 comma 8-bis del DL 104/2020** è possibile riallineare i valori civili e fiscali dell'avviamento iscritto nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019, dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva anch'essa del 3%, con il riconoscimento fiscale di tale maggiore valore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è effettuata (esercizio 2020 o 2021).

L'operazione comporta l'assoggettamento allo stato di sospensione d'imposta di una parte delle riserve corrispondente alla differenza affrancata, al netto dell'imposta sostitutiva.

Il maggior valore attribuito, in sede di rivalutazione è deducibile, in ogni caso in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo (**art. 110 comma 8-ter del DL 104/2020**, conv. L. 126/2020).

In alternativa, è possibile:

- dedurre il maggior valore in misura non superiore a un diciottesimo, mediante versamento di un'imposta sostitutiva nella misura prevista dall'art. 176 co. 2-ter del TUIR (a scaglioni 12% - 14% - 16%), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% su rivalutazione/riallineamento, in un massimo di due rate di pari importo (art. 110 co. 8-quater del DL 104/2020, conv. L. 126/2020);
- per le imprese che hanno versato l'imposta sostitutiva del 3%, revocare gli effetti fiscali di rivalutazione/riallineamento, secondo modalità e termini stabiliti con provv. Agenzia delle Entrate 29.9.2022 n. 370046, con conseguente diritto al rimborso o alla compensazione della suddetta imposta (art. 1 co. 624 della L. 234/2021). I soggetti che esercitano tale facoltà possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 110 comma 1 e 2 del DL 104/2020, fornendo adeguata informativa nella Nota integrativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.

ASPETTI CONTABILI

- La società ha iscritto tra le immobilizzazioni immateriali un avviamento pagato 100.000,00 €, e ordinariamente ammortizzabile civilisticamente in 5 anni, in relazione alla vita utile stimata.

		AMMORTAMENTO AVVIAMENTO	A	FONDO AMMORTAMENTO AVVIAMENTO		20.000,00

Fiscalmente solo 1/18 dell'avviamento è deducibile nell'esercizio ($100.000 * 1/18 = 5.555,55$): occorrerà procedere in sede di dichiarazione dei redditi alla ripresa in aumento, sia IRES che IRAP, di 14.444,44 ($20.000 - 5.555,55 = 14.444,44$) ed alla rilevazione delle imposte anticipate ($24,00\% + 3,90\%$).

		ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE	A	IMPOSTE ANTICIPATE		4.030,00

ASPETTI CIVILISTICI

Ai sensi dell'**articolo 2424-bis** del **c.c.**, *“gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”*.

Le *immobilizzazioni materiali* sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti della società.

L'**OIC n. 16** ha sottolineato che le immobilizzazioni destinate alla vendita devono essere riclassificate dall'attivo immobilizzato ad un'apposita voce preceduta da numero romano da iscrivere nell'attivo circolante ai sensi dell'**art. 2423-ter comma 3, c.c.**, e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426, comma 1, n. 9, c.c.), se rispondono ai seguenti requisiti:

- sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono sostanziali modifiche tali da differire l'alienazione;
- la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;
- l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.

I beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento.

Ai sensi dell'**articolo 2426, 1 comma** del **c. c.** al **punto 1)** le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o produzione, comprensivo degli oneri accessori; al **punto 2)** si precisa che *“il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”*.

L'**art. 2424 c.c.** prevede che le immobilizzazioni materiali siano iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce BII con la seguente classificazione:

- “1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.”

Le immobilizzazioni materiali comprese nelle *sottovoci di Stato Patrimoniale da BII.1 a BII.4* sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito: il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici.

Le immobilizzazioni materiali iscritte nella *voce BII.5* sono rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite. Esse rimangono iscritte come tali fino alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso; a tale data l'immobilizzazione materiale è riclassificata nella specifica voce dell'attivo. Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce BII.5 sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento di tali importi

Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione

L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.

Come esplicitato nel **principio contabile OIC n. 16** l'ammortamento è la ripartizione del costo di un bene materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile. L'ammortamento deve essere sistematico e la quota imputata in ciascun esercizio deve riferirsi alla residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione. L'ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso; la regola di utilizzare la metà dell'aliquota di ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile se la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.

Il piano d'ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima è modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite.

Il cambiamento della vita utile dei cespiti per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie di stima è un cambiamento di stime contabili (cfr. **OIC 29**). I cambiamenti di stima sono rilevati nel bilancio dell'esercizio in cui si verifica il cambiamento. Gli effetti del cambiamento di stima sono classificati nella voce di conto economico relativa all'elemento patrimoniale oggetto di stima.

I principi contabili nazionali (**documento OIC n. 16**) prevedono che il valore da ammortizzare sia pari alla differenza tra il costo dell'immobilizzazione ed il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile.

Nella prassi, generalmente, l'ammortamento viene calcolato sul costo storico del bene, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, secondo un piano di ammortamento a quote costanti.

In base ai **principi contabili internazionali**, i componenti significativi di un bene devono essere scomposti se hanno vita utile tra loro dissimile. Salvo rari casi, come per esempio le cave, i terreni hanno vita utile illimitata e quindi non devono essere ammortizzati.

Svalutazione Immobilizzazione materiale per perdita durevole di valore

L'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio risulti di valore durevolmente inferiore, deve essere iscritta a tal minor valore, questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se vengono meno i motivi della rettifica effettuata. (**art. 2426 punto 3 c.c.**). La svalutazione per perdite durevoli di valore deve essere determinata dopo aver operato la riduzione di valore determinata dall'ammortamento: la perdita di valore, infatti, è una svalutazione che si aggiunge alla riduzione sistematica ed ordinaria del valore contabile, misurata dall'ammortamento.

Le immobilizzazioni materiali destinate ad essere mantenute nell'organizzazione permanente della società sono valutate al costo rettificato dal relativo ammortamento, a meno che non si sia verificata una perdita durevole di tale valore netto contabile, che giustifichi la svalutazione del bene.

La società valuta, ad ogni data di riferimento del bilancio, l'esistenza di indicatori che facciano prevedere difficoltà nel recupero del valore netto del bene. Al manifestarsi di tali indicazioni è necessario accertare se si sia verificata una perdita durevole di valore. Questi sintomi possono essere rappresentati, se rilevanti, da:

- a) diminuzioni del valore di mercato dell'immobilizzazione o di un complesso di beni strettamente connessi tra loro che include quello in esame;
- b) cambiamenti nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale, tali da influire negativamente sul valore dell'immobilizzazione;

- c) cambiamenti nell'utilizzo o nello stato fisico del bene, tali da incidere negativamente sul valore del medesimo;
- d) evidenze interne da cui risulta che il rendimento del bene o della società è inferiore a quanto atteso;
- e) successive capitalizzazioni di costi in misura superiore all'importo inizialmente previsto per l'acquisto o la costruzione dell'immobilizzazione.

Il **valore recuperabile** di un bene materiale immobilizzato o di un complesso di beni è pari al maggiore tra il valore d'uso (= capacità del bene immobilizzato o di un complesso di beni di contribuire a generare negli esercizi successivi flussi di ricavi) e, ove oggettivamente determinabile, il suo presumibile valore realizzabile tramite alienazione.

Quando il valore recuperabile risulta inferiore al valore contabile, e quindi si è in presenza di una perdita di valore, occorre rilevare, per differenza, una **svalutazione** (cioè una perdita per riduzione di valore) - **principio contabile OIC n. 9**.

La determinazione della svalutazione per perdite durevoli di valore nel **principio contabile OIC n. 9** è modulata sulla base delle dimensioni dell'impresa (per evitare per i soggetti minori il sostenimento di costi eccessivi derivanti dall'adozione di tecniche complesse). In particolare il calcolo del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali avviene:

- per le IMPRESE di MAGGIORI DIMENSIONI (large companies) sulla base di un **modello base** basato sull'**attualizzazione dei flussi di cassa**;

In particolare il VALORE RECUPERABILE di un'attività è il maggiore tra:

- a) il suo valore d'uso (= il valore attuale dei flussi di cassa attesi dell'immobilizzazione). Per calcolare il valore d'uso è necessario:
 - stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale;
 - applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi di cassa futuri.
- b) e il suo valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita (= ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione).

- per le IMPRESE di PICCOLE – MEDIE DIMENSIONI sulla base di un **modello semplificato** basato sulla **capacità di ammortamento**.

In particolare il VALORE RECUPERABILE di un'attività è il maggiore tra:

- a) il valore d'uso inteso come capacità di ammortamento dei futuri esercizi (= margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti). La capacità di ammortamento si calcola come differenza tra il risultato economico dell'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, e gli ammortamenti delle immobilizzazioni.
- b) il valore equo (= ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione).

Il test di verifica di recuperabilità di un'immobilizzazione s'intende superato quando la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento, che generalmente non supera i 5 anni) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.

L'approccio semplificato basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione/UGC: si confronta il valore recuperabile delle immobilizzazioni (determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del fair value) con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio.

Il test di verifica della recuperabilità è superato quando la proiezione degli esiti della gestione futura indica che la capacità di ammortamento complessiva (somma algebrica di ricavi, costi variabili e fissi, oneri finanziari) relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento (che non supera, generalmente, 5 anni) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti. Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica l'obbligo di svalutare, se altri esercizi dimostrano la capacità di produrre utili che compensano tali perdite.

Possono optare per l'utilizzo del metodo semplificato le società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 50 unità;
- totale attivo di bilancio superiore a 4.4 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 8.8 milioni di euro.

L'approccio semplificato non è applicabile ai fini della redazione del bilancio consolidato

La svalutazione è portata a diretta rettifica dell'immobilizzazione cui si riferisce ed iscritta:

- nella voce B 10.c) "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni materiali".

Se in un periodo successivo a quello in cui si è operata la svalutazione si rileva che i motivi della stessa sono venuti meno, e quindi il valore recuperabile supera il valore netto contabile, il valore svalutato non può essere mantenuto in bilancio. Occorre ripristinare, totalmente o parzialmente, il valore contabile originario, eliminando gli effetti conseguenti la svalutazione, aggiornandolo per tenere conto dei maggiori ammortamenti che si sarebbero determinati in assenza di svalutazione. Il ripristino di valore è iscritto nel conto economico specularmente rispetto all'operazione che lo aveva generato. E' quindi iscritto nella stessa area gestionale in cui era originariamente transitata la svalutazione: ossia nella voce A5) Altri ricavi e proventi.

Sospensione ammortamenti

Il **DL 14.8.2020 n. 104** (c.d. *DL "Agosto"*), ha introdotto, nell'ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell'economia in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, una disposizione transitoria che ha consentito di sospendere nei bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Il meccanismo applicativo della facoltà di deroga ha previsto il differimento all'esercizio successivo della quota di ammortamento non effettuata nel 2020, 2021 e 2022; con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione.

L'art. 3 co. 8 del DL 198/2022 (c.d. *"Milleproroghe"*) **ha esteso agli esercizi in corso al 31.12.2023** il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020, che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Il **documento interpretativo OIC 9** (§ 8) sottolinea come al minor ammortamento del bene sia associata l'estensione di un anno della sua vita utile residua: la quota di ammortamento dell'esercizio successivo pertanto (pari al rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua aggiornata) non si modifica nell'importo, dal momento che la vita utile del bene viene estesa di un anno.

A tal riguardo, **Assonime**, con la **Circolare n. 2/2021** (§ 1.3), ha osservato che "il prolungamento di un anno / di due anni del periodo di ammortamento non può essere considerato un effetto di natura automatica derivante dall'utilizzo della deroga ... ma deriva dalla concreta valutazione sulla sussistenza di una estensione dell'utilizzazione nel tempo del cespite da parte dell'impresa rispetto al piano di ammortamento originario. Alla luce di tali indicazioni, non appare possibile un

prolungamento del piano di ammortamento ... quando il bene viene dismesso oppure quando la vita utile è necessariamente legata alla durata della produzione nel cui ambito il bene è utilizzato ovvero al contratto di utilizzo e il bene è destinato a fuoriuscire dal patrimonio aziendale al momento di scadenza contrattuale". In tali casi, secondo il documento interpretativo OIC 9, la quota di ammortamento dell'esercizio successivo (pari al rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua) si modifica nell'importo, in quanto la vita utile rimane inalterata. La quota di ammortamento non effettuata nel corso dell'esercizio è spalmata lungo la vita utile residua del bene aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare

L'art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020 convertito stabilisce che i soggetti che si avvalgono della norma derogatoria destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni in esame.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Dell'attivazione della deroga e delle relative motivazioni dovrà, inoltre, essere fornita apposita informativa nella Nota integrativa del bilancio oggetto di sospensione degli ammortamenti (2020, 2021, 2022 e 2023), insieme alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio) e all'iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile.

La riserva indisponibile non potrà essere distribuita ai soci né imputata a capitale, ma potrà essere utilizzata a copertura perdite (cfr. Circolare Assonime 2/2021, § 1.4).

La liberazione della riserva avverrà, a seconda dei casi o al termine del periodo di ammortamento, qualora lo stesso sia stato prolungato di un anno, o gradualmente nel corso degli esercizi, qualora il periodo di ammortamento risulti immutato e la quota di ammortamento non effettuata sia "spalmata" lungo la residua vita utile, oppure in occasione della vendita dell'immobilizzazione.

ASPETTI FISCALI

La disciplina fiscale degli ammortamenti è contenuta nell'art. **102 TUIR**, che prevede le quote di ammortamento del costo dei beni materiali sono deducibili a decorrere dall'esercizio di entrata in funzione del bene, attraverso l'applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal **DM 31.12.1988**.

L'ammortamento che fiscalmente risulta deducibile è dunque **L'AMMORTAMENTO ORDINARIO**, il cui importo non deve eccedere quello risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti dal ministero dell'economia e delle finanze con apposito DM, ridotte alla metà nel primo esercizio di entrata in funzione dei beni (**art. 102, comma 2, TUIR**).

In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione (**art. 102, comma 4, TUIR**).

E' prevista la deduzione integrale del costo dei beni inferiori a 516,46 euro nell'esercizio di sostenimento del costo (**art. 102, comma 5, TUIR**).

Svalutazione Immobilizzazioni Materiali

In ipotesi di **svalutazione** dell'immobilizzazione materiale la rettifica non ha effetti sul costo fiscalmente riconosciuto del cespite, in quanto la stessa non è deducibile: la svalutazione ridurrà gli ammortamenti contabili futuri mentre quelli fiscali continueranno ad essere calcolati sul costo fiscale originario nei consueti limiti tabellari, generando, così, un disallineamento tra valori contabili e valori fiscali.

In sede di Dichiarazione dei Redditi sarà necessario effettuare una variazione in aumento del reddito Ires per importo complessivamente pari alla svalutazione imputata a Conto Economico.

Negli esercizi successivi alla svalutazione, qualora l'ammortamento iscritto risulti inferiore rispetto a quello tabellare, la differenza fra i due importi potrà essere fiscalmente dedotta mediante una variazione in diminuzione Ires da effettuare in sede di Dichiarazione dei redditi; tale differenza costituisce quindi il valore entro cui recuperare in ciascun esercizio la svalutazione, nel presupposto che il costo è transitato a Conto Economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente (art. 109, comma 4, TUIR). Tale orientamento è stato confermato dall'Amministrazione Finanziaria con la **Circolare n. 26/E del 20.06.2012⁸**.

Ai fini dell'imposta sul valore della produzione la svalutazione di una immobilizzazione è esclusa, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, dalla formazione della base imponibile: si determina anche ai fini IRAP dunque un disallineamento di valore e si pone di conseguenza il problema in merito alla modalità di recupero del costo dell'immobilizzazione svalutata. L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 26/E del 20.06.2012**, ha chiarito che tale disallineamento può essere riassorbito attraverso variazioni fiscali in diminuzione da apportare in sede di Dichiarazione Irap nel corso del processo di ammortamento del bene, applicando il criterio di ammortamento utilizzato in sede civilistica, cioè ripartendo il valore residuo al lordo della svalutazione non dedotta fiscalmente sulla base della vita utile residua del bene stesso. Ai fini IRAP la deducibilità dell'ammortamento prescinde totalmente dai limiti fiscali previsti dal TUIR, rispondendo solamente a criteri di tipo civilistico: il processo di ammortamento civilistico, che si sarebbe avuto in assenza della svalutazione, assume rilievo fiscale.

Ancorché la variazione fiscale da apportare ai fini Irap deve essere determinata con criteri diversi da quelli da utilizzare ai fini Ires, l'ammontare delle due variazioni fiscali può essere identico nell'ipotesi in cui l'ammontare della quota di ammortamento ammessa in deduzione ai fini Irap corrisponda a quello massimo ammesso in deduzione ai fini Ires.

⁸ Il riconoscimento fiscale della deduzione della svalutazione solo nel momento del realizzo del cespite sarebbe troppo penalizzante, come più volte ribadito da Assonime (cfr. Circolare n. 31/2012).

Sospensione ammortamenti

I soggetti che ai sensi dell'art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito si sono avvalsi della facoltà di sospensione degli ammortamenti possono comunque dedurre la quota di ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali sia ai fini Ires alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, che ai fini Irap, a prescindere dall'imputazione a Conto economico - art. 60 co. 7-quinquies del DL 104/2020.

Tale disposizione ha così introdotto quindi una deroga alla regola generale di cui all'art. 109 comma 4, lett. b) del TUIR per cui le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto economico relativo all'esercizio di competenza.

La deduzione extracontabile della quota di ammortamento relativa agli esercizi di sospensione determina un disallineamento tra valore contabile (maggiore) e valore fiscale (minore) del bene e la conseguente necessità di rilevare una passività per imposte differite; il riassorbimento della fiscalità differita passiva avverrà, poi, nel corso del processo di ammortamento, in corrispondenza del riallineamento tra valore contabile e valore fiscale del bene, oppure al momento del realizzo del cespite.

La **norma di comportamento n. 212 dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili** ha affermato che la deduzione in via extracontabile, nei periodi d'imposta di sospensione, della quota di ammortamento non imputata in bilanci nei suddetti esercizi deve essere considerata facoltativa, in modo analogo a quanto previsto ai fini civilistici: la quota di ammortamento eventualmente non dedotta nell'esercizio di sospensione dovrà essere dedotta in corrispondenza con il successivo stanziamento in bilancio e, cioè, al momento del recupero dell'ammortamento sospeso contabilmente, nel rispetto, per quanto riguarda l'IRES, dei coefficienti tabellari.

L'Amministrazione Finanziaria con **l'interpello n. 607 del 17 settembre 2021** ha analizzato la disciplina della sospensione degli ammortamenti, chiarendo che la deduzione fiscale della quota di ammortamento sospesa costituisce una facoltà per il contribuente e non, invece, un obbligo.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

In sostituzione alla proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti sono stati introdotti, prima dalla L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e poi dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) specifici **crediti d'imposta** per gli **investimenti in beni strumentali nuovi**, con misure e limiti differenti, in base sia alla tipologia di bene oggetto di investimento, sia al momento di effettuazione degli investimenti agevolabili

Analogamente a quanto era previsto per i super-ammortamenti e iper-ammortamenti, l'agevolazione spetta per i beni:

- acquistati a titolo di proprietà;
- in leasing;
- realizzati in economia;
- realizzati mediante appalto.

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Se *entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento* i beni agevolati sono:

- ceduti a titolo oneroso;
ovvero
- sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto,

il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Nella **fattura di acquisto** dei beni agevolabili (anche per quelli d'importo inferiore a 516,46 euro) sia riportata la **dicitura specifica** recante il riferimento alla disposizione agevolativa: **"bene agevolabile ai sensi della L. 160/2019 / della L. 178/2020"**.

Viene confermata l'esclusione dall'agevolazione per:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co. 1 TUIR;
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

I crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali sono differenti in base al tipo di bene oggetto dell'investimento (e al momento di effettuazione dell'investimento stesso).

a. Beni strumentali nuovi diversi da quelli "4.0"

Per gli investimenti aventi a oggetti beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "4.0", il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese e agli esercenti arti e professioni:

a.1) per gli **investimenti effettuati in BENI MATERIALI ORDINARI dal 1^a gennaio 2020 al 15 novembre 2020** (o fino al 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 15 novembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) nella misura del **6% del costo** e nel **limite massimo di costi** ammissibili pari a **2 milioni di euro** – *agevolazione non prevista per i beni immateriali*;

a. 2) per gli **investimenti effettuati in BENI MATERIALI E IMMATERIALI ORDINARI dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021** (o fino al 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) nella misura del **10% del costo** e nel **limite massimo di costi** ammissibili, pari a **2 milioni di euro per i beni materiali, a 1 milione di euro per i beni immateriali**;

a. 3) per gli **investimenti effettuati in BENI MATERIALI E IMMATERIALI ORDINARI dal 1^a gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** (o fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) nella misura del **6% del costo** e nel **limite massimo di costi** ammissibili, pari a **2 milioni di euro per i beni materiali, a 1 milione di euro per i beni immateriali**.

La L. 178/2020, a differenza di quanto previsto dalla precedente misura agevolativa introdotta dalla L. 160/2019 (valevole per gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2020), include nell'ambito applicativo di agevolazione anche i beni immateriali "ordinari".

b. Beni materiali strumentali nuovi "4.0"

Per gli investimenti aventi a oggetti beni materiali strumentali nuovi compresi nell'**Allegato A alla L. 232/2016** (quelli che erano oggetto di iper-ammortamento) il credito d'imposta è riconosciuto solo alle imprese (e non agli esercenti arti e professioni):

b.1) per gli **investimenti effettuati dal 1^a gennaio 2020 al 15 novembre 2020** (o fino al 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 15 novembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) nella misura del:

- **40%** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- **20%** per gli investimenti **tra 2,5 e 10 milioni di euro**.

b.2) per gli **investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021** (o fino al 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) nella misura del:

- **50%** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- **30%** per gli investimenti **tra 2,5 e 10 milioni di euro**;
- **10%** per gli investimenti **fra 10 e 20 milioni di euro**.

b.3) 1^a gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) nella misura del:

- **40%** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- **20%** per gli investimenti **tra 2,5 e 10 milioni di euro**;
- **10%** per gli investimenti **fra 10 e 20 milioni di euro**.

L'impresa per poter ottenere tale credito d'imposta è tenuta a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato; per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

c. Beni immateriali nuovi di cui all'allegato B alla L. 232/2016

Per gli investimenti aventi a oggetti beni immateriali nuovi compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016 il credito d'imposta è riconosciuto solo alle imprese (e non agli esercenti arti e professioni):

c.1) per gli **investimenti effettuati dal 1^a gennaio 2020 al 15 novembre 2020** (o fino al 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 15 novembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione):

- nella misura del **15% del costo**;
- nel **limite massimo** di costi ammissibili pari a **700.000 euro**.

c.2) per gli **investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2025** (o fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione):

- nella misura del **20% del costo**;
- nel **limite massimo** di costi ammissibili pari a **1 milione di euro**.

L'impresa per poter ottenere tale credito d'imposta è tenuta a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, o in alternativa per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 è sufficiente la dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

Di seguito una sintesi delle differenti agevolazioni spettanti in base alla data di effettuazione degli investimenti:

Periodo di effettuazione degli investimenti	Condizioni da rispettare	Agevolazione spettante
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	Entro il 31.12.2019: • ordine accettato dal venditore; • pagamento acconti 20%	Super-ammortamenti - DL 34/2019 / Iper-ammortamenti - L. 145/2018
Dall'1.1.2020 al 15.11.2020	Assenza di una delle due condizioni sopra riportate	Credito d'imposta - L. 160/2019, art. 1, co 188-189-190
Dall'1.1.2021 al 30.6.2021	Entro il 15.11.2020: • ordine accettato dal venditore; • pagamento acconti 20%	Credito d'imposta - L. 160/2019, art. 1, co 188-189-190
Dal 16.11.2020 al 31.12.2021	Assenza di una delle due condizioni sopra riportate	Credito d'imposta - L. 178/2020, art. 1, co 1054-1056-1058
Dall'1.1.2022 al 31.12.2025 (31.12.2022 per i beni "ordinari")	Entro il 30.06.2026: • ordine accettato dal venditore; • pagamento acconti 20%	Credito d'imposta - L. 178/2020, art. 1, co 1054-1056-1058

Fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, con tributi e contributi, mediante il **modello F24** e spetta:

- **in cinque quote annuali** di pari importo **per gli investimenti agevolabili ai sensi della L. 160/2019** (investimenti effettuati fino al 15 novembre 2020) a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari", dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per gli investimenti in beni "Industria 4.0";
- **in tre quote annuali** di pari importo **per gli investimenti agevolabili ai sensi della L. 178/2020** (investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020) a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari", dall'anno di avvenuta interconnessione per gli investimenti in beni "Industria 4.0".

In deroga alla previsione generale per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta spettante per investimenti in beni

ordinari, ai sensi del comma 1054, art. 1. L. 178/2020, è utilizzabile in un'unica soluzione.

Modalità di contabilizzazione

Il documento contabile OIC n. 16 e OIC n. 24 prevedono che i contributi devono essere rilevati sulla base della vita utile del cespite cui si riferiscono, alternativamente tramite:

- il c.d. metodo diretto, a riduzione del costo dell'immobilizzazione, con conseguenti minori ammortamenti;
- il c.d. metodo indiretto, con imputazione quali contributi c/impianti alla voce A.5) di conto economico "Altri ricavi e proventi" e sono rinviati per competenza agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di risconti passivi.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali non concorre alla formazione della base imponibile Ires né alla determinazione del valore della produzione ai fini Irap.

Il legislatore, a più riprese, ha previsto norme speciali di rivalutazione dei beni d'impresa.

Attualmente in vigore vi sono:

- quella contenuta nell'art. 1 co. 696 ss. della L. 160/2019;
- quella introdotta dall'art. 110 del DL 14.8.2020 n. 104.

Rivalutazione ex L. 160/2019

L'operazione di rivalutazione inizialmente prevista nel bilancio al 31.12.2019 (per i soggetti "solari"), potrà essere effettuata, grazie alla proroga disposta dall'art. 12-ter del DL 23/2020, anche nel bilancio al 31.12.2020, nel bilancio al 31.12.2021 e nel bilancio al 31.12.2022.

Ambito soggettivo

I soggetti ammessi alla rivalutazione dei beni ex L. 160/2019 sono:

- società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS;
- società di persone commerciali, alle imprese individuali, agli enti non commerciali residenti e ai soggetti non residenti con S.O. in Italia.

Ambito oggettivo

Possono essere rivalutati i **beni d'impresa e le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018** (c.d. "bilancio di riferimento") **nel bilancio al 31.12.2019 o nei successivi fino al 31.12.2022** (c.d. "bilancio di rivalutazione"). In particolare:

- beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, licenze ecc, con eccezione per i "meri" costi pluriennali), con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa;
- partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Ai fini della verifica del requisito del possesso dei beni nel bilancio al 31.12.2018:

- i beni riscattati da leasing si considerano acquisiti alla data del trasferimento della proprietà;
- per i beni pervenuti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui i beni sono stati acquisiti da tali società;
- i beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultano dal bilancio

Se l'impresa si avvale della proroga ex art. 12-ter del DL 23/2020 e quindi effettua la rivalutazione nel bilancio 2020, 2021 o 2022, rimane comunque fermo il requisito del possesso al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2018.

Rivalutazione per categorie omogenee

La rivalutazione deve obbligatoriamente riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima **categoria omogenea**.

Le categorie omogenee sono individuate dall'art. 4 del **DM 162/2001**, in particolare:

- azioni o quote appartenenti alla medesima categoria omogenea se emesse dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche (art. 94 co. 3 del TUIR);
- beni materiali ammortizzabili: raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento;

- beni immobili: aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica; aree non fabbricabili; fabbricati non strumentali; fabbricati strumentali per natura; fabbricati strumentali per destinazione.
- beni immateriali: la rivalutazione può essere effettuata per ciascun singolo bene.

Imposta sostitutiva

Sono previste le seguenti aliquote differenziate:

- **12%, per i beni ammortizzabili;**
- **10%, per i beni non ammortizzabili.**

L'imposta sostitutiva è dovuta sulla differenza tra il costo originario di iscrizione in bilancio del bene e il valore attribuito a seguito della rivalutazione.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuale di pari importo.

Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti

I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva per la rivalutazione sono **riconosciuti ai fini fiscali a decorrere dal terzo esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (ovvero, per la rivalutazione eseguita al 31.12.2019 dall'esercizio chiuso al 31.12.2022, per i soggetti "solari").

Ciò vale, ad esempio, ai fini degli ammortamenti deducibili, ai fini della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all'art. 102 co. 6 del TUIR, ai fini della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94.

Le **plusvalenze e le minusvalenze** sono calcolate avendo riguardo al costo dei beni "ante rivalutazione", nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) avvenga in data anteriore a quella di **inizio del quarto esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, facendo riferimento alla rivalutazione eseguita al 31.12.2019, in data anteriore all'1.1.2023, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Nella seguente tabella si riporta la decorrenza degli effetti fiscali con riferimento al bilancio nel quale avviene la rivalutazione.

Bilancio di rivalutazione	Decorrenza effetti generali (ammortamenti ..)	Decorrenza effetti per plusvalenze
31.12.2019	bilancio 2022	1.1.2023
31.12.2020	bilancio 2023	1.1.2024
31.12.2021	bilancio 2024	1.1.2025
31.12.2022	bilancio 2025	1.1.2026

Saldo attivo di rivalutazione

Per le imprese in contabilità ordinaria, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una **riserva in sospensione d'imposta**.

E' prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con un'ulteriore **imposta sostitutiva**, fissata nella misura del **10%**.

Per i soggetti in contabilità semplificata (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 26.1.2001 n. 5 (§ 4.2)) è esclusa la tassazione della "riserva" in caso di distribuzione.

L'art. 110 del DL 104/2020 ha riproposto il regime di rivalutazione dei beni d'impresa, che deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 o in quello immediatamente successivo (per i soggetti con periodo d'imposta "solare", si tratta quindi del bilancio 2020 o del bilancio 2021).

Il nuovo regime di rivalutazione può avere:

- *rilevanza solo civilistica e contabile*: adottando la procedura di rivalutazione in argomento, l'iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene subordinata obbligatoriamente all'assoggettamento dei medesimi a imposizione sostitutiva;
- *anche rilevanza fiscale*, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti.

Ambito soggettivo

Come per i precedenti provvedimenti i soggetti ammessi alla rivalutazione dei beni ex DL 104/2020 sono:

- società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS;
- società di persone commerciali, alle imprese individuali, agli enti non commerciali residenti e ai soggetti non residenti con S.O. in Italia.

Ambito oggettivo

Possono essere rivalutati i **beni d'impresa (materiali e immateriali) e le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019** (c.d. "bilancio di riferimento") **nel bilancio al 31.12.2020 o nel bilancio al 31.12.2021** (c.d. "bilancio di rivalutazione"). In particolare:

- beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, licenze ecc, con eccezione per i "meri" costi pluriennali), con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa;
- partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.

La **rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene** e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa. Non occorre, quindi, rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

Imposta sostitutiva

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, mediante il versamento di **un'imposta sostitutiva 3%** applicabile sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.

Quest'ultima deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita

Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti

I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali già a partire **dal periodo di imposta successivo a quello in cui è eseguita la rivalutazione (periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 o al 31 dicembre 2022)**. In caso di rivalutazione efficace ai fini fiscali, quindi, a partire da questo esercizio i maggiori valori attribuiti ai beni rilevano ai fini:

- della deducibilità degli ammortamenti;

- della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all'art. 102 comma 6 del TUIR;
- della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94.

Invece, è previsto un periodo di moratoria fiscale in caso di realizzo dei beni rivalutati: viene stabilito che le **plusvalenze e le minusvalenze** siano calcolate avendo riguardo al costo dei beni "ante rivalutazione", nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) avvenga in data anteriore a quella di **inizio del quarto esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore al 1° gennaio 2024 / al 1° gennaio 2025, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Bilancio di rivalutazione	Decorrenza effetti generali (ammortamenti ..)	Decorrenza effetti per plusvalenze
31.12.2020	bilancio 2021	1.1.2024
31.12.2021	bilancio 2022	1.1.2025

Saldo attivo di rivalutazione

Per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una **riserva in sospensione d'imposta**.

E' prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con un'ulteriore **imposta sostitutiva**, fissata nella misura del **10%**.

Resta fermo che i soggetti che decidono di attribuire rilevanza esclusivamente "civilistica" alla rivalutazione non rilevano alcuna riserva in sospensione di imposta e non necessitano di ricorrere all'affrancamento.

Per i soggetti in contabilità semplificata (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 26.1.2001 n. 5 (§ 4.2)) è esclusa la tassazione della "riserva" in caso di distribuzione, anche nel caso si optasse per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.

Stretta su marchi e avviamento

La legge di bilancio 2022 ha previsto che le quote di ammortamento dei maggiori valori iscritti su marchi e avviamento siano deducibili per un cinquantesimo per ogni periodo d'imposta, con un allungamento del periodo di ammortamento fiscale. Le imprese interessate possono, però, ripristinare l'ammortamento per diciottesimi pagando l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 176 comma 2-ter del TUIR (a scaglioni 12% - 14% - 16%), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% sulla rivalutazione, in due rate di pari importo da pagarsi nel 2022 e nel 2023 (di fatto, con un "affrancamento dell'affrancamento").

In alternativa le imprese che hanno versato l'imposta sostitutiva del 3%, possono revocare gli effetti fiscali di rivalutazione/riallineamento, secondo modalità e termini stabiliti con provv. Agenzia delle Entrate 29.9.2022 n. 370046, con conseguente diritto al rimborso o alla compensazione della suddetta imposta (art. 1 co. 624 della L. 234/2021). I soggetti che esercitano tale facoltà possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 110 co. 1 e 2 del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), fornendo adeguata informativa nella Nota integrativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca (art. 1 co. 624-bis della L. 234/2021, inserito dall'art. 3 co. 3-bis del DL 4/2022, conv. L. 25/2022).

La rivalutazione dei beni di impresa può essere effettuata, a livello di tecnica contabile:

- rivalutando il solo costo storico;
- rivalutando contestualmente il costo storico e il fondo ammortamento;
- riducendo il fondo ammortamento.

L'operazione non deve modificare la vita utile del bene; la revisione della vita utile, se effettuata, deve quindi basarsi su una nuova ed autonoma stima degli amministratori e deve essere adeguatamente motivata nella Nota integrativa.

Esemplificazione Rivalutazione ex L. 160/2019):

Si ipotizzano i seguenti dati:

- Area non Fabbricabile iscritta in bilancio 31.12.18 per euro 50.000;
- Valore perizia area fabbricabile euro 150.000;
- Rivalutazione effettuata nel bilancio 2020, con la tecnica di rivalutare solo il costo.

		AREA FABBRICABILE	A	≠		100.000
				RISERVA RIVALUTAZIONE EX L. 160/19	90.000	
				DEBITI PER IMPOSTA SOSTITUTIVA	10.000	

Esemplificazione Rivalutazione ex L. 126/2020):

Si ipotizzano i seguenti dati:

- Impianto iscritto in bilancio 31.12.19 per euro 20.000;
- Valore perizia impianto euro 80.000;
- Rivalutazione effettuata nel bilancio 2020 con valenza fiscale

		IMPIANTO	A	≠		60.000
				RISERVA RIVALUTAZIONE EX DL 104/2020	52.200	
				DEBITI PER IMPOSTA SOSTITUTIVA	1.800	

SPESE DI MANUTENZIONE

ASPETTI CIVILISTICI

Il **principio contabile OIC n. 16** distingue tra:

- **spese di manutenzione ordinaria** sostenute per mantenere la normale efficienza delle immobilizzazioni al fine di garantire la vita utile prevista, nonché la capacità produttiva originaria, che non sono mai capitalizzabili.
- **spese di manutenzione straordinaria** rivolte all'ampliamento, l'ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di una immobilizzazione che si traducono in un aumento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza o di vita utile, così da essere definite spese incrementative del valore del bene cui si riferiscono e dunque *capitalizzabili* nei limiti del valore recuperabile del bene. Dopo la capitalizzazione dei costi, l'ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite tenuto conto della sua residua vita utile.
- **spese di rinnovo**: il rinnovo comporta una sostituzione e può riguardare uno specifico cespite, ovvero un'immobilizzazione materiale che costituisce un'unità economico-tecnica. La sostituzione di un'immobilizzazione comporta la *capitalizzazione del costo* di acquisizione della nuova unità, mentre il valore netto contabile dell'unità sostituita è stornato, imputando l'eventuale minusvalenza alla voce B14 "oneri diversi di gestione" del conto economico. Il rinnovo può tuttavia riguardare anche solo parte di un'immobilizzazione materiale per mantenerne l'integrità originaria. In questo caso i costi sostenuti a tale scopo sono *costi di manutenzione ordinaria*.

Sotto il profilo del **regime di proprietà dei beni cui le spese si riferiscono** si distinguono invece tra:

- **spese su beni propri** ammortizzabili, se capitalizzate, secondo il periodo di ammortamento del bene cui si riferiscono;
- **spese su beni di terzi** ammortizzabili (capitalizzabili in BI.7 "Altre Immobilizzazioni Immateriali"), se di natura incrementativa, nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie stesse possono essere utilizzate e quello di durata residua dell'affitto.

ASPETTI FISCALI

Ai sensi dell'**articolo 102, comma 6** del **TUIR** *"le spese di manutenzione e riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili"*.

Non sono rilevanti ai fini del calcolo del limite del 5% i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi sui beni, se tali beni non rientrano nella base di calcolo del limite (e quindi sono integralmente deducibili).

L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.

Le spese di manutenzione su beni propri, di natura incrementativa, capitalizzate ad incremento del costo del bene cui si riferiscono, sono deducibili sulla base delle regole che disciplinano l'ammortamento dei relativi beni.

Le spese di manutenzione su beni di terzi, di natura ordinaria, spese in Conto Economico, sono interamente deducibili nell'esercizio di sostenimento.

Si sono sostenute nell'esercizio 2023 spese di manutenzione straordinaria relativamente all'immobile di proprietà della società per 10.000 €, e spese di manutenzione ordinaria per 80.000 €.

L'organo amministrativo decide di capitalizzare le spese di manutenzione straordinaria relative ad interventi migliorativi sull'immobile di proprietà.

Il relativo ammortamento verrà dunque calcolato sull'importo dell'immobile comprensivo delle spese di manutenzione capitalizzate.

Per le spese di manutenzione ordinaria bisognerà invece effettuare il calcolo del 5%

Nel conteggio del valore dei beni ammortizzabili su cui applicare il 5% vengono considerati i valori fiscali dei beni come esistenti all'1.1 dell'anno di riferimento.

I CREDITI**ASPETTI CIVILISTICI**

Ai sensi dell'**articolo 2426, n. 8 c.c.** "*i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato¹⁰, tenendo conto del fattore temporale e del valore presumibile di realizzo*".

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti dell'applicazione di tale metodo sono irrilevanti rispetto al valore determinato sulla base della valutazione al valore presumibile di realizzo; generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

L'**articolo 2423 bis comma 1 n. 4 c.c.** prescrive che bisogna tener conto delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Il **principio contabile OIC. n. 15**, chiarisce i crediti, per essere ricondotti al valore presumibile di realizzo debbano essere esposti al netto di:

- perdite per inesigibilità;
- resi e rettifiche di fatturazione;
- sconti ed abbuoni;
- interessi non maturati;
- altre cause di minor realizzo.

Costo ammortizzato

Per i crediti continua a valere ovviamente il criterio della valutazione in base al valore di presumibile realizzo, che convivrà con il criterio del costo ammortizzato; basterà in tal caso prima del calcolo del costo ammortizzato stabilire la somma presumibile che si incasserà a scadenza e per tale valore calcolare il tasso di interesse effettivo.

Il principio contabile OIC n. 15 indica che per la definizione di "**costo ammortizzato**", occorre fare riferimento ai principi contabili internazionali, nello specifico allo **IAS 39**: il costo ammortizzato di un'attività è il valore a cui l'attività è stata valutata al momento della rilevazione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il *criterio dell'interesse effettivo* su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

	VALORE NOMINALE (= valore iniziale di rilevazione)
Meno	RIMBORSI DI CAPITALE
più / meno	RIPARTIZIONE (= AMMORTAMENTO) della DIFFERENZA tra VALORE INIZIALE e VALORE A SCADENZA sulla base dell'INTERESSE EFFETTIVO (= tasso interno di rendimento, calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito e costante lungo tutta la vita dello stesso)
Meno	eventuali PERDITE di VALORE
=	COSTO AMMORTIZZATO (o valore da iscrivere a bilancio)

¹⁰ **D.Lgs. n. 139/2015** ha modificato l'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c., stabilendo, a decorrere dal 2016, l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato, rispetto a quello del valore nominale.

Il criterio del costo ammortizzato, permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi, attivi e passivi, sulla base del rendimento effettivo dell'operazione e non sulla base di quello nominale.

Quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal **valore nominale** del credito, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni.

I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il **criterio dell'interesse effettivo**, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili.

Peraltro, il tasso di interesse effettivo (= tasso interno di rendimento che rende uguale il valore attuale degli incassi futuri stimati dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale) è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva.

Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo. Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio, come esemplificato nel principio contabile OIC n. 15 è il seguente:

- a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
- b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito;
- c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
- d) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.

Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il credito sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.

Nel **bilancio in forma abbreviata** redatto ai sensi dell'**art. 2435-bis c.c.**¹¹ e nel **bilancio delle micro-imprese** redatto ai sensi dell'**art. 2435-ter c.c.**¹², i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato (e l'attualizzazione).

In tal caso la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.

¹¹ Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

¹² Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis (che possono redigere il bilancio in forma abbreviata) che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

In ogni caso il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (ex art. 2423 comma 4, c.c.), rispetto alla rilevazione degli stessi al valore nominale.

Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

Fattore temporale (attualizzazione)

L'art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei crediti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse effettivo, desumibile dalle condizioni contrattuali, deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.

Il *tasso di interesse di mercato* è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame. Qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.

Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, occorre calcolare il *tasso di interesse effettivo*, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.

Se il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, non risulta necessaria alcuna attualizzazione del credito.

Nel ***bilancio in forma abbreviata*** redatto ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e nel ***bilancio delle micro-imprese*** redatto ai sensi dell'art. 2435-ter c.c., i crediti, come anticipato, possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare l'attualizzazione (oltre che il criterio del costo ammortizzato).

I crediti commerciali a lungo termine, con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando il credito al tasso di interesse di mercato.

La differenza tra tale valore e valore a termine deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

Nel caso dei *crediti finanziari*, la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito è rilevata tra gli oneri finanziari del conto economico nella voce C17, salvo che le caratteristiche dell'operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.

Svalutazione dei crediti

Un credito deve essere svalutato nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore. Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti, occorre valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore.

Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

Effetti delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato

L'importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale).

Cancellazione dei crediti dal bilancio

Il documento OIC n. 15 dedica un'apposita sezione al tema della cancellazione dei crediti, e propone un modello contabile basato sul trasferimento dei rischi. In estrema sintesi, quando il credito si estingue o viene ceduto in un'operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto, il credito è cancellato dal bilancio. Nel caso in cui, invece, al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio.

Il principio OIC n. 15 stabilisce, poi, che:

- ai fini della valutazione sul trasferimento dei rischi, si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento; in caso di cancellazione del credito, la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B.14 del Conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria;
- qualora a seguito della cessione siano trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, al ricorrere delle condizioni previste dall'OIC su fondi per rischi e oneri e TFR, effettuare un apposito accantonamento, per l'importo che si ritiene probabile si dovrà rifondere.

Valutazione dei crediti al costo ammortizzato

Il **DM 3 agosto 2017** disciplina il trattamento fiscale dei crediti e, in specie, detta una disposizione in riferimento alla prima iscrizione dei crediti con il criterio del costo ammortizzato: la prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale (più alto o più basso), che tiene conto dell'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato, se divergente), non è l'espressione di un criterio di valutazione, ma di una qualificazione, che, quindi, deve essere riconosciuta come tale ai fini fiscali.

In altri termini, con riferimento agli effetti fiscali della prima iscrizione dei crediti:

- il valore fiscale del credito in base al quale calcolare l'importo delle svalutazioni (ex art. 106 comma 1 del TUIR) e delle perdite (ex art. 101 comma 5 del TUIR) deducibili è quello desunto dalla corretta applicazione del criterio del costo ammortizzato.
- il differenziale (negativo) emerso non deve sottostare ai limiti di deducibilità imposti dall'art. 106 del TUIR, commi 1 e 3;
- eventuali componenti positivi o negativi di prima iscrizione partecipano integralmente alla determinazione del risultato di periodo (la prima iscrizione dei crediti ad un valore più alto o più basso rispetto al nominale, che tiene conto dell'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo, non è l'espressione di un criterio di valutazione, ma di una qualificazione, che, quindi, deve essere riconosciuta come tale ai fini fiscali).

Il calcolo delle svalutazioni deducibili deve essere effettuato sulla base del valore risultante dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato (previa eventuale attualizzazione), che si sostituisce al "valore nominale o di acquisizione" (cfr. circ. **Assonime n. 14/2017**).

In linea generale, **ai fini IRES**, ai sensi dell'**art. 83 TUIR** vale il principio della *derivazione rafforzata*, per il quale le modifiche che si riflettono sul Conto economico ed incidono sul risultato di esercizio dovrebbero assumere rilevanza fiscale, ferma restando naturalmente il trattamento fiscale specifico in materia di reddito d'impresa, che comporta l'applicazione delle variazioni in aumento e in diminuzione ivi previste.

A favore di un riconoscimento ai fini IRES dell'impostazione di bilancio depone da un lato il fatto che per i soggetti IAS adopter, il legislatore fiscale ha previsto la rilevanza fiscale delle componenti reddituali iscritte a seguito della contabilizzazione secondo il criterio del costo ammortizzato e, dall'altro, che le norme del TUIR non prevedono espresse disposizioni che comportino la neutralizzazione delle componenti reddituali derivanti dall'applicazione del metodo in commento. Non rientrano nella derivazione rafforzata i fenomeni meramente valutativi che non assumono rilievo ai fini fiscali.

Ai fini IRAP, il principio di derivazione appare più stringente e ciò comporta che le componenti iscritte a conto economico in applicazione del criterio del costo ammortizzato, qualificandosi come poste di natura finanziaria non dovrebbero concorrere alla formazione della base imponibile.

Perdite su crediti

L'articolo 101 comma 5 TUIR¹³ dispone che le perdite su crediti "sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, occorre distinguere:

- i crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali;
- i crediti vantati verso debitori non assoggettati a procedure concorsuali.

Deducibilità delle perdite relative a debitori assoggettati a procedure concorsuali

Le perdite su crediti sono deducibili "in ogni caso" se il debitore è assoggettato alle seguenti procedure e istituti assimilati:

- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo;
- amministrazione straordinaria;
- accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 182-bis del RD 267/42;
- piano attestato di risanamento ex art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42.

In caso di crediti esteri, la perdita è deducibile "in ogni caso" se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Analogamente alle procedure interne, la perdita diviene deducibile dalla data di ammissione dell'impresa estera alla procedura.

La **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 23.1.2009 n. 16** ha precisato che una situazione di (temporanea) illiquidità - ancorché seguita da un pignoramento infruttuoso - non può essere ritenuta sufficiente a legittimare la deduzione del credito integralmente o parzialmente non incassato. Per questo, la semplice situazione di crisi non è di per sé idonea a giustificare la deducibilità di eventuali perdite.

Ai fini in esame, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale:

- dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- dalla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
- dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese dei piani attestati di risanamento;
- dalla data di ammissione alla procedura estera equivalente.

L'**Agenzia delle Entrate** nella **Circolare n. 26/E del 1^a agosto 2013** ha sottolineato come il legislatore consideri integrati i requisiti di deducibilità "dalla data" della sentenza o del provvedimento di ammissione alla specifica procedura o del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione: una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza.

Con riferimento alla quantificazione della perdita deducibile, sempre nel suddetto documento di prassi, si ritiene applicabile il principio generale di derivazione da bilancio: in presenza di una

¹³ Testo in vigore dal 7.10.2015 (modificato dal D.Lgs. 147 del 14.09.2015) – disciplina valida a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

delle procedure sopra descritte, sarà deducibile una perdita su crediti di ammontare pari a quello imputato a conto economico (evidentemente inferiore o al massimo uguale al valore del credito). A tal fine sono considerati documenti idonei a dimostrare la congruità del valore stimato della perdita tutti i documenti di natura contabile e finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura, quali ad esempio:

- l'inventario redatto dal curatore ex articolo 87 del R. D. n. 267 del 1942;
- il piano del concordato preventivo presentato ai creditori ex articolo 160 del R. D. n. 267 del 1942;
- la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa ex articolo 205 del R. D. n. 267 del 1942;
- la relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, articolo 28 D. Lgs. n. 270 del 1999;
- le garanzie reali o personali ovvero assicurative.

Qualora infine in un esercizio successivo a quello in cui è stata rilevata una perdita su crediti nei confronti di un debitore assoggettato alle predette procedure intervengano nuovi elementi idonei a dimostrare che la stessa è maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta, anche l'ulteriore perdita, purché rilevata in bilancio e corredata da idonea documentazione, assume rilievo fiscale.

Debitori non soggetti a procedure concorsuali

Ai sensi dell'art. 101 comma 5 del TUIR, in caso di debitori non assoggettati a procedure concorsuali, **le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.**

Gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono "in ogni caso" quando, in alternativa :

- a. il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento;
- b. il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
- c. i crediti sono cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili (v. voce Cessione di crediti).

a. Deducibilità delle perdite su crediti di modesta entità

Gli elementi certi e precisi per la deducibilità della perdita sussistono:

- per le *imprese di "grandi dimensioni"* (imprese con ricavi > 150 milioni euro – art. 27, comma 10, DL 185/2008) se il credito è "scaduto" da oltre sei mesi e se il relativo importo non supera euro 5.000;
- per le *imprese non di "grandi dimensioni"* (imprese con ricavi non > 150 milioni euro – art. 27, comma 10, DL 185/2008) se il credito è "scaduto" da oltre sei mesi e se il relativo importo non supera euro 2.500.

Questa regola, disciplinata nell'art. 101, comma 5, terzo e quarto periodo, TUIR, deve essere coordinata con il principio di derivazione della competenza fiscale da quella civilistica, contenuto nel comma 4 dell'art. 109 TUIR, secondo il quale "sono indeducibili le spese e gli altri componenti negativi che non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza" (non è possibile dunque dedurre fiscalmente un credito prima di averlo speso in base alle regole dell'art. 2426, comma 1, punto 8, c.c. e dell'OIC n. 15).

Viene inoltre stabilito che gli "elementi certi e precisi", atti a consentire la deducibilità della perdita su crediti, sussistono quando il diritto alla riscossione del credito è "prescritto" (a prescindere dall'importo del credito).

L'**Agenzia delle Entrate** nella **Circolare n. 26/E del 1^a agosto 2013** ha chiarito che la "modesta entità" del credito (limite dei 2.500 / 5.000 euro) deve innanzitutto essere individuata considerando il valore nominale del credito e prescindendo da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale; in caso però in cui il credito sotto esame sia stato parzialmente riscosso, la verifica della "modesta entità" deve essere condotta assumendo il valore nominale del credito al netto degli importi incassati.

Assonime, nella **Circolare 15 del 13 maggio 2013**, sottolinea che, sia ai fini della verifica della condizione quantitativa, sia ai fini del riscontro di quella temporale bisogna far riferimento al credito relativo alla singola prestazione periodica; si deve tener conto della singola partita creditoria scoperta anche se ricompresa in un rapporto contrattuale più complesso (questo principio vale solo se si è in presenza di obbligazioni riconducibili a rapporti giuridici autonomi e non anche alla diversa ipotesi in cui l'obbligazione derivi da un rapporto giuridico unitario tra le controparti). Nel caso contrario in cui le partite creditorie si riferiscono al medesimo rapporto contrattuale (ad es. contratti di somministrazione) la modesta entità secondo l'Agenzia deve essere verificata prendendo a riferimento il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d'imposta riconducibile allo stesso debitore ed al medesimo rapporto contrattuale.

Assonime, nella **Circolare n. 18 del 30 maggio 2014** chiarisce come le perdite su crediti di modesta entità possano essere dedotte solo nel periodo d'imposta in cui venga soddisfatto il requisito temporale dei 6 mesi, previa imputazione a conto economico della perdita, anche a titolo di svalutazione. La deduzione per i crediti di modesto importo scaduti da oltre 6 mesi può essere fatta valere, non solo nell'esercizio in cui si verificano le suddette condizioni quantitative e temporali, ma anche in esercizi successivi ed in particolare nel periodo d'imposta in cui l'impresa decide di contabilizzare l'onere nel conto economico. Se però la perdita (anche sotto forma di svalutazione imputata ad un fondo rettificativo) è stata rilevata in bilancio in esercizi precedenti occorre obbligatoriamente procedere alla deduzione nello stesso anno in cui dette condizioni si sono verificate.

Nell'ipotesi di gestione delle svalutazioni dei crediti non in modo analitico, ma per "masse", l'**Agenzia** nella **Circolare n. 26/E del 1.8.2013** ha ritenuto che il fondo svalutazione crediti tassato vada prioritariamente, e fino a concorrenza del relativo ammontare, imputato ai minicrediti esistenti al 31 dicembre, con il conseguente obbligo di effettuare la deduzione. In pratica in presenza di un fondo svalutazione crediti gestito per masse già stanziato in bilancio, il requisito della previa imputazione a conto economico deve ritenersi soddisfatto fino a concorrenza di tale fondo, con la conseguenza che nel periodo d'imposta in cui si manifestano le condizioni quantitative e temporali che qualificano i crediti di modesto ammontare, l'intero importo di tali svalutazioni diviene perdita fiscale che, naturalmente può essere dedotta solo per la parte eccedente rispetto al fondo svalutazione crediti che ha avuto riconoscimento fiscale ex art. 106 TUIR. Successivamente, **la Circolare Agenzia Entrate 4.6.2014 n. 14** (par. 5) ha chiarito che, nell'ipotesi in cui l'imputazione della perdita/svalutazione sia intervenuta prima del verificarsi delle condizioni temporale e quantitativa che consentono la deducibilità "automatica", la perdita/svalutazione è deducibile nell'esercizio in cui detti requisiti si manifestano.

b. Deducibilità delle perdite su crediti prescritti

La prescrizione dei crediti, intesa come momento a partire dal quale si estingue il diritto alla riscossione, è disciplinato dagli articoli 2394 e seguenti C.C.. Il termine di prescrizione non risulta omogeneo per tutte le tipologie di credito: accanto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., vengono previsti termini più brevi in relazioni a determinate fattispecie di rapporti:

<i>Tipologia credito</i>	<i>Termine di prescrizione</i>	<i>Norma C.C.</i>
Locazioni, affitti	5 anni	art. 2948 c.c.
Interessi	5 anni	art. 2948 c.c.
Canoni e ogni pagamento periodico annuo o in termini più brevi	5 anni	art. 2948 c.c.
Provvigione del mediatore	1 anno	art. 2950 c.c.
Corrispettivo di trasporto e spedizione nazionale	1 anno	art. 2951 c.c.
Corrispettivo di trasporto e spedizione con inizio o fine fuori Europa	18 mesi	art. 2951 c.c.
Premi assicurativi	1 anno	art. 2952 c.c.

Con riferimento alla “deducibilità dei crediti prescritti” l’**Agenzia delle Entrate** nella **Circolare n. 26/E del 1^a agosto 2013** ha chiarito che tale ipotesi di deducibilità del credito trova applicazione a prescindere dall’importo del credito prescritto: la possibilità di dedurre la perdita per i crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto opera sia con riferimento ai crediti di modesta entità (ossia quelli di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese) che per quelli diversi.

c. Deducibilità delle perdite su crediti rilevate a seguito della cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

Le imprese IAS/IFRS *adopter* devono ritenere sussistenti i requisiti di certezza e precisione necessari per la deducibilità fiscale della perdita in ciascuna delle ipotesi in cui è possibile effettuare la *derecognition* di un credito.

Al riguardo, in particolare lo **IAS 39** (paragrafi 17 e ss.) consente la *derecognition* di un’attività finanziaria (tra cui rientrano i crediti) iscritta in bilancio quando:

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalla stessa scadono;
- l’impresa trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria;
- l’impresa mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, ma assume un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari, realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria.

L’**Agenzia delle Entrate** nella **Circolare n. 26/E del 1^a agosto 2013** ha sottolineato che la previsione normativa sopra esaminata, sebbene letteralmente riferita ai soli soggetti IAS/IFRS *adopter*, comporti effetti anche sui soggetti che adottano in bilancio i principi contabili domestici.

L'Amministrazione Finanziaria ritiene infatti, che l'applicazione della previsione in commento, per quanto concerne gli eventi estintivi di carattere "giuridico", debba essere estesa anche alle imprese non IAS/IFRS *adopter*, in considerazione del fatto che anche per queste ultime tali eventi sono classificati e assunti nel bilancio mediante la cancellazione del credito; per i soggetti ITA *Gaap* gli atti realizzativi idonei a produrre una perdita deducibile, con conseguente cancellazione del credito dal bilancio, sono:

- cessione del credito che comporta la fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore;
- transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso (si ricorda che se l'origine della transazione è differente, ad esempio deriva da una lite sulla fornitura, il relativo onere non costituisce una perdita su crediti ma una sopravvenienza passiva);
- atto di rinuncia al credito.

La cancellazione in bilancio dei crediti, operata in applicazione dei corretti principi contabili, rende deducibile la perdita, attribuendole la connotazione di "certezza" richiesta dal TUIR.

Di conseguenza, anche per i soggetti non Ias, rilevano gli eventi estintivi di tipo contabile, quale che sia lo schema contrattuale da cui è derivata la cancellazione del credito: gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in base ai principi contabili.

Pertanto, per tutti i soggetti e indipendentemente dai principi contabili adottati, in presenza di eventi realizzativi che determinino la cancellazione del credito dal bilancio, sarà possibile dedurre la perdita senza dover dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi.

Le rettifiche di valore interessate dalla modifica normativa sono le perdite da realizzo del credito, che includono sia fattispecie di trasferimento giuridico, come, per esempio, la cessione del credito pro soluto, sia eventi che determinano l'estinzione del credito, come la rinuncia all'incasso, la transazione e l'intervenuta prescrizione.

La cessione pro soluto di un credito determina lo stralcio dal bilancio e, pertanto, il componente negativo che ne deriva può essere dedotto senza il rispetto di ulteriori formalità. Al contrario la cancellazione dei crediti dal bilancio a seguito di una cessione pro solvendo non dà luogo alla deducibilità automatica della perdita ai sensi dell'art. 101 TUIR (l'alienante infatti trasferisce il diritto di credito, restando tuttavia inciso dal rischio di retrocessione ovvero inadempimento del debitore ceduto; non sussiste quindi il carattere di definitività della perdita).

L'amministrazione finanziaria potrà sempre in ogni caso disconoscere la deducibilità delle perdite su crediti qualora la stessa sia stata ottenuta attraverso un'errata applicazione dei principi contabili.

Competenza della deducibilità delle perdite

Con specifico riferimento alla competenza fiscale di deducibilità delle perdite su crediti viene previsto nel **comma 5-bis¹⁴** dell'**art. 101 TUIR** che la deduzione della perdita (*"per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento"*) è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui

¹⁴ Comma aggiunto dal DLgs. 147 del 14 settembre 2015, a decorrere dal 2016.

sussistono gli elementi certi e precisi, vale a dire, a quello in cui sono decorsi 6 mesi dalla scadenza per i "mini-crediti", ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.

La deduzione non è più consentita quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Viene infine stabilito che, in presenza degli elementi che ne legittimano la deducibilità, la perdita è deducibile anche nel caso in cui a Conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione: si è attribuita valenza interpretativa (e, dunque, retroattiva) alla disposizione secondo la quale la mancata deduzione, in tutto o in parte, come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei suddetti crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la relativa deduzione, non viola il principio di competenza fiscale, a condizione che la deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, in base ai principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione dei crediti dal bilancio.

Le perdite su crediti sono indeducibili ai fini **IRAP**.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11217 del 20.5.2011, ha affermato che le perdite su crediti indeducibili ai fini IRAP sono soltanto quelle che si verificano quando il credito, già determinato nell'importo, è stato successivamente scontato o ridotto, ad esempio perché non incassato.

Non sono invece qualificabili come tali gli eventuali minori introiti che, nelle ipotesi in cui discendano dalla determinazione del credito, sono il risultato "di una definizione pattizia nella quale, pur eventualmente risultando il credito così definito inferiore a quanto unilateralmente preventivato dal creditore, è da escludere qualsivoglia connotato abdicativo". Pertanto, tali oneri restano deducibili ai fini del tributo regionale.

Accantonamento fondo svalutazione crediti

L'articolo 106 TUIR stabilisce che:

- le svalutazioni dei crediti iscritti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni dei beni e dalle prestazioni di servizi (crediti commerciali ordinari), sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi (**comma 1**). Nel computo di tale limite sono compresi eventuali accantonamenti per rischi su crediti.
- la deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio (**comma 1**).
- le perdite su crediti sono deducibili per la parte che eccede l'ammontare delle svalutazioni e accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi (**comma 2**). Per la copertura delle perdite, si utilizzano prioritariamente gli accantonamenti al fondo non tassato.
- se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso (**comma 2**).
- eventuali interessi di mora risultano imponibili nell'esercizio in cui sono incassati e deducibili nell'esercizio in cui sono pagati, seguendo dunque un criterio di cassa (**art. 109 comma 7 TUIR**).

- nel caso di accantonamento a fondi eccedenti il limite fiscalmente deducibile si generano differenze temporanee indeducibili che comportano il calcolo di *imposte anticipate* che verranno riassorbite in esercizi successivi, quando tali accantonamenti verranno utilizzati a copertura di perdite; inoltre se tali perdite risulteranno deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR, oltre al necessario rilascio delle imposte anticipate, verrà apportata una variazione in diminuzione Ires in sede di dichiarazione dei redditi, pari all'importo delle stesse.

Concorrono alla formazione del *plafond* su cui calcolare l'accantonamento deducibile:

- crediti derivanti dalle cessioni di beni/dalle prestazioni di servizi alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività;
- crediti derivanti dalle cessioni di materie prime, sussidiarie, semilavorati e di altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- crediti derivanti dalla cessione di azioni/quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lett. a), b) e d) dell'art. 73, comma 1 TUIR, non iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
- crediti derivanti dalla cessione di obbligazioni, di altri titoli in serie o di massa non iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie;
- effetti cambiari relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi;
- ricevute bancarie per le quali la banca si limita a fornire servizio d'incasso.

Sono esclusi dal calcolo del *plafond* per l'accantonamento al fondo svalutazione crediti ex art. 106 TUIR:

- crediti derivanti da finanziamenti a società controllate o collegate;
- crediti derivanti dalla cessione di beni strumentali;
- crediti derivanti da prestiti a chiunque concessi (ad esempio a dipendenti);
- crediti derivanti da acconti a fornitori;
- crediti derivanti da depositi bancari;
- crediti scontati e cambiali scontate con clausola pro-soluto.

Si evidenzia che l'**art. 110, comma 5, TUIR**, prevede che l'accantonamento al fondo svalutazione crediti debba essere ragguagliato alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi.

Ai fini **IRAP**, gli accantonamenti e le svalutazioni relative ai crediti non concorrono alla determinazione della base imponibile.

1. CREDITI COMMERCIALI VALUTATI SECONDO IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO E SOGGETTI AD ATTUALIZZAZIONE senza previsione di interessi espliciti

Il 1° gennaio 2023 la società vende merci per euro 1.000 (+ Iva 22%). Non vi sono costi di transazione. Le condizioni di incasso pattuite prevedono un pagamento dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di euro 250 (+ Iva 22%) senza prevedere l'applicazione di un tasso di interesse esplicito. Il *tasso di interesse effettivo* è in tal caso pari a zero. Esso è tuttavia significativamente inferiore al *tasso di mercato* che si assume pari al 3% semestrale posticipato.

a) Iscrizione al valore iniziale di rilevazione (valore nominale)

		CLIENTE	A	≠		1.220
				RICAVI VENDITA BENI	1.000	
				IVA A DEBITO	220	

b) Applicazione metodo costo ammortizzato e attualizzazione

Occorre attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale con il costo ammortizzato.

Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione su 24 mesi (4 incassi semestrali: 250 + 55= 305)

$$305/(1,03)^1 + 305/(1,03)^2 + 305/(1,03)^3 + 305/(1,03)^4 = 1.133,72.$$

Il valore attuale è formato dalle seguenti componenti:

- *componente di ricavo* di euro 929,28 (= 1.133,72 / 1,22), corrispondente alla base imponibile Iva di euro 1.000,00, attualizzata al tasso del 3%,
→ la componente finanziaria implicita è pertanto uguale ad euro 70,72 (1.000 - 929,28) e origina per tale importo un minor valore del credito e un minor ricavo.
- *componente Iva* di euro 204,44 (929,28 - 22%), corrispondente all'iva addebitata al cliente di euro 220,00, attualizzata al tasso del 3%,
→ la componente finanziaria implicita è pertanto uguale ad euro 15,56 (220 - 204,44), e origina per tale importo un minor valore del credito.

In sede di rilevazione iniziale di conseguenza:

- i ricavi di vendita sono iscritti al valore di euro 929,28 (= 1.000 - 70,72);
- i crediti verso clienti sono iscritti al valore di euro 1.133,72 (= 1.220 - 70,72 - 15,56)

		≠	A	CLIENTI		86,28
				RICAVI VENDITA BENI	70,72	
				ONERI FINANZIARI (C. 17)	15,56	

Data	valore contabile CREDITO inizio es (a)	Interessi attivi impliciti al tasso di mercato (b = a * 3%)	Flussi finanziari in entrata (c)	valore contabile fine es (d = a + b - c)
30.06.23	1.133,72	34,01	305,00	862,73
31.12.23	862,73	25,88	305,00	583,61
30.06.24	583,61	17,51	305,00	296,12
31.12.24	296,12	8,88	305,00	0,00

c) Incasso prima tranche pagamento al 30.06.23

		BANCA	A	≠		305,00	
				CLIENTE	215,99		
				INTERESSI ATTIVI	34,01		

d) Incasso seconda tranche pagamento al 31.12.23

		BANCA	A	≠		305,00	
				CLIENTE	224,12		
				INTERESSI ATTIVI	25,88		

e) Incasso terza tranche pagamento al 30.06.24

		BANCA	A	≠		305,00	
				CLIENTE	232,49		
				INTERESSI ATTIVI	17,51		

f) Incasso ultima tranche pagamento al 31.12.24

		BANCA	A	≠		305,00	
				CLIENTE	241,12		
				INTERESSI ATTIVI	8,88		

2. CREDITI COMMERCIALI VALUTATI SECONDO IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO E SOGGETTI AD ATTUALIZZAZIONE senza previsione di interessi espliciti – CESSIONE BENI

Il 1° gennaio 2023 la società Alfa Spa vende un impianto di propria produzione (bene merce) per euro 100.000 (+ Iva 22%) alla società Beta Srl. Non vi sono costi di transazione. Le condizioni di incasso pattuite prevedono l'incasso immediato dell'iva (22.000) un pagamento dilazionato dell'imponibile (100.000) a 18 mesi, senza prevedere l'applicazione di un tasso di interesse esplicito. Il *tasso di interesse effettivo* è in tal caso pari a zero. Esso è tuttavia significativamente inferiore al *tasso di mercato* che si assume pari al 2,5% semestrale posticipato.

2.1 SCRITTURE CEDENTE

a) Iscrizione al valore iniziale di rilevazione credito (valore nominale) e incasso dell'Iva

		CLIENTE	A	≠		122.000
				RICAVI VENDITA BENI	100.000	
				IVA A DEBITO	22.000	
		BANCA	A	CLIENTI		22.000

b) Applicazione metodo costo ammortizzato e attualizzazione

Occorre attualizzare il flusso finanziario futuro del credito utilizzando il tasso di mercato semestrale del 2,5% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale con il costo ammortizzato.

Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione su 18 mesi:

$$100.000 / (1,025)^3 = 92.859,94$$

Data	valore contabile CREDITO inizio es (a)	Interessi attivi impliciti al tasso di mercato (b = a * 2,5%)	Flussi finanziari in entrata (c)	valore contabile fine es (d = a + b - c)
30.06.23	92.859,94	2.321,50	0	95.181,44
31.12.23	95.181,44	2.379,54	0	97.560,98
30.06.24	97.560,98	2.439,02	100.000	0
Totale		7.140,06		

		RICAVI VENDITA BENI	A	CLIENTI		7.140,06

c) Contabilizzazione interessi semestrali al 30.06.2023

		CLIENTI	A	PROVENTI FINANZIARI		2.321,50

d) Contabilizzazione interessi semestrali al 31.12.2023

		CLIENTI	A	PROVENTI FINANZIARI		2.379,54

Al 31.12.2020 il valore di iscrizione del credito in bilancio risulta pari ad euro 97.560,98: tale importo rileverà ai fini del calcolo delle svalutazioni crediti deducibili nei limiti dell'art. 106, comma 1, TUIR (principio derivazione rafforzata, art. 83, comma 1, TUIR).

e) Contabilizzazione interessi semestrali al 30.06.2024 ed incasso del credito

		CLIENTI	A	PROVENTI FINANZIARI		2.439,02

		BANCA	A	CLIENTI		100.000

2.1 SCRITTURE CESSIONARIO**a) Iscrizione al valore iniziale di rilevazione debito (valore nominale), dell'impianto tra le immobilizzazioni e pagamento dell'Iva**

		≠	A	FORNITORE		122.000
		IMPIANTO			100.000	
		IVA A CREDITO			22.000	

		FORNITORE	A	BANCA		22.000

b) Applicazione metodo costo ammortizzato e attualizzazione

Occorre attualizzare il flusso finanziario futuro del debito utilizzando il tasso di mercato semestrale del 2,5% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale con il costo ammortizzato. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del debito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione su 18 mesi:

$$100.000 / (1,025)^3 = 92.859,94$$

Data	valore contabile DEBITO inizio es (a)	Interessi attivi impliciti al tasso di mercato (b = a * 2,5%)	Flussi finanziari in entrata (c)	valore contabile fine es (d = a + b - c)
30.06.23	92.859,94	2.321,50	0	95.181,44
31.12.23	95.181,44	2.379,54	0	97.560,98
30.06.24	97.560,98	2.439,02	100.000	0
<i>Totale</i>		<i>7.140,06</i>		

	FORNITORE	A	IMPIANTO	7.140,06

L'importo di iscrizione del cespite (92.859,94) rileverà ai fini del calcolo degli ammortamenti (principio derivazione rafforzata ex art. 83 TUIR).

c) Contabilizzazione interessi semestrali al 30.06.2023

	ONERI FINANZIARI	A	FORNITORI	2.321,50

d) Contabilizzazione interessi semestrali al 31.12.2023 e ammortamento dell'impianto acquistato

		ONERI FINANZIARI	A	FORNITORI	2.379,54

Ai fini dell'ammortamento si ipotizza una vita utile del bene pari a 10 anni ($92.859,94 * 10\%$):

	AMM.TO IMPIANTI	A	F.DO AMM.TO IMPIANTI	9.286,00

Fiscalmente sarà necessario apportare una variazione in aumento Ires pari alla differenza tra l'ammortamento imputato in bilancio (9.286) e quello fiscalmente deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 2, TUIR, ossia $(92.859,94 * 10\% / 2)$ perché trattasi di primo esercizio di ammortamento).

e) Contabilizzazione interessi semestrali al 30.06.2024 ed incasso del credito

		ONERI FINANZIARI	A	FORNITORI	2.439,02

		FORNITORE	A	BANCA		100.000

3. CREDITI COMMERCIALI VALUTATI SECONDO IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO E NON SOGGETTI AD ATTUALIZZAZIONE con previsione di interessi espliciti

Il 1° gennaio 2023 la società vende merci ad un cliente Ue per euro 1.000 (non imponibile Iva ex art. 41, DL 441/93). Non vi sono costi di transazione. Le condizioni di incasso pattuite prevedono un pagamento dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di euro 250 (non imponibili Iva) con l'applicazione di un tasso di interesse nominale esplicito pari all'1%. Esso si ipotizza essere allineato al *tasso di mercato*.

a) Iscrizione al valore iniziale di rilevazione (valore nominale)

		CLIENTE	A	RICAVI	1.000

b) Applicazione metodo costo ammortizzato senza attualizzazione

Se il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è allineato al tasso di mercato, il tasso d'interesse effettivo è in tal caso pari al tasso nominale, essendo il tasso che attualizza esattamente gli incassi futuri nel periodo di durata del credito al valore contabile netto rilevato in sede di iscrizione iniziale al valore nominale:

$$1.000 = (250 + 10)/(1,01)^1 + (250 + 7,5)/(1,01)^2 + (250+5)/(1,01)^3 + (250+2,5)/(1,01)^4$$

Data	valore contabile CREDITO inizio es (a)	Interessi attivi espliciti al tasso di mercato (b = a * 1%)	Flussi finanziari in entrata (c)	valore contabile fine es (d = a - c)
30.06.23	1.000,00	10	250,00	750,00
31.12.23	750,00	7,5	250,00	500,00
30.06.24	500,00	5	250,00	250,00
31.12.24	250,00	2,5	250,00	0,00

c) Incasso prima tranche pagamento al 30.06.23

	BANCA	A	≠		260,00
			CLIENTE	250,00	
			INTERESSI ATTIVI	10,00	

d) Incasso seconda tranche pagamento al 31.12.23

	BANCA	A	≠		257,50
			CLIENTE	250,00	
			INTERESSI ATTIVI	7.50	

e) Incasso terza tranche pagamento al 30.06.24

	BANCA	A	≠		255,00
			CLIENTE		250,00
			INTERESSI ATTIVI		5,00

f) Incasso ultima tranche pagamento al 31.12.24

	BANCA	A	≠		252,50
			CLIENTE	250,00	
			INTERESSI ATTIVI	2,50	

4. CREDITI COMMERCIALI VALUTATI SECONDO IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO E SOGGETTI AD ATTUALIZZAZIONE con previsione di interessi espliciti

Il 1° gennaio 2023 la società vende merci ad un cliente Ue per euro 1.000 (non imponibile Iva ex art. 41, DL 441/93). Non vi sono costi di transazione. Le condizioni di incasso pattuite prevedono un pagamento dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di euro 250 (non imponibili Iva) con l'applicazione di un tasso di interesse nominale esplicito pari all'1%. Il *tasso di mercato* si ipotizza pari al 3%

a) Iscrizione al valore iniziale di rilevazione (valore nominale)

		CLIENTE	A	RICAVI			1.000

b) Applicazione metodo costo ammortizzato e attualizzazione

Occorre attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale con il costo ammortizzato. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione su 24 mesi.

$$(250 + 10)/(1,03)^1 + (250 + 7,5)/(1,03)^2 + (250 + 5)/(1,03)^3 + (250 + 2,5)/(1,03)^4 = 952,85$$

In sede di rilevazione iniziale di conseguenza:

- i ricavi di vendita sono iscritti al valore attuale di euro 952,85 (= 1.000 – differenza tra interessi al tasso di mercato e interessi al nominale);

		RICAVI VENDITA MERCI	A	CLIENTI			47,15

Data	valore contabile CREDITO inizio es (a)	Interessi attivi espliciti al tasso di mercato (b = a * 3%)	Flussi finaz. per interessi attivi al tasso nominale (c = a * 1%)	Flussi finanziari in entrata (d)	valore contabile fine es (d = a + b - c - d)
30.06.23	952,85	28,59	10	250,00	721,44
31.12.23	721,44	21,64	7,5	250,00	485,58
30.06.24	485,58	14,57	5	250,00	245,15
31.12.24	245,15	7,35	2,5	250,00	0,00
Totali		72,15	25	1.000	

c) Incasso prima tranche pagamento al 30.06.23

Rilevazione interessi al tasso di mercato (28,59), ma incasso del solo tasso nominale (10):

		CLIENTE	A	INTERESSI ATTIVI			28,59

	BANCA	A	≠		260,00
			CLIENTE (QUOTA CAPITALE)	250,00	
			CLIENTE (QUOTA INTERESSI)	10,00	

Al 30.06.20 il credito verso cliente ammonta a: $952,85 + 28,59 - 260 = 721,44$

d) Incasso seconda tranche pagamento al 31.12.23

Rilevazione interessi al tasso di mercato (21,64), ma incasso del solo tasso nominale (7,5):

		<i>CLIENTE</i>	A	<i>INTERESSI ATTIVI</i>		21.64

	BANCA	A	≠		257,50
			CLIENTE (QUOTA CAPITALE)	250,00	
			CLIENTE (QUOTA INTERESSI)	7,50	

Al 31.12.20 il credito verso cliente ammonta a: $721,44 + 21,64 - 257,50 = 485,58$

e) **Incasso terza tranche pagamento al 30.06.24**

Rilevazione interessi al tasso di mercato (14,57), ma incasso del solo tasso nominale (5,00):

		CLIENTE	A	INTERESSI ATTIVI	14,57

	BANCA	A	≠		255,00
			CLIENTE (QUOTA CAPITALE)	250,00	
			CLIENTE (QUOTA INTERESSI)	5,00	

Al 30.06.21 il credito verso cliente ammonta a: $485,58 + 14,57 - 255,00 = 245,15$

f) Incasso ultima tranche pagamento al 31.12.24

Rilevazione interessi al tasso di mercato (7,35), ma incasso del solo tasso nominale (2,50):

	CLIENTE	A	INTERESSI ATTIVI	7,35

	BANCA	A	≠		252,50
			CLIENTE (QUOTA CAPITALE)	250,00	
			CLIENTE (QUOTA INTERESSI)	2,50	

Al 31.12.24 il credito verso cliente ammonta a: $245,15 + 7,35 - 252,50 = 0$

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Per comprendere il funzionamento del fondo svalutazione crediti e degli altri fondi disciplinati in maniera analoga dalla normativa fiscale è necessario chiarire che:

- sotto un punto di vista fiscale è importante distinguere tra fondo non tassato (ex **art. 106 TUIR**) e fondo tassato in quanto costituito con accantonamenti eccedenti i limiti previsti dall'art. 106 TUIR;
- occorre dunque sempre considerare l'ordine imposto dall'**articolo 106 comma 2 TUIR** nell'utilizzo degli accantonamenti precedentemente effettuati al fondo (o ai fondi).

Si consideri il seguente esempio contabile

- Ammontare dei crediti al 31.12.23	1.000.000 Euro
- Accantonamento 0,5% fiscalmente deducibile	5.000 Euro
- Fondo svalutazione al 01.01.23	40.000 Euro

a) Ipotesi di accantonamento pari a quello fiscalmente deducibile (5.000 Euro)

ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	A	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI EX ART. 106 TUIR (NON TASSATO)	5.000

b) Ipotesi di accantonamento superiore a quello fiscalmente deducibile (8.000 Euro)

ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	A	FONDO SVALUTAZIONE EX ART. 106 TUIR (NON TASSATO)	5.000
ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	A	F. SVALUTAZIONE CREDITI TASSATO	3.000

Fiscalmente in sede di dichiarazione dei redditi si effettua una variazione in aumento del reddito imponibile IRES, pari alla quota della "svalutazione crediti" non fiscalmente deducibile (3.000), e si calcolano le relative imposte anticipate (24,00%).

ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE	A	IMPOSTE ANTICIPATE	720

Si considerino i seguenti dati contabili:

Crediti 2023 = 1.000.000 Euro;

Perdita su crediti dell'esercizio 2023: 4.000 Euro;

Fondo svalutazione Crediti esercizio precedente (2022) = 40.000 Euro (di cui 3.000 ex art. 106 TUIR e 37.000 fondo tassato).

Vi sono 2 metodi di contabilizzazione:

1. Passaggio dal fondo per coprire la perdita (non si ha alcun effetto in conto economico)

		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	A	CREDITI	4.000

2. Passaggio da utilizzo del fondo per coprire la perdita (metodo consigliato)

		<i>PERDITA SU CREDITI</i>	<i>A</i>	<i>CREDITI</i>		<i>4.000</i>

	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI EX ART.	A	PERDITA SU CREDITI	3.000
	106			

	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASSATO	A	PERDITA SU CREDITI	1.000

In sede di dichiarazione dei redditi si procede ad una variazione in diminuzione pari all'utilizzo del fondo per 1.000, in quanto già tassato, e si rilasceranno imposte anticipate su tale importo (è questo il momento in cui si recuperano le imposte anticipate calcolate relativamente agli accantonamenti al fondo svalutazione crediti eccedenti l'importo fiscalmente deducibile).

		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	A	ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE	240

A fine esercizio si effettua l'accantonamento al fondo svalutazione crediti: il nuovo importo dei crediti da prendere come riferimento per il limite dello 0,50%, è ora pari a $1.000.000 - 4.000 = 996.000$.

Quindi l'accantonamento fiscalmente deducibile risulta essere: $0,50\% * 996.000 = 4.980$

ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	A	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI EX ART. 106 TUIR	4.980

POSTE IN VALUTA

ASPETTI CIVILISTICI

Ai sensi dell'**art. 2425 bis comma 2 c.c.**, le operazioni in valuta che sorgono nel corso dell'esercizio devono essere iscritte nella contabilità utilizzando il tasso di cambio del giorno in cui l'operazione è compiuta.

L'**art. 2426, comma 1, n. 8 bis, c.c.** prevede che le **attività e le passività monetarie** in valuta presenti alla fine dell'esercizio devono essere iscritte al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio, ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere rilevati in Conto Economico alla voce C 17 *bis* (con separata indicazione degli utili/perdite su cambi da valutazione e utili/perdite su cambi realizzati). L'eventuale utile netto che risulta deve essere accantonato in una riserva di patrimonio netto (Riserva su cambi) non distribuibile (ma utilizzabile da subito per coprire perdite pregresse), fino all'effettivo realizzo. Le **attività e le passività non monetarie** in valuta presenti alla fine dell'esercizio devono essere iscritte al tasso di cambio vigente al momento del loro acquisto.

In base all'**art. 2427, comma 1, n. 6 bis c.c.**, bisogna indicare in nota integrativa eventuali significative variazioni sui cambi verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Il **principio contabile OIC n. 26** – facendo riferimento alla definizione dello **IAS 21** – che disciplina le operazioni in valuta, distingue fra:

- 1) valutazione delle **poste monetarie** (= *elementi che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo a pagare importi di denaro in valuta estera*). Sono elementi monetari i crediti e i debiti, le disponibilità liquide, i titoli di debito. Le attività e le passività monetarie in valuta, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

In sede di redazione del bilancio si deve dare separata evidenza dell'effetto cambio rispetto all'effetto valutativo:

- prima si applica il criterio valutativo della posta in valuta (ad es, per i crediti in valuta, il criterio valutativo previsto dall'OIC n. 15);
- poi si procede alla conversione del valore ottenuto.

La componente valutativa è iscritta nella pertinente voce di conto economico mentre la differenza relativa all'adeguamento del tasso di cambio si imputa a conto economico nella voce C17-bis) "utili e perdite su cambi".

- 2) valutazione delle **poste non monetarie** (= *elementi che non comportano il diritto ad incassare o l'obbligo a pagare elementi in valuta estera*). Si distingue fra:

- 2.a) poste non monetarie **immobilizzate**: "le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto (cambio storico) o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole (si fa riferimento al "valore recuperabile)".

In sede di redazione del bilancio non si deve dare separata evidenza della componente valutativa rispetto all'effetto cambio:

- prima si iscrive la posta non monetaria immobilizzata al tasso di cambio al momento dell'acquisto;

- poi si confronta tale costo con il valore recuperabile (le eventuali differenze di cambio concorrono a determinare tale valore), per stabilire se possa essere mantenuto.

2.b) poste non monetarie **non immobilizzate** (rimanenze, partecipazioni anticipi per acquisto o vendita beni o servizi): devono essere iscritte al tasso di cambio storico al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole (si fa riferimento al "valore di realizzazione desumibile dal mercato")".

In sede di redazione del bilancio non si deve dare separata evidenza della componente valutativa rispetto all'effetto cambio:

- prima si iscrive la posta non monetaria iscritta nell'attivo circolante al tasso di cambio al momento dell'acquisto;
- poi si confronta tale costo con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato (le eventuali differenze di cambio concorrono a determinare tale valore), per stabilire se possa essere mantenuto.

Lo **IAS 21** distingue fra:

- Elementi monetari (disponibilità liquide, crediti commerciali, debiti..), convertiti utilizzando il tasso di cambio di chiusura;
- Elementi non monetari (Immobilizzazioni) valutati al costo storico, convertiti utilizzando il cambio al giorno dell'operazione (cambio storico)
- Elementi non monetari valutati al fair value, convertiti al tasso di cambio alla data in cui il fair value era stato determinato.

Con riferimento alla "riserva utili su cambi" il **principio contabile OIC n. 26** specifica che alla chiusura di ogni esercizio l'importo complessivo degli utili e delle perdite non realizzati su cambi è rideterminato secondo quanto previsto dall'art. 2426 n.8 bis.

Tale rideterminazione può generare le seguenti situazioni:

1. l'eccedenza di UTILE NETTO complessivo su cambi è > all'importo della riserva patrimoniale: la riserva dovrà essere integrata, affinché il suo valore sia esattamente uguale alla nuova eccedenza di utili netti su cambi;

Inoltre bisogna tenere conto che:

- se nell'esercizio successivo si realizza una perdita d'esercizio, non si procederà ad integrare la riserva;
- se al contrario, si realizza un utile d'esercizio, ma che non è sufficientemente capiente, l'integrazione della riserva avverrà soltanto fino a capienza dell'utile.

2. L'eccedenza di UTILE NETTO complessivo su cambi è < all'importo della riserva patrimoniale o comunque emerge una PERDITA NETTA: l'intera riserva o la parte in eccesso della riserva deve essere riclassificata ad una riserva liberamente distribuibile in sede di redazione del bilancio.

Le **disponibilità in valuta estera** sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio (documento contabile OIC n. 14, par. E).

*** Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto i cui bilanci sono in valuta estera**

Nel caso in cui il bilancio della partecipata sia espresso in valuta estera si deve prima procedere alla traduzione dello stesso in euro e successivamente procedere alla valutazione della partecipazione secondo il metodo del patrimonio netto (OIC n. 17).

*** Lavori in corso di ordinazione in valuta estera**

Si ha un trattamento differente in base al criterio di valutazione adottato dei SAL:

- valutazione in base al criterio della commessa completata: le rimanenze costituiscono poste non monetarie (ricavi e costi sono riconosciuti al completamento del lavoro), da iscrivere al cambio storico;
- valutazione in base al criterio della percentuale di completamento: le rimanenze costituiscono poste monetarie (i lavori sono iscritti in base al ricavo maturato e quindi gli stessi sono assimilati ad un credito), da iscrivere al cambio corrente alla data di chiusura dell'esercizio.

*** Fondi per rischi ed oneri in valuta estera**

I fondi per rischi ed oneri connessi a passività in valuta rappresentano poste monetarie, in quanto comporteranno o potranno comportare in futuro esborsi di natura finanziaria. L'importo stimato sarà convertiti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

ASPETTI FISCALI

Ai sensi del **comma 3 dell' art 110 TUIR**, la valutazione alla fine dell'esercizio di crediti e debiti in valuta estera non assume rilevanza.

I componenti negativi / positivi (perdite / utili su cambi) assumono rilevanza fiscale nel momento in cui sono effettivamente realizzati, a seguito dell'incasso/pagamento della posta in valuta estera sottostante.

Con riferimento ai *conti correnti valutari* ed alle *disponibilità di cassa in valuta* l'adeguamento al cambio di chiusura si considera realizzato e pertanto fiscalmente rilevante (cfr – **Risposte Agenzia Entrate Diretta Map 18.5.2006; Circolare Assonime 16.6.2006, n. 24, Comm. Trib. Prov. Genova 2.2.2011**).

- La società:

- vende merci in data 10/11/2023 per \$ 100.000 – cambio del giorno Euro/\$ 1,27;
- acquista merci in data 06/12/2023 per GBP 50.000 – cambio del giorno euro/GBP 0,67.

Al 31/12/23 i crediti e i debiti in valuta estera non sono ancora scaduti e i cambi alla chiusura sono rispettivamente: Euro/\$ 1,24 – Euro/GBP 0,66

- Rilevazione della vendita merci in data 10/11/2023: (100.000/1,27)

	CREDITI IN VALUTA	A	RICAVI	78.740,16

Adeguamento al cambio di chiusura al 31/12: bisogna confrontare $(100.000/1,27)$ e $(100.000/1,24)$: emerge un utile su cambi da valutazione $(80.645,16 - 78.740,16 = 1.905,00)$

		CREDITI IN VALUTA	A	UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE		1.905,00

In sede di dichiarazione dei redditi bisogna effettuare una variazione in diminuzione IRES pari all'utile su cambi da valutazione non fiscalmente rilevante (1.905,00) e calcolare le relative imposte differite (24,00%), che saranno recuperate nell'esercizio in cui il credito sarà effettivamente incassato.

			A	FONDO IMPOSTE DIFFERITE		457,20

- Rilevazione acquisto merci in data 06/12/2023 (50.000/0,67)

		ACQUISTI	A	DEBITI ESTERI	74.626,87

Adeguamento al cambio di chiusura al 31/12: bisogna confrontare (50.000/0,67) e (50.000/0,66): emerge una perdita su cambi da valutazione (74.626,87 - 75.757,58 = 1.130,71)

		<i>PERDITA SU CAMBI DA VALUTAZIONE</i>	A	<i>DEBITI ESTERI</i>		1.130,71

In sede di dichiarazione dei redditi bisogna effettuare una variazione in aumento IRES pari alla perdita su cambi da valutazione non fiscalmente rilevante (1.130,71) e calcolare le relative imposte anticipate (24,00%), che saranno recuperate nell'esercizio in cui il debito sarà effettivamente pagato.

		ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE	A	IMPOSTE ANTICIPATE		271,37

Nell'esercizio 2024 in sede di destinazione dell'utile del 2023, ipotizziamo pari a 10.000 Euro, si effettuerà l'accantonamento alla riserva non distribuibile di patrimonio netto, pari all'utile netto da valutazione su cambi (1.905,00 - 1.130,71).

		UTILE D'ES.	A	≠		10.000
						
						
				RISERVA LEGALE	2.000,00	
				RISERVA SU CAMBI	774,29	

• La società in data 10/09/2023 vende beni per 10.000\$ (cambio Euro/\$ 1,2219). In data 31/12 il credito non risulta ancora incassato: il suo valore stimato di realizzo è pari 8.000 \$ e il cambio di chiusura è Euro/\$ 1,3621.

		CREDITI IN VALUTA	A	RICAVI		81.83,98

Si realizzano in questo esempio due differenti differenze

a) differenza di conversione: differenza fra il valore d'iscrizione del credito in contabilità e il valore nominale dello stesso al cambio di chiusura:

$$10.000/1,2219 = 8.183,98$$

$$10.000/1,3621 = \underline{7.341,60}$$

842,38 Perdita su cambi da valutazione (C 17 bis C.E.)

		PERDITA SU CAMBI DA VALUTAZIONE	A	CREDITI ESTERI		842,38

e il relativo calcolo delle imposte anticipate (24,00%)

		ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE	A	IMPOSTE ANTICIPATE		202,17

b) differenza valutativa: differenza fra il valore nominale del credito al tasso di chiusura e valore presumibile di realizzo del credito al tasso di chiusura

$$10.000/1,3621 = 7.341,60$$

$$8.000/1,3621 = \underline{5.873,28}$$

1.468,32 Svalutazione crediti (B 10d C.E.)

		<i>SVALUTAZIONE CREDITI</i>	A	<i>CREDITI ESTERI</i>		<i>1.468,32</i>

- Consideriamo quest'ultimo esempio contabile:

	Credito 1	Credito 2	Credito 3
Tasso di cambio storico	1.000,00	2.000,00	1.300,00
Tasso di cambio di chiusura		2.200,00	
Tasso di cambio effettivo	1.100,00	2.150,00	1.260,00

dove:

CREDITO 1 = Credito sorto nell'esercizio 2023 e incassato nell'esercizio 2023.

CREDITO 2 = Credito sorto nell'esercizio 2023 e incassato nell'esercizio 2024.

CREDITO 3 = Credito sorto nell'esercizio 2024 e incassato nell'esercizio 2024.

Nell'esercizio 2023:

		<i>CREDITO 1</i>	A	<i>RICAVI ESTERI</i>		<i>1.000,00</i>

		<i>BANCA</i>	A	<i>≠</i>		<i>1.100,00</i>
				<i>CREDITO 1</i>		<i>1.000,00</i>
				<i>UTILI SU CAMBI REALIZZATI</i>		<i>100,00</i>

		<i>CREDITO 2</i>	A	<i>RICAVI ESTERI</i>		<i>2.000,00</i>

		<i>CREDITO 2</i>	A	<i>UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE</i>		<i>200,00</i>

		<i>IMPOSTE DIFFERITE</i>	A	<i>FONDO IMPOSTE DIFFERITE</i>		<i>48,00</i>

In Conto Economico si avrà: C.17bis "Utili su cambi" = 300 (di cui 100 realizzati, 200 da valutazione)

Nell'esercizio 2024:

≠	A	CREDITO 2	2.200,00
BANCA			2.150,00
PERDITA SU CAMBI REALIZZATA			50,00

Occorrerà annullare la fiscalità differita precedentemente calcolata, poiché non vi sono più differenze tra il valore civilistico e il valore fiscale: si effettua una variazione in aumento pari a 200, in quanto sul CREDITO 2 si realizza un utile su cambi di 150 (si confronta 2.000 e 2.150; la differenza è pari a 150, ma in bilancio si è iscritta la perdita per - 50, e quindi per ottenere un effetto impositivo di + 150 si effettua la variazione in aumento per + 200)

		FONDO IMPOSTE DIFFERITE	A	IMPOSTE	48,00

	CREDITO 3	A	RICAVI ESTERI	1.300,00

≠	A	CREDITO 3	1.300,00
BANCA			1.260,00
PERDITA SU CAMBI REALIZZATA			40,00

ASPETTI CIVILISTICI

Ai sensi dell'**articolo 2424 bis, comma 3, c.c.** *“gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza”*.

L'**articolo 2423-bis comma 1, numero 4, c.c.** richiede, inoltre, che *“si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”*.

Il **principio contabile OIC n. 31** prescrive che gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri debbano essere iscritti nel conto economico seguendo il *criterio di classificazione per natura dei costi*. Quindi:

- Accantonamenti relativi all'attività caratteristica e accessoria: sono iscritti prioritariamente nelle voci della classe B di conto economico, diverse dalla voce B.12 o B.13, dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi. Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B.12 e B.13 del conto economico.

Esempi:

- ✓ acc.to al fondo indennità suppletiva di clientela → B.7 per servizi;
- ✓ acc.to a fondi di previdenza integrativi per i dipendenti → B.9.d trattamento di quiescenza e simili;
- ✓ acc.to a fondi imposte per contenziosi → B.14 oneri diversi di gestione o 22 imposte;
- ✓ acc.to al fondo rischi per cause in corso → B.12 accantonamenti per rischi;
- ✓ acc.to al fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, *patronages*, avalli, girate, ecc.) → B.12 accantonamenti per rischi;
- ✓ acc.to al fondo rischi per contratti ad esecuzione differita → B.12 accantonamenti per rischi.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri da iscrivere nelle voci B.12) e B.13) di conto economico sono così distinguibili:

a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare e la cui data di sopravvenienza sono indeterminati: si tratta dei FONDI SPESE (B.13 di Conto Economico “Altri accantonamenti”);

b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solamente probabile: si tratta delle passività potenziali, o FONDI RISCHI (B.12 di Conto Economico “Accantonamenti per rischi”).

- Accantonamenti relativi all'attività finanziaria: sono iscritti nelle voci della classe C di conto economico.

Esempi:

- ✓ acc.to per perdite stimate su strumenti finanziari → C.17 oneri finanziari o C.17-bis utili e perdite su cambi.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere

forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere soddisfatta. Essi sono rilevati nell'esercizio in cui le perdite o i debiti che vanno a coprire soddisfano, i seguenti requisiti:

- hanno natura determinata,
- hanno esistenza certa o probabile,
- l'ammontare o data di sopravvenienza della passività sono indeterminati;
- l'ammontare della passività è comunque attendibilmente stimabile.

Il **documento OIC n. 29** precisa che devono essere recepiti nei valori di bilancio (in conformità al postulato della competenza) quei fatti "fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" (tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio) che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio.

Per contro, non devono essere recepiti nei valori di bilancio (in quanto di competenza dell'esercizio successivo), ma soltanto illustrati in Nota integrativa (se rilevanti), quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio.

La definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data rientra tra i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio. L'OIC ha spiegato che un fatto successivo non può portare però all'iscrizione in bilancio di un credito o di un debito giuridicamente sorto nell'esercizio successivo: l'OIC n. 29 richiede infatti soltanto che si aggiornino le stime del valore delle attività e delle passività già esistenti alla data di chiusura dell'esercizio. Il qualificare diversamente il fondo rischi (e conseguentemente l'eventuale componente negativo di reddito iscritto in conto economico da accantonamento a costo) porterebbe a qualificare la posta contabile come debito al 31 dicembre (e non come fondo rischi), in una situazione in cui il debito al 31 dicembre non era esistente, poiché la controversia si è definita soltanto successivamente. La chiusura della causa entro la data di approvazione del progetto di bilancio permette al redattore di bilancio di determinare correttamente il "quantum" da accantonare, ma si tratta sempre di un accantonamento a fondi rischi ed oneri

Per contro, significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti oppure operazioni effettuate dopo la chiusura dell'esercizio non devono essere recepiti.

Quando il fondo accantonato viene utilizzato, se:

- fondo < onere sostenuto: le spese non coperte dal fondo originariamente stanziato sono iscritte a conto economico per natura, coerentemente con l'accantonamento originario;
- fondo > onere sostenuto (fondo eccedente): il fondo parzialmente o totalmente eccedente si riduce o si rilascia e in contropartita si rileva un componente positivo di reddito nella stessa area (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria) in cui era stato rilevato l'accantonamento originario (ad esempio se l'accantonamento era stato iscritto in una delle voci dell'aggregato B. Costi della produzione, la riduzione del fondo è rilevata nella voce A.5 Altri proventi).

Ai sensi dell'**articolo 107, comma 4 TUIR**, "non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati". Gli accantonamenti in parola risultano dunque fiscalmente indeducibili.

Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono indeducibili IRAP. Resta fermo all'atto dell'effettivo sostenimento la deducibilità anche IRAP delle spese che gli accantonamenti sono chiamati a fronteggiare, a condizione che si tratti di spese potenzialmente classificabili in una voce dell'aggregato B rilevante ai fini IRAP. Al momento dello stanziamento del fondo occorre dunque valutare se sussistono le condizioni per la rilevazione delle imposte anticipate ai fini IRAP oltre che ai fini IRES.

I componenti di reddito relativi a fatti successivi alla chiusura dell'esercizio, per effetto del *principio di derivazione rafforzata*, cui è improntata la determinazione del reddito d'impresa dei soggetti OIC diversi dalle micro imprese, assumono rilievo fiscale nell'esercizio in cui sono imputati in bilancio. La definizione, dopo la chiusura dell'esercizio, di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data rientra tra i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che devono essere recepiti nei valori di bilancio: in presenza di fondi rischi per cause in corso i relativi accantonamenti sono fiscalmente irrilevanti anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata (fiscalmente, i componenti reddituali iscritti in contropartita di "passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui all'OIC 31" si considerano accantonamenti e, quindi, sono deducibili soltanto se rientranti tra quelli di cui all'art. 107 co. 1-3 del TUIR).

ASPETTI CONTABILI

La società a fine esercizio effettua un accantonamento al “Fondo rischi di garanzia prodotti” pari a 100.000,00 Euro.

Tale genere di accantonamento (B 13 di Conto Economico) è conseguente all’impegno assunto dall’impresa nei confronti di un proprio cliente, a fornirgli un servizio di assistenza gratuito post vendita, relativo ai prodotti venduti.

In base al principio della correlazione costi – ricavi, alla fine dell’esercizio nel quale è stato realizzato l’incasso della vendita in questione, bisogna effettuare l’accantonamento al fondo garanzia prodotti in base alle future uscite monetarie stimate, per l’assistenza tecnica del cliente.

Tali accantonamenti, rappresentando una iscrizione anticipata di costi i quali saranno fiscalmente deducibili solamente quando si verificherà l’utilizzo di tali fondi, comportano, in rapporto al reddito civilisticamente determinato, un maggior carico fiscale attuale rispetto a quello futuro. Si ha dunque una differenza temporanea deducibile che dà luogo a imposte anticipate attive.

		ACCANTONAMENTO FONDO GARANZIA PRODOTTI	A	FONDO GARANZIA PRODOTTI		100.000

Fiscalmente tale accantonamento non è deducibile, in quanto lo sarà solamente nell’esercizio in cui esso verrà utilizzato: bisogna effettuare una variazione in aumento Ires pari all’accantonamento effettuato e calcolare le relative imposte anticipate (24,00% + 3,90%).

		ATTIVITÀ IMPOSTE ANTICIPATE	A	IMPOSTE ANTICIPATE		27.900

ASPETTI CIVILISTICI

I bilanci d'esercizio delle imprese concessionarie di pubblici servizi sono frequentemente caratterizzati dall'iscrizione, tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, dei beni gratuitamente devolvibili.

L'attività economica di queste imprese viene regolata da un atto di concessione alla scadenza del quale le opere immobilizzate, precedentemente utilizzate dal concessionario e mantenute in perfetto stato di efficienza, possono:

1. restare di proprietà dell'impresa concessionaria, senza sostenere costi eccessivi, o essere ceduti all'ente concedente dietro pagamento, da parte di quest'ultimo, di un prezzo;
2. essere devoluti all'ente concedente in maniera gratuita ed in condizioni di normale funzionamento.

I beni che rientrano nella prima categoria formano la cosiddetta proprietà industriale; gli altri, ossia quelli da destinare gratuitamente, costituiscono, invece, la proprietà di concessione.

Il **principio contabile OIC n. 16** stabilisce che tali beni debbano essere classificati nella voce B.II.4 "Altri beni" di Stato Patrimoniale; la quota annuale dell'ammortamento viene determinata dividendo il costo dei beni, diminuito di eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione.

Si rende di necessario per le imprese concessionarie, che al termine della concessione devono restituire i beni al concedente gratuitamente ed in perfette condizioni di funzionamento, sostenere spese di manutenzione e riparazione necessarie e di conseguenza stanziare un apposito fondo a supporto di tali spese, che saranno appunto necessarie per rimettere in pristino i beni allo stato in cui devono essere restituiti.

Si tratta di un accantonamento per passività certe, ma il cui ammontare e la cui data di sopravvenienza sono indeterminati: si tratta dei FONDI SPESE (B 13 di Conto Economico "Altri accantonamenti").

L'**OIC n. 31** precisa che gli stanziamenti a tali fondi hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio di competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata anche in esercizi successivi, si riferisce ad un'usura del bene verificata anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita.

In particolare il principio contabile OIC n. 31 prevede che l'accantonamento al fondo manutenzione ciclica si effettua se:

- la manutenzione è pianificata ed è eseguita a intervalli periodici;
- vi è la ragionevole certezza che il bene sarà utilizzato dall'impresa almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;
- la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti ma sporadici interventi di manutenzione ovvero sostituita dagli annuali interventi di manutenzione ordinaria.

ASPETTI FISCALI

Ai sensi dell'**art. 107, comma 2, TUIR**, per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche sono deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili per ciascun bene nel limite massimo del 5% del costo quale risulta all'inizio dell'esercizio; tale deduzione non è più ammessa quando il fondo raggiunge l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.

La deduzione è ammessa dunque:

- per ciascun bene, nel limite massimo del 5% del costo (inteso come costo dell'opera);
- la deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi 2 esercizi (si considerano l'esercizio in corso e l'esercizio precedente);

Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza è deducibile in 6 quote costanti, ossia nell'esercizio in cui si verifica l'eccedenza e nei successivi 5.

L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito d'impresa dell'esercizio in cui avviene la devoluzione: gli importi del fondo spese di ripristino e sostituzione di beni gratuitamente devolvibili (art. 107 comma 2 del TUIR), rivelatesi esuberanti rispetto agli accantonamenti operati in precedenti esercizi, generano una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito, se e nella misura in cui siano originate dall'insussistenza di fondi dedotti nei precedenti esercizi.

Per contro, qualora il fondo sia tassato (vale a dire, costituito a fronte di costi fiscalmente non dedotti), una sua eventuale esuberanza al termine della concessione produce una sopravvenienza attiva fiscalmente irrilevante.

A seguito delle modifiche introdotte dal **DL 6 luglio 2011, n. 98** per le **imprese concessionarie di costruzione e gestione autostrade** gli accantonamenti operati a fronte delle spese di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili sono deducibili, per ciascun cespite, nel minor limite dell'1% del costo, in luogo di quello ordinario del 5%.

Per i beni gratuitamente devolvibili, in luogo della deduzione dell'ammortamento ordinario ex art. 102 e 103 TUIR, è consentita la deduzione dell'**ammortamento finanziario**.

Ai sensi dell'**art. 104 TUIR** per i beni gratuitamente devolvibili è consentita la deduzione di quote costanti di **ammortamento finanziario** (calcolate sulla base della durata residua della concessione), da calcolare dividendo il costo dei beni, diminuito di eventuali contributi erogati dal concedente, per il numero di anni di durata della concessione. In caso di incremento o decremento del costo dei beni, a seguito di sostituzioni, di ampliamenti o trasformazioni, di perdita, o di qualsiasi altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile viene rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio nel quale avviene l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero di anni residui della concessione.

L'art. 16 del D.Lgs. n.446/1997 (Decreto Irap) al comma 1 bis stabilisce per i contribuenti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche) l'aumento dell'**aliquota Irap** al **4,20%** (rispetto all'aliquota ordinaria del 3,90%).

Alfa Srl stipula nell'esercizio 2023 una convenzione con il Comune di durata decennale per la gestione del trasporto urbano con gli autobus. Il costo complessivo dei mezzi di trasporto messi a disposizione di Alfa Srl da parte del Comune risulta essere pari a 1.400.000,00 euro.

L'atto di concessione prevede che alla sua scadenza gli autobus debbano essere consegnati gratuitamente al Comune ed in perfetto stato di funzionamento.

- **Al 31.12.2023** la società, al fine di fronteggiare le spese future collegate alla restituzione del bene in condizioni di perfetta efficienza, effettua un accantonamento al fondo beni gratuitamente devolvibili pari ad euro 48.000,00. La rilevazione contabile è la seguente:

		ACCANTONAMENTO FONDO BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI	A	FONDO BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI		48.000

L'accantonamento stanziato non supera il limite del 5% del costo del bene ($1.400.000,00 * 5\% = 70.000,00$); tuttavia lo stesso, ai sensi dell'art. 107 TUIR, comma 2, non è deducibile in quanto il fondo al 31.12 supera l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.

E' necessario, **sin dal primo esercizio**, confrontare l'ammontare del fondo stanziato con l'importo delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio stesso.

In sede di Dichiarazione dei redditi dovrà essere effettuata una variazione in aumento pari all'intero accantonamento stanziato in bilancio (48.000) che non risulta fiscalmente deducibile: su tale importo verrà stanziata la fiscalità anticipata Ires e Irap: $48.000 * (24,00\% + 4,20\%)$.

		ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE	A	IMPOSTE ANTICIPATE		28.200

Il **Fondo ripristino beni gratuitamente devolvibili al 31.12.2023** risulta essere il seguente:

accantonamento esercizio 2023	<u>48.000</u>
fondo 31.12.2023	48.000 (di cui 48.000 tassato)

Al 31.12.2023 Alfa Srl effettuerà anche l'ammortamento finanziario del bene: per semplicità espositiva si tralascia la rilevazione delle relative scritture e dei relativi impatti fiscali.

- Nel corso dell'esercizio **2024** Alfa Srl sostiene spese di ripristino per euro 30.000,00 (+ Iva 22%).

La rilevazione contabile è la seguente:

		≠	A	FORNITORI		36.600
		SPESA PER BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI			30.000	
		IVA A CREDITO			6.600	
		FONDO BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI	A	SPESA PER BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI		30.000

Al 31.12.2024 viene effettuato il seguente accantonamento:

		ACCANTONAMENTO FONDO BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI	A	FONDO BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI		35.000

Utilizzo del fondo

L'utilizzo del fondo per 30.000, che nel caso in esame rappresenta l'utilizzo di un fondo tassato, determina una variazione in diminuzione del reddito in sede di Dichiarazione dei redditi per tale importo e il riassorbimento della relativa fiscalità anticipata precedentemente stanziata ((30.000 * (24,00% + 4,20%)).

		IMPOSTE ANTICIPATE	A	ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE		8.460

Accantonamento

L'accantonamento imputato nel bilancio 2022 al Fondo Beni Gratuitamente devolvibili non supera il limite del 5% del costo del bene (1.400.000,00 * 5% = 70.000,00); tuttavia tale accantonamento non è pienamente deducibile in quanto il fondo al 31.12 risulta essere superiore all'ammontare complessivo delle spese sostenute negli ultimi 2 esercizi:

- spese sostenute negli ultimi 2 esercizi: spese 2023 (zero) + spese 2024 (30.000) = 30.000.

In sede di Dichiarazione dei redditi dovrà essere di conseguenza effettuata una variazione in aumento pari a 5.000, ossia pari alla differenza fra il fondo beni gratuitamente devolvibili non tassato (35.000: l'importo restante del fondo dopo il suo utilizzo - 48.000 meno 30.000 - è stato già tassato nell'esercizio precedente) e la sommatoria delle spese sostenute negli ultimi 2 esercizi (30.000).

Su tale ripresa in aumento dovrà essere stanziata la fiscalità anticipata Ires e Irap (5.000 * (24,00% + 4,20%)).

		ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE	A	IMPOSTE ANTICIPATE		1.410

Il **Fondo ripristino beni gratuitamente devolvibili al 31.12.2024** risulta essere il seguente:

Fondo 01.01.2024:	48.000
Meno utilizzo esercizio 2024	<u>- 30.000</u>
	18.000 (di cui 18.000 tassato)
Più accantonamento esercizio 2024	<u>+ 35.000</u>
Fondo 31.12.2024:	53.000 (di cui 23.000 tassato e 30.000 dedotto)

- Nel corso dell'esercizio 2025, Alfa Srl sostiene ulteriori spese di manutenzione sui beni gratuitamente devolvibili per euro 28.000,00 (+ Iva 22%).

La rilevazione contabile è la seguente:

	≠	A	FORNITORI		34.160
	SPESA PER BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI			28.000	
	IVA A CREDITO			6.160	

	FONDO BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI	A	SPESA PER BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI		28.000

Al 31.12.2025 viene effettuato il seguente accantonamento:

	ACCANTONAMENTO FONDO BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI	A	FONDO BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI		66.000

Utilizzo del fondo

L'utilizzo del fondo per 28.000, che deve avvenire prioritariamente mediante l'utilizzo del fondo dedotto, non determina in sede di Dichiarazione dei Redditi alcuna variazione del reddito imponibile.

Accantonamento

L'accantonamento al Fondo Beni Gratuitamente devolvibili non supera il limite del 5% del costo del bene ($1.400.000,00 * 5\% = 70.000,00$); tuttavia tale accantonamento non è pienamente deducibile in quanto il fondo al 31.12 risulta essere superiore all'ammontare complessivo delle spese sostenute negli ultimi 2 esercizi

- spese sostenute negli ultimi 2 esercizi: spese 2024 (30.000) + spese 2025 (28.000) = 58.000.

In sede di Dichiarazione dei redditi si dovrà effettuare una variazione in aumento pari a 10.000, ossia pari alla differenza fra il fondo beni gratuitamente devolvibili non tassato ($91.000 - 23.000 = 68.000$) e la sommatoria delle spese sostenute negli ultimi 2 esercizi (58.000).

Su tale ripresa in aumento dovrà essere stanziata la fiscalità anticipata Ires e Irap - 10.000 * ($24,00\% + 4,20\%$).

ATTIVITÀ IMPOSTE ANTICIPATE

A

IMPOSTE ANTICIPATE

2.820

Il **Fondo ripristino beni gratuitamente devolvibili al 31.12.2025** risulta essere il seguente:

Fondo 01.01.2025:	53.000
Meno utilizzo esercizio 2025	- <u>28.000</u>
	25.000 (di cui 23.000 tassato e 2.000 dedotto)
Più accantonamento esercizio 2025	+ <u>66.000</u>
Fondo 31.12.2025:	91.000 (di cui 33.000 tassato e 58.000 dedotto)

- Nel corso dell'esercizio **2026**, Alfa Srl sostiene ulteriori spese di manutenzione sui beni gratuitamente devolvibili per euro 151.000,00 (+ Iva 22%).

≠	A	FORNITORI	184.220
SPESA PER BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI		151.000	
IVA A CREDITO		33.220	

FONDO BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI	A	SPESA PER BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI	91.000

Al 31.12.2026 viene effettuato il seguente accantonamento:

ACCANTONAMENTO FONDO BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI	A	FONDO BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI	30.000

Risulta quindi possibile effettuare un'ulteriore copertura delle spese sostenute mediante l'utilizzo del fondo ora esistente:

FONDO BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI	A	SPESA PER BENI GRATUITAM. DEVOLVIBILI	30.000

106 Utilizzo del fondo

L'utilizzo del fondo per 121.000 avviene prioritariamente mediante l'utilizzo del fondo dedotto (58.000 prima e 30.000 dopo) e successivamente mediante utilizzo del fondo tassato (33.000). In sede di Dichiarazione dei redditi sarà necessario apportare una variazione in diminuzione pari all'utilizzo del fondo tassato per 33.000; verrà rilasciata di conseguenza la relativa fiscalità anticipata Ires e Irap (24,00% + 4,20%).

		<i>ATTIVITÀ IMPOSTE ANTICIPATE</i>	A	<i>IMPOSTE ANTICIPATE</i>		9.306

L'ammontare delle spese che non trova capienza nel Fondo ripristino beni gratuitamente devolvibili per euro 30.000 (151.000 - 91.000 - 30.000) è deducibile nell'esercizio stesso e nei cinque successivi.

In sede di Dichiarazione dei redditi dovrà essere effettuata un'ulteriore variazione in aumento pari a 25.000, ovvero pari ai 5/6 dell'ammontare delle spese che non trova capienza nel fondo. A fronte di tale variazione in aumento dovrà essere iscritta la relativa fiscalità anticipata Ires e Irap precedentemente stanziata (24,00% + 4,20%).

		<i>ATTIVITÀ IMPOSTE ANTICIPATE</i>	A	<i>IMPOSTE ANTICIPATE</i>		7.050

In ognuno dei 5 esercizi successivi in sede di Dichiarazione dei redditi si effettuerà una variazione in diminuzione pari ad 1/6 di 30.000 (5.000,00) e si procederà a rilasciare la relativa fiscalità anticipata.

	<i>Esercizio 2027</i>	<i>Esercizio 2028</i>	<i>Esercizio 2029</i>	<i>Esercizio 2030</i>	<i>Esercizio 2031</i>
<i>Variazione in diminuzione</i> (30.000 / 6)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Storno fiscalità anticipata</i> (5.000 * 28,20%)	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00

Accantonamento

L'accantonamento al Fondo Beni Gratuitamente devolvibili non supera il limite del 5% del costo del bene (1.400.000,00 * 5% = 70.000,00); tale accantonamento è pienamente deducibile in quanto il fondo al 31.12 non raggiunge l'ammontare complessivo delle spese sostenute negli ultimi 2 esercizi

- spese sostenute negli ultimi 2 esercizi: spese 2023 (28.000) + spese 2024 (151.000) = 129.000.

Il Fondo ripristino beni gratuitamente devolvibili al 31.12.2026 risulta essere il seguente:	
Fondo 01.01.2026:	91.000
Più accantonamento esercizio 2026	30.000
Meno utilizzo esercizio 2026	- <u>121.000</u>
Fondo 31.12.2026:	0

CONTRIBUTI DA STATO ED ENTI PUBBLICI

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

ASPETTI CIVILISTICI

Tali contributi sono erogati da stato ed Enti Pubblici a favore delle imprese per:

a) riduzione dei costi: tale riduzione si verifica ogni qual volta il costo d'acquisto dei beni viene mantenuto superiore a quello di mercato, al fine di sovvenzionare da parte dell'Ente pubblico il settore di attività del bene acquistato. Le rimanenze di prodotti alla data di chiusura di esercizio devono essere valutate non già in base al costo delle medesime, ma al costo ridotto dei contributi ricevuti per l'acquisto delle stesse.

b) integrazione di ricavi: qualora vi sia l'esigenza di mantenere i prezzi di determinati settori contenuti rispetto a quelli di mercato. (esempio: trasporti pubblici). Tali contributi non hanno influenza sulla valutazione delle rimanenze di magazzino, che viene effettuata in base al costo d'acquisto.

Vanno iscritti alla voce A5 di Conto Economico (Ricavi ed altri proventi con separata indicazione dei contributi in c/esercizio), in base al principio di competenza.

Tra i Contributi in c/esercizio, rientrano anche i **Contributi in c/interesse**: sono contributi in c/esercizio di natura finanziaria, che appunto riducono l'onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamento. Sono portati in detrazione alla voce C17 di Conto Economico.

In merito al momento di imputazione temporale, l'**OIC n. 12** stabilisce che i contributi in conto esercizio devono essere rilevati per competenza, "nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti

ASPETTI FISCALI

In base all'**art. 85 comma 1 lett. h) TUIR** costituiscono ricavi e concorrono alla formazione del reddito imponibile in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data del loro incasso.

Ai sensi **art. 28 comma 2 DPR 600/73** sui contributi in c/esercizio viene applicata una ritenuta del 4% a titolo d'acconto, al momento del loro incasso.

La società ottiene in data 1/1/23 **contributi in c/canoni di leasing** pari ad Euro 10.000, in relazione al contratto di leasing su macchinari stipulato dalla stessa in data 1/1/20, che ha durata 10 anni.

Accertamento del contributo

		<i>CREDITI VERSO ENTI</i>	A	<i>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</i>		<i>10.000</i>

Incasso del contributo:

		<i>≠</i>	A	<i>CREDITI VERSO ENTI</i>		<i>10.000</i>
		<i>BANCA</i>				<i>9.600</i>
		<i>ERARIO C/RITENUTA</i>				<i>400</i>

Calcolo di un risconto passivo su tale contributo per contabilizzarlo per competenza in base all'imputazione dei canoni di leasing (10.000 : 10 anni = 1.000):

		<i>CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO</i>	A	<i>RISCONTI PASSIVI</i>		<i>9.000</i>

Fiscalmente, avendo imputato in bilancio per competenza il contributo ricevuto attraverso il risconto passivo calcolato, non è necessaria alcuna variazione del reddito imponibile.

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

1. CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI

ASPETTI CIVILISTICI

In base al **principio contabile OIC n. 16** si tratta di contributi erogati specificatamente per l'acquisto di beni strumentali ammortizzabili. La rappresentazione in bilancio può avvenire:

1. Metodo della rappresentazione netta: i contributi sono portati a diretta riduzione del cespite cui si riferiscono, e l'ammortamento viene calcolato sul valore netto. Il provento dunque non viene iscritto in Conto Economico, ma il beneficio per l'erogazione concessa è evidenziato attraverso le minori quote di ammortamento in Conto Economico.
2. Metodo dei risconti (metodo consigliato): i contributi vengono iscritti nella voce A5 di Conto Economico, "Altri ricavi", e vengono rinviati per competenza negli esercizi successivi, attraverso l'iscrizione dei risconti, sulla base del piano di ammortamento del cespite cui si riferiscono. Negli esercizi successivi il risconto passivo è gradualmente diminuito, imputandone una quota fra i proventi in Conto Economico, parallelamente agli ammortamenti calcolati. I contributi vengono considerati come ricavi anticipati.

ASPETTI FISCALI

Concorrono a formare il reddito in base all'ammortamento del bene cui si riferiscono (principio competenza).

2. ALTRI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE

ASPETTI CIVILISTICI

Sono classificati alla voce A5 di Conto Economico tra le sopravvenienze attive.

ASPETTI FISCALI

Ai sensi **dell'art. 88 comma 3 lett. b) TUIR** sono classificati come sopravvenienze attive - ad eccezione dei contributi erogati per l'acquisizione di beni ammortizzabili - e concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati (principio di cassa), ovvero in quote costanti nell'esercizio d'incasso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Ai sensi **art. 28 comma 2 DPR 600/73** sui contributi in c/capitale viene applicata una ritenuta a titolo d'acconto, al momento del loro incasso.

Ai fini **IRAP** tali contributi assumono rilievo, indipendentemente dallo loro tassabilità IRES, sempre che di natura non straordinaria. Sono esclusi dalla base imponibile IRAP in ogni caso i contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.

ASPETTI CONTABILI (Contributi c/impianti)

La società riceve da un Ente Pubblico nel 2023 un contributo in c/impianti pari ad Euro 50.000, per l'acquisto di un impianto del valore di Euro 400.000.

1. METODO DELLA RAPPRESENTAZIONE NETTA

Acquisto in data 01/01/2023 dell'impianto

		≠	A	FORNITORI		484.000
		IMPIANTI			400.000	
		IVA A CREDITO			84.000	

Accertamento del contributo:

		CREDITI VERSO ENTI	A	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI		50.000

Contabilizzazione del contributo a diretta riduzione del costo del bene:

		CONTRIBUTO C/IMPIANTI	A	IMPIANTI		50.000

Erogazione del contributo:

		BANCA	A	CREDITI VS/ENTI		50.000

Calcolo dell'ammortamento sul valore netto (400.000 - 50.000 = 350.000), con aliquota del 10%.

		AMMORTAMENTO IMPIANTI	A	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI		35.000

Fiscalmente sarà necessario effettuare una variazione in aumento del reddito Ires pari alla metà dell'ammortamento iscritto in bilancio (ai sensi dell'art. 102 del TUIR, comma 2, l'ammortamento è deducibile in misura non superiore ad ½ di quello ottenuto applicando al costo del bene i coefficienti tabellari, nel primo esercizio della sua entrata in funzione) e procedere al calcolo della relativa fiscalità anticipata.

2. METODO DEI RISCONTI

Acquisto in data 01/01/2023 dell'impianto

		≠	A	FORNITORI		484.000
		IMPIANTI			400.000	
		IVA A CREDITO			84.000	

Accertamento del contributo:

		CREDITI VERSO ENTI	A	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI		50.000

Erogazione del contributo:

		BANCA	A	CREDITI VERSO ENTI		50.000

Calcolo dell'ammortamento ($400.000 * 10\% = 40.000$).

		AMMORTAMENTO IMPIANTI	A	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI		40.000

Fiscalmente sarà necessario effettuare una variazione in aumento del reddito Ires pari alla metà dell'ammortamento iscritto in bilancio (ai sensi dell'art. 102 del TUIR, comma 2, l'ammortamento è deducibile in misura non superiore ad $\frac{1}{2}$ di quello ottenuto applicando al costo del bene i coefficienti tabellari, nel primo esercizio della sua entrata in funzione) e procedere al calcolo della relativa fiscalità anticipata.

Calcolo del RISCONTO PASSIVO:

- Contributo contabilizzato: 50.000

- Contributo di competenza: $(50.000 : 10 \text{ anni}) = 5.000$.

Il Risconto passivo sarà dunque pari a : $50.000 - 5.000 = 45.000$

		CONTRIBUTI C/IMPIANTI	A	RISCONTO PASSIVO		45.000

FATTURAZIONE A STATO ED ENTI PUBBLICI

ASPETTI FISCALI

Le norme, contenute nell'**art. 17-ter del DPR 633/72**, prevedono un meccanismo di applicazione dell'IVA denominato "*split payment*" ("scissione dei pagamenti"), in base al quale, l'IVA gravante su una data operazione è applicata dal fornitore al momento dell'emissione della fattura di vendita e versata all'Erario dall'acquirente.

Il meccanismo dello "*split payment*" riguarda le **cessioni di beni** e alle **prestazioni di servizi** di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72, effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e delle società indicate nel medesimo art. 17-ter co. 1 e 1-bis.

Ai sensi dell'**art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72**, sono soggette allo *split payment*, per le cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute:

- le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009 (si tratta di tutte le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e per le quali la fattura deve essere emessa in formato elettronico ex art. 1 co. 209 della L. 244/2007);
- le società controllate, mediante controllo di diritto o di fatto ex art. 2359 co. 1 n. 1 e 2 c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società controllate, mediante controllo di diritto, direttamente dagli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni);
- le società controllate mediante controllo di diritto, direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai due punti precedenti;
- le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Fra le società controllate di cui ai punti precedenti sono incluse anche quelle il cui controllo è esercitato congiuntamente da Pubbliche Amministrazioni centrali e/o locali e/o da società controllate da dette Amministrazioni (nuovo art. 5-ter co. 5 del DM 23.1.2015, inserito dal DM 27.6.2017).

Il legislatore, nell'individuare i soggetti acquirenti destinatari delle previsioni normative dello *split-payment*, utilizza la stessa formulazione adoperata per l'art. 6 comma 5 del DPR 633/72, concernente l'applicazione dell'esigibilità differita dell'imposta.

Il cedente o prestatore che effettua operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o delle società di cui all'art. 17-ter co. 1 e 1-bis del DPR 633/72 è tenuto ad emettere la fattura:

- in *formato elettronico*, ai sensi dell'art. 1 co. 209 della L. 244/2007, se il soggetto acquirente è una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009;
- *alternativamente, in formato cartaceo o elettronico*, se il soggetto acquirente è una società di cui all'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72.

La fattura dovrà recare, tra gli altri dati:

- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicabile;
- l'ammontare dell'imposta;
- l'annotazione "scissione dei pagamenti" ed, eventualmente, il riferimento all'art. 17-ter del DPR 633/72.

Il fornitore non è tenuto al pagamento dell'imposta applicata, poiché tale obbligo ricade sulla P.A. acquirente (la fattura deve comunque essere registrata nel registro delle fatture emesse secondo le regole generali di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 633/72, avendo cura di non computare l'IVA nella liquidazione periodica).

L'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a cui si applica il meccanismo dello "split payment" (ai sensi dell'art. 3 del decreto attuativo 23.1.2015) diviene esigibile nel momento in cui l'ente pubblico acquirente effettua il pagamento dei corrispettivi pattuiti. L'ente pubblico, facoltativamente, può anticipare il momento di esigibilità dell'imposta al momento della ricezione della fattura.

Per ragioni di ordine sistematico, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a cui si applica il meccanismo dello "split payment" non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 6 comma 5 secondo periodo del DPR 633/72 che prevedono lo spostamento dell'esigibilità dell'imposta dal momento dell'emissione della fattura al momento del pagamento del corrispettivo.

Ciò indipendentemente dal fatto che, nella specifica operazione, l'IVA divenga esigibile nel momento in cui l'ente pubblico acquirente effettua il pagamento (regime naturale) o nel momento in cui l'ente pubblico riceve la fattura (regime opzionale).

Conseguentemente, come confermato dalla Circolare n. 15/2015, per le operazioni rientranti nel regime dello "split payment", il fornitore non è più legittimato a procedere né all'emissione di fatture ad esigibilità differita, né, su opzione, all'emissione di fatture con esigibilità immediata.

ASPETTI CONTABILI

La società "A" ha effettuato una prestazione di servizi nei confronti di un ente locale in data 1/10/23 ed emesso in pari data fattura in split-payment per euro 200.000,00 + Iva 22%

Il pagamento della fattura avviene in data 1/12/23.

Emissione della fattura in data 1/10/23

		≠	A	≠		244.000
		CLIENTI			200.000	
		IVA C/SPLIT-PAYMENT			44.000	
				PRESTAZIONI SERVIZI	200.000	
				IVA C/SPLIT-PAYMENT	44.000	

Riscossione del credito in data 1/12

		BANCA C/C	A	CLIENTI		200.000

L'art. 32 bis del **DL Sviluppo, n. 83/2012** disciplina il regime contabile dell'Iva per cassa: le regole di applicazioni del regime Iva per Cassa solo contenute nel **DM attuativo 11.10.12¹⁵**.

Il regime dell'Iva per cassa consiste nella possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento dell'effettivo incasso del corrispettivo anche alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari che agiscono nell'esercizio di impresa, arte e professione.

La facoltà di differire l'esigibilità dell'iva è concessa a coloro che, operando nell'esercizio di impresa, arti o professioni, effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari/committenti che, a loro volta agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni.

Il regime Iva per cassa non si applica dunque nel caso in cui la cessione di beni/la prestazione di servizi sia effettuata nei confronti di privati consumatori.

Possono essere emesse fatture con Iva ad esigibilità differita anche per operazioni effettuate a favore di soggetti non residenti, se rilevanti territorialmente in Italia.

Il differimento dell'esigibilità dell'imposta non è consentito per le operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, le cui disposizioni sono incompatibili con il predetto differimento (regime monofase art. 74, comma 1, DPR 633/72; regime del margine per beni usati, art. 36, DL 41/1995; regime delle agenzie di viaggio e turismo, art. 74 ter, DPR 633/72). La possibilità di applicare l'Iva differita è anche esclusa per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti che assolvono l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile. Ugualmente non è possibile optare per il differimento dell'Iva con riferimento alle cessioni intracomunitarie o alle operazioni di cui agli art. 8, 8 bis e 9 del DPR 633/72, per le quali il cedente/prestatore nazionale non indica l'Iva in fattura e non è debitore della relativa imposta.

L'esclusione della possibilità di applicare il regime dell'Iva differita riguarda esclusivamente le singole operazioni soggette ad un regime speciale o al meccanismo del reverse charge. (**Circolare 20/E/2009**).

1. Soglia massima volume d'affari per accedere al regime

Possono usufruire del "regime Iva per cassa" i soggetti passivi che nell'anno solare precedente, abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro ; tale regime cessa se, in corso d'anno, tale limite risulta superato. In tal caso, l'esigibilità immediata diventa obbligatoria per le operazioni successive all'avvenuto superamento della soglia.

2. Esercizio del diritto alla detrazione

La nuova disciplina dell'Iva per cassa individuata dall'art. 32-bis del DL Sviluppo prevede per i soggetti che optano per l'adozione del regime, parallelamente al rinvio dell'esigibilità dell'Iva al momento dell'incasso del corrispettivo, anche il rinvio della detraibilità dell'imposta afferente i

¹⁵ La nuova disciplina dell'Iva per cassa introdotta dal DL Sviluppo ha sostituisce integralmente quella stabilita dall'art. 7 del DL n. 185 del 2008, che è stata così abrogata a decorrere dal 1.12.2012.

beni ed i servizi acquistati al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori¹⁶. Nella nuova disciplina Iva per cassa è stabilito che i cessionari o committenti che acquistano beni o servizi da soggetti che applicano l'IVA per cassa possano detrarre l'IVA afferente i beni e servizi acquistati già al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato¹⁷.

3. Applicabilità su opzione per l'intera attività

Una ulteriore caratteristica del nuovo regime dell'IVA per cassa è data dal fatto che esso ha carattere opzionale: l'opzione viene esercitata ai sensi del DPR n. 442 del 1997, quindi, si desume da comportamenti concludenti del contribuente e dalla successiva manifestazione dell'opzione in sede di dichiarazione annuale.

L'opzione per il regime speciale ha effetto per tutte le operazioni eseguite, attive e passive (tranne che per quelle, come esemplificato nei paragrafi successivi, espressamente escluse).

4. Soggetti o operazioni cui non si applica il regime

Il differimento dell'esigibilità dell'imposta stabilito dal comma 1 dell'art. 32-bis del DL Sviluppo, non ha però, una generalizzata applicazione, posto che sono previsti vari limiti alla operatività del sistema dell'IVA per cassa; si tratta degli stessi limiti già previsti dall'art. 7 del DL n. 185 del 2008 o dal relativo decreto ministeriale di attuazione (DM 26 marzo 2009):

- da un punto di vista soggettivo, oltre al ricordato limite del volume di affari (che non deve superare i 2 milioni di euro), il comma 1 dell'art. 32-bis esclude espressamente dal proprio ambito applicativo i soggetti IVA che già si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta; sempre da un punto di vista soggettivo sono escluse anche tutte le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'IVA applicando il cosiddetto sistema del reverse charge;
- relativamente al profilo oggettivo, poi, il sistema si applica solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi imponibili effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni (compresi gli enti non commerciali che operano nell'esercizio di attività imprenditoriali, nonché i soggetti non residenti limitatamente agli acquisti territorialmente rilevanti in Italia) - restano dunque escluse le operazioni poste in essere nei confronti di privati consumatori; il nuovo regime non trova applicazione per le cessioni intracomunitarie, le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a quest'ultime e i servizi internazionali (operazioni per le quali il cedente o prestatore non è debitore d'imposta).

5. Limiti di carattere temporale

L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali esecutive (a tal fine è necessario che la procedura sia stata avviata prima del decorso di un anno). Il predetto termine di un anno decorre dal "momento di effettuazione dell'operazione" da determinare secondo le regole ordinarie, ex art. 6 DPR 633/72 (le cessioni di beni si considerano effettuate al momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna/spedizione se riguardano beni mobili). Se prima di tale

¹⁶ Nel sistema delineato dall'art. 7 del decreto - legge n. 185 del 2008, invece, i soggetti che lo applicano possono esercitare la detrazione secondo le regole ordinarie dal momento in cui l'imposta diviene esigibile, senza che sussista il vincolo di aver pagato il corrispettivo ai fornitori.

¹⁷ Il precedente regime di Iva per cassa come introdotto dal DL 185/2008 al contrario prevedeva che il differimento dell'esigibilità dell'imposta in capo al cedente/prestatore implicasse il corrispondente differimento della detrazione in capo ai soggetti cessionari/committenti.

momento viene emessa fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura; da tale data decorrere l'anno di differimento dell'esigibilità.

Il limite dell'anno non opera per espressa previsione dell'art. 32-bis, nel caso in cui prima del decorso del termine annuale il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi)¹⁸.

6. Individuazione momento impositivo

La disciplina Iva per cassa dispone che l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo: i soggetti che emettono le fatture con l'imposta ad esigibilità differita devono, quindi, tener presente tale momento per individuare il mese (o il trimestre) con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell'Iva. Il cedente/prestatore deve computare l'imposta, relativa alle operazioni per le quali ha esercitato l'opzione, nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è stato incassato il corrispettivo, ovvero nel corso del quale è scaduto il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (salvo il caso in cui il cessionario/committente sia stato precedentemente assoggettato a procedure concorsuali o esecutive).

Nel caso di effettuazione di pagamento parziale del corrispettivo l'esigibilità si verifica "pro-quota" al momento di ciascun pagamento e la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento stesso": in sostanza, quindi, l'esigibilità dell'Iva si realizza di volta in volta in relazione a ciascun acconto pagato.

7. Obblighi procedurali

Il comma 3 dell'art. 32-bis del DL n. 83 del 2012 stabilisce che sulle fatture emesse in base al sistema dell'Iva per cassa deve risultare, tramite una specifica annotazione, che è stata adottata la speciale disciplina di cui si tratta. La fattura emessa dal cedente/prestatore deve recare l'annotazione che si tratta di "operazione con imposta ad esigibilità differita, ai sensi dell'art. 32 bis del DL 83/2012".

¹⁸ Al riguardo, nella circolare n. 20/E del 2009 è stato specificato che perché non operi il limite annuale è necessario che le procedure concorsuali siano state avviate anteriormente al decorso dell'anno; in particolare, esse si considerano avviate nel momento in cui l'organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: PARTECIPAZIONI

ASPETTI CIVILISTICI

Le partecipazioni sono alternativamente iscritte:

⇒ nell'Attivo Circolante (C. III, Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) se destinate ad essere cedute in tempi brevi dall'impresa, o detenute con finalità speculative;

oppure

⇒ nell'Attivo Immobilizzato (B. III, Immobilizzazione Finanziarie) se detenute con finalità di investimento durevole.

In proposito l'**articolo 2424 bis, comma 1, c.c.** precisa che *“gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”*. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal **terzo comma dell'art. 2359 c.c.** si presumono immobilizzazioni. Pertanto le partecipazioni in imprese controllate e collegate vanno iscritte tra le Immobilizzazioni.

Ai sensi dell'**art. 2359 c.c. comma 1** si considerano società controllate:

- quelle in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea ordinaria;
- quelle in cui si dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria;
- quelle che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di determinati vincoli contrattuali.

Ai sensi del **comma 3** del medesimo articolo, sono definite società collegate le società su cui un'altra esercita un'influenza notevole; ovvero quando nell'Assemblea ordinaria può essere esercitato almeno il 20% dei voti (o il 10% se si tratta di società con azioni quotate in mercati regolamentati).

A seconda della loro iscrizione nello Stato Patrimoniale, le partecipazioni sono soggette a trattamenti contabili differenti:

- a) se iscritte nell'Attivo Circolante in C. III vengono valutate ai sensi dell'**art. 2426 n. 9 c.c.** al “minore fra il costo d'acquisto o il valore di mercato”.
- b) se iscritte tra le Immobilizzazioni Finanziarie B. III, vi sono due possibili metodi di valutazione:

CRITERIO DEL COSTO RETTIFICATO:

In base all'**articolo 2426, comma 1, n. 1 c.c.** le Immobilizzazioni vengono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile¹⁹ (vedi principio contabile OIC n. 20).

Il **n. 3 dell'art. 2426 c.c.** precisa che l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore, deve essere iscritta a tale minor valore (va quindi svalutata), che non può essere mantenuto nei successivi bilanci, qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata. Inoltre, *“per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte ad un valore superiore a quello derivante*

¹⁹ Modifica apportata dal D.Lgs n. 139 del 18.8.15: tale disposizione entra in vigore dal 1.1.2016 e si applica dunque nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio con tale data.

dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo **n. 4** o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa".

Il **principio contabile OIC n. 21** disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni.

Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni simili o equiparabili, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 ... più gli oneri accessori".

Le partecipazioni sono iscritte al costo d'acquisto o di costituzione, comprensivo degli oneri accessori. In ipotesi di pagamento differito o a condizioni diverse da quelle di mercato, le partecipazioni sono iscritte in bilancio in base al valore corrispondente al debito, determinato ai sensi del principio contabile OIC n. 19 (documento OIC 21, § 21A, così come emendato in via definitiva in data 29.12.2017): anche per gli acquisti di partecipazioni si applica, se ne ricorrono i presupposti, l'attualizzazione e, più in generale, il **criterio del costo ammortizzato**.

Il costo d'acquisto deve essere mantenuto nei successivi bilanci, a meno che non si verifichi una perdita durevole di valore. In tal caso si procede a svalutare la partecipazione. Se al contrario la perdita non si ritiene durevole, non vi è l'obbligo di svalutare la partecipazione, ma bisogna motivare la differenza in Nota integrativa. In ogni caso, alla fine di ogni esercizio il costo va confrontato con il valore risultante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto o con la corrispondente frazione di patrimonio netto nell'ipotesi in cui l'impresa non sia tenuta alla redazione del consolidato.

Il metodo del costo può rappresentare dei limiti per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, proprio perché tale metodo non consente di seguire la dinamica della partecipazione in sincronia con la dinamica del patrimonio netto della partecipata.

CRITERIO DEL PATRIMONIO NETTO (metodo possibile per le sole partecipazioni in imprese controllate e collegate):

In base **all'articolo 2426, comma 1, n. 4 del c.c.** *"le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più di dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato. Qualora la partecipazione sia iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione, il costo d'acquisto superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto, può essere iscritto nell'attivo di Stato Patrimoniale, dandone motivazione in Nota Integrativa, e, se riferibile all'avviamento o a beni ammortizzabili, va ammortizzato. Negli esercizi successivi, le plusvalenze, derivanti dall'applicazione di tale metodo, vengono iscritte in una riserva non distribuibile di patrimonio netto"*.

Il **principio contabile OIC n. 17** contiene un'apposita sezione sul metodo del patrimonio netto: valutare una partecipazione con il metodo del patrimonio netto significa riconoscere, contestualmente alla loro formazione, i risultati della partecipata; tale metodo va adottato nel caso in cui la partecipazione detenuta dall'investitore consenta a quest'ultimo di influire sul processo decisionale della partecipata.

Il metodo del patrimonio netto è il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di collegamento con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e altre variazioni del patrimonio netto della partecipata. Il costo originario sostenuto viene rettificato (in senso positivo o negativo) al fine di riflettere nel bilancio sia la quota di utili/perdite spettanti alla partecipante, sia le altre variazioni nel patrimonio netto della partecipata, nei periodi successivi alla data di acquisto.

ISCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SECONDO IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Rilevazione iniziale

Le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

ISCRIZIONE IN BILANCIO AL TERMINE DEL 1° ESERCIZIO

Il patrimonio netto contabile della partecipata da porre a confronto con il costo d'acquisto della partecipazione ai fini del calcolo della differenza iniziale dei due valori è quello calcolato alla data di acquisizione; il principio OIC n. 17 ammette tuttavia l'utilizzo del patrimonio alla data dell'ultimo bilancio della partecipata.

COSTO DI ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE > VALORE CONTABILE COME DA ULTIMO BILANCIO.

- La differenza può essere iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale e se attribuita a beni ammortizzabili (avviamento compreso) deve essere ammortizzata (contabilmente la rilevazione dell'avviamento è solo ideale, mentre il relativo ammortamento viene iscritto in bilancio, alla voce D.19 di Conto Economico) – **art. 2426 n. 2**;
- Se si considera la differenza una perdita durevole di valore si svaluta la partecipazione (D.19.a) – **principio Contabile OIC n. 17**;
- Se non si rientra in nessuna delle precedenti ipotesi, si segnala la differenza in Nota Integrativa – **art. 2426 n. 3**.

COSTO DI ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE < VALORE CONTABILE COME DA ULTIMO BILANCIO.

- Se si considera di aver fatto un buon affare, la differenza va attribuita ad una Riserva non distribuibile di patrimonio netto (voce AVI "Altre Riserve" – "*Riserva rivalutazione partecipazioni*") – **principio contabile OIC n. 17**;
- Se invece si ritiene che il basso costo sia giustificato da prevedibili perdite future la differenza va imputata a *Fondo rischi e perdite futuri*, di cui si mantiene memoria extracontabile: la partecipazione viene iscritta inizialmente per un valore pari al costo sostenuto e negli esercizi successivi si procederà all'utilizzo del fondo extracontabile a rettifica dei risultati della partecipata – **principio contabile OIC n. 17**.

Il metodo del patrimonio netto si applica utilizzando il bilancio approvato dalla partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante.

ISCRIZIONE IN BILANCIO AL TERMINE DEL 2° ESERCIZIO E SUCCESSIVI

L'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, viene imputato nel Conto economico della partecipante, per la sua quota di pertinenza, secondo il principio di competenza.

VALORE CONTABILE ESERCIZIO PRECEDENTE < VALORE CONTABILE ESERCIZIO CORRENTE.

- Imputazione del maggior valore tra le componenti positive di Conto Economico (D.18 - Rivalutazione partecipazioni) – **principio contabile OIC n. 17**;
- La differenza va iscritta in una riserva di patrimonio netto non distribuibile (Riserva di rivalutazione) – **art. 2426 n. 4 terzo periodo**;

L'art. 2426 comma 1 n. 4 c.c. stabilisce che "negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile". Il principio contabile OIC n. 17 sottolinea come l'obbligo dell'accantonamento ad una riserva non distribuibile vi è solo con riferimento alla rivalutazione non assorbita dalla perdita propria della partecipata, pertanto se:

- utile della partecipante > rivalutazione: in sede di approvazione del bilancio e di destinazione dell'utile d'esercizio la rivalutazione deve essere interamente iscritta in una riserva non distribuibile, distintamente indicata in AVII "Altre riserve";

- utile della partecipante < rivalutazione: l'importo da iscrivere in una riserva distribuibile è pari all'utile d'esercizio della partecipante;
- la partecipante è in perdita: non si deve accantonare alcuna riserva non distribuibile in quanto la rivalutazione è stata del tutto compensata (con la perdita propria della partecipante).

VALORE CONTABILE ESERCIZIO PRECEDENTE > VALORE CONTABILE ESERCIZIO CORRENTE

- La differenza va imputata a conto economico come svalutazione di partecipazioni (D19.a) - **principio contabile OIC n. 17.**

Le riduzioni del patrimonio netto della società partecipata si riflettono, in bilancio, in una svalutazione della partecipazione iscritta nel Conto economico alla voce D.19.

Perdite che eccedono il valore della partecipazione

Nel caso in cui il valore della *partecipazione* diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione detenuta deve essere *azzerata*. Nell'ipotesi in cui la Società partecipante sia impegnata al sostenimento della partecipata e dunque delle sue perdite, deve essere stanziato un apposito *fondo per rischi e oneri*, capiente delle ulteriori perdite rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione.

Variazioni nel patrimonio netto della partecipata che non hanno concorso alla formazione del risultato economico

Se il patrimonio della partecipata aumenta o diminuisce per effetto ad esempio di una rivalutazione monetaria (e quindi all'iscrizione della relativa Riserva di rivalutazione) o della movimentazione della Riserva per operazione di copertura dei flussi finanziari attesi (in presenza di derivati), o della riduzione del capitale sociale o della distribuzione di riserve, in misura corrispondente dovrà essere rispettivamente aumentato o diminuito nello stato patrimoniale della partecipante il valore della partecipazione (o della riserva indisponibile). Tali variazioni non sono imputate nel conto economico della partecipante.

Trattamento dividendi in caso di valutazione Partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto

I dividendi e gli utili distribuiti dalla partecipata costituiscono per la partecipante componenti positivi di reddito. Tuttavia, essendo stati già rilevati dalla partecipante quali utili prodotti dalla partecipata, essi non possono essere imputati nel conto economico, pena un'evidente duplicazione.

I dividendi e gli utili percepiti sono pertanto portati a riduzione della corrispondente voce "partecipazioni"; nel contempo si libererà, diventando disponibile, una corrispondente quota della riserva non distribuibile da rivalutazione della partecipazione

Se la partecipata possiede una partecipazione nella partecipante e quest'ultima ha distribuito parte dei propri utili alla prima, riducendo così il proprio patrimonio netto, il risultato d'esercizio della partecipata (che comprende tali dividendi e che la partecipante assume nel proprio conto economico con il metodo del patrimonio netto) non deve essere depurato dei suddetti dividendi, che vanno a reintegrare il patrimonio netto della partecipante.

Cambiamento del criterio di valutazione per le partecipazioni di controllo / collegamento

Qualora si abbandoni il metodo del patrimonio netto (allorché ad esempio la partecipante perda il controllo e / o l'influenza notevole), il valore risultante nel bilancio dell'esercizio precedente si assume quale valore di costo e costituisce il limite anche per eventuali ripristini di valore.

In caso di cambiamento del criterio di valutazione si applicano le disposizioni del principio contabile OIC n. 29: nello specifico trattandosi di cambiamento di principio contabile, i relativi effetti devono essere rilevati retroattivamente (gli effetti sono contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto; di solito si utilizza la riserva utili a nuovo, ma la rettifica può essere apportata ad un'altra voce di patrimonio netto, se ritenuta più appropriata).

Cambiamento di destinazione delle Partecipazioni

Le partecipazioni possono essere oggetto durante il periodo di possesso da parte della società, di una destinazione economica diversa rispetto a quello loro originariamente attribuita dall'organo amministrativo. Una partecipazione iscritta nei bilanci precedenti tra le attività finanziarie non immobilizzate può essere successivamente destinata ad un investimento durevole, e quindi riclassificata tra le immobilizzazioni finanziarie; al contrario, una partecipazione in precedenza iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie può essere in seguito iscritta tra le attività finanziarie non immobilizzate.

Il **principio contabile OIC n. 20** in merito alla disciplina dei cambiamenti di destinazione, da immobilizzato a circolante e viceversa, precisa che la valutazione del titolo riclassificato è effettuata in base al valore che risulta dall'applicazione, al momento del trasferimento, dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:

- a) il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate all'attivo circolante va rilevato in base al costo (eventualmente rettificato per tener conto di perdite durevole di valore);
- b) il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minore fra il costo e il valore desumibile di realizzazione dal mercato.

Alla fine dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione, il titolo è valutato in base al criterio previsto per la nuova classificazione. Inoltre, la Nota integrativa deve illustrare i differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto del cambiamento di destinazione dei titoli.

• Partecipazioni iscritte nell'attivo circolante

L'art. 94 TUIR, sulla valutazione dei titoli e delle partecipazioni, rimanda all'art. 92 TUIR: Le rimanenze di titoli sono assunte al costo per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i titoli in categorie omogenee per natura e valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato mediante l'applicazione degli alternativi metodi del LIFO, FIFO e COSTO MEDIO PONDERATO e loro varianti.

In caso di cessione di partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, le eventuali plusvalenze (C.16 in Conto Economico) che si generano sono fiscalmente ricavi ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. c, TUIR, e sono tassate per competenza, in base alla loro iscrizione in bilancio.

• Partecipazioni iscritte tra le Immobilizzazioni Finanziarie

L'unico metodo di valutazione delle partecipazioni riconosciuto fiscalmente è il costo; si applica dunque l'art. 92 TUIR.

Il comma 3 dell'art. 101 TUIR nega rilevanza fiscale ai valori risultanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto: "... per le Immobilizzazioni Finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426 n. 4, non è deducibile la parte del costo che eccede la frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato".

Ai sensi dell'art. 94, comma 4, TUIR, il valore minimo per i titoli negoziati in mercati regolamentati è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.

In caso di cessione di partecipazioni iscritte tra le Immobilizzazioni Finanziarie, le plusvalenze eventuali, ai sensi art. 86, comma 4, TUIR, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono conseguite, ovvero, se iscritte negli ultimi tre bilanci tra le Immobilizzazioni Finanziarie, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Se tali partecipazioni cedute posseggono i requisiti previsti dall'art. 87 TUIR (cosiddetta pex), le plusvalenze sono esenti nella misura del 95% del loro ammontare.

Le eventuali minusvalenze da cessione di partecipazioni, sono deducibili se realizzate appunto a titolo oneroso (art. 101, comma 1, TUIR); le minusvalenze derivanti dalla cessione di cosiddette partecipazioni pex, al contrario, sono integralmente indeducibili.

L'azzeramento del valore di una partecipazione, anche seguito di cancellazione, costituisce minusvalenza alla quale si applica l'art. 101, comma 1 del TUIR: indeducibilità assoluta se si tratta di partecipazione con i requisiti pex ex art. 87 TUIR, deduzione integrale in caso di assenza di tali requisiti.

Il comma 3 bis all'art. 85 TUIR: per i soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali, si considerano immobilizzazioni finanziarie, gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

TOBIN TAX

La c.d. “**Tobin tax**” (introdotta dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 commi 491 – 500) è un’imposta sulle transazioni finanziarie che colpisce (in misura differente) tre diverse fattispecie di transazioni finanziarie:

- i trasferimenti della proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi;
- le operazioni su strumenti derivati e su titoli che abbiano come sottostante gli strumenti finanziari di cui sopra;
- le operazioni “ad alta frequenza”.

Ambito oggettivo di applicazione della Tobin Tax sono i titoli di partecipazione al capitale sociale delle seguenti società:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società europee di cui al regolamento (CE) 2157/2001;
- quote di partecipazione al capitale di società cooperative e di mutue assicuratrici, a meno che l'atto costitutivo non preveda l'applicazione della disciplina delle società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2519 comma 2 c.c.

Pertanto è escluso dal campo di applicazione dell'imposta in oggetto il trasferimento di quote di srl e di società di persone. In aggiunta, tra le principali cause di esclusione dall'ambito di applicazione della Tobin Tax, rientrano i trasferimenti di azioni nell'ambito di società appartenenti allo stesso gruppo.

L'imposta si applica nel seguente modo:

→ ***sui trasferimenti di strumenti finanziari partecipativi***

l'imposta è dovuta in misura proporzionale e la misura dell'imposta è dimezzata se il trasferimento avviene in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

In particolare:

- con aliquota dello 0,20% sul valore della transazione per i trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione;
- con aliquota dello 0,10% sul valore della transazione per i trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

→ ***sulle operazioni su strumenti finanziari derivati***

in misura fissa, determinata in base alla tipologia di strumento ed al valore nozionale del contratto (da 0,5 a 200 euro con riduzione ad 1/5 se la negoziazione avviene in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione)

→ ***sulle operazioni ad alta frequenza***

in misura pari allo 0,02% del controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia stabilita dal decreto attuativo (non superiore al 60% degli ordini trasmessi).

Tale imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP.

- L'impresa detiene una partecipazione in una società controllata all'80% del valore di 220.000 Euro.

La partecipazione è **valutata con il metodo del costo rettificato**.

Il Patrimonio netto della società controllata risulta essere pari ad Euro 250.000.

La frazione di patrimonio netto corrispondente è: $250.000 * 80\% = 200.000$

1. Ipotesi di perdita durevole di valore:

La differenza fra il valore della partecipazione detenuta e la corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata (20.000) è data da una perdita di valore considerata durevole della partecipazione stessa. Si procede pertanto alla sua svalutazione.

	SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE	A	PARTECIPAZIONE	20.000

Fiscalmente tale svalutazione non è rilevante, quindi in sede di dichiarazione dei redditi si effettuerà una variazione in aumento della stessa (20.000). Tale differenza costituisce una differenza permanente e dunque non comporta il calcolo della fiscalità differita.

2. Ipotesi di attribuzione della differenza ad avviamento:

La differenza (20.000) viene considerata come un maggior valore della società controllata, attribuibile all'avviamento.

L'iscrizione dell'avviamento è solo ideale, in quanto è l'avviamento della controllata. Si deve procedere però, ai sensi **dell'art. 2426 n. 6 c.c.**, all'ammortamento di tale avviamento, che viene iscritto in Conto Economico alla voce D.19 "Svalutazione partecipazioni". L'ammortamento dunque viene eseguito in 5 esercizi (20.000 / 5 = 4.000)

		SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE	A	PARTECIPAZIONE	4.000

Fiscalmente tale svalutazione non è rilevante, quindi in sede di dichiarazione dei redditi si effettuerà una variazione in aumento della stessa (4.000). Tale differenza costituisce una differenza permanente e dunque non comporta il calcolo della fiscalità differita.

- L'impresa cede nel corso del 2023 una partecipazione acquistata nel 2017 ed iscritta a decorrere dal secondo anno successivo a quello di acquisizione tra le Immobilizzazioni Finanziarie. Valore della partecipazione 150.000; prezzo di cessione 200.000.

		<i>BANCA C/C</i>	A	≠		200.000
				<i>PARTECIPAZIONI</i>	150.000	
				<i>PLUS. CESSIONE PARTECIPAZIONI</i>	50.000	

La partecipazione non presenta i requisiti di cui all'art. 87 TUIR.

Poiché la partecipazione era detenuta da più di 3 anni ed iscritta tra le Immobilizzazioni Finanziarie, si può optare per la tassazione frazionata della plusvalenza in 5 esercizi (art. 86 comma 4 TUIR).

Fiscalmente si effettua una variazione in diminuzione IRES, pari alle quote della plusvalenza rinviate a tassazione nei 4 futuri esercizi: $(50.000 / 5) * 4 = 40.000$. Su tale importo vengono calcolate le imposte differite (24,00%), il cui relativo fondo sarà stornato pro quota nei 4 esercizi successivi in cui avverrà la tassazione di 1/5 della plusvalenza.

		<i>IMPOSTE DIFFERITE</i>	A	<i>FONDO IMPOSTE DIFFERITE</i>		9.600

Nei quattro esercizi successivi si avrà dunque variazioni in aumento IRES per 1/5 della plusvalenza realizzata nel 2023 (10.000) e lo storno pro quota del fondo imposte differite precedentemente calcolato (24,00% di 10.000).

		<i>FONDO IMPOSTE DIFFERITE</i>	A	<i>IMPOSTE</i>		2.400

- L'impresa Alfa Srl detiene una partecipazione nella società Beta Srl, iscritta tra le Immobilizzazioni Finanziarie al costo di acquisto. Nel corso dell'esercizio 2021 Alfa Srl ha erogato una somma pari ad euro 50.000 a titolo di finanziamento infruttifero a favore della partecipata Beta Srl.

Nel corso dell'esercizio 1 per far fronte alle esigenze finanziarie della sua controllata Alfa Srl rinuncia al suo credito vantato per euro 50.000.

Alfa Srl deve effettuare le seguenti rilevazioni contabili:

esercizio 2023: erogazione del finanziamento

		<i>CREDITO VS BETA SRL</i>	A	<i>BANCA</i>		50.000

esercizio 2024: rinuncia alla restituzione del finanziamento erogato

		<i>PARTECIPAZIONE IN BETA SRL</i>	A	<i>CREDITO VS BETA SRL</i>		50.000

- L'impresa Alfa Srl detiene una partecipazione del 100% nella società Beta Srl, iscritta tra le Immobilizzazioni Finanziarie al costo di acquisto. Nel corso dell'esercizio 2021 Beta Srl consegue una perdita per euro 50.000, rilevante ai sensi dell'art. 2482 ter c.c..

In sede di approvazione del bilancio della Beta Srl a socio unico viene deliberato l'abbattimento integrale del capitale sociale per copertura della perdita d'esercizio (che residua dopo la sua copertura mediante utilizzo della Riserva Straordinaria per 10.000) e la sua contestuale ricostituzione ad euro 10.000. Alfa Srl sottoscrive tale aumento.

Alfa Srl deve effettuare le seguenti rilevazioni contabili:

- *esercizio 2023*: riduzione del valore della partecipazione a seguito della riduzione del capitale sociale

		SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE	A	PARTECIPAZIONE BETA SRL		10.000	

- *esercizio 2024*: sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale

		PARTECIPAZIONE IN BETA SRL	A	BANCA		10.000	

- La Società Alfa Spa ha acquistato in data 1/1/2023 una partecipazione del 100% in Beta Srl per euro 200.000.

Il valore del Patrimonio netto di Beta Srl al 31/12/2022 è pari ad euro 170.000

La Società Alfa Spa **valuta la partecipazione con il metodo del patrimonio netto**.

Alla data di acquisto (1/1/2023):

- Rilevazione della partecipazione al costo d'acquisto

		PARTECIPAZIONE IN BETA SRL	A	BANCA		200.000	

- Valutazione Partecipazione con il metodo del patrimonio netto

In sede di rilevazione iniziale, si dovrà procedere con l'allocazione del maggior valore pagato al momento dell'acquisto rispetto al valore del patrimonio netto di pertinenza della società partecipata:

$$200.000 - 170.000 = 30.000$$

In particolare, si ipotizzano i seguenti valori al 31.12.2022 di Beta Srl:

	Valori Contabili	Valori Correnti	Differenza
Attività	570.000	590.000	+20.000
Passività	400.000	400.000	-
PN di Beta Srl	170.000	190.000	

Il maggior prezzo pagato per acquistare la partecipazione in Beta Srl è imputabile:

- ad un plusvalore latente su un terreno di proprietà della Beta Srl per euro 20.000 (attività non ammortizzabile, in quanto non esaurisce la propria utilità)
- ad avviamento per residui euro 10.000 (attività ammortizzabile sulla base della sua vita utile, stimata in cinque esercizi).

Riconciliazione del valore pagato

PN di pertinenza partecipata Beta Srl	
all'1/1/2023	170.000
+ Plusvalore su Terreno	+ 20.000
+ Avviamento	+ 10.000
= Valore partecipazione	200.000

Alla chiusura del primo esercizio di applicazione del metodo del patrimonio netto (31/12/2023):

Al 31/12/2023 la Società Beta Srl consegue un utile d'esercizio pari a 40.000 euro; si ipotizza che non vi siano variazioni nel corso dell'esercizio con riferimento al capitale sociale e alle riserve di patrimonio netto della partecipata: di conseguenza il patrimonio netto al 31.12.2023 di Beta ammonta ad euro 210.000.

- Valutazione Partecipazione con il metodo del patrimonio netto

PN di pertinenza partecipata Beta Srl	
al 31/12/2023	210.000
+ Plusvalore residuo Terreno al 31.12.2023	+ 20.000
+ Avviamento residuo al 31.12.2023 (al netto quota ammortamento dell'esercizio)	
(10.000 – 2.000)	8.000
= Valore a cui iscrivere la partecipazione al 31.12.2023	238.000
- Valore iscritto della partecipazione al 1.1.2023	- 200.000
= Rivalutazione della partecipazione	38.000

Risulta necessario, a seguito dell'applicazione del metodo del patrimonio netto, procedere a rivalutare la Partecipazione per euro 38.000 (utile conseguito dalla Partecipata per euro 40.000, meno la quota di ammortamento dell'avviamento di euro 2.000).

		PARTECIPAZIONE IN BETA SRL	A	RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI	
					38.000

Fiscalmente tale rivalutazione è irrilevante, pertanto in sede di Dichiarazione dei Redditi sarà necessario effettuare una variazione fiscale Ires in diminuzione di pari importo.

Al 31/12/2024 la Società Beta Srl realizza perdita d'esercizio pari a 20.000 euro si ipotizza che non vi siano variazioni nel corso dell'esercizio con riferimento al capitale sociale e alle riserve di patrimonio netto della partecipata: di conseguenza il patrimonio netto al 31.12.2024 di Beta ammonta ad euro 190.000.

- Valutazione Partecipazione con il metodo del patrimonio netto

PN di pertinenza partecipata Beta Srl	
al 31/12/2024	190.000
+ Plusvalore residuo Terreno al 31.12.2024	+ 20.000
+ Avviamento residuo al 31.12.2024 (al netto quota ammortamento dell'esercizio)	
8.000 – 2.000	6.000
= Valore a cui iscrivere la partecipazione al 31.12.2024	216.000
- Valore iscritto della partecipazione al 1.1.2022	- 238.000
= Svalutazione della partecipazione	22.000

Risulta necessario, a seguito dell'applicazione del metodo del patrimonio netto, procedere a svalutare la Partecipazione per euro 22.000 (perdita conseguita dalla Partecipata per euro 20.000, meno la quota di ammortamento dell'avviamento di euro 2.000).

		SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI	A	F.DO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI		22.000

Fiscalmente tale svalutazione è irrilevante, pertanto in sede di Dichiarazione dei Redditi sarà necessario effettuare una variazione fiscale Ires in aumento di pari importo.

IMMOBILI**ASPETTI CIVILISTICI**

Gli immobili, come previsto dall'**art. 2424-bis del codice civile**, in quanto elementi destinati ad essere utilizzati durevolmente, devono essere iscritti tra le immobilizzazioni e dunque inseriti nella voce B.II.1 di Stato Patrimoniale al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori (ad esempio: spese notarili, tasse per la registrazione dell'atto) e devono essere sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio in funzione della loro residua possibilità di utilizzo. (**art. 2426 1° comma c.c.**). Se alla fine dell'esercizio, tali beni risultano di valore durevolmente inferiore, devono essere svalutati (**art. 2426 n. 3 c.c.**) e tale minor valore non può essere mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata.

Se gli immobili appartengono ad imprese di costruzione, in quanto *beni merce* vanno iscritti nell'Attivo Circolante (C. I) e quindi la valutazione è eseguita - a norma dell'**art. 2426, n. 9 e n. 10, c.c.** - al minore fra il costo e il valore di mercato. Gli incrementi di valore dovuti ai lavori effettuati nel corso dell'esercizio figurano alla voce A2 "variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti".

Se le locazioni attive o gli affitti sono inerenti all'attività caratteristica (società immobiliari), gli stessi vanno indicati nella voce **A1** del conto economico ("ricavi delle vendite e delle prestazioni"); in caso contrario devono essere indicati nella voce **A5** del conto economico ("altri ricavi e proventi").

Il **principio contabile OIC n. 16**: fornisce una descrizione di quanto viene ricompreso nella voce BII.1 "terreni e fabbricati" di stato patrimoniale. In particolare:

- **Terreni:** terreni, pertinenze fondiari degli stabilimenti, terreni su cui insistono i fabbricati²⁰, fondi e terreni agricoli, cave, terreni estrattivi e minerari,.... Non devono essere soggetti ad ammortamento i terreni, in quanto non esauriscono la loro vita utile nel tempo. Costituiscono eccezione a tale regola i terreni che sono effettivamente soggetti a deterioramento e le aree che necessitano di interventi di bonifica.
- **Fabbricati Strumentali** *all'attività d'impresa*: ad esempio: fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, autorimesse, officine, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, magazzini, ... Tali fabbricati sono ammortizzati;
- **Fabbricati non Strumentali** *all'attività d'impresa* ma che rappresentano un investimento di mezzi finanziari oppure sono posseduti in ossequio a norme di carattere statutario o previsioni di legge: ad esempio immobili ad uso abitativo (*immobili Civili*). Tali fabbricati non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile; se sono ammortizzati, il loro piano di ammortamento risponde alle medesime caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali.

La contabilizzazione separata del costo del terreno rispetto a quello del fabbricato è obbligatoria nei bilanci redatti con i principi contabili internazionali (**IAS 16**).

²⁰ La voce Terreni comprende anche quelli su cui insistono i fabbricati: non è più possibile classificare questi terreni unitamente ai fabbricati.

Classificazione degli immobili

1. IMMOBILI STRUMENTALI (ART 43 COMMA 2 TUIR)

- strumentali per destinazione, quando vengono utilizzati “esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore”;
- strumentali per natura, se, oltre a essere relativi a imprese commerciali, hanno caratteristiche tali da non essere “suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”, ancorché non utilizzati ovvero concessi in locazione o comodato (es. gli interi gruppi B, C, D ed E e la categoria A/10 nel solo caso in cui la destinazione a ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria).

Tali Immobili non sono mai produttivi di reddito fondiario autonomo, ma concorrono alla formazione del reddito d’impresa sulla base delle risultanze del Conto Economico e sono soggetti ad ammortamento rilevante ai fini fiscali. La loro cessione origina plusvalenze/minusvalenze ai sensi dell’**art. 86/101 TUIR**.

2. IMMOBILI MERCE

Sono gli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. Sono considerati immobili merce gli immobili non strumentali appartenenti a imprese esercenti attività di costruzione e/o compravendita immobiliare. Per queste società gli immobili merce concorrono a formare il reddito sulla base del criterio costi – ricavi – rimanenze. La loro cessione (se iscritti, appunto, nell’attivo circolante) origina ricavi ai sensi **art. 85 comma 1 lett. a) TUIR**.

3. IMMOBILI PATRIMONIO (ART 90 TUIR)

Rientrano anch’essi nell’ambito del reddito d’impresa, e vengono ammortizzati.

Concorrono a formare il reddito sulla base di criteri catastali (**art. 37 TUIR**). Ai sensi dell’**art. 90 TUIR**, il reddito dei cosiddetti immobili patrimonio locati è dato dal maggiore fra la rendita catastale rivalutata del 5% e il canone annuo di locazione attiva (iscritto in A5), eventualmente ridotto delle spese di manutenzione, sostenute e documentate, ed effettivamente rimaste a carico dell’impresa, nel limite del 15% del canone stesso; tutti gli altri oneri sono indeducibili (**comma 2 art. 90 TUIR**).

Con riferimento ai costi degli immobili patrimonio rappresentati dagli “interessi di finanziamento” si deve distinguere fra:

- *interessi passivi relativi a contratti di finanziamento* per l’acquisizione degli immobili non rientrano nell’ambito di applicazione del comma 2 art. 90 TUIR. Tale tipologia di oneri finanziari sono dunque deducibili ai fini del reddito d’impresa (per i soggetti IRES rientrano nel calcolo di deducibilità del 30% del R.O.L., ex art. 96 TUIR);
- *altri interessi passivi (di funzionamento)* non sono deducibili ex art 90 TUIR.

In merito alla deducibilità degli interessi passivi di finanziamento bisogna inoltre tenere in considerazione che una norma transitoria ha reso temporaneamente integralmente deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (art. 1, comma 36, ultimo periodo, L. 244/07). L’Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 37/E del 22.07.2009** ha chiarito che l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione che prevede l’esclusione dal calcolo di deducibilità ex art 96 TUIR degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili (patrimonio ma anche strumentali per natura) destinati alla locazione (comma 36, art. 1, L. 244/2007) è limitato alle SOLE società IMMOBILIARI DI GESTIONE.

Se gli immobili patrimonio sono “a disposizione” (e quindi non vengono locati), il reddito (rendita catastale rivalutata del 5%) è aumentato di 1/3.

In sede di dichiarazione dei redditi in relazione agli Immobili patrimonio detenuti sarà necessario effettuare una *variazione IRES in aumento* del reddito pari:

- al reddito degli stessi, rappresentato dal maggiore fra la rendita catastale rivalutata del 5% e il canone annuo di locazione attiva ridotto delle spese di manutenzione sostenute nel limite del 15% del canone stesso;
- a tutte le spese sostenute in relazione a tali immobili nell'esercizio.

Di contro si dovrà effettuare una *variazione IRES in diminuzione* pari:

- ai proventi derivanti dal possesso di tali immobili (il canone di locazione).

Con riferimento agli **Immobili Patrimonio di Interesse Storico o Artistico Vincolati**, ai sensi dell'art. 90 TUIR, come modificato dal DL 16/2012, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2011 (2012 per i soggetti solari) il reddito viene determinato come il maggiore fra:

- rendita catastale rivalutata ridotta al 50%;
- canone di locazione ridotto del 35%.

Scorporo del valore attribuibile al terreno

Il *costo ammortizzabile fiscale* dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto di quello riferibile alle aree occupate dalla costruzione e alle aree che ne costituiscono pertinenze. La norma prevede una determinazione del costo riferibile all'area, che non può essere inferiore al 20% del costo complessivo per i fabbricati commerciali, o, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo.

Nel caso di fabbricato posseduto dall'impresa in forza di contratto di leasing, si verifica un'analoga indeducibilità della *quota capitale* dei canoni riferibile all'area su cui il fabbricato insiste. Questa previsione di indeducibilità implica che il costo fiscalmente riconosciuto di un fabbricato riscattato dall'impresa utilizzatrice al termine del contratto sia assunto in misura pari al prezzo di riscatto, incrementato però della quota parte dei canoni di leasing risultati indeducibili, in quanto riferibili al terreno.

1) FABBRICATI ABITATIVI ISCRITTI NELLA CATEGORIA CATASTALE A (escluso A/10)

Le locazioni di fabbricati abitativi sono generalmente esenti IVA e soggette ad imposta di registro pari al 2%. Si può sfuggire al regime generale di esenzione da IVA, optando per l'imposizione, ma solo nel caso in cui la locazione abbia ad oggetto:

- fabbricati abitativi se la locazione ha durata non inferiore a 4 anni e il contratto è effettuato in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata;
- fabbricati abitativi per le locazioni effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (definiti dal DM 22 aprile 2008).

A tali contratti di locazione, imponibili per opzione, l'IVA si applica con l'aliquota del 10%, a norma del nuovo n. 127- duodevices della tabella A, parte terza, allegata al DPR 633/72. L'imposta di registro in tali ipotesi, di imponibilità Iva per opzione, risulta dovuta in misura fissa.

2) FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA (CATEGORIE B, C, D e A/10)

La locazione di fabbricati strumentali è esente salva l'opzione per l'imponibilità da parte del locatore nel relativo contratto; in entrambe le ipotesi l'imposta di registro è pari al 1%.

Le regole previste per la locazione degli immobili valgono anche per i **CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE**, relativamente al trattamento fiscale applicabile ai canoni periodici che l'utilizzatore corrisponde.

Nell'ipotesi in cui il locatore sia un soggetto che non opera in esercizio d'impresa, d'arte o professione, l'imposta di registro sulla locazione risulta pari al 2%.

L'**art. 19, comma 15, DL n. 78 del 31.5.2010** ha imposto, a decorrere dal 1.07.2010 l'obbligo di indicare, al momento della registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato, i dati catastali degli stessi.

Disciplina della CESSIONE

La cessione di un bene immobile si considera effettuata ai fini IVA in corrispondenza della data della stipula dell'atto di compravendita o, se successiva, in corrispondenza della data in cui si producono gli effetti traslativi o costitutivi del diritto (**comma 1 dell'art. 6 del DPR 633/1972**).

Tuttavia, qualora prima di tale data sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata ai fini IVA in corrispondenza della data di fatturazione o di pagamento, limitatamente alla parte fatturata o pagata (comma 4 dell'art. 6 del DPR 633/1972).

In altre parole, il trattamento IVA dell'acconto, pagato o anche soltanto fatturato, segue la disciplina che risulta applicabile avendo riguardo alla data di pagamento e/o fatturazione dell'acconto medesimo. Questo significa che eventuali variazioni del regime IVA applicabile alla cessione, tra il momento in cui vengono fatturati degli acconti e il momento in cui si procede alla stipula dell'atto definitivo di compravendita, non sono suscettibili di generare riflessi sul fronte del trattamento IVA degli acconti.

1) FABBRICATI ABITATIVI ISCRITTI NELLA CATEGORIA CATASTALE A (escluso A/10) (art. 10, comma 1, n. 8 bis), DPR 633/72)

Sono imponibili Iva al 10% (4% se prima casa, 22% se abitazione di lusso), - con imposta di registro, ipotecaria e catastale fisse (200,00²¹ Euro x 3):

- le cessioni di unità immobiliari a destinazione abitativa effettuate dalle imprese costruttrici e quelle di ristrutturazione entro i 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento;
- ovvero quelle effettuate dalle medesime imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione. In base al riformulato art. 17, comma 6, lett. a-bis), DPR 633/72, in caso di opzione per l'imponibilità Iva, l'Iva è assolta mediante il meccanismo del reverse charge (ovviamente nell'ipotesi in cui il cessionario sia soggetto passivo Iva).

Nelle restanti ipotesi (cessione da parte di imprese costruttrici gli stessi o di ristrutturazione decorsi i 5 anni e qualora il cedente non manifesti opzione per imponibilità; cessioni da soggetti Iva diversi dalle imprese suddette), la cessione è esente, con imposta di registro al 9%²² (2% se prima casa), ipotecaria 50,00 Euro e catastale 50,00 Euro.

DISCIPLINA PREZZO VALORE

La norma che ha inizialmente introdotto il prezzo valore è stato l'art. 1, comma 497 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006); essa è stata oggetto di due successive modifiche: l'art. 35, comma 21 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. decreto Bersani - Visco); e l'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007).

In deroga alla disciplina di cui all'art. 43 DPR 131/86 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) per le sole *cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano*

²¹ L'art. 26 del DL 104/2013 ha disposto che, dall'1.1.2014, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove dovute fino al 31.12.2013 nella misura di 168,00 euro, sono elevate a 200,00 euro.

²² L'art. 26 del DL 104/2013 ha disposto che, dall'1.1.2014, l'imposta di registro, ove dovute in misura proporzionale, viene fissata nella misura del 2%, se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione (ad eccezione di quelle accatastate in A1, A8 e A9) in presenza delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione prima casa (fino al 31.12.2013 l'imposta di registro era fissata nella misura del 3%), nella misura del 9% (7% fino al 31.12.2013) in tutti gli altri casi.

134 *nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento.*"

E' quindi possibile indicare il prezzo reale pattuito e, al contempo, pagare le imposte relative all'atto solo sul valore dell'immobile determinato con i meccanismi di rivalutazione della rendita catastale, così detta "valutazione automatica". La disciplina prezzo-valore è applicabile alle cessioni soggette ad imposta di registro (escluse quindi, le cessioni soggette ad IVA) nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.

Il meccanismo del prezzo-valore si applica a condizione che nell'atto sia indicato l'intero prezzo pattuito: "Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata.

2) FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA (CATEGORIE B, C, D e A/10) (art. 10, comma 1, n. 8 ter), DPR 633/72):

Sono imponibili Iva (22%) - con applicazione dell'imposta di registro fissa (200,00 Euro) e delle cosiddette imposte ipocatastali proporzionali (3% + 1%):

- le cessioni di fabbricati strumentali effettuate sia dalle imprese costruttrici che da quelle di ristrutturazione entro i 5 anni (anziché quattro anni previsti dalla previgente formulazione della norma) dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, sia le cessioni effettuate dalle stesse imprese che, anche decorso il suddetto termine, nel relativo atto di cessione abbiano espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
- cessioni di fabbricati strumentali da parte di soggetti passivi Iva, diversi dalle società di costruzione o ristrutturazione degli stessi, che abbiano espresso opzione per imponibilità.

In base all'art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR 633/72, in tutte le ipotesi di imponibilità per opzione, l'IVA è assolta del cessionario in applicazione del meccanismo del reverse charge (ovviamente nel caso in cui il cessionario sia soggetto passivo. In caso contrario gli obblighi di fatturazione con l'esercizio della rivalsa restano a carico del cedente).

Nelle restanti ipotesi, la cessione è esente - con l'applicazione dell'imposta di registro fissa (200,00 Euro), e delle imposte ipotecarie e catastali proporzionali (3% + 1%) -, ma è dunque consentita la possibilità di optare, in sede di rogito, per l'applicazione dell'imposta.

Esempio 1)

La società detiene:

- immobili strumentali commerciali, iscritti in B.II.1 del valore di Euro 800.000, comprensivo del valore dell'area sulla quale gli stessi insistono;
- un immobile di civile abitazione non locato, iscritto in B.II 1 al valore di euro 90.000, la cui rendita catastale rivalutata è pari ad Euro 9.000.

Immobili strumentali:

Al 31/12 in bilancio si effettua l'ammortamento sulla base della vita utile (33 anni):

$$800.000 * 3\% = 24.000.$$

Fiscalmente è necessario scorporare il 20% a titolo di ammortamento non deducibile delle aree occupate dalla costruzione: in sede di dichiarazione dei redditi si effettua una variazione in aumento sia IRES che IRAP pari all'ammortamento non deducibile del terreno ($24.000 * 20\% = 4.800$).

		AMMORTAMENTO FABBRICATI	A	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	24.000

Immobili di civile abitazione:

In bilancio viene iscritto l'ammortamento ($90.000 * 3\%$) che non sarà fiscalmente deducibile ai fini Ires, trattandosi appunto di ammortamento relativo ad un immobile patrimonio: sarà necessario effettuare una variazione in aumento Ires pari all'ammortamento stanziato (2.700).

		AMMORTAMENTO FABBRICATI	A	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	2.700

Inoltre in sede di dichiarazione dei redditi si effettuerà una variazione in aumento IRES, pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e maggiorata di 1/3, per l'importo di Euro 12.000 (9.000+ 1/3).

Esempio 2)

La società Alfa SpA cede alla società Beta SpA un capannone al prezzo di Euro 400.000, il cui costo storico è pari ad Euro 450.000 e il relativo fondo è pari a 70.000 Euro.

→ Si realizza la cessione di un fabbricato strumentale per natura: la cessione sarà esente IVA (ipotizzando che la società cedente non eserciti l'opzione per l'imponibilità) con imposta di registro fissa pari ad Euro 168,00 e le ipocatastali al 4% (3% + 1%).

≠	A	≠		470.000
CLIENTI			400.00	
FONDO AMMORTAMENTO CAPANNONE			70.000	
		CAPANNONE	450.000	
		PLUSVALENZA	20.000	

La plusvalenza viene tassata ai sensi dell'**art 86 comma 4 TUIR** in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi, poiché il capannone ceduto era posseduto da 15 anni (e quindi da più di 3 anni). In sede di dichiarazione dei redditi si effettua una variazione in diminuzione ai fini IRES pari ai 4/5 della plusvalenza rinviata a tassazione negli esercizi futuri, e si calcolano le imposte differite (24,00%).

DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI

DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

La detrazione delle spese volte al recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall'**art. 16 bis TUIR**. L'ammontare massimo entro il quale le spese sostenute rilevano ai fini del computo della detrazione del 36% risulta pari a **48.000,00** euro per unità immobiliare (in caso di comproprietà o titolarità di più diritti sulla stessa unità immobiliare oggetto di intervento il limite deve essere suddiviso tra i soggetti contitolari che hanno sostenuto la spesa e, in quanto tali, hanno diritto alla detrazione).

La **detrazione IRPEF** spetta attualmente nella misura maggiorata **50%** delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a **96.000,00 euro** per unità immobiliare, fino al 31.12.2024 (misura prorogata dalla L. 234/2021 - legge di bilancio 2022).

Agevolazioni ai fini Iva

L'IVA si applica nella misura del 10% (n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72) per le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relative a:

- *interventi di restauro e risanamento conservativo* (art. 3 co. 1 lett. c del DPR 380/2001);
- *interventi di ristrutturazione edilizia* (art. 3 co. 1 lett. d del DPR 380/2001).

L'aliquota agevolata si applica "a prescindere dalla tipologia dell'immobile" (Risoluzione Agenzia delle Entrate 12.10.2001 n. 157 e Risoluzione Agenzia delle Entrate 22.1.2003 n. 10).

Sulle prestazioni di servizi relativi a *interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria*, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell'applicazione dell'Iva ridotta al 10%; scontano l'IVA al 22%, invece, le manutenzioni ordinarie e straordinarie su edifici non abitativi.

Le cessioni di beni restano assoggettate all'aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto.

Tuttavia, quando l'appaltatore fornisce beni di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Interventi agevolabili

Gli interventi agevolabili con la detrazione IRPEF del 50% sono i seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (es. terremoti, alluvioni), anche se non rientranti tra quelli sopra indicati, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente all'1.1.2012;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità;
- interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

- interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatrice degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
- interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
- interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Rientrano tra le spese agevolabili quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

Possono usufruire dell'agevolazione i soggetti Irpef che sostengono le spese e che:

- possiedono l'immobile a titolo di proprietà, nuda proprietà o altri diritti reali;
- detengono l'immobile sulla base di un contratto di locazione o comodato;
- sono familiari conviventi con il possessore/detentore dell'immobile.

Per beneficiare della suddetta detrazione è necessario – **DM 18.2.98**:

- a) presentare la comunicazione preventiva di inizio lavori all'ASL competente, se richiesta dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- b) provvedere al pagamento delle fatture mediante bonifico bancario (tale obbligo non è richiesto in relazione all'acquisto di unità immobiliari ristrutturate), dal quale risultino la causale del pagamento con indicazione della norma di riferimento (art. 16 bis TUIR), codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione e codice fiscale o partita iva del beneficiario del pagamento. Sui pagamenti effettuati con bonifico delle spese per le quali spetta la detrazione viene applicata una ritenuta d'acconto del 8%;
- c) presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia Entrate con riferimento agli interventi che proseguono oltre il periodo d'imposta per comunicare le sole spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui sono terminati i lavori;
- d) conservare la documentazione relativa, da esibire in caso di richiesta dall'Amministrazione Finanziaria.

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importi.

In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente è possibile optare (art. 121 del DL 34/2020):

1. per il c.d. **"sconto sul corrispettivo"**. Si tratta di un contributo, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
2. per la **cessione della detrazione**. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La possibilità di “optare” per la cessione della detrazione e lo sconto sul corrispettivo è stata oggetto di soppressione (art. 2 co. 1 del DL 11/2023) per le spese sostenute fino al 31.12.2024 con decorrenza 17.02.2023.

L'art. 2 co. 2 del DL 11/23 ha, tuttavia, introdotto una clausola di salvaguardia individuando le condizioni al verificarsi delle quali è ancora possibile fruire delle alternative all'utilizzo diretto della detrazione, per le spese sostenute a decorrere dal 17.02.2023 e fino al 31.12.2024. Nello specifico, si può ancora optare per lo “sconto sul corrispettivo” e la cessione della detrazione laddove:

- il titolo abilitativo (pratica edilizia) sia stato presentato entro il 16.2.2023;
- per gli interventi “in edilizia libera” (per i quali cioè non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo), siano già iniziati i lavori alla data del 16.2.2023 oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Se al 17.2.2023 non erano ancora stati versati acconti, è ammessa la possibilità di attestare con una dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, che la data di inizio lavori o la stipulazione di detto accordo è anteriore al 17.2.2023 (la data di inizio lavori o la stipulazione dell'accordo anteriore al 17.2.2023 deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000).

Interventi antisismici

Tra gli interventi rilevanti ai fini della detrazione IRPEF per il recupero edilizio rientrano relativi "all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione" (lett. i) dell'art. 16-bis del TUIR). Tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

→ Detrazione Irpef SULL'ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE

La detrazione IRPEF si applica sulle spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari abitative (e relative pertinenze) site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione, oppure da cooperative edilizie, con interventi di restauro o risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia. La **detrazione del 50%** (prorogata in tale misura fino al 31.12.2024 dalla Legge di bilancio 2021) si applica convenzionalmente sul 25% del corrispettivo di acquisto dell'immobile fino ad un tetto massimo di 96.000,00 euro.

La detrazione compete a condizione che l'atto notarile di acquisto sia stipulato entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori.

→ Detrazione Irpef SULL'ACQUISTO DI MOBILI ed ELETTRODOMESTICI

Il DL 63/2013, art. 16 comma 2, ha introdotto una nuova detrazione del 50% sull'acquisto di mobili, ove siano collegati ad un intervento di ristrutturazione, fino ad una spesa massima di 10.000 euro (8.000 euro nel 2023 e 5.000 euro nel 2024). L'agevolazione sugli arredi è riservata a coloro che beneficiano quindi del 50% per il recupero edilizio.

Lo sconto fiscale viene diviso in 10 rate annuali (senza distinzione per i contribuenti con oltre 75 anni).

La L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha prorogato al 31.12.2024 la **detrazione del 50%** per l'acquisto di beni mobili e di grandi elettrodomestici connessi ad interventi di ristrutturazione edilizia, prevedendo altresì che le spese agevolate non possano superare quelle sostenute per le spese di ristrutturazione (per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute in un determinato anno, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati nell'anno di acquisto dei mobili o nel precedente).

Dal 1° gennaio 2025 non sarà più possibile fruire di tale detrazione.

DETRAZIONE IRPEF/IRES PER INTERVENTI ANTISISMICI

L'art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 4.6.2013 n. 63 ha introdotto il c.d. "Sismabonus", ovvero una **detrazione IRPEF/IRES nella misura del 50%** per le **spese sostenute fino al 31.12.2024**, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a **96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.

La detrazione deve essere obbligatoriamente ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (ris. Agenzia Entrate 29.11.2017 n. 147).

L'aliquota della **detrazione aumenta:**

- **al 70%** nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **all'80%** nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori (si veda il DM 28.2.2017 n. 58).

Gli interventi antisismici che possono fruire della maggiore detrazione dell'70% o dell'80% non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite di 96.000 euro spettante per tutti gli interventi di cui all'art. 16-bis del TUIR (ris. Agenzia Entrate 147/2017).

Per poter beneficiare dell'agevolazione del 70% e dell'80%, il DM 28.2.2017 n. 58 ha stabilito che il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare la riduzione della classe di rischio e che tale asseverazione deve essere allegata alla SCIA.

Se la classe di rischio non migliora il bonus è del 50%.

Dal 1^ gennaio 2025 non sarà più possibile fruire di tale detrazione.

DETRAZIONE IRPEF/IRES PER INTERVENTI DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DI EDIFICI (BONUS FACCIATE)

La legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019) ha previsto una **detrazione IRPEF/IRES pari al 90%** per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444

La detrazione spetta per le spese documentate e sostenute negli anni 2020 e 2021, a prescindere dalla data di inizio dei lavori.

La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo.

L'agevolazione, prorogata alle spese sostenute nel 2022 (L. di Bilancio 2022) nella misura del **60%, non è stata estesa alle spese sostenute dal' 1.1.2023.**

DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La detrazione spetta nella misura del **65%** in generale per le spese sostenute fino al 31.12.2024 (misura prorogata dalla L. 234/2021 - legge di bilancio 2022).

Tuttavia, l'aliquota della detrazione è ridotta al **50% per:**

- ✓ gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- ✓ gli interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari (si intendono tali quelle di cui all'Allegato M al D.Lgs. 311/2006);
- ✓ gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 18.2.2013 n. 811/2013;

- ✓ l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Aliquota Iva applicabile

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.

In particolare:

- per le prestazioni di servizi relativi *a interventi di manutenzione - ordinaria e straordinaria* - realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con applicazione dell'Iva ridotta al 10%;
- per le cessioni di beni, l'aliquota ridotta si applica solo quando la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Tuttavia, se l'appaltatore fornisce "beni di valore significativo", l'aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione (considerato al netto del valore dei beni stessi).

→ **Interventi su parti comuni condominiali o su interi condomini**

Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la suddetta agevolazione è stabilita nella misura del:

del **65%** per le spese sostenute e rimaste a carico del contribuente fino al 31.12.2024. La detrazione è ridotta al **50%** in relazione a particolari tipologie di interventi.

→ **Interventi di riqualificazione che determinano un rilevante risparmio energetico**

Nel caso in cui tali interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione per le spese sostenute sino al 31.12.2024 spetta nella misura:

del **70%**, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo";

del **75%**, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015 del Ministero dello Sviluppo economico.

Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Per poter avvalersi della detrazione per il risparmio energetico è necessario:

- a) acquisire presso un tecnico abilitato (art. 4 DM 19.02.07):
 - l'asseverazione che attesti l'efficacia degli interventi svolti e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati; tale documento può essere sostituito dall'asseverazione resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (già obbligatoria ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 192/2005), ovvero tale asseverazione può essere esplicitata nella relazione tecnica, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, prevista dall'art. 28 comma 1 della L. 10/91.
 - l'attestato di certificazione energetica ovvero quello di qualificazione energetica;
- b) trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori ottenendo ricevuta informatica:
 - i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica ovvero nell'attestato di qualificazione energetica;

- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

- c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva (sui pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale viene effettuata a ritenuta d'acconto del 8%);
- d) conservare l'asseverazione, la certificazione o qualificazione energetica del professionista nonché le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per eventuali controlli fiscali.

Per fruire dell'agevolazione della detrazione per gli interventi di risparmio energetico i titolari di reddito d'impresa non devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale (come invece devono fare i privati) e determinano la detrazione in base al principio di competenza e non a quello di cassa, così come precisato dalla **Circolare dell'Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36**.

Secondo l'orientamento che appariva maggioritario prima della pubblicazione, da parte dell'OIC, della "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali", la contabilizzazione della detrazione IRPEF/IRES che maturava per le società di capitali, avrebbe dovuto essere gestita "direttamente" nell'ambito della quantificazione delle imposte relative all'esercizio. La detrazione Ires sulle spese, pertanto, poteva essere portata in diminuzione delle imposte dell'esercizio nella voce 20 del Conto Economico (non rappresentando un credito d'imposta, bensì una detrazione).

L'impostazione che precede è stata però completamente superata con l'approvazione definitiva, da parte dell'OIC, della "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali", secondo la quale la detrazione IRPEF/IRES, che matura in capo all'impresa, sostenitrice delle spese detraibili sugli interventi agevolati, va considerata, dal punto di vista contabile, "come un contributo in conto impianti".

Come espressamente richiamato dal paragrafo 5 della "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali", l'assimilazione della detrazione edilizia a un contributo in conto impianti ne comporta inevitabilmente la contabilizzazione secondo quanto disciplinato dal par. 87 e 88 dell'OIC 16, ossia iscrivendo nell'attivo il corrispondente credito tributario secondo, alternativamente: il metodo "diretto" (con contropartita contabile una pari riduzione dell'investimento sostenuto) ovvero il metodo "indiretto" (con contropartita contabile un componente positivo di reddito, rinviato agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di un risconto passivo, che viene poi rilasciato a Conto economico di pari passo con il processo di ammortamento dell'immobile su cui l'investimento agevolato è stato sostenuto).

Rispetto agli immobili d'impresa, la prassi (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 15.7.2008 n. 303 e 1.8.2008 n. 340), ha circoscritto ai soli fabbricati strumentali per destinazione l'ambito oggettivo di applicazione della detrazione. Questo approccio restrittivo ha subito contrastanti pronunce giurisprudenziali di merito, fino ad arrivare, a partire dal 2019, a ripetuti pronunciamenti contrari alla tesi dell'Agenzia delle Entrate anche da parte della Corte di Cassazione.

Con la **Risoluzione 25.6.2020 n. 34, l'Agenzia delle Entrate**, preso atto dei principi espressi nelle pronunce della Corte di Cassazione e del fatto che tali principi risultano condivisi anche dall'Avvocatura generale dello Stato, ha affermato finalmente che "si deve ritenere che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali" e che "analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. «sismabonus»)".

La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

Dal 1° gennaio 2025 non sarà più possibile fruire di tale detrazione.

A seconda della tipologia di intervento agevolabile sono previsti differenti limiti di detrazione:

Tipologia di Intervento – art. 1, L. 296/2006	Importo max di detrazione
Riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento di almeno il 20% rispetto ai valori tabellari (COMMA 344)	100.000 euro (quindi, 153.846,15 euro al 65%)
Miglioramento dell'isolamento termico (compresa sostituzione di vetri o infissi) (COMMA 345)	60.000 euro (quindi, 120.000 euro al 50% - 92.307,69 euro al 65%)
Installazione di pannelli solari per la <u>produzione di acqua calda</u> (COMMA 346)	60.000 euro (quindi, 92.307,69 euro al 65%)
<u>Sostituzione</u> di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaia a condensazione o pompa di calore ad alta efficienza energetica (COMMA 347)	30.000 euro (quindi, 60.000 euro al 50% - 46.153,85 euro al 65%)

Tipologia di Intervento – art. 1, comma 286, L. 244/2007	Importo max di detrazione
Interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia	30.000 euro (quindi, 46.153,85 euro al 65%)

Tipologia di Intervento – art. 4, comma 4, DL 201/2011	Importo max di detrazione
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria	30.000 euro (quindi, 46.153,85 euro al 65%)

Tipologia di Intervento – art. 14, DL 63/2013	Importo max di detrazione
Acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda in condensazione (COMMA 1)	30.000 euro (quindi, 46.153,85 euro al 65%)
Acquisto e posa in opera di schermature solari (COMMA 2, lett. b))	60.000 euro (quindi, 120.000 euro al 50%)
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (COMMA 2 bis)	30.000 euro (quindi, 60.000 euro al 50%)
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (COMMA 2, lett. b-bis))	100.000 euro (quindi, 153.846,15 euro al 65%)

Tipologia di Intervento – art. 1, comma 88, L. 208/2015	Importo max di detrazione
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative	Nessun limite (65% della spesa sostenuta). Tuttavia, nell'Allegato B (tabella 1) al DM 6.8.2020 "Requisiti", tuttavia, è stato indicato che la detrazione massima spettante sarebbe pari a 15.000 euro per unità immobiliare

In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, è possibile optare alternativamente (**art. 121 del DL 34/2020**):

1. per il c.d. **"sconto sul corrispettivo"**. Si tratta di un contributo, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
2. per la **cessione della detrazione**. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La possibilità di "optare" per la cessione della detrazione e lo sconto sul corrispettivo è stata oggetto di soppressione (art. 2 co. 1 del DL 11/2023) per le spese sostenute fino al 31.12.2024 con decorrenza 17.02.2023.

L'art. 2 co. 2 del DL 11/23 ha, tuttavia, introdotto una clausola di salvaguardia individuando le condizioni al verificarsi delle quali è ancora possibile fruire delle alternative all'utilizzo diretto della detrazione, per le spese sostenute a decorrere dal 17.02.2023 e fino al 31.12.2024. Nello specifico, si può ancora optare per lo "sconto sul corrispettivo" e la cessione della detrazione laddove:

- il titolo abilitativo (pratica edilizia) sia stato presentato entro il 16.2.2023;
- per gli interventi "in edilizia libera" (per i quali cioè non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo), siano già iniziati i lavori alla data del 16.2.2023 oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Se al 17.2.2023 non erano ancora stati versati acconti, è ammessa la possibilità di attestare con una dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, che la data di inizio lavori o la stipulazione di detto accordo è anteriore al 17.2.2023 (la data di inizio lavori o la stipulazione dell'accordo anteriore al 17.2.2023 deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000).

Assorbimento della detrazione delle spese per il risparmio energetico nella detrazione Irpef 36%

Salvo ulteriori proroghe, **a decorrere dalle spese sostenute dall'1.1.2025**, per gli interventi di risparmio energetico sarà applicabile soltanto la detrazione IRPEF, di cui al citato art. 16-bis comma 1 lett. h) del TUIR.

BONUS PER ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche beneficiano della detrazione IRPEF del 50% spettante per gli interventi volti al recupero edilizio. L'agevolazione per le spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi che sono finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna

all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. 104/92.

La detrazione spetta anche se l'intervento finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.

Ai sensi dell'art. 119-ter del DL 34/2020 (introdotto dall'art. 1 co. 42 della L. 234/2021 e da ultimo prorogato dall'art. 1 co. 365 della L. 197/2022), per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche:

- l'aliquota della detrazione è elevata al 75%;
- l'agevolazione spetta per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025;
- la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Stante il disposto letterale della norma contenuta nell'art. 119-ter del DL 34/2020, l'agevolazione riguarda sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES e spetta per gli interventi effettuati "in edifici già esistenti", a prescindere dalla categoria catastale (vengono esclusi pertanto gli interventi di nuova costruzione).

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ma, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 17 (p. 86) anche per gli interventi nelle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti situate in edifici composti da più unità immobiliari;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari, per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari, per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio.

Per fruire dell'agevolazione gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche devono rispettare i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.

146 **SUPERBONUS 110%**

Il DL **DL 19.5.2020 n. 34**, c.d. “Decreto Rilancio”, ha previsto il potenziamento delle agevolazioni attualmente esistenti per determinati **interventi sostenuti dal 1.7.2020 al 31.12.2025** (secondo differenti aliquote e al ricorrere di diverse condizioni temporali, oggettive e soggettive), volti al risparmio del consumo di energia, alla riduzione del rischio sismico, alla installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (art. 119 del DL 19.5.2020 n. 34).

Dal 1^a gennaio 2026 non sarà più possibile fruire del superbonus.

Soggetti beneficiari del super bonus

Il superbonus compete per le spese sostenute:

- **dai condomini sulle parti comuni**: la detrazione spetta a tutti i singoli condomini, a prescindere dal fatto che siano persone fisiche o meno e a prescindere dalla tipologia della singola unità immobiliare (abitazione, ufficio, negozio ...);
- dalle **persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari a prescindere dalla loro destinazione ad abitazione principale** (per interventi di riqualificazione energetica il superbonus compete limitatamente ad un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio);
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- dalle ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97;
- dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri di cui all'art. della L. 266/91;
- dalle ASD e SSD iscritte nel registro Coni istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Evoluzione normativa e norma transitoria

In seguito alla modifica operate all'art. 119 del DL 34/2020 dal DL 176/2022, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino al 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, **il superbonus spetti anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:**

- **110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;**
- **90% per le spese sostenute nell'anno 2023;**
- **70% per quelle sostenute nell'anno 2024;**
- **65% per quelle sostenute nell'anno 2025.**

Con riferimento alle spese sostenute nel 2023, è stata tuttavia introdotta una norma transitoria che prevede il mantenimento dell'aliquota del 110% (e non al 90%) per gli interventi effettuati dai soggetti precedentemente elencati al ricorrere di specifiche condizioni. La riduzione dal 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023, pertanto, non si applica:

- A. agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”);
- B. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del

31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

- C. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
- D. agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

In ragione delle modifiche introdotte dall'art. 9 del DL 176/2022 (c.d. decreto "Aiuti-quater") e delle disposizioni introdotte dall'art. 1 co. 894 della L. 197/2022, **l'aliquota al 110% può dunque continuare ad applicarsi sulle spese sostenute:**

- fino al 31.12.2023, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, oltre che dalle ONLUS, ODV e APS iscritte nei registri, alle condizioni sopra evidenziate inerenti la data delle delibere e del deposito della CILAS;
- fino al 31.12.2025, per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall'1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (questa possibilità discende dal primo periodo del co. 8-ter dell'art. 119 del DL 34/2020);
- fino al 31.12.2023, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lett. c) e d) dell'art. 119 co. 9 del DL 34/2020 (IACP e cooperative edilizie), nonché dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio (ultimo periodo del co. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020), fermo restando che il superbonus si estende alle spese sostenute sino alla fine del 2023 soltanto se alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (altrimenti il superbonus si "ferma" alle spese sostenute entro il 30.6.2023);
- fino al 31.12.2025, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alla lett. d-bis) dell'art. 119 co. 9 del DL 34/2020 (ONLUS, ODV e APS) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, purché oggetto degli interventi siano immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 posseduti da tali soggetti in piena o nuda proprietà, oppure in usufrutto, oppure detenuti in comodato d'uso gratuito. Questa possibilità deriva dal secondo periodo del co. 8-ter dell'art. 119 del DL 34/2020, inserito ex novo dalla lett. c) dell'art. 9 co. 1 del DL 176/2022, ai sensi della quale la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute sino a tutto il 2025 in relazione agli interventi contemplati dal comma 10-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 (ferme restando le peculiari regole di calcolo del tetto massimo di spesa agevolabile ivi stabilite);
- fino al 31.12.2023 (era il 30.9.2023 e prima ancora il 31.3.2023), con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari) che alla data del 30.9.2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell'intervento complessivo (secondo periodo del co. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020, modificato dal n. 2 dell'art. 9 co. 1 lett. a) del DL 176/2022, dall'art. 01 co. 1 del DL 11/2023 e, da ultimo, dall'art. 24 del DL 10.8.2023 n. 104 c.d. "Omnibus").

Immobili sui quali è possibile usufruire del superbonus

L'Agenzia delle Entrate – nella Circolare n. 24/2020 – restringe l'ambito oggettivo del superbonus ai soli immobili residenziali (siano essi condomini, edifici unifamiliari o plurifamiliari, o singole unità immobiliari).

Il super bonus non si applica in ogni caso alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) – comma 15 bis, art. 119 del DL 34/2020, inserito in sede di conversione.

Interventi agevolabili con il superbonus

Gli interventi agevolabili con il superbonus sono:

- a. interventi di riqualificazione energetica**
- b. interventi antisisimici**
- c. installazione di impianti fotovoltaici**
- d. installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici**
- e. eliminazione di barriere architettoniche**

a. Interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus)

Per poter beneficiare dell'agevolazione maggiorata, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei **requisiti tecnici minimi** (previsti dal DM 6.8.2020, c.d. "Decreto Requisiti") che consentano nel loro complesso ed anche congiuntamente all'installazione di impianti solari fotovoltaici o all'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici:

- **il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio;**
- ovvero, ove non sia possibile, **il conseguimento della classe energetica più alta.**

Il conseguimento della classe energetica richiesta per poter beneficiare del superbonus deve essere dimostrato mediante **l'attestato di prestazione energetica (APE)** di cui all'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Per poter beneficiare della detrazione Superbonus, deve essere trasmessa apposita **Comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori**.

È necessario inoltre ottenere **l'asseverazione da parte di tecnici abilitati**, attestante:

- il rispetto dei requisiti previsti dagli appositi decreti attuativi emanati;
- la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (facendo riferimento ai prezzi da apposito **DM 6.8.2020, c.d. "Decreto Requisiti"**);
- la sussistenza dei requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione.

L'asseverazione deve essere rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato avanzamento lavori.

Una copia dell'asseverazione viene trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'ENEA (secondo le modalità stabilite dal **DM 3.8.2020, c.d. "Decreto Asseverazioni"**).

a.1 Interventi trainanti

Si tratta delle spese sostenute per gli interventi che consentono di beneficiare del c.d. *ecobonus* - art. 14, DL 63/2013:

- **interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% (limite massimo di spesa previsto, 50.000 euro per edifici unifamiliari e per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti, 40.000 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità, 30.000 euro per unità, per gli edifici composti da più di 8 unità);**
- **interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (limite massimo di spesa previsto, 20.000 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici fino a 8 unità, 15.000 euro per unità, per gli edifici composti da più di 8 unità);**

- **interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione (limite massimo di spesa previsto, 30.000 euro per unità).

Ripartizione detrazione in rate

La detrazione del superbonus degli *interventi di risparmio energetico trainanti* è da ripartire in **cinque quote annuali di pari importo (4 quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta a decorrere dall'anno 2022)**.

a.2 Interventi trainati

L'aliquota del 110%, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento, ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti sopraelencati si applica anche a tutti gli **altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013** (e quindi ai **commi 334-349 dell'art. 1 della L. 296/2006**)

L'intervento "trainato" si considera effettuato congiuntamente con quello "trainante" quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti

Ripartizione detrazione in rate

La detrazione del superbonus degli interventi trainati è da ripartire in **cinque quote annuali di pari importo (4 quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta a decorrere dall'anno 2022)**.

b. Interventi antisismici (Sismabonus)

Sulle **spese per interventi di adozione di misure antisismiche** (art. 16, commi 1bis – 1septies, DL 63/2013) spetta una **detrazione Irpef nella misura del 110%** (in luogo del 50% - 70% / 80% - 75% / 85%), da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (quattro quote annuali per la parte di spesa sostenuta a decorrere dal 2022).

Ai fini della detrazione del 110% per gli interventi sismici è necessario ottenere **l'asseverazione da parte di professionisti incaricati** (professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al DM 28.2.2017 n. 58), attestante:

- l'efficacia degli interventi eseguiti;
- la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (facendo riferimento ai prezzi da apposito DM del MISE (facendo riferimento ai prezzi da apposito **DM 6.8.2020, c.d. "Decreto Requisiti"**).

L'asseverazione deve essere rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato avanzamento lavori

Una copia dell'asseverazione viene trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'ENEA (secondo le modalità stabilite dal **DM 3.8.2020, c.d. "Decreto Asseverazioni"**).

c. Installazione impianti fotovoltaici

Sulle **spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica **su edifici** (art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93) spetta una **detrazione nella misura potenziata dal Superbonus**, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (o 4 per le quote di spesa sostenute a decorrere dal 2022), a condizione che tale intervento di recupero edilizio sia stato eseguito congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione al GSE dell'energia non utilizzata.

Il superbonus del 100% spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale se sono eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione).

La detrazione del superbonus per l'installazione di impianti fotovoltaici è da ripartire in **cinque quote annuali di pari importo (4 quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022).**

d Installazione colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

La detrazione per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, nel caso in cui tale intervento sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del "superbonus" del 110%, spetta nella misura del 110% (in luogo del 50%).

Il limite massimo delle spese detraibili è pari a euro 3.000.

L'agevolazione deve essere in questo caso ripartita in **cinque quote annuali di pari importo (quattro quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022).**

La legge di bilancio 2022 non ha previsto alcuna proroga del termine finale del bonus colonnine: di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2021 sarà possibile fruire del relativo bonus edilizio soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus 110%, ai sensi del comma 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.

e Eliminazione di barriere architettoniche

Sulle spese sostenute dal 1.1.2021 relative ad interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche (art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR) che presentano le caratteristiche tecniche di cui al DM n. 236 del 14.6.89 **la detrazione spetta nella misura potenziata dal Superbonus a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi "trainanti" di riqualificazione energetica oppure agli interventi "trainanti" di miglioramento sismico.**

Cessione detrazione e sconto sul corrispettivo

I soggetti che sostengono spese per gli interventi descritti nei precedenti paragrafi che consentono la detrazione **potenziata dal Superbonus** possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente (art. 121 del DL 34/2020):

- per il c.d. **"sconto sul corrispettivo"**. Si tratta di un contributo, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la **cessione della detrazione**. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Nella sua originaria formulazione, la disciplina dell'art. 121 del DL 34/2020 consentiva non soltanto l'esercizio "generalizzato" delle predette opzioni per lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura dal fornitore, oppure per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante, bensì anche la successiva cessione ulteriore a terzi, senza limiti nella catena di successive cessioni, del credito di imposta rispettivamente sorto in capo al fornitore e acquisito dal primo cessionario.

Questa possibilità di illimitata "sub-cessione" è stata però eliminata dall'art. 28 del DL 27.1.2022 n. 4 e modificata dall'art. 29-bis del DL 17/2022. L'attuale disciplina consente nella sostanza una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario, oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, due ulteriori cessioni a favore però soltanto di "soggetti vigilati" e una quarta e ultima cessione possibile solo da parte di banche a favore di propri correntisti.

Ai fini dell'opzione per la cessione /sconto in alternativa alla fruizione diretta della detrazione **potenziata dal Superbonus** è richiesta l'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione.

A decorrere dal 17.2.2023 - con le modifiche introdotte dall'art. 2 co. 1 del DL 11/2023 - non è più possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto.

Tuttavia, sono previste diverse clausole di salvaguardia per cui, anche successivamente al 17.2.2023, è possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lett. a) o b) dell'art. 121 co. 1 del DL 34/2020.

In relazione al superbonus, anche dopo il 17.2.2023 è possibile esercitare le predette opzioni in relazione agli interventi:

- relativi agli immobili danneggiati da eventi sismici di cui all'art. 119 co. 8-ter primo periodo del DL 34/2020 (eventi sismici verificatesi dall'1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza) o dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15.9.2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, situati nei territori della Regione Marche;
- effettuati da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, Odv e APS, che risultano costituiti al 17.2.2023.

Il co. 2 dell'art. 2 del DL 11/2023, inoltre, prevede una clausola di salvaguardia per cui è ancora possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, con riguardo a tutti gli interventi per i quali, alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi.

Per gli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025 se, in data anteriore al 17.2.2023 (fino al 16.2.2023 compreso, quindi):

- risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, di cui all'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
- risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomini, di cui all'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

ASPETTI CIVILISTICI

I principi contabili nazionali non prevedono disposizioni specifiche in ordine al trattamento contabile applicabile agli impianti fotovoltaici.

Eccezion fatta per le imprese che producono impianti fotovoltaici per la successiva rivendita (per le quali tali beni costituiscono rimanenze di magazzino), gli impianti fotovoltaici costituiscono *immobilizzazioni materiali*, in quanto beni tangibili ad uso durevole, dotati di utilità pluriennale.

Gli impianti fotovoltaici possono essere considerati **beni immobili** e vengono iscritti in Stato Patrimoniale nella voce "B.II.1) Terreni e Fabbricati" quando:

- a) sono di potenza e dimensioni elevate e devono essere necessariamente dichiarati in catasto. In particolare, dette installazioni sono da denunciare in Catasto quando:
- costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10;
 - risultano posizionate sulle pareti o su un tetto, oppure realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato, e per esse sussiste l'obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto al termine della loro installazione. Sussiste l'obbligo della dichiarazione di variazione catastale quando l'impianto fotovoltaico integrato a un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore. In tale ipotesi, in sostanza, l'installazione fotovoltaica non è oggetto di un autonomo accatastamento, ma determina l'incremento della rendita catastale dell'immobile su cui è installato, senza che ne muti la classificazione.

Gli impianti fotovoltaici in esame devono essere sottoposti a procedimento di ammortamento, separatamente dal terreno su cui sono installati, sulla base della loro vita utile (cfr. **OIC n. 16**).

- b) sono di potenza e dimensioni ridotte e devono essere integrati su un'unità immobiliare. Non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici. In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
 - la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
 - per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m³, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

Gli impianti fotovoltaici in esame devono essere sottoposti a procedimento di ammortamento unitamente al bene immobile ad incremento del quale sono stati capitalizzati.

In estrema sintesi, i beni in esame si considerano beni immobili quando devono essere dichiarati in Catasto, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte.

Sono da considerarsi **beni mobili** gli impianti fotovoltaici di dimensioni e potenza ridotti che sono installati al suolo: in tale ipotesi gli stessi devono essere rilevati nella voce "B.II.2 - Impianti e macchinari" dell'attivo dello Stato patrimoniale, separatamente del terreno su cui sono installati, e ammortizzati in funzione della vita utile propria.

In particolare sono da iscrivere in Stato Patrimoniale nella voce "B.II.2) - Impianti e macchinari" gli impianti fotovoltaici che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
- la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m³, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

Gli impianti fotovoltaici si considerano, dunque, beni mobili, quando non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari; per essi non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al Catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto).

ASPETTI FISCALI

La diversa qualificazione degli impianti fotovoltaici come beni immobili o come beni mobili determina un differente trattamento fiscale degli stessi ai fini delle imposte dirette. In ogni caso il costo sostenuto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell'articolo **102** del **TUIR** a titolo di ammortamento.

Poiché il DM 31.12.88 non contempla la categoria degli impianti fotovoltaici, ai fini dell'individuazione dell'aliquota di ammortamento applicabile al valore fiscalmente riconosciuto, occorre fare riferimento al coefficiente previsto per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche simili dal punto di vista del loro impiego e della vita utile, nella specie ai coefficienti previsti per le industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua (Gruppo XVII), Specie 1/b - Produzione e distribuzione di energia elettrica termoelettrica.

L'Amministrazione Finanziaria, con la **Circolare n. 4 del 30.03.2017**, nel confermare la possibilità di beneficiare del super-ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei costi sostenuti per la realizzazione di tali impianti. Nel dettaglio, è stato chiarito che:

- ai costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche è applicabile l'aliquota di ammortamento fiscale del **4%** - si fa riferimento al settore dell'energia termoelettrica e in particolare all'aliquota di ammortamento prevista per "fabbricati destinati all'industria". Qualora i pannelli fotovoltaici non risultino accatastati autonomamente in quanto totalmente o parzialmente integrati all'unità immobiliare, i relativi costi capitalizzati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, sono ammortizzati seguendo la procedura di ammortamento del bene di cui sono diventate parte integrante: l'aliquota di ammortamento applicabile sarà quella dell'immobile cui l'impianto risulta integrato.
- ai costi relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche è applicabile l'aliquota di ammortamento fiscale del **9%** - coefficiente applicabile alle "centrali termoelettriche", Gruppo XVII Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua - Specie 1/b - Produzione e Distribuzione di energia termoelettrica).

154 ASPETTI CONTABILI

La società ha sostenuto nell'esercizio 2023 costi pari a 300.000 € per la realizzazione in economica di un impianto fotovoltaico installato al suolo.

		≠	A	FORNITORI		366.600
		COSTI			300.000	
		IVA A CREDITO			66.600	

Al 31.12 i costi sostenuti vengono capitalizzati: l'impianto installato al suolo è di potenza e dimensioni ridotte, pertanto costituisce un bene mobile.

		IMPIANTI E MACCHINARI	A	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		300.000

Dal 1^a luglio 2023 l'impianto entra in funzione (può iniziare il processo di ammortamento).

Su decisione dell'organo amministrativo l'impianto viene ammortizzato in 8 anni:

$300.000 : 8 \text{ anni} = 37.500$. Per il primo esercizio l'ammortamento sarà dunque pari a $37.500 * 6 \text{ mesi} / 12 \text{ mesi} = 18.750$

		AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	A	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI		18.750

L'ammortamento civilistico (18.750) risulta superiore a quello fiscale ($300.000 * 9\% * 50\%$ per il primo anno = 13.500): sarà necessario in sede di Dichiarazione dei Redditi effettuare una variazione in aumento del reddito imponibile Ires pari al maggior ammortamento imputato in bilancio rispetto a quello fiscalmente deducibile ($18.750 - 13.500 = 5.250$). Su tale differenza temporanea si calcoleranno le relative imposte anticipate ($5.250 * 24,00\%$)

		CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	A	IMPOSTE ANTICIPATE IRES		1.260

RIMANENZE: MATERIE PRIME, PRODOTTI E MERCI

ASPETTI CIVILISTICI

Ai sensi dell'**articolo 2426, n. 9, c.c.** *“le rimanenze ... sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”*.

Il costo d'acquisto è comprensivo degli oneri accessori e il costo di produzione dei costi (diretti e indiretti) di fabbricazione.

Gli oneri finanziari sono imputabili ad incremento del costo delle rimanenze solamente nel caso in cui queste richiedano un processo produttivo di vari anni per la commercializzazione delle stesse. Gli oneri finanziari capitalizzati devono comunque essere imputati alla voce C.17) del conto economico, «*Interessi e altri oneri finanziari*», e la loro capitalizzazione avverrà considerando gli stessi nella valorizzazione delle rimanenze finali, confluenndo all'interno della *“variazione delle rimanenze”* rappresentata nel conto economico.

Ai sensi dell'**articolo 2426, n. 10, c.c.** *“il costo dei beni fungibili (= beni intercambiabili) può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli del “primo entrato, primo uscito” o “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”*.

Infine l'**articolo 2426, n. 12, c.c.** offre una facoltà: “le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non vi siano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione”.

Il **principio contabile OIC n. 13** esplicita che i beni rientranti nelle rimanenze sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, precisando poi che tale trasferimento avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà.

Svalutazione Rimanenze

Il principio della rilevazione al minore tra costo e mercato è inteso a misurare l'utilità o funzionalità attuale di un valore originario di magazzino (documento OIC n. 13).

Sebbene il costo sia la base di partenza della valutazione del magazzino, si rende necessario, quando l'utilità o la funzionalità originaria è ridotta, modificare tale valore se esso non è recuperabile. Il metodo del minore tra costo e mercato serve appunto ad eliminare quei costi di magazzino che si prevede non possano essere recuperati in futuro.

La rilevazione delle perdite di valore e utilità non deve comportare una eccessiva e non giustificata riduzione di valore, la quale modificherebbe artificiosamente i risultati sia dell'esercizio in cui il magazzino viene valutato, sia di quello in cui viene venduto.

La valutazione di una voce delle rimanenze al costo originario presuppone che vi sia una ragionevole prospettiva di utilizzo e vendita nel normale ciclo operativo, in entrambi i casi senza

perdite. Se questa condizione non esiste, è necessario considerare quale valore netto di realizzo hanno tali voci nel breve periodo.

Fra i fattori da considerare nella determinazione del valore netto di realizzo di tali voci vi sono:

- l'evidenza di una domanda di mercato, il rapporto fra le vendite dell'ultimo periodo e la giacenza;
- l'utilizzo futuro (basato su dati concreti, come l'esplosione degli ordini già acquisiti, di quelli da ricevere ecc.);
- i costi finanziari;
- i costi di magazzinaggio da sostenere prima dell'eventuale vendita, ecc.

Con riferimento alla **svalutazione** delle voci obsolete e di lento movimento, il **documento OIC n. 13** precisa che:

- essa può essere effettuata voce per voce, ovvero creando fondi di deprezzamento, o con entrambi i metodi;
- gli eventuali fondi di deprezzamento vanno portati a diminuzione della parte attiva.

Le svalutazioni / ripristini di valore delle rimanenze sono contabilizzate:

- o a livello di stato patrimoniale: le svalutazioni dei beni inclusi nelle rimanenze sono rilevate a diretta rettifica dei valori iscritti nell'attivo di stato patrimoniale (voce C.I.1 – C.I.4); i ripristini di valore determinano un incremento delle rimanenze finale di stato patrimoniale nei limiti del costo originariamente sostenuto;
- o a livello di conto economico: a seconda della natura della rimanenze il componente negativo della svalutazione o quello positivo del ripristino di valore, sono da iscrivere alle voci A.2 o B.11.

Esemplificazioni dei metodi di determinazione del costo da un lato e del valore di mercato

A. METODI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO

1. Beni infungibili

Nel caso di beni non intercambiabili (c.d. beni "infungibili"), per la determinazione del costo storico si adopera il **costo specifico** come sopra definito (costo di acquisto / produzione).

2. Beni fungibili

Per quanto concerne i beni intercambiabili (c.d. beni "fungibili"), il costo delle rimanenze di magazzino può essere determinato alternativamente con i seguenti metodi (art. 2426 comma 1 n. 10 c.c.):

FIFO: viene assunto che le quantità acquistate/prodotte in epoca più remota siano le prime ad essere vendute. E' il metodo che più rispecchia l'andamento dei prezzi di mercato, in quanto contrappone in Conto Economico a ricavi recenti costi meno recenti, assumendo che le rimanenze a fine esercizio siano costituite dalla sommatoria dei costi più recenti.

COSTO MEDIO PONDERATO: le quantità acquistate / prodotte non sono più individualmente identificabili, e fanno parte di un insieme in cui i beni sono ugualmente disponibili. Il costo medio può essere ponderato per movimento o per periodo.

LIFO: viene assunto che le quantità acquistate / prodotte in epoche più recenti siano le prime ad essere vendute. Rispetto al Fifo, il LIFO attenua gli effetti dell'inflazione: in fase di prezzi ascendenti contrappone in Conto Economico ai ricavi costi più recenti (quindi un maggior costo, mitigando l'effetto dei cosiddetti "profitti di magazzino"). Tale metodo produce però effetti distorsivi nello Stato Patrimoniale, in quanto, in fase di prezzi crescenti, espone un valore che è sostanzialmente inferiore ai costi attuali.

B. VALORE DI MERCATO: per valore di mercato s'intende:

- **Costo di sostituzione**: costo al quale, in normali condizioni di mercato, una voce di Magazzino può essere riacquistata / riprodotta. Si utilizza per materie prime, sussidiarie e di consumo (ci sono casi in cui per questa categoria si utilizza come valore di mercato il valore netto di realizzo).
- **Valore netto di realizzo**: prezzo di vendita nel corso della normale gestione, al netto dei costi di completamento e delle spese dirette di vendita. Si utilizza per semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, per prodotti finiti, merci ed altre giacenze.

Secondo il **principio contabile OIC n. 13** al fine di facilitare la valutazione delle giacenze fisiche, le imprese operanti nella grande distribuzione e quelle che esercitano attività di commercio al minuto, la cui gestione è contraddistinta dall'acquisto e dalla vendita di un gran numero di beni aventi caratteristiche merceologiche diverse, possono adottare il **retail-method**: tale metodo si basa sulla contrapposizione tra i valori, periodicamente aggiornati, di costo e di vendita dei beni, mediante un raggruppamento degli stessi per categorie merceologiche omogenee.

Il Codice Civile non prevede espressamente, tra i metodi di valutazione delle rimanenze di magazzino, il retail inventory method; esso trova la sua legittimazione nel principio contabile OIC n. 13, il quale tuttavia specifica che non si tratta di un autonomo metodo di costo: per essere accettabile al fine della valutazione delle rimanenze di magazzino, deve produrre risultati analoghi a quelli che si determinerebbero adottando il metodo del FIFO, il metodo del LIFO ovvero il metodo del costo medio.

L'applicazione del suddetto metodo prevede in primo luogo la rilevazione delle quantità in entrata ed in uscita dal magazzino, valorizzando le prime al costo e le seconde "a ricavo" (ovvero al prezzo di vendita) al fine di ottenere la percentuale di costo (incidenza dei costi sui ricavi – margine percentuale "medio"). Successivamente occorre determinare il valore delle rimanenze valorizzate a ricavo: si calcola in primis la differenza tra valore di magazzino "a ricavo" (ovvero il totale delle merci entrate nell'esercizio valorizzate al prezzo di vendita), e i ricavi effettivamente realizzati nel periodo (tutto ciò che è "uscito" nel periodo valorizzato al prezzo di vendita). Per differenza, ciò che "non è uscito" rappresenta le rimanenze finali dell'esercizio, valorizzate al prezzo di vendita medio.

La valutazione delle rimanenze finali verrà determinata moltiplicando le rimanenze al prezzo di vendita medio per la percentuale di costo medio (margine percentuale) precedentemente calcolata.

Per i **principi contabili internazionali (IAS 2)** i metodi più rappresentativi delle rimanenze sono FIFO e COSTO MEDIO PONDERATO.

Ai sensi dell'**art. 2423 bis comma 1 n. 6 c.c.** "i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro". Lo stesso articolo al **secondo comma** stabilisce che in casi eccezionali sono consentite deroghe a quanto stabilito al n. 6 del comma 1; in tali casi in Nota

Integrativa tali deroghe devono essere motivate e ne deve inoltre essere indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Cambiamento metodo di valutazione delle Rimanenze

L'uniformità di metodo nella valutazione del magazzino è condizione essenziale per la corretta determinazione dei risultati dell'esercizio. Le rimanenze finali si valutano con gli stessi metodi delle rimanenze iniziali.

Il cambiamento del metodo di valutazione delle rimanenze di magazzino utilizzato costituisce a tutti gli effetti un *cambiamento di principio contabile*: secondo quanto disposto dal **principio contabile OIC n. 29**, gli effetti derivanti dal cambiamento di un principio contabile devono essere determinati retroattivamente.

Pertanto:

- il cambiamento viene rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile;
- gli effetti del cambiamento devono essere contabilizzati sul saldo di apertura del Patrimonio Netto dell'esercizio in corso del quale avviene l'adozione del nuovo metodo di valutazione (le rimanenze iniziali di magazzino all'1/1 vengono valorizzate già con il nuovo metodo di valutazione adottato);
- solitamente la rettifica viene rilevata mediante l'iscrizione di utili portati a nuovo, tuttavia, la stessa può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato (la rettifica è pari alla differenza tra l'originale ammontare delle rimanenze all'1/1 valorizzate con il metodo precedentemente utilizzato e il nuovo ammontare delle rimanenze all'1/1 valorizzate con il nuovo metodo di valutazione adottato).

L'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta inoltre, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Ai soli fini comparativi si dovrebbe quindi rettificare:

- il saldo di apertura del Patrimonio Netto dell'esercizio precedente;
- i dati comparativi, patrimoniali ed economici, dell'esercizio precedente al cambiamento di metodo di valutazione, come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.

Se quanto sopra non è fattibile o è eccessivamente oneroso, si può non rettificare i dati comparativi, come consentito dal principio contabile OIC 29.

Esemplificazione:

Si ipotizza che la società Alfa Srl abbia utilizzato fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 il metodo Lifo per la rilevazione delle rimanenze di prodotti finiti; a decorre dal periodo d'imposta 2021 la società effettua un cambiamento del metodo di valutazione delle rimanenze di prodotti finiti, adottando il metodo Fifo, per una migliore rappresentazione in bilancio

	Rimanenze iniziali	Rimanenze finali	Differenza
Valutazione al LIFO	800	1.000	200
Valutazione al FIFO	1.100	1.400	300
Differenza di valutazioni in bilancio	300	400	100

→ “Effetto del cambiamento” = 300.

Questo è l'effetto sul patrimonio netto iniziale che si determina applicando retroattivamente il metodo.

La rilevazione della rettifica è la seguente:

	RIMANENZE INIZIALI	A	UTILI A NUOVO	300

ASPETTI FISCALI

Ai sensi dell'**articolo 92 del TUIR**, anche da un punto di vista fiscale si accetta l'applicazione dei criteri civilistici di valutazione per categorie omogenee e con criteri costanti ed uniformi nel tempo (costo medio, LIFO, FIFO).

Ai sensi dell'**articolo 92, comma 8, del TUIR** per le imprese esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze con il "metodo del prezzo al dettaglio" si tiene conto del valore così determinato anche in deroga al comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, vengano illustrate le modalità ed i criteri di applicazione di tale metodo.

Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato secondo quanto riportato sopra, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il suddetto valore minimo viene determinato nel seguente modo (**art. 92 comma 5 del TUIR**):

$$\text{Quantità beni alla fine dell'esercizio} \times \text{Valore normale medio ultimo mese}$$

Svalutazione Rimanenze

L'adeguamento al valore normale non è fiscalmente obbligatorio.

La svalutazione resta una facoltà discrezionale dell'impresa, intesa come discrezionalità tecnica e non come arbitrio.

Qualora, il valore di mercato sia inferiore al costo di acquisto/produzione al quale sono state rilevate le Rimanenze, occorre procedere ad una svalutazione. Tale svalutazione assume rilevanza fiscale solo nei limiti del valore normale rilevato nell'ultimo mese dell'esercizio ex art. 92 del TUIR.

L'Amministrazione Finanziaria con la **Risoluzione del 12.11.2013 n. 78** ha precisato che la svalutazione delle rimanenze dei beni valutati a costo specifico è fiscalmente irrilevante; pertanto, le imprese che vi procedono sono obbligate ad effettuare in sede di dichiarazione una variazione in aumento, che va a neutralizzare sotto il profilo fiscale la componente negativa iscritta a Conto economico.

La conclusione dell'Agenzia delle Entrate si basa sulla formulazione letterale dell'art. 92 comma 1 del TUIR, secondo il quale i criteri di valutazione ivi indicati riguardano "le rimanenze finali la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93". La posizione dell'Agenzia si contrappone all'orientamento di una parte della dottrina, ad avviso della quale, nel caso di valorizzazione delle rimanenze a costi specifici, non si applica la regola del valore minimo fiscale e l'eventuale svalutazione operata ai fini civilistico - contabili, a norma dell'art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., assume piena rilevanza anche ai fini fiscali (si veda in tal senso anche la norma di comportamento AIDC 28.6.2007 n. 168).

L'Agenzia delle Entrate distingue, quindi, tra due diverse fattispecie:

- beni fungibili, ammessi alla valutazione secondo le metodologie del LIFO, del FIFO o della media ponderata, per i quali le svalutazioni sono deducibili (**art. 92, comma 5, TUIR**);

160 - beni infungibili, valutati secondo il criterio del costo specifico in funzione delle loro caratteristiche, i cui minori valori non possono assumere rilevanza sotto il profilo fiscale (e vengono, quindi, recuperati solo all'atto della vendita del bene).

Il principio espresso dalla risoluzione trova il suo naturale ambito applicativo nel settore immobiliare, caratterizzato da beni privi di fungibilità e, quindi, valutati al costo specifico.

Ad avviso della norma di comportamento AIDC 28.6.2007 n. 168, invece, la valutazione dei beni infungibili operata ai fini civilistici trova pieno riconoscimento anche ai fini fiscali.

Ad oggi l'Amministrazione finanziaria non ha mutato il proprio orientamento, nonostante, da un lato, l'avvenuta introduzione del c.d. **principio di derivazione rafforzata** e, dall'altro, la contraria posizione della dottrina maggioritaria. Sulla base del presupposto che, sotto il profilo contabile, la svalutazione venga calcolata in conformità ai principi contabili, essa può assumere rilievo anche ai fini fiscali, laddove si decida di attribuire rilevanza al principio di derivazione rafforzata, disattendendo in tal modo la posizione dell'Agenzia delle Entrate (ris. 78/2013 e circ. 10/2014).

Sotto il profilo dell'Irap le svalutazioni delle rimanenze di magazzino, essendo contabilizzate in voci rilevanti (A.2 o B.11) del Conto economico, dovrebbero concorrere alla determinazione del valore della produzione netta per l'ammontare stanziato in bilancio, anche qualora si determini un valore inferiore a quello minimo fiscale ex art. 92 del TUIR, purché la stima si basi su elementi certi e oggettivi; in presenza di tali requisiti, la svalutazione dovrebbe essere deducibile anche se operata sotto forma di accantonamento nelle voci B.12 o B.13 del Conto economico (possibilità, peraltro, non espressamente prevista dell'OIC 31).

Mutamento criteri di valutazione

In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, il contribuente, ai sensi art. 110, comma 6, TUIR, deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato (dopo comunque aver conseguito parere favorevole del Collegio sindacale, ove esistente, e averne dato adeguata motivazione in Nota Integrativa).

Oneri finanziari capitalizzati nel valore delle Rimanenze

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 anche gli oneri finanziari capitalizzati nel costo delle rimanenze ai sensi dell'art. 110 comma 1 lett. b) del TUIR, saranno soggetti al c.d. "monitoraggio del ROL" - limite degli interessi attivi e limite del 30% del ROL - (tali interessi, invece erano espressamente esclusi dalla precedente disciplina).

ASPETTI CONTABILI

Il conto Rimanenze funziona nel seguente modo:

- in apertura dei conti si rilevano le Rimanenze Iniziali in contropartita dello Stato Patrimoniale Iniziale:

		≠	A	STATO PATRIMONIALE INIZIALE		
		RIMANENZE INIZIALI				
						

- la scrittura contabile ad inizio esercizio, l'epilogo del conto Rimanenze al conto Variazione delle Rimanenze:

		VARIAZIONE RIMANENZE	A	RIMANENZE INIZIALI		

- alla chiusura dell'esercizio si esegue la seguente scrittura:

		RIMANENZE FINALI	A	VARIAZIONE RIMANENZE		

L'incremento delle rimanenze significherà:

- una riduzione di costo, nel caso di: "Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo" (B.11 Conto Economico);
- un aumento di ricavo, nel caso di: "Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti finiti" (A.2 Conto Economico) e nel caso di "Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione" (A.3 Conto Economico).

Il decremento delle rimanenze significherà:

- un aumento di costi, nel caso di: "Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo" (B11 Conto Economico);
- una diminuzione di ricavi, nel caso di: "Variazione rimanenze prodotti corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti" (A2 Conto Economico), e nel caso di "Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione" (A3 Conto Economico).

Esemplificazione svalutazione rimanenze):

La società ha rilevato nel corso dell'esercizio "n-1" un fondo svalutazione rimanenze prodotti finiti per 100.000,00 euro, in quanto è stata rilevata un'eccessiva obsolescenza dei prodotti in giacenza.

Si ipotizza che tale svalutazione non rientri tra quelle riconosciute ai fini delle imposte sui redditi dall'art. 92 comma 5 del TUIR.

	VARIAZIONE RIMANENZE	A	FONDO SVALUTAZIONE	100.000

Pertanto, l'accantonamento ha determinato:

- in sede di Dichiarazione dei redditi, l'effettuazione di una variazione in aumento del reddito imponibile Ires pari all'importo totale del fondo stanziato (100.000 euro);
- la rilevazione delle corrispondenti imposte anticipate Ires ($100.000 \times 24\% = 24.000,00$ euro).

		ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE	A	IMPOSTE ANTICIPATE	24.000

La società ha subito nel corso dell'esercizio "n" una diminuzione del valore dei prodotti finiti per obsolescenza. Pertanto, occorre incrementare il fondo svalutazione rimanenze per 50.000,00 euro rilevando:

	VARIAZIONE RIMANENZE	A	FONDO SVALUTAZIONE	50.000

		<i>ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE</i>	A	<i>IMPOSTE ANTICIPATE</i>		12.000

Esemplificazione metodo FIFO:

1. i carichi sono annotati sulla scheda di Magazzino in base agli effettivi costi sostenuti;
2. i beni di magazzino mantengono astrattamente il riferimento ai singoli acquisti dell'azienda;
3. gli scarichi sono astrattamente riferiti ai primi acquisti effettuati dall'impresa (primo entrato, primo uscito).

Scheda di magazzino:

	Quantità	Costo unitario	Valore complessivo	
1/1 esistenza iniziale	1.000	10,00	10.000	
2/1 acquisto bolla n.50	+200 = 1.200	12,00	+2.400 = 12.400	
7/1 prelievo bolla n. 80	-400 = 800	10,00	-4.000 =8.400	(1.000-400=600)
10/1 acquisto bolla n. 30	+2.000 = 2.800	9,00	18.000 = 26.400	
20/1 prelievo bolla n. 100	-600 -200 -700	10,00 12,00 9,00	-6.000 -2.400 -6.300	(600-600=-) (200-200=-) (2.000-700=1.300)
	1.300		11.700	

Esemplificazione metodo COSTO MEDIO PONDERATO:

Consiste nell'attribuire ad ogni unità in giacenza il valore che risulta dal seguente rapporto:

$$\text{COSTO UNITARIO MEDIO PONDERATO} = \frac{\text{COSTO COMPLESSIVO BENI PRODOTTI / ACQUISTATI NELL'ESERCIZIO}}{\text{QUANTITÀ TOTALE ACQUISTATATA / PRODOTTA}}$$

$$\text{VALORE RIMANENZE} = \text{N. UNITÀ IN GIACENZA} \times \text{COSTO UNITARIO MEDIO PONDERATO}$$

1. i carichi sono annotati sulla scheda di Magazzino in base agli effettivi costi sostenuti;
2. la giacenza risultante dopo il nuovo acquisto viene valorizzata in base al costo medio ponderato risultante dal seguente rapporto:

$$\frac{(\text{quantità in giacenza} * \text{prezzo}) + (\text{quantità entrata} * \text{prezzo})}{\text{quantità in giacenza} + \text{quantità entrata}}$$

3. gli scarichi vengono valorizzati in base ai costi unitari medi ponderati che gradualmente si formano.

Scheda di magazzino:

	Quantità	Costo unitario	Valore complessivo
1/1 esistenza iniziale	1.000	10,00	10.000
2/1 acquisto bolla n.50	+200	12,00	+2.400 (10.000+2.400)/(1.000+200)
	= 1.200	10,33	= 12.400 = 10,33
7/1 prelievo bolla n. 80	-400	10,33	-4.132
	= 800	10,33	=8.264
10/1 acquisto bolla n. 30	+2.000	9,00	18.000 (8.264+18.000)/(800+2.000)
	= 2.800	9,38	= 26.268 = 9,38
20/1 prelievo bolla n. 100	-1.500	9,38	-14.070
	1.300	9,38	12.198

Esemplificazione LIFO CONTINUO

1. i carichi sono annotati sulla scheda di Magazzino in base agli effettivi costi sostenuti;
2. i beni di magazzino mantengono astrattamente il riferimento ai singoli acquisti dell'azienda;
3. gli scarichi sono astrattamente riferiti agli ultimi acquisti effettuati dall'impresa (ultimo entrato, primo uscito).

Scheda di magazzino:

	Quantità	Costo unitario	Valore complessivo	
1/1 esistenza iniziale	1.000	10,00	10.000	
2/1 acquisto bolla n.50	+200	12,00	+2.400	
	= 1.200		= 12.400	
7/1 prelievo bolla n. 80	-200	12,00	-2.400	(200 – 200 = 0)
	-200	10,00	-2.000	(1.000 – 200 = 800)
	= 800		= 8.000	
10/1 acquisto bolla n. 30	+2.000	9,00	18.000	
	= 2.800		= 26.000	
20/1 prelievo bolla n. 100	-1.500	9,00	-13.500	(2.000 - 1.500 = 500)
	1.300		12.500	

Esemplificazione LIFO A SCATTI

Nel primo esercizio di attività, le rimanenze sono valutate attribuendo a ciascuna unità il valore risultante dal seguente rapporto:

$$\text{costo unitario medio ponderato} = \frac{\text{Costo complessivo beni prodotti/acquistati nell'esercizio}}{\text{Quantità totale acquistata/prodotta}}$$

Costo complessivo = 200.000; Quantità acquistata = 50.000 Unità; quantità in rimanenza a fine esercizio = 20.000 unità

Costo unitario medio ponderato: $(200.000/50.000) = 4,00$

Valutazione rimanenze: $(4,00 * 20.000) = 8.000$

Se la quantità aumenta: la maggiore quantità è valutata attribuendo a ciascuna unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni acquistati e prodotti, per la quantità acquistata prodotta:

acquisto nell'anno di 60.000 unità per 300.000 Euro: costo medio ponderato $(300.000/60.000) = 5,00$

rimanenze finali: $(4,00 * 20.000) + (5,00 * 4.500) = 30.500$

Se la quantità si riduce:

- se si opera nel secondo esercizio: si considerano uscite tutte le quantità acquistate nell'anno e una parte di quelle esistenti all'inizio del periodo d'imposta.; il valore da attribuire alle rimanenze sarà pari al valore unitario iniziale per la quantità esistente alla fine dell'esercizio.

Rimanenze iniziali.: n. $2.000 * 4,00$

Acquisti nell'anno: n. 60.000

Vendite nell'anno: n. 61.000

Rimanenze finali: $1.000 * 4,00 = 4.000$

$(60.000-60.000)$ e $(2.000-1.000)$

Se si opera in *esercizi successivi al secondo*: si considerano uscite le quantità acquistate nell'anno e parte di quelle entrate nei periodi d'imposta precedenti, a partire dal più recente.

Rimanenze iniziali (1/1/18) 10.000 pezzi così composti:

2004 n. $6.000 * 2,00$

2005 n. $3.000 * 2,50$

2006 n. $1.000 * 3,00$

Rimanenze finali (31/12/18) 7.500 pezzi così valutati:

2004 n. $6.000 * 2,00$

2005 n. $1.500 * 2,50$

$(1.000 - 1.000)$, $(3.000 - 1.500)$

Esemplificazione metodo del dettaglio o RETAIL INVENTORY METHOD

Operativamente:

- i movimenti di carico e scarico delle merci vengono gestiti per gruppi di beni omogenei sotto il profilo commerciale e rispetto alla percentuale di ricarico (utile lordo derivabile dalla vendita);
- i carichi di magazzino sono rilevati al prezzo di costo e al prezzo di vendita, evidenziando rivalutazioni e svalutazioni delle merci in giacenza conseguenti ad aumenti o diminuzioni di prezzi di vendita al pubblico, al fine di determinare il margine lordo sulle vendite;
- gli scarichi di magazzino sono valorizzati al solo prezzo di vendita;
- la differenza tra il valore di vendita complessivo ed il costo di acquisto complessivo costituisce il ricarico (mark-up), da esprimere in percentuale sul valore di vendita complessivo: le rimanenze finali sono valutate al costo mediante valorizzazione al ricavo di vendita depurato della suddetta percentuale di ricarico.

ASPETTI CIVILISTICI

L'art. 2426, n. 11, c.c. dispone che "I lavori in corso di ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza". Il requisito della ragionevole certezza impone di tenere conto degli eventuali dubbi sulla percentuale di maturazione del corrispettivo e delle prevedibili contestazioni del committente, al fine di rispettare il principio della prudenza. Da questa norma discende che la valutazione dei lavori in corso su ordinazione può avvenire in base a:

- ⇒ i costi sostenuti (METODO DELLA COMMESSA COMPLETATA - art. 2426, n. 9 c.c.)
- ⇒ i corrispettivi pattuiti (METODO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - art. 2426, n. 11 c.c.)

Il **principio OIC n. 23** precisa che la contabilizzazione secondo il criterio della percentuale di completamento (stato avanzamento lavori) può avvenire solo quando:

- esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni, ed in particolare il diritto al corrispettivo per l'appaltatore;
- il diritto al corrispettivo per la società che effettua i lavori matura via via che i lavori sono eseguiti (il corrispettivo può ad esempio considerarsi maturato quando il contratto garantisce alla società che effettua i lavori, in caso di recesso del committente, il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e di un congruo margine);
- non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di tale entità da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni;
- il risultato della commessa può essere attendibilmente stimato (pertanto sia i ricavi che i costi di commessa devono essere determinati con attendibilità e chiarezza).

I "*lavori in corso su ordinazione*" sono una specifica voce che compone le rimanenze finali; sono collocate nell'attivo circolante (C.I.3) e sono esclusivamente rappresentate da opere, forniture e servizi derivanti da contratti posti in essere dall'impresa con terze economie committenti. La contropartita dei lavori in corso su ordinazione si trova in C.E. (A3) "Variazione dei lavori in corso su ordinazione". Questa voce scaturisce dalla differenza tra le rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione e le esistenze iniziali.

Il **principio contabile OIC n. 23** prevede differenti metodi per determinare la percentuale di completamento o lo stato avanzamento dei lavori: alcuni metodi si basano su valori o dati di carico della commessa (metodo del costo sostenuto, metodo delle ore lavorate, metodo del valore aggiunto), altri sulla misurazione della produzione effettuata (metodo delle misurazioni fisiche, metodo delle unità consegnate): il metodo del "cost to cost" è indicato come quello preferibile.

Gli eventuali acconti corrisposti allo stato avanzamento lavori possono essere alternativamente contabilizzati:

- tra gli acconti in Stato Patrimoniale (voce D6): in tale ipotesi l'acconto ricevuto viene incluso nel valore delle rimanenze determinato a SAL. Tale metodo di contabilizzazione, secondo il principio contabile OIC n. 23, è possibile in presenza di acconti ricevuti quali anticipazioni finanziarie, ma non in caso di corrispettivi liquidati in via definitiva a seguito di accettazione della porzione del lavoro eseguito;
- tra i ricavi in Conto Economico (voce A1): in tale seconda ipotesi l'acconto viene invece stornato dal valore delle rimanenze valorizzato a SAL (altrimenti si avrebbe una duplicazione di ricavo). Tale metodo deve essere seguito nel caso di corrispettivi liquidati sulla base di un'accettazione definitiva della porzione di opera eseguita. Fino a quando non vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto dall'appaltatore gli anticipi e gli acconti continuano ad essere rilevati tra le passività.

Assonime, nella **Circolare n. 21 del 16 novembre 2010**, nell'analizzare il problema della rappresentazione in bilancio degli acconti, sottolinea che quando essi sono corrisposti durante la lavorazione della commessa, la cui esecuzione abbia incontrato il benessere del committente in ragione dell'accertamento degli stati intermedi di avanzamento dei lavori (SAL) - e l'impresa appaltatrice abbia adottato il criterio valutativo della percentuale di completamento - allora per il principio contabile tali acconti dovrebbero essere considerati *preferibilmente* ricavi, da far transitare in Conto Economico, nella voce A1), appunto fra i corrispettivi, poiché da intendersi come porzioni del prezzo, erogati a fronte di una produzione già svolta e dunque "potenzialmente chiusa". In tale modo si va a privilegiare la sostanza dell'operazione sulla forma.

ASPETTI FISCALI

La norma fiscale, distingue tra commesse con durata *infrannuale* e commesse con durata *ultrannuale*

Contratti infrannuali (art. 92 comma 6 TUIR)

Si valutano con il criterio della COMMESSA COMPLETATA. I ricavi ed il margine di commessa vengono riconosciuti solo quando il contratto è completato. La valutazione delle rimanenze per opere eseguite ma non ancora ultimate avviene al costo di produzione ed alle spese sostenute.

L'imputazione dell'utile sulla commessa avviene nell'esercizio in cui questa viene consegnata. Al termine dell'esercizio successivo le opere, forniture e servizi, se ultimate affluiranno a conto economico, se ancora in corso di esecuzione dovranno essere rilevate come rimanenze finali e valutate in base alle spese sostenute nell'esercizio.

Contratti ultrannuali (art. 93 comma 2 TUIR)

La valutazione avviene secondo il criterio dello STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, in base ai corrispettivi contrattualmente pattuiti. La Legge Finanziaria 2007 ha eliminato la possibilità che era precedentemente prevista dall'**art. 93, comma 5, TUIR** per il contribuente (a seguito di richiesta all'Agenzia delle Entrate) di utilizzare il metodo della commessa completata anche per la valutazione fiscale delle opere ultrannuali, in caso di utilizzo di tale metodo anche nella valutazione civilistica (che è ancora permessa al costo). Pertanto, nella valutazione fiscale delle opere ultrannuali può essere unicamente utilizzato lo stato avanzamento lavori.

L'art. 93 TUIR non indica alcun metodo di determinazione dello stato avanzamento lavori; la **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 117/E/2010** ritiene accettabile il criterio del costo sostenuto, "cost to cost", esemplificato nel documento contabile OIC n. 23.

In materia di acconti ricevuti l'Amministrazione Finanziaria nella **Risoluzione n. 260/E/2009** ha precisato che quando i SAL eseguiti sono da intendersi provvisori, in quanto subordinati al collaudo/accettazione della società committente i pagamenti ricevuti non costituiscono componenti aventi rilevanza reddituale: sono dunque da iscrivere tra gli acconti in Stato Patrimoniale, quali anticipazioni finanziarie.

Valutazione al costo - metodo della commessa completata

Nel corso dell'esercizio vengono imputati i costi sostenuti per la realizzazione delle opere e a fine esercizio: le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione vengono valutate al costo di acquisto (*criterio generale del costo*). Con questo metodo il risultato globale della commessa viene interamente attribuito nell'esercizio di ultimazione della commessa stessa.

Esempio:

La società ha vinto un appalto con le seguenti caratteristiche:

Ricavi totali pattuiti	250.000	Euro
Costi totali di realizzazione	200.000	Euro
Tempo di esecuzione	1 anno	(durata infrannuale)

La valutazione, a fine esercizio, dei lavori in corso su ordinazione avviene al costo .

Al termine dell'esercizio in questione si ipotizza di aver sostenuto costi per Euro 70.000.

	RIMANENZE LAVORI IN CORSO	A	VARIAZIONE RIMANENZE LAVORI IN CORSO	70.000

Valutazione sulla base dei corrispettivi pattuiti - metodo della percentuale di avanzamento (cosiddetto SAL)

I costi sostenuti per la realizzazione delle opere, i corrispettivi pattuiti e l'utile sulla commessa vengono imputati per ciascun esercizio in funzione della percentuale di avanzamento dei lavori.

Quindi per ogni anno vengono iscritti in Conto Economico i costi sostenuti e la valutazione a fine esercizio delle opere in corso su ordinazione avviene sulla base dei corrispettivi pattuiti in percentuale allo stato di avanzamento dei lavori (*valutazione in deroga al principio generale del costo*). Ogni esercizio di durata della commessa incorpora una parte del risultato globale della stessa.

Esempio 1):

La società ha vinto un appalto con le seguenti caratteristiche:

- Ricavi totali PATTUITI 250.000 Euro
- Costi totali di realizzazione STIMATI 200.000 Euro
- Tempo di esecuzione 2 anni (*durata ultrannuale*)
- Avanzamento lavori al termine dell'esercizio 40 %

In Conto Economico viene rilevato (si ipotizza di aver sostenuto nell'anno 1 costi pari a 80.000 Euro):

		≠	A	FORNITORI		97.600
		COSTI				80.000
		IVA A CREDITO				17.600

La valutazione, a fine esercizio, avviene sulla base dei ricavi e della percentuale di avanzamento lavori, determinata con il "metodo cost to cost":

- *Percentuale di avanzamento anno 1* : Costi sostenuti / Costi totali stimati : $80.000/200.000 = 40\%$;
- *Rimanenze Finali anno 1*: Ricavi pattuiti * % avanzamento anno 1 (= $250.000 * 40\%$):

		RIMANENZE PER LAVORI IN CORSO	A	VARIAZIONI RIMANENZE SU LAVORI		100.000

In Conto Economico emerge una quota dell'utile di commessa pari a:

$$100.000 - 80.000 = 20.000$$

Esempio 2):

La società ha vinto un appalto con le seguenti caratteristiche:

- Ricavi totali PATTUITI 100.000 Euro
- Costi totali di realizzazione STIMATI 90.000 Euro
- Tempo di esecuzione 3 anni (*durata ultrannuale*)

Nell'anno 1 vengono sostenuti costi di costruzione pari a 30.000 euro. In Conto Economico viene quindi rilevato:

		≠	A	FORNITORI	36.600
		COSTI			30.000
		IVA A CREDITO			6.600

La valutazione a fine dell'anno 1 avviene sulla base dei ricavi e della percentuale di avanzamento lavori, determinata con il "metodo cost to cost":

- *Percentuale di avanzamento anno 1* : Costi sostenuti / Costi totali stimati : 30.000/90.000 = 33,3%;
- *Rimanenze Finali anno 1*: Ricavi pattuiti * % avanzamento anno 1 (= 100.000 * 33,3%):

		RIMANENZE PER LAVORI IN CORSO	A	VARIAZIONI RIMANENZE SU LAVORI	33.000

In Conto Economico emerge una quota dell'utile di commessa pari a:

$$33.000 - 30.000 = 3.000$$

Nell'anno 2 vengono sostenuti ulteriori costi di costruzione pari a 50.000 euro. In Conto Economico viene quindi rilevato:

		≠	A	FORNITORI	61.000
		COSTI			50.000
		IVA A CREDITO			11.000

A consuntivo dell'anno 2 viene stimato che devono essere ancora sostenuti costi di costruzione nell'anno 3 pari ad euro 40.000. Pertanto si rende necessario rideterminare i conteggi della commessa in costruzione:

- Ricavi totali PATTUITI 100.000 Euro
- Costi tot di realizzazione STIMATI (aggiornati) 120.000 Euro
- Margine Negativo di commessa* (20.000)

La valutazione dei lavori, a fine dell'anno 2 avviene sulla base dei ricavi e della percentuale di avanzamento lavori, determinata con il "metodo cost to cost":

- *Percentuale di avanzamento anno 2* : Costi sostenuti / Costi totali stimati : (30.000 + 50.000) / 120.000 = 66%;
- *Rimanenze Finali anno 2*: Ricavi pattuiti * % avanzamento anno 2 (= 100.000 * 66%). I lavori in corso alla fine dell'anno 2 devono essere valorizzati al netto della quota di perdita sulla commessa di competenza:

→ “*marginale negativo già assorbito*” = *Costi totali sostenuti* – *Rimanenze Finali* (80.000 – 66.000 = 14.000);

→ “*marginale negativo di competenza esercizio*” = *Marginale negativo totale* – *Marginale già assorbito* (20.000 – 14.000 = 6.000);

→ “*rimanenze finali*” = (*Corrispettivi totali* * % *avanzamento lavori*) – *marginale negativo di competenza dell’esercizio* (66.000 – 6.000 = 60.000);

		<i>RIMANENZE PER LAVORI IN CORSO</i>	A	<i>VARIAZIONI RIMANENZE SU LAVORI</i>		60.000

Solamente se il “marginale di competenza dell’esercizio” fosse stato superiore alle Rimanenze Finali da imputare senza la revisione dei costi, sarebbe stato necessario contabilizzare un “Fondo Svalutazione del Magazzino”

		<i>ACCANTONAMENTO FONDO SALUTAZIONE MAGAZZINO</i>	A	<i>FONDO SALUTAZIONE MAGAZZINO</i>		

In Conto Economico emerge una quota del risultato di commessa negativo:

Rimanenze Finali – Rimanenze Iniziali – Costi sostenuti: 60.000 – 33.000 – 50.000 = (23.000)

Nell’anno 3 vengono sostenuti ulteriori costi di costruzione pari a 40.000 euro e i lavori vengono consegnati.

In Conto Economico viene quindi rilevato:

		≠	A	<i>FORNITORI</i>		48.800
		<i>COSTI</i>				40.000
		<i>IVA A CREDITO</i>				8.800

e:

		<i>CLIENTI</i>	A	≠		122.000
				<i>RICAVI</i>		100.000
				<i>IVA A DEBITO</i>		22.000

In Conto Economico si ha quindi:

Rimanenze Finali – Rimanenze Iniziali – Costi sostenuti + Ricavi

ovvero: 0 – 60.000 – 40.000 + 100.000 = 0

Il margine di commessa negativo dei lavori consegnati (- 20.000) si è determinato dalla somma dell’effetto economico nell’anno 1 e nell’anno 2

→ 30.000 + (23.000) = (20.000)

ASPETTI CIVILISTICI

Ai sensi dell'art. **2389 comma 1 c.c.**, i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea (se non sono stabiliti dallo statuto ex art. 2364 co. 1 n. 3 c.c.). Ove lo statuto non disponga in merito al compenso dell'amministratore, è l'assemblea dei soci competente per la relativa determinazione, che può provvedervi sia con la medesima delibera di nomina dei soggetti preposti alle funzioni gestorie, sia con autonoma e separata deliberazione.

Nell'ambito delle srl manca una specifica disciplina in materia di compensi degli amministratori: il Trib. Roma n. 3422/2017 ha stabilito che il disposto normativo di cui all'art. 2389 c.c., dettato in materia di spa, può trovare applicazione anche riguardo alle srl.

In aggiunta al compenso dell'amministratore per le funzioni svolte, la società può stabilire anche un emolumento da corrispondere al momento della cessazione del rapporto: tale compenso viene denominato "trattamento di fine mandato" (TFM) e viene accantonato in base a quanto maturato secondo il principio di competenza in un apposito fondo denominato "fondo TFM"

ASPETTI FISCALI

Ai sensi dell'articolo **95, comma 5, TUIR.**, *"i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73 sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al Conto Economico".*

Vige dunque un criterio di deduzione per cassa. Vale il principio di cassa allargato: se i compensi vengono corrisposti entro il 12 del mese di gennaio dell'esercizio successivo, si considerano corrisposti nell'esercizio (**art. 51 comma 1, TUIR**).

La rilevazione in Conto Economico degli emolumenti secondo il principio di competenza, a prescindere dall'effettivo pagamento degli stessi, comporta la necessità di rilevare nel modello UNICO una variazione fiscale temporanea in aumento (pari alla differenza tra quanto deliberato dall'assemblea e l'importo effettivamente erogato), a fronte della quale occorre iscrivere le imposte anticipate, applicando la sola aliquota IRES se si tratta di redditi di collaborazione coordinata continuativa, dal momento che i compensi corrisposti agli amministratori "*non professionisti*", compresi gli oneri previdenziali a carico dell'azienda, non sono deducibili ai fini IRAP.

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione che non esercitano attività di lavoro autonomo (e quindi per quei soggetti per cui l'attività di amministratore non rientra nell'alveo dell'attività professionale esercitata), gli emolumenti percepiti costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, ai sensi di quanto previsto dall'**art. 50 TUIR**.

Sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi **art. 24 DPR 600/73**, viene effettuata, all'atto del loro pagamento, con obbligo di rivalsa, una *ritenuta d'acconto IRPEF* dovuta dai percipienti, commisurata alla parte imponibile di dati redditi. La ritenuta è effettuata almeno con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.

La **Cassazione**, con la **sentenza 21933/2008**, ha previsto che l'attribuzione e la determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori di società deve essere contenuta in apposita deliberazione adottata da parte dell'assemblea dei soci e non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio: in assenza di preventiva e specifica delibera assembleare i compensi corrisposti agli amministratori devono ritenersi indeducibili dal reddito della società erogante, per mancanza del necessario presupposto.

Inoltre l'Amministrazione Finanziaria, con la **Risoluzione n. 113/E del 31 dicembre 2012** ha previsto la possibilità di disconoscere parzialmente o totalmente la deducibilità dei compensi degli amministratori, qualora tali compensi appaiano insoliti, sproporzionati o strumentali all'ottenimento di indebiti vantaggi. La **Cassazione**, con la **Sentenza n. 3243 del 11 febbraio**

2013 e con la **Sentenza n. 9036** depositata il **15 aprile 2013**, ha confermato tale approccio, sostenendo che l'Amministrazione finanziaria può sindacare la congruità degli emolumenti corrisposti agli amministratori e, quindi disconoscerne parzialmente la loro deducibilità dal reddito d'impresa. Inoltre se l'Amministrazione finanziaria contesta la congruità dei compensi agli amministratori dedotti dalla società, spetta a quest'ultima fornire la prova contraria e, quindi, dimostrare che l'ammontare di tali emolumenti è congruo in relazione al caso concreto.

Nella **sentenza 5349/2014**, la **Corte di Cassazione**, analogamente ai precedenti interventi, afferma che, in mancanza di una delibera societaria che abbia preventivamente quantificato il compenso dell'amministratore, il relativo costo è indeducibile. Secondo i giudici, il problema è solo quello della certezza del costo di cui all'art. 109 comma 1 del TUIR; certezza che, senza la delibera preventiva, verrebbe meno.

Con riferimento all'eventuale accantonamento del **trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM)** l'**Agenzia delle Entrate** nella **Risoluzione 211/E** del **22.05.2008** ha stabilito che è possibile una deduzione per competenza dell'accantonamento per TFM (criterio di maturazione) solo nel caso in cui il diritto allo stesso risulti da un atto con data certa, anteriore all'inizio del rapporto stesso; in caso contrario la deduzione può avvenire solo nel periodo d'imposta in cui avviene l'effettiva erogazione dell'accantonamento TFM.

Nella recente **C.T. Prov. Lecco 11.7.2017 n. 164/2/17**, è stato dichiarato che l'importo dell'indennità di fine mandato degli amministratori discende dalla libera contrattazione delle parti, che possono fissare sia la quota da corrispondere annualmente che quella che sarà versata al termine.

Nell'esercizio 2023 viene deliberato di corrispondere all'amministratore unico della società Alfa Spa un emolumento pari a 15.000 euro, soggetto a contributo INPS pari al 18% (i cui 2/3 a carico dell'azienda) ed a ritenuta d'acconto, calcolata con le aliquote progressive IRPEF proprie del soggetto al quale tale compenso viene corrisposto. L'emolumento viene materialmente erogato nel corso dell'esercizio 2024. Per semplicità espositiva, si tralasciano gli aspetti INAIL (deduzione del 6%).

		COMPENSI AMMINISTRATORI	A	DEBITI VERSO AMMINISTRATORI		15.000

Fiscalmente si effettua una variazione in aumento del reddito IRES e IRAP pari al compenso deliberato, ma non ancora corrisposto (15.000), e si stanziavano imposte anticipate IRES (24,00%).

		ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE	A	IMPOSTE ANTICIPATE ATTIVE		3.600

Nell'esercizio 2024 tale compenso viene effettivamente corrisposto (si ipotizzano ritenute IRPEF pari ad Euro 5.000).

		DEBITI VERSO AMMINISTRATORI	A	≠		15.000
				BANCA C/C	9.100	
				ERARIO C/RITENUTE	5.000	
				DEBITI VS. INPS	900	
		CONTRIBUTI INPS	A	DEBITI VS. INPS		1.800

Fiscalmente bisogna effettuare in sede di UNICO SC 2025 (redditi 2023 una variazione in diminuzione IRES pari all'emolumento relativo al 2023 corrisposto nel corso dell'esercizio 2024 (15.000) e procedere al rilascio delle imposte anticipate precedentemente stanziati.

		IMPOSTE	A	ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE		3.600

In caso di eventuale previsione di un trattamento di fine mandato amministratori, la scrittura contabile da effettuare è la seguente:

		ACCANTONAMENTO PER TFM	A	FONDO TFM		

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

ASPETTI CIVILISTICI

In base all'**art. 2424 bis comma 4 c.c.** nella voce *“trattamento di fine rapporto”*, deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'**art. 2120 c.c.**

Il **principio contabile OIC n. 31** definisce il TFR come la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi dell'**articolo 2120 comma 1 del c.c.** *“... in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni ...”*

Il **comma 4** di tale articolo prevede che “il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Ai sensi del **comma 6 art. 2120 c.c.** il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (**comma 8**). L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta a tutti gli effetti in sede di liquidazione (**comma 9**).

In Nota Integrativa, ai sensi dell'**art. 2427 c.c., n.4**, deve essere data evidenza delle variazioni nella consistenza del trattamento di fine rapporto.

ASPETTI FISCALI

Imposta sostitutiva Tfr

Sull'importo della rivalutazione ISTAT del fondo TFR è dovuta a *un'imposta sostitutiva* nella misura del 17% (**D.Lgs. 47/00**). L'imposta viene versata dal datore di lavoro, ed è imputata a riduzione del fondo (il dipendente riceverà il TFR al netto delle imposte su di esso gravanti, e già decurtato dell'imposta sostitutiva). L'imposta relativa all'anno di competenza va versata in due tranches: l'acconto in data 16/12 dell'esercizio corrente, il saldo in data 16/2 dell'esercizio successivo.

Accantonamento Tfr

In base all'art 105 TUIR gli accantonamenti per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nel limite delle quote maturate nell'esercizio.

Il TFR è stato riformato con il **D.Lgs. n. 252** del 5/12/2005, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari; le novità riguardano in particolare il TFR maturato dal 1° gennaio 2007.

Le scelte possibili da parte dei lavoratori sono le seguenti:

TFR maturato dal 1° gennaio 2007	Imprese con meno di 50 dipendenti	→ TFR gestito dall'azienda
		→ Fondi di previdenza complementare
	Imprese con almeno 50 dipendenti	→ Fondo di tesoreria INPS (TFR in azienda)
		→ Fondi di previdenza complementare

Nelle *aziende con meno di 50 dipendenti*, se il lavoratore decide di mantenere in azienda il proprio TFR, la riforma TFR non produce alcun effetto.

Nelle *aziende con almeno 50 dipendenti*, se il lavoratore sceglie di mantenere il TFR in azienda, l'azienda deve versare il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 al fondo di tesoreria dell'INPS.

La legge **Finanziaria** per l'anno **2007** ha istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" (**Fondo di Tesoreria INPS**). Il Fondo è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

L'INPS è stato dunque chiamato in causa dal legislatore quale attore principale nella gestione del fondo di tesoreria. Con la pubblicazione della **circolare n° 70/2007** l'istituto previdenziale fornisce una serie di chiarimenti circa le modalità di versamento della contribuzione, l'elenco delle prestazioni erogate dal fondo e le modalità di concessione. Obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Ai fini del calcolo del limite dimensionale (50 addetti) deve essere presa a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno, ovvero nel minor periodo per le aziende che hanno iniziato l'attività nel corso dello stesso periodo.

Ai fini della determinazione dell'importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, si precisa che, per ciascun lavoratore interessato, si dovrà prendere in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR (secondo i criteri ex 2120 c.c.), riferita al periodo di paga interessato; tale importo dovrà essere moltiplicato per l'aliquota del 7,41% (1/13,5) e dallo stesso, sarà detratto – per i lavoratori destinatari – il contributo dello 0,50% di cui all'art. 3 ultimo comma della Legge 297/1982 (contributo che continuerà ad essere esposto unitamente agli altri contributi previdenziali dovuti), salvo conguaglio alla fine dell'anno. La quota così determinata sarà versata al Fondo di Tesoreria in tutto o in parte in relazione alle scelte dei lavoratori.

L'obbligo del versamento sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l'art. 2120 del codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto.

La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è quella determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

Il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione

previdenziale obbligatoria; ai fini dell'accertamento e della riscossione dello stesso troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.

Ai sensi dell'**art. 2**, comma 1, del **D.M. 30 gennaio 2007**, il Fondo di Tesoreria è deputato ad erogare il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni secondo le consuete modalità di cui all'art. 2120 c.c., in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007.

La liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo.

L'INPS con il **messaggio n. 5859** dell' **08/03/2008** ha precisato che sarà il Fondo di tesoreria a sostenere il costo della rivalutazione delle quote trasferite; gli adempimenti connessi, compreso il versamento dell'imposta sostitutiva del 17%, dovranno essere eseguiti dai datori di lavoro.

A partire dall'anno 2007 alla fine di ciascun anno fine i datori di lavoro saranno chiamati a rivalutare le quote conferite al Fondo negli anni precedenti ed a versare l'imposta sostitutiva su tali rivalutazioni: il prelievo sarà poi recuperato dal datore di lavoro in sede di conguaglio dei contributi mensili.

Uguualmente, nel caso di aziende per i cui lavoratori sono state versate le quote di TFR al Fondo di tesoreria e il cui rapporto di lavoro si conclude nell'anno, il datore di lavoro recupera sia le quote di TFR precedentemente versate al Fondo di tesoreria, comprensive delle rivalutazioni effettuate ex art. 2120 c.c., sia l'imposta sostitutiva versata sulle rivalutazioni.

In caso di richiesta da parte del dipendente di un'anticipazione del TFR, ai sensi comma 6 art. 2120 c.c., come specificato dal citato art. 2, comma 5, del D.M. 30 gennaio 2007, detta anticipazione viene calcolata sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore, sommando la quota parte di pertinenza del datore di lavoro con quella spettante al Fondo.

Esempio:

• Anticipazione concessa per acquisto prima casa:

- quota di TFR maturata presso il datore di lavoro: 150;
- prestazione maturata presso il Fondo di Tesoreria: 50;
- anticipazione (70%) = 140

Il datore di lavoro eroga un'anticipazione pari a 140 a valere interamente sull'accantonamento presso il datore di lavoro e pertanto nessun conguaglio va operato sulla quota versata al Fondo.

Ai fini IRAP, gli accantonamenti "Trattamento di Fine Rapporto" non sono deducibili

Ulteriore deduzione previdenza complementare e Tesoreria Inps

E' prevista la deduzione, dal reddito d'impresa, di un importo pari al quattro per cento (sei per cento per le imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo Tesoreria Inps. Il termine di addetti si riferisce solo ai lavoratori dipendenti, ossia a coloro per i quali trova applicazione la disciplina del trattamento di fine rapporto (s'intende esclusivamente la quota annuale del TFR - cfr. **Circolare 70/E del 18.12.2007**).

Tale disposizione, contenuta nell'art. 10, comma 1 del **D.Lgs. 252/2005**, va coordinata con l'art. 105, comma 3, del TUIR, che dispone che "l'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ", nel senso che accanto alla deducibilità della quota di TFR maturata nell'esercizio, prevista dal comma 1 del medesimo art. 105, va aggiunto l'ulteriore importo previsto dall'art. 10, comma 1.

1. Gestionale aziendale TFR – aziende con meno di 50 dipendenti

- L'accantonamento di fine anno al fondo trattamento di fine rapporto avverrà con la seguente scrittura:

		ACCANTONAMENTO PER T.F.R.	A	FONDO T.F.R.		

- L'imposta sostitutiva comporta le seguenti scritture

pagamento dell'acconto dell'imposta

		FONDO TFR (ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA)	A	BANCA		

rilevazione dell'imposta sostitutiva a fine esercizio

		FONDO TFR (SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA)	A	DEBITI PER IMP. SOSTITUTIVA		

- Se un dipendente si dimette:

		≠ FONDO TFR QUOTA TFR DELL'ANNO	A	DEBITI VERSO PERSONALE		

		DEBITI VS/ PERSONALE	A	≠ BANCA C/C ERARIO C/ RITENUTE		

2. Gestionale aziendale TFR – aziende con almeno 50 dipendenti

- La scrittura contabile da effettuare mensilmente è la seguente:

		ACCANTONAMENTO PER T.F.R.	A	DEBITO VERSO IL FONDO DI TESORERIA INPS		

- La rivalutazione del TFR maturato fino al 31.12.2006 è sempre la seguente:

		ACCANTONAMENTO PER T.F.R.	A	FONDO T.F.R.		

- L'applicazione e il versamento dell'imposta sostitutiva, relativa sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il datore di lavoro, sia alla quota maturata presso il fondo, devono essere effettuate dal datore di lavoro. Quest'ultimo provvederà poi a conguagliare, secondo le istruzioni che l'INPS fornirà, l'importo relativo alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di tesoreria INPS, compensando il credito maturato attraverso l'assolvimento dell'imposta sostitutiva con il debito contributivo.

L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione viene così contabilizzata:

- per il TFR maturato fino al 31.12.2006

		FONDO T.F.R.	A	DEBITI TRIBUTARI PER IMPOSTA SOSTITUTIVA		

- per il TFR maturato a decorrere dal 01.01.2007

		CREDITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI (IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. VERSATO AL FONDO DI TESORERIA INPS)	A	DEBITI TRIBUTARI PER IMPOSTA SOSTITUTIVA		

- Se un dipendente si dimette:

- per il TFR maturato **fino al 31/12/2006**

		≠	A	DEBITI VERSO PERSONALE		
		FONDO TFR				
		QUOTA TFR DELL'ANNO				
		DEBITI VERSO PERSONALE	A	≠		
				BANCA C/C		
				ERARIO C/RITENUTE		

- per il TFR maturato **dal 01/01/2007**

il Fondo di Tesoreria erogherà il TFR e le relative anticipazioni secondo le modalità consuete di cui all'art. 2120 c.c.. La circolare INPS ha chiarito che il conguaglio deve avvenire prioritariamente sui contributi dovuti al fondo di tesoreria e, in caso di incapienza, sui contributi obbligatori dovuti all'Istituto (contributi IVS e altri).

		DEBITO VERSO IL FONDO TESORERIA INPS	A	DEBITI VERSO PERSONALE		
		DEBITI VS/ PERSONALE	A	≠		
				BANCA C/C		
				ERARIO C/RITENUTE		

In caso di incapienza del solo debito verso il Fondo di tesoreria INPS, la scrittura contabile del pagamento del TFR al dipendente è la seguente:

		≠	A	DEBITI VERSO PERSONALE		
		DEBITO VERSO IL FONDO TESORERIA INPS				
		DEBITO VERSO INPS PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI				

3. Fondi di previdenza complementare

Qualora il dipendente decida di aderire ai fondi di previdenza complementare, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dall'impresa, il datore di lavoro è tenuto a versare il TFR maturato al fondo di previdenza complementare.

- Rilevazione del debito verso il Fondo di previdenza complementare:

		ACCANTONAMENTO PER T.F.R.	A	DEBITO VERSO IL FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA		

- Rilevazione dell'eventuale contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro:

		ONERI SOCIALI	A	DEBITO VERSO IL FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA		

- Se un dipendente si dimette:

- per il TFR maturato **fino al 31/12/2006**

		≠ FONDO TFR QUOTA TFR DELL'ANNO	A	DEBITI VERSO PERSONALE.		
		DEBITI VERSO PERSONALE	A	≠ BANCA C/C ERARIO C/RITENUTE		

- per il TFR maturato **dal 01/01/2007**

l'impresa non dovrà effettuare alcuna scrittura contabile, in quanto (il TFR maturato dal 01/01/2007) verrà erogato al dipendente direttamente da parte del Fondo di previdenza complementare.

La categoria dei redditi di lavoro dipendente comprende le retribuzioni percepite in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato. In tale categoria rientrano (oltre alle pensioni) i “redditi assimilati”, identificati da un elenco tassativo, che non presentano le caratteristiche proprie del reddito dipendente, ma che vengono assoggettati allo stesso regime fiscale, salvo specifiche eccezioni.

Sono considerati lavoratori dipendenti tutti quei soggetti che svolgono un'attività alle dipendenze e sotto la direzione di altri, senza assunzione di rischio, con un orario di lavoro definito per una retribuzione erogata periodicamente e predeterminata. La condizione di socio di una società non esclude a priori quella di lavoratore dipendente: per i soci di società di persone, anche se amministratori, la qualifica di lavoratore subordinato viene solitamente esclusa, proprio per la netta distinzione fra le due figure (socio e amministratore); nelle società di capitali il rapporto di lavoro dei soci non amministratori può essere subordinato, purché la prestazione abbia i requisiti di quella di lavoro dipendente, l'attività svolta sia differente da quella svolta in qualità di socio e la retribuzione sia in aggiunta rispetto alla quota di partecipazione agli utili.

La disciplina fiscale dei redditi percepiti dai lavoratori dipendenti è determinata ai sensi di quanto previsto dagli articoli **49** e **51** del TUIR. Tali redditi possono essere corrisposti in forma monetaria ovvero in natura (c.d. **fringe benefits**) e sono disciplinati dai commi 3 e 4 dell'art. **51** TUIR.

Il comma 1 dell'art. 51 fornisce una definizione onnicomprensiva di reddito di lavoro dipendente facendovi rientrare tutte le somme e i valori percepiti in qualsiasi forma in relazione al rapporto di lavoro. Nei commi successivi vengono elencate specifiche componenti che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.

In particolare il comma 2 inizia una lunga elencazione di componenti che non concorrono a formare il reddito, fra le altre, ricordiamo:

- i contributi previdenziali e assistenziali versati a norma di legge (quelli versati sulla base dei contratti a casse aventi fini assistenziali non concorrono fino a 3.615,20 euro l'anno);
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o l'assegnazione dei ticket restaurant nel limite di euro 5,29 al giorno;
- le prestazioni di trasporto per la generalità dei dipendenti.

Il comma 3 sancisce come non concorra a formare reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente, di importo non superiore a 258,28 euro, mentre se superiore a detto limite lo stesso concorre a formare il reddito per l'intero importo.

Per il 2022, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata, da ultimo, a 3.000 euro, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato art. 51 comma 3 in caso di superamento del limite: pertanto, se il limite viene superato, concorre a formare il reddito l'intero valore e non solo la parte eccedente.

Ai sensi dell'art. 2 del DL 21.3.2022 n. 21, per l'anno 2022, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti da datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore (c.d. buoni benzina).

Il regime dell'art. 51 comma 3 del TUIR rappresenta, un'agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al “bonus carburante” di cui all'art. 2 del DL 21/2022; al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 3.000 euro per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

L'art. 1 co. 1 del DL 5/2023 ha previsto anche per il 2023 la non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni benzina o analoghi titoli ceduti da datori di lavoro privati. In tal caso, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi

Il comma 4 invece individua alcuni dei beni e dei servizi che più frequentemente vengono concessi ai dipendenti (retribuzione in natura) e stabilisce ad esempio specifiche regole di tassazione per le autovetture, per i fabbricati e per le azioni concesse ai dipendenti.

Il Regime ordinario di tassazione del lavoro dipendente si sviluppa in due fasi:

- 1) *all'atto della corresponsione della retribuzione periodica*: al momento dell'erogazione della retribuzione il datore di lavoro deve determinare l'imposta dovuta ed effettuare la ritenuta alla fonte (ex **art. 23 comma 1 e 2 DPR 600/73**) sulla parte imponibile, effettuando le detrazioni (detrazione per lavoro dipendente e per familiari a carico), rapportate al periodo di paga;
- 2) *in sede di conguaglio a fine anno (o di fine rapporto)*: il datore di lavoro deve effettuare il conguaglio tra l'ammontare di tutte le ritenute operate e l'imposta dovuta sulla totalità dei compensi erogati.

MEZZI DI TRASPORTO AZIENDALE AD USO PROMISCOUO:

Per quanto riguarda le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti si assume, ai sensi dell'**art. 51, comma 4**, del **TUIR**, come reddito di lavoro dipendente il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base delle tabelle ACI.

Ai sensi dell'**art 164 comma 1 lett. b-bis**, per le auto concesse in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta (metà + 1 del periodo d'imposta), i relativi costi sono per l'impresa deducibili per il 70% del loro ammontare (senza limiti di costo per ammortamenti e leasing).

Se il veicolo viene dato in uso promiscuo per un periodo inferiore, le spese sono deducibili nella misura del 20%; per calcolare il costo deducibile non si tiene conto della parte di costo di acquisto che eccede (per autovetture e autocaravan) 18.075,99 euro. Se si tratta di un autoveicolo a noleggio, non si considera la parte dei costi di locazione che eccede 3.615,20 euro.

Se il veicolo è concesso al dipendente per uso esclusivamente personale, i costi relativi sono deducibili per l'azienda nella misura in cui rappresentano reddito per il dipendente, quantificato sulla base del valore normale del bene.

Per quanto riguarda invece il caso in cui il dipendente sia autorizzato ad utilizzare un'autovettura di sua proprietà, ovvero noleggiata, la spesa deducibile ai fini IRES per l'impresa è limitata al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore ai 17 CF se con motore a benzina, ovvero 20 CF se con motore diesel; per la quantificazione dei costi di percorrenza si deve far riferimento alla media dei costi appositamente calcolata dall'ACI.

Ai fini IRAP le *indennità km* sono integralmente indeducibili, indipendentemente dalla loro allocazione in bilancio.

FABBRICATI:

Relativamente ai fabbricati che sono di proprietà del datore di lavoro (o siano affittati dallo stesso) e che vengono concessi in locazione, in uso o in comodato al dipendente, concorre a formare reddito di lavoro dipendente la differenza fra:

- la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato e non sostenute dal dipendente,
- e
- quanto corrisposto dal dipendente stesso per il godimento del fabbricato.

AZIONI EMESSE DALL'IMPRESA SOTTOSCRITTE DAI DIPENDENTI:**a) Azioni assegnate a singoli dipendenti****Disciplina valida per le assegnazioni di azioni a decorrere dal 26.06.2008**

Il **D.L. n. 112 del 25.06.2008** ha abrogato, con decorrenza dalle assegnazioni di azioni successive al 25.06.2008, la lett. g bis) dell'art. 51 TUIR (che prevedeva l'esclusione dall'imposizione IRPEF delle assegnazioni di azioni a dipendenti e amministratori, a determinate condizioni): la differenza fra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione ed il prezzo effettivamente pagato diventa un benefit tassato. Per effetto di tale abrogazione dunque i redditi di lavoro dipendente e assimilato derivanti dalle stock option sono soggetti all'ordinaria modalità impositiva IRPEF.

Con la **Circolare n. 54/E del 09.09.2008** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la data di assegnazione della azioni coincide con quella di esercizio dell'opzione, anche se le azioni vengono consegnate o emesse successivamente.

Per le opzioni esercitate e comunicate alla società entro il 24.06.2008 la tassazione seguirà le regole in vigore prima del DL n. 112/2008, anche se i titoli sono stati emessi dopo tale data

b) Azioni assegnate alla generalità dei dipendenti (art. 51, comma 2, lett. g), TUIR)

Il valore delle azioni assegnate alla generalità dei dipendenti (c.d. “*azionariato diffuso*”) è escluso dal reddito per un importo, al netto di quanto corrisposto dal dipendente a fronte dell’assegnazione, non superiore ad euro 2.065,83 nel periodo d’imposta, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- le azioni sono offerte a tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza nell’azienda;
- le azioni non sono riacquistate dalla società emittente, o dal datore di lavoro, o dalla società che controlla la società emittente;
- le azioni vengono mantenute per un periodo di almeno 3 anni dalla data di assegnazione.

Se il valore delle azioni supera euro 2.065,83, viene tassata solo la parte eccedente.

RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE (spese di vitto e alloggio)

Le **spese sostenute** dal dipendente per incarichi svolti fuori dall’ufficio, ma **all’interno del Comune di lavoro**, vanno per il dipendente totalmente sottoposte a tassazione, ad esclusione delle spese di trasporto opportunamente documentate. Per l’impresa i rimborsi spese per trasferte all’interno del Comune sono deducibili nel limite del 75% del loro importo²³, ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR.

La trasferta è la situazione in cui il dipendente, per le esigenze del datore di lavoro, va temporaneamente a svolgere l’attività **fuori dal Comune** in cui ha sede l’impresa.

Le somme percepite a titolo di rimborso concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per la parte eccedente:

- € 46,48 per le trasferte in Italia e € 77,47 all’estero nel caso in cui il dipendente debba provvedere autonomamente al vitto e all’alloggio;
- € 30,99 in Italia e € 51,65 all’estero nel caso in cui il vitto o l’alloggio vengano forniti gratuitamente dal datore di lavoro o siano documentati a parte.

Inoltre non concorrono alla formazione del reddito imponibile del dipendente i rimborsi spese integralmente pagati in base a specifica documentazione. Allo stesso modo non concorrono al reddito di lavoro dipendente, le spese di vitto e alloggio non documentabili per un importo massimo giornaliero di € 15,49 in caso di trasferte Italia e € 25,82 per le trasferte all’estero.

In relazione a tali spese, per l’impresa, l’**art. 95 TUIR** prevede che per le trasferte effettuate dal lavoratore dipendente le **spese di vitto e alloggio** siano deducibili dal reddito d’impresa, per un ammontare giornaliero non superiore ad € 180,76, per le trasferte realizzate in Italia, € 258,23 per le trasferte realizzate all’estero.

Le spese possono essere rimborsate al dipendente secondo tre distinte modalità:

- a) rimborso forfetario;
- b) rimborso analitico o piè di lista;
- c) rimborso misto.

L’impresa può dunque decidere di attribuire al dipendente un’indennità di trasferta forfetaria a fronte delle spese di vitto e alloggio sopportate dal dipendente (l’indennità forfetaria non comprende le spese di viaggio, in quanto esse vengono rimborsate integralmente in base ai giustificativi di spesa o all’indennità chilometrica autorizzata). In tale ipotesi il costo è

²³ Tali spese erano integralmente deducibili fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007.

integralmente deducibile per l'impresa; al contrario viene totalmente assoggettato a tassazione per il dipendente.

L'impresa può decidere al contrario di pagare al dipendente le spese diverse da quelle di viaggio mediante il sistema di rimborso a piè di lista. In questo caso il dipendente alla fine della trasferta dovrà predisporre una nota, connessa ad una specifica dichiarazione, a cui allegherà tutti i giustificativi di spesa necessari per il rimborso. Per le trasferte in Italia la spesa sopportata dal dipendente sarà deducibile dall'impresa solo in presenza di documenti emessi rispondenti alle regole fiscali vigenti. L'art 51 comma 5 TUIR dispone che comunque le spese non documentabili non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per un importo massimo di € 15,49 giornalieri per le trasferte nazionali, Italia e € 25,82 per quelle effettuate all'estero.

I rimborsi spese analitici per vitto e alloggio, sostenuti da dipendenti/collaboratori, opportunamente documentati sono quindi deducibili (art. 95 TUIR):

- nella misura del 75%, se sostenuti nel comune ove l'impresa ha la sede dei propri affari;
- nella misura del 100% per un importo massimo giornaliero di 180,76 euro in Italia (258,23 euro all'estero), se sostenuti fuori da tale comune.

I datori di lavoro possono decidere di rimborsare le spese di lavoro con un sistema misto, vale a dire basato in parte su indennità forfetaria, e in parte sul rimborso a piè di lista delle sole spese di vitto e alloggio fornito gratuitamente. In particolare l'esenzione della tassazione per il dipendente sarà possibile per le sole spese di vitto e alloggio, espressamente indicate a piè di lista, e per l'indennità forfetaria di trasferta nei limiti previsti dall'art. 51 TUIR, ridotta di 1/3, riduzione elevata a 2/3 se il dipendente documenterà sia le spese di alloggio che di vitto. Quindi in caso di trasferta in Italia, fuori dal Comune di lavoro, il datore potrà rimborsare, in completa esenzione d'imposta le spese idoneamente documentate per l'alloggio o per il vitto e l'indennità di trasferta nella misura massima di € 30,99 (misura ordinaria € 46,48, ridotta di 1/3). Nel caso in cui il dipendente chieda il rimborso a piè di lista sia delle spese di vitto che di alloggio allora, se viene erogata anche un'indennità di trasferta forfetaria, essa risulterà esente solo nella misura di € 15,49 (misura ordinaria € 46,48, ridotta di 2/3).

I rimborsi misti sono per l'impresa integralmente deducibili.

LAVORO INTERINALE

ASPETTI CIVILISTICI

La fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo c.d. "*lavoro interinale*", consiste in un "contratto attraverso il quale una specifica impresa specializzata pone i lavoratori da essa assunti con specifico contratto a disposizione di un'impresa che ne utilizza le prestazioni lavorative per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo." Tale tipologia di rapporto di lavoro è disciplinata dalla **L. 196/97** (norme in materia di promozione dell'occupazione).

Con la riforma del codice civile, e in particolare dell'**art 2423 bis c.c.** è stato stabilito che la valutazione delle voci deve essere effettuata, non solo secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, ma anche "*tenendo conto della sostanza dell'operazione*".

Il **principio contabile OIC n. 12**, con riferimento alla classificazione dei costi nel Conto Economico precisa che nella voce B.9, relativa ai costi del personale, si iscrivono tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per personale dipendente, ivi incluso il costo per l'utilizzo di lavoro interinale. Nelle ipotesi di assunzioni di dipendenti in base a contratti di lavoro interinale occorre quindi rilevare in bilancio la natura sostanziale dell'operazione, vale a dire il sostenimento di costi per il personale, anche se da un punto di vista formale si tratta di costi per prestazioni di servizi sostenuti a seguito di fornitura di personale da parte di società di lavoro interinale.

ASPETTI FISCALI

Ai fini **Iva** è previsto che gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti dall'impresa fornitrice in favore del prestatore di lavoro e rimborsati dall'impresa utilizzatrice non concorrano alla formazione della base imponibile del servizio prestato. La base imponibile è dunque costituita dal solo marginale operativo spettante alla società fornitrice il servizio

La circolare n. 141 del 1998 ha precisato che, comunque, in caso di lavoro interinale, "*la parte dell'importo che l'impresa che "affitta" il personale riaddebita all'impresa che lo utilizza, eccedente i costi retributivi e contributivi, costituisce ricavo tassabile per la prima e costo per servizi deducibile per la seconda*". Quindi ai fini IRAP:

per l'impresa fornitrice:

- la quota di corrispettivo che corrisponde al rimborso degli oneri retributivi e contributivi, non concorre alla formazione della base imponibile e non verrà tassata ai fini IRAP;
- la quota di corrispettivo che costituisce il compenso (quota eccedente gli oneri contributivi e retributivi) è soggetta ad IRAP.

per l'impresa utilizzatrice:

- la quota di corrispettivo, che corrisponde al rimborso degli oneri retributivi e contributivi, è esclusa dalla base imponibile IRAP;
- la quota di corrispettivo, che costituisce il compenso per l'impresa fornitrice (quota eccedente gli oneri contributi e retributivi), risulta invece deducibile IRAP.

Si ipotizzi l'assunzione di un lavoratore interinale per un costo complessivo annuo di € 30.000 di cui € 5.000 costituiscono margin di profitto per l'impresa fornitrice. L'Iva (22%) verrà dunque calcolata solo su detto margine ($5.000 * 22\% = 1.100$) Avremo dunque la seguente scrittura contabile.

	≠	A	DEBITI VERSO FORNITORI		31.100
	SPese lavoro interinale			30.000	
	Iva credito			1.100	

DIVIDENDI

ASPETTI CIVILISTICI

Ai sensi dell'**art. 2433 c.c.**, la distribuzione di dividendi ai soci viene deliberata dall'assemblea. Inoltre, *"... non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato"*.

I principali limiti alla distribuzione dei dividendi sono i seguenti:

- **art. 2433 c.c.**: non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato;
- **art. 2433, comma 3, c.c.**: qualora si verifichi una perdita del capitale sociale non può farsi luogo alla ripartizione di utili fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente;
- **art. 2426, comma 1, n.5), c.c.**: in caso di iscrizione nell'attivo di spese pluriennali, fino quando l'ammortamento di dette spese non sia completato possono essere distribuiti dividendi solo se, e nella misura in cui, residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzato;
- **art. 2426, comma 1, n. 8bis), c.c.**: in caso di operazioni in valuta, qualora a fine esercizio risulti un utile netto su cambi non realizzati, in sede di destinazione dell'utile d'esercizio occorre accantonare una parte dell'utile stesso in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

In materia di distribuzione di utili, al fine di non intaccare le garanzie patrimoniali della società, occorre inoltre tenere conto di quanto segue:

- non devono esserci perdite di esercizi precedenti non coperte. In tale ipotesi, bisogna preliminarmente azzerare l'importo delle perdite pregresse mediante l'utilizzo di apposite riserve di patrimonio netto;
- in caso di utilizzo della riserva di rivalutazione di cui alla L. 2/2009 per la copertura di perdite, per procedere alla distribuzione di utili, la medesima deve essere ripristinata oppure ridotta da un'apposita delibera dell'assemblea straordinaria.

Iscrizione in bilancio:

Come prescritto dal **principio Contabile OIC n. 21** i dividendi devono essere iscritti in bilancio a Conto Economico nella voce **C.15 "Proventi da partecipazioni"**, indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione, secondo il *principio di competenza nell'esercizio in cui è stata deliberata la distribuzione da parte della società partecipata, indipendentemente dall'effettivo incasso dello stesso.*

In bilancio i dividendi vengono dunque rilevati nel momento in cui sorge il relativo diritto alla riscossione da parte della società partecipante (credito). Tale momento corrisponde alla data della delibera di distribuzione da parte della partecipata²⁴.

²⁴ Nel nuovo documento contabile è stata eliminata la previsione che consentiva la rilevazione anticipata dei dividendi da società controllate già nell'esercizio di maturazione dei relativi utili, a condizione che il bilancio fosse stato approvato dall'organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante. La nuova versione del citato documento prevede, infatti, l'obbligo per la controllante di iscrivere il credito per i dividendi nello stesso esercizio in cui avviene la delibera di distribuzione da parte della società controllata.

Ai sensi dell'**art. 44, comma 1, lett e), TUIR**, sono redditi da capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società.

Ai sensi dell'**art. 67, comma 1, lett. c), TUIR** le partecipazioni qualificate sono partecipazioni che rappresentano una percentuale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea ordinaria superiore al 20% (al 2% se sono società negoziate in mercati regolamentati), ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (5% se si tratta di società negoziate in mercati regolamentati). E' sufficiente il superamento di anche uno solo dei due parametri perché la partecipazione sia qualificata.

Ai sensi dell'**art. 47 comma 1 del TUIR**, a prescindere dal contenuto della delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti ai soci l'utile di esercizio e le riserve di utili: qualora la delibera preveda l'attribuzione ai soci di riserve di capitale, la presenza di riserve di utili disponibili comporta automaticamente la riqualificazione in utili della distribuzione ai soci.

I dividendi concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente (non imprenditore o imprenditore) nell'esercizio in cui sono percepiti. Pertanto, ai fini impositivi, si applica il **principio di cassa** per individuare in quale periodo di imposta i proventi in argomento risultano imponibili.

In base alla categoria del soggetto percipiente è previsto un trattamento fiscale *ad hoc*.

1. Persone fisiche non in esercizio di attività di impresa

a) Dividendi distribuiti da società residenti:

Sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva del 26% (art. 27 comma 1 DPR 600/73), sia che derivino da partecipazioni qualificate²⁵ che da partecipazioni non qualificate.

Regime transitorio

E' stata prevista un'apposita disciplina transitoria per cui, **per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017**, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito, nella misura del:

- 40% per gli utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
- 49,72% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- 58,14% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2017.

Il regime transitorio si applica alle **distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate fino al 31.12.2022, solo se gli stessi vengono materialmente corrisposti entro tale data** – cfr. *Risoluzione Agenzia delle Entrate del 6.8.2022*.

Il DM 26.5.2017 ha previsto una presunzione di favore in caso non sia specificato l'esercizio di "formazione" degli utili distribuiti ai soci in forma di dividendi. E' stato stabilito che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al

²⁵ La Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha riformato il regime dei redditi di capitale, prevedendo anche per le componenti che derivino dal possesso di partecipazioni qualificate l'esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%. Tale nuova regola di tassazione si applica per i redditi percepiti dal 1.1.2018.

31.12.2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati:

- con utili prodotti dal soggetto IRES partecipato fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 (ossia, con utili che concorrono al reddito del socio per il 40%);
- successivamente, con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (ossia, con utili che concorrono al reddito del socio per il 49,72%);
- successivamente, con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (ossia, con utili che concorrono al reddito del socio per il 58,14%).

Assonime ritiene che nel caso in cui gli utili rimangano nel patrimonio dell'impresa operi la presunzione contraria: si considerano prioritariamente utilizzati gli utili che in caso di distribuzione concorrono alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%, poi del 49,72% e poi del 40%. Tale impostazione era stata confermata dalla **Circolare 8/E del 13.03.2009**.

b) Dividendi distribuiti da società estere:

Sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva del 26% (**art. 27 comma 4 lett a) DPR 600/73**), sia che derivino da partecipazioni qualificate²⁶ che da partecipazioni non qualificate – al netto delle imposte estere ("netto frontiera").

Regime transitorio

Le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del:

- 40% per gli utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
- 49,72% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- 58,14% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 e sino al 31.12.2017.

e su tale importo imponibile viene applicata una ritenuta del 26% (**art. 27 comma 4 lett a) DPR 600/73**), al netto delle imposte estere.

Il regime transitorio si applica alle **distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate fino al 31.12.2022, solo se gli stessi vengono materialmente corrisposti entro tale data** – cfr. *Risoluzione Agenzia delle Entrate del 6.8.2022*.

c) Dividendi derivanti da società in Paradisi fiscali:

Concorrono a formare il reddito imponibile per l'intero ammontare (**art. 47 comma 4 TUIR**) e sul 100% dell'importo viene applicata la ritenuta a titolo d'acconto del 26% (**art. 26, comma 5, DPR 600/73**).

Resta comunque ferma la possibilità di disapplicare la tassazione integrale del dividendo, beneficiando dell'esimente di cui all'art. 47-bis co. 2 lett. b) del TUIR (c.d. "seconda esimente"), se dalle partecipazioni nei soggetti esteri controllati non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

²⁶ Vedi nota 27.

Ai sensi dell'**art. 167, comma 4 del TUIR**, si considerano "privilegiati" i regimi fiscali degli Stati che consentono un livello di tassazione inferiore del 50%, rispetto a quello applicato in Italia.

Il contribuente ha l'onere di individuare i regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4 dell'art. 167 TUIR, rilevando il tax rate nominale estero, prescindendo dallo scambio di informazioni²⁷.

2. Società di persone e imprenditori individuali

a) Dividendi di fonte italiana / estera:

Indipendentemente dal fatto che derivino da partecipazioni qualificate o meno, concorrono alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui sono incassati (principio di cassa) nella misura del 58,14% del loro ammontare, ai sensi dell'**art. 59 TUIR**.

A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2007, i dividendi distribuiti si considerano **prioritariamente** formati con utili prodotti dalla società partecipata fino al 2007 (art. 1, comma 2), concorrendo a formare il reddito imponibile (del soggetto partecipante) nella misura del 40% dell'intero ammontare, successivamente, con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2016, concorrendo a formare il reddito imponibile (del soggetto partecipante) nella misura del 49,72% dell'intero ammontare, successivamente, con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016, concorrendo a formare il reddito imponibile (del soggetto partecipante) nella misura del 58,14% dell'intero ammontare.

b) Dividendi distribuiti da società in società in Paradisi fiscali:

Concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare (**art. 47 comma 4 TUIR**).

La tassazione sul 100% può essere evitata qualora:

- tali dividendi siano già stati imputati per trasparenza al socio, secondo le disposizioni CFC (art. 167 del TUIR);
- ovvero, sia stata data dimostrazione della c.d. "seconda esimente", ossia che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati (art. 167 comma 5 lett. b) del TUIR). Detta presunzione può essere superata (anche) dimostrando che il carico fiscale scontato dalla partecipata estera è non inferiore alla metà di quello cui la stessa sarebbe stata sottoposta qualora residente in Italia. A tali fini è, tuttavia, richiesto che il confronto tra i rispettivi livelli di tassazione avvenga assumendo i rispettivi tax rate effettivi. La verifica della c.d. "seconda esimente" consente di beneficiare delle ordinarie regole di imposizione dei dividendi, come sopra specificato.

²⁷ La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha abrogato il DM 21.11.2001 che indicava gli Stati a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 167, comma 4, TUIR. Tale elenco, che ora deve essere sostituito da uno autonomamente redatto e monitorato da ciascun contribuente, comprendeva i seguenti Paesi:

"Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Bahrein, Belize, Bermuda, Brunei, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Emirati Arabi Uniti, Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato di Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu".

3. Soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali)

Bisogna innanzitutto sottolineare che il reddito complessivo delle società ed enti di cui all'art. 73 lett. a) e b) TUIR da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa.

Ai sensi dell'**art. 89, comma 2, TUIR**, gli utili distribuiti sotto qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione sono esclusi dalla formazione del reddito per il 95% del loro ammontare nell'esercizio in cui sono percepiti (principio di cassa).

Sono integralmente esclusi da tassazione i dividendi distribuiti da società che:

- abbiano optato per la Trasparenza fiscale (art. 115 e seg. TUIR);

o

- partecipino al consolidato fiscale (art. 117 e seg. TUIR). L'**art. 1, comma 34, della L. 244/2007** prevede l'eliminazione della rettifica in diminuzione della quota imponibile dei dividendi nell'ambito del consolidato fiscale, a partire dalle delibere di distribuzione adottate dall'1.09.2007, escluse le delibere riguardanti la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31.12.2007.

E' prevista l'integrale imponibilità dei dividendi provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati a fiscalità privilegiata.

La tassazione sul 100% può essere evitata qualora:

- tali dividendi siano già stati imputati per trasparenza al socio, secondo le disposizioni CFC (art. 167 del TUIR);
- ovvero, sia stata data dimostrazione della c.d. "seconda esimente", ossia che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati (art. 167 comma 5 lett. b) del TUIR). Detta presunzione può essere superata (anche) dimostrando che il carico fiscale scontato dalla partecipata estera è non inferiore alla metà di quello cui la stessa sarebbe stata sottoposta qualora residente in Italia. La verifica della c.d. "seconda esimente" consente di beneficiare delle ordinarie regole di imposizione dei dividendi ovvero l'imponibilità soltanto del 5% del dividendo percepito per i soggetti IRES che svolgono attività commerciale

Gli utili provenienti da soggetti a regime fiscale privilegiato, ai sensi dell'**art. 89 comma 3 del TUIR**, come modificato dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), sono esclusi dalla formazione del reddito dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare se viene data dimostrazione della c.d. "prima esimente" ex art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR, anche a seguito di interpello, che verifica l'effettivo svolgimento di un'attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.

Tale disposizione si affianca alla possibilità di beneficiare del regime ordinario dei dividendi, dimostrando l'esimente di cui alla lett. b) del co. 5 dell'art. 167 del TUIR, ossia che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

4. Enti non commerciali

I dividendi percepiti concorrono alla formazione del reddito nella misura:

- del 100% del loro ammontare, se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016;

196 - del 77,74%²⁸ del loro ammontare – esenzione nella misura del 22,26% e su tale importo viene applicata una ritenuta a titolo d’acconto del 26%, se formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2016.

5. Soggetti non residenti

I dividendi di fonte italiana distribuiti a non residenti in linea generale sono assoggettati a ritenuta del 26% sull’intero dividendo (**art. 27 comma 3 DPR 600/73**). Il dividendo non è soggetto ad alcuna ritenuta, qualora trovi applicazione l’istituto cosiddetto “madri – figlie”.

Con riferimento alle società o enti soggetti all’imposta sul reddito sulle società in uno Stato comunitario o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo ai soggetti non residenti, l’art. **27 comma 3-ter** del **DPR 600/73** riduce la ritenuta d’imposta sui dividendi pagati al 1,20% (1,375% fino al 31.12.2016).

6. Società Semplici

I dividendi corrisposti alle società semplici dal 25.12.2019 (modifica introdotta dal DL 124/2019, art. 32-quater) si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Questa norma si applica per i dividendi distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società.

²⁸ L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 6/E del 19.2.2015, ha chiarito che la quota di dividendi non soggetti a tassazione del 22,26% si riferisce a tutti gli utili percepiti dagli enti non commerciali, sia se prodotti nell’esercizio di attività d’impresa, sia nell’ambito delle attività istituzionali.

L'assemblea della società Alfa S.r.l. partecipata da:

- Bianchi al 20%;
- Rossi al 21%;
- Gamma S.n.c. al 59%

il 28/4/21 delibera la distribuzione di un dividendo di 160.000 € così formato:

- 20.000 € utile esercizio 2017;
- 20.000 € utile esercizio 2015;
- 20.000 € utile esercizio 2012;
- 20.000 € utile esercizio 2008;
- 80.000 € utile esercizi precedenti.

Il trattamento fiscale in capo ai soci percettori è il seguente:

- Il dividendo di 32.000 € ($160.000 \times 20\%$) incassato da Bianchi è assoggettato a ritenuta alla fonte del 26% (partecipazione non qualificata);
- Il dividendo di 33.600 € ($160.000 \times 21\%$) incassato da Rossi è imponibile per:
 - 4.200 € ($20.000 \times 21\%$) al 58,14% (2.442 €);
 - 12.600 € ($60.000 \times 21\%$) al 49,72% (6.265 €);
 - 16.800 € ($80.000 \times 21\%$) al 40% (6.720 €).

DIVIDEND WASHING

Il **DL 203/05** ha introdotto una disciplina volta a contrastare le pratiche di arbitraggio fiscale, poste in essere tramite operazioni di cessioni di partecipazioni c.d. “utili compresi” (dividend washing), prevedendo un particolare regime di indeducibilità delle minusvalenze su dividendi non tassati.

Il **comma 3 bis** dell'**art 109 TUIR** prevede che in caso di cessioni di titoli partecipativi non dotati dei requisiti per la *participation exemption*, le minusvalenze realizzate ai sensi art. 101 TUIR non siano deducibili fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nei trentasei mesi antecedenti la cessione.

Il successivo **comma 3-ter** dell'**articolo 109 TUIR** stabilisce che il meccanismo di salvaguardia sopra descritto si applichi “... alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo” sempre che la società partecipata abbia la residenza fiscale in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato e svolga esercizio di impresa commerciale.

La disposizione sulla indeducibilità delle minusvalenze (e delle differenze negative) da realizzo opera dunque se:

- la cessione ha ad oggetto titoli partecipativi, posseduti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, che al contempo non rientrino nel regime della *pex* se non per la residenza fiscale e l'esercizio di attività commerciale
- nei trentasei mesi precedenti la cessione, il titolo alienato abbia dato luogo alla distribuzione di dividendi.

Ai sensi del **comma 3-quinquies** all'**art. 109** del **TUIR**, i soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali, non sono più soggetti alla disciplina di contrasto al dividend washing, sopra esposta. Tale esclusione è collegata all'introduzione nell'**art. 110 TUIR** del **comma 1 bis**, la cui **lett. c)** prevede che per i soggetti IAS le partecipazioni aventi i requisiti per la *participation exemption*, ad esclusione del requisito temporale di possesso, “... il costo sia ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito”. Tale riduzione di costo elimina dunque le problematiche di *dividend washing* (prevedendo una riduzione corrispondente delle minusvalenze di cui il cedente può beneficiare all'atto della cessione delle partecipazioni).

La cd Participation Exemption è un regime di esenzione parziale delle plusvalenze relative a partecipazioni in società ed enti, ed ad altri strumenti finanziari, realizzate nell'ambito del reddito d'impresa.

ASPETTI FISCALI

SOGGETTI IRES

In base all'**art. 87 TUIR** non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti nella misura del 95% le plusvalenze realizzate ai sensi dell'**art. 86 comma 1, 2, e 3 TUIR** con i seguenti requisiti:

1. *ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese antecedente a quello dell'avvenuta cessione;*

La **Risoluzione n. 184 del 13.07.2009** ha fornito chiarimenti in merito alla verifica del requisito di ininterrotto possesso, ex comma 1, lett. a), art. 87 TUIR.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'eventuale riconoscimento, in un momento successivo, di un corrispettivo aggiuntivo del prezzo originario pattuito per la cessione di una partecipazione configura una semplice integrazione di prezzo. Conseguentemente, se la cessione della partecipazione era avvenuta prima del compimento del periodo minimo di possesso dei 12 mesi previsto dall'art. 87 comma 1 lett. a) del TUIR, la plusvalenza, rappresentata dalla somma aggiuntiva successivamente corrisposta, risulta integralmente imponibile anche se l'integrazione di prezzo viene corrisposta successivamente al maturare dei 12 mesi.

L'atto di cessione della partecipazione individua in maniera inequivocabile il momento della perdita del possesso della partecipazione e, conseguentemente, costituisce l'evento interruttivo del requisito previsto, ai fini del regime di esenzione previsto dall'art.87, comma 1, lett. a), TUIR.

2. *classificazione tra le Immobilizzazioni Finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;*
3. *residenza fiscale della società partecipata in uno Stato diverso da quelli a regime fiscale privilegiato;*
4. *esercizio da parte della società partecipata di una reale attività commerciale.*

Gli ultimi due requisiti devono sussistere ininterrottamente dal terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo, fino al realizzo stesso.

La Commissione Finanze ha fornito risposta al question time n. 5-01695 in materia di corretta applicazione del regime delle partecipazioni esenti, in relazione a società in fase di start up, vale a dire società che hanno solo iniziato i lavori di predisposizione dei propri siti produttivi, ma che non sono ancora in grado di svolgere attività produttiva.

Uno dei requisiti per l'applicazione della PEX è quello della cosiddetta "commercialità" di cui alla lett. d), del citato articolo e al riguardo, è stato evidenziato che assume rilevanza, nel rispetto della ratio della norma, l'attività in concreto esercitata e non la mera costituzione in forma di società di capitali. Ne consegue, secondo la Commissione, che se l'attività prevista dallo statuto non si può

considerare iniziata non è riscontrabile, in linea di principio, la sussistenza del requisito della commercialità necessario per fruire del regime della PEX.

Con la **Circolare n. 7/E del 29 marzo 2013**, con specifico riferimento alle società in fase di start up è stato chiarito che il requisito della “commercialità”, nell’ipotesi in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, deve riferirsi al minor periodo intercorso tra l’atto costitutivo ed il realizzo della partecipazione. Per un’impresa in fase di start up la commercialità si concretizza inoltre nell’idoneità, anche potenziale, della stessa a soddisfare le richieste provenienti dal mercato in tempi tecnici ragionevoli in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza; in altri termini il requisito della commercialità può considerarsi sussistente già nella fase di start up sempreché la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie ed essersi dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l’attività per la quale è stata costituita.

Nel caso in cui invece, al momento del realizzo della partecipazione, la fase preparatoria non risulti ancora completata il requisito della commercialità ai fini pex non ricorre, in quanto la società partecipata non può essere considerata “un’impresa commerciale”.

Conferimento d’azienda e cessione di partecipazioni

Ai sensi dell’**art. 176, comma 4, TUIR**, la partecipazione ricevuta dalla conferente nell’ambito di un’operazione di conferimento d’azienda, eredita l’anzianità della detenzione dell’azienda, il cui trasferimento ha generato la partecipazione stessa, essendo il conferimento d’azienda una operazione fiscalmente neutrale. Pertanto se l’azienda conferita è stata detenuta per un periodo superiore a dodici mesi al momento del conferimento, anche la partecipazione assume la medesima anzianità.

Inoltre l’**art. 176 TUIR** prevede anche la classificazione ex lege tra le immobilizzazioni finanziarie (“le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti d’azienda in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio”); pertanto si può arrivare a concludere che appena eseguito il conferimento, la partecipazione presenta i requisiti Pex ex **art. 87, TUIR**.

Ad un primo esame l’operazione di conferimento di azienda / ramo di azienda e successiva cessione della partecipazione ottenuta sembrerebbe portatore di un effetto distorsivo, in quanto consente al conferente di realizzare, in esenzione, le plusvalenze latenti sull’azienda conferita, mentre, nel caso di cessione diretta si sarebbe applicata la tassazione ordinaria.

Tuttavia con esplicita previsione, al **comma 3 dell’art. 176 TUIR**, il legislatore esclude dal novero delle operazioni elusive il conferimento in regime di continuità di valori e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute in cambio sfruttando il regime di cui all’**art. 87 TUIR**.

Minusvalenze da partecipazioni con requisiti pex

Ad opera della **lettera f) del comma 58 dell’art. 1 Legge 244/07**, è stato abrogato il **comma 1 bis dell’art. 101 TUIR** che prevedeva che le minusvalenze realizzate su partecipazioni pex fossero integralmente indeducibili, ma manteneva il requisito temporale fissato ancora “al primo giorno del dodicesimo mese antecedente alla cessione”. L’eliminazione di tale comma si deve dunque leggere nel senso che ai fini del riconoscimento della deduzione delle minusvalenze realizzate ex art. 101 TUIR, rileva il periodo dei 12 mesi, così come per il regime di esenzione.

Le minusvalenze da cessione di partecipazioni in possesso dei requisiti di esenzione ex art. 87 TUIR sono integralmente indeducibili.

SOGGETTI IRPEF**1. SOCIETÀ DI PERSONE**

Sono esenti limitatamente al 41,86% (imponibili dunque nella misura del 58,14%) del loro ammontare, le plusvalenze di cui all'art. 87, ai sensi **art. 58, comma 2, TUIR**. Le relative minusvalenze sono indeducibili in misura corrispondente ai sensi dell'**art. 64 TUIR** (il periodo ininterrotto di possesso delle partecipazioni è fissato in dodici mesi, relativamente alla deducibilità delle minusvalenze).

La percentuale del 41,86% si applica sia alle cessioni di partecipazioni in **soggetti IRES** sia alle cessioni di partecipazioni in **soggetti IRPEF**, come chiarito nella definitiva **relazione di accompagnamento** al decreto del 2 aprile 2008. Tale soluzione ha ovviamente portata semplificatrice in quanto si evita l'applicazione di percentuali diverse di esenzione a seconda dell'oggetto della cessione e consente inoltre il superamento di arbitraggi basati sul maggiore beneficio che i soci di società di persone avrebbero avuto rispetto ai soci di società di capitali. Di fatto viene, quindi, meno la *ratio* della delega contenuta nell'art. 1 comma 38 della legge Finanziaria 2008, che disponeva la rideterminazione delle percentuali di esenzione delle plusvalenze e di imponibilità dei dividendi al fine di "... *garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società*".

2. PERSONE FISICHE IN ATTIVITÀ D'IMPRESA

Sono esenti limitatamente al 41,86% del loro ammontare, le plusvalenze di cui all'art. 87, ai sensi **art. 58, comma 2, TUIR**.

Le relative minusvalenze sono indeducibili in misura corrispondente ai sensi dell'**art. 64 TUIR** (il periodo ininterrotto di possesso delle partecipazioni è fissato in dodici mesi, relativamente alla deducibilità delle minusvalenze).

3. PERSONE FISICHE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL REDDITO D'IMPRESA (CAPITAL GAIN)

1. In caso di cessione di partecipazione qualificate le plusvalenze sono sommate algebricamente alle minusvalenze per il loro intero ammontare e sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota del 26%.
2. In caso di cessione di partecipazioni non qualificate, le plusvalenze sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota del 26% e sono imponibili per il loro intero ammontare, al netto del totale delle relative minusvalenze. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate (**art. 68, comma 4, TUIR**).

Il **comma 6 dell'art. 68 TUIR** fornisce le regole per il calcolo del costo fiscale della partecipazione da confrontare con il prezzo di cessione per determinare l'eventuale plusvalenza. Il costo fiscale della partecipazione è dato dal prezzo di acquisto della stessa, aumentato di ogni onere inerente (compresa l'imposta di successione o donazione); nel caso di partecipazioni in società di persone al costo di acquisto della partecipazione devono essere aggiunti (o sottratti) i redditi (o le perdite) imputati e tassati in capo ai soci per trasparenza, e sottratti i dividendi distribuiti, fino a concorrenza dei redditi già imputati.

Con la **Risoluzione n. 398/E del 22 ottobre 2008**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le regole di calcolo del costo fiscale delle partecipazioni in società di persone possedute da persone

fisiche, contenute al comma 6 dell'art. 68 del TUIR, valgono anche per le partecipazioni detenute da società di capitali (in società di persone): il costo fiscale delle quote di società in nome collettivo e società in accomandita semplice cedute da soggetti IRES si quantificherà aggiungendo al costo di acquisto di dette quote i redditi (o sottraendo le perdite) assegnati al socio, al netto dei dividendi da questo riscossi.

ASPETTI CONTABILI

La società cede in data 1/1/23 una partecipazione del valore di Euro 200.000 iscritta tra le Immobilizzazioni Finanziarie, che era stata acquistata in data 1/1/19. La partecipazione rappresenta l'80% del capitale sociale della società Beta Srl, residente in Italia che esercita l'attività di produzione di elementi meccanici.

Il prezzo di cessione è pari ad Euro 250.000.

		<i>BANCA</i>	<i>A</i>	<i>≠</i>		<i>250.000</i>
				<i>PARTECIPAZIONI</i>	<i>200.000</i>	
				<i>PLUSVALENZA</i>	<i>50.000</i>	

Fiscalmente poiché la partecipazione ceduta possiede i requisiti *pex*, nella redazione del modello UNICO SC si effettua una variazione in diminuzione pari al 95% della plusvalenza realizzata ($50.000 * 95\% = 47.500$). Trattandosi di variazione fiscale permanente, non si calcola alcuna fiscalità differita.

L'**art. 96 TUIR**, ai **comma 1 e 2**, prevede che gli *interessi passivi* e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d'imposta:

1. *fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati, iscritti a Conto Economico, nonché di quelli eccedenti gli interessi passivi riportati da precedenti periodi d'imposta (primo limite di deducibilità);*
2. *l'eventuale quota eccedente di interessi passivi diventa deducibile nei limiti del 30% del Reddito Operativo Lordo – R.O.L. "fiscale" di competenza e del 30% di quello inutilizzato riportato dai cinque periodi d'imposta precedenti (secondo limite di deducibilità).*

Alla luce di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 96 del TUIR, le componenti che concorrono a formare il plafond di deducibilità hanno una precisa gerarchia di utilizzo, nel senso che:

1. gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo vanno prioritariamente "compensati" con gli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo e con le eventuali eccedenze di interessi attivi e proventi finanziari assimilati che vengono riportate (senza limiti temporali) da periodi di imposta precedenti;
2. l'eventuale parte di interessi passivi e oneri finanziari assimilati di competenza del periodo che non trova capienza nelle predette componenti del plafond di deducibilità, va prioritariamente "compensata" con il 30% del ROL fiscale del periodo;
3. l'eventuale parte di interessi passivi e oneri finanziari assimilati di competenza del periodo, che ancora non trova capienza nelle predette componenti del plafond di deducibilità, può essere "compensata" con le eventuali eccedenze di ROL che vengono da periodi di imposta precedenti (con limite di riporto fino al quinto periodo successivo rispetto a quello di formazione).

La circostanza che, nel prevedere la prioritaria utilizzazione della componente "interessi attivi" rispetto alla componente "ROL", la norma non preveda un ulteriore criterio di priorità tra interessi attivi del periodo di competenza e interessi attivi riportati da periodi precedenti, come fa invece tra ROL di competenza del periodo e ROL riportato da periodi di imposta precedenti, è evidentemente dovuta al fatto che, mentre le eccedenze di interessi attivi sono illimitatamente riportabili nel tempo, le eccedenze di ROL sono riportabili nel limite del quinto periodo di imposta successivo.

AMBITO SOGGETTIVO di applicazione

Il meccanismo ex art. 96 TUIR si applica alla generalità dei **soggetti passivi IRES**, con le esclusioni riportate in seguito, mentre non trova applicazione con riferimento ai soggetti IRPEF (società di persone, imprese individuali e soggetti di cui art. 5 TUIR).

La norma esclude espressamente dall'ambito soggettivo della disciplina (**art. 96 comma 12 e 13 TUIR**)²⁹:

- le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, con **eccezione** delle società che esercitano in via prevalente o esclusiva l'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria³⁰;
- imprese di assicurazione;
- società capogruppo di gruppi bancari o assicurativi;
- società partecipate prevalentemente da enti pubblici che costruiscono/gestiscono impianti per la forniture di acque, energia, teleriscaldamento, smaltimento e depurazione.

Risultano interessate dalla disciplina di indeducibilità degli interessi passivi ex comma 1 dell'art. 96 TUIR le *holding industriali*, ossia le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria. I proventi caratteristici di tali soggetti (dividendi, valutazione ad equity delle partecipate, ...), essendo iscritti in Conto Economico alla lettera C, non rientrano nel computo del ROL: la conseguenza sarà la presenza di interessi passivi "cronicamente" indeducibili, per effetto di un ROL quasi sistematicamente negativo.

L'art. 96 del TUIR nell'individuare le holding escluse dalla deducibilità forfetizzata degli interessi passivi, richiama, quale criterio definitorio, l'esclusività o la prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie.

La **Circolare n. 19/E/2009** ha precisato che l'esercizio prevalente di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultanti dal bilancio di esercizio ecceda il 50% del totale dell'attivo patrimoniale.

Per altro, l'**Agenzia delle Entrate**, nella **Circolare n. 37/E del 22.07.2009**, ha chiarito che l'esercizio prevalente o esclusivo dell'attività di assunzione di partecipazione in società non finanziarie va verificato tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali, ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le stesse società (quali i crediti derivanti da finanziamenti) - l'attività di assunzione di partecipazioni non si esaurisce con l'acquisizione delle partecipazioni ma comprende anche l'attività di gestione delle stesse.

Tale interpretazione è finalizzata ad evitare che una holding che, per statuto e attività esercitata, ha la natura di holding industriale, possa essere qualificata come finanziaria per effetto dell'eventuale presenza di rapporti finanziari in essere con le proprie partecipate.

²⁹ A decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018 (dal 2019 per i soggetti "solari"), è stata eliminata l'ipotesi di esclusione dall'applicazione del monitoraggio del ROL concernenti le società consortili costituite per l'esecuzione di lavori pubblici (art. 96 del DPR 21.11.99 n. 554), le società di progetto (ai sensi dell'art. 156 del DLgs. 12.4.2006 n. 163) e quelle costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti (L. 4.8.90 n. 240).

³⁰ La **Risoluzione Agenzia delle Entrate 2.4.2009 n. 91** ha chiarito i criteri con cui individuare le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi e le holding industriali. Secondo la risoluzione, affinché un soggetto possa qualificarsi tra le "società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria" (art. 96 comma 1 del TUIR), occorre che il valore contabile delle partecipazioni detenute in società esercenti attività industriali risultante dal bilancio di esercizio ecceda il 50% del totale del proprio attivo patrimoniale. In tal caso la holding, essendo industriale, è tenuta all'applicazione dell'art. 96 TUIR.

1. INTERESSI ATTIVI E PASSIVI

Ai sensi del **comma 3 dell'art. 96 TUIR**, ai fini della disciplina degli interessi indeducibili, assumono rilevanza gli interessi attivi e gli interessi passivi, nonché i proventi e gli oneri assimilati, qualificati come tali dai principi contabili adottati e derivanti da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.

a) Interessi attivi

Assumono rilevanza:

- gli interessi attivi nella misura in cui sono imponibili;
- i proventi che, pur derivando da strumenti finanziari che sono qualificabili come strumenti rappresentativi di capitale, sono integralmente imponibili in capo al percipiente.

Riporto eccedenza interessi attivi

Il **comma 6 dell'art. 96 del TUIR** consente il riporto degli interessi attivi ai periodi di imposta successivi, senza limiti temporali, qualora l'ammontare degli interessi attivi e dei proventi assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri assimilati.

b) Interessi passivi

Si tratta degli interessi derivanti:

- dai contratti di mutuo;
- dai contratti di locazione finanziaria;
- dall'emissione di obbligazioni e titoli similari;
- da ogni altro rapporto avente causa finanziaria.

La **Circolare 19/E del 19 aprile 2009** elencava a titolo esemplificativo gli oneri e i proventi assimilati agli interessi attivi e passivi:

- sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o altre istituzioni finanziarie;
- commissioni passive su finanziamenti, fidejussioni o altre garanzie rilasciate da terzi;
- altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso;
- interessi passivi relativi ad imposte e tasse (esclusi interessi trimestrali Iva dell'1%, indeducibili ex art. 66, comma 11, DL 331/93);
- differenziale negativo delle operazioni di pronti contro termine tra prezzo a pronti e prezzo a termine, al netto degli interessi maturati sull'attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata di contratto.

Gli interessi passivi derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato risultano rilevanti ai fini fiscali, in considerazione dell'art. **83 del TUIR** che prevede il c.d. principio di "derivazione rafforzata" e quindi rientranti nel conteggio di cui all'art. 96 TUIR: ai fini della deducibilità degli interessi passivi, la loro contabilizzazione secondo corretti principi contabili costituisce appunto presupposto per la rilevanza di tale componente ai fini fiscali, con le limitazioni alla deducibilità previste dall'art. 96 del TUIR (non rilevano ai fini fiscali, invece, gli interessi contabilizzati ad incremento della partecipazione perché derivanti da finanziamenti infragruppo.).

Fino all'esercizio in corso al 31.12.2018, l'art. 96 del TUIR escludeva esplicitamente dall'ambito di applicazione delle limitazioni alla deducibilità gli interessi compresi nel costo dei beni ai sensi dell'art. 110 comma 1 lett. b) del TUIR (interessi capitalizzati tra le immobilizzazioni o tra le

rimanenze). A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 142/2018, invece, occorrerà verificare la deducibilità di tali interessi nell'anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, con conseguente eventuale loro indeducibilità totale o parziale, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione.

Sono al contrario **esclusi** ai fini di tale calcolo:

- gli interessi passivi oggettivamente indeducibili per norma di legge (ad esempio gli interessi di funzionamento relativi ad Immobili patrimonio ex art. 90 TUIR, gli interessi passivi indeducibili per effetto della disciplina del “*transfer pricing*” ex art. 110 comma 7 TUIR, gli interessi passivi connessi ad operazioni intercorse con imprese localizzate in paesi a fiscalità privilegiata, interessi su prestiti obbligazionari eccedenti la misura stabilita dalla L. 549/95, interessi passivi su prestiti effettuati dai soci delle società cooperative eccedenti la misura stabilita dall’art. 1 comma 465 della L. 311/2004...);
- gli interessi passivi relativi a finanziamenti per l’acquisto dei veicoli disciplinati dall’art. 164 TUIR.
L’Agenzia delle Entrate infatti ha affermato nella **Circolare n. 47 del 18.06.2008** che gli interessi passivi sostenuti a servizio di finanziamenti contratti relativamente ai veicoli trattati nell’art. 164 TUIR possono essere interamente dedotti, se relativi a veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, dedotti nella misura del 20% o dell’80% del loro ammontare (se relativi ad agenti o rappresentanti di commercio) se riferibili a mezzi di trasporto di cui al comma 1 lett. b), art. 164 TUIR), oppure dedotti nella misura del 70%, se sostenuti relativamente a veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti;
- interessi passivi di mora non corrisposti nell’esercizio (gli stessi concorrono infatti alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti);
- gli interessi passivi impliciti commerciali (sono al contrario inclusi gli interessi attivi impliciti di natura commerciale, come anche quelli espliciti). Sono peraltro esclusi anche gli interessi passivi esplicitati in bilancio, qualora derivanti da rapporti diversi da quelli aventi causa finanziaria – circolare 19/E/2009;
- interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine (c.d. “Piplt”).

Rimangono esclusi dall’applicazione dell’art. 96 TUIR gli interessi relativi alle operazioni di pronti contro termine, come chiarito dalla **Circolare 19/E/2009**: infatti per gli interessi maturati sull’attività oggetto dell’operazione nel periodo di durata del contratto si applica il comma 6 dell’art. 89 TUIR.

Una norma transitoria esclude temporaneamente anche gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (art. 1, comma 36, ultimo periodo, L. 244/07), fino a quando un apposito DM non porrà riordino alla disciplina immobiliare. La norma non lega la deducibilità degli interessi derivanti dai finanziamenti contratti alla “natura” dell’immobile posto a garanzia dell’impegno assunto, bensì alla “destinazione” impressa allo stesso.

Tale previsione si applica alle SOLE società IMMOBILIARI DI GESTIONE, società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare”, considerando tali le società:

- il cui attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione³¹;
- i cui ricavi sono rappresentati per almeno due terzi da canoni di locazione³²;

³¹ Cfr. Risoluzione 323/E del 9.11.2007.

³² Previsione introdotta a decorrere dal periodo d’imposta 2016 dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 147/2015, ulteriormente restrittiva nell’ottica di definire le IMMOBILIARI DI GESTIONE rispetto all’orientamento in precedenza espresso

- che effettuano affitti di rami d'azienda immobiliare, il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati.

Si tratta delle società immobiliari in cui, sia a livello patrimoniale che economico, la parte prevalente è costituita dalla locazione.

La Circolare n. 37/E/2009 specifica inoltre che per quanto riguarda “gli immobili destinati alla locazione”, che godono della temporanea esenzione dall'applicazione dell'art. 96 TUIR, si deve far riferimento sia agli immobili patrimoniali che agli immobili strumentali per natura, purché destinati alla locazione.

Affinché la previsione di deducibilità piena degli interessi passivi ipotecari trovi applicazione il mutuo ipotecario deve avere ad oggetto gli stessi immobili successivamente destinati alla locazione.

Le medesime considerazioni valgano anche nell'ipotesi in cui gli immobili, oggetto di locazione, siano detenuti in virtù di un contratto di leasing.

Infine, pur non essendovi orientamenti specifici in materia, si deve ritenere che le perdite sui cambi, non avendo “causa”, ma solo natura, finanziaria (essendo iscritte in C17 bis), non debbano essere attratte dal regime in commento.

Riporto eccedenza interessi passivi

Il **comma 5 dell'art. 96 del TUIR** stabilisce la possibilità di riportare ai successivi periodi d'imposta la quota di interessi passivi netti eventualmente indeducibile, ovvero l'importo degli interessi passivi che, in un determinato periodo d'imposta, eccedono la somma tra:

→ gli interessi attivi di competenza di tale periodo + gli interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti + il 30% del ROL fiscale del periodo + il 30% del ROL fiscale riportato dai periodi d'imposta precedenti.

Tale eccedenza è deducibile nei successivi periodi d'imposta, senza limiti temporali, se e nella misura in cui la somma degli interessi attivi e del ROL di tali periodi sia superiore all'ammontare degli interessi passivi di competenza dei periodi medesimi.

Se gli interessi passivi di competenza del periodo d'imposta che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 96 TUIR sono superiori al plafond di deducibilità calcolato ex art. 96 TUIR, si dovrà effettuare in sede di dichiarazione dei redditi una variazione in aumento IRES di importo pari a tale eccedenza, calcolando le relative imposte anticipate (24,00%) nel rispetto dei principi di prudenza e ragionevole certezza ex principio contabile OIC n. 25.

Nel periodo d'imposta in cui vi sarà capienza di ROL per dedurre l'eccedenza tassata nell'esercizio iniziale sarà necessario effettuare una variazione in diminuzione IRES pari alla quota di interessi passivi che si rende deducibile, rilasciando le relative imposte anticipate precedentemente calcolate.

2. ROL

Il **comma 4 dell'art. 96 TUIR** fornisce una definizione precisa del reddito operativo lordo: il **ROL** è dato dalla somma algebrica delle lettere A (Valore della produzione) e B (Costi della produzione) di Conto Economico, al lordo degli ammortamenti (voce B10, lett. a) e b) di Conto Economico) e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali (voce B8 di Conto Economico), assunti nella

dall'Agenzia delle Entrate (circ. 19/2009 e 37/2009), perché non solo definisce gli immobili “rilevanti” ai fini del calcolo, ma introduce anche un limite minimo di “significatività” dei canoni di locazione sul totale dei ricavi realizzati.

misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa (valore fiscalmente rilevante).

I dati iscritti nelle voci del Conto economico sono fondamentali per il calcolo del ROL, ma rileveranno solo per il loro valore "fiscale" ai fini della determinazione di questa grandezza.

ROL fiscale = (A – B) + (Ammortamenti immobilizzazioni materiali ed immateriali + Canoni leasing)
assunti in base ai rispettivi valori fiscali

Esemplificazione:

Si ipotizzano i seguenti dati relativi alla società A Srl:

- interessi attivi = 50.000 euro;
- interessi passivi = 350.000 euro;
- A – B assunti in base ai rispettivi valori fiscalmente rilevanti = 280.000,00 euro (di cui ammortamenti fiscalmente deducibili per 10.000 e canoni di leasing fiscalmente deducibili per 10.000 euro).

→ eccedenza interessi passivi rispetto a quelli attivi: $(350.000 - 50.000) = 300.000$;

→ ROL fiscale = $280.000 + 10.000 + 10.000 = 300.000$;

→ 30% del ROL = $300.000 * 30\% = 90.000$.

pertanto

→ la quota di interessi indeducibili nell'esercizio, da portare in deduzione nei successivi periodi d'imposta (nei limiti di ROL fiscali capienti), è pari a:

300.000 (eccedenza di interessi passivi) – 90.000 (30% ROL) = **210.000**

Riporto eccedenza positiva di ROL

Il **comma 7** dell'**art. 96 TUIR** consente il riporto su periodi d'imposta successivi, dell'eventuale quota di ROL fiscale non utilizzata per le deduzione degli interessi passivi di competenza del periodo d'imposta, già al netto degli eventuali interessi attivi.

La facoltà di utilizzare l'eccedenza di ROL ha il fine di consentire la compensazione di eventuali eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.

L'eccedenza di ROL può essere portata ad incremento del ROL dei successivi cinque periodi d'imposta (e non più illimitatamente come previsto nel previgente regime, fino al periodo d'imposta 2018).

Il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso in cui siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente – per una quota pari all'ammontare degli interessi passivi indeducibili – negli anni successivi, comportando di fatto la perdita della predetta eccedenza di ROL utilizzabile (ma di fatto non utilizzata) in compensazione – **Circolare 19/E/2009**.

Presenza contestuale di eccedenza di ROL e di perdite fiscali pregresse

Nel caso di contestuale presenza di ROL disponibile e di perdite fiscali pregresse, la **Circolare n. 19 del 21 aprile 2009** chiarisce che l'eventuale eccedenza di interessi passivi netti deve essere prioritariamente compensata con l'eccedenza di ROL e, una volta esaurita questa, mediante le perdite pregresse.

Regime transitorio per il ROL

La nuova nozione di ROL "fiscale" entra in vigore a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018 (il 2019 per i soggetti "solari").

Per il calcolo del ROL "fiscale" (art. 13 comma 3 del D.Lgs. 142/2018) non si deve tenere conto dei componenti positivi o negativi che hanno già concorso a formare il valore o i costi della produzione dell'esercizio in corso al 31.12.2018 o dei precedenti e che al termine dello stesso esercizio non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi, per evitare che la medesima componente positiva o negativa venga conteggiata due volte per il calcolo del ROL.

Inoltre, i componenti rilevati nei conti economici successivi al 2018 e che "rappresentano una rettifica con segno opposto" di voci rilevate nei conti economici precedenti devono essere assunti per il loro valore contabile, anche se diverso da quello fiscale.

Inoltre, viene stabilito che in caso di eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi dello stesso periodo e del periodo precedente, deve essere utilizzato prioritariamente il 30% del ROL prodotto nel corso dell'esercizio e poi il 30% di quello riportato dai periodi di imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo di imposta meno recente. In sostanza, viene introdotto un criterio FIFO di utilizzo del ROL in compensazione con gli interessi passivi

Per quanto concerne la *scadenza del previgente "ROL contabile" pregresso*, non è previsto alcun limite temporale per il suo riporto; continua, quindi, ad applicarsi la disciplina contenuta nell'art. 96 del TUIR nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate alla norma (**risposta all'interrogazione parlamentare 30.1.2019 n. 3-00502**).

In sintesi, gli operatori dovranno confrontarsi con un nuovo quadro normativo che prevede la convivenza tra due ROL differenziati:

- il ROL contabile pregresso, illimitatamente riportabile, ma solo in presenza di interessi passivi correlati ai prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, in caso contrario l'eccedenza di ROL non è riportabile;
- il ROL "fiscale", il cui riporto è soggetto al limite di cinque anni.

Consolidato Fiscale Nazionale – art. 96 TUIR, comma 14

Nell'ambito del Consolidato Fiscale in sede di determinazione del reddito di gruppo, la verifica di deducibilità degli interessi passivi ex art. 96 TUIR delle società partecipanti viene effettuata a livello di valori complessivi: l'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale permette un'immediata compensazione tra eventuali eccedenze di interessi passivi (indeducibili) di società ed eventuali eccedenze di plafond di deducibilità degli interessi passivi (eccedenze ROL ed eccedenze interessi attivi) di altre società all'interno del perimetro di consolidamento.

Qualora una società partecipante presenti interessi passivi netti non eccedenti il 30% del ROL e che quindi sono pienamente deducibili su un piano individuale, essa può "cedere" la propria capienza di ROL o di interessi attivi alla società / alle società partecipanti alla fiscal unit che registrano la situazione opposta di un'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili.

Tali compensazioni si effettuano anche per le eccedenze oggetto di riporto su successivi periodi d'imposta, fatta eccezione per quelle generatesi prima dell'opzione per il Consolidato fiscale, che rimangono in capo al soggetto che le ha generate (disciplina speculare a quella prevista per l'utilizzo delle perdite fiscali ante adesione consolidato).

Tale divieto di trasferibilità alla fiscal unit sussiste sia nel caso di eccedenze di interessi passivi indeducibili, sia nel caso di eccedenze di ROL o interessi attivi non pienamente utilizzate nei periodi antecedenti a quello di opzione per il Consolidato.

Nella particolare ipotesi in cui una società decida di non attribuire al consolidato il proprio ROL capiente individuale, o le proprie eccedenze di interessi passivi o interessi attivi, queste non potranno essere attribuite alla fiscal unit in successivi esercizi, ma risulteranno riportabile esclusivamente su base individuale.

Presenza contestuale di eccedenza di interessi passivi indeducibile e di perdite fiscali pregresse
“ante Consolidato”

Nella **Circolare 19/E** del **21.4.2009** viene esaminata l'ipotesi di un società consolidata che presenti un'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili e abbia anche delle perdite fiscali “pregresse”, ossia realizzate in esercizi precedenti quello di avvio del regime di tassazione di gruppo. L'agenzia delle Entrate precisa che in tale ipotesi l'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili registrati da detta società, che in altri casi potrebbe essere “liberata” a livello di fiscal unit utilizzando il ROL “capiente” di un altro, o di altri, soggetto(i) partecipante(i) al medesimo regime, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato (ovvero trasmesso al consolidato) un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi indeducibili: in caso contrario, infatti, verrebbe ad essere aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse di cui all'art. 118, comma 2, TUIR.

Coesistenza di società industriali soggette al comma 1 e 2 art. 96 TUIR e di società finanziarie soggette al comma 13 dell'art. 96 TUIR

Con la **Circolare n. 37/E/2009** viene analizzato il caso di coesistenza nell'ambito del Consolidato Fiscale sia di società industriali, soggette al regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi, ex art. 96, comma 1 e 2 del TUIR, sia società finanziarie, per le quali vale la deduzione forfetaria degli interessi passivi, ex comma 13 dell'art. 96 TUIR: occorre individuare due sub-consolidati ai quali applicare i rispettivi regimi di deducibilità degli interessi passivi.

Si determina in tal modo un doppio binario per la deduzione degli interessi passivi.

Occorre operare un coordinamento delle diverse disposizioni per garantire la possibilità di compensazione integrale degli imponibili tra i soggetti partecipanti al consolidato.

Operazioni di Fusione e Scissione

Nell'ambito delle operazioni societarie di fusione o di scissione, gli interessi passivi indeducibili ex art. 96 TUIR possono essere illimitatamente riportati nei successivi periodi d'imposta, solo nel caso in cui siano rispettate le condizioni previste con riferimento alle perdite fiscali, di cui all'**art. 172 comma 7 TUIR** e **art. 173 comma 10 TUIR** (limite del patrimonio netto della società partecipante alla fusione / scissione e limite dell'ammontare delle voci A1 e B9 di Conto Economico).

La disciplina del riporto delle perdite pregresse nell'ambito delle fusioni e delle scissioni viene estesa anche alla disciplina sugli interessi indeducibili oggetto di riporto.

Nel caso in cui la società partecipante alla fusione/scissione abbia “in dote” sia perdite fiscali pregresse riportabili che interessi passivi indeducibili eccedenti da riportare anch'essi in avanti, l'ammontare del patrimonio netto deve essere confrontato con la somma degli interessi passivi indeducibili e delle perdite fiscali pregresse (**Circolare n. 19/E/2009**). La società può liberamente scegliere, sulla base di calcoli di convenienza, se imputare l'eccedenza non utilizzabile sulle perdite fiscali o agli interessi indeducibili.

In caso di retrodatazione della fusione/scissione i suddetti limiti di riporto in avanti devono essere applicati anche agli interessi passivi indeducibili che si sarebbero generati in modo autonomo in capo ai soggetti partecipanti all'operazione straordinaria, in relazione al periodo intercorrente tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica dell'operazione.

Ai soggetti IRPEF non si applicano le limitazioni previste dall'art. 96 TUIR: la deducibilità degli interessi passivi è ammessa a condizione che si tratti di interessi **inerenti l'esercizio d'impresa** (inerenza ai ricavi dell'impresa) e nei limiti del **PRO RATA GENERALE di DEDUCIBILITÀ** (totale proventi imponibili/proventi totali).

L'**art. 61 TUIR** contiene i criteri di determinazione degli interessi passivi per i soggetti IRPEF (che esercitano imprese commerciali).

→ “Gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto fra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, o che al contrario non vi concorrono, in quanto esclusi, e l'ammontare complessivo di tutti i proventi”.

BANCHE ed ALTRI SOGGETTI FINANZIARI

Le Banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'art. 1 del DL n. 87 del 27 gennaio 1992, le imprese di assicurazioni e le società capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi applicano la disciplina speciale prevista dal **comma 13 dell'art. 96 TUIR**:

→ “gli interessi passivi e gli oneri assimilati che originano rapporti aventi causa finanziaria sono deducibili ai fini IRES nei limiti del 96% del loro ammontare, a nulla rilevando l'ammontare degli interessi attivi e senza dover effettuare il calcolo del 30% del ROL dell'impresa.”

Tale disciplina si applica ai predetti soggetti finanziari indicati nell'art. 1 del DL n. 87/1992 con l'eccezione delle cosiddette “holding industriali” (società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria).

SPESE DI RAPPRESENTANZA

ASPETTI CIVILISTICI

Non esiste una definizione civilistica di spese di rappresentanza. Esse sono tuttavia classificabili in bilancio come costi per servizi (B 7) oppure – preferibilmente – come oneri diversi di gestione (B 14). Si possono considerare come spese di rappresentanza i costi sostenuti dall'impresa per la promozione della propria immagine.

ASPETTI FISCALI

Ai sensi del **comma 2 dell'art. 108 TUIR** le spese di rappresentanza sono *deducibili interamente nell'esercizio di sostenimento*³³, se rispondenti a determinati *requisiti di inerenza e congruità* (natura della spesa e sua destinazione, volume dei ricavi dell'attività caratteristica, attività internazionale) - individuati da **decreto ministeriale 19.11.2008**. Diversamente le spese di rappresentanza saranno integralmente indeducibili.

La norma stabilisce un limite quantitativo entro il quale le spese di rappresentanza sono da considerare «congrue» rispetto al volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e, come tali, deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute (c.d. plafond di deducibilità). Le spese eventualmente eccedenti il limite, al contrario, sono indeducibili e saranno oggetto di apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi

Qualora l'importo delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio sia inferiore a quello del limite di congruità, la differenza (l'importo del plafond che non trova riscontro in spese sostenute nel periodo di imposta) non potrà essere portata ad incremento del plafond di deducibilità del periodo d'imposta successivo e, pertanto, non potrà essere utilizzata per la «copertura» di spese sostenute negli anni successivi.

Le spese di rappresentanza, pur essendo ancora disciplinate dall'art. 108 TUIR, perdono la loro natura di spese relative a più esercizi.

• Requisiti qualificanti

1) Requisito dell'inerenza

“Si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni ed il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con le pratiche commerciali di settore”.

Vengono individuati dunque i seguenti elementi caratteristici (**Circolare CNDCEC n. 9 del 27.04.2009**):

a) **GRATUITA'**: il carattere essenziale delle spese di rappresentanza è individuato nella gratuità, nella mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi oggetto dell'erogazione da parte dell'impresa;

Possono essere qualificate come spese di rappresentanza non solo le erogazioni gratuite a favore di clienti, ma anche quelle a favore di altri soggetti con i quali l'impresa ha interesse ad intrattenere pubbliche relazioni.

b) FINALITA' PROMOZIONALI (divulgazione sul mercato dell'attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia degli attuali clienti, che di quelli potenziali), o di pubbliche relazioni (tutte le iniziative volte a diffondere e/o consolidare l'immagine dell'impresa, ad accrescerne l'apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi);

Affinché una spesa sostenuta per erogare gratuitamente beni e servizi possa essere definita spesa di rappresentanza è necessario dimostrare che sussista una finalità promozionale, o, alternativamente una finalità di pubbliche relazioni (Circolare 34/E/2009).

c) RAGIONEVOLEZZA, intesa come idoneità, almeno potenziale, a generare benefici economici per l'impresa;

d) COERENZA con pratiche commerciali di settore.

I primi due requisiti sono essenziali ai fini della qualificazione della spesa tra quelle di rappresentanza, gli ultimi due sono invece alternativi, essendo infatti sufficiente, affinché la spesa sia considerata inerente, che essa sia coerente con le pratiche commerciali di settore, prescindendo dalla verifica della sua "ragionevolezza".

2) **Requisito di congruità**

L'art. 1, comma 2 del DM attuativo individua il parametro atto a misurare la congruità delle spese di rappresentanza: in particolare l'ammontare deducibile delle spese di rappresentanza è commisurato al totale dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica dell'impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono sostenute le spese, secondo i seguenti scaglioni:

- 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni;
- 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni.

Si tratta di limiti percentuali di congruità applicabili indistintamente a tutti i contribuenti, indipendentemente all'attività esercitata (il decreto attuativo non ha tenuto conto della prescrizione contenuta nel comma 2 dell'art. 108 TUIR, secondo cui inerenza e congruità delle spese di rappresentanza dovevano essere determinate anche in funzione dell'attività internazionale dell'impresa).

I ricavi e i proventi della gestione caratteristica sono dati dalla somma:

- delle voci A1 e A5 di Conto Economico, per le imprese esercenti attività diversa da quella finanziaria;
- delle voci A1, A5, C15 e C16 del Conto Economico, per le holding di partecipazioni.

In ordine ai criteri di applicazione dei predetti limiti percentuali, un primo dubbio che si pone è stabilire se i ricavi e proventi della gestione caratteristica vadano assunti nella loro accezione civilistica o fiscale.

La Circolare n. 34/E del 13 luglio 2009 prescrive l'assunzione dei proventi caratteristici nella loro accezione fiscale (la formulazione letterale del comma 2 del Decreto fa in effetti espresso riferimento all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa "risultanti dalla dichiarazione dei redditi").

Il riferimento ai valori fiscali dei componenti positivi o negativi di cui alle voci A e B del Conto economico va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto delle poste positive e negative di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d'azienda (quali, le plusvalenze da conferimento o cessione di azienda o di rami d'azienda). Invece, concorrono alla formazione del suddetto plafond, in quanto inclusi nelle citate voci A.1 e A.5, gli altri proventi di entità o incidenza eccezionali (quali, ad esempio, gli indennizzi assicurativi destinati a risarcire perdite di beni conseguenti a calamità naturali, furti o incendi, le plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali...).

• Spese di rappresentanza: esemplificazione

Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:

- *spese per viaggi turistici* in occasione dei quali siano programmate ed in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
Qualora ai predetti viaggi partecipino anche dipendenti o altri collaboratori dell'impresa, occorrerà valutare se gli stessi siano o meno tenuti allo svolgimento di specifiche mansioni: nel primo caso, le spese sostenute per la loro partecipazione al viaggio assumono a tutti gli effetti natura di costo inerente all'attività dell'impresa deducibile in misura integrale, nel secondo caso, le medesime spese restano invece deducibili nei limiti di cui all'**art. 100 TUIR**, vale a dire in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
L'inerenza di tale tipologia di spese deve essere valutata anche in relazione al concetto di «significatività» dell'attività promozionale e all'effettivo svolgimento della stessa. L'impresa dovrà pertanto predisporre idonea documentazione che attesti l'effettivo svolgimento e la rilevanza di attività qualificabili come promozionali (**Circolare 34/E del 13 luglio 2009**)
- *spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali* ovvero dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa, ovvero ancora di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni ed i servizi prodotti dall'impresa;
Per le spese relative a feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento valgono le medesime considerazioni; ai fini della qualificazione delle stesse come spese di rappresentanza, è necessario documentare la tipologia di destinatari delle spese. Nel caso di feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili, l'impresa deve dimostrare, con opportune evidenze documentali, che ha effettivamente esposto i propri beni nell'ambito dell'evento (**Circolare 34/E del 13 luglio 2009**).
- *ogni altra spesa per beni o servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili*, il cui sostenimento risponda ai requisiti di inerenza sopra indicati.
Nella fattispecie residuale (contributi per l'organizzazione di convegni e iniziative simili) trova collocazione ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi effettuata in occasioni diverse da quelle espressamente sopra contemplate ma che, in ogni caso, sia funzionalmente e potenzialmente idonea ad assicurare all'impresa benefici in termini economici, di promozione o di pubbliche relazioni.
Vi rientrano, a titolo esemplificativo:
 - le spese sostenute per instaurare o mantenere rapporti con i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti locali, etc. o con le associazioni di categoria, sindacali, etc.;
 - le erogazioni di contributi per l'organizzazione di convegni, seminari e iniziative simili.

Assonime, nella **Circolare n. 32 del 31.07.2009**, sottolinea come l'inerenza delle spese elencate dall'art. 1 comma 1 del citato DM 19.11.2008 (es. spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa, ecc.) non può essere posta in discussione, avendo il DM già operato, ex lege, tale qualificazione. In questo senso depone anche la relazione ministeriale al DM 19.11.2008, ad avviso della quale "si tratta di fattispecie nelle quali le spese sostenute, pur presentando una evidente caratterizzazione di "spese di intrattenimento" in senso ampio, possono considerarsi inerenti all'attività dell'impresa nei limiti di congruità fissati dallo stesso decreto".

Differente è la posizione assunta dell'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E/2009: ad avviso dell'Amministrazione Finanziaria le spese di cui al citato art. 1 comma 1 sono "di regola inerenti all'attività di impresa, salvo il potere degli uffici di verificare, in sede di controllo, che nel caso specifico siano rispettati i criteri generali di inerenza di cui alla prima parte del comma 1 e quelli specifici in relazione alle singole ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d)".

Si considerano spese di rappresentanza anche le perdite di società sportive professionistiche recuperate nel consolidato fiscale dalla controllante.

Oneri documentali

L'Agenzia delle Entrate con la **Circolare n. 34/E del 2009** fornisce ulteriori chiarimenti in merito agli oneri documentali a carico dei contribuenti che abbiano sostenuto spese di rappresentanza (limitatamente deducibili). Il DM attuativo (art. 1, comma 6) stabilisce che "l'Agenzia delle Entrate e gli organi di controllo competenti possono invitare i contribuenti a fornire indicazione in merito alle spese di rappresentanza sostenute, all'ammontare dei ricavi e dei proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa".

In merito alle modalità di rilevazione e di documentazione delle spese in esame, nel silenzio della norma, la circolare 34/E/2009 sottolinea che i contribuenti sono liberi di utilizzare il sistema di rilevazione a loro più consono (ovviamente nel rispetto delle regole generali ex DPR 600/73).

• Spese non di rappresentanza

Non si considerano spese di rappresentanza e dunque sono interamente deducibili le spese di viaggio, le spese di vitto e alloggio (deducibili nella misura del 75% del loro ammontare, ex art. 109 TUIR) sostenute per ospitare **clienti**, anche potenziali, in occasione di **mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa**, o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa: si tratta delle cosiddette "**spese di ospitalità**".

In particolare, non costituiscono spese di rappresentanza:

- le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa;
- le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili, da parte delle imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili;
- le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.

L'ultima fattispecie ha ad oggetto spese neanche potenzialmente riconducibili tra quelle di rappresentanza, essendo carenti del fondamentale carattere della gratuità. Si tratta infatti di spese sostenute da parte dell'imprenditore individuale per l'acquisto di servizi (di viaggio, vitto e alloggio) non offerti gratuitamente a terzi, ma utilizzati direttamente dallo stesso imprenditore in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.

La **Circolare CNDCEC 27.4.2009 n. 9/IR**, sostiene che le spese di "ospitalità" sostenute in contesti diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 1 comma 5 del DM 19.11.2008 (la spesa deve essere sostenuta in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa ovvero in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa) non sono automaticamente riconducibili tra le spese di rappresentanza.

Il trattamento fiscale delle spese in esame deve essere individuato alla luce delle finalità e del contesto nel quale le stesse sono inquadrabili: potrebbe trattarsi di spese gestionali direttamente inerenti all'attività dell'impresa (si pensi agli omaggi contrattuali alla clientela effettuati in occasione di vendite promozionali).

Oneri documentali

L'art. 1, comma 5 del DM 19.11.2008 prescrive che la deduzione integrale di tali spese sia subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche la generalità dei soggetti ospitanti, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione, la natura dei costi sostenuti. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione in caso di richiesta da parte degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria – art. 1, comma 5, DM 19.11.2008.

La **Circolare n. 34/E/2009** analizza gli oneri documentali che gravano in capo ai contribuenti che abbiano sostenuto delle spese qualificabili come di ospitalità dei clienti (interamente deducibili), che sono assai più stringenti di quelli necessari per le spese di rappresentanza (limitatamente deducibili).

In merito alla documentazione prodotta per le "spese di ospitalità", viene sottolineato come essa debba comprovare un nesso esistente tra la spesa sostenuta a favore dei clienti e la loro partecipazione all'evento patrimoniale.

La **Circolare CNDCEC 27.4.2009 n. 9/IR** aveva affermato che gli obblighi documentali previsti dall'art. 1 comma 5 del DM 19.11.2008 non operavano per le spese sostenute prima dell'entrata in vigore del DM 19.11.2008 (avvenuta il 30.1.2009), giudicando applicabili, in questo caso, soltanto le norme generali in materia di documentazione dei costi ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa.

Nella Circolare 34/E/2009 l'Agenzia delle Entrate prevede la possibilità, per il contribuente, di integrare gli elementi documentali richiesti ai fini dell'integrale deducibilità delle spese ai sensi dell'art. 1 comma 5 del DM 19.11.2008. Tale indicazione sembra finalizzata a rispondere alla problematica sollevata dalla circolare Assonime n. 16/2009, in merito alla decorrenza del rispetto dei requisiti di carattere documentale. Assonime aveva osservato come gli adempimenti previsti dal decreto avrebbero dovuto avere una decorrenza a far data dal 30.1.2009 (data di entrata in vigore del decreto) e in relazione alle spese sostenute a partire da tale data.

Gli oneri documentali delle "spese di ospitalità" valgono dunque già per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2008.

Non sono al contrario integralmente deducibili le spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di fiere esposizioni e mostre, a favore degli agenti dell'impresa (Circolare 34/E/2009).

Iteriori spese non considerabili di rappresentanza

Ad avviso dell'**Associazione italiana dottori commercialisti**, nella **norma di comportamento n. 177 del 04.03.2010** non possono essere qualificate di rappresentanza le spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio) sostenute:

- a beneficio di soggetti diversi dai clienti (effettivi o potenziali);
- con motivazioni economico-aziendali diverse dalla mera finalità promozionale o di pubbliche relazioni.

La deducibilità di tali spese dal reddito d'impresa (e la detraibilità della relativa IVA) deve essere verificata in base ai criteri generali di inerenza ai sensi dell'art. 109 del TUIR. In particolare, dal momento che, nel caso dell'ospitalità offerta a fornitori, agenti e rappresentanti, la finalità perseguita è, di regola, quella di una migliore economicità degli affari dell'azienda, gli oneri in esame devono essere considerati inerenti, a condizione che essi siano correlati in senso ampio all'impresa in quanto tale.

Pertanto, non può escludersi a priori che, anche nell'ipotesi di ospitalità di soggetti diversi dai clienti, siano ravvisabili finalità promozionali o di pubbliche relazioni (ad esempio, tutte le volte in cui le spese siano dirette esclusivamente a fornire un'immagine positiva dell'azienda), con la conseguente classificazione dei relativi oneri tra le spese di rappresentanza.

Come chiarito nella **Circolare n. 34/E del 13 luglio 2009** non sono qualificabili come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente dipendenti dell'impresa: tali spese non possono considerarsi sostenute nell'ambito di «significative attività promozionali» dei prodotti dell'impresa. Manca, nella sostanza, il requisito della ragionevolezza, individuato quale collegamento con i ricavi dell'impresa.

Spese di sponsorizzazione

Ci si è chiesto se le **spese di sponsorizzazione** rientrino o meno tra quelle di rappresentanza: nel regime previgente, secondo il Ministero delle Finanze³⁴ e la dottrina prevalente, le spese di sponsorizzazione erano riconducibili nell'ambito di quelle di pubblicità, in quanto caratterizzate dall'esistenza di un rapporto sinallagmatico in base al quale lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o natura e il soggetto sponsorizzato (sponsee) si obbliga a pubblicizzare e propagandare il prodotto, i servizi, il marchio, l'attività svolta dallo sponsor. Con la definizione delle spese di rappresentanza data dal DM del 28.11.2008 non dovrebbero dunque esserci dubbi sulla classificazione delle spese di sponsorizzazione tra le spese di pubblicità: si tratta infatti di spese non gratuite, in quanto derivanti da un rapporto sinallagmatico. Rientra al contrario nella tipologia di «spesa di rappresentanza» il sostenimento di un costo con finalità promozionali indirette, gratuito (senza dunque assunzione di obblighi di «fare» o di «dare» da parte di chi riceve il beneficio) e diretto a gruppi ben determinati di persone che si intendono raggiungere.

• Omaggi integralmente deducibili

Ai sensi del terzo periodo del comma 2, art. 108 TUIR le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a **euro 50,00** sono integralmente deducibili (valore innalzato dalla Finanziaria 2008).

Per valore unitario deve intendersi non il costo dei singoli beni, bensì l'omaggio nel suo complesso (nel caso ad esempio di un cesto natalizio il limite non deve essere riferito ai singoli prodotti componenti il cesto, ma al valore nel suo complesso).

• Imprese start up

Per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione del reddito dello stesso periodo (in cui sono conseguiti i primi ricavi) e di quello successivo se e nella

³⁴ R.M. 5.11.74 n. 2/1016 E 17.6.92 n. 9/204.

misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile, sulla base dei ricavi e proventi della gestione caratteristica.

La deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dall'impresa nella fase di start up (in cui i ricavi sono pari a zero - ed il plafond è anch'esso pari a zero) potrà essere differita nel rispetto dunque di due limiti:

- un limite temporale: le spese potranno essere dedotte nell'esercizio di conseguimento dei primi «ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa» e, al massimo, in quello successivo;
- un limite quantitativo: le spese di rappresentanza sostenute nella fase di start up saranno deducibili nella misura in cui le medesime spese sostenute nel periodo di conseguimento dei primi ricavi e del successivo siano inferiori al relativo plafond di deducibilità.

Si rendono pertanto necessarie delle variazioni fiscali in aumento del reddito IRES negli esercizi di sostenimento delle spese di rappresentanza nei quali non siano conseguiti ricavi, che non sono però accompagnate dallo stanziamento di imposte anticipate, in quanto non vi è una sicurezza del loro recupero, né della misura in cui le stesse possono essere eventualmente recuperate (principio OIC n. 25).

Esemplificazione):

Alfa Srl costituita nel 2021 consegue i primi ricavi nel 2023; le spese di rappresentanza eventualmente sostenute nel 2021 e nel 2022 possono essere dedotte nel 2022 e/o nel 2023, fermo restando il rispetto dei previsti limiti di deducibilità.

Nella **Circolare 34/E/2009** viene precisato che la nozione di "impresa di nuova costituzione" coincide con quella contenuta nell'art. 84 comma 2 del TUIR. Pertanto, costituiscono imprese di nuova costituzione quelle che, nel contempo:

- sono appena costituite;
- intraprendono nuove iniziative produttive.

Le spese di rappresentanza consistenti in spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili nel limite del 75%³⁵ del loro importo, sempre se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità individuati da apposito decreto ministeriale.

Come chiarito infatti dalla **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53 del 05.09.2008** la disposizione limitativa della deduzione al 75% delle spese alberghiere e di ristorazione trova applicazione anche quando tali costi ricadono nell'alveo delle spese di rappresentanza.

Le **spese per vitto e alloggio** qualificabili come «spese **di rappresentanza**» devono essere assoggettate:

- (in via preliminare) alla specifica disciplina prevista per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (deducibilità nei limiti del 75%);
- (successivamente) alla disciplina per cui l'importo delle spese, ridotto al 75% per effetto dell'applicazione della disciplina di cui sopra, dovrà essere sommato all'importo delle «altre» spese di rappresentanza. L'ammontare così ottenuto è deducibile entro il limite di congruità previsto dall'art. 1 comma 2, del DM attuativo del 19.11.2008.

L'Amministrazione Finanziaria con la **Risoluzione n. 225/E del 18.08.2009** ha precisato che le spese per ospitalità alberghiera e per somministrazione di alimenti e bevande, sostenute per offrire un servizio gratuito nei confronti di clienti e loro accompagnatori, devono essere assoggettate al limite di deducibilità del 75%: tali spese infatti, pur essendo correlate all'oggetto sociale, non sono un componente imprescindibile rispetto al tipo di attività svolta.

³⁵ La deduzione limitata al 75% dei costi per prestazioni alberghiere e di ristorazione è stata introdotta per compensare la disposizione della detrazione integrale dell'iva relativa a tali fattispecie, che opera già dal 1° settembre 2008 (art. 83, comma 28 quater, lett. a), DL 112/08, convertito dalla L.133/2008).

Disciplina relativa al Reddito di lavoro autonomo

Per quanto riguarda i professionisti ai sensi dell'art. 54 comma 5 TUIR:

- le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di bevande e alimenti sono deducibili nel limite del 2% dei ricavi e proventi dell'impresa. Tale limite va però calcolato considerando tali costi nella misura del 75% del loro importo (come chiarito dalla **Circolare 53/E del 5 .09.2008**);
- le spese di vitto e alloggio considerabili di rappresentanza sono deducibili nel limite del 1% dei ricavi e proventi dell'impresa. Tale limite va però calcolato considerando tali costi al 75% (come chiarito dalla Circolare 53/E del 5 .09.2008 e ulteriormente confermato nella Circolare 34/E del 13.07.2009);
- le spese di vitto e alloggio relative alla partecipazioni ai convegni, congressi sono deducibili nella misura del 100% (del 50% fino al 2017), ma al 75% dell'importo di tali spese;
- restano totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio sostenuti dal committente per conto del professionista e da questi addebitati in fattura.

Come dunque sottolineato dalla Circolare n 34/E del 13 luglio 2009 per i lavoratori autonomi il costo sostenuto per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, deducibile entro il limite teorico del 75%, qualora si configuri anche come spesa di rappresentanza, deve rispettare anche l'ulteriore parametro segnato dall'1% dei compensi ritratti nel periodo d'imposta.

Tabella riassuntiva delle **spese di rappresentanza costituite da spese di vitto e alloggio**:

Soggetti IRES		
Spese rappresentanza	Verifica inerenza e congruità ex art. 108 TUIR	Deducibilità al 75%, ex art. 109, comma 5, TUIR, della componente inerente e congrua (nel limite di 1,5%, 0,6%, 0,4% dei ricavi)
Professionisti		
Spese di rappresentanza	Deducibili al 75%	Limite max 1% fatturato

Ai fini IVA, l'**articolo 19-bis 1** del **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, lettera h**, dispone "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro".

L'Agenzia delle Entrate con la **Circolare del 19 maggio 2010, n. 25/E** ha affermato che è possibile dedurre sia ai fini Ires, che ai fini Irap, l'Iva non detratta sulle somministrazioni di alimenti e bevande laddove il mancato esercizio della detrazione derivi da considerazioni di convenienza economica - gestionale. In tale caso, posto che la scelta dell'operatore si prospetta come soluzione economica più vantaggiosa, l'Amministrazione Finanziaria riconosce all'Iva non detratta per mancanza della fattura la natura di "costo inerente" all'attività esercitata e pertanto la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Aspetti IRAP

Con effetto dal periodo d'imposta 2008 (soggetti solari), per le società di capitali la base imponibile IRAP è determinata dalla differenza tra il valore della produzione (voce A di Conto Economico) e i costi della produzione (voce B del Conto Economico, con esclusione di B9, B10c, B10d, B12 e B13). Pertanto, dal momento che le spese di rappresentanza sono classificate tra i costi della produzione in voci rilevanti ai fini della determinazione della produzione netta (voce B7 o B14 di Conto Economico), esse sono integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP, a prescindere dai requisiti e dai limiti fissati dal DM attuativo.

ASPETTI CONTABILI

- La società ha sostenuto nell'esercizio 2023 spese di rappresentanza pari a 350.000,00 € + IVA 22% (*indetraibile*) e ha conseguito ricavi per un ammontare pari a 55.000.000,00 €

		SPESE DI RAPPRESENTANZA	A	FORNITORI		427.000

Il plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza del periodo d'imposta 2023 è pari a 335.000,00 €, ottenuto dalla somma tra:

- $1,5\% \times 10.000.000,00 = 150.000,00$
- $0,6\% \times 39.999.999,99^* = 240.000,00$
- $0,4\% \times 4.999.999,99^{**} = 20.000,00$

*= (50.000.000,00 – 10.000.000,01)

**= (55.000.000,000 – 50.000.000,01)

La deduzione delle spese di rappresentanza è ammessa fino ad un massimo di 410.000,00 € (150.000 + 240.000 + 20.000); l'eccedenza pari a 17.000,00 € è integralmente indeducibile, pertanto in sede di dichiarazione dei redditi occorrerà effettuare una variazione in aumento IRES pari a tale importo eccedente (si tratta di una variazione permanente, per cui non occorre il calcolo della fiscalità anticipata).

- La società Alfa Spa ha sostenuto nell'esercizio 2023 spese di rappresentanza per complessivi euro 400.000 (Iva compresa), così suddivise:

- spese per prestazioni alberghiere, qualificabili come spese di rappresentanza, pari ad euro 100.000 (Iva compresa);
- spese di rappresentanza, diverse dalle precedenti, pari ad euro 300.000 (Iva compresa);

La società Alfa ha conseguito nel periodo d'imposta 2023 ricavi per un ammontare pari ad euro 70.000.000

		SPESE DI RAPPRESENTANZA	A	FORNITORI		400.000

Per calcolare l'ammontare di spese di rappresentanza deducibili occorre procedere nel seguente modo:

- applicazione del limite del 75% sulle spese di rappresentanza costituite da spese per prestazioni alberghiere: $(100.000 \times 75\%) = 75.000$;

- applicazione del limite di congruità sulle spese di rappresentanza date dalla somma dell'importo teoricamente deducibile delle spese per prestazioni alberghiere (75.000) e delle altre spese di rappresentanza (300.000).

Il limite di congruità sarà pari ad euro 350.000 (da confrontare con spese di rappresentanza pari ad euro 375.000 = 75.000 + 300.000):

	Ricavi e proventi caratteristici	Percentuale deducibilità	Spese rappresentanza deducibili (plafond)
fino a 10.000.000	10.000.000	1,5%	150.000
da 10.000.001 a 50.000.000	40.000.000	0,6%	240.000
oltre 50.000.000	20.000.000	0,4%	80.000
Totale	70.000.000		470.000

L'importo deducibile delle spese di rappresentanza è pertanto pari ad euro 470.000.

In sede di dichiarazione dei redditi occorrerà effettuare una variazione in aumento IRES pari ad euro:

- 25.000 a titolo di spese per prestazioni alberghiere indeducibili ex art. 109 , comma 5, TUIR (25% di 100.000);
- 70.000 a titolo di spese di rappresentanza indeducibili ex art. 108, comma 2, TUIR (400.000 – 470.000).

Si tratta di variazioni in aumento del reddito permanenti, per cui non occorre il calcolo della fiscalità anticipata.

SPESE DI VITTO e ALLOGGIO

ASPETTI CIVILISTICI

Non esiste una definizione civilistica delle spese di vitto e alloggio. Esse sono classificabili in bilancio come costi per servizi (B 7).

ASPETTI FISCALI

L'TVA sulle spese relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile sulla base dei principi generali di inerenza dettati dall'art. 19 del DPR 633/72.

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, ai sensi dell'**art. 109 comma 5 TUIR** sono dunque deducibili nel limite del 75%.

Spese di vitto e alloggio che non soggiacciono alle limitazioni del comma 5, art. 109 TUIR

La **Circolare n. 6/E del 03.03.2009** ha chiarito che non risulta applicabile la limitazione della deducibilità del 75%, disposta dall'art. 109, comma 5, TUIR, ai costi sostenuti per le prestazioni alberghiere e per le somministrazioni di alimenti e bevande nel caso di trasferte al di fuori del territorio comunale degli amministratori e dipendenti della società. Per tale tipologia di spese si applica infatti l'**art. 95, comma 3, TUIR**, che definisce gli importi massimi che possono essere portati in deduzione dal datore di lavoro per le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di collaborazione coordinata e continuativa.

La suddetta esclusione, pur essendo richiamata espressamente soltanto dall'art. 109, comma 5, del TUIR nell'ambito dei redditi di impresa, deve ritenersi applicabile anche ai redditi di lavoro autonomo (essendo le spese in oggetto deducibili, nella fattispecie considerata, a titolo di spese per prestazioni di lavoro, ai sensi del comma 6, art. 54, TUIR).

Qualora le spese in esame siano fruite da soggetti diversi da quelli che acquistano i servizi nell'esercizio d'impresa o di arte o professione, la fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario della detrazione. Tuttavia, i dati dei fruitori delle prestazioni (es. dipendenti) vanno indicati nella fattura stessa, ovvero in apposita nota ad essa allegata (cfr. Circolare 6/E/2009).

Il regime di deducibilità limitata al 75% risulta invece applicabile, ad avviso dell'Agenzia, con riferimento alle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale dai lavoratori dipendenti o dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'Agenzia delle Entrate, sempre con la **Circolare 3 marzo 2009, n. 6/E**, ha affermato l'inapplicabilità del regime di deduzione limitata al 75% anche nelle ipotesi di spese sostenute per:

- a) la gestione diretta di un servizio di mensa aziendale;
- b) l'affidamento a terzi della gestione della mensa aziendale;
- c) la fornitura di un servizio di mensa esterna da parte di un esercizio pubblico convenzionato;
- d) l'acquisto di "buoni pasto" (ticket restaurant) da parte del datore di lavoro;

e) il rimborso ai pubblici esercizi convenzionati dell'importo dei "buoni pasto", da parte della società emittente di questi ultimi;

f) l'acquisto, da parte di tour operator e agenzie di viaggi, di servizi alberghieri e di ristorazione da destinare alla rivendita.

Per quanto riguarda le spese sostenute da un'impresa per la gestione diretta di un servizio di mensa aziendale esse non soggiacciono alle limitazioni di deducibilità contenute nel comma 5 dell'art. 109 TUIR, in quanto in tali ipotesi si tratta di spese che riguardano l'acquisto di beni e servizi ed eventualmente di spese per la manodopera da utilizzare per la preparazione dei pasti da somministrare e non dell'acquisto di una somministrazione di alimenti e bevande.

I ticket restaurant, rappresentando il costo per l'acquisizione di un servizio complesso non costituiscono una fattispecie riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande non sono soggetti alla deducibilità limitata al 75% - **Circolare 6/E/2009**.

Spese di vitto e alloggio che rappresentano spese di rappresentanza

Come chiarito dalla **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53 del 05.09.2008** la disposizione limitativa della deduzione al 75% delle spese alberghiere e di ristorazione trova applicazione anche quando tali costi ricadono nell'alveo delle spese di rappresentanza.

Tabella riassuntiva delle **spese di vitto e alloggio**:

Soggetti IRES	
Spese alberghiere/ristorazione	deducibilità al 75%, ex art. 109 TUIR
Spese alberghiere/ristorazione considerabili spese di rappresentanza	deducibilità al 75%, ex art. 109 TUIR, nei limiti di congruità, ex art. 1, comma 2, DM 19.11.2008
Professionisti	
Spese alberghiere e di ristorazione generica	Deducibili al 75% (con il limite del 2% compensi percepiti)
Spese alberghiere e di ristorazione considerabili spese di rappresentanza	Deducibili al 75% (con il limite del 1% compensi percepiti)
Spese alberghiere e di ristorazione in ambito di convegni	Deducibilità al 75%
Tutte le categorie	
Spese alberghiere e di ristorazione sostenute per dipendenti e collaboratori in trasferta fuori dal territorio comunale	Interamente deducibili nei limiti dell'art. 95 comma 3 TUIR
Spese alberghiere e di ristorazione sostenute per dipendenti e collaboratori in trasferta all'interno del territorio comunale	Deducibili al 75%
Mense aziendali ³⁶ (sia gestione diretta di un servizio di mensa aziendale, sia nell'ipotesi di stipula di una convenzione tra l'impresa e un esercizio pubblico per la fornitura di un servizio di mensa)	Deducibili al 100%
Ticket Restaurant ³⁷	Deducibili al 100%

³⁶ L'iva afferente a tali prestazioni era generalmente detraibile, sicché l'intervento del DL 112/08 non determina per tali fattispecie una perdita erariale da compensare con una deducibilità limitata del costo. L'Agenzia delle Entrate (**Circolare 6/E del 03.03.2009**) ha ulteriormente confermato che le spese sostenute da un'impresa per la gestione diretta di un servizio di mensa aziendale, non soggiacciono alle limitazioni di deducibilità contenute nel comma 5 dell'art. 109 TUIR.

³⁷ I ticket restaurant, rappresentando il costo per l'acquisizione di un servizio complesso non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande non sono soggetti alla deducibilità limitata al 75% - **Circolare 6/E/2009**.

L'Agenzia delle Entrate con la **Circolare del 19 maggio 2010, n. 25/E** ha affermato che è possibile dedurre sia ai fini Ires, che ai fini Irap, l'Iva non detratta sulle somministrazioni di alimenti e bevande laddove il mancato esercizio della detrazione derivi da considerazioni di convenienza economica - gestionale. In tale caso, posto che la scelta dell'operatore si prospetta come soluzione economica più vantaggiosa, l'Amministrazione Finanziaria riconosce all'Iva non detratta per mancanza della fattura la natura di "costo inerente" all'attività esercitata e pertanto la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Aspetti IRAP

Con effetto dal periodo d'imposta 2008 (soggetti solari), per le società di capitali la base imponibile IRAP è determinata dalla differenza tra il valore della produzione (voce A di Conto Economico) e i costi della produzione (voce B del Conto Economico, con esclusione di B9, B10c, B10d, B12 e B13).

Pertanto, dal momento che i costi per servizi alberghieri, di mensa o ristorazione sono classificati tra i costi della produzione in voci rilevanti ai fini della determinazione della produzione netta (voce B7 di Conto Economico, o se qualificabili come spese di rappresentanza voce B14 di Conto Economico), essi sono integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP, a prescindere dai limiti fissati dal comma 5 dell'art. 109 TUIR e, nel caso di spese di ristorazione ed alberghiere di rappresentanza, anche dai requisiti e limiti fissati dal DM attuativo della disciplina delle spese di rappresentanza.

ASPETTI CONTABILI

La società Alfa Spa ha sostenuto nell'esercizio 2023 *spese alberghiere e di ristorazione* pari a 15.000,00 €.

		≠	FORNITORI		
		<i>SPESE DI VITTO E ALLOGGIO</i>	<i>A</i>	15.000	18.300
		<i>IVA A CREDITO</i>		3.300	

In sede di dichiarazione dei redditi sarà necessario operare una variazione in aumento del reddito ai fini IRES pari alla quota non deducibile (25%) delle spese di vitto e alloggio sostenute (si tratta di una variazione permanente, per cui non occorre il calcolo della fiscalità anticipata).

L'importo deducibile delle spese di vitto e alloggio sostenute è dunque pari a:

$$\rightarrow 15.000 * 75\% = 11.250,00 \text{ €}.$$

La quota indeducibile delle spese in questione è invece pari a:

$$\rightarrow 15.000 - 11.250 = 3.750,00 \text{ €}.$$

ASPETTI CIVILISTICI

Ai sensi **dell'art. 1813 c.c.**, il mutuo è un contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità, ad una data scadenza.

L'accensione di mutui costituisce una **fonte di finanziamento a lungo termine** per le imprese. Generalmente vengono concessi per finanziare specifici investimenti (le somme rivenienti dalla concessione del mutuo hanno dunque destinazione vincolata) e sono assistiti dal supporto di garanzie reali (ad esempio ipoteche) ed eventualmente personali.

I mutui sono solitamente fruttiferi di interessi, e sotto questo aspetto possiamo distinguere tra:

- *mutui a tasso di interesse fisso*: il tasso viene determinato in sede di stipula del contratto e rimane costante per tutta la durata del mutuo stesso;
- *mutui a tasso di interesse variabile*: in sede di stipula del contratto vengono definiti i parametri in base a cui il tasso viene di periodo in periodo determinato.

Il rimborso viene effettuato tramite il versamento di rate periodiche, composte da una quota di capitale e da una quota di interessi variamente modulate a seconda del piano di ammortamento stabilito al momento della sottoscrizione del mutuo. Tra le principali forme tecniche di rimborso ricordiamo quelle:

- *a rate costanti*: con una quota di capitale crescente e una quota di interessi decrescente;
- *a rate decrescenti*: con una quota di capitale costante e una quota di interessi decrescente.

I mutui passivi sono classificati in bilancio alla voce **D4** del passivo dello Stato Patrimoniale se erogati da un istituto di credito; sono al contrario iscritti alla voce **D5** del passivo dello Stato Patrimoniale se erogati da un ente diverso da un istituto di credito.

Ai sensi dell'art. **2426 n. 8 c.c.**, come modificato dal **D.Lgs. 139/2015**, i debiti sono rilevati in bilancio secondo il *criterio del costo ammortizzato (in luogo dell'iscrizione al valore nominale), tenendo conto del fattore temporale*.

In Stato Patrimoniale va rilevato distintamente il debito residuo scadente nei 12 mesi successivi rispetto a quello con scadenza superiore ai 12 mesi successivi. In ogni caso, se il mutuo è di durata superiore a cinque anni ne va data notizia in nota integrativa ai sensi dell'articolo **2427, comma 1, n. 6 c.c.**

Criterio del costo ammortizzato e del tasso di interesse effettivo

Definizioni preliminari:

- *tasso d'interesse nominale*: tasso di interesse contrattuale che, applicato al valore nominale del debito (= l'ammontare, definito contrattualmente, che occorre pagare al creditore per estinguere il debito) consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi passivi nominali lungo la durata del debito.
- *tasso desumibile dalle condizioni contrattuali*: tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito), ma non considera i costi di transazione.
- *tasso d'interesse effettivo*: tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti.

- tasso d'interesse di mercato: tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito.
- attualizzazione: sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno pagati in una o più date future.

Quando un debito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal **valore nominale** del debito, ma al netto di tutti i costi iniziali (dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito). Tali costi quindi non vengono più capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzati lungo la durata del prestito, ma sono iscritti a diretta riduzione del valore nominale del debito e successivamente vengono ripartiti lungo la durata dello stesso, sulla base del tasso d'interesse effettivo.

In ogni esercizio, il valore del debito deve essere adeguato per tenere conto della ripartizione ("ammortamento") della differenza tra il valore iniziale di iscrizione e il valore a scadenza (generalmente il valore nominale), con il metodo del tasso di interesse effettivo (tasso interno di rendimento, calcolato al momento della rilevazione iniziale, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale).

Lungo la durata del prestito, in ogni esercizio, verranno rilevati i pagamenti di interessi (al tasso di interesse nominale) e gli eventuali rimborsi di capitale.

In sede di chiusura di ogni esercizio, gli interessi passivi rilevati e il debito residuo dovranno essere adeguati, imputando le differenze che consentono di allineare i valori già iscritti contabilmente a quelli che derivano dall'applicazione del tasso di interesse effettivo, al fine di tenere conto della ripartizione ("ammortamento") dei costi inizialmente sostenuti.

Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è dunque il seguente:

- a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
- b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del debito;
- c) sottrarre i pagamenti per interessi (avvenuti al tasso d'interesse nominale) e capitale intervenuti nel periodo.

Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.

Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.

Ipotesi di non applicazione del costo ammortizzato

Le **imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata** (ex art. 2435-bis, c.c.) e le **micro-imprese** (ex art. 2435-ter, c.c.) hanno la facoltà di non applicare il costo ammortizzato e di continuare a valutare i debiti al valore nominale.

Questa facoltà è concessa anche in tutte quelle ipotesi in cui l'applicazione di tale criterio sia irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della passività in bilancio: si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine, ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi, o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

In caso di non applicazione del metodo del costo ammortizzato i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell'immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziari ed eventuali altri costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D "Risconti attivi" dell'attivo dello stato patrimoniale e rilasciati nel Conto economico in quote costanti in base alla durata del finanziamento ad integrazione degli interessi passivi alla voce C 17.

Attualizzazione dei debiti

L'art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei debiti.

In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il *tasso di interesse effettivo desumibile dalle condizioni contrattuali* deve essere confrontato con i *tassi di interesse di mercato* (= tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame).

Qualora il primo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, quest'ultimo deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.

Moratoria mutui

Con l'art. 56 del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia), è stata introdotta la possibilità di sospendere il pagamento dei mutui e finanziamenti, della sola quota capitale o dell'intera rata, c.d. "moratoria", fino alla data del 30 giugno 2021. Con l'art. 16, D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis) è stata prevista poi una proroga della moratoria per PMI fino al 31 dicembre 2021.

La contabilizzazione della moratoria avrà una diversa esposizione a seconda del caso per cui la società interessata non utilizzi od utilizzi il metodo del costo ammortizzato.

1. Non applicazione del costo ammortizzato

1.1 Moratoria della sola quota capitale

In stato patrimoniale il valore nominale del debito rimane "fisso" al momento da cui decorre la sospensione (moratoria) del versamento della quota capitale. In conto economico gli interessi sono contabilizzati per competenza in base alle scadenze originarie, quindi in sede di chiusura di bilancio andranno imputati gli interessi passivi di competenza, come nel bilancio precedente. In caso di costi iniziali di transazione occorre riparametrare il risconto attivo in base all'allungamento della durata del finanziamento (es. imposta sostitutiva).

2.2 Moratoria sia della quota capitale che della quota interessi

In stato patrimoniale il valore nominale del debito rimane "fisso" al momento da cui decorre la sospensione (moratoria) del versamento della quota capitale. In conto economico gli interessi passivi sono imputati per competenza (dall'ultimo piano di ammortamento aggiornato), ovvero quelli maturati anche se non corrisposti (per effetto della moratoria).

In caso di costi iniziali di transazione (es. imposta sostitutiva) occorre riparametrare il risconto attivo in base all'allungamento della durata del finanziamento.

2. Applicazione del costo ammortizzato

Il par. 61 dell'OIC 19 prevede che se, in epoca successiva rispetto alla rilevazione iniziale della passività finanziaria (valutata al costo ammortizzato, con o senza attualizzazione) emergano circostanze che modificano le stime dei flussi finanziari connessi alla passività, il valore delle stesse dovrà essere rideterminato attraverso una attualizzazione dei flussi finanziari futuri sulla base dell'interesse effettivo determinato in occasione della rilevazione iniziale della passività stessa. La emergente differenza fra il valore rideterminato e quello precedentemente assunto, andrà quindi esposto al conto economico, fra gli oneri relativi, od alternativamente, fra i proventi finanziari (a seconda del segno algebrico).

La società ricalcola (al tasso iniziale) il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi futuri (nuovo valore attualizzato) e la differenza sul precedente valore contabile è rilevata a Conto Economico negli oneri o nei proventi finanziari, mentre i costi di transazione vanno ammortizzati lungo la durata del debito applicando il criterio del tasso di interesse effettivo.

La rideterminazione del valore delle passività in bilancio deve essere effettuata solo se ha un effetto rilevante sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio e sul risultato d'esercizio.

ASPETTI FISCALI

L'**art. 96** del **TUIR** dispone che gli interessi passivi sono deducibili nel limite degli interessi attivi e per l'eventuale eccedenza nel limite del 30% del ROL.

Ai sensi dell'**art. 83 comma 1** del **TUIR** per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del TUIR, "i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili"

Il *principio di derivazione rafforzata* presiede alla determinazione del reddito d'impresa e implica la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma: i componenti positivi o negativi di reddito derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato, assumono rilevanza fiscale.

I costi di transazione con l'applicazione del costo ammortizzato diventano oneri finanziari e, a seguito dell'applicazione del principio di derivazione rafforzata, quanto imputato a Conto economico come interesse passivo rileva al medesimo titolo anche dal punto di vista fiscale.

A. Esempificazione senza applicazione del costo ammortizzato):

Si ipotizzi la sottoscrizione di un mutuo (1/4/23 per Euro 100.000 erogato da un Istituto di credito, della durata di anni 10, che prevede il rimborso tramite rate di interessi semestrali posticipati (4% annuo):

a) erogazione del mutuo (1/4)

		<i>BANCA C/C</i>	A	<i>MUTUI PASSIVI</i>			100.000

b) rimborso di quota capitale e della quota interessi (1/10):

			A	<i>BANCA C/C</i>			7.000
		<i>MUTUI PASSIVI</i>			5.000		
		<i>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI</i>			2.000		

Fiscalmente gli interessi passivi sul mutuo saranno deducibili nel limite del 30% del ROL (ex art. 96 TUIR).

c) rilevazione del rateo di interessi di competenza (31/12). L'importo degli interessi in scadenza il 1/4/2023 è pari a complessivi euro 1.800:

		<i>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI</i>	A	<i>RATEI PASSIVI</i>			900

d) evidenziazione quota mutui scadenti oltre i 12 mesi (31/12):

		<i>MUTUI PASSIVI (ENTRO 12 MESI)</i>	A	<i>MUTUI PASSIVI (OLTRE 12 MESI)</i>			85.000

B. Esempificazione con applicazione del costo ammortizzato):

L'1.1.2023 la società riceve un finanziamento passivo di 1.000 euro al tasso di interesse nominale dell'1% annuo.

Gli interessi sono annuali posticipati da corrispondere il 31 dicembre di ogni anno. Il capitale finanziato deve essere rimborsato in data 31.12.2027.

a) Iscrizione al valore iniziale di rilevazione (valore nominale)

	BANCA C/C	A	FINANZIAMENTO PASSIVO		1.000

b) Applicazione metodo costo ammortizzato

Generalmente alla stipula contratto di mutuo, si verificano due ipotesi alternative:

- viene applicato un tasso di interesse che è allineato a quello di mercato ma è richiesta la corresponsione di costi iniziali di transazione: in questa ipotesi casi si avrà necessariamente l'applicazione del **criterio del costo ammortizzato** (per l'ammortamento dei costi iniziali al tasso di interesse effettivo), ma **in assenza di attualizzazione** (in quanto il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali è esso stesso il tasso di mercato).
- viene applicato un tasso "agevolato" ovvero di gran lunga inferiore a quello di mercato senza costi di transazione iniziali: in questa ipotesi, se la differenza tra i tassi è significativa, si avrà l'applicazione del **criterio del costo ammortizzato con attualizzazione del debito**.

In assenza di costi di transazione e in assenza di disallineamenti tra i tassi contrattuali e di mercato, il criterio del costo ammortizzato coincide con il criterio del valore nominale.

b.1.1 Applicazione costo ammortizzato senza tener conto del fattore temporale (tasso interesse effettivo³⁸ = tasso mercato), senza costi iniziali di transazione

In assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato (1.000 euro) e capitale da rimborsare a scadenza (1.000 euro), il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali coincide con il tasso di interesse nominale e anche con il *tasso di interesse effettivo*. Il *tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali* è anche il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo 2023-2027 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di 1.000 euro:

$$1,000 = 10/(1,01)^1 + 10/(1,01)^2 + 10/(1,01)^3 + 10/(1,01)^4 + 1.010/(1,01)^5$$

³⁸ Non essendo previsti rimborsi anticipati il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali coincide con il tasso d'interesse nominale. Per completezza si sottolinea, come, nell'esempio b.1.1, non essendoci costi di transazione iniziali, il suddetto tasso coincide anche con il tasso d'interesse effettivo.

Data	valore contabile DEBITO inizio es (a)	Interessi passivi al tasso effettivo (b = a * 1%)	Flussi finanziari in uscita per interessi passivi (c)	Flussi finanziari in uscita per rimborso capitale (d)	valore contabile DEBITO fine es (e = a + b - c - d)
2023	1.000	10	10	-	1.000
2024	1.000	10	10	-	1.000
2025	1.000	10	10	-	1.000
2026	1.000	10	10	-	1.000
2027	1.000	10	10	1.000	-

Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (1%) fosse allineato al tasso di mercato, il valore contabile del debito (al netto degli interessi) sarebbe pari al suo valore nominale per l'intera durata del finanziamento.

Rilevazione degli interessi passivi al 31.12.2023 al tasso d'interesse nominale, che coincide in tasso effettivo

		INTERESSI PASSIVI	A	BANCA C/C			10

Rilevazione degli interessi passivi al 31.12.2024 al tasso d'interesse nominale, che coincide in tasso effettivo

		INTERESSI PASSIVI	A	BANCA C/C			10

Rilevazione degli interessi passivi al 31.12.2025 al tasso d'interesse nominale, che coincide in tasso effettivo

		INTERESSI PASSIVI	A	BANCA C/C			10

Rilevazione degli interessi passivi al 31.12.2026 al tasso d'interesse nominale, che coincide in tasso effettivo

		INTERESSI PASSIVI	A	BANCA C/C			10

Rilevazione degli interessi passivi al 31.12.2027 al tasso d'interesse nominale, che coincide in tasso effettivo e rimborso del finanziamento

		≠	A	BANCA C/C			1.010
		INTERESSI PASSIVI				10	
		FINANZIAMENTO PASSIVO				1.000	

b.1.2 Applicazione costo ammortizzato senza tener conto del valore temporale (tasso interesse effettivo³⁹ = tasso mercato), con costi iniziali di transazione

In presenza di costi di transazione, che si ipotizzano pari a 100 euro, vi è una differenza tra capitale erogato ($900 = 1000 - 100$ euro) e capitale da rimborsare a scadenza (1.000 euro). Di conseguenza, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali (che coincide con il tasso d'interesse nominale, non essendo previsti rimborsi anticipati) non coincide con il tasso di interesse effettivo. Si dovrà procedere pertanto alla determinazione del tasso interno di rendimento, che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo 2023-2027 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di 900 euro:

$$900 = 10/(1+x)^1 + 10/(1+x)^2 + 10/(1+x)^3 + 10/(1+x)^4 + 1.010/(1+x)^5$$

dove $x = 3,195\%$ (tasso di interesse effettivo)

[illegible]

Rilevazione costi iniziali di transazione

		<i>FINANZIAMENTO PASSIVO</i>	A	<i>BANCA</i>		100

In tale modo il debito iniziale viene rilevato al valore nominale per 1.000 euro (vedi scrittura a) – valore complessivo da rimborsare - e poi nettato dei costi di transazione (100 euro): di conseguenza il valore contabile risulta di 900 euro.

Rilevazione degli interessi passivi al 31.12.2023 al tasso d'interesse nominale

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>BANCA C/C</i>		10

³⁹ Non essendo previsti rimborsi anticipati il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali coincide con il tasso d'interesse nominale. Per completezza si sottolinea, come, nell'esempio b.1.2, essendoci costi di transazione iniziali, il suddetto tasso è differente dal tasso d'interesse effettivo.

Rilevazione degli interessi passivi al 31.12.2023 al tasso d'interesse effettivo

$$900 * 3,195\% = 28,76$$

In conto Economico risultano già iscritti interessi passivi per euro 10 (conteggiati con il tasso nominale): sono da imputare ulteriori interessi passivi per euro 18,76, per iscrivere l'onere finanziario di competenza del prestito al tasso d'interesse effettivo.

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>FINANZIAMENTO PASSIVO</i>		18,76

Rilevazione degli interessi passati al 31.12.2024 al tasso d'interesse nominale

	INTERESSI PASSIVI	A	BANCA C/C		10

Rilevazione degli interessi passivi al 31.12.2024 al tasso d'interesse effettivo

$$918,76 * 3,195\% = 29,36$$

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>FINANZIAMENTO PASSIVO</i>		19,36

In sintesi al 31.12.2024:

- interessi passivi = $10 + 19,36 = 29,36$ euro
- finanziamento passivo = $918,76 + 19,36 = 938,12$ euro

Rilevazione degli interessi passivi al 31.12.2025 al tasso d'interesse nominale

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>BANCA C/C</i>		10

Rilevazione degli interessi passivi al 31.12.2025 al tasso d'interesse effettivo

$$938,12 * 3,195\% = 19,98$$

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>FINANZIAMENTO PASSIVO</i>			19,98

In sintesi al 31.12.2025:

- interessi passivi = $10 + 19,98 = 29,98$ euro
- finanziamento passivo = $938,12 + 19,36 = 958,10$ euro

Prima occorre calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di interesse di mercato del 5% (euro 826,82) e a tale valore sottrarre i costi di transazione che nel caso di specie sono pari a zero:

$$826,82 = 10/(1,05)^1 + 10/(1,05)^2 + 10/(1,05)^3 + 10/(1,05)^4 + 1.010/(1,05)^5$$

$$1.000 - 826,82 = 173,18$$

[illegible]

Poi si calcola il *tasso di interesse effettivo* da utilizzare per le valutazioni successive del debito al costo ammortizzato. In assenza di costi di transazione, come nel caso di specie, non è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo in quanto esso coincide con il tasso di interesse di mercato del 5%.

Data	valore contabile DEBITO inizio es (a)	Interessi passivi al tasso effettivo (b = a * 5%)	Flussi finanziari in uscita per interessi passivi (c)	Flussi finanziari in uscita per rimborso capitale (d)	valore contabile DEBITO fine es (e = a + b - c - d)
2023	826,82	41,34	10	-	858,16
2024	858,16	42,91	10	-	891,07
2025	891,07	44,55	10	-	925,62
2026	925,62	46,28	10	-	961,90
2027	961,90	48,10	10	1.000	-

Rilevazione degli interessi passivi al 31.12.2023 al tasso d'interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale

	<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	≠		41,34
				<i>FINANZIAMENTO PASSIVO</i>	31,34
				<i>BANCA</i>	10,00

Rilevazione degli interessi passivi al 31.12.2024 al tasso d'interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale

			<i>INTERESSI PASSIVI</i>	<i>A</i>	<i>≠</i>			42,91
					<i>FINANZIAMENTO PASSIVO</i>		32,91	
					<i>BANCA</i>		10,00	

Rilevazione degli interessi passivi al 31.12.2025 al tasso d'interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale

			<i>INTERESSI PASSIVI</i>	<i>A</i>	<i>≠</i>			44,55
					<i>FINANZIAMENTO PASSIVO</i>		34,55	
					<i>BANCA</i>		10,00	

Rilevazione degli interessi passivi al 31.12.2026 al tasso d'interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale

			<i>INTERESSI PASSIVI</i>	<i>A</i>	<i>≠</i>			46,28
					<i>FINANZIAMENTO PASSIVO</i>		36,28	
					<i>BANCA</i>		10,00	

Rilevazione degli interessi passivi al 31.12.2027 al tasso d'interesse effettivo, pagamento degli interessi al tasso nominale e rimborso del finanziamento

			<i>≠</i>	<i>A</i>	<i>BANCA</i>			1.010,00
			<i>INTERESSI PASSIVI</i>				48,10	
			<i>FINANZIAMENTO PASSIVO</i>				961,90	

ANTICIPAZIONI BANCARIE

ASPETTI CIVILISTICI

Le **anticipazioni bancarie** rappresentano la tipica **fonte di finanziamento a breve - medio termine** per le imprese.

Esse presuppongono la concessione di una linea di fido da parte di un istituto di credito, generalmente assistita da un insieme di garanzie di natura patrimoniale.

La differenza fra ciò che viene consegnato in pegno e l'importo dell'anticipazione costituisce il cosiddetto "scarto di garanzia".

Le anticipazioni bancarie sono riclassificate in bilancio alla voce **D.4** del Passivo dello Stato Patrimoniale.

Possono essere di due tipi:

- *anticipazione in c/c*: il finanziamento si concretizza solo nel momento dell'effettivo prelievo (è una sorta di fido);
- *anticipazioni a scadenza fissa*: l'importo dell'anticipazione viene totalmente versato all'azienda nel momento di stipula dell'operazione.

La liquidazione degli interessi può avvenire in via anticipata o posticipata.

Gli **interessi passivi** e le **commissioni** che maturano su mutui ed anticipazioni bancarie sono riclassificati in bilancio alla voce **C.17** del Conto Economico.

ASPETTI FISCALI

L'**art. 96** del **TUIR** dispone che gli interessi passivi sono deducibili nel limite degli interessi attivi e per l'eventuale eccedenza nel limite del 30% del ROL.

Ai fini IRAP, gli interessi passivi e le commissioni maturate su mutui ed anticipazioni bancarie non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, essendo iscritte in bilancio alla voce C.17 del Conto Economico.

ASPETTI CONTABILI

Ottenimento di un'anticipazione da una banca di Euro 8.000 in data 1/4/23, con interessi liquidati in via anticipata, che si estingue in data 1/10/23.

In garanzia vengono consegnati dei titoli.

Ottenimento dell'anticipazione con interessi liquidati in via anticipata pari ad Euro 120

≠	A	ANTICIPAZIONE BANCARIA		8.000
BANCA			7.880	
INTERESSI PASSIVI			120	

In Nota Integrativa dovrà essere fornita apposita informativa in relazione ai titoli dati in garanzia dall'impresa, per l'ottenimento dell'anticipazione da parte dell'istituto di credito (art. 2427, comma 1, n. 9, c.c.).

Estinzione anticipazione

ANTICIPAZIONE BANCARIA	A	BANCA		8.000

Se gli interessi fossero liquidati in via posticipata avremmo:

Ottenimento dell'anticipazione con interessi liquidati in via posticipata pari ad Euro 120

BANCA	A	ANTICIPAZIONE BANCARIA		7.880

Estinzione anticipazione

≠	A	BANCA		8.000
ANTICIPAZIONE BANCARIA			7.880	
INTERESSI PASSIVI			120	

ASPETTI CIVILISTICI

I versamenti effettuati dai soci, **a titolo di finanziamento**, sono contabilizzati *tra i debiti alla voce D.3)* del passivo dello Stato Patrimoniale: si tratta di versamenti restituiti su richiesta del socio finanziatore (**principio contabile OIC n. 19**).

I finanziamenti Soci devono essere iscritti in S.P. alla voce D3 “Debiti verso Soci per finanziamenti”, comprensivi di interessi ed oneri accessori.

Il saldo deve esprimere l'effettivo debito per capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data del bilancio, anche se gli interessi e gli oneri accessori vengono addebitati successivamente a tale data (principio contabile OIC n. 19).

L'art. 11 del TUB stabilisce che i finanziamenti erogati dai soci a favore della società non costituiscono raccolta pubblica del risparmio qualora:

- il socio sia iscritto da almeno 3 mesi sul libro soci;
- il socio abbia una partecipazione almeno pari al 2% del capitale sociale;
- sia previsto dallo statuto.

Costo ammortizzato

L'art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. prescrive che “i debiti sono rilevati in bilancio:

- *secondo il criterio del costo ammortizzato*;
Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti (generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).
- *tenendo conto del fattore temporale*”: in sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato (il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito).

Il criterio del costo ammortizzato è adottato, salvo deroghe:

- in presenza di costi di transazione iniziali rilevanti;
- a seguito dell'attualizzazione in presenza di contratti con tassi di interesse contrattuale non a condizione di mercato;
- in presenza sia di costi di transazione elevati che di tassi di interesse contrattuali significativamente diversi dal tasso di mercato.

In Nota Integrativa deve essere data indicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenza e con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri crediti **art. 2427, comma 19 bis, c.c.**

Rimborso finanziamenti

Con riferimento alle S.r.l. l'art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuti nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, devono essere restituiti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2497 – **quinquies**, ai finanziamenti effettuati a favore delle società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'art. 2467 c.c.

L'art. **8 del DL 23/2020, C.D. "Decreto Liquidità"** disapplica le prescrizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies ai finanziamenti effettuati nel periodo 9 aprile 2020 - 31 dicembre 2020 da parte dei soci ovvero da parte di chi esercita attività di direzione e coordinamento a favore delle società. La ratio della norma è quella di non disincentivare i rafforzamenti finanziari (ma non patrimoniali) delle società provenienti dai soggetti sopra riportati.

Rinuncia finanziamenti

In caso di rinuncia da parte del socio al finanziamento effettuato, il debito vantato dalla società per il finanziamento precedentemente erogato si trasforma, a seguito appunto di formale rinuncia da parte del socio, in una posta di patrimonio netto alla voce AVI "Altre Riserve".

Tale previsione viene estesa dall'OIC n. 28 a qualsiasi credito vantato dal socio verso la società, anche di natura commerciale, se la rinuncia da parte del socio sia motivata da ragioni carattere finanziario: non rileva la natura del credito ma la motivazione della rinuncia da parte del socio (la rinuncia di un credito vantato da un socio nei confronti della Società non transita dunque mai in Conto Economico).

Versamenti in conto capitale

I versamenti effettuati dai soci possono essere contabilizzati direttamente tra le riserve del patrimonio netto: i soci avranno diritto al rimborso del capitale conferito solo in sede di liquidazione della società e previo soddisfacimento dei creditori sociali (**principio contabile OIC n. 28**). Si tratta di:

- ✓ *versamenti in conto capitale* (somme erogate dai soci per le quali non sussiste alcun obbligo di rimborso, versamenti a fondo perduto): confluiscono nel patrimonio aziendale come riserve di capitale e vengono iscritti nella voce AVI "Altre Riserve" del Patrimonio Netto;
- ✓ *versamenti in conto futuro aumento di capitale*: versamenti effettuati dai soci in via anticipata in vista di un futuro aumento di capitale (costituiscono riserve di capitale con un preciso vincolo di destinazione, da iscrivere nella voce AVI "Altre Riserve" del Patrimonio Netto). In Nota Integrativa deve essere indicato il vincolo di destinazione che contraddistingue tale riserva;
- ✓ *versamenti a copertura perdite*: versamenti effettuati dai soci, di norma, dopo che si è manifestata la perdita; in tale caso tale riserva presenta un preciso vincolo di destinazione. In Nota Integrativa deve essere indicata l'esistenza di tale destinazione.

Finanziamenti fruttiferi

Secondo l'**art. 46, comma 1**, del **TUIR**, qualora non specificato nel contratto, il finanziamento soci si presume fruttifero di interessi.

Con riferimento ai finanziamenti fruttiferi di interessi, ai sensi dell'**art. 45, comma 2 TUIR**, se il contratto di finanziamento non prevede delle scadenze a partire dalle quali gli interessi sono esigibili dal finanziatore, si presume che gli interessi siano percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta, e quindi si ritiene che gli stessi si debbano considerare esigibili al 31 dicembre di ogni anno. Sugli interessi percepiti da soci finanziatori persone fisiche è applicata la ritenuta a titolo d'acconto del 26%.

L'**art. 96** del **TUIR** dispone che gli interessi passivi sono deducibili nel limite degli interessi attivi e per l'eventuale eccedenza nel limite del 30% del ROL.

Applicazione metodo costo ammortizzato

Gli interessi passivi contabilizzati secondo il metodo del costo ammortizzato assumono rilevanza fiscale in applicazione dell'**art. 83 TUIR**, il quale prevede il c.d. "*principio di derivazione rafforzata*" e riconosce, anche ai fini fiscali, la qualificazione, la classificazione e l'imputazione temporale delle poste di bilancio.

Ipotesi di costo ammortizzato nei finanziamenti infragruppo

Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 c.c., il **DM 3.8.2017** ha introdotto il **comma 4-bis** all'**art. 5** del **DM 8.6.2011**, secondo cui assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato.

Pertanto, non assume rilevanza:

- per la società finanziata, la differenza di attualizzazione iscritta a riserva e gli interessi passivi;
- per la società finanziatrice, il maggior costo della partecipazione e gli interessi attivi,

mentre, sia per la controllante che per la controllata, assumono rilevanza fiscale solo gli interessi (attivi e passivi) eventualmente desumibili dalle pattuizioni contrattuali.

Rinuncia Finanziamenti

Con riguardo alla rinuncia dei soci ai crediti, secondo l'**art. 88 comma 4** del **TUIR**, la rinuncia non determina, in capo alla società partecipata, l'insorgere di una sopravvenienza attiva imponibile. Per contro, l'ammontare relativo al credito oggetto di rinuncia non è ammesso in deduzione in capo al socio e si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta nella società debitrice.

Ai sensi del **comma 4-bis** dell'**art. 88** del **TUIR**, la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale: nei limiti del valore fiscalmente riconosciuto del credito, il socio aumenta il costo della partecipazione e il soggetto partecipato rileva fiscalmente un apporto non tassabile; l'eccedenza rappresenta, invece, una sopravvenienza attiva imponibile per il debitore partecipato, indipendentemente dal relativo trattamento contabile. Si può, quindi, generare una fattispecie impositiva da gestire con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, laddove la rinuncia del socio al proprio credito sia rilevata contabilmente come un apporto di patrimonio e, quindi, sia imputata in una riserva di patrimonio netto (in applicazione a quanto previsto del documento OIC n. 28).

Tale disposizione è applicabile anche nell'ipotesi di rinuncia dei soci a crediti quando la qualifica di socio è assunta contestualmente alla rinuncia del credito stesso, come accade per la conversione del debito in capitale sociale (conversione credito in partecipazioni).

Imposta di registro

I finanziamenti soci, onerosi o gratuiti (a tasso zero), essendo prestiti di denaro per i quali è previsto l'obbligo alla restituzione devono essere distinti dai versamenti dei soci in c/capitale o a fondo perduto, e sono soggetti ad imposta di registro proporzionale del 3% in termine fisso se risultano da scritture private. Se invece sono posti in essere sotto forma di corrispondenza commerciale o se risultano da delibere assembleari che "autorizzano" i finanziamenti dei soci, l'imposta è dovuta solo in caso d'uso.

La **Corte di Cassazione**, nella **sentenza 30.6.2010 n. 15585**, ha affermato che è dovuta l'imposta di registro nella misura del 3%, a norma dell'art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, per l'atto di finanziamento dei soci, realizzato mediante semplice contratto verbale, ma enunciato nel verbale di assemblea con il quale è stata deliberata la ricostituzione del capitale sociale azzerato dalle perdite, mediante rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento, con la definitiva acquisizione delle somme versate come patrimonio netto della società.

La **sentenza n. 36/03/12**, emessa dalla **C.T. Prov. di Treviso** (depositata il 7 giugno 2012) dichiara che il contratto di finanziamento, se posto in essere da soggetti IVA e a titolo oneroso, costituisce un'operazione rilevante ai fini IVA: l'operazione, tuttavia, è esente da IVA ex art. 10 comma 1 n. 1 del DPR 633/72. Pertanto, atteso che in tale ipotesi sussistono i requisiti oggettivi (restituzione finanziamento a titolo oneroso) e soggettivi per la "soggezione" ad IVA (seppur in esenzione), l'imposta di registro dovrebbe essere corrisposta solo in misura fissa, in forza del principio di alternatività IVA-registro.

Esemplificazione senza applicazione del costo ammortizzato)

La società ALFA S.p.A. riceve un finanziamento dalla società controllante BETA S.p.A. in data 30/06/2023 fruttifero di interessi per euro 1.000.000 al tasso del 3,5%, pagamento con rate semestrali posticipate, da restituire in 4 anni. Si ipotizza che non ci siano costi di transazione e che il tasso di interesse del 3,5% sia pari a quello di mercato, cioè pari ad altre forme di finanziamento da terzi, oppure che si discosti da esso in misura irrilevante.

- *Erogazione finanziamento:*

30/06/23

BANCA	A	DEBITI VS BETA PER FINANZIAMENTO	1.000.000

- *Pagamento rata al 31/12/2023:*

31/12/23

≠	A	BANCA	142.500
DEBITI VS BETA PER FINANZIAMENTO			125.000
INTERESSI PASSIVI			17.500

- *Quota esigibile entro e oltre:*

DEBITI VS BETA PER FINANZIAMENTO OLTRE	A	DEBITI VS BETA PER FINANZIAMENTO	625.000

Esemplificazione con applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione)

La società ALFA S.p.A. riceve un finanziamento dalla società controllante BETA S.p.A. in data 1/12/2023, infruttifero di interessi, per euro 200.000, da restituire in 4 anni a quote costanti da pagarsi il 31/12 di ogni anno.

Si ipotizza che il tasso di mercato di un'operazione simile a parità di condizioni sia pari al 3,5% annuo: è necessario procedere all'attualizzazione in quanto il tasso d'interesse nominale si discosta significativamente da quello di mercato.

- *Erogazione finanziamento (1/12/2023):*

BANCA	A	DEBITI VS BETA PER FINANZIAMENTO	200.000

- *Determinazione del valore attuale (1/12/2023):*

$200.000/4 = 50.000$ (rimborso annuo: flusso finanziario in uscita)

$50.000/(1,035)^1 + 50.000/(1,035)^2 + 50.000/(1,035)^3 + 50.000/(1,035)^4 = 183.654$ euro

$200.000 - 183.654 = 16.346$

DEBITI VS BETA PER FINANZIAMENTO	A	PROVENTI FINANZIARI	16.346

- *Rimborso quota di capitale (31/12/2023)*

DEBITI VS BETA PER FINANZIAMENTO	A	BANCA	50.000

- *Rilevazione del debito vs Beta per Finanziamento al costo ammortizzato con attualizzazione:*

Data	valore contabile DEBITO inizio es (a)	Interessi passivi al tasso effettivo (b = a * 3,5%)	Flussi finanziari in uscita per interessi passivi (c)	Flussi finanziari in uscita per rimborso capitale (d)	valore contabile DEBITO fine es (e = a + b - c - d)
2023	183.654	6.427,90	-	50.000	140.081,90

Debiti vs Beta per Finanziamenti = $200.000 - 16.346 - 50.000 = 133.654$ euro

In realtà il debito deve essere iscritto ad euro 140.081,90, di conseguenza si dovranno imputare 6.427,90 euro di interessi passivi (ovvero la differenza tra il tasso di interesse di mercato e quello desumibile dalle condizioni contrattuali, che è pari a zero: $6.427,90 - 0 = 6.427,90$ euro).

INTERESSI PASSIVI	A	DEBITI VS BETA PER FINANZIAMENTO	6.427,90

Si ipotizzi un finanziamento, in un'unica soluzione, dalla società controllante Beta Spa alla società controllata Alfa Srl, entrambe residenti in Italia, del valore di 100.000,00 euro, rimborsato in 24 mesi ed infruttifero.

Il tasso di interesse di mercato è pari al 3%, il valore attuale del debito al momento della sua rilevazione iniziale è determinato pari a 94.259,59 euro.

A. Contabilizzazione attualizzazione a Conto Economico

La contabilizzazione con l'iscrizione dei differenziali a Conto economico, è possibile solo se "la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura".

- Le **scritture della società controllata** saranno le seguenti:

1. Rilevazione del debito finanziario e della differenza di attualizzazione

Normalmente, la differenza tra le disponibilità liquide ricevute (100.000,00 euro) ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri pari, nel caso di specie, a 5.740,41 euro (100.000,00 - 94.259,59), nel caso di debiti di natura finanziaria, dovrebbe essere iscritta tra i proventi o tra gli oneri finanziari di Conto economico al momento della rilevazione iniziale.

Quindi:

BANCA	A	≠	100.000
		DEBITI VS BETA PER FINANZIAMENTO	94.259,49
		(D.3)	
		INTERESSI ATTIVI	5.740,41

Fiscalmente gli interessi attivi contabilizzati rimangono tassati.

2. Rilevazione degli oneri finanziari figurativi di fine anno (anno 1):

$$94.259,49 * 3\% = 2.827,79$$

INTERESSI PASSIVI	A	DEBITI VS BETA PER FINANZIAMENTO	2.827,79
		(D.3)	

Fiscalmente gli interessi passivi contabilizzati sono deducibili ex art. 96 TUIR.

Il debito per il finanziamento ammonta a complessivi euro 97.087,28 (94.259,49 + 2.827,79).

3. Rilevazione degli oneri finanziari figurativi di fine anno (anno 2)

$$97.087,28 * 3\% = 2.912,62$$

INTERESSI PASSIVI	A	DEBITI VS BETA PER FINANZIAMENTO	2.912,62
		(D.3)	

Fiscalmente gli interessi passivi contabilizzati sono deducibili ex art. 96 TUIR.

- Le **scritture della società controllante** saranno, invece, le seguenti:

1. Rilevazione del credito finanziario e delle differenze di attualizzazione

≠	A	BANCA		100.000
CREDITI VS ALFA PER FINANZIAMENTO (B.III.2)			94.259,49	
INTERESSI PASSIVI			5.740,41	

Fiscalmente gli interessi passivi contabilizzati sono deducibili ex art. 96 TUIR.

2. Rilevazione degli proventi finanziari figurativi di fine anno (anno 1)

INTERESSI ATTIVI	A	CREDITI VS ALFA PER FINANZIAMENTO (B.III.2)		2.827,79

Fiscalmente gli interessi attivi contabilizzati rimangono tassati.

3. Rilevazione degli proventi finanziari figurativi di fine anno (anno 2)

INTERESSI ATTIVI	A	CREDITI VS ALFA PER FINANZIAMENTO (B.III.2)		2.912,62

Fiscalmente gli interessi attivi contabilizzati rimangono tassati.

Nel caso di finanziamento infruttifero dei soci per cui la differenza tra le disponibilità liquide ricevute (erogate) ed il valore attuale dei flussi futuri siano iscritti tra i proventi (oneri finanziari) trova applicazione il principio della derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR. Assumono, quindi, rilevanza fiscale sia i differenziali di prima iscrizione, sia i maggiori interessi passivi (interessi attivi) iscritti in bilancio in applicazione del metodo del costo ammortizzato.

B. Contabilizzazione attualizzazione a Stato Patrimoniale

Se risulta che (ad esempio da verbali del Consiglio di amministrazione, dalla struttura del gruppo, dalla situazione economica e finanziaria dell'impresa o del gruppo, o da elementi del contratto, ecc.) la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza positiva fra il finanziamento ricevuto e il valore attuale dei flussi finanziari futuri, pari a 5.740,41 euro è iscritta:

- dalla controllata ad incremento del patrimonio netto (invece che tra i proventi finanziari di Conto economico): dovrebbe essere chiarita la natura della riserva iscritta dalla società finanziata in caso di successiva distribuzione ai soci, posto che, secondo alcuni Autori, la riserva in questione dovrebbe qualificarsi come riserva di utili, mentre altri Autori ritengono che la distribuzione dovrebbe ridurre il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e le attribuiscono di conseguenza natura di riserva di capitale (cfr. **Assonime n. 8/2018**);

- dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari di Conto economico).

- Le **scritture della società controllata** saranno le seguenti:

1. Rilevazione del debito finanziario e della differenza di attualizzazione

Normalmente, la differenza tra le disponibilità liquide ricevute (100.000,00 euro) ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri pari, nel caso di specie, a 5.740,41 euro (100.000,00 - 94.259,59), nel caso di debiti di natura finanziaria, dovrebbe essere iscritta tra i proventi o tra gli oneri finanziari di Conto economico al momento della rilevazione iniziale.

Quindi:

BANCA	A	≠		100.000
		DEBITI VS BETA PER FINANZIAMENTO	94.259,49	
		(D.3)		
		ALTRE RISERVE (A.VI)	5.740,41	

2. Rilevazione degli oneri finanziari figurativi di fine anno (anno 1)

INTERESSI PASSIVI	A	DEBITI VS BETA PER FINANZIAMENTO		2.827,79
		(D.3)		

In sede di conteggio del reddito imponibile la società dovrà operare una variazione in aumento pari agli interessi passivi iscritti a conto economico: 2.827,79 euro.

3. Rilevazione degli oneri finanziari figurativi di fine anno (anno 2)

INTERESSI PASSIVI	A	DEBITI VS BETA PER FINANZIAMENTO		2.912,62
		(D.3)		

In sede di conteggio del reddito imponibile la società dovrà operare una variazione in aumento pari agli interessi passivi iscritti a conto economico: 2.912,62 euro.

- Le **scritture della società controllante** saranno, invece, le seguenti:

1. Rilevazione del credito finanziario e delle differenze di attualizzazione

≠	A	BANCA		100.000
CREDITI VS ALFA PER			94.259,49	
FINANZIAMENTO (B.III.2)				
PARTECIPAZIONE IN CONTROLLATA			5.740,41	
(B.III.1)				

Il costo fiscale della partecipazione sarà inferiore al valore contabile di 5.740,41 euro.

2. Rilevazione degli proventi finanziari figurativi di fine anno (anno 1)

<i>INTERESSI ATTIVI</i>	A	<i>CREDITI VS ALFA PER FINANZIAMENTO (B.III.2)</i>	2.827,79

In sede di conteggio del reddito imponibile la società dovrà operare una variazione in diminuzione pari agli interessi attivi iscritti a conto economico: 2.827,79 euro.

3. Rilevazione degli proventi finanziari figurativi di fine anno (anno 2)

<i>INTERESSI ATTIVI</i>	A	<i>CREDITI VS ALFA PER FINANZIAMENTO (B.III.2)</i>	2.912,62

In sede di conteggio del reddito imponibile la società dovrà operare una variazione in diminuzione pari agli interessi attivi iscritti a conto economico: 2.912,62 euro.

Laddove i componenti derivanti dal processo di attualizzazione siano rilevati a Stato patrimoniale non trova applicazione il principio di derivazione rafforzata, ma assumono rilievo fiscale le risultanze giuridico-formali derivanti dal contratto tra le parti. Pertanto non rilevano fiscalmente:

- per la società finanziata, la differenza di attualizzazione di prima iscrizione imputata a riserva nel patrimonio netto della società controllata che assume la natura di conferimento ed i maggiori interessi passivi rilevati a conto economico, in applicazione del metodo del costo ammortizzato, rispetto a quelli eventualmente desumibili dal contratto di finanziamento;
- per la società finanziatrice, l'incremento del costo fiscale della partecipazione della società controllata in sede di prima iscrizione e gli eventuali maggiori interessi attivi rilevati a conto economico in applicazione del metodo del costo ammortizzato rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento.

ASPETTI CIVILISTICI

Il *cash pooling* è un contratto atipico assimilabile a quello di conto corrente (ex art. 1823 c.c.), che consiste nella gestione accentrata della tesoreria all'interno di un gruppo di società.

In alcuni gruppi di società, la *tesoreria viene gestita in modo accentrato*, così da ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie: in tali circostanze, un unico soggetto giuridico, detto *pooler* (che normalmente è la società capogruppo oppure una società finanziaria appartenente al gruppo), gestisce la liquidità per conto delle altre società tramite un conto corrente comune, detto *pool account*, sul quale sono riversate le disponibilità liquide di ciascuna società aderente al pooling.

Il **principio contabile OIC n. 14** fornisce una disciplina organica del cash pooling.

In particolare, viene stabilito che, nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling, la liquidità versata nel conto corrente comune (o "pool account") rappresenta un credito verso la società che amministra il cash pooling stesso, mentre i prelevamenti dal conto corrente comune costituiscono un debito verso il medesimo soggetto. I crediti e debiti verso il pooler sono poi classificati nella voce pertinente, a seconda del rapporto intercorrente tra la società partecipante e la società di gestione (controllata, collegata, controllante, e così via), secondo le modalità previste dai principi contabili OIC n. 15 e dall'OIC n. 19.

In particolare con riferimento alla classificazione dei rapporti creditorî tra le parti, trattandosi di crediti di natura finanziaria, l'OIC ritiene opportuna l'iscrizione degli stessi in una voce aggiuntiva tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni".

L'OIC analizza il trattamento contabile da riservare al cosiddetto **zero balance cash pooling**, e non invece il trattamento del **notional cash pooling**, che costituisce, in sostanza, un sistema di compensazione degli interessi tra le società del gruppo. Tale contratto, non comportando alcun trasferimento dei saldi dei conti correnti bancari tra le società del gruppo, non determina la necessità di rilevare in contabilità posizioni creditorie o debitorie tra le stesse.

ASPETTI FISCALI

Gli interessi attivi e passivi derivanti dal contratto di cash pooling vengono rilevanti per competenza ai sensi dell'**art. 109 TUIR** e concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 89 TUIR e dell'**art. 96 TUIR**.

L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione 8.10.2003 n. 194**, si è pronunciata in ordine all'applicabilità del regime di non imponibilità di cui all'art. 26-bis del DPR 600/73 alle operazioni di "**notional cash pooling**": poiché gli interessi calcolati per ogni società partecipante vengono rideterminati il terzo giorno lavorativo di ciascun mese, facendo riferimento al saldo globale compensato di tutte le società nei confronti della banca. In tal modo, i singoli saldi bancari vengono azzerati "virtualmente" e considerati come unico saldo del conto intercorrente tra la banca e il gruppo. L'Amministrazione Finanziaria ha di conseguenza ritenuto che l'esenzione di cui all'art. 26-bis del DPR 600/73 non sia applicabile alle operazioni in esame, posto che le stesse si configurano come prestiti di denaro: pertanto, sugli eventuali interessi passivi eventualmente corrisposti alla banca deve essere operata la ritenuta di cui all'art. 26 comma 5 del DPR 600/73.

ASPETTI CONTABILI

La società controllante Beta Spa e la società controllata Alfa Spa stipulano nell'esercizio un contratto di zero balance cash pooling.

La società controllata ALFA S.p.A. trasferisce nel c/c accentrato di gruppo il saldo del proprio c/c individuale che ammonta ad euro 100.000,00.

<i>CREDITO VS POOLER</i>	<i>A</i>	<i>BANCA C/C</i>	<i>100.000</i>

Quando la società effettua un prelievo la registrazione da fare è la seguente:

<i>BANCA C/C</i>	<i>A</i>	<i>DEBITI VS POOLER</i>	<i>10.000</i>

Specularmente la società pooler deve effettuare le seguenti registrazioni contabili

<i>BANCA C/C</i>	<i>A</i>	<i>DEBITO VS CONTROLLATA ALFA</i>	<i>100.000</i>

<i>CREDITO VS CONTROLLATA ALFA</i>	<i>A</i>	<i>BANCA C/C</i>	<i>10.000</i>

ASPETTI CIVILISTICI

Il codice civile non disciplina in modo specifico il trattamento contabile delle operazioni di leasing finanziario.

L'**art. 1 comma 136 della L. 4.8.2017 n. 124** disciplina il **contratto di locazione finanziaria** come il *contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario "si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ... ovvero ... l'obbligo di restituirlo".*

Ai sensi del **comma 137, art. 1 L. 124/2017**, costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

In tale ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore si può addivenire alla risoluzione del contratto: il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita (**comma 138**).

Gli **elementi tipici** di un contratto di leasing sono dunque i seguenti:

- canone di locazione
- durata del contratto
- valore di riscatto del bene oggetto di locazione

Modalità di rappresentazione contabile

Esistono due diverse modalità di rappresentazione contabile del contratto di *leasing*: i) quella vigente nel nostro ordinamento, detta **patrimoniale**, basata sulla prevalenza degli aspetti formali del contratto; ii) quella raccomandata dai principi contabili internazionali, detta **finanziaria**, basata invece sulla prevalenza degli aspetti sostanziali del contratto.

1. Metodo patrimoniale

E' il metodo previsto dal nostro ordinamento.

- i canoni di leasing corrisposti vengono imputati per competenza in Conto Economico (B.8 "Costi di godimento per beni di terzi");
- in base all'art. 2427 n. 22 c.c. e al principio contabile OIC n. 12, per ogni contratto di leasing, bisogna riportare in nota integrativa un apposito prospetto dal quale devono emergere le risultanze dell'applicazione del metodo finanziario.

Esemplificazione di parte del prospetto da riportare in nota integrativa:

- valore attuale rate leasing non scadute:
- interessi passivi di competenza dell'esercizio:
- valore lordo del bene:
- Fondo ammortamento pregresso: ...
- Fondo ammortamento dell'anno:
- Valore netto contabile:.....

2. Metodo finanziario

La metodologia alternativa, quella **finanziaria**, utilizzata nella pratica internazionale prevede la rappresentazione dell'operazione secondo la reale sostanza che sta alla base del contratto, ed è disciplinata dall'**IFRS 16**.

Il **nuovo principio contabile IFRS 16** si applica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dall'1.1.2019 ed ha sostituito il principio internazionale IAS 17, che trova applicazione fino ai bilanci relativi all'esercizio 2018.

Il *principio IAS 17* è schematizzabile nei seguenti punti:

- iscrizione del bene nell'attivo immobilizzato dell'utilizzatore al momento della stipula del contratto e conseguente accensione del debito verso il concedente;
- imputazione a Conto Economico dell'ammortamento del bene strumentale;
- rilevazione in Stato Patrimoniale del debito verso il concedente (quota capitale del canone), da ridurre progressivamente in base al piano di rimborso;
- iscrizione a Conto Economico degli oneri finanziari (quota interessi del canone), rilevati per competenza.

Il nuovo standard IFRS 16 sostituisce lo IAS 17 con l'obiettivo di introdurre un modello di contabilizzazione unico per tutte le tipologie di leasing, superando la distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo.

Le modifiche impattano sulle operazioni contabili effettuate dai locatari (utilizzatori), prevedendo:

- l'iscrizione nell'attivo patrimoniale del *diritto di utilizzo* ("right o use" - ROU) alternativamente:
 - ✓ nella categoria dell'attivo immobilizzato propria del bene condotto in leasing: in tale ipotesi il relativo ammortamento avverrà lungo la vita utile del bene sottostante con la conseguente assimilazione, ai fini IRES, al bene materiale o immateriale, e l'applicazione dei relativi limiti di deducibilità;
 - ✓ quale bene immateriale: in tal caso diritto di utilizzo del bene viene ammortizzato nel periodo più breve tra vita utile del diritto e durata del contratto di leasing (fiscalmente deducibile ex art. 103 comma 2 del TUIR).
- la rilevazione nel passivo di stato patrimoniale del valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing (tale valore deve tener conto delle opzioni di rinnovo e dell'opzione di finale acquisto del bene); tale passività verrà ridotta progressivamente al pagamento dei canoni;
- la rilevazione in Conto economico dell'ammortamento del ROU e degli interessi passivi di leasing, corrispondenti al debito iscritto nel passivo.

Ai fini della rappresentazione del leasing sulla base della sostanza economica dell'operazione da parte dei soggetti non IAS, occorre, comunque, attendere un intervento normativo, cui seguirà presumibilmente l'aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell'OIC.

Il DM **5.8.2019**, definisce le regole di rilevanza fiscale (degli ammortamenti) nel caso di contabilizzazione del leasing in base all'IFRS 16.

In base al **principio contabile OIC n. 17** in caso di bilancio consolidato, a meno che precedentemente il leasing non sia stato contabilizzato con il metodo patrimoniale, è obbligatorio l'utilizzo del metodo finanziario.

Moratoria Leasing

Per far fronte alle carenze di liquidità delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia COVID-19, il c.d. Decreto Cura Italia (art. 56, comma 2, lett. c), DL 18/2020), così come modificato dapprima dal DL 104/2020 (conv. L. 126/2020) e successivamente dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), consente, al fine di sostenere le attività imprenditoriali

danneggiate dall'epidemia di COVID-19, di sospendere, il pagamento dei canoni di leasing fino al 30.6.2021.

Con l'art. 16, D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis) è stata prevista poi la proroga della moratoria per PMI fino al 31 dicembre 2021.

In tale ipotesi l'accordo tra l'utilizzatore e il concedente può prevedere la sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni piuttosto che dell'intera rata.

Il **principio contabile OIC n. 19** (par. A.7 dell'Appendice A) prevede che a fronte della sospensione in esame, si effettui una nuova rimodulazione dell'imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell'eventuale risconto iscritto a fronte del maxi-canone pattuito, in base al principio di competenza pro-rata temporis, considerando la maggior durata del contratto.

Gli effetti della sospensione del pagamento dei canoni e del relativo prolungamento del contratto devono essere illustrati nella Nota integrativa.

REGIME IN VIGORE per i CONTRATTI STIPULATI DAL 1.1.2014

L'art. 102 comma 7 del TUIR stabilisce che:

a) PER L'IMPRESA CONCEDENTE:

- i beni concessi in leasing vengono ammortizzati nell'esercizio di consegna, sulla base del piano di ammortamento finanziario. Il costo da ammortizzare deve essere ridotto del prezzo di riscatto.

b) PER L'IMPRESA UTILIZZATRICE:

- i canoni per *beni mobili* sono deducibili, a prescindere dalla durata contrattuale, in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento ordinario;
- i canoni per *beni immobili* sono deducibili, a prescindere dalla durata contrattuale, in un periodo non inferiore a 12 anni (indipendente dal coefficiente di ammortamento);
- i canoni di *veicoli a deducibilità parziale*, di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR, sono deducibili per un periodo non inferiore a quello tabellare in relazione all'attività esercitata dall'impresa (48 mesi).

Il diritto alla deduzione dei canoni non viene meno se la durata effettiva del contratto è inferiore alla durata minima fiscale (in tal caso, i canoni si ripartiscono lungo la durata minima fiscale). La deducibilità dei canoni risulta dunque sempre legata dalla durata effettiva del contratto, per cui:

- se la durata effettiva del contratto è inferiore alla durata minima fiscale, occorre ripartire il monte canoni lungo tale durata minima fiscale, riprendendo a tassazione l'eccedenza in tutti i periodi d'imposta di durata del contratto;
- se, invece, la durata effettiva è almeno pari a quella minima fiscale, l'impresa può dedurre quanto imputato a Conto economico, fatta salva la necessità di operare variazioni in aumento derivanti da altre norme (es. quota interessi in caso di incapienza degli interessi attivi e del ROL, quota relativa all'area sottostante per i leasing immobiliari).

Deducibilità titolo di super/iper ammortamento

Le agevolazioni dei super / iper ammortamenti introdotte per incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi e valevoli per gli investimenti effettuati fino alla data del 31 dicembre 2019, intervengono - oltre che sulla disciplina fiscale degli ammortamenti - anche su quella dei canoni di leasing.

In particolare l'agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dei canoni di leasing, pari al:

- 40%, per gli investimenti effettuati nel 2016 e 2017 (o nel termine "lungo" del 30.6.2018 qualora siano rispettate le condizioni previste, ovvero entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione);
- 30%, per gli investimenti effettuati nel 2018 e 2019 - con esclusione dei veicoli di cui all'art. 164 TUIR, (o nel termine "lungo" 30.06.2020 qualora siano rispettate le condizioni previste, ovvero entro il 31.12 dell'anno in questione il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione).

Si tratta di una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita per quanto riguarda il leasing, in base all'art. 102 co. 7 del TUIR, in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM 31.12.88.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

A decorrere dagli investimenti effettuati in beni in leasing dal 1^a gennaio 2020 e fino al 31.2025 (31.12.2022 per i beni ordinari), al pari degli investimenti di beni in proprietà, è possibile usufruire del nuovo credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali nuovi, che sostituisce la misura agevolativa dei super / iper ammortamenti.

Scorporo quota interessi passivi impliciti nei canoni

Ai fini IRES la quota degli interessi passivi impliciti, desunti dal contratto di locazione finanziaria, deve essere ricompresa nel calcolo di deducibilità generale del 30% del ROL, ai sensi della disciplina introdotta dal novellato art. 96 TUIR, non risultando dunque automaticamente deducibili al 100%.

Ai fini IRAP, non è deducibile la componente finanziaria presente nei canoni di leasing, che deve essere ripresa, in sede di dichiarazione dei redditi, come variazione in aumento.

→ Interessi passivi indeducibili ai fini IRAP: (cfr. **C.M. 141/E del 4/6/98** e **C.M. 263/E del 12/11/98**)

A	Costo per il concedente al netto del riscatto
B	n [^] . giorni totali del contratto di leasing
C	n [^] . giorni di competenza dell'esercizio
D	Canone di competenza dell'esercizio

$$D - \frac{A \times C}{B} = \text{Ripresa in aumento}$$

In sede di
Dichiarazione
IRAP

La quota interessi viene determinata in maniera diversificata ai fini Ires ed ai fini Irap (cfr. **Circolare Assilea 28.5.2012, n. 18**):

- ai fini Ires gli interessi andranno spalmati lungo la durata "fiscale" del contratto (2/3 del periodo di ammortamento del bene);
- ai fini Irap in funzione della durata contrattuale (durata effettiva del contratto).

In particolare lo scorporo della quota interessi per l'integrale ripresa ai fini IRAP deve avvenire:

- per i soggetti IRES e per i soggetti IRPEF che hanno optato per la determinazione del valore della produzione in base al bilancio di cui all'art. 5 del DLgs. 446/97, con riferimento alla durata effettiva del contratto (anche se minore della durata minima fiscale). Per tali soggetti infatti rileva in ogni caso la durata effettiva del contratto, rispecchiata nell'imputazione contabile;
- per i soggetti IRPEF, in funzione della durata minima ("virtuale") prevista dalle norme del TUIR. Per tali soggetti infatti l'eventuale "disallineamento" tra la minor durata effettiva del contratto e quella minima fiscale comporta la ripresa a tassazione, anche ai fini IRAP, del differenziale tra il canone imputato a Conto economico e quello desumibile dalla durata minima fiscale.

ASPETTI CONTABILI

Si ipotizzi che l'impresa abbia acquistato macchinari in leasing alle seguenti condizioni:

- Valore del bene 110.000 € (+ Iva)
(fattura)
- Inizio contratto 01/01/2023
- Durata del contratto 5 anni (vita utile bene = 5 anni – aliquota 20%)
- Canoni mensili 2.000 € (+ Iva) → ne risultano corrisposti 12 nel corso dell'esercizio
- Maxicanone iniziale 20.000 € (+ Iva)
- Valore di riscatto 5.000 € (+ Iva)

1. Metodo patrimoniale

- a) Stipula del contratto di leasing nel sistema degli impegni (valore dei canoni + il maxicanone + pr. riscatto)

Ricevimento della fattura iniziale con maxicanone (20.000,00) e prima rata di canone (2.000,00)

		≠	A	FORNITORI		26.840,00
		MAXICANONE			20.000,00	
		CANONI DI LEASING			2.000,00	
		IVA A CREDITO			4.840,00	

- b) Pagamento della fattura

		FORNITORI	A	BANCA C/C ORDINARIO		26.840,00

- c) Rilevazione del risconto attivo sui canoni di leasing

Costo complessivo del contratto di leasing:

- Maxicanone contabilizzato 20.000 €
- Maxicanone (20.000 € / 5 anni) competenza 4.000 €
- Risconto attivo 16.000 €

		RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI	A	MAXICANONE		16.000,00

d) Interessi passivi indeducibili ai fini IRAP: (cfr. C.M. 141/E del 4/6/98 e C.M. 263/E del 12/11/98)

Valore del bene (fattura)	110.000,00	€ (+ Iva)
Valore di riscatto	(5.000,00)	€ (+ Iva)
A) Costo per il concedente al netto del riscatto	105.000,00	€ (+ Iva)
B) n. giorni del contratto di leasing	n. 60 mesi pari a	1.825 gg.
C) n. giorni di competenza dell'esercizio (1/1 - 31/12)	n. 12 mesi pari a	365 gg.
D) Canone di competenza dell'esercizio	24.000	€ (+ Iva)

$$D - \frac{A \times C}{B} = 24.000 - \frac{105.000 \times 365 \text{ gg.}}{1.825 \text{ gg.}} = 3.000,00 \text{ €}$$

Ripresa in aumento
In sede di
Dichiarazione
IRAP

(Nella C.M. 263/E del 12/11/1998 viene specificato che in presenza di un maxicanone iniziale, fermo restando il procedimento di calcolo nella formula sopra esposta, la parte indeducibile del maxicanone, relativa alla quota dello stesso di competenza del periodo d'imposta, deve essere ripartita nei periodi d'imposta di durata del contratto del leasing.)

La componente finanziaria del leasing rientra nella disciplina generale degli interessi passivi ex art. 96 TUIR e deve essere desunta dall'apposito piano di ammortamento predisposto dalla società di leasing.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la determinazione degli interessi impliciti nei canoni di leasing indeducibili IRAP è basata sulla mera rilevazione dell'ammontare come desumibile dal contratto per i soli contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2008; per quelli stipulati anteriormente dovrebbe essere prevista l'applicazione obbligatoria del "metodo forfetario".

Secondo quanto contenuto nella Circolare n. 8/E del 13.03.2009, la determinazione della quota interessi implicita nei canoni di leasing, ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili ex art. 96 TUIR, "per esigenze di semplificazione", deve continuare ad essere effettuata secondo il criterio forfetario previsto dal DM 24.4.98 per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IAS.

L'interpretazione supera il dato letterale del nuovo art. 102 comma 7 del TUIR (secondo cui la quota interessi è desunta dal contratto), e impone pertanto di determinare la quota soggetta alle limitazioni previste dall'art. 96 del TUIR secondo i criteri adottati nei periodi d'imposta precedenti.

Le società che al contrario adottano i principi contabili internazionali IAS si baseranno sull'importo evidenziato nel Conto Economico in applicazione delle regole previste dallo IAS n. 17.

2. Metodo Finanziario

Rilevazione del bene tra le Immobilizzazioni Materiali (al costo di acquisizione), alla stipula del contratto

		<i>MACCHINARI IN LEASING</i>	A	<i>DEBITI VS SOCIETÀ DI LEASING</i>		<i>110.000,00</i>

Rilevazione del maxicanone iniziale (20.000 solo quota capitale) e canone di gennaio (quota capitale = 1.750; quota interessi = 250)

		<i>≠</i>	A	<i>FORNITORI</i>		<i>26.785,00</i>
		<i>DEBITI VS SOCIETÀ DI LEASING</i>			<i>21.750,00</i>	
		<i>ONERI FINANZIARI</i>			<i>250,00</i>	
		<i>IVA A CREDITO</i>			<i>4.785,00</i>	

		<i>FORNITORI</i>	A	<i>BANCA</i>		<i>26.785,00</i>

A fine esercizio rilevazione dell'ammortamento.

		<i>AMMORTAMENTO MACCHINARI IN LEASING</i>	A	<i>FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI IN LEASING</i>		<i>11.000,00</i>

ASPETTI CIVILISTICI

La cessione di un contratto di leasing non è disciplinata dal Codice e Civile e dai principi contabili OIC.

La cessione del contratto attua "una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, operando, con un unico atto, la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica, attiva e passiva, di uno degli originari contraenti (cedente)".

Nello specifico caso di cessione del contratto di leasing:

- l'utilizzatore trasferisce al soggetto acquirente il diritto di utilizzare il bene oggetto del contratto e il diritto ad esercitare il riscatto del bene stesso alla scadenza prevista;
- in contropartita, l'acquirente si impegna a pagare all'utilizzatore quanto pattuito e subentra nell'obbligo di corrispondere alla società di leasing i residui canoni previsti dal contratto ed, eventualmente, il prezzo di riscatto.

Il corrispettivo della cessione del contratto di leasing è, di norma, pari al valore economico del bene oggetto del contratto, dedotto il valore attualizzato dei canoni ancora dovuti e dell'eventuale prezzo di riscatto.

Dal punto di vista contabile il soggetto cedente dovrà rilevare:

- il credito/debito nei confronti del cessionario;
- un componente positivo/negativo di reddito pari al corrispettivo pattuito tra le parti (da rilevare nelle voci A.5/B.14 del Conto economico).

ASPETTI FISCALI

L'art. **88 comma 5** del **TUIR** stabilisce che, in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, "il valore normale del bene costituisce *sopravvenienza attiva*".

Con una simile disposizione, il legislatore vuole contrastare manovre elusive messe in atto mediante rinuncia, gratuita o a basso prezzo, a favore di terzi del diritto di riscatto di un bene con alto valore economico. La sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante dovrebbe essere pari al valore normale del bene, al netto del valore attuale dei canoni relativi alla parte residua del contratto di leasing.

A tal fine, la **Circolare Ministeriale 3.5.96 n. 108/E** ha chiarito che il valore normale deve essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, attualizzati alla data della cessione medesima.

La **Risoluzione Agenzia delle Entrate 212/E del 8.08.2007** esamina il caso di cessione di un contratto di leasing immobiliare.

Viene individuato in particolare il trattamento fiscale delle somme ricevute e corrisposte nell'ambito della cessione di un contratto di leasing e del conseguente subentro del contratto da parte dell'acquirente.

Il prezzo di cessione di un contratto di leasing viene determinato nel valore di mercato del bene oggetto dello stesso, dedotti i canoni ancora dovuti attualizzati ed il prezzo di riscatto anch'esso attualizzato.

Il valore normale del bene al netto dei canoni residuo e del prezzo di riscatto attualizzati rappresenta il debito residuo in linea capitale "accollato" al cessionario.

Con la cessione di un contratto di leasing il cedente trasferisce al cessionario sia il diritto di utilizzare il bene, sia il diritto di esercitare, alla conclusione del contratto, l'opzione per il riscatto del bene oggetto del contratto stesso.

Esemplificazione):

La società Alfa Spa cede alla società Beta Spa un contratto di leasing di un autocarro con i seguenti dati:

Valore normale autocarro: 660.000 euro;

Prezzo di vendita stabilito: 500.000 euro;

Valore attuale canoni residui contratto: 200.000 euro;

Valore attuale prezzo di riscatto: 60.000 euro.

• Cedente contratto leasing

Per il cedente il corrispettivo di cessione pattuito rappresenta una sopravvenienza attiva imponibile.

Scritture cedente:

		CREDITO VS BETA SPA	A	≠		610.000
				SOPRAVVENIENZA ATTIVA (A5)	500.000	
				IVA A DEBITO	110.000	

• Cessionario contratto leasing

Il cessionario deve distinguere in due componenti il corrispettivo pagato per il subentro nel contratto di leasing:

- la parte di prezzo corrisposto per ottenere il “godimento” del bene, che deve essere contabilizzata come onere pluriennale da ripartire lungo la durata residua del contratto. Tale componente viene iscritta tra i risconti pluriennali in Stato Patrimoniale o tra le Altre Immobilizzazioni Immateriali (voce B.I.7) ed in tal caso viene ammortizzata sulla base della durata residua del contratto;
- la parte di prezzo pagata per acquisire l'opzione di acquisto, che deve essere considerata come un acconto del futuro riscatto. Tale acconto viene iscritto in Stato Patrimoniale tra le Immobilizzazioni in corso e acconti (voce B.II 5), e al momento del riscatto viene aggiunto al prezzo di riscatto ed ammortizzato unitariamente allo stesso. Tale componente può essere determinata nella differenza fra il valore normale del bene al momento della cessione del contratto e la sommatoria del valore dei canoni residui attualizzati e del prezzo di riscatto attualizzato.

Scritture cessionario:

		≠	A	DEBITO VS ALFA SPA		610.000
		IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E			400.000	
		ACCONTI				
		ONERI PLURIENNALI			100.000	
		IVA A CREDITO			110.000	

Ove:

Acconto: $(660.000 - 200.000 - 60.000) = 400.000$;

Oneri pluriennali: $500.000 - 400.000 = 100.000$.

Per le auto delle imprese e dei professionisti le percentuali di deducibilità previste dei costi relativi alle autovetture sono le seguenti:

Tipo autovettura	% deducibilità
Auto assegnate in benefit ai dipendenti	Deduzione al 70% di tutti i costi (senza limiti di costo) *
Auto uso aziendale	Deduzione al 20% (con tetto E. 18.076)
Auto professionisti	Deduzione al 20% (con tetto E. 18.076)
Auto di agenti e rappresentanti	Deduzione all'80% con tetto E. 25.823
Auto utilizzate esclusivamente quali beni strumentali nell'attività propria d'impresa	Deduzione integrale di tutti i costi e spese d'impiego. Secondo C.M. 1/E/2007 , si tratta solo delle auto senza le quali l'impresa non può svolgere la propria attività (noleggiatori, autoscuole..).

** La deduzione del 70% richiede che l'auto sia stata assegnata per oltre metà dell'esercizio, ovvero se si tratta di auto acquistata durante l'anno, per più di metà del periodo di possesso. Per le auto assegnate agli amministratori non si applicano le regole delle auto concesse in uso ai dipendenti, e dunque non vale la deduzione del 70%, ma è consentita la deduzione integrale del benefit tassato in capo all'amministratore, con deduzione al 20% dei costi eccedenti.*

La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria avente ad oggetto veicoli indicati alla lett. b) dell'art. 164 TUIR è ammessa, con le percentuali sopra schematizzate, per un periodo non inferiore a 48 mesi, come previsto dal **comma 7 art 102 TUIR**.

Esemplificazione calcolo canoni leasing auto aziendale deducibili:

- percentuale detraibilità: costo fiscalmente riconosciuto (18.075,99) / costo auto al lordo IVA (22%) indetraibile
- Canoni deducibili: canoni corrisposti nell'anno (al lordo iva indetraibile) * % detraibilità * 20%;
- Canoni non deducibili: canoni competenza annuo (al lordo IVA indetraibile) – canoni deducibili.

Calcolo canoni leasing deducibili:

Costo acquisizione auto al netto IVA	16.720,79
IVA indetraibile	2.207,14
Valore auto in leasing	18.927,93
Canone mensile al netto IVA	348,75
IVA indetraibile	46,04
Costo fiscalmente riconosciuto	18.075,99
Percentuale di detraibilità (al 20%)	95%
(18.075,99 / (16.720,79 + 2.207,14))	
Canoni deducibili 2016	900,11
((348,75 + 46,04) * 12 * 95%) * 20%	
Canoni non deducibili 2016	3.837,31
(348,75 + 46,04) * 12 – (900,11)	

DETRAIBILITÀ IVA AUTOVETTURE

E' stata riconosciuta il 27 giugno 2007 dall'Unione Europea la detrazione **limitata al 40%** per l'Iva sugli acquisti di auto ad uso aziendale e professionale e sui servizi di manutenzione, ricambi e spese per carburanti ex art. 19, comma 1 bis, lett. c) e d) DPR 633/72.

La *detraibilità* è al contrario totale, **al 100%**, per i veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente nell'attività d'impresa.

REGIME IN VIGORE per i CONTRATTI STIPULATI DAL 1.1.2014

Ai sensi **dell'art 102, comma 7, TUIR**, i canoni per beni immobili sono deducibili in un periodo non inferiore a 12 anni. La durata minima fiscale" dei contratti di leasing immobiliare (ovvero il periodo minimo entro il quale ripartire ai fini fiscali il "monte canoni" totale) viene fissata in dodici anni.

Scorporo quota terreno

Non è deducibile la parte dei canoni di leasing immobiliare riferibile alla quota dei terreni su cui insiste l'immobile condotto in locazione finanziaria: vi è un'assimilazione a livello fiscale tra acquisto in proprietà e leasing. In particolare, ai sensi della norma indicata, il 20% (se si tratta di fabbricati commerciali) o il 30% (per i fabbricati industriali) della quota capitale dei canoni di leasing costituirà una variazione in aumento del reddito imponibile IRES ed IRAP.

Quindi, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES il valore fiscalmente deducibile del leasing immobiliare sarà pari all'80% (70%) della **quota capitale** dei canoni corrisposti (la quota interessi dei canoni rientra nella disciplina generale ex art. 96 TUIR e dunque non risulta più integralmente deducibile IRES).

La norma è volta a rendere il trattamento fiscale dei canoni relativi all'acquisizione in leasing di un fabbricato, per la quota parte riferibile al terreno sul quale il fabbricato insiste, equivalente a quello applicabile al costo sostenuto per l'acquisizione del medesimo fabbricato a titolo di proprietà.

In applicazione del medesimo principio, si ritiene invece deducibile la quota del canone di leasing costituita dagli interessi passivi impliciti, anche per la parte riferibile alla quota capitale relativa al valore dei terreni (cfr. **Circolare Agenzia Entrate, n. 1 del 19.1.2007**).

In altre parole, così come l'acquisto delle aree occupate dalla costruzione, realizzato con mezzi finanziari esterni, avrebbe comportato la deducibilità degli interessi passivi relativi al finanziamento, allo stesso modo sono deducibili gli interessi passivi corrisposti per l'acquisizione della medesima area con un contratto di leasing.

Tali interessi concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza tenendo conto dei limiti previsti dagli articoli 96 TUIR.

Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi passivi occorrerà fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998, n. 108).

Con la **Risoluzione del 20 settembre 2007, n. 256/E**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le società di leasing non devono effettuare lo scorporo del valore delle aree occupate dai fabbricati strumentali ai fini del calcolo dell'ammortamento deducibile, per gli immobili concessi in locazione finanziaria. Viene osservato come per la società di leasing l'immobile costituisca un credito vantato nei confronti dell'utilizzatore, e non un bene strumentale; pertanto la disciplina relativa allo scorporo del valore dei terreni sottostanti i fabbricati strumentali, non è applicabile alla società concedente. L'Agenzia ha adottato un comportamento che rispecchia la prevalenza della sostanza sulla forma.

L'Agenzia precisa, al contrario, che le disposizioni relative allo scorporo delle aree sottostanti i fabbricati strumentali devono esser applicate dalla società concedente in caso di leasing operativo.

Aspetti Iva

Relativamente al trattamento fiscale dei canoni periodici addebitati all'utilizzatore valgono le regole previste per le locazioni immobiliari (precedentemente illustrate nella presente dispensa). In sede di riscatto vale la disciplina fiscale propria delle cessioni.

Esemplificazione contabile:

Si consideri il caso di un leasing immobiliare che abbia durata 10 anni: la durata fiscale ex art. 102, comma 7, TUIR, è pari a 12 anni.

Durata contrattuale	Durata fiscale	Valore del bene	Quota Interessi	Maxicanone 10%	Riscatto 10%
15 anni	12 anni	1.000.000	450.000	100.000	100.000

A fronte di un canone annuo imputato a conto economico pari ad euro 135.000 (comprensivo del rateo di maxicanone di competenza), l'importo massimo deducibile ai fini IRES sarà pari ad euro 112.500 per 12 esercizi.

Nei primi 10 esercizi l'impresa dovrà effettuare una variazione in aumento pari ad euro 22.500 per anno (135.000 – 112.500), mentre negli ultimi due esercizi (11^a e 12^a) potrà effettuare una variazione in diminuzione nei limiti dell'importo massimo deducibile (112.500 l'anno).

Ai fini IRAP l'intero importo imputato a conto economico sarà deducibile.

Anno	Canone a CE	Ires			Irap
		Canone ex art. 102 co 6 TUIR	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Canone Deducibile
1	135.000	112.500	22.500		135.000
2	135.000	112.500	22.500		135.000
3	135.000	112.500	22.500		135.000
4	135.000	112.500	22.500		135.000
5	135.000	112.500	22.500		135.000
6	135.000	112.500	22.500		135.000
7	135.000	112.500	22.500		135.000
8	135.000	112.500	22.500		135.000
9	135.000	112.500	22.500		135.000
10	135.000	112.500	22.500		135.000
11		112.500		112.500	
12		112.500		112.500	
	1.350.000	1.350.000	225.000	225.000	1.350.000

Ai fini Ires la determinazione della quota interessi e della quota capitale del canone - secondo il metodo forfettario - avverrà sulla base della durata "fiscale" imputando linearmente il capitale finanziato (costo del bene al netto del riscatto) e gli interessi previsti contrattualmente in 12 esercizi.

La quota interessi andrà assoggettata al test del ROL ai fini della deducibilità, mentre la quota capitale dei canoni andrà depurata della quota riferibile al terreno.

Anno	Canone a CE	<u>Canone ex art. 102 co 6 TUIR</u>	Quota Interessi	Quota Capitale	Quota Terreno (30%)
1	135.000	112.500	37.500	75.000	22.500
2	135.000	112.500	37.500	75.000	22.500
3	135.000	112.500	37.500	75.000	22.500
4	135.000	112.500	37.500	75.000	22.500
5	135.000	112.500	37.500	75.000	22.500
6	135.000	112.500	37.500	75.000	22.500
7	135.000	112.500	37.500	75.000	22.500
8	135.000	112.500	37.500	75.000	22.500
9	135.000	112.500	37.500	75.000	22.500
10	135.000	112.500	37.500	75.000	22.500
11		112.500	37.500	75.000	22.500
12		112.500	37.500	75.000	22.500
	1.350.000	1.350.000	450.000	900.000	270.000

Ai fini Irap la determinazione della quota interessi e della quota capitale del canone - secondo il metodo forfettario - avverrà sulla base della durata effettiva, vale a dire imputando linearmente il capitale finanziato (costo del bene al netto del riscatto) e gli interessi previsti contrattualmente in 10 esercizi. La quota interessi sarà indeducibile, mentre la quota capitale dei canoni andrà depurata della quota riferibile al terreno.

Anno	Canone a CE	Canone Deducibile	Quota Interessi	Quota Capitale	Quota Terreno (30%)
1	135.000	135.000	45.000	90.000	27.000
2	135.000	135.000	45.000	90.000	27.000
3	135.000	135.000	45.000	90.000	27.000
4	135.000	135.000	45.000	90.000	27.000
5	135.000	135.000	45.000	90.000	27.000
6	135.000	135.000	45.000	90.000	27.000
7	135.000	135.000	45.000	90.000	27.000
8	135.000	135.000	45.000	90.000	27.000
9	135.000	135.000	45.000	90.000	27.000
10	135.000	135.000	45.000	90.000	27.000
	1.350.000	1.350.000	450.000	900.000	270.000

LEASE BACK**ASPETTI CIVILISTICI:**

E' una figura atipica di leasing utilizzata dall'impresa per ottenere un finanziamento.

L'impresa, titolare di un bene, generalmente iscritto ad un costo inferiore a quello di mercato, lo cede ad un imprenditore finanziario, che a sua volta lo concede in locazione al cedente, il quale ha la facoltà di riacquistarlo dietro il pagamento di un prezzo da corrispondere alla scadenza del contratto.

L'impresa cede alla società di leasing il bene al prezzo di mercato e realizza dunque una plusvalenza: ai sensi **art. 2425 bis comma 4 c.c.** tale plusvalenza deve essere ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria. La plusvalenza viene imputata per competenza in Conto Economico, attraverso la rilevazione di risconti passivi pluriennali in Stato Patrimoniale e l'imputazione di componenti positivi in Conto Economico, in base alla durata del contratto.

Nel caso in cui la compravendita avvenisse non a condizioni di mercato, la minusvalenza (fino a concorrenza della differenza fra il valore contabile e il valore di mercato), viene interamente imputata in Conto Economico. La residua minusvalenza (differenza fra prezzo di vendita e valore di mercato) è imputata in Conto Economico in proporzione ai canoni, lungo il periodo di durata del contratto, a condizione che la differenza sia compensata dai futuri pagamenti di canoni inferiori a quelli di mercato. In caso contrario anche questa minusvalenza verrà imputata in Conto Economico in un'unica soluzione.

ASPETTI FISCALI

Ai sensi dell'**art. 86 comma 4 TUIR**, le plusvalenze realizzate a titolo oneroso vengono tassate interamente nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se relative a beni posseduti da non meno di tre anni, in quote costanti nell'esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il lease back è una forma contrattuale atipica spesso utilizzata all'interno dei gruppi societari al fine di ottenere liquidità di denaro immediata, e può concretizzare, sotto il profilo fiscale, un abuso del diritto.

Tuttavia, tale operazione non può essere considerata di per sé elusiva, in quanto l'Agenzia delle Entrate deve dimostrare che è stata posta in essere con lo scopo esclusivo di ottenere un risparmio fiscale.

A titolo esemplificativo, l'operazione può essere considerata elusiva se i canoni di leasing vengono pattuiti ad un valore inferiore a quello di acquisto.

Secondo l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, la plusvalenza concorre alla determinazione del reddito imponibile secondo i criteri stabiliti dall'art. 86 del TUIR (**ris. Agenzia delle Entrate 25.8.2009 n. 237; circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38, § 1.5; C.T. Prov. Roma 12.5.2011 n. 266/16/11**), ossia per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata, ovvero, al ricorrere delle condizioni ivi previste, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Posto che, ai fini contabili, l'eventuale plusvalenza deve essere ripartita in funzione della durata del contratto di locazione (art. 2425-bis co. 4 c.c.), qualora l'importo rilevato a Conto economico non coincida con l'importo fiscalmente rilevante, occorre apportare le relative variazioni (in aumento) in sede di dichiarazione dei redditi, rilevando la corrispondente fiscalità differita.

Secondo la dottrina, al contrario, il trattamento fiscale della fattispecie del sale & leaseback risulta influenzato dal principio di derivazione rafforzata (che si applica a tutti i soggetti diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile) In particolare l'**art. 83 comma 1 del TUIR**, implica il riconoscimento fiscale dei "criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio" e l'art. 2 co. 1 del DM 1.4.2009 n. 48 stabilisce che, per effetto della richiamata disposizione, ai fini della determinazione del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali così come rappresentati in bilancio, con la conseguenza che la plusvalenza derivante da un'operazione di leaseback dovrebbe essere assoggettata a imposizione in modo graduale, secondo la ripartizione temporale (prevista in ambito contabile) di cui all'art. 2425-bis co. 4 c.c., cioè in funzione della durata del contratto di locazione.

Tale orientamento è stato recentemente confermato dalla **Cass. 23.8.2016 n. 35294**, ad avviso della quale la ripartizione pluriennale della plusvalenza ottenuta con la cessione del bene sulla base della durata del contratto (coerente con la causa effettiva del leaseback e aderente alla sostanza del negozio) - nel silenzio del legislatore fiscale e in assenza di una specifica norma tributaria derogatoria dei principi generali di derivazione e di imputazione per competenza - è l'unico criterio d'imputazione espressamente previsto e non vi è alcuna ragione per disattenderlo.

La **Circolare n. 2 del 23 gennaio 2007** della Fondazione centro studi dell'**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti** affronta la tematica del "sale and leaseback" ed è "volta a definire quale sia il corretto trattamento fiscale applicabile alla plusvalenza originata da tale operazione.

In precedenza la DRE del Piemonte aveva precisato che nonostante il disposto dell'art. 2425 bis c.c., ai fini fiscali le plusvalenze da leaseback devono sempre seguire le regole dell'art. 86 del TUIR.

La tesi contenuta nella Circolare n. 2/2007 dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti è differente: trattandosi di un contratto continuativo al leaseback è da applicare il **comma 2, lett. b), dell'art. 109 TUIR**, secondo il quale "i componenti di reddito dipendenti da contratti da cui derivano corrispettivi periodici devono essere rilevati alla loro data di maturazione.

In sostanza il comportamento obbligato dalle norme del Codice Civile avrebbe piena valenza anche ai fini fiscali.

La Circolare n. 2/2007 affronta anche il trattamento dell'eventuale minusvalenza scaturente da operazione di lease back: anche con riguardo all'eventuale componente negativo la deducibilità non potrà che essere ricondotta alla regola di cui all'art. 109 TUIR, comma 2, e quindi ricondotta ad un'imputazione pro quota mediante la tecnica dei risconti.

L'Amministrazione finanziaria ha per altro precisato che la **minusvalenza** emergente "a valore di mercato" è deducibile nell'esercizio di competenza nei limiti dell'importo imputato a Conto economico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 101 e 109 comma 2 lett. a) del TUIR (Circolare Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38, § 1.5).

Aspetti Iva

Con la **sentenza n. 11023/2021 del 27.4.2021** la **Corte di Cassazione** si è pronunciata nel senso di ritenere che la vendita di un bene in forza di un contratto di "sale and leaseback" non configuri, ai fini IVA, una cessione di beni ex art. 2 del DPR 633/72: essendo la finalità del negozio giuridico di natura finanziaria, l'intento delle parti non è quello di trasferire il bene da un soggetto a un altro, affinché possa goderne come se ne fosse il proprietario. La stipula del contratto di "leaseback" dovrebbe configurare, invece, ragionevolmente, **un'operazione esente da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 1 del DPR 633/72.**

L'Amministrazione finanziaria impone al contrario di considerare le operazioni di "leaseback", in ambito immobiliare, nell'autonomia delle sue due componenti: da un lato, la cessione del bene a favore della società di leasing; dall'altro, la concessione del bene in leasing a favore del cedente-utilizzatore (**C.M. 30 novembre 2000 n. 218**).

ASPETTI CONTABILI

L'impresa cede un macchinario in data 1/1/23 (costo storico Euro 150.000,00; fondo ammortamento Euro 50.000,00) e contestualmente stipula un contratto di leasing alle seguenti condizioni:

- cessione macchinario al prezzo di Euro 120.000,00
- durata contratto 5 anni
- aliquota ammortamento bene = 20%
- canoni mensili Euro 2.500,00 + iva
- no maxicanone iniziale
- prezzo di riscatto Euro 3.000,00 + iva

Il macchinario era stato precedentemente acquistato dall'impresa in data 1/1/21

Cessione macchinario

		≠	A	≠		196.400,00
		CLIENTI			146.400,00	
		FONDO AMMORTAMENTO			<u>50.000,00</u>	
		MACCHINARI				
				MACCHINARI	150.000,00	
				PLUSVALENZA (A5 DI C.E.)	20.000,00	
				IVA A DEBITO	26.400,00	
		BANCA	A	CLIENTI		146.400,00

Stipula contratto di leasing

Ricevimento della fattura iniziale con la prima rata di canone (2.500,00)

		≠	A	FORNITORI		3.550,00
		CANONI DI LEASING			2.500,00	
		IVA A CREDITO			550,00	

Pagamento della fattura e riduzione degli impegni relativi al contratto

		FORNITORI	A	BANCA C/C ORDINARIO		3.550,00

A fine esercizio risconto della plusvalenza realizzata:

Plusvalenza contabilizzata: 20.000

Plusvalenza di competenza: $(20.000 / 5 \text{ anni}) = 4.000$

Risconto passivo: $(20.000 - 4.000) = 16.000$

[illegible]

Fiscalmente in base al principio di derivazione rafforzata ex art. 83 TUIR la plusvalenza risulterà imponibile in base all'imputazione in conto economico, in base alla durata del contratto di leasing

FACTORING

ASPETTI CIVILISTICI

Attraverso il contratto di “*factoring*” un’impresa trasferisce i propri crediti commerciali ad una società specializzata (“*factor*”), che si assume l’impegno della riscossione dei crediti stessi e, talvolta, ne garantisce il buon fine. L’oggetto del contratto è dunque il **trasferimento e la gestione di crediti di natura commerciale**. Tale contratto è stato legislativamente disciplinato con la L. 21/02/91 n. 52.

Il **principio contabile OIC 15** distingue tra:

- a) *maturity factoring*: il “factor” accredita all’impresa l’importo dei crediti solo al momento dell’incasso dei medesimi;
- b) *standard factoring*: il “factor” accredita all’impresa l’importo dei crediti al momento della cessione dei medesimi o comunque prima della scadenza.

Nel caso sub a) l’intervento del “factor” riguarda tipicamente l’assunzione della “gestione dei crediti” dell’impresa (es.: studio e selezione della clientela, incasso e recupero dei crediti, ecc.).

Nel caso sub b), invece, il “factor” assume nei confronti dell’impresa anche la veste di finanziatore, consentendo all’impresa stessa l’incasso del credito prima della sua scadenza.

In questo caso esistono due forme diverse di “*factoring*” che sono le seguenti:

- ⇒ “*factoring con rivalsa*” o “**pro solvendo**”;
- ⇒ “*factoring senza rivalsa*” o “**pro soluto**”.

Il “*factoring con rivalsa*” è caratterizzato dal fatto che il rischio di insolvenza resta a carico dell’impresa che trasferisce il credito. I crediti vengono rimossi dallo Stato Patrimoniale del cedente e sostituiti con l’anticipazione ricevuta dal factor e con il credito verso il factor per la differenza (tra valore del credito e anticipazione sullo stesso ricevuta), mettendo in evidenza nei conti d’ordine il rischio di regresso. Le commissioni passive che il cedente riconosce al factor andranno iscritte in B.7 di Conto Economico, e gli interessi passivi (commisurati all’importo complessivo dei crediti e al tempo che intercorre tra la data di cessione e quella di scadenza dei crediti) vengono imputati in Conto Economico per competenza.

Alternativamente si può mantenere in bilancio i crediti, iscrivendo in Stato Patrimoniale l’anticipazione ricevuta e il debito verso il factor per uguale ammontare, mettendo in evidenza in Nota Integrativa l’importo nominale dei crediti ceduti.

Il “*factoring senza rivalsa*”, prevede invece che il factor si assuma i seguenti impegni:

- acquisto del credito, e conseguente finanziamento dell’impresa;
- assunzione del rischio di insolvenza relativo ai crediti assunti;
- onere della gestione dei crediti (studio e selezione della clientela, incasso e recupero del credito).

I crediti ceduti in modo definitivo senza azione di regresso (pro soluto), e per i quali il rischio d’insolvenza è trasferito al cessionario nella sostanza, ancorché diversamente qualificati (vedere secondo capoverso successivo), devono essere rimossi dal bilancio e l’utile o la perdita devono essere riconosciuti per la differenza tra il valore ricevuto ed il valore cui erano iscritti in bilancio.

Qualora contrattualmente siano previste clausole miranti a frazionare il rischio d’insolvenza tra il cedente e il cessionario, con la previsione di un incremento o di un decremento dell’importo ricevuto dal cedente in relazione al mancato incasso, entro le scadenze previste, di parte dei crediti ceduti, si dovrà mettere in evidenza nei conti d’ordine l’ammontare degli eventuali rischi, fornendo, ove necessario, ulteriori informazioni in nota integrativa.

Alle cessioni ancorché qualificate pro soluto, che tuttavia prevedono la possibilità di un'azione di regresso, qualora il factor non incassi dal debitore l'importo del credito ceduto alla scadenza prevista, si applica la metodologia di contabilizzazione delle cessioni pro solvendo.

ASPETTI FISCALI

Con riferimento all'ipotesi di standard factoring con cessione pro soluto, i crediti non rientrano nel plafond di calcolo del fondo svalutazione crediti deducibile ex **art. 106 TUIR**.

Con riferimento al caso di standard factoring con cessione pro solvendo secondo l'Amministrazione Finanziaria (cfr. **Circolare Agenzia Entrate n. 9/015 del 1.8.1987**) i crediti non rientrano nel plafond di calcolo del fondo svalutazione crediti deducibile ex **art. 106 TUIR**, al contrario secondo la **Cassazione** (cfr. **Sentenza n. 7317 del 29.11.2002**) ne fanno parte.

ASPETTI CONTABILI**Maturity Factoring**

- Stipula del contratto di factoring e conseguente addebito della commissione di factoring:

		<i>SOC. DI FACTORING C/ CREDITI</i>	A	<i>CREDITI DATI A FACTOR</i>		<i>10.000</i>

		<i>COMMISSIONI DI FACTORING</i>	A	<i>BANCA C/ C</i>		<i>1.000</i>

- Alla scadenza incasso dei crediti da parte del factor e relativo accredito all'impresa:

		<i>BANCA C/ C</i>	A	<i>CLIENTI</i>		<i>10.000</i>

		<i>CREDITI DATI A FACTOR</i>	A	<i>SOC. DI FACTORING C/ CREDITI</i>		<i>10.000</i>

Standard factoring con rivalsa (Pro solvendo)

- Stipulazione del contratto di factoring (es. crediti commerciali per 10.000 Euro, accredito del 90%; interessi per 950 Euro; commissioni passive per 200 Euro):

		<i>≠</i>	A	<i>CLIENTI</i>		<i>10.000</i>
		<i>CREDITI VS. FACTOR</i>			<i>1.000</i>	
		<i>BANCA C/ C</i>			<i>7.850</i>	
		<i>COMMISSIONI PASSIVE</i>			<i>200</i>	
		<i>INT. PASS. SU FACTORING</i>			<i>950</i>	

- Alla scadenza incasso dei crediti da parte del factor e relativo accredito all'impresa:

		<i>BANCA C/ C</i>	A	<i>CREDITI VS. FACTOR</i>		<i>1.000</i>

- Stipulazione del contratto di factoring (es: crediti commerciali per 10.000 Euro, accredito del 90%):

		≠	A	CLIENTI		10.000
		CREDITI VS. FACTOR			1.000	
		BANCA C/C			7.900	
		INTERESSI PASSIVI SU FACTORING			800	
		COMMISSIONI SU FACTORING			300	

- Incasso alla scadenza della quota residua (10%) originariamente non accreditata:

		BANCA C/C	A	CREDITI VS. FACTOR		1.000

Se non fosse prevista l'anticipazione, la scrittura alla scadenza diventerebbe semplicemente:

		≠	A	CLIENTI		10.000
		BANCA C/C			8.900	
		INTERESSI PASS. SU FACTORING			800	
		COMMISSIONI SU FACTORING			300	

RICEVUTE BANCARIE

ASPETTI CIVILISTICI

La ricevuta bancaria è un documento che permette ad un'impresa di incassare i crediti commerciali nei confronti della propria clientela senza emissione di titoli cambiari.

- La ricevuta bancaria non costituisce un titolo di credito ma rappresenta una modalità tecnica di incasso dei crediti commerciali: la ricevuta bancaria, contenente gli estremi della fattura e le generalità del cliente, viene trasmessa ad una banca che si assume l'onere dell'incasso.
- La cessione di ricevute bancarie (Ri.Ba) alla banca non costituisce dunque sconto di titoli di credito e pertanto il credito verso il cliente non viene trasferito alla banca ma resta in carico nella contabilità del soggetto che ha emesso la ricevuta bancaria fino alla data di incasso. Ne consegue che, finché il credito non viene estinto, questo rientra nel plafond per il calcolo del fondo svalutazione crediti.

L'emissione ed il successivo incasso delle Ri.Ba da parte della banca può avvenire secondo le seguenti modalità:

- accredito con clausola "al dopo incasso": l'importo della ricevuta bancaria viene accreditato in conto solamente una volta che la banca incassa il credito dal debitore. Al momento dunque dell'emissione della Riba non viene compiuta alcuna operazione
- accredito con clausola "salvo buon fine": al momento del trasferimento alla banca viene accreditato l'importo della ricevuta bancaria; in caso di mancato incasso la banca provvede ad addebitare all'impresa emittente l'importo precedentemente anticipato. Si ha dunque un accredito in linea capitale con valuta posteriore alla data di scadenza del credito, mentre si ha un addebito delle commissioni con valuta immediata.

ASPETTI FISCALI

I crediti rientrano nel plafond per il calcolo del fondo svalutazione crediti (**art. 106 TUIR**).

Si ipotizzi l'emissione di una ricevuta bancaria (Ri.Ba.) per l'incasso di una fattura di vendita di 50.000 Euro + Iva 22%

Accredito “al dopo incasso”

a) Emissione della ricevuta bancaria e suo trasferimento alla banca

	CLIENTI C/ RIC. BANCARIE	A	CLIENTI	61.000

b) Incasso da parte della banca e accredito in conto corrente; commissioni bancarie pari ad Euro 2.000.

≠	CLIENTI C/RICEVUTE BANCARIE		61.000
BANCA C/C	A	59.000	
COMMISSIONI PASSIVE		2.000	

Accredito “salvo buon fine”

a) Emissione della ricevuta bancaria e suo trasferimento alla banca con contestuale accredito in conto; commissioni bancarie pari ad Euro 3.000.

≠	BANCA C/ RICEVUTE BANCARIE		61.000
BANCA C/C	A	58.000	
COMMISSIONI BANCARIE		3.000	

b) Incasso della ricevuta bancaria da parte della banca e storno del credito vs. il cliente:

	BANCA C/ RIC. BANCARIE	A	CLIENTI	61.000

Effetti presentati per l'accredito salvo buon fine

a) Presentazione degli effetti all'incasso:

	EFFETTI ALL'INCASSO	A	EFFETTI ATTIVI	12.000

b) Accredito egli effetti accreditati dalla banca

≠	EFFETTI ALL'INCASSO	12.000
BANCA C/C	A	11.000
SPESE INCASSO EFFETTI (B7)		1.000

c) Informativa in Nota Integrativa in merito al rischio di regresso sulle cambiali all'incasso

Effetti con accredito al dopo incasso

a) Presentazione degli effetti all'incasso:

	<i>EFFETTI ALL'INCASSO</i>	A	<i>EFFETTI ATTIVI</i>		<i>12.000</i>

b) Accredito degli effetti incassati dalla banca

≠	A	EFFETTI ALL'INCASSO		12.000
BANCA			11.300	
SPESA D'INCASSO EFFETTI			700	

EFFETTI INSOLUTI / PROTESTATI

Alla scadenza, gli effetti attivi possono essere regolarmente pagati dal debitore principale oppure possono trasformarsi in effetti insoluti o protestati, quando il debitore principale non estingue puntualmente il proprio debito. In quest'ultimo caso, il creditore può operare in uno dei seguenti modi:

- far protestare l'effetto che non è stato onorato alla scadenza;
- ritirare l'effetto non puntualmente pagato alla scadenza, senza procedere al protesto del medesimo: in questo caso l'effetto è stato emesso con la clausola "senza protesto" o "senza spese".

Le scritture che pongono in rilievo gli effetti insoluti o protestati variano in rapporto ai seguenti casi:

- 1) l'effetto si trova presso l'azienda ed il protesto è stato fatto "levare" dalla stessa azienda;
- 2) l'effetto si trova presso una banca, la quale procede a far protestare l'effetto: in questo ultimo caso, è opportuno distinguere le seguenti situazioni:
 - 2.1) l'effetto era stato precedentemente scontato dalla banca di credito ordinario;
 - 2.2) l'effetto era stato precedentemente accreditato salvo buon fine dalla banca stessa;
 - 2.3) l'effetto era stato presentato alla banca con la clausola dell'accredito al dopo incasso.

Le scritture che vengono riportate nel presente paragrafo si riferiscono alla situazione sub 2): con opportuni adattamenti, le stesse scritture possono essere applicate alla situazione sub 1).

Le registrazioni dei casi 2.1 (**sconto di effetti**) e 2.2 (incasso di effetti con **accredito salvo buon fine**) sono uguali: in entrambi i casi la banca ha già accreditato "in linea di capitale" gli importi degli effetti.

Effetti al protesto

a) Ricevimento dell'effetto protestato:

			EFFETTI INSOLUTI E PROTESTATI	A	BANCA C/C				

b) Addebito al cliente dell'effetto protestato:

			CLIENTI	A	EFFETTI INSOLUTI E PROTESTATI				

c) Liquidazione delle spese di protesto e delle commissioni bancarie:

			≠	A	BANCA C/C				
			SPESE DI PROTESTO						
			SPESE DIVERSE BANCARIE						

d) Addebito al cliente del rimborso spese:

			CLIENTI	A	RIMBORSO SPESE PROTESTI				

Le scritture contabili riguardanti il ricevimento degli effetti insoluti presentati alla banca secondo la condizione dell'accredito **al dopo incasso** (caso 2.3) differiscono – rispetto a quelle illustrate a proposito dello sconto e dell'incasso con accredito salvo buon fine – soltanto nella fase del ricevimento dell'effetto.

284 L'effetto che è stato presentato alla banca con la clausola dell'accredito al dopo incasso non è mai stato accreditato in "linea capitale" da parte della banca stessa:

a) Ricevimento dell'effetto protestato:

		<i>EFFETTI PROTESTATI</i>	A	<i>EFFETTI ALL'INCASSO</i>	
		<i>CLIENTI</i>	A	<i>EFFETTI PROTESTATI</i>	

b) Liquidazione delle spese di protesto e delle commissioni bancarie:

≠	A	BANCA C/C
SPESE DI PROTESTO		
SPESE DIVERSE BANCARIE		

c) Addebito degli oneri accessori al cliente:

[illegible]

d) Emissione della tratta di rivalsa:

	<i>EFFETTI ATTIVI</i>	A	<i>CLIENTI</i>

RINNOVO EFFETTI ATTIVI

Prima della scadenza, il debitore che non sia in grado di onorare l'obbligazione cambiaria assunta può chiedere che il creditore rinnovi totalmente o parzialmente l'effetto sottoscritto.

Le scritture riguardanti il rinnovo degli effetti attivi commerciali variano a seconda delle seguenti condizioni:

- 1) l'effetto si trova nel portafoglio dell'azienda creditrice;
- 2) l'effetto è stato presentato alla banca in una delle seguenti condizioni:
 - 2.1) allo sconto;
 - 2.2) all'incasso con accredito salvo buon fine;
 - 2.3) all'incasso, con accredito al dopo incasso.

Il rinnovo di un effetto che si trova in una situazione sub 2) passa attraverso due fasi:

- a) il richiamo dell'effetto che si trova presso la banca;
- b) il rinnovo totale o parziale dell'effetto che è ritornato nel portafoglio dell'azienda.

Le scritture concernenti il richiamo degli effetti che si trovano presso la banca possono ricondursi – mutatis mutandis – a quelle esaminate a proposito degli effetti insoluti e protestati.

Nel presente paragrafo è invece opportuno prendere in considerazione le scritture di rinnovo di un effetto di 500 euro che si trova presso l'azienda, effetto pagato per 200 e riemesso per la differenza più gli interessi per 10 .

- a) Ricevimento del parziale pagamento da parte del cliente

			CASSA	A	CLIENTI			200	

- b) Annullamento dell'effetto attivo:

			CLIENTI	A	EFFETTI ATTIVI			500	

- c) Liquidazione degli interessi:

			CLIENTI	A	INTERESSI ATTIVI			10	

- d) Emissione della nuova cambiale:

			EFFETTI ATTIVI	A	CLIENTI			310	

ASPETTI CIVILISTICI**Titoli obbligazionari (società che sottoscrive)**

I titoli obbligazionari e similari possono essere iscritti in bilancio sia tra le Immobilizzazioni Finanziarie sia nell'Attivo Circolante a seconda delle finalità di investimento, ovvero speculative, per le quali sono stati acquisiti⁴⁰.

L'art. 2426, comma 1 n. 1 c.c. prevede l'utilizzo del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati "ove applicabile". L'adozione del costo ammortizzato è possibile solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano.

Il costo ammortizzato è sempre applicabile ai titoli a reddito fisso che prevedono il pagamento di cedole (a tasso fisso o a tasso variabile) ed il rimborso del capitale a scadenza.

Si tratta di un criterio di valutazione tipico dei bilanci IAS/IFRS: è una modalità di valutazione che continua a trovare fondamento nel costo di acquisto, ma che tiene conto delle eventuali differenze tra tassi di interesse nominali e tassi di interesse effettivi.

Le **imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata** (art. 2435-bis c.c.) e le **micro-imprese** (art. 2435-ter c.c.) hanno la facoltà di non applicare il costo ammortizzato e di continuare a valutare i titoli immobilizzati al costo eventualmente svalutato per perdite durevoli.

Il codice civile non fornisce la definizione di "costo ammortizzato" ma rimanda espressamente (art. 2426 comma 2 c.c.) ai principi contabili internazionali. Il principio contabile internazionale che riporta la definizione di "costo ammortizzato" è lo **IAS 39** che al paragrafo 9 afferma: *"Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità"*.

L'art 2426, comma 1, n.9), c.c., prevede che: *"..., i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore..."*.

Da tale previsione normativa emerge che anche i titoli di debito iscritti nell'attivo circolante devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato (si tratta di titoli di debito detenuti con costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione di importo rilevante) – cfr. **principio contabile OIC 20**.

Tuttavia, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato qualora gli effetti siano irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 c.c.: ciò vale con riferimento ai titoli di debito detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi e ai titoli di debito detenuti durevolmente con costi di transazione o premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione non significativi.

L'art. 20-quater D.L. 119/2018, ha tuttavia previsto una deroga ai criteri di valutazione sopra esposti, consentendo ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non immobilizzati, in base al valore di iscrizione e non a quello di mercato, evitando in tal modo l'eventuale svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole. La disposizione, applicabile in riferimento all'esercizio 2018, già prorogata i bilanci 2019 e 2020, potrà essere prorogata, con decreto del MEF, agli esercizi successivi, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

⁴⁰ Per quanto riguarda i criteri civilistici di iscrizione in bilancio e di valutazione negli esercizi successivi si fa rinvio a quanto precedentemente riportato nei paragrafi precedenti relativi alle Immobilizzazioni Finanziarie e alle Rimanenze (art. 2426 n. 1 e n. 3 nel primo caso; art. 2426 n. 9, n. 10 nel secondo).

Prestito obbligazionario (società che emette)

Ai sensi dell'**art. 2410 c.c.**, per quanto riguarda le Società per azioni, l'emissione delle obbligazioni è deliberata dall'organo amministrativo e deve risultare da verbale redatto da notaio ed iscritta nel Registro delle Imprese entro 30 giorni.

La società può emettere obbligazioni per importo non superiore al doppio del capitale sociale e della riserva legale e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio approvato (**art. 2412 c.c.**).

Per quanto riguarda le Società a Responsabilità Limitata, la società può emettere, se l'atto costitutivo lo prevede, come previsto dall'**art. 2483 c.c.** titoli di debito, non obbligazioni, che possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.

L'**art. 2426 n. 8 c.c.** prevede che i debiti siano rilevati in bilancio secondo il *criterio del costo ammortizzato* (cfr. **principio contabile OIC. n. 19**).

Il nuovo criterio ha un impatto su tutti i debiti finanziari, ovvero sui debiti sui quali maturano interessi passivi e, in particolare, sui debiti finanziari di medio/lungo termine, siano essi sotto forma di prestiti obbligazionari oppure di finanziamenti nei confronti del sistema bancario.

Il criterio del costo ammortizzato prevede che:

- il valore iniziale di iscrizione del debito non sia il valore nominale, bensì il valore di emissione, al netto dei costi iniziali;
- in ogni esercizio, il valore del debito venga adeguato per tenere conto della ripartizione ("ammortamento") della differenza tra il valore iniziale di iscrizione e il valore a scadenza (generalmente il valore nominale).

La previsione del costo ammortizzato per i debiti ha comportato l'eliminazione dagli schemi di Stato patrimoniale del disaggio e dell'aggio di emissione, dal momento che il valore iniziale di iscrizione dei debiti deve comprendere l'effetto dei disaggi e degli aggi di emissione.

Le imprese che redigono il ***bilancio in forma abbreviata*** (ex **art. 2435-bis, c.c.**) e le ***micro-imprese*** (ex **art. 2435-ter, c.c.**) avranno la facoltà di non applicare il costo ammortizzato e di continuare a valutare i debiti al valore nominale.

In tale ipotesi:

- l'eventuale DISAGGIO di EMISSIONE (= prezzo di emissione < al valore nominale) deve essere iscritto nell'attivo alla voce D (tra i Risconti attivi) e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
- l'eventuale AGIO di EMISSIONE (= prezzo di emissione > al valore nominale) deve essere iscritto nell'attivo alla voce E (tra i Risconti passivi) e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.

Il regime fiscale dei proventi percepiti dall'obbligazionista dipende essenzialmente dalla natura dell'emittente del prestito:

- per le obbligazioni emesse da società non quotate, operano le disposizioni contenute nell'**art. 26 comma 1 del DPR 600/73** (per i soggetti percipienti in esercizio d'impresa) e del **D.Lgs. 239/96** (per i soggetti percipienti non in esercizio d'impresa);
- per le obbligazioni emesse dai grandi emittenti (in primis banche e società le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati), trovano applicazione le norme contenute dal **DLgs. 239/96**, che prevedono l'applicazione di un'imposta sostitutiva.

Se il **soggetto emittente NON è un GRANDE EMITTENTE** (società non quotate) la ritenuta da applicare sui proventi dei titoli obbligazionari è pari al 26%, quale che sia la scadenza del titolo e il tasso di rendimento del prestito:

- ⇒ la ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di imprenditori individuali (per i soli titoli detenuti quali beni d'impresa), società di persone commerciali, società di capitali ed enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a titolo d'imposta in ipotesi di soggetto percipiente non in esercizio d'impresa. L'imposta applicata sugli interessi derivanti da proventi di titoli di Stato italiani ed equiparati è ridotta nella misura del 12,50%. - **art. 26, comma 1, del DPR 600/73**;
- ⇒ la ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti di soggetti percipienti non in esercizio d'impresa - **art. 1, comma 1, DLgs. 239/96**.

L'imposta applicata sugli interessi derivanti da proventi di titoli di Stato italiani ed equiparati è ridotta nella misura del 12,50%.

Se il **soggetto emittente è "GRAN EMITTENTE"** (società quotata, banca, Stato) indipendentemente dalla durata del prestito, trova applicazione il regime introdotto dal **D.Lgs. 239/96**, che prevede un trattamento fiscale a sua volta differenziato a seconda della natura del soggetto che percepisce gli interessi. Qualora il soggetto **percipiente** sia:

- ⇒ Soggetto cosiddetto "**lordista**" (società ed enti commerciali) non si applica alcuna ritenuta e l'interesse concorre a formare il reddito imponibile. I soggetti "lordisti", poiché percepiscono i proventi al lordo delle imposte, dovranno indicare i proventi nella propria dichiarazione dei redditi e assoggettarli ad ordinaria tassazione.
- ⇒ Soggetto cosiddetto "**nettista**" (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali), si applica un'imposta sostitutiva del 26%. Tali soggetti sono definiti "nettisti", dal momento che percepiscono – appunto – i proventi al netto dell'imposta. Anche in questo caso, la ritenuta è ridotta nella misura del 12,50% per gli interessi sui proventi derivanti da titoli di Stato italiani ed equiparati.

Ai fini **IRAP** i proventi finanziari non concorrono a formare la base imponibile.

Ai sensi dell'**art. 109, comma 2, lett. c), TUIR**, per le società che hanno emesso obbligazioni o titoli simili, la differenza fra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute alla emissione (disaggio su prestiti) è deducibile in ciascun esercizio per una quota determinata in base al piano di ammortamento del prestito.

ASPETTI CONTABILI**Titoli obbligazionari (società che sottoscrive)****1. Obbligazioni emesse da società quotate**

Ipotesi di società che non applica il metodo del costo ammortizzato per la rilevazione del titolo obbligazionario, in quanto irrilevante ai fini dell'art. 2423, comma 4, c.c..

Alfa SpA acquista in data 1/4/23 titoli obbligazionari emessi dalla società quotata Beta SpA del valore nominale di Euro 100.000, corso secco Euro 86.000, cedole semestrali 1/1 – 1/7, interesse 5%. Il prestito si estingue in data 1/9/23.

a) Acquisto in data 1/4/23 (cedole = $100.000 * 5\% * 3/12$)

		≠	A	BANCA C/C		87.250,00
		TITOLI			86.000,00	
		CEDOLE IN CORSO DI MATURAZIONE			1.250,00	

b) In data 1/7 maturazione cedole

		BANCA	A	≠		2.500,00
				INTERESSI ATTIVI	1.250,00	
				CEDOLE IN CORSO DI MATURAZIONE	1.250,00	

c) In data 1/9/23, vendita dei titoli al corso secco pari ad Euro 88.000,00
(interessi attivi: $100.000 * 5\% * 2/12 = 833,00$)

		BANCA	A	≠		88.833,00
				TITOLI	86.000,00	
				INTERESSI ATTIVI	833,00	
				PLUSVALENZA SU TITOLI	2.000,00	

2. Obbligazioni emesse da società non quotate

Ipotesi di società che non applica il metodo del costo ammortizzato per la rilevazione del titolo obbligazionario, in quanto società tenuta alla redazione del bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c.

Alfa SpA acquista in data 1/4/23 titoli obbligazionari emessi dalla società non quotata Beta SpA del valore nominale di Euro 100.000, corso secco Euro 86.000, cedole semestrali 1/1 – 1/7, interesse 5%. La ritenuta è del 26% (le società sono obbligate ai sensi dell'**art. 26 DPR n. 600/73** ad operare la ritenuta alla fonte, che è a titolo di imposta sul reddito per le persone fisiche, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito per le società di capitali e di persone). Il prestito si estingue in data 1/9/23.

a) Acquisto in data 1/4/23 (cedole = $100.000 * 5\% * 3/12$)

		≠	A	BANCA C/C		87.000,00
		TITOLI			86.000,00	
		CEDOLE IN CORSO DI MATURAZIONE			1.000,00	

La cedola in corso di maturazione di 1.250,00 (= $100.000 * 5\% * 3/12$), è decurtata della ritenuta alla fonte del 26% che graverà alla sua scadenza (pari ad Euro 325,00).

b) In data 1/7 maturazione cedole

		≠	A	≠		2.175,00
		BANCA			1.850,00	
		ERARIO C/RITENUTE *			<u>325,00</u>	
				INTERESSI ATTIVI	1.250,00	
				CEDOLE IN CORSO DI MATURAZIONE	925,00	

* = il conto è "Erario c/ritenute" in quanto la ritenuta è a titolo d'acconto, trattandosi di una società di capitali (per le imprese individuali si sarebbe utilizzato il conto "Imposte sul reddito")

c) In data 1/9/23, vendita dei titoli al corso secco pari ad Euro 88.000,00

		≠	A	≠		88.833,33
		BANCA			88.616,66	
		ERARIO C/RITENUTE			<u>216,67</u>	
				TITOLI	86.000,00	
				INTERESSI ATTIVI	833,33	
				PLUSVALENZA SU TITOLI	2.000,00	

Prestito obbligazionario (società che emette)**1. Obbligazioni emesse da società quotate**

Ipotesi di società che non applica il metodo del costo ammortizzato per la rilevazione del debito, in quanto irrilevante ai fini dell'art. 2423, comma 4, c.c..

Omega SpA emette in data 1/4/23 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 100.000, interesse 5%. Il prestito si estingue in data 1/9/23.

a) Emissione sotto la pari: (prezzo di emissione = 95.000; valore nominale = 100.000)

		≠	A	OBBLIGAZIONI C/ CAPITALE		100.000,00
		OBBLIGAZIONISTI			95. 000,00	
		C/ SOTTOSCRIZIONE				
		DISAGGIO DI EMISSIONE			5.000,00	

Emissione alla pari (prezzo di emissione = valore nominale) del prestito obbligazionario

		OBBLIGAZIONISTI	A	OBBLIGAZIONI C/ CAPITALE		100.000,00
		C/ SOTTOSCRIZIONE				

b) Collocamento del prestito:

- o data di collocamento coincide con la data di decorrenza degli interessi (la società riscuote solo il prezzo di emissione)

		BANCA	A	OBBLIGAZIONISTI		95.000,00
				C/ SOTTOSCRIZIONE		

- o data di collocamento anteriore alla data di decorrenza degli interessi. Il capitale obbligazionario è momentaneamente infruttifero di interessi e i sottoscrittori trattengono in via anticipata il mancato frutto sul capitale, mediante il versamento di una somma inferiore al prezzo di emissione.

		≠	A	OBBLIGAZIONISTI		95.000,00
				C/ SOTTOSCRIZIONE		
		BANCA			94. 700,00	
		INTERESSI PASSIVI			300,00	

- o data di collocamento posteriore alla data di decorrenza degli interessi. Sul capitale obbligazionario sono già maturati degli interessi che la società si fa rimborsare dai sottoscrittori (pertanto il conto interessi passivi in avere si movimenta).

		BANCA	A	≠		95.500,00
				OBBLIGAZIONISTI	95. 000,00	
				C/ SOTTOSCRIZIONE		
				INTERESSI PASSIVI	500,00	

c) pagamento interessi

		INTERESSI PASSIVI	A	OBBLIGAZIONISTI C/INTERESSI		4.750,00
		OBBLIGAZIONISTI C/INTERESSI	A	BANCA		4.750,00

d) estinzione del prestito obbligazionario

		OBBLIGAZIONISTI C/CAPITALE	A	BANCA		100.000,00

2. Obbligazioni emesse da società non quotate

Ipotesi di prestito obbligazionario emesso da società tenuta alla redazione del bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c., che dunque non applica il criterio del costo ammortizzato nella rilevazione del debito.

- a) Emissione sotto la pari di un prestito obbligazionario per Euro 95.000,00 del valore nominale di Euro 100.000,00

		≠	A	OBBLIGAZIONI C/CAPITALE		100.000,00
		OBBLIGAZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE			95.000,00	
		DISAGGIO DI EMISSIONE			5.000,00	

Al 31/12

		AMMORTAMENTO DISAGGIO	A	DISAGGIO DI EMISSIONE		1.000,00

b) Collocamento del prestito:

- o data di collocamento coincide con la data di decorrenza degli interessi

		BANCA	A	OBBLIGAZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE		95.000,00

- data di collocamento anteriore alla data di decorrenza degli interessi.

		≠	A	≠		95.060,00
		BANCA			94.760,00	
		INTERESSI PASSIVI			<u>300,00</u>	
				OBBLIGAZIONISTI	94.982,00	
				C/SOTTOSCRIZIONE		
				ERARIO C/RITENUTE (26%)	78,00	

- data di collocamento posteriore alla data di decorrenza degli interessi.

		≠	A	≠		95.500,00
		BANCA			95.370,00	
		ERARIO C/RITENUTE			<u>130,00</u>	
				OBBLIGAZIONISTI	95.000,00	
				C/SOTTOSCRIZIONE		
				INTERESSI PASSIVI	500,00	

c) pagamento interessi (6% annuo)

		INTERESSI PASSIVI	A	OBBLIGAZIONISTI C/INTERESSI		3.000,00

		OBBLIGAZIONISTI C/INTERESSI	A	≠		3.000,00
				BANCA	2.220,00	
				ERARIO C/RITENUTE (26%)	780,00	

294

3. Ipotesi di prestito obbligazionario emesso da società che applica il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione (cfr. **principio contabile OIC n. 19**)

Il 1° gennaio 2023 la società emette un prestito obbligazionario del valore nominale di euro 1.000 sotto la pari con un disagio di emissione di euro 15 e sostenendo spese di emissione del prestito (spese legali e commissioni) per euro 5. Le obbligazioni danno diritto a ricevere interessi al tasso di interesse nominale del 2% annuo con pagamento al 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del prestito è previsto per il 31 dicembre dell'anno 2027.

Si ipotizza che il tasso di interesse effettivo costante da applicare per ripartire gli interessi nominali, il disagio di emissione, i costi di transazione iniziali lungo la durata del prestito sia pari al 2,4296% (tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo 2023 - 2027 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale pari ad euro 980,00).

La rappresentazione in bilancio risulta essere la seguente:

Esercizio	Valore contabile debito inizio es	Interessi pass al tasso effettivo (2,4296%)	Flussi fin in uscita (interessi e rimborso capitale)	Valore contabile debito fine es
	A	b= a * 2,4296%	c	d= a + b + c
2023	980,00	23,81	-20,00	983,81
2024	983,81	23,90	-20,00	987,71
2025	987,71	24,00	-20,00	991,71
2026	991,71	24,09	-20,00	995,80
2027	995,80	24,19	-1.020,00	0,00

$$980 = 20/(1,024296)_1 + 20/(1,024296)_2 + 20/(1,024296)_3 + 20/(1,024296)_4 + 1.020/(1,024296)_5$$

a) Emissione sotto la pari in data 1.1.2023

		OBLIGAZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE	A	≠			985,00
				OBLIGAZIONI (D.1) DEBITI PER SPESE EMISSIONE		980,00 5	

b) Collocamento del prestito in data 1.1.2023

		BANCA	A	OBLIGAZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE		985,00

c) Rilevazione interessi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli stessi al tasso nominale in data 31.12.2023

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>OBBLIGAZIONI (D.1)</i>		23,81

		<i>OBBLIGAZIONI (D.1)</i>	A	<i>BANCA</i>		20,00

- d) Rilevazione interessi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli stessi al tasso nominale in data 31.12.2024

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>OBBLIGAZIONI (D.1)</i>		23,90

		<i>OBBLIGAZIONI (D.1)</i>	A	<i>BANCA</i>		20,00

- e) Rilevazione interessi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli stessi al tasso nominale in data 31.12.2025

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>OBBLIGAZIONI (D.1)</i>		24,00

		<i>OBBLIGAZIONI (D.1)</i>	A	<i>BANCA</i>		20,00

- f) Rilevazione interessi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli stessi al tasso nominale in data 31.12.2026

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>OBBLIGAZIONI (D.1)</i>		24,10

		<i>OBBLIGAZIONI (D.1)</i>	A	<i>BANCA</i>		20,00

- g) Rilevazione interessi al tasso di interesse effettivo, pagamento degli stessi al tasso nominale e rimborso del prestito in data 31.12.2027

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>OBBLIGAZIONI (D.1)</i>		24,19

		<i>OBBLIGAZIONI (D.1)</i>	A	<i>BANCA</i>		20,00

		<i>OBBLIGAZIONI (D.1)</i>	A	<i>BANCA</i>		1.000,00

Se al contrario non si applicasse il metodo del costo ammortizzato e l'attualizzazione si avrebbero le seguenti risultanze in bilancio:

Esercizio	Valore contabile debito inizio es	Risconti attivi a fine es (disaggio + costi transazione)	Quota risconto a conto economico	Interessi pass al tasso nominale (2%)	Tot interessi a conto economico	Flussi fin in uscita (interessi e rimborso capitale)	Valore contabile debito fine es
	a	B	c = Disaggio / 5 esercizi	d = a * 2%	e = c + d	f	g = a + d - f
2023	1.000,00	16,00	4,00	20,00	24,00	-20,00	1.000,00
2024	1.000,00	12,00	4,00	20,00	24,00	-20,00	1.000,00
2025	1.000,00	8,00	4,00	20,00	24,00	-20,00	1.000,00
2026	1.000,00	4,00	4,00	20,00	24,00	-20,00	1.000,00
2027	1.000,00	0,00	4,00	20,00	24,00	-1.020,00	0,00

a) Emissione sotto la pari in data 1.1.2023

		≠	A	≠		1.005,00
		OBLIGAZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE			985,00	
		DISAGGIO EMISSIONE (RISC. PASSIVO)			20,00	
				OBLIGAZIONI (D.1)	1.000,00	
				DEBITI PER SPESE EMISSIONE	5	

b) Collocamento del prestito in data 1.1.2023

		BANCA	A	OBLIGAZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE		985,00

c) Rilevazione interessi al tasso di interesse nominale, pagamento degli stessi e imputazione quota del disaggio di emissione in data 31.12.2023

		INTERESSI PASSIVI	A	OBLIGAZIONI (D.1)		20,00

		OBLIGAZIONI (D.1)	A	BANCA		20,00

		INTERESSI PASSIVI	A	DISAGGIO EMISSIONE (RISC. PASSIVO)		4,00

- d) Rilevazione interessi al tasso di interesse nominale, pagamento degli stessi e imputazione quota del disaggio di emissione in data 31.12.2024

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>OBBLIGAZIONI (D.1)</i>		20,00
		<i>OBBLIGAZIONI (D.1)</i>	A	<i>BANCA</i>		20,00
		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>DISAGGIO EMISSIONE (RISC. PASSIVO)</i>		4,00

- e) Rilevazione interessi al tasso di interesse nominale, pagamento degli stessi e imputazione quota del disaggio di emissione in data 31.12.2025

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>OBBLIGAZIONI (D.1)</i>		20,00
		<i>OBBLIGAZIONI (D.1)</i>	A	<i>BANCA</i>		20,00
		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>DISAGGIO EMISSIONE (RISC. PASSIVO)</i>		4,00

- f) Rilevazione interessi al tasso di interesse nominale, pagamento degli stessi e imputazione quota del disaggio di emissione in data 31.12.2026

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>OBBLIGAZIONI (D.1)</i>		20,00
		<i>OBBLIGAZIONI (D.1)</i>	A	<i>BANCA</i>		20,00
		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>DISAGGIO EMISSIONE (RISC. PASSIVO)</i>		4,00

g) Rilevazione interessi al tasso di interesse nominale, pagamento degli stessi, imputazione quota del disaggio di emissione in data 31.12.2027 e rimborso del prestito

		INTERESSI PASSIVI	A	OBBLIGAZIONI (D.1)		20,00

		OBBLIGAZIONI (D.1)	A	BANCA		20,00

		INTERESSI PASSIVI	A	DISAGGIO EMISSIONE (RISC. PASSIVO)		4,00

		OBBLIGAZIONI (D.1)	A	BANCA		1.000,00

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

ASPETTI CIVILISTICI

Le obbligazioni convertibili sono titoli a reddito fisso che offrono al sottoscrittore la possibilità di effettuare una scelta: al momento dell'estrazione è possibile o chiedere il rimborso dell'obbligazione sottoscritta (il titolo in tal caso è assimilato ad una normale obbligazione), o chiedere la conversione del titolo in una o più azioni (in tal caso il sottoscrittore si trasforma da creditore ad azionista della società).

L'emissione di obbligazioni convertibili deve essere preceduta da una delibera dell'Assemblea straordinaria, volta ad aumentare il capitale sociale in misura pari all'ammontare delle obbligazioni che in futuro potranno essere convertite in azioni. Tale importo è pari al valore nominale delle azioni da attribuire in sede di conversione.

Il valore nominale delle azioni offerte in conversione può essere:

- ⇒ pari al valore nominale delle obbligazioni convertibili: in tal caso si verifica un aumento del capitale sociale;
- ⇒ inferiore al valore nominale delle obbligazioni convertibili: in tal caso si verifica l'aumento del capitale sociale e l'incremento della riserva di capitale "sovrapprezzo emissione azioni".

Le obbligazioni possono essere emesse alla pari o sopra la pari, mai sotto la pari.

La conversione può essere diretta (l'emittente delle obbligazioni offre in conversione le proprie azioni), o indiretta (l'emittente delle obbligazioni offre in conversione le azioni di un'altra società).

Secondo il **principio contabile OIC n. 19** il prestito obbligazionario convertibile in azioni costituisce un "contratto ibrido", costituito da un contratto primario (il rapporto di debito) e da un contratto derivato (l'opzione di conversione in azioni): lo strumento finanziario derivato incorporato (l'opzione di conversione in azioni) deve essere scorporato ai sensi del **principio contabile OIC n. 32** "Strumenti finanziari derivati", mentre il debito è trattato secondo il criterio del costo ammortizzato.

L'art. 2426 n. 11-bis) prevede che *"gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value"*.

In particolare:

- il debito (contratto primario) sarà valutato al *fair value*, ovvero al valore attuale dei flussi finanziari futuri generati dal prestito obbligazionario utilizzando il tasso di interesse di mercato che la Società avrebbe ottenuto se avesse emesso il prestito senza consentire l'opzione di conversione;
- lo strumento finanziario derivato sarà valutato attribuendo allo stesso il valore residuo (ovvero la differenza tra il valore nominale del prestito e il suo *fair value* come sopra determinato). L'opzione di conversione del prestito in strumento di capitale è iscritta direttamente in una riserva di patrimonio netto. Eventuali costi di transazione sono ripartiti proporzionalmente tra il debito e la riserva. La riserva, non è soggetta a valutazioni successive.

Nel caso la società possieda un contratto ibrido quotato (fair value di livello 1) può adottare come politica contabile di valutarlo al fair value nella sua interezza, senza pertanto ricorrere alla separazione del derivato incorporato. Ciò in quanto normalmente la valutazione del fair value dell'intero strumento ibrido risulta più affidabile rispetto all'esercizio di scorporo del derivato incorporato e alla sua conseguente valutazione al fair value.

Secondo l'**art. 83 comma 1** del **TUIR** (così come modificato dal DL 244/2016 convertito), per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-ter c.c., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (così come per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS) vale il *principio di derivazione rafforzata*, ossia "valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili".

Conseguentemente, ai fini della determinazione del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali così come rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma declinato dai singoli principi contabili.

E' dato dunque un pieno riconoscimento fiscale alla rilevazione in bilancio dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari, i quali devono essere separati dal contratto primario e contabilizzati come strumenti finanziari derivati secondo il documento OIC n. 32.

ASPETTI CONTABILI

• *Esemplificazione con applicazione costo ammortizzato e scorporo strumento derivato incorporato)*

Emissione alla pari di un prestito obbligazionario convertibile per Euro 200.000,00 in data 1/1/2023, con scadenza al 1/1/2025; collocamento nel giorno in cui maturano gli interessi, pari ad Euro 8.000,00 (tasso al 4% annuo). Il tasso d'interesse di mercato di un prestito obbligazionario - senza il riconoscimento del diritto alla conversione è pari al 6% annuo.

1. Emissione

Bisogna determinare il valore del contratto derivato, che deve essere scorporato:

I flussi finanziari futuri sono costituiti dagli interessi (8.000 euro annui per 4 anni) e dal rimborso del capitale a scadenza (200.000 euro).

$$\rightarrow 8.000/(1,06)^1 + 8.000/(1,06)^2 + 8.000/(1,06)^3 + 208.000/(1,06)^4 = 186.139,58 \text{ euro}$$

Valore del contratto ibrido nel suo complesso =	200.000
<i>Fair value</i> del contratto primario =	- 186.139,58
= <i>Fair value</i> del contratto derivato	13.860,42

		OBLIGAZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE	A	≠	
				OBLIGAZIONI CONVERTIBILI	186.139,58
				RISERVA PER CONVERSIONE	13.860,42
				PRESTITI OBLIGAZIONARI	
					200.000,00

L'imputazione a patrimonio netto della riserva dovrà avvenire al netto degli effetti fiscali differiti, in quanto la copertura si riferisce a flussi finanziari non ancora realizzatisi. Tale impostazione è in linea con il paragrafo 53 dell'OIC 25, nel quale è precisato che le differenze temporanee possono emergere anche a seguito di operazioni che non transitano nel Conto economico. In tali circostanze, le imposte differite non sono contabilizzate nel Conto economico, ma a diretta riduzione della riserva creata.

$$13.860,42 * 24\% = 3.326,50$$

		RISERVA PER CONVERSIONE PRESTITI OBLIGAZIONARI	A	FONDO IMPOSTE DIFFERITE	
					3.326,50

2. Collocamento

		BANCA	A	OBLIGAZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE	
					200.000,00

3. Pagamento cedola al 31.12.2023 (rilevazione al tasso d'interesse nominale)

		INTERESSI PASSIVI	A	OBBLIGAZIONISTI C/INTERESSI ⁴¹		8.000,00
		OBBLIGAZIONISTI C/INTERESSI	A	BANCA		8.000,00

4. Valutazione al 31.12.23: al costo ammortizzato con attualizzazione

Data	valore contabile DEBITO inizies (a)	Interessi passivi al tasso di mercato (b = a * 6%)	Flussi finanziari in uscita per interessi passivi al tasso nominale (c)	Differenza da imputare in conto economico	Flussi finanziari in uscita per rimborso capitale (d)	valore contabile DEBITO fine es (e = a + b - c - d)
2023	186.139,58	11.168,37	8.000	3.168,37	-	189.307,95
2024	189.307,95	11.358,48	8.000	3.358,48	-	192.666,43
2025	192.666,43	11.559,99	8.000	3.559,99	-	196.226,42
2026	196.226,42	11.773,58	8.000	3.773,58	200.000,00	-

Rilevazione degli interessi al tasso di interesse di mercato = $186.139,58 * 6\% = 11.168,37$

Interessi già imputati a conto economico = 8.000 euro ($200.000 * 4\%$)

Imputazione della differenza tra il tasso di interesse effettivo e quello nominale: $(11.168,40 - 8.000 = 3.168,40)$

		INTERESSI PASSIVI	A	OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI		3.168,40

In sintesi:

- obbligazioni convertibili al 31.12.2023: $186.139,58 + 3.168,37 = 189.307,95$
- interessi passivi al 31.12.2021: $8.000 + 3.168,37 = 11.168,37$

5. Pagamento cedola al 31.12.2024 (rilevazione al tasso d'interesse nominale)

		INTERESSI PASSIVI	A	OBBLIGAZIONISTI C/INTERESSI ⁴²		8.000,00
		OBBLIGAZIONISTI C/INTERESSI	A	BANCA		8.000,00

⁴¹ Si ipotizza che le obbligazioni siano state emesse da un ente quotato: pertanto non viene trattenuta alcuna ritenuta sugli interessi corrisposti.

⁴² Si ipotizza che le obbligazioni siano state emesse da un ente quotato: pertanto non viene trattenuta alcuna ritenuta sugli interessi corrisposti.

6. Valutazione al 31.12.24: al costo ammortizzato con attualizzazione

Rilevazione degli interessi al tasso di interesse di mercato = $189.307,95 * 6\% = 11.358,48$

Imputazione della differenza tra il tasso di interesse effettivo e quello nominale: $(11.358,48 - 8.000)$

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI</i>		3.358,48

In sintesi:

- obbligazioni convertibili al 31.12.2024: $186.307,95 + 3.358,48 = 192.666,43$
- interessi passivi al 31.12.2024: $8.000 + 3.358,48 = 11.358,48$

7. Pagamento cedola al 31.12.2025 (rilevazione al tasso d'interesse nominale)

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>OBBLIGAZIONISTI C/INTERESSI⁴³</i>		8.000,00
		<i>OBBLIGAZIONISTI C/INTERESSI</i>	A	BANCA		8.000,00

8. Valutazione al 31.12.25: al costo ammortizzato con attualizzazione

Rilevazione degli interessi al tasso di interesse di mercato = $192.666,43 * 6\% = 11.559,99$

Imputazione della differenza tra il tasso di interesse effettivo e quello nominale: $(11.559,99 - 8.000)$

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI</i>		3.559,99

In sintesi:

- obbligazioni convertibili al 31.12.2025: $192.666,43 + 3.559,99 = 196.226,42$
- interessi passivi al 31.12.2025: $8.000 + 3.559,99 = 11.559,99$

9. Pagamento cedola al 31.12.2026 (rilevazione al tasso d'interesse nominale)

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>OBBLIGAZIONISTI C/INTERESSI⁴⁴</i>		8.000,00
		<i>OBBLIGAZIONISTI C/INTERESSI</i>	A	BANCA		8.000,00

10. Valutazione al 31.12.2026 al costo ammortizzato con attualizzazione

Rilevazione degli interessi al tasso di interesse di mercato: $196.226,42 * 6\% = 11.773,58$

Imputazione della differenza tra il tasso di interesse effettivo e quello nominale: $(11.773,58 - 8.000)$

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI</i>		3.773,58

In sintesi:

- obbligazioni convertibili al 31.12.2026: $196.226,42 + 3.773,58 = 200.000,00$
- interessi passivi al 31.12.2026: $8.000 + 3.773,58 = 11.773,58$

⁴³ Si ipotizza che le obbligazioni siano state emesse da un ente quotato: pertanto non viene trattenuta alcuna ritenuta sugli interessi corrisposti.

⁴⁴ Si ipotizza che le obbligazioni siano state emesse da un ente quotato: pertanto non viene trattenuta alcuna ritenuta sugli interessi corrisposti.

Quindi con il rimborso del capitale al 31/12/2026 si ha la chiusura del prestito.

11. Estrazione delle obbligazioni alla scadenza

a) Il prestito viene integralmente rimborsato, in quanto gli obbligazionisti non esercitano l'opzione per la conversione in azioni della Società.

11.1 Rimborso prestito scaduto e non convertito

		OBLIGAZIONI CONVERTIBILI	A	BANCA		200.000

11.2 Storno Riserva derivati

		FONDO IMPOSTE DIFFERITE	A	RISERVA PER CONVERSIONE PRESTITI OBLIGAZIONARI		3.326,50
		RISERVA PER CONVERSIONE PRESTITI OBLIGAZIONARI	A	PROVENTI FINANZIARI		13.860,42

b) Al momento dell'estrazione a sorte, i sottoscrittori optano per la conversione (conversione diretta) di obbligazioni per un valore di euro 10.000,00: il capitale sociale viene aumentato per l'importo di euro 5.000,00, mentre l'eccedenza del valore delle obbligazioni estratte, viene considerato un sovrapprezzo delle azioni stesse.

11.1 Estrazione obbligazioni

		OBLIGAZIONI CONVERTIBILI	A	OBLIGAZIONI ESTRATTE		10.000,00

11.2 Conversione (metodo conversione diretta)

		OBLIGAZIONI ESTRATTE	A	≠		10.000,00
				CAPITALE SOCIALE	5.000,00	
				RISERVA SOVRAPREZZO	5.000,00	
				EMISSIONE AZIONI		

11.3 Rimborso prestito scaduto e non convertito

		OBLIGAZIONI CONVERTIBILI	A	BANCA		190.000

11.4 Storno Riserva derivati

		FONDO IMPOSTE DIFFERITE	A	RISERVA PER CONVERSIONE PRESTITI OBLIGAZIONARI		3.326,50
		RISERVA PER CONVERSIONE PRESTITI OBLIGAZIONARI	A	PROVENTI FINANZIARI		13.860,42

OPERAZIONE DI PRONTO CONTRO TERMINE

ASPETTI CIVILISTICI

L'operazione di pronti contro termine consiste nella cessione da parte di un soggetto (generalmente un istituto di credito o una società finanziaria) di un'attività (ad esempio titoli) ad un altro soggetto con l'impegno, ad una data scadenza, del primo, a riacquistare e, del secondo, a rivendere tale attività. La scadenza dell'operazione, cioè il periodo intercorrente tra le due compravendite, si pone usualmente tra un mese e tre mesi.

La funzione è quella di consentire un investimento di liquidità con durata prestabilita.

Gli elementi che caratterizzano l'operazione sono dunque:

- a) l'obbligo del riacquisto da parte del venditore;
- b) l'obbligo di rivendita da parte dell'acquirente;
- c) la data di riacquisto certa;
- d) il prezzo certo di riacquisto stabilito dalle parti.

L'**art. 2424-bis comma 5 c.c.** stabilisce infatti che le attività oggetto di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (operazioni di pronti c/termine) devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore (principio della prevalenza della sostanza sulla forma). Il cedente all'atto della vendita delle attività nei confronti del cessionario manterrà le attività oggetto del contratto iscritte nello stato patrimoniale e registrerà contemporaneamente un'entrata di cassa e un debito nei confronti del cessionario.

Il cessionario, invece, registrerà un uscita di cassa ed un credito nei confronti del cedente.

Inoltre l'**art. 2425-bis comma 3 c.c.** stabilisce che gli oneri e i proventi, compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti devono essere iscritti a Conto Economico per la quota maturata nell'esercizio, e più precisamente nelle voci C.16 c) e C.17.

In applicazione di quest'ultimo articolo sia il cedente che il cessionario a fine esercizio rileveranno un rateo attivo/passivo per rilevare la quota di competenza dell'esercizio relativa ai proventi/oneri finanziari connessi alle attività oggetto di compravendita e al differenziale tra il prezzo "a pronti" e il prezzo "a termine".

Ai sensi **art. 2427 n. 6 ter c.c.** devono essere indicati in Nota Integrativa, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo *"... per l'acquirente di retrocessione a termine"*.

ASPETTI FISCALI

Il trattamento fiscale degli interessi derivanti da operazioni di pronto contro termine è simile a quello dei proventi da titoli obbligazionari in quanto si tratta di redditi di capitale assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi **art. 26, comma 3-bis, D.P.R. 600/73**.

Ai sensi dell'**articolo 44, lettera g-bis), comma 1, TUIR** *"i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute"* sono qualificati come redditi di capitale

Ai sensi **art. 89 comma 6 TUIR**, gli interessi derivanti da titoli acquistati in base a contratti di Pronto Contro Termine concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto del contratto, tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

I proventi derivanti da operazioni pronti contro termine percepiti da soggetti IRES sono fiscalmente assimilati ai dividendi (provento esente nella misura del 95%).

In presenza di operazioni di pronti contro termine il regime parziale di tassazione dei dividendi spetta, per i dividendi distribuiti nel periodo di durata del contratto e percepiti dal cessionario a pronti, solo se il cedente a pronti ne avrebbe potuto fruire in base alla disciplina fiscale applicabile. In altri termini, la tassazione agevolata non è attribuibile a terzi ove il titolare delle azioni sia un soggetto per il quale è previsto un regime meno favorevole.

Si ipotizzi un acquisto di titoli in data 1/12/2023 a due mesi, per un ammontare di € 50.000,00 con contestuale obbligo di rivendita dei titoli alla banca a scadenza (1/2/2023) ad un prezzo di € 51.500,00 (i titoli non sono iscritti nell'attivo).

Scritture del cessionario titoli

a) Iscrizione del credito verso il cedente per un importo pari al prezzo pagato a pronti:

		CREDITI PER OPERAZIONI DI P./ T.	A	BANCA		50.000,00

b) A fine esercizio occorre rilevare il rateo attivo sui proventi dell'operazione:

		RATEI ATTIVI	A	PROVENTI SU TITOLI		750,00

In Nota Integrativa, nell'ipotesi di investimento in pronti contro termine con facoltà di riacquisto a termine, è necessario fornire informazioni in merito all'impegno di rivendita dei titoli (fino al bilancio 2015 tale informazione veniva fornita in bilancio tramite l'iscrizione dei conti d'ordine).

c) In data 1.2.2024 rivendita al cedente dei titoli per un importo pari al prezzo pagato a termine

		BANCA	A	≠		51.500,00
				CREDITI PER OPERAZIONI DI P/T	50.000,00	
				RATEI ATTIVI	750,00	
				PROVENTI SU TITOLI	750,00	

Scritture del cedente titoli

a) Iscrizione del debito verso il cessionario per un importo pari al prezzo pagato a pronti:

		<i>BANCA</i>	A	<i>DEBITI PER OPERAZIONI DI P./T.</i>		<i>50.000,00</i>

b) A fine esercizio occorre rilevare il rateo passivo sui costi dell'operazione:

		<i>INTERESSI PASSIVI</i>	A	<i>RATEI PASSIVI</i>		<i>750,00</i>

In Nota Integrativa, nell'ipotesi di investimento in pronti contro termine con facoltà di riacquisto a termine, è necessario fornire informazioni in merito all'impegno di riacquisto dei titoli (fino al bilancio 2015 tale informazione veniva fornita in bilancio tramite l'iscrizione dei conti d'ordine).

c) In data 1.02.2024 riacquisto dal cessionario dei titoli per un importo pari al prezzo pattuito a termine

		<i>≠</i>	A	<i>BANCA</i>		<i>51.500,00</i>
		<i>DEBITI PER OPERAZIONI DI P./T.</i>			<i>50.000,00</i>	
		<i>RATEI PASSIVI</i>			<i>750,00</i>	
		<i>INTERESSI PASSIVI</i>			<i>750,00</i>	

ASPETTI CIVILISTICI

Ai sensi dell'**art 1548 c.c.** è un contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà titoli per un determinato prezzo ed il riportatore assume l'obbligo alla scadenza prestabilita di trasferire la proprietà di altrettanti titoli dello stesso tipo a fronte del rimborso di un prezzo che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

Rappresenta una forma di raccolta di liquidità.

Si distingue fra:

- Riporto in senso stretto: il prezzo di acquisto a pronti è inferiore al prezzo di vendita a termine. La differenza rappresenta la remunerazione del finanziamento realizzato attraverso il riporto.
- Deporto: il prezzo di acquisto a pronti è superiore al prezzo di vendita a termine. La differenza rappresenta il prezzo del servizio reso.

ASPETTI FISCALI

Il trattamento fiscale degli interessi derivanti da operazioni di riporto in titoli è simile a quello dei proventi da titoli obbligazionari in quanto si tratta di redditi di capitale assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi dell'**art. 26, comma 3-bis, D.P.R. 600/73**.

I proventi derivanti da operazioni pronti contro termine percepiti da soggetti IRES sono fiscalmente assimilati ai dividendi (provento esente nella misura del 95%).

ASPETTI CONTABILI

La banca concede all'impresa un finanziamento sotto forma di riporto (riporto di banca).

Liquidazione riporto passivo e interessi

≠	A	RIPORTO PASSIVO		4.000,00
BANCA			3.900,00	
INTERESSI PASSIVI			100,00	

Estinzione del riporto

RIPORTI PASSIVI	A	BANCA		4.000,00

ASPETTI CIVILISTICI

L'art. 2426 comma 1 c.c., n. 11-bis – inserito dal DLgs. 139/2015 ed applicabile a decorrere dai bilanci 2016 -, prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value.

Le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati introdotte dal DLgs. 139/2015 non sono applicabili, per espressa disposizione normativa, alle c.d. “micro imprese” ex art. 2435 ter c.c., mentre non sono previste esenzioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ex art. 2435 bis c.c..

Il **principio contabile OIC n. 32** definisce i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare in nota integrativa.

Un **derivato** viene definito come uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:

- a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (il sottostante);
- b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
- c) è regolato a data futura.

A. Strumenti derivati speculativi

Come specificato dal principio contabile OIC n. 32 gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, devono essere rilevati inizialmente al fair value alla data di sottoscrizione del contratto ed inseriti alle sezioni dell'attivo e del passivo dello Stato patrimoniale, distinguendo tali strumenti secondo la loro funzione economica: derivati di copertura e derivati di negoziazione.

In ogni caso, indipendentemente dalla tipologia:

- se il **fare value è positivo** lo strumento finanziario derivato è un'**attività**. La classificazione prevista per l'attivo dello stato patrimoniale è:
 - tra le Immobilizzazioni Finanziarie nella voce B.III.4) *Strumenti finanziari derivati attivi*;
 - tra le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni dell'Attivo circolante nella voce C.III.5) *Strumenti finanziari derivati attivi*.

La classificazione tra attivo immobilizzato ed attivo circolante degli strumenti finanziari derivati con fair value positivo alla data di valutazione dipende dalle seguenti considerazioni (cfr. principio contabile OIC n. 32 , § 28):

- uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta;
- uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività classificata oltre l'esercizio successivo è classificato nell'attivo immobilizzato;
- uno strumento finanziario derivato di copertura di flussi finanziari e del fair value di una passività classificata entro l'esercizio successivo, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante;
- uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante.

- se il **fair value è negativo**, lo strumento finanziario derivato è una **passività**. La classificazione prevista per il passivo dello stato patrimoniale è tra i Fondi per rischi ed oneri nella voce *B.3) strumenti finanziari derivati passivi*

Un contratto derivato può essere infatti un'attività o una passività finanziaria: è un'attività finanziaria quando conferisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra parte a condizioni potenzialmente favorevoli (es.: acquisto di un'opzione call o di un'opzione put). Il derivato rappresenta pertanto un'attività finanziaria quando il suo "fair value" è positivo. Un contratto derivato è invece una passività finanziaria quando conferisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra parte a condizioni potenzialmente sfavorevoli (es.: vendita di un'opzione call o di un'opzione put). Ciò significa che il derivato rappresenta una passività quando il suo "fair value" è negativo.

In entrambe le ipotesi l'iscrizione al fair value ha come contropartita la costituzione di una *Riserva non disponibile* (per la distribuzione degli utili e per la copertura delle perdite).

Valutazioni successive derivato

Negli esercizi successivi le **variazioni del fair value** dei derivati sono imputate:

- direttamente al Conto economico: voci "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati" e "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati".

Al momento dell'**eliminazione** gli utili e le perdite devono essere contabilizzate direttamente al Conto economico: voci "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati" e "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati", mentre la riserva non distribuibile iscritta al momento della valutazione iniziale dello strumento deve essere girocontata ad una disponibile per la distribuzione ai soci (quando appunto l'utile viene realizzato attraverso la chiusura o la vendita del derivato).

Il criterio di valutazione degli strumenti finanziari derivati introdotto con il D. Lgs. n. 139/2015 va comunque letto alla luce del principio di prudenza che impone di non distribuire utili "sperati", pertanto:

- non devono essere accantonato alcun importo a riserva non distribuibile, qualora siano rilevate a conto economico solo perdite da valutazione dei derivati speculativi;
- la riserva non distribuibile dovrà invece essere iscritta quando emergono utili dalla valutazione al fair value dei derivati speculativi.

B. Strumenti derivati di copertura

Ferma restando la valutazione al fair value del derivato, come sopra illustrato nel caso di derivati utilizzati a fini di copertura, **gli elementi oggetto di copertura** (contro il rischio di variazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito) sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura.

Rilevazione iniziale derivato

Si rimanda a quanto esemplificato per i derivati speculativi.

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati inizialmente al fair value alla data di sottoscrizione del contratto.

Valutazioni successive derivato

Ferma restando la valutazione al fair value del derivato, la norma prevede un regime differenziato a seconda che:

- → 1. la copertura si riferisca al fair value di elementi presenti nel bilancio (FAIR VALUE HEDGING): obiettivo della copertura è contenere l'esposizione a future variazioni di **fair value** dell'attività o passività in oggetto, si deve valutare e rilevare in modo simmetrico l'elemento oggetto di copertura e il contratto derivato, evidenziando a Conto economico le variazioni di valore relative al rischio coperto. Le fluttuazioni del fair value vanno rilevate voci "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati" e "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati".
- → 2. la copertura si riferisca a flussi finanziari attesi o operazioni di futura manifestazione (CASH FLOW HEDGING - esempio IRS a copertura di un debito a tasso variabile): obiettivo della copertura è limitare, per quanto possibile, l'esposizione al rischio di variabilità di flussi finanziari di attività o passività iscritte in bilancio. In assenza di elementi da valutare in bilancio, in quanto la copertura si riferisce a fenomeni di futura manifestazione, gli effetti della valutazione al fair value sono rilevati direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto (voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi"). Tale riserva è imputata al Conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. In sostanza si deve contrapporre a conto economico i risultati dello strumento (o dell'operazione) coperto e del derivato di copertura al fine di neutralizzarne gli effetti economici. Infatti, se la copertura è perfetta (il derivato copre al 100% il sottostante), a conto economico verranno iscritti i valori emersi dal sottostante e quelli "girocontati" dalla riserva, che tuttavia presenteranno lo stesso importo ma un segno opposto.

Nei bilanci al 31 dicembre 2015 l'iscrizione dei derivati seguiva ancora le regole risultanti dalla disciplina ante D.Lgs. 139/2015, che trova, invece, applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016. Se, quindi, il derivato in essere al 31 dicembre 2015 è di copertura di flussi finanziari, in sede di riapertura dei conti (1° gennaio 2016) è necessario far emergere il suo fair value (attivo o passivo).

In particolare si renderà necessario rilevare contabilmente per tutti i contratti derivati in essere l'effetto della valutazione sulla base del loro fair value. La contropartita contabile dovrà essere rilevata:

- a Conto economico, in caso di derivati speculativi oppure derivati di copertura c.d. fair value hedge (= elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito);
- in una riserva di patrimonio netto in caso di derivati di copertura c.d. cash flow hedge (= strumento che copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata).

Ai sensi dell'**art. 2427 bis, comma 1, n.1, c.c.**, in Nota Integrativa devono essere indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il fair value e le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura (ovvero se si tratta di strumenti finanziari di copertura o speculativi). Tali informazioni non vengono richieste in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c..

CONTRATTI TIPICI DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'INTEREST RATE SWAP (I.R.S.): è un contratto derivato con il quale si mira a fronteggiare il fenomeno della variabilità dei tassi d'interesse sulle operazioni finanziarie dell'impresa. Con tale contratto le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tasso d'interesse diverso: nel caso più frequente lo scambio avviene tra un tasso fisso e uno variabile, riferiti ad un capitale di riferimento, "nozionale", che non è oggetto di scambio, ma funge solo da parametro su cui commisurare gli interessi.

Per convenzione un soggetto è compratore di IRS quando incassa il tasso fisso e paga quello variabile, mentre è definito venditore di IRS quando incassa il tasso variabile e paga quello fisso.

L'operazione di interest rate swap può essere vista come una transazione per mezzo della quale due soggetti:

- prendono a prestito un'identica somma di denaro per lo stesso periodo di tempo, l'uno ad un tasso fisso, l'altro ad un tasso variabile;
- "scambiano" i flussi dei rispettivi interessi, cioè si accordano per pagare ciascuno gli interessi relativi al debito contratto dall'altro.

I CURRENCY SWAP: sono dei riporti in cambi, che consistono in un'operazione di cambio a pronti e in un'operazione di cambio a termine di segno opposto con la stessa controparte. L'azienda acquista un currency swap (azienda importatrice) quando vende a pronti divisa contro Euro, ed acquista a termine divisa contro Euro; al contrario l'azienda vende un currency swap, quando acquista a pronti divisa contro Euro, e vende a termine divisa contro Euro.

La finalità di un currency swap è l'eliminazione del rischio di cambio relativo a posizioni in valuta ad una determinata scadenza da parte di due aziende che abbiano posizioni in cambio uguali e opposte.

SWAP: è un contratto "derivato", sottostante (ad es. tasso di interesse o di cambio, o un indice di borsa o di rischio di credito) con il quale due parti si impegnano a scambiarsi futuri pagamenti, calcolati applicando al medesimo capitale (nozionale) due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. Tale contratto definisce le date in cui verranno effettuati i pagamenti reciproci e le modalità secondo le quali dovranno essere calcolate le rispettive somme.

OPZIONI: contratti derivati, che attribuiscono il diritto di acquistare (opzione *call*), ovvero di vendere (opzione *put*), ad un prezzo prefissato (*strike price*) ad una data futura o entro una certa data, una determinata quantità di valuta estera.

Questo tipo di contratto comporta l'assunzione di rischi asimmetrici di mercato: l'esposizione del venditore è superiore a quella dell'acquirente, infatti la perdita di quest'ultimo, qualora non si esercitasse l'opzione, è limitata al prezzo pagato per l'acquisto dell'opzione (premio), a fronte di guadagni potenzialmente illimitati in caso di esercizio dell'opzione. Il venditore, a fronte del massimo guadagno corrispondente al premio, subisce perdite potenzialmente illimitate nel caso di esercizio dell'opzione che deve subire.

Opzione put:

- $\text{strike price} > \text{cambio a termine}$: non si esercita l'opzione e si vende valuta al cambio del giorno;
- $\text{strike price} < \text{cambio a termine}$: si esercita l'opzione.

Opzione call:

- $\text{strike price} > \text{cambio a termine}$: si esercita l'opzione.
- $\text{strike price} < \text{cambio a termine}$: non si esercita l'opzione e si acquista valuta al cambio del giorno.

FUTURE: contratto a termine con cui due parti si accordano a scambiare ad una data futura una certa attività ad un prezzo fissato al momento della conclusione del contratto.

Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati è disciplinato dall'**art. 112** del **TUIR** (così come modificato dal DL 244/2016).

Il **comma 2 dell'art. 112 TUIR** prevede, quale principio generale, la rilevanza fiscale di svalutazioni e rivalutazioni derivanti dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati.

Micro imprese di cui all'art. 2435 – ter c.c. (non tenute alla valutazione dei derivati)

Per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e che rientrano nella definizione di *micro impresa* di cui all'art. 2435-ter c.c., il **comma 3 dell'art. 112 del TUIR** prevede che i componenti negativi deducibili relativi alla valutazione dei derivati non possono essere superiori alla differenza tra:

- il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente;
- il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio.

Dunque può essere dedotta solo la variazione di valore intervenuta durante l'esercizio, e non anche le variazioni negative imputabili ad esercizi precedenti.

Ai fini del calcolo di tale differenza massima deducibile, il valore del derivato alla chiusura dell'esercizio deve essere determinato come segue:

→ per i *contratti di compravendita di titoli*, si assume il valore determinato ai sensi dell'art. 94 comma 4, lett. a) e b), TUIR, ovvero:

- se si tratta di titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
- per gli altri titoli, il valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, altri elementi determinabili in modo obiettivo.

→ per i *contratti di compravendita di valute*, si assumono:

- in base al tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate;
- in base al tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine.

→ in tutti gli altri casi, rileva il valore normale dei titoli e, in mancanza, altri elementi determinabili in modo obiettivo.

Soggetti diversi dalle Micro imprese

Per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS e per i soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, invece, i componenti negativi, imputati a Conto economico in base alla corretta applicazione dei principi contabili nella valutazione degli strumenti finanziari derivati assumono rilievo anche ai fini fiscali (**art. 112 comma 3-bis del TUIR**).

Ulteriori aspetti fiscali per i derivati di copertura

Ai sensi del **comma 4** in relazione ai contratti derivati di "copertura", la cui definizione si ritrova nel **comma 6** (= derivati con lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, di cambio,... il valore di attività/passività) i componenti positivi o negativi sia da valutazione sia da realizzo degli stessi concorrono alla formazione del reddito in base alle medesime disposizioni che disciplinano le componenti positive o negative derivanti dalle attività o passività coperte. Viene, quindi, previsto il principio di simmetria valutativa.

In ultimo, con riferimento alle operazioni di copertura relative ad attività o passività produttive di interessi (caso dell'Interest Rate Swap), il **comma 5** prevede che le differenze derivanti da tali operazioni seguano gli stessi criteri di imputazione relativi agli interessi che derivano dalle attività o passività che si intende coprire. Quindi i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito:

- secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività;
- ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività.

Tobin Tax

La **Legge di stabilità 2013** (L. 24 dicembre 2012 n. 228) all'art. 1 commi 491 – 500 ha introdotto a decorrere dalle transazioni effettuate dal 1^a settembre 2013 la c.d. “**Tobin tax**”: si tratta di un'imposta sulle transazioni finanziarie che colpisce (in misura differente) tra le altre, le operazioni su strumenti derivati e su titoli che abbiano come sottostante azioni, ovvero titoli di partecipazione al capitale sociale delle seguenti società:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società europee di cui al regolamento (CE) 2157/2001;
- quote di partecipazione al capitale di società cooperative e di mutue assicuratrici, a meno che l'atto costitutivo non preveda l'applicazione della disciplina delle società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2519 comma 2 c.c..

In concreto, un'elencazione delle operazioni soggette ad imposizione è la seguente:

- contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni;
- contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni;
- contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure; contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure;
- contratti finanziari differenziali collegati alle azioni ed ai relativi rendimenti, indici o misure;
- qualsiasi altro titolo che comporti un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni ed ai relativi rendimenti, indici o misure; combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati.

Risultano esclusi dal prelievo i derivati su strumenti sottostanti esteri

L'imposta sulle transazioni finanziarie trova applicazione in relazione alle operazioni su strumenti finanziari derivati, mediante l'applicazione di un'imposta fissa, determinata sulla base del tipo di contratto/operazione e secondo scaglioni determinati in base al valore nozionale del contratto.

Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa è ridotta a 1/5.

- In data 01/07/2023 la Società A S.r.l. sottoscrive un **IRS di copertura** degli interessi passivi di un finanziamento contratto alla stessa data.

La Società paga alla banca il 30/06 e il 31/12 di ciascun anno un tasso fisso del 3% applicato al valore nozionale del derivato.

Nelle stesse scadenze la Società incassa dalla banca l'Euribor 6m.

Il valore nozionale derivato è pari ad Euro 2.000.000 e varia in funzione del debito residuo in linea capitale del finanziamento ricevuto.

Tale strumento finanziario viene contabilizzato come un derivato di copertura, presentando una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperta e quelle dello strumento di copertura.

Lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, pertanto la differenza di fair value del derivato non si imputa a conto economico ma in una riserva di patrimonio netto (VII –Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi), positiva o negativa.

Al momento della sottoscrizione dell'IRS non viene fatta alcuna scrittura in quanto il Fair Value dell'IRS al momento della sottoscrizione è pari a zero.

A fine esercizio è necessario rilevare il differenziale IRS così determinato:

- A S.r.l. paga il 3% sul valore del debito residuo $\rightarrow 3\% * 2.000.000 * 6/12 = 30.000$

- A S.r.l. riceve dalla banca l'Euribor 6m (0,05%) $\rightarrow 0,05\% * 2.000.000 * 6/12 = 500$

$\rightarrow$ Differenziale negativo pari ad Euro 29.500 (30.000-500)

<i>DIFFERENZIALE IRS NEGATIVO</i>	A	<i>BANCA</i>	29.500,00

Al 31/12/2023 la Società deve valutare lo strumento derivato di copertura al fair value, con contropartita una riserva di patrimonio netto: il fair value dell'IRS al 31/12/2023, determinato con riferimento al valore di mercato è negativo ed è pari a Euro (1.800):

<i>RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA FLUSSI FIN. ATTESI</i>	A	<i>STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASS (VOCE B.3)</i>	1.800,00

La riserva di patrimonio netto deve essere iscritta al netto degli effetti fiscali differiti, poiché la copertura si riferisce a flussi finanziari non ancora realizzatisi, che si manifesteranno in futuro.

Trattandosi di un derivato “passivo” la scrittura da apportare è la seguente:

$(1.800 * 24\% = 432)$

<i>ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE</i>	A	<i>RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA FLUSSI FIN. ATTESI</i>	432

➤ In data 30.6.2023 la società ALFA S.p.A. contrae un **IRS di copertura** su un mutuo a tasso variabile, con le seguenti caratteristiche:

- scadenza 30.6.2027;
- fair value alla sottoscrizione (30.6.21) = zero;
- fair value al 31.12.21 = 2.000 euro;
- fair value al 31.12.22 = 500 euro

Al momento della sottoscrizione dell'IRS non viene fatta alcuna scrittura in quanto il Fair Value dell'IRS al momento della sottoscrizione è pari a zero.

Al 31/12/2023 la Società deve valutare lo strumento derivato di copertura al fair value, con contropartita una riserva di patrimonio netto: il fair value dell'IRS al 31/12/2023, determinato con riferimento al valore di mercato è positivo ed è pari ad euro 2.000.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI (B.III.4)	A	RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA FLUSSI FIN. ATTESI	2.000,00

La riserva di patrimonio netto deve essere iscritta al netto degli effetti fiscali differiti, poiché la copertura si riferisce a flussi finanziari non ancora realizzatisi, che si manifesteranno in futuro.

Trattandosi di un derivato “attivo” la scrittura da apportare è la seguente:

$(2.000 * 24\% = 480)$

RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA FLUSSI FIN. ATTESI	A	FONDO IMPOSTE DIFFERITE	480

Al 31.12.2024 le scritture che la società dovrà operare per rilevare la variazione di fair value sono le seguenti: $(2.000 - 500 = 1.500)$

RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA FLUSSI FIN. ATTESI	A	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI (B.III.4)	1.500,00

e $(1.500 * 24\%)$

FONDO IMPOSTE DIFFERITE	A	RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA FLUSSI FIN. ATTESI	360

➤ In data 01/09/2023 la Società A S.r.l. sottoscrive una **opzione call su valute che non rappresenta uno strumento di copertura**, che presenta le seguenti caratteristiche:

- l'opzione prevede il diritto di vendere \$ 1.140.000 ad un tasso di cambio di 1,14 Eur/\$ tra 6 mesi (1.3.2021);
- il premio pagato è pari a 17.500 Euro;
- a scadenza l'opzione è in-the-money: il tasso Eur/Usd è pari 1,17;
- il fair value al 31.12.2023 è 20.000 Euro.

In data 01/09/2023, al momento della sottoscrizione dell'opzione viene contabilizzato il premio pagato:

STRUMENTI DERIVATI ATTIVI (C.III.5)	A	BANCA	17.500,00

In data 31/12/2023 si deve adeguare il valore del derivato al fair value dello stesso al 31.12. L'adeguamento è pari alla differenza fra il valore del derivato alla chiusura dell'esercizio e il prezzo pagato al momento della sua sottoscrizione ($20.000 - 17.500 = 2.500$):

STRUMENTI DERIVATI ATTIVI (C.III.5)	A	RIVALUTAZIONE STRUMENTI DERIVATI ATTIVI (D18D)	2.500,00

In data 1.3.24 il cambio Euro/\$ è pari a 1,7, di conseguenza risulta conveniente esercitare l'opzione e vendere \$ 1.140.000 al tasso previsto dal contratto di 1,14.

Il fair value del derivato a scadenza dell'opzione è pari alla differenza tra il controvalore in \$ al tasso previsto dall'opzione ($1.140.000 / 1,14 = 1.000.000$) e il controvalore in \$ al tasso di mercato alla stessa data ($1.140.000 / 1,17 = 974.358,97$):

$$1.000.000 - 974.358,97 = 25.641,03$$

STRUMENTI DERIVATI ATTIVI (C.III.5)	A	RIVALUTAZIONE STRUMENTI DERIVATI ATTIVI (D18D)	5.641,03

Alla scadenza, essendoci l'opzione in-the-money, si incassa il fair value.

BANCA	A	STRUMENTI DERIVATI ATTIVI (C.III.5)	25.641,03

DISCIPLINA FISCALE DELLE PERDITE

Il trattamento delle perdite fiscali realizzate dai **soggetti IRES** è disciplinato dall'**art 84 TUIR**.

Le perdite fiscali prodotte dai soggetti IRES sono, ai sensi del **comma 1 art. 84 TUIR**,:

- riportabili in avanti senza limiti di tempo;
- utilizzabili a compensazione dei redditi imponibili dei futuri esercizi nel limite dell'80% di questi ultimi.

La soglia dell'80% non è riferita alla perdita, bensì al reddito che può trovare compensazione con quest'ultima.

Per le perdite formatesi nei primi tre periodi d'imposta (che devono essere sempre riferibili ad "una nuova attività produttiva") non trova applicazione la limitazione all'utilizzo della perdita nella misura dell'80%: il riporto delle perdite permane pieno ed illimitato nel tempo – **art. 84, comma 2 TUIR**.

La disciplina della compensazione infragruppo delle perdite è contenuta nel **comma 3 dell'art. 84 TUIR**, in base al quale le disposizioni relative al riporto delle perdite, disciplinate dal comma 1 dello stesso articolo, non possono essere applicate nel caso in cui si verificchino le due seguenti condizioni:

- la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo;
- venga modificata l'attività principale esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite fossero realizzate.

L'eccezione a tali limitazioni è poi prevista nel seguente caso:

- partecipazioni relative a società che nel biennio precedente a quello del trasferimento avessero avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal Conto Economico relativo all'esercizio precedente a quello del trasferimento risultassero un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare di spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (ex comma 3, lett. b).

Si pensi, ad esempio, a una società che produce, nella sequenza temporale di sei periodi d'imposta, i seguenti risultati:

- anno 1: perdita di 100;
- anno 2: reddito imponibile di 100;
- anno 3: perdita di 100;
- anno 4: reddito imponibile di 100;
- anno 5: perdita di 100;
- anno 6: reddito imponibile di 100.

In base all'art. 84 TUIR invece:

- sull'anno 2 la perdita dell'anno 1 è riportabile sino a concorrenza dell'intero reddito di 100, in quanto trattasi di una perdita prodotta nel primo esercizio di attività della società;
- sull'anno 4 la perdita prodotta nell'anno 3 è riportabile sino a concorrenza dell'intero reddito di 100, in quanto trattasi di una perdita formatasi nel terzo esercizio di attività;
- sull'anno 6 invece la perdita prodotta nell'anno 5 è riportabile sino a concorrenza dell'80% del reddito di 100 prodotto dell'anno, con conseguente assolvimento dell'imposta sul residuo reddito di 20 (IRES pari a 4,8) e riporto al futuro dell'eccedenza di perdite anch'essa pari a 20.

Il trattamento fiscale delle perdite fiscali realizzate da **soggetti Irpef** (distinguendo fra imprese in **contabilità semplificata** e imprese in **contabilità ordinaria**) è disciplinato dall'**art. 8 TUIR**

- per le **imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi** non è possibile la compensazione verticale delle perdite; al contrario tali soggetti possono compensare eventuali perdite con redditi anche di altro tipo (compensazione orizzontale), ma non possono beneficiare del “riporto a nuovo” per la compensazione (verticale) dei redditi della stessa natura prodotti negli esercizi successivi (l’eccedenza viene eliminata);

La finalità di questa norma anti-abuso è quella di impedire l’aggiramento dell’art. 96 del TUIR mediante la partecipazione in società di persone indirizzando l’indebitamento e i relativi oneri in capo alle società di persone controllate.

- le perdite realizzate da **società in contabilità ordinaria** (perdite fiscali imputate per trasparenza dalle snc e dalle sas) sono utilizzabili solo in abbattimento di altri redditi di impresa o di partecipazione conseguiti nell’anno. Se mancano tali redditi, ovvero non sono sufficienti a coprire la perdita, l’eccedenza può essere riportata nei successivi cinque esercizi al fine di compensare eventuali redditi futuri della medesima categoria (comma 3 dell’art. 8 TUIR).

La perdita compensabile può subire una riduzione pari all'ammontare di proventi esenti eccedenti gli interessi passivi e le spese generali per le quali non spetta la deduzione (esclusi i proventi esenti di cui all'art. 87 TUIR).

FISCALITÀ ANTICIPATA

Il beneficio fiscale connesso alle perdite riportabili, ai sensi del **Principio Contabile OIC n. 25**, deve essere rilevato in bilancio attraverso lo stanziamento di imposte anticipate (24,00%), salvo che non sussista una ragionevole certezza del loro recupero futuro (non si ha cioè la certezza che negli esercizi futuri si realizzeranno redditi imponibili). Nell'esercizio di utilizzo della perdita fiscale si procederà al rilascio delle imposte anticipate precedentemente stanziate, in proporzione alla quota di perdita fiscale utilizzata.

CONTROLLI NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE IN PERDITA

Il **DL 78/2010**, con l'obiettivo di contrastare i comportamenti antieconomici perseguiti da imprese in perdita fiscale costante contiene all' **art. 24** la previsione che le imprese che per più di un periodo d'imposta presentino dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse, siano a rischio di verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Tali società saranno inserite in apposite liste selettive da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Un'impresa che per più anni dichiara perdite rilevanti, presenta secondo il legislatore una condotta commerciale anomala, sufficiente a giustificare l'accertamento induttivo, soprattutto se "insiste" nell'esercizio dell'attività, in palese contrasto con i principi di ragionevolezza.

La norma, ovviamente, non implica un accertamento automatico, né tantomeno la contestazione di antieconomicità, ma rappresenta solo un criterio di costruzione di una lista selettiva di controllo.

Dalla lettura della norma si evince chiaramente come non abbia alcuna rilevanza la perdita civilistica.

A decorrere dal periodo d'imposta 2012 sono considerate di comodo (società "non operative") anche quelle società che si trovano in perdita fiscale per almeno cinque periodi d'imposta consecutivi (**art. 2, commi 36 decies ed undecies**)⁴⁵.

Il DL 138/2011 definisce come "anti-economici" quei soggetti che pur essendo "operativi" sono in perdita fiscale sistemica. Viene esteso dunque l'ambito di applicazione del regime delle società di comodo alle società e agli enti indicati nell'art. 30 comma 1 della L. 724/94 che, pur essendo "soggetti operativi" (sulla base del test dei ricavi), presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi, oppure in perdita per quattro anni e nel rimanente esercizio presentano un reddito inferiore a quello minimo ex art. 30, comma 3, L. n. 724/1994; le stesse devono essere considerate "di comodo" a partire dal successivo sesto periodo d'imposta.

⁴⁵ A tal riguardo si veda anche il capitolo "Cenni sulla disciplina delle società di comodo".

CENNI SUL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE

L'opzione per la **trasparenza fiscale** consente alle società di capitali al cui capitale partecipano esclusivamente altre società di capitali la possibilità di imputare il reddito, ai fini della sua tassazione, direttamente in capo ai soci, indipendentemente dall'effettiva percezione e proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili (**art. 115 TUIR**). Tramite la tassazione per trasparenza dunque, il reddito prodotto dalla società partecipata, determinato con le ordinarie modalità, non è tassato direttamente in capo alla stessa, ma è attribuito in percentuale a ciascun socio che deve assoggettarlo a tassazione, indipendentemente dal fatto che la società partecipata trasparente abbia deliberato la distribuzione di un dividendo.

Soggetti ammessi (art. 115 comma 1 TUIR)

La società partecipata, obbligatoriamente residente nel territorio dello Stato italiano, deve essere:

- SpA, Srl, Sapa;
- Soc. cooperative;
- Mutue assicuratrici;

La società partecipante, che può essere anche residente in uno Stato membro UE, deve essere:

- SpA, Srl, Sapa;
- Soc. cooperative;
- Mutue assicuratrici

Requisiti (art 115, comma 1 e 2, TUIR)

- a) tutti i soci devono possedere contemporaneamente, una percentuale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea ordinaria e una percentuale di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%.
- b) la società partecipata non deve aver emesso strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 c.c.)
- c) la società partecipata non deve aver optato per il consolidato fiscale;
- d) la società partecipata non deve essere soggetta a procedure concorsuali.

Tali requisiti devono sussistere a partire dall'inizio del primo periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.

Opzione (art 115 comma 4 TUIR)

L'esercizio dell'opzione è effettuato dalla partecipata e da tutte le partecipanti, ha validità 3 esercizi e deve essere comunicato dalla società trasparente all'Amministrazione Finanziaria entro il primo dei tre esercizi di validità del regime. Il regime di trasparenza decade quando viene meno anche uno solo dei requisiti sopra elencati.

Imputazione ai soci (art. 115 comma 3 TUIR)

L'imputazione ai soci del reddito della partecipata avviene alla chiusura del periodo d'imposta della società trasparente.

La partecipata imputa il proprio reddito ai soci in modo proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dallo loro effettiva percezione.

La distribuzione degli utili prodotti dalla partecipata non avrà alcuna rilevanza fiscale in capo ai soci ($\cong$ società di persone); ovvero il dividendo percepito è interamente esente.

324 **Effetti dell'opzione (art 115 comma 7 TUIR)**

Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione, l'acconto delle imposte deve essere versato sia dalla partecipata sia dalle partecipanti; negli esercizi successivi al primo, il versamento degli acconti verrà effettuato dai soli partecipanti.

Variazioni fiscali operate dalla società partecipante (art 115 comma 12 TUIR)

- Variazione in aumento pari alla quota imputata del reddito realizzato dalla partecipata;
- Variazione in diminuzione pari agli utili distribuiti dalla partecipata e rilevati in Conto Economico.

Ne deriva che il **valore fiscale della partecipazione** deve essere aumentato del reddito prodotto e imputato per trasparenza della partecipata e diminuito dell'importo del dividendo distribuito (la distribuzione di "utili trasparenti" equivale alla distribuzione di riserve di capitale).

Esempio:

Partecipata: ALFA Spa reddito = 80.000 euro; capitale sociale = 300.000 euro; utile distribuito = 50.000 euro

Partecipante: BETA Spa quota pari al 40% del c.s. → valore della partecipazione = 120.000 euro

BETA Spa dovrà dunque effettuare in anni successivi:

- una variazione in aumento pari al reddito imputato da ALFA per trasparenza (+ 32.000)
- una variazione in diminuzione pari al dividendo distribuito da ALFA nel successivo periodo d'imposta (- 20.000)

Il valore fiscale della partecipazione sarà dunque pari a: $(120.000 + 32.000 - 20.000) = 132.000$

Perdite fiscali della società partecipata

- a) **perdite ante trasparenza:** sono dedotte, secondo le regole dell'**art 84 TUIR**, dal reddito prodotto dalla società partecipata prima dell'imputazione per trasparenza del reddito alle società partecipanti. Le perdite fiscali realizzate dalla partecipata negli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non sono mai direttamente attribuibili alle società partecipanti (anche se vanno a diminuire il reddito che verrà imputato a loro per trasparenza).
- b) **perdite durante la trasparenza:** possono essere utilizzate dai soci proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili e nel limite della propria quota di patrimonio netto della partecipata. Le perdite eccedenti il limite del patrimonio netto di riferimento vengono trattate come quelle pregresse alla trasparenza e non possono essere ripartite direttamente nei periodi successivi (quest'ultime seguono le generali regole del riporto dettate dall'art. 84).

Perdite fiscali società partecipante

- a) **perdite ante trasparenza:** a decorrere dal periodo d'imposta 2007, le perdite realizzate ante il triennio di trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalla società partecipata. In pratica i soci possono utilizzare le perdite pregresse solo per compensare redditi diversi da quelli che vengono loro imputati in regime di trasparenza (tale compensazione era invece ammessa fino al 2006). Tali perdite pregresse seguono le generali regole del riporto dettate dall'art. 84 TUIR.
- b) **perdite realizzate durante la trasparenza:** le eventuali perdite imputate dalla società partecipata devono essere prioritariamente utilizzate dalla società partecipante, rispetto alle perdite dalla stessa prodotte nei periodi d'imposta precedenti.

Eccedenze Ace (art. 7 DM 3.8.2017)

- a) **eccedenze di ACE ante trasparenza** realizzate dalla società partecipata non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa
- b) **eccedenze di ACE realizzate durante la trasparenza** non utilizzate dalla società partecipata sono attribuite a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione del reddito complessivo netto dichiarato dallo stesso socio.

Distribuzione di utili (art 115 comma 5 TUIR)

La distribuzione di utili non trasparenti concorre a formare il reddito imponibile per il socio limitatamente al 5% del dividendo incassato.

Salvo diversa decisione assembleare si considerano distribuiti per primi gli utili imputati ai soci per trasparenza (presunzione relativa).

In caso di utilizzo per copertura perdite, la partecipata deve obbligatoriamente utilizzare prioritariamente gli utili imputati ai soci per trasparenza (presunzione assoluta).

Responsabilità (art 115 comma 8 TUIR)

La società partecipata resta solidalmente obbligata con tutti i soci per imposte sanzioni interessi conseguenti all'imputazione dei redditi.

La partecipata cessa la propria soggettività IRES, ma non IRAP.

ASPETTI CIVILISTICI

Gli aumenti di capitale possono essere di due tipi:

- a) AUMENTI REALI (con conferimenti in denaro o in natura da parte dei soci);
- b) AUMENTI GRATUITI (mediante l'utilizzo di riserve precostituite anteriormente alla deliberazione di aumento di capitale sociale).

Per essere iscritto in bilancio, l'aumento di capitale, deve essere:

- deliberato;
- sottoscritto dai soci;
- iscritto nel registro delle imprese.

L'aumento di capitale sociale è un'operazione di modifica dell'atto costitutivo per cui, ai sensi dell'**art. 2365 c.c.**, è una decisione assunta dall'assemblea straordinaria (delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, salvo che lo statuto non richieda una maggioranza più elevata). Unica eccezione è prevista dall'**art. 2443 c.c.** in base al quale l'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato ed entro il periodo massimo di 5 anni dalla data dell'iscrizione della società nel Registro Imprese.

L'**iter** ordinario di approvazione dell'aumento di capitale sociale, ai sensi **art.** da **2438** a **2444 c.c.** è il seguente

- ⇒ convocazione dell'assemblea straordinaria con pubblicazione dell'avviso su G.U. almeno 15 gg. prima della data fissata; in caso di società non quotate è consentita, ai sensi **art. 2366 c.c.** e se appositamente previsto dallo statuto, la convocazione mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno entro otto giorni prima dell'assemblea (posta raccomandata – PEC);
- ⇒ svolgimento dell'assemblea con verbale redatto da notaio e sottoscrizione dell'aumento;
- ⇒ iscrizione della delibera presso il Registro Imprese, a cura del notaio verbalizzante ovvero, in caso di inadempienza di questi, ciascun socio può provvedervi a spese della società.

Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate (**art. 2438 c.c.**)

I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, contestualmente alla sottoscrizione, versare il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte (**art. 2439 c.c.**) e, se è previsto un sovrapprezzo, questo deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

Aumento di capitale in natura

Se l'aumento di capitale sociale avviene mediante **conferimento di beni in natura o di crediti**, si impone la redazione di una relazione giurata di stima (**art. 2440 c.c.**) ai sensi dell'**art. 2343 c.c.**

I **commi 1 e 2 dell'art. 2343-ter c.c.** stabiliscono che la relazione di cui all'art. 2343 commi 1 c.c. non è richiesta nei seguenti casi:

- se si tratta di conferimenti di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, la perizia di stima non è più necessaria se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale, non supera il prezzo medio ponderato al quale essi sono stati negoziati in un mercato regolamentato nei sei mesi precedenti il conferimento;

- se si tratta di conferimento di beni / crediti diversi dai valori mobiliari la perizia non sarà più necessaria in 2 casi: quando il loro valore (considerato ai fini dell'aumento di capitale e dell'eventuale sovrapprezzo) non supera:
 - a) il fair value ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno (purché si tratti di bilancio sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi sul bilancio) - **art. 2343 ter, comma 2, lett. a)**;
 - b) il fair value risultante da una valutazione redatta in conformità “ai principi e criteri riconosciuti per la valutazione dei beni in oggetto del conferimento” in data non anteriore a sei mesi rispetto al conferimento, stilata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società conferitaria (non più dal perito nominato dal Tribunale), “dotato di adeguata e comprovata professionalità”. L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi - **art. 2343 ter, comma 2, lett. b)**.

Chi conferisce beni o crediti secondo quanto sopra esaminato presenta la documentazione dalla quale deve risultare il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza delle condizioni richieste, che deve essere allegata all'atto costitutivo (**art. 2343-ter comma 3 c.c.**).

Ai sensi dell'**art. 2343-quater, comma. 1, c.c.**, gli amministratori verificano, nel termine di 30 giorni dalla iscrizione della società, se:

- nel periodo successivo a quello di cui all'art. 2343-ter comma 1 c.c., si sono verificati fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti, in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido;
- successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui all'art. 2343-ter comma 2 lett. a) c.c. o alla data della valutazione di cui all'art. 2343-ter comma 2 lett. b) c.c., si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti.

Gli amministratori verificano altresì, sempre nel termine di 30 giorni dall'iscrizione della società, l'adeguatezza della professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'art. 2343-ter comma 2 lett. b) c.c. (**art. 2343-quater comma 1 ultima parte c.c.**).

Gli amministratori devono procedere ad una nuova valutazione (come prescritto dal **comma 2 dell'art. 2434 quater c.c.**) qualora ravvisino la sussistenza di fatti eccezionali o rilevanti, di cui sopra, che hanno modificato il valore dei beni oggetto di conferimento, o quando ritengano non idonei i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'art. 2434 ter, comma 2, lett. b), c.c..

Qualora invece gli amministratori non ritengano esistenti i fatti di cui sopra, ovvero ritengano idonei i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto, nel termine di 30 giorni dall'iscrizione della società depositano presso il Registro delle Imprese una dichiarazione contenente (**art. 2343 quater, comma 3, c.c.**):

- la descrizione dei beni o crediti conferiti per i quali non si è fatto a luogo alla relazione di cui all'art. 2343, comma 1, c.c.;
- il valore attribuito a tali beni e i metodi di determinazione dello stesso;
- l'attestazione che tale valore è almeno pari a quello attribuito al conferimento ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
- la dichiarazione che non esistono fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione dei beni conferiti;
- l'attestazione dell'idoneità dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto di cui all'art. 2343 ter, comma 2, lett. b).

Le azioni di una nuova emissione (e le obbligazioni convertibili in azioni) devono essere offerte in opzione ai vecchi azionisti in proporzione al numero delle azioni già possedute (**art. 2441 c.c.**).

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel R.I. un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito (**art. 2444 c.c.**).

Per quanto riguarda le **società a responsabilità limitata** l'atto costitutivo può ai sensi di quanto previsto dall'**art. 2481 c.c.** attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale determinandone i limiti e le modalità di esercizio. In ogni caso la decisione degli amministratori deve risultare da verbale redatto da notaio, depositato ed iscritto a norma dell'art. 2436 c.c.

ASPETTI FISCALI

AUMENTI DI CAPITALE a PAGAMENTO

Per quanto riguarda **l'aumento di capitale a pagamento mediante conferimento di aziende o rami di azienda** si fa riferimento:

→ all'**art. 176 TUIR – regime della neutralità fiscale**: i conferimenti d'azienda tra soggetti residenti (o non residenti, purché il conferimento abbia ad oggetto aziende site nel territorio dello Stato) non costituiscono realizzo di plus/minusvalenze, a condizione che siano eseguiti tra società di capitali.

L'imposta di registro è proporzionale nel caso di conferimento di Immobili (9%) e fabbricati commerciali (4%), fissa (Euro 200,00) negli altri casi.

AUMENTI DI CAPITALE GRATUITI

→ **art. 47, comma 6, TUIR**: gli aumenti gratuiti di capitale non costituiscono utile per i soci, se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve di capitale. Invece la riduzione di capitale esuberante, successivamente deliberata, costituisce distribuzione di utili.

→ **art. 94, comma 5, TUIR**: in caso di aumento gratuito di capitale, il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge a quello delle azioni già possedute.

La delibera di aumento gratuito di capitale è soggetta ad **imposta di registro** fissa, pari ad Euro 200,00.

AUMENTI DI CAPITALE a PAGAMENTO

- a) Sottoscrizione del capitale sociale (l'operazione comporta un versamento superiore al valore nominale del capitale sociale sottoscritto):

		<i>AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONI</i>	A	≠			220.000
				<i>CAPITALE SOCIALE</i>		200.000	
				<i>RISERVA SOVRAPPREZZO EMISSIONE</i>		20.000	
				<i>AZIONI</i>			

- b) Versamento iniziale del 25% valore nominale azioni + integrale sovrapprezzo azioni:

		<i>BANCA C/C</i>	A	<i>AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONI</i>			70.000

- c) Richiamo dei 75% valore nominale azioni:

		<i>BANCA C/C</i>	A	<i>AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONI</i>			150.000

• **Aumento di capitale sociale in natura. Conferimento di bene immobile:**

		<i>AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONI</i>	A	≠			220.000
				<i>CAPITALE SOCIALE</i>		200.000	
				<i>RISERVA SOVRAPPREZZO EMISSIONE</i>		20.000	
				<i>AZIONI</i>			

		<i>IMMOBILE</i>	A	<i>AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONI</i>			220.000

AUMENTI DI CAPITALE GRATUITI

L'assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale, imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi iscritti in patrimonio netto. Le azioni di nuova emissione dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e dovranno essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione a quelle da essi già possedute (**art. 2442 c.c.**), ovvero mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

	≠	A	<i>CAPITALE SOCIALE</i>		80.000
<i>RISERVA FACOLTATIVA</i>				50.000	
<i>ALTRE RISERVE</i>				30.000	

SOVRAPPREZZO

È una riserva di capitale. Rappresenta ciò che deve versare il socio che sottoscrive l'aumento di capitale, perché il valore reale delle partecipazioni dei soci che non sottoscrivono tale aumento rimanga immutato. Il sovrapprezzo riflette il rapporto fra il valore nominale del capitale sociale e il valore economico della società; non è un valore assoluto, ma dipende dalla misura della quota sottoscritta dai nuovi soci.

Esempio:

capitale sociale = 200

valore reale = 500

Soci	Partecipazione	Valore reale
A	60% = 120	300
B	30% = 60	150
C	10% = 20	50

Aumento del capitale sociale per 150, sottoscritto solo dal socio C

capitale sociale = 350

valore reale = 650

Soci	Partecipazione	Valore reale
A	34% (120/350)	221 ↓
B	17% (60/350)	110 ↓
C	49% (20+150/350)	319

I soci A e B non partecipando all'aumento del capitale sociale (K), subiscono una riduzione del valore reale della loro partecipazione nella società. Per determinare il sovrapprezzo si devono confrontare i valori reali delle loro partecipazioni prima e dopo l'aumento di capitale non sottoscritto

Sovrapprezzo = (valore reale ante aumento K / % di partecipazione post aumento K) – valore reale società post aumento K

Socio A: $300/34\% = 882$

Socio B: $150/17\% = 882$

Sovrapprezzo: $882 - 650 = 232$

Aumento di capitale sottoscritto solo dal socio C per 150 con versamento di sovrapprezzo pari a 232

- Capitale sociale = 350

- Valore reale = 882

Soci	Partecipazione	Valore reale
A	34% (120/350)	300
B	17% (60/350)	150
C	49% (20+150/350)	433

RIDUZIONE DEL CAPITALE ESUBERANTE nelle SPA (art. 2445 c.c.)

La riduzione del capitale sociale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli **articoli 2327 c.c.** (importo minimo del capitale societario) e **2413 c.c.** (prestiti obbligazionari).

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, oppure qualora la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.

Fiscalmente le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate (**art. 47 comma 7 TUIR**).

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE nelle SPA (art. 2446 c.c.) e nelle SRL (art. 2482 bis c.c.)

Quando risulta che il capitale è **diminuito di oltre un terzo** in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione e, nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato di controllo. Tale relazione deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto è ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione.

L'utilizzo delle riserve a copertura delle perdite segue un rigido criterio di precedenza, in base al quale vanno prima utilizzate:

- le riserve facoltative;
- per l'eccedenza le riserve statutarie;
- per l'eccedenza le riserve legali.

Non può essere utilizzata ai fini della copertura delle perdite dell'esercizio la riserva acquisto azioni proprie.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE nelle SPA (art. 2447 c.c.) e nelle SRL (art. 2482 ter c.c.)

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 2327 c.c. per le SPA (euro 50.000) / art. 2463 n.4 c.c. per le SRL (euro 10.000), gli amministratori o il consiglio di gestione, ed in caso di loro inerzia il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

L'art. 6 del DL 23/2020 (prima modificato dall'art.1, comma 266, della L. 178/2020 e poi dall'art. 3 comma 9 del DL 198/2022) sospende per un quinquennio l'operatività sia degli obblighi di riduzione del capitale per perdite in materia di società di capitali (riduzione di oltre 1/3 ex artt. 2446 comma 2 e 3 e 2482-bis commi 4, 5 e 6 c.c. – riduzione sotto il minimo legale ex artt. 2447 e 2482-ter c.c.), sia della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 comma 1 n. 4 c.c., per le **perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022.**

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (comma 2).

Nelle fattispecie sopra indicate è lasciato intatto il solo obbligo di convocare l'assemblea con funzione informativa e nell'ottica della adozione degli "opportuni provvedimenti".

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. In relazione a tale fattispecie fino alla data di tale assemblea non opera quindi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 3).

La perdita di capitale emersa nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non richiede dunque gli interventi previsti in materia dal codice civile fino alla data di approvazione del bilancio 2025; quella emersa nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 fino alla data di approvazione del bilancio 2026. Se nel corso dei prossimi esercizi i risultati di gestione mettessero in evidenza un aggravamento della situazione, invece di un miglioramento, sarà preciso dovere degli amministratori proporre all'assemblea di assumere le decisioni necessarie nell'interesse della società, indipendentemente dalla possibilità concessa dalla norma.

Se nel corso dei cinque esercizi successivi a quello che comprende l'esercizio di sospensione della perdita risulta che la società abbia accumulato perdite che, senza tener conto di quelle emerse in tale ultimo esercizio (ossia quelle "sterilizzate"), riducono il capitale di oltre un terzo, troveranno immediata applicazione le disposizioni dettate dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c..

Se, invece, nel corso di detti cinque esercizi risulta che la società abbia accumulato perdite che, solo se sommate a quelle emerse nell'esercizio che sono state "sterilizzate" (2020, 2021 o 2022), riducono il capitale di oltre un terzo, troveranno applicazione le disposizioni dettate dall'art. 6 del DL 23/2020 convertito, fermo restando il limite temporale finale coincidente con l'esercizio che comprende il 31 dicembre 2025 / 31 dicembre 2026 / 31 dicembre 2027.

Le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

ASPETTI CONTABILI

RIDUZIONE CAPITALE PER ESUBERO

Alfa SpA con capitale sociale pari a 300.000 € ritenuto esuberante dai soci. Il rimborso costituisce reddito per i soci, ai sensi **art. 47 comma 7 TUIR**, solamente per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

		CAPITALE SOCIALE	A	AZIONISTI C/ RIMBORSO		100.000
		AZIONISTI C/ RIMBORSO	A	BANCA C/C		100.000

RIDUZIONE CAPITALE PER PERDITE

Beta SpA con capitale sociale pari a 250.000 €, riserve pari a 50.000 € e con perdite accumulate per 80.000 €. In corso d'esercizio la società presenta una perdita superiore a 20.000 €.

		CAPITALE SOCIALE	A	≠		120.000
				PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	80.000	
				PERDITA ESERCIZIO	40.000	

RIDUZIONE CAPITALE SCESO AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE

Gamma SpA con capitale sociale pari a 80.000 € e con perdite accumulate per 40.000 €. In corso d'esercizio la società presenta una perdita superiore a 20.000 €.

		CAPITALE SOCIALE	A	≠		60.000
				PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	40.000	
				PERDITA ESERCIZIO	20.000	

I soci ricostituiscono il capitale al minimo legale (50.000 €) tramite un apporto di liquidità

		AZIONISTI C/ RICOSTITUZIONE C.S.	A	CAPITALE SOCIALE		30.000
		BANCA C/C	A	AZIONISTI C/ RICOSTITUZIONE C.S.		30.000

ACE – AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA

L'“aiuto alla crescita economica” (c.d. "ACE") è disciplinato dall'art. 1 del **DL 6.12.2011 n. 201** (conv. **L. 22.12.2011 n. 214**) e rappresenta un'agevolazione finalizzata ad incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio.

L'agevolazione consiste nella detassazione dal reddito d'impresa del rendimento nozionale del "nuovo capitale proprio" immesso nell'impresa, senza tener conto dell'utile dell'esercizio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010.

Il **DM 3.8.2017** reca le disposizioni attuative dell'ACE.

Ambito soggettivo di applicazione

Il beneficio riguarda sia i soggetti IRES, sia le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, in forma individuale o per effetto della partecipazione a snc, sas, purché l'impresa sia in contabilità ordinaria o srl trasparenti.

Sono esclusi dall'ACE i soggetti:

- in stato di fallimento;
- in liquidazione coatta amministrativa;
- In amministrazione straordinaria.

Non viene al contrario prevista alcuna esclusione per i soggetti in liquidazione volontaria.

Determinazione dell'agevolazione

Ai fini dell'agevolazione rileva la variazione in aumento del capitale proprio (di fatto, del patrimonio netto) rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010, assunto al netto dell'utile di esercizio.

L'ACE è determinata applicando **agli incrementi netti del patrimonio un coefficiente** che, **fissato nella misura del 1,3%**.

L'ACE si sostanzia nella deduzione di un importo "corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio". Di fatto, dal reddito d'impresa si deduce una percentuale degli incrementi netti di patrimonio che si sono registrati durante il periodo d'imposta (1,3% di tali incrementi e 15% degli incrementi 202). Tale deduzione è valida nell'anno in cui si verifica l'incremento ed in ciascun anno successivo fino a quando il patrimonio non diminuisce per effetto di riduzioni indicate rilevanti dalla legge (cfr. **Circolare CNDCEC n. 28/IR del 29.3.2012**).

In ciascun periodo d'imposta il nuovo capitale proprio che assume rilevanza agli effetti della disciplina è l'incremento – pari alla somma algebrica delle variazioni in aumento ed in diminuzione, esemplificate di seguito – rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio precedente.

Il DL 25.5.2021 n. 73 ha introdotto **per il solo periodo d'imposta 2021**⁴⁶ la c.d. **super ACE** – che si affianca alla disciplina dell'ACE ordinaria – potenziando, in via transitoria, la disciplina dell'ACE, con la previsione che gli **incrementi rilevati nel solo 2021** possano beneficiare di un **coefficiente di remunerazione potenziato al 15%** (in luogo dell'1,3% ordinario), pur se **con un limite di 5 milioni di euro di incrementi agevolabili**.

Il beneficio fiscale corrispondente alla "super ACE" però è fruito dall'impresa, alternativamente:

- secondo le regole ordinarie dell'ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato, che va a ridurre la base imponibile IRES;
- quale credito d'imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF.

La disciplina della super ACE 2021, recata dai commi 2-7 dell'art. 19 del DL 73/2021, prevede un **"periodo minimo di permanenza"** della variazione in aumento del capitale proprio da cui è derivato il diritto a beneficiare dell'agevolazione, stabilendo che, laddove tale "periodo minimo di permanenza" risulti non rispettato, il beneficio debba essere restituito in misura corrispondente (c.d. "recapture").

Variazioni in Aumento del Patrimonio Netto

Il presupposto per poter beneficiare dell'ACE è che si sia verificato un incremento del patrimonio netto dell'impresa.

Rilevano come variazioni in aumento del capitale proprio (**art. 1 comma 5 del DL 201/2011**):

a) **i conferimenti in denaro:**

- ✓ versamenti per l'aumento o la ricostituzione del capitale sociale;
- ✓ versamenti dei soci a titolo di sovrapprezzo emissione azioni o quote, versamenti dei soci a fondo perduto o in c/capitale;
- ✓ rinuncia incondizionata dei soci ai finanziamenti effettuati. E' stato chiarito dall'Amministrazione Finanziaria, nella **Circolare n. 21 del 3.6.2015**, che sono sempre da escludere ai fini dell'agevolazione le rinunce di crediti aventi natura commerciale, sia in caso di effettiva rinuncia da parte dei soci sia in caso di loro compensazione; sono pertanto da considerare come incrementi Ace solo le rinunce di crediti aventi natura finanziaria, cioè derivanti da precedenti finanziamenti in denaro.

La formulazione di legge esclude ogni rilevanza per i conferimenti in natura.

Come chiarito nella **Circolare n. 12/E del 23 maggio 2014** condizione necessaria per la rilevanza dei conferimenti in denaro è la effettiva esecuzione degli stessi; non rileva, ad esempio, la mera sottoscrizione di un aumento di capitale.

- b) **gli utili accantonati a riserva, con esclusione di quelli destinati alle riserve non disponibili:** le riserve indisponibili sono quelle formate con utili non realizzati (riserva da utili su cambi e quella da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto) ovvero non utilizzabili né per la distribuzione ai soci, né per l'aumento di capitale sociale né per la copertura di perdite (riserve azioni proprie).

⁴⁶ Alla data di stesura della presente dispensa, la misura agevolativa della "Super Ace" non è stata ulteriormente prorogata.

Le **riserve di rivalutazione** iscritte a seguito di leggi speciali e costituite successivamente all'esercizio 2010, sono da considerare disponibili e rilevanti per la base Ace solo al momento del realizzo che avviene mediante l'ammortamento del maggior valore: ciò che rileva per il "transito" nel base Ace è la quota di ammortamento contabile e non quella fiscale (*Interpello n. 889/2021*).

Il **comma 6 dell'art. 1 del DL 201/2011** fornisce indicazione di come debbano essere conteggiati gli aumenti del patrimonio netto, in particolare:

- i *conferimenti in denaro* rilevano a partire dalla data di versamento (devono essere dunque ragguagliati per giorni);

Per espressa disposizione di legge (art. 19 co. 2 secondo periodo del DL 73/2021), per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 "gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta". Inoltre la variazione in aumento agevolabile con la c.d. "**super ACE**" rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

- gli *accantonamenti a riserva degli utili* rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le riserve stesse si sono formate. Tali incrementi, a differenza di quelli derivanti da versamenti e conferimenti, non devono dunque essere parametrati ad anno, e rilevano pertanto in misura piena, indipendentemente dalla data dell'assemblea che ha deliberato l'accantonamento a riserva;

Gli incrementi patrimoniali effettuati in un periodo d'imposta valgono anche per i successivi (sempre che non si siano verificate nel frattempo riduzioni, ad esempio per distribuzione ai soci); in tali successivi periodi d'imposta non occorre, tuttavia, ragguagliare pro rata temporis gli incrementi "pregressi".

Non assumono rilevanza ai fini della base ACE - ai fini della determinazione della variazione in aumento:

- le riserve formate con utili derivanti da:
 - plusvalenze iscritte per effetto dei conferimenti d'azienda o di rami d'azienda - **art. 5 comma 8 lett. b) del DM 3.8.2017**;
 - derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari - **art. 5 comma 8 lett. a) del DM 3.8.2017**;
- l'incremento derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci, contabilizzati con il metodo del costo ammortizzato (**art. 5 comma 5 del DM 3.8.2017**).

1. Variazioni in Diminuzione del Patrimonio Netto

Rilevano come *variazioni in diminuzione* del capitale proprio:

- a) le **riduzioni del patrimonio netto** con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti: si tratta della distribuzione di riserve ai soci - **art. 1 comma 5 del DL 201/2011**;
- b) gli **acquisti di aziende o di rami di aziende da imprese terze** - **art. 1 comma 5 del DL 201/2011**;

c) **investimenti in titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni** (ai fini dell'individuazione dei titoli e valori mobiliari occorre fare riferimento alla nozione di cui all'art. 1 co. 1-bis del DLgs. 58/98 (TUF), includendo altresì le quote di OICR). Gli incrementi rilevanti devono essere misurati così come emergono dal bilancio di esercizio, dando rilievo anche a fenomeni valutativi - **art. 5 comma 3 del DM 3.8.2017**;

d) c.d. "**clausole anti-abuso**" (**art. 10, DM 3.8.2017**):

- * gli **acquisti di partecipazioni in società controllate** (si deve considerare il costo di acquisto della partecipazione come decremento): si tratta di decrementi permanenti ai fini ACE (la base ACE, in altre parole, continua ad essere ridotta negli esercizi successivi, anche se la partecipazione viene nel frattempo trasferita). Non rilevano invece quali decrementi ACE l'incremento del valore della partecipazione in capo alla società finanziatrice, derivante dall'applicazione del metodo del costo ammortizzato (**art. 10 comma 2 del DM 3.8.2017**);
- * i **conferimenti in denaro a favore di società controllate**;
- * **acquisto di aziende o di rami di azienda da società del gruppo**;
- * **incremento dei crediti da finanziamento nei confronti di soggetto del gruppo**;
- * **conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paradisi fiscali**.

Nelle ipotesi in cui la società, pur trovandosi nelle suddette fattispecie, possa dimostrare che le operazioni stesse non comportano una duplicazione del beneficio ACE (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2015 n. 21), può non ridurre la base di calcolo dell'agevolazione, o presentando istanza di interpello probatorio, o mediante dichiarazione sostitutiva in dichiarazione dei redditi (non presentando apposita istanza di interpello).

e) **operazioni sulle azioni proprie - art. 5 comma 4 del DM 3.8.2017**:

- * rileva come elemento negativo della variazione del capitale proprio la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell'art. 2357-bis c.c. (acquisto azioni proprie in esecuzione di una deliberazione assembleare di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni, a titolo gratuito, per effetto di successione universale, o di fusione o scissione o in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società);
- * rileva come elemento negativo della variazione del capitale proprio la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell'art. 2357 c.c. nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili che hanno concorso alla formazione della base ACE;
- * rilevano gli incrementi del patrimonio netto a seguito di cessione delle azioni proprie; in tal caso, l'incremento di patrimonio netto che eccede il costo di acquisto delle azioni rileva come variazione in aumento.

Non devono essere considerate quali riduzioni della "base ACE" le riduzioni del patrimonio netto per effetto di perdite di esercizio, in quanto esse non configurano distribuzioni ai soci.

I decrementi patrimoniali rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati (comma **6, art. 1, DL 201/2011**); inoltre i decrementi registrati in un periodo d'imposta rilevano, per l'intero ammontare, anche per quelli successivi.

2. Determinazione Reddito Detassato

L'ammontare del reddito detassato è calcolata applicando alla "base ACE" il coefficiente del 1,3%.

Base ACE e Limite Patrimonio Netto

La base ACE è determinata dalla differenza tra gli incrementi e i decrementi del patrimonio (= variazione netta del capitale proprio).

La variazione netta del capitale proprio rileva fino a concorrenza del patrimonio netto dell'esercizio in corso, comprensivo del risultato dell'esercizio, determinato con un carico fiscale teorico che non tiene conto dell'agevolazione, e al netto della riserva per azioni proprie (il patrimonio netto da considerare è quello assunto al netto della riserva negativa per azioni proprie).

3. Scomputo dal reddito complessivo netto dichiarato

L'ammontare del reddito detassato, così come sopra calcolato, deve essere portato in diminuzione del "reddito complessivo netto dichiarato" dalla società, dopo lo scomputo delle perdite riportate da esercizi precedenti.

L'ACE può essere scomputata sia dal reddito determinato secondo le disposizioni ordinarie del TUIR, sia dal reddito minimo calcolato applicando la disciplina delle società non operative.

L'Ace consente di ridurre l'Ires /l'Irpef, mentre non produce alcun effetto ai fini Irap.

Riporto su esercizi successivi

L'ACE non può incrementare le perdite fiscali riportabili, ma al massimo può "azzerare" il reddito imponibile: se l'ammontare detassato eccede il reddito complessivo netto dichiarato, la differenza viene riportata a riduzione del reddito imponibile netto dei periodi d'imposta successivi, senza alcuna limitazione temporale.

Questa circostanza implica la necessità di stanziare in bilancio le imposte differite attive correlate al suo utilizzo differito negli esercizi successivi, a condizione, naturalmente, che sussistano i presupposti per tale utilizzazione e, cioè, che risulti ragionevolmente prevedibile il futuro conseguimento di redditi imponibili "capienti" rispetto all'agevolazione.

In alternativa, le eccedenze ACE non sfruttate possono essere trasformate in un credito d'imposta, utilizzabile solo in diminuzione dell'IRAP, ripartito in cinque quote annuali di pari importo fino a concorrenza dell'IRAP (**art. 3 comma 3 del DM 3.8.2017**).

Al fine di determinare la misura del credito d'imposta in questione, devono essere applicate alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli artt. 11 e 77 del TUIR; pertanto i soggetti IRES applicano l'aliquota del 24,00%, mentre i soggetti IRPEF applicano le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.

Consolidato Fiscale

In ipotesi di tassazione di gruppo le eccedenze di ACE non utilizzate su base individuale sono trasferite al gruppo, che le può scomputare dal reddito complessivo della fiscal unit, nei limiti di quest'ultimo.

Trasparenza fiscale

Le società che hanno aderito all'istituto della trasparenza fiscale in qualità di partecipate, possono attribuire le eccedenze di ACE inutilizzate a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione.

Limite al riporto delle eccedenze ACE per le operazioni straordinarie

Ai sensi degli **artt. 172 comma 7, 173 comma 10** alle eccedenze ACE si applicano le medesime limitazioni già previste per le perdite fiscali e per le eccedenze di interessi passivi nel contesto, rispettivamente:

- delle fusioni;
- delle scissioni.

Disciplina ACE per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria

Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria (per natura o per opzione) la "base ACE" è rappresentata dalla somma algebrica, se positiva, dei seguenti elementi (**art. 8 del DM 3.8.2017**):

- a) una *componente "statica"*, rappresentata dalla differenza positiva tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010, entrambi assunti al lordo dei rispettivi utili di esercizio (se il patrimonio netto al 31.12.2015 è inferiore a quello al 31.12.2010, la differenza si considera pari a zero);
- b) una *componente "dinamica"*, rappresentata dagli incrementi netti registrati dall'1.1.2016, calcolati secondo le regole delle società di capitali.

Tuttavia, gli utili di esercizio, a differenza di quanto previsto per le società di capitali, rilevano nell'esercizio di maturazione, al netto dei prelievi in conto utili, e non in quello di accantonamento.

Anche in capo ai soggetti IRPEF vanno assunte, in negativo, le componenti relative alle clausole "anti-abuso" sopra descritte.

AZIONI PROPRIE**ASPETTI CIVILISTICI**

Ai sensi dell'**art 2357 c.c.** l'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall'Assemblea e può avvenire con somme prelevate da utili distribuibili o riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Possono essere acquistate solo azioni interamente liberate. Tale limitazione non si applica nel caso in cui l'acquisto di azioni proprie avvenga in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale sociale attraverso riscatto e successivo annullamento delle azioni proprie (**art 2357 bis c.c.**).

Ai sensi dell'**art. 2357, comma 3, c.c.** viene stabilito che:

- il valore nominale delle azioni proprie acquistate da parte di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (SPA "aperte") non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto, a tal fine, anche delle azioni possedute da società controllate;
- in caso di acquisto di azioni proprie in violazione di tale limite, scatta l'obbligo di alienazione dell'eccedenza entro un anno dal loro acquisto (entro tre anni quando l'acquisto di azioni proprie avvenga a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate, o per effetto di successione universale o di fusione o scissione, o in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate - **primo comma dell'art. 2357 bis c.c.**).

Ai sensi dell'**art. 2357 ter c.c.** finché le azioni restano di proprietà della società, il diritto agli utili ed il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni.

Il **comma 3 dell'art. 2357 ter c.c.**, dispone che l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo: il **comma 7 all'art 2357-bis** prevede che le azioni proprie siano rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto.

Le azioni proprie sono iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, tramite l'iscrizione di una specifica voce con segno negativo, voce "**A.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio**".

La disciplina delle azioni proprie è illustrata nel **principio contabile OIC n. 28**, dedicato al patrimonio netto.

Secondo il principio contabile OIC n 28 le azioni proprie sono rilevate in bilancio al costo di acquisto, a diretta riduzione del patrimonio netto, tramite l'iscrizione di una riserva negativa AX "*Riserva negativa azioni proprie in portafoglio*"; la formazione della riserva è concomitante all'acquisto delle azioni stesse.

Nel caso in cui l'assemblea decida di annullare le azioni proprie in portafoglio, a seguito di relativa delibera assembleare, la voce AX "Riserva negativa azioni proprie in portafoglio" deve essere stornata e il capitale sociale deve essere ridotto per il valore nominale delle azioni annullate: l'eventuale differenza tra valore contabile della riserva stornata e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

In caso in cui l'assemblea decida di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza tra valore contabile della voce AX "Riserva negativa azioni proprie in portafoglio" e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto.

Per i Principi Contabili Internazionali (**IAS 32**), le azioni proprie devono essere iscritte a riduzione del Patrimonio Netto.

In virtù del principio di derivazione rafforzata, contenuto nell'art. **83 del TUIR**, ai fini fiscali valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili, anche nazionali. Pertanto, l'acquisizione e la cessione di azioni proprie non danno luogo a fenomeni di carattere reddituale, in quanto:

- le azioni proprie sono attività prive di qualsiasi valore fiscale;
- tutte le operazioni ad esse correlate sono prive di rilevanza fiscale

La società che acquista azioni proprie e che le rivende ad un prezzo superiore a quello di acquisto, quindi, così come non realizza alcuna componente positiva a Conto economico, non è più tenuta a tassare il differenziale positivo.

In modo analogo, non potranno più essere dedotti i minori valori, rendendo quindi irrilevante a questi fini il fatto che la società possa beneficiare o meno dell'istituto della "pex".

	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE	A	BANCA	1.000

	CAPITALE SOCIALE	A	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE	1.000

≠	A	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE	1.000
CAPITALE SOCIALE			800
RISERVA STRAORDINARIA			200

	CAPITALE SOCIALE	A	≠	1.200
	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE			1.000
	RISERVA STRAORDINARIA			200

E' una tecnica di confronto dei dati contabili riferiti a più bilanci d'esercizio comparati nel tempo (con riferimento alla stessa impresa) e/o nello spazio (con riferimento ad imprese diverse), finalizzata all'analisi degli aspetti della gestione aziendale, complementari a quelli espressi dalla misura del reddito d'esercizio e del connesso capitale di funzionamento.

Per realizzare l'analisi di bilancio per indici, è necessario, preventivamente, riclassificare il bilancio stesso:

- lo Stato Patrimoniale in base al criterio di realizzo degli investimenti e al criterio di utilizzo delle fonti di finanziamento → **Stato Patrimoniale Finanziario**;
- il Conto Economico in base alla forma scalare, con l'evidenziazione del valore aggiunto → **Conto Economico della produzione effettuata**.

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

IMPIEGHI	FONTI
Immobilizzazioni (I)	Patrimonio Netto (N) → k proprio
Capitale Circolante Lordo (CCL):	
Magazzino (Mag)	Passività Consolidate (P)
Liquidità Immediate (Li)	→ k di terzi
Liquidità Differite (Ld)	Passività Correnti (p)
K INVESTITO (INVESTIMENTI)	K ACQUISITO (FONTI DI FINANZIAMENTO)

$K \text{ operativo } (K_o) = K \text{ investito} - K \text{ atipico} - Li$

Capitale Circolante Netto Operativo (CCNO)

E' la differenza fra attività correnti e passività correnti

$CCNO = \text{Magazzino} + \text{Crediti operativi (vs clienti, vs altri, tributari ..)} - \text{debiti operativi (vs fornitori, vs istituti previdenziali, tributari ...)}.$

Se il CCNO è positivo significa che l'azienda non è stata in grado di finanziare le attività correnti ricorrendo esclusivamente all'indebitamento funzionale corrente; per la differenza pertanto l'impresa dovrà ricorrere a forme di finanziamento non operative correnti. Se il CCNO è positivo ed inoltre aumenta da un esercizio all'altro, significa che l'impresa dovrà maggiormente ricorrere all'indebitamento finanziario corrente.

Se il CCNO è negativo significa che l'impresa non ha la necessità di ricorrere all'indebitamento finanziario per supportare il suo ciclo operativo: l'impresa viene dunque finanziata dai suoi fornitori a vario titolo.

Posizione Finanziaria Netta (PFN)

La Posizione Finanziaria Netta rappresenta l'indebitamento finanziario netto dell'impresa. E' data dalla differenza tra le passività finanziarie (finanziamenti bancari a breve e medio-termine, finanziamenti soci, finanziamenti erogati da istituti finanziari ...) e le attività finanziarie (disponibilità liquide, crediti finanziari, titoli equivalenti alla cassa ...).

$PFN = \text{Passività finanziarie} - \text{Attività finanziarie} - \text{Liquidità}$

Se la PFN è positiva significa che i debiti finanziari dell'impresa superano i crediti finanziari e le liquidità; se la PFN è negativa significa, al contrario, che i crediti finanziari e le liquidità sono superiori ai debiti finanziari e pertanto l'impresa possiede un surplus attivo.

CONTO ECONOMICO della PRODUZIONE EFFETTUATA

Valore della produzione (A1 + A2 + A3 + A4)
meno Costi esterni (B6, B7, B8, B11, B14)
= VALORE AGGIUNTO
meno Costo del lavoro (B9)
= *MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL o EBITDA)*
meno Ammortamenti / Svalutazioni / Accantonamenti (B10, B12, B13)
= *REDDITO OPERATIVO (Ro o EBITA)*
più/meno Gestione Finanziaria (C15 + C16 - C17)
più/meno Gestione Atipica (A5)
più/meno Gestione tributaria (imposte)
= *REDDITO NETTO (Rn)*

Margine operativo Lordo (MOL)

Il MOL rappresenta il margine che l'impresa è in grado di generare in modo ricorrente, attraverso lo svolgimento della propria attività.

Reddito Operativo (Ro)

Il risultato operativo è il risultato della gestione operativa dell'impresa ed indica la capacità della stessa di remunerare adeguatamente tutti i fattori produttivi relativi al suo core business

Per analisi di struttura si intende lo studio della composizione degli impieghi e delle fonti: è il peso di ogni categoria sul totale.

- *Indice di rigidità del k investito:* $(\text{Immobilizzazioni} / K \text{ investito}) * 100$
- *Indice di elasticità del k investito:* $(\text{Attivo circolante} / K \text{ investito}) * 100$

- $(\text{Patrimonio Netto} / K \text{ acquisito}) * 100$
- $(\text{Passività consolidate} / K \text{ acquisito}) * 100$
- $(\text{Passività correnti} / K \text{ acquisito}) * 100$

INDICE DI STRUTTURA PATRIMONIALE

• *Grado di indebitamento* = $K \text{ acquisito} / PN$

Se aumenta significa che l'azienda sta peggiorando il suo grado di indebitamento e in Conto Economico si configura una situazione finanziaria che tende a peggiorare.

• *Solidità del capitale sociale* = $PN / K \text{ sociale}$

Se l'indice aumenta è un segnale che l'impresa ha realizzato risultati economici positivi, li ha reinvestiti e ha incrementato le riserve, costituendo, quindi, un'ottima premessa per l'autofinanziamento.

INDICI DI SITUAZIONE FINANZIARIA

Per analisi di situazione finanziaria si intende il confronto tra categorie di impieghi e categorie di fonti

• *Indice di disponibilità* = $(Mag + Ld + Li) / p$

Questo rapporto indica la capacità dell'azienda di far fronte alle scadenze finanziarie di breve termine (deve essere maggiore di 1 perché sia un segnale positivo).

• *Indice di Liquidità* = $(Ld + Li) / p$

L'analisi viene ancora più ristretta, per studiare in che modo è migliorato/peggiolato il margine di sicurezza dell'azienda. In caso di aumento dell'indice di disponibilità e di diminuzione di quello di liquidità, è opportuno che l'azienda punti maggiormente sullo smobilizzo del magazzino.

• *Indice di copertura del capitale fisso* = $(PN + P) / I$

Questo indice deve essere maggiore di 1, altrimenti segnala un'esposizione finanziaria negativa dell'azienda.

INDICI DI SITUAZIONE ECONOMICA

• ROI = Ro / Ko (reddito operativo / capitale operativo)

E' il *tasso di redditività del capitale investito nella gestione caratteristica*.

Se è positivo indica una gestione aziendale efficace nei rapporti con l'esterno e con il personale.

E' scomponibile in 2 fattori:

$$Ro / Ko = (Ro / V) * (V / Ko)$$

(ove V = fatturato)

- Ro/V rappresenta le "redditività delle vendite" (ROS), ovvero la capienza del fatturato realizzato dall'azienda rispetto ai costi operativi sostenuti. Riflette dunque la relazione tra costi operativi e ricavi, indicando quanta parte del risultato della gestione caratteristica scaturisce dal volume delle vendite effettuate.
- V/Ko rappresenta la "rotazione del capitale investito", ovvero indica l'incidenza della gestione caratteristica sul totale del capitale investito, quindi dà una misura del tempo in cui il capitale investito ritorna in forma liquida, attraverso le vendite.

• ROE = Rn / PN (reddito netto/ Patrimonio netto)

E' il *tasso di redditività del capitale proprio*, ovvero indica il rendimento del capitale investito dai soci o dall'imprenditore.

E' scomponibile nei seguenti:

$$Rn / PN = (Ro/Ko) * (K/PN) * (Ko/K) * (Rn/Ro)$$

ove

$$\rightarrow Ro/Ko = ROI$$

$$\rightarrow K/PN = \text{grado di indebitamento}$$

$$\rightarrow Ko/K = \text{indice di impiego del capitale}$$

$$\rightarrow Rn/Ro = \text{tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica}$$

• ROA = (Ro + Ra + Proventi finanziari) / K (Ra = redditi atipici)

E' il *tasso di redditività lorda complessiva* prima di considerare l'impatto delle imposte.

Esprime il rendimento di tutte le attività impiegate nella gestione caratteristica e in quella accessoria – patrimoniale, prescindendo dall'imposizione fiscale.

A partire dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall'1.1.2016 il Rendiconto finanziario è diventato, insieme allo Stato patrimoniale, al Conto economico e alla Nota integrativa, parte integrante del bilancio.

L'**articolo 2423, comma 1, c.c.**, prevede che "gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal *rendiconto finanziario* e dalla nota integrativa".

Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.

In particolare ai sensi dell'**art. 2425-ter c.c.**, dal Rendiconto risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente:

- l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- i flussi finanziari dell'esercizio, che rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide, derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

I flussi oggetto di rappresentazione sono, quindi, i flussi di disponibilità liquide e tali flussi sono distinti a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento.

La redazione del Rendiconto finanziario diviene obbligatoria, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. **18.8.2015 n. 139** a decorrere dal 2016 per tutte le imprese di maggiori dimensioni, in considerazione della sua rilevanza informativa (tale documento fino ai bilanci redatti al 31.12.2015 era soltanto raccomandato dai principi contabili nazionali).

L'**articolo 2435-bis, comma 2**, e l'**articolo 2435-ter, c.c.**, prevedono l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono rispettivamente il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese.

Il **principio contabile OIC n. 10** definisce i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario e precisa che la risorsa finanziaria da prendere a riferimento per l'elaborazione del rendiconto finanziario è rappresentata dalle disponibilità liquide.

Come previsto dal relativo **principio contabile OIC 14**, la voce in questione è rappresentata dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa; sono comprese nelle disponibilità liquide anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera.

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria di una società (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi.

Il rendiconto finanziario rappresenta lo strumento da utilizzare per effettuare l'**ANALISI DI BILANCIO PER FLUSSI**. L'analisi di bilancio per flussi rappresenta una metodologia di analisi del bilancio d'esercizio rivolta a definire la dinamica dell'impresa, attraverso l'esame delle cause relative alle variazioni intervenute nelle consistenze delle voci da un esercizio all'altro (analisi per flussi = analisi del rendiconto finanziario).

Nel Rendiconto Finanziario di liquidità i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti categorie:

- a. attività operativa (gestione reddituale): i flussi finanziari dell'attività operativa comprendono generalmente i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi precedenti (ad esempio: incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, incassi da altri ricavi, pagamenti per l'acquisto di materie prime e merci, pagamenti per l'acquisto di servizi, pagamenti a dipendenti, pagamenti e rimborsi di imposte, incassi per proventi finanziari);
In particolare, i flussi dall'attività operativa possono essere ottenuti sulla base del *metodo diretto* (dando evidenza delle movimentazioni delle disponibilità liquide per ogni operazione) o *indiretto* (rettificando l'utile o la perdita delle operazioni che non hanno dato origine a variazioni monetarie).
- b. attività di investimento: i flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate;
- c. attività di finanziamento: i flussi finanziari dell'attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di risorse finanziarie sotto forma di capitale di rischio o di debito (ad esempio: incassi derivanti dall'emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischi, pagamento di dividendi, pagamenti per il rimborso del capitale di rischio).

Nel principio contabile OIC n. 10 viene sottolineato come tra flussi finanziari di segno opposto non siano consentite compensazioni.

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile (perdita del periodo)		0
Imposte sul reddito		0
Interessi passivi (attivi)		0
(Dividendi/Plus)		0
(Plusvalenze) / minusvalenze da cessione attività		0
1. Utile (perdita) dell'es prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minus da cessione (EBIT)		0
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuta contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		0
TFR / quiescenza	0	
Fondo svalutazione crediti	0	
Fondi rischi	0	
Ammortamenti Immobilizzazioni		0
immateriali	0	
materiali	0	
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		0
Altre rettifiche di valore per elementi non monetari		0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (EBITDA / MOL)		0
<i>Variazione ccn</i>		0
(aumento)/riduzione delle rimanenze	0	
(aumento)/riduzione crediti vs clienti	0	
aumento/(riduzione) debiti vs fornitori	0	
(aumento)/riduzione ratei e risconti attivi	0	
aumento/(riduzione) ratei e risconti passivi	0	
Altri (aumenti)/riduzioni del ccn	0	
(aumento)/riduzione crediti commerciali vs imprese controllate/collegate/controllanti/sottoposte controllo	0	
(aumento)/riduzione crediti tributari (<i>per la parte che non si riferisce alle imposte sul reddito</i>)	0	
(aumento)/riduzione altri crediti	0	
aumento/(riduzione) anticipi da clienti	0	
aumento/(riduzione) debiti rappresentati da titoli di credito	0	
aumento/(riduzione) debiti commerciali vs imprese controllate/collegate/controllanti/sottoposte controllo	0	
aumento/(riduzione) debiti tributari	0	
aumento/(riduzione) debiti vs istituti di previdenza	0	
aumento/(riduzione) debiti vs altri	0	
3. Flusso finanziario dopo delle variazioni del CCN		0
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)		0
(Imposte sul reddito pagate)		0
Dividendi incassati		0
(Utilizzo dei fondi)		0
Altri incassi/(pagamenti)		0
Totale (A) - FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA' OPERATIVA		0

B) LIQUIDITA' GENERATA/ASSORBITA dalle ATTIVITA' di INVESTIMENTO

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		0
(investimenti)	0	
disinvestimenti	0	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		0
(investimenti)	0	
disinvestimenti	0	
<i>Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni - crediti - titoli - derivati)</i>		0
(investimenti)	0	
disinvestimenti	0	
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		0
(investimenti)	0	
disinvestimenti	0	
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto disponibilità liquide)</i>		0
<i>Cessione di rami d'azienda al netto disponibilità liquide</i>		0
Totale (B) - FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		0

C) LIQUIDITA' GENERATA/ASSORBITA dalle ATTIVITA' di FINANZIAMENTO

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
<i>Mezzi di terzi</i>		0
aumento/(riduzione) obbligazioni	0	
aumento/(riduzione) obbligazioni convertibili	0	
aumento/(riduzione) debiti verso soci per finanziamenti	0	
aumento/(riduzione) debiti vs banche	0	
<i>dettagliare se significativo</i>		
aumento/(riduzione) debiti a breve vs banche	0	
accensione finanziamenti	0	
(rimborso finanziamenti)	0	
aumento/(riduzione) debiti vs altri finanziatori	0	
<i>Mezzi propri</i>		0
aumento di capitale a pagamento	0	
(rimborso di capitale)	0	
cessione/(acquisto) di azioni proprie	0	
(dividendi e acconti pagati su dividendi)	0	
Totale (C) - FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		0

D) FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO = A + B + C**E) CASSA e BANCA INIZIALI****F) CASSA e BANCA FINALI = D + E**

Tutte le voci da inserire, sono dunque il risultato del confronto del valore di una data voce nell'esercizio in questione, rispetto al valore che la stessa voce aveva nell'esercizio precedente (incrementi o riduzioni).

ASPETTI CIVILISTICI

Non esiste una definizione giuridica della liquidazione di una società: la liquidazione rappresenta un cambiamento dello scopo sociale; l'obiettivo aziendale diventa, non più il conseguimento dell'utile, ma la liquidazione dell'attivo e la sua ripartizione fra i soci, previa soddisfazione dei creditori sociali.

Cause di scioglimento

Le cause di scioglimento delle società di persone sono elencate nell'**art. 2272 c.c.** e sono le seguenti:

1. decorso termine;
2. conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3. volontà di tutti i soci;
4. mancanza pluralità di tutti i soci se questa non viene ricostituita nel termine di sei mesi;
5. altre cause previste dal contratto sociale.

Le cause di scioglimento delle società di capitali sono elencate nell'**art. 2484 c.c.** e sono le seguenti:

1. decorso termine;
2. conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (salvo delibera assembleare di modifica dello Statuto);
3. impossibilità di funzionamento o continua inattività dall'assemblea;
4. riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale;

Tale causa di scioglimento opera solo nell'ipotesi in cui l'Assemblea non assuma alcuna delle delibere previste ai sensi art. 2447 c.c. per le Spa, e 2482 ter c.c. per le Srl (= reintegrazione del capitale sociale al di sopra del minimo legale: 50.000 euro per Spa – 10.000 euro per Srl).

Per contrastare gli effetti negativi dell'emergenza Covid-19, è stato previsto che con riferimento alla perdite prodotte negli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

5. impossibilità di rimborsare la partecipazione del socio receduto;
6. deliberazione dell'assemblea;
7. altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Procedimento di liquidazione

Il procedimento di liquidazione può essere schematizzato in tre momenti:

1. Accertamento di una causa di scioglimento della società

Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa dello scioglimento hanno l'obbligo di:

- convocare l'Assemblea dei soci (art. 2487, comma 1, c.c.);

- iscrivere presso Registro Imprese la deliberazione del Consiglio di Amministrazione (determinazione in caso di amministratore unico) che accerta la causa di scioglimento (art. 2484, comma 3 c.c.).

In caso di inerzia degli amministratori e nell'ipotesi di scioglimento per deliberazione dell'Assemblea (ex art. 2484, comma 1, n. 6 c.c.) viene iscritta la deliberazione dell'assemblea che dispone lo scioglimento.

2. Messa in liquidazione della società e nomina dei liquidatori

Ai sensi dell'**art. 2487 c.c.** l'assemblea dei soci delibera con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto:

- sul numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- sulla nomina dei liquidatori;
- sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- sui poteri dei liquidatori.

3. Iscrizione nel Registro Imprese della nomina dei liquidatori

Ai sensi degli artt. 2309 e 2315 c.c. per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice è previsto un termine di 30 giorni per il deposito della nomina al Registro Imprese da parte dei liquidatori (nessuna pubblicità è prevista per le ss); ai sensi dell'art. 2487 bis c.c. per le società di capitali non è previsto un termine entro il quale la nomina deve essere depositata (solo con la predetta iscrizione vi è comunque il trapasso delle funzioni dagli amministratori ai liquidatori).

Documenti contabili

Gli adempimenti contabili connessi alla liquidazione volontaria sono, in ordine cronologico, i seguenti:

- consegna ai liquidatori, da parte degli amministratori, della documentazione amministrativa, delle scritture contabili, dei libri sociali e di una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento (**art. 2487-bis comma 3 c.c.**);
- presentazione ai liquidatori, da parte degli amministratori, del rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato (**art. 2487-bis comma 3 c.c.**);
- redazione dell'inventario o "bilancio iniziale di liquidazione" da parte dei liquidatori;
- redazione, da parte dei liquidatori, dei bilanci "intermedi" di liquidazione (**art. 2490 c.c.**);
- redazione, da parte dei liquidatori, del bilancio finale di liquidazione comprensivo del piano di riparto delle somme residue (**art. 2492 c.c.**).

Il **documento OIC n. 5** contiene la prassi ufficiale in materia di bilanci di liquidazione.

I documenti contabili obbligatori nella liquidazione sono i seguenti:

1. *Situazione dei conti;*
2. *Rendiconto sulla gestione;*
3. *Bilancio iniziale di liquidazione;*
4. *Bilanci intermedi di liquidazione;*
5. *Bilancio finale di liquidazione.*

1. Situazione dei conti

L'**art. 2487-bis comma 3 c.c.** dispone che gli amministratori delle società di capitali consegnino ai liquidatori, oltre ai libri sociali, una "situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento".

Il documento OIC n. 5 precisa che la situazione dei conti consiste in una situazione contabile riportante i meri saldi dei conti patrimoniali ed economici, nonché dei conti d'ordine, previsti nel piano dei conti della società.

Essa, quindi espone i saldi attivi e passivi dei conti alla data di scioglimento, senza procedere ad alcuna scrittura rettificativa o di assestamento.

→ Funzione della situazione dei conti

La situazione dei conti ha l'obiettivo di fornire un immediato resoconto dei valori contabili del patrimonio sociale alla data di effetto dello scioglimento e di favorire la verifica dell'effettiva esistenza dei beni sociali riportati in contabilità.

2. Rendiconto della gestione

Ai sensi dell'**art. 2487-bis comma 3 c.c.**, gli amministratori hanno l'obbligo di consegnare ai liquidatori "un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato".

Secondo il documento OIC n. 5, il rendiconto rappresenta un vero e proprio bilancio infrannuale, redatto alla data di messa in liquidazione della società (= data di iscrizione nel Registro Imprese della delibera di messa in liquidazione della società) costituito dai documenti ordinariamente previsti dall'art. 2423 e seguenti c.c., ovvero:

- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Nota integrativa.

→ Criteri di valutazione nel Rendiconto della gestione

I criteri di valutazione da adottare continuano ad essere quelli di funzionamento.

La trasformazione economica che subisce il capitale investito nell'impresa (da strumento di produzione di reddito a mero coacervo di beni destinati al realizzo) si verifica, infatti, nel momento dell'iscrizione della nomina dei liquidatori, che rappresenta la data dalla quale ha inizio la "gestione liquidatoria".

Immobilizzazioni materiali ed immateriali

Secondo il documento OIC n. 5 (§ 3.4.2), la vita utile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, ai fini del calcolo degli ammortamenti, è la medesima considerata in sede di redazione del bilancio del precedente esercizio.

È, invece, escluso che possano essere capitalizzati costi, stante l'impossibilità di giustificarne l'utilità pluriennale a seguito dello scioglimento anticipato.

Rimanenze

Per le rimanenze di magazzino occorre prestare particolare attenzione al rischio legato alla presenza di materie, merci e prodotti fuori mercato o a lento rigiro, da sottoporre a svalutazione.

Lavori in corso su ordinazione

Secondo l'OIC, nella valutazione delle lavorazioni su commessa è necessario considerare gli effetti derivanti dalle eventuali risoluzioni di contratti o dell'eventuale pagamento di penali causati dallo scioglimento della società.

Crediti

Premesso che valgono i consueti criteri per le imprese in funzionamento (valore di presumibile

realizzo), occorre prestare particolare attenzione alle eventuali richieste (frequenti in stato di liquidazione) di sconti o riduzioni da parte dei debitori.

Passività

In merito all'iscrizione delle passività, si devono effettuare accantonamenti a fondi per rischi ed oneri conseguenti ad eventuali specifiche clausole contrattuali stipulate con clienti, fornitori, dipendenti ecc..

→ Funzione del rendiconto della gestione

Funzione informativa

Il rendiconto sulla gestione ha la funzione di informare i liquidatori sull'andamento della gestione ordinaria e sulla situazione del patrimonio di funzionamento al momento della consegna del patrimonio sociale.

Inoltre, il rendiconto permette di delimitare i rispettivi ambiti di responsabilità di amministratori e liquidatori, tanto che, da un punto di vista funzionale lo stesso è destinato a dimostrare ed informare con chiarezza, verità e correttezza in ordine alla situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché sul risultato economico derivante dall'attività degli amministratori svolta tra la data di chiusura del precedente bilancio fino alla data di avvio della liquidazione.

Funzione fiscale

Il documento OIC n. 5 (§ 3.4) sembra individuare nel Conto economico del rendiconto sulla gestione il "punto di partenza" per la redazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta "ante liquidazione", che costituisce ai fini fiscali un autonomo periodo d'imposta.

3. Bilancio iniziale di Liquidazione

Il bilancio iniziale di liquidazione si presenta quale bilancio straordinario, redatto alla medesima data del rendiconto sulla gestione degli amministratori, che, nella sua struttura e composizione, deroga a molti dei principi dettati dagli artt. 2423 ss. c.c.

Il codice civile prevede la redazione dell'inventario iniziale di liquidazione soltanto per le società di persone (art. 2277 comma 2).

Il **documento OIC n. 5** rileva tuttavia la necessità, già pacifica in dottrina, della predisposizione di un documento iniziale che mostri i "diversi valori" che scaturiscono dall'applicazione dei nuovi criteri di valutazione derivanti dallo stato di liquidazione.

Esso assume, inoltre, una funzione cruciale alla luce dell'obbligo dei liquidatori (sancito dall'art. 2490 comma 4 c.c.) di evidenziare, nel primo dei bilanci annuali di liquidazione, le variazioni nei criteri di valutazione rispetto ai precedenti bilanci.

Il bilancio iniziale di liquidazione è costituito da una sola situazione patrimoniale, priva di Conto economico.

Quanto al contenuto del bilancio iniziale, secondo l'OIC n. 5 occorre:

- eliminare alcune attività presenti nell'ultimo bilancio redatto dagli amministratori;
- iscrivere nuove attività non presenti nell'ultimo bilancio redatto dagli amministratori;
- eliminare alcune passività presenti nell'ultimo bilancio redatto dagli amministratori;
- iscrivere nuove passività non presenti nell'ultimo bilancio redatto dagli amministratori;
- iscrivere il c.d. "*fondo per costi e oneri di liquidazione*".

ATTIVO	PASSIVO
VOCI DELL'ULTIMO BILANCIO REDATTO DAGLI AMMINISTRATORI	VOCI DELL'ULTIMO BILANCIO REDATTO DAGLI AMMINISTRATORI
- ATTIVITÀ STRALCIATE: costi pluriennali (avviamento compreso), fatta eccezione per quelli vendibili separatamente; immobilizzazioni immateriali, per la parte non vendibile separatamente o come parte di un ramo d'azienda.	- PASSIVITÀ STRALCIATE: debiti che non verranno saldati per intervenuta prescrizione.
+ NUOVE ATTIVITÀ ISCRITTE: avviamento "originario" (cioè, dell'azienda in liquidazione), se esiste un impegno contrattuale a cedere l'azienda ad un corrispettivo superiore al suo valore contabile e non superiore a quello che residua dopo la valutazione dei beni a valori di realizzo e compreso nel prezzo di vendita; beni materiali completamente ammortizzabili ma aventi ancora un valore recuperabile con la vendita.	+ NUOVE PASSIVITÀ ISCRITTE: debiti non contabilizzati; importi da iscrivere tra i fondi per rischi ed oneri.
	+ FONDO PER COSTI E ONERI DI LIQUIDAZIONE
ATTIVO BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE	PASSIVO BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE

→ Criteri di valutazione nel Bilancio iniziale di liquidazione

In considerazione della finalità della liquidazione di ripartire il patrimonio sociale tra i soci, i criteri valutativi delle poste patrimoniali sono fondati sulla loro capacità di produrre o assorbire risorse finanziarie, e più precisamente:

- per le attività "il probabile valore di realizzo";
- per le passività "il valore di estinzione, ossia la somma che si dovrà pagare per estinguerle, tenuto conto anche degli interessi".

Immobilizzazioni Immateriali

- stralcio dei costi pluriennali, in quanto non costituiscono attività monetizzabili;
- azzeramento dell'avviamento acquisito a titolo oneroso;
- verifica esistenza di un valore di scambio dei beni immateriali (brevetti, know how) per non dover procedere alla svalutazione.

Immobilizzazioni Materiali

- iscrizione al valore di realizzo (prezzi di listino).

Fondi di svalutazione

- il fondo svalutazione crediti e i fondi ammortamenti sono assorbite dai costi storici che rettificano.

Rimanenze

- iscrizione al valore di mercato al netto dei costi di realizzo (tenendo conto delle possibilità, dei tempi e dei modi di realizzo).

Crediti

- annullare crediti inesigibili.

Debiti

- da esporre al netto di eventuali sconti, riduzioni.

→ Funzione del bilancio iniziale di liquidazione

Il bilancio iniziale di liquidazione ha le seguenti finalità:

- accertare la situazione iniziale del patrimonio;
- determinare il valore del patrimonio netto iniziale di liquidazione per poter successivamente pervenire alla determinazione del risultato economico dei successivi esercizi, del capitale finale di liquidazione e, quindi, delle quote di riparto dell'attivo netto residuo fra i soci;
- stabilire se presumibilmente i fondi liquidi esistenti alla apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dal realizzo delle attività saranno sufficienti ad estinguere le passività e a coprire le spese e gli oneri della liquidazione (tenuto conto anche delle sequenze temporali di incassi e pagamenti).

Inoltre, secondo l'OIC, il bilancio di liquidazione ha la funzione di indicare la qualità ed il valore degli elementi patrimoniali che simbolicamente gli amministratori "consegnano" ai liquidatori, affinché vengano destinati al soddisfacimento dei diritti dei creditori e dei soci.

→ Fondo oneri di liquidazione

Il documento OIC n. 5 chiarisce che in tale posta contabile devono essere iscritti i costi e gli oneri attinenti alla gestione di liquidazione che maturano dalla data di inizio della liquidazione stessa.

La funzione del fondo per costi ed oneri di liquidazione è quella di "indicare l'ammontare complessivo dei costi ed oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire, i quali forniscono una copertura, sia pur parziale, di quei costi ed oneri".

L'iscrizione iniziale di tali costi e proventi costituisce una deroga ai principi che regolano la formazione del bilancio d'esercizio, giustificata dalla natura straordinaria del bilancio iniziale di liquidazione.

Il saldo dell'importo complessivo dei costi e dei proventi derivanti dalla procedura di liquidazione viene iscritto in un'unica voce fra le passività o le attività del bilancio, e va adeguato anno per anno per tenere conto dell'incremento dei costi o dei ricavi (o del loro decremento); tale posta ha come contropartita il conto "*Rettifiche di liquidazione*" imputato a patrimonio netto.

Le rettifiche di liquidazione si originano dalle differenze tra i valori di funzionamento e i valori di liquidazione delle attività e delle passività e dall'imputazione del conto "Fondo per costi e oneri di liquidazione":

- più maggiori valori dell'attivo e minori valori del passivo rispetto a quelli iscritti nel rendiconto degli amministratori;
- più annullamento di fondi rischi;
- meno maggiori valori del passivo e minori valori dell'attivo rispetto a quelli iscritti nel rendiconto degli amministratori;
- meno annullamento dei costi pluriennali;
- meno fondo oneri di liquidazione.

Il saldo derivante da questa somma algebrica rappresenta una posta contabile che diminuisce o aumenta il patrimonio netto contabile risultante dal rendiconto degli amministratori e concorre alla formazione del "Patrimonio netto iniziale di liquidazione" del bilancio iniziale di liquidazione.

Costi ed oneri da iscrivere nel fondo

Tra gli oneri che, secondo l'orientamento del documento OIC n. 5, devono essere iscritti nel fondo, si segnalano i seguenti:

- fitti passivi per locali utilizzati dalla procedura di liquidazione, con le relative utenze ed eventuali spese di manutenzione e riparazione;
- retribuzioni e oneri sociali per i dipendenti dell'ufficio della liquidazione;
- compensi per i professionisti per prestazioni successive alla data di inizio della liquidazione (dottori commercialisti, avvocati, notai ecc.);
- compensi ai liquidatori, al revisore contabile ed ai membri del Collegio sindacale per l'importo determinato dall'assemblea dei soci;
- oneri per eventuale noleggio di macchinari ed attrezzature necessarie all'operazione di liquidazione con le relative manutenzioni;
- oneri finanziari relativi al periodo della liquidazione su debiti (verso banche, verso soci ed altri finanziatori) iscritti nel bilancio iniziale di liquidazione, comprese le rate dei contratti di leasing (quota capitale ed interessi);
- spese legali necessarie per la fase finale di cancellazione della società;
- imposte correnti e differite sui redditi previsti per la durata della liquidazione.

Proventi della liquidazione da iscrivere nel fondo

Tra gli eventuali proventi che controbilanciano i costi e gli oneri da sostenere nel corso della liquidazione si rilevano:

- gli interessi attivi da titoli, depositi e conti correnti bancari e da finanziamenti attivi in essere alla data di inizio della liquidazione;
- i dividendi;
- i rimborsi di imposte e tasse;
- i fitti attivi di immobili di proprietà della società dati in locazione o sublocazione a terzi;
- i canoni attivi per noleggi di beni di proprietà;
- gli eventuali proventi dalla cessione di contratti di leasing;
- i proventi derivanti dall'esito positivo di cause civili.

	RETTIFICHE DI LIQUIDAZIONE (SP)	A	FONDO ONERI DI LIQUIDAZIONE (SP)	

		<i>COSTO</i>	<i>A</i>	<i>BANCA</i>	

	FONDO ONERI DI LIQUIDAZIONE (SP)	A	UTILIZZO FONDO ONERI DI LIQUIDAZIONE (CE)	

O.D.C.E.C. Torino

Il documento OIC n. 5 prevede, che nel Conto economico dei bilanci intermedi:

- dopo il totale delle voci da 1 a 5 dell'aggregato A "Valore della produzione" venga iscritta un'apposita voce, con segno negativo, denominata "*Utilizzo del fondo per costi ed oneri di liquidazione, per i proventi già iscritti nel fondo*";
- dopo il totale dell'aggregato B "Costi della produzione" venga iscritta un'apposita voce, con segno negativo, denominata "*Utilizzo del fondo per costi ed oneri di liquidazione*".

Pertanto, la differenza tra il valore e i costi della produzione sarà costituita solo da componenti reddituali derivanti da importi che non siano già stati previsti per quell'esercizio ed inseriti nel fondo per costi ed oneri di liquidazione.

→ Criteri di valutazione nei Bilanci intermedi liquidazione

Nei bilanci intermedi delle società le cui aziende che non proseguono l'attività, i principi generali sulla redazione del bilancio d'esercizio di cui all'art. 2423-bis subiscono le seguenti deroghe:

- il principio del going concern non è più applicabile;
- il principio del divieto di rilevazione di utili non realizzati e il principio di correlazione tra costi e ricavi non sono più applicabili, fatta eccezione per gli accantonamenti al TFR e ai fondi per rischi e oneri, che continuano ad essere iscritti secondo le regole ordinarie;
- i costi e gli oneri da sostenere ed i proventi da conseguire nella fase di liquidazione, se attendibilmente stimabili, sono accantonati nel bilancio iniziale di liquidazione e iscritti nel fondo per costi ed oneri di liquidazione.

Nonostante le deroghe elencate in precedenza, l'OIC precisa che la contabilità da tenere durante la liquidazione non è basata sul principio di cassa, ma è pur sempre fondata sul principio di competenza, anche se lo stesso risulta "modificato ed attenuato" dalla mancanza di correlazione tra costi e ricavi.

Primo Bilancio intermedio di liquidazione

Il primo bilancio "intermedio" di liquidazione assume particolare importanza alla luce della disposizione contenuta nell'**art. 2490 comma 4 c.c.**, che impone ai liquidatori di dare conto del mutamento dei criteri di valutazione adottati rispetto al precedente bilancio (redatto dagli amministratori).

Il **documento OIC n. 5** consiglia di:

- a) redigere il *dettaglio dello Stato patrimoniale*, da inserire nella *Nota Integrativa*, riportando, in colonne affiancate, per tutte le voci delle attività e delle passività:
 - l'importo figurante nel precedente bilancio d'esercizio;
 - l'importo figurante nel rendiconto degli amministratori;
 - l'importo iscritto nel bilancio iniziale di liquidazione a seguito del mutamento dei criteri di valutazione;
 - l'importo iscritto nello Stato patrimoniale del primo bilancio intermedio.

b) di *suddividere il Conto Economico* tra:

- una prima parte, recante il Conto economico del primo periodo di gestione degli amministratori che va dall'inizio dell'esercizio alla data delle consegne ai liquidatori, con il relativo risultato economico;
- una seconda parte, corrispondente al successivo periodo di gestione dei liquidatori, che evidenzia il risultato economico del periodo.

Secondo l'OIC, allo scopo si può predisporre un prospetto con tre colonne affiancate che riportino per ciascuna voce del Conto economico, rispettivamente l'importo del primo periodo, l'importo del secondo periodo e l'importo complessivo.

c) di inserire nella *Nota Integrativa* :

- il bilancio iniziale di liquidazione;
- una illustrazione e giustificazione dei criteri di valutazione di liquidazione rispetto ai criteri utilizzati dagli amministratori nel bilancio del precedente esercizio e nel rendiconto sulla gestione;
- una illustrazione e giustificazione degli stanziamenti effettuati al fondo per costi ed oneri di liquidazione.

d) di allegare:

- il verbale delle consegne degli amministratori;
- la situazione dei conti;
- il rendiconto sulla gestione.

5. Bilancio Finale di liquidazione

Il bilancio finale di liquidazione evidenzia il risultato della procedura e contiene il piano di riparto delle somme residue ai soci.

Al termine della procedura di liquidazione, i liquidatori devono redigere e sottoscrivere il bilancio finale, indicando la parte dell'attivo spettante a ciascun socio.

→ Funzione del bilancio finale di liquidazione

Il bilancio finale di liquidazione è finalizzato, a norma dell'**art. 2492 c.c.**, ad esporre "la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo". Scopo precipuo del documento è, pertanto, quello di evidenziare l'ammontare delle attività che, compiuto il realizzo dei beni che facevano parte del complesso aziendale, sono assegnate ai soci quale contropartita del loro conferimento iniziale.

Ulteriore finalità del bilancio finale attiene alla figura del liquidatore (o dei liquidatori): dal bilancio finale si possono evincere informazioni in merito all'operato di tale organo, in particolare dal confronto tra il patrimonio iniziale e quello finale.

→ Documenti del bilancio finale di liquidazione

Il Bilancio Finale di liquidazione comprende:

- a. lo *Stato Patrimoniale Finale*:
risulta interessato esclusivamente da disponibilità liquide e da crediti tributari da chiedere a rimborso da attribuire pro- quota ai soci.
- b. il *Conto Economico Finale*:
è un Conto economico "di periodo" riferito solo all'intervallo intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di completamento delle attività liquidatorie.
L'OIC prevede la redazione di un *Conto economico "riassuntivo"*, che copra l'intero periodo ultrannuale della liquidazione: tale documento, da allegare al bilancio finale di liquidazione, assume la funzione di rendiconto dell'operato dei liquidatori circa lo svolgimento complessivo della loro attività di realizzo dei beni d'impresa.
- c. la *Nota Integrativa*:
il Codice Civile non prevede che il bilancio finale di liquidazione sia comprensivo della Nota integrativa. Tuttavia, il documento OIC n. 5, prevede che il bilancio finale sia corredato da una nota che:
 - contenga le notizie inerenti l'attività liquidatoria relativamente alla frazione di esercizio intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di chiusura della liquidazione;
 - presenti il necessario dettaglio che si rende indispensabile nel caso di sussistenza, nello Stato patrimoniale di liquidazione, di elementi attivi e passivi non ancora realizzati o estinti (assegnazioni in natura ai soci o esposizioni debitorie non ancora estinte).
- d. il **Piano di Riparto**
Il piano di riparto delle somme risultanti dalla liquidazione costituisce parte integrante del bilancio finale ed evidenzia l'attivo netto residuo spettante ai soci, decurtato ovviamente degli acconti già corrisposti.
Il riparto avviene dopo l'approvazione, espressa o tacita, del bilancio finale di liquidazione.

Schema riepilogativo

BILANCIO	DATA DI RIFERIMENTO	STRUTTURA	CRITERI DI VALUTAZIONE	APPROVAZIONE ASSEMBLEARE
Situazione dei conti	Data di effetto dello scioglimento (iscrizione della causa di scioglimento o della delibera di liquidazione)	Semplice bilancio di verifica (saldi dei conti patrimoniali ed economici)	Funzionamento (non sono, però, previste scritture di rettifica e assestamento)	NO
Rendiconto sulla gestione	Data di "avvio" della liquidazione (iscrizione della nomina dei liquidatori)	Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa	Funzionamento (con scritture di rettifica e assestamento)	NO
Bilancio iniziale di liquidazione	Data di "avvio" della liquidazione (iscrizione della nomina dei liquidatori)	Stato patrimoniale	Liquidazione	NO
Bilanci annuali	Data di chiusura dell'esercizio (es. 31.12, 30.6, ecc.)	Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa Relazione gestione Relazione Collegio sindacale	Liquidazione oppure Funzionamento (per motivi fiscali) ⁵	SÌ
Bilancio finale di liquidazione	Conclusione delle operazioni di liquidazione	Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa con piano di riparto Relazione gestione Relazione Collegio sindacale	Valore nominale delle attività (cassa o crediti)	NO (l'approvazione compete ai soci, anche se non secondo le norme del codice civile in materia di assemblea)

Periodi d'imposta fiscali nella Liquidazione

Ai sensi dell'**art. 182 TUIR** i periodi d'imposta durante la liquidazione si possono così riassumere:

- frazione d'esercizio fra l'inizio del periodo d'imposta sino al giorno precedente alla data d'iscrizione nel Registro Imprese della delibera assembleare / della dichiarazione degli amministratori: la determinazione del reddito di questo periodo d'imposta è effettuata sulla base del conto economico del conto della gestione degli amministratori;
- frazione d'esercizio fra la data d'iscrizione nel Registro Imprese della delibera assembleare / della dichiarazione degli amministratori e la fine del periodo d'imposta (primo periodo d'imposta post liquidazione): il reddito è determinato in base al relativo bilancio (salvo conguaglio con il bilancio finale);
- periodo o periodi d'imposta interi successivi (periodi d'imposta intermedi): il reddito determinato in base al relativo bilancio (salvo conguaglio con il bilancio finale);
- ultima frazione d'esercizio dal giorno successivo all'ultimo periodo d'imposta intermedio sino al termine delle operazioni di liquidazione, termine che coincide con il deposito del bilancio finale presso il Registro Imprese: il reddito è determinato in base al bilancio finale di liquidazione.

<i>Durata liquidazione</i>	<i>SNC, SAS</i>	<i>SRL, SAPA, SPA</i>
Liquidazione dura meno di 3 esercizi per le società persone, meno di 5 esercizi per le società di capitali	Il reddito di ciascun esercizio intermedio è liquidato in via provvisoria sulla base della rispettiva situazione economico-patrimoniale	Il reddito di ciascun esercizio intermedio è liquidato in via provvisoria sulla base del rispettivo bilancio
Liquidazione dura più di 3 esercizi per le società persone, più di 5 esercizi per le società di capitali	I redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi	I redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi

Recepimento in bilancio dei valori di realizzo o di estinzione

Il recepimento dei valori correnti ai sensi dell'**art. 110, comma 1, lett. c) del TUIR**:

- non comporta la tassazione dei maggiori valori iscritti sulle attività;
- comporta, per contro, l'indeducibilità delle svalutazioni delle medesime componenti.

Fondo oneri di liquidazione

Il Conto economico dei singoli periodi di liquidazione riporta da una parte, i costi effettivi, classificati secondo le ordinarie regole contabili e dall'altra, la voce rettificativa "Utilizzo Fondo per costi e oneri di liquidazione", che storna i costi che hanno già ridotto il patrimonio netto di liquidazione nel bilancio iniziale.

Ai sensi dell'**art. 109, comma 1, TUIR**, è possibile dedurre fiscalmente i costi (tassare i proventi) stimati nel Fondo oneri e proventi di liquidazione nei diversi esercizi in cui essi sono effettivamente sostenuti (conseguiti), attraverso delle variazioni in diminuzione (aumento) del reddito pari all'ammontare corrispondente all'utilizzo contabile del fondo.

Esemplificazione Fondo Oneri di Liquidazione)

I costi stimati per la procedura nel *bilancio iniziale di liquidazione* sono i seguenti:

- compensi sindaci: euro 40.000;
- compensi professionisti (commercialista + consulente del lavoro): euro 30.000;
- emolumento del liquidatore: euro 20.000;
- spese generali: euro 10.000;
- imposte e tasse: euro 15.000;
- interessi passivi: euro 20.000.

Creazione del Fondo oneri di liquidazione

	RETTIFICHE DI LIQUIDAZIONE (SP)	A	FONDO ONERI DI LIQUIDAZIONE (SP)	135.000

Nel *primo bilancio intermedio*:

- vengono stimati ulteriori costi per la procedura;
- vengono sostenuti parte di costi, precedentemente stimati.

Costi	Importo bilancio iniziale liquidazione	Utilizzi	Accantonamenti	Saldo I bilancio intermedio
Sindaci	40.000	10.000		30.000
Consulenze	30.000	10.000	20.000	40.000
Liquidatore	20.000	5.000		15.000
Spese generali	10.000	2.000		8.000
Imposte e tasse	15.000	2.000		13.000
Interessi passivi	20.000	2.000	5.000	23.000
TOTALE	135.000	31.000	25.000	129.000

Ulteriori accantonamenti stimati:

	RETTIFICHE DI LIQUIDAZIONE (SP)	A	FONDO ONERI DI LIQUIDAZIONE (SP)	25.000

Sostenimento costi già previsti nel fondo:

		A	BANCA		31.000
				10.000	
				10.000	
				5.000	
				2.000	
				2.000	
				2.000	

		FONDO ONERI DI LIQUIDAZIONE (SP)	A	UTILIZZO FONDO ONERI DI LIQUIDAZIONE (CE)	31.000

Fiscalmente, in sede di Dichiarazione dei Redditi e Irap, sarà necessario effettuare una variazione in diminuzione Ires pari ad euro 31.000 ed Irap pari ad euro 29.000 (gli interessi passivi sono indeducibili ai fini Irap), per i costi che si rendono ora deducibili ex art. 109, comma 1, TUIR.

Esemplificazione Piano di riparto)

Lo Stato Patrimoniale Finale di Alfa Srl è il seguente:

ATTIVO		PASSIVO	
Banca c/c	300.000	Capitale Sociale	400.000
Erario c/Iva	200.000	Riserve di capitale	220.000
		Rettifiche di liquidazione	(50.000)
		Perdite es precedenti	(60.000)
		Perdita es corrente	(10.000)
Tot ATTIVO	500.000	Tot PASSIVO	500.000

Il capitale sociale di Alfa Srl è così ripartito:

- socio Rossi: 50%;
- socio Bianchi: 30%;
- socio Verdi: 20%.

La ripartizione deve avvenire in modo proporzionale per tutte le attività:

- socio Rossi: disponibilità liquide per 150.000 e credito IVA per 100.000;
- socio Bianchi: disponibilità liquide per 90.000 e credito IVA per 60.000;
- socio Verdi: disponibilità liquide per 60.000 e credito IVA per 40.000.

FUSIONE

ASPETTI CIVILISTICI

E' l'operazione straordinaria con la quale due o più società (fuse o incorporate) uniscono i loro patrimoni per farli confluire in una società nuova o preesistente (società risultante o incorporante). La società che risulta dall'operazione (o incorporante) assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i rapporti anteriori a questa operazione. La fusione comporta sempre l'estinzione della società fusa/incorporata, che trasla in capo ad un altro soggetto il proprio patrimonio.

Il codice civile (**art. 2501 c.c.**) introduce la seguente distinzione:

- **fusione per incorporazione** (= incorporazione di una società in una o più altre) **fra le quali esiste un rapporto di partecipazione** e ove sono incluse le seguenti principali sotto-tipologie:
 - fusione per incorporazione di una società posseduta al 100%;
 - fusione per incorporazione di una società posseduta almeno al 90%;
 - fusione per incorporazione inversa nella quale la società controllata incorpora la controllante;
 - fusione per incorporazione a seguito di acquisizione con indebitamento; tale operazione, nella sua forma più semplice prevede la costituzione di una nuova società (destinata a fungere poi da incorporante) la quale, con i mezzi finanziari ottenuti concedendo in garanzia i beni della società incorporanda, procede all'acquisto della stessa ed alla sua successiva fusione per incorporazione.
- **fusione per incorporazione di società fra le quali non esiste un rapporto di partecipazione;**
- **fusione propriamente detta** (= costituzione di una nuova società).

Inoltre, l'**OIC n. 4** distingue a seconda del tipo di società partecipanti alla fusione due tipologie:

- **fusione "omogenea"**, che si realizza fra società di persone oppure fra società di capitali;
- **fusione "progressiva"**, di società di persone in società di capitali (o "regressiva" nel caso opposto).

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in stato di liquidazione, che abbiano già iniziato la liquidazione dell'attivo (**art. 2501 comma 2 c.c.**).

PROCESSO DI FUSIONE

L'iter formale della fusione è un processo articolato, consistente nei seguenti adempimenti, per ognuna delle società partecipanti:

Convocazione degli obbligazionisti convertibili (art. 2503 bis c.c.):

Gli obbligazionisti convertibili devono essere convocati con avviso pubblicato sulla G.U. almeno novanta giorni prima dell'iscrizione del Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese, per dare loro la facoltà di esercitare il diritto alla conversione, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Predisposizione del Progetto di Fusione (art. 2501 ter c.c.):

Il Progetto di Fusione è un unico documento per tutte le società partecipanti, redatto dagli organi amministrativi di queste, che contiene determinati elementi obbligatori (i dati delle società partecipanti alla fusione e della società risultante; l'atto costitutivo della società risultante o incorporante; il rapporto di cambio e l'eventuale conguaglio in denaro; le modalità di assegnazione delle azioni; la data di decorrenza contabile; il trattamento riservato a particolari categorie di soci; i vantaggi eventuali previsti per gli amministratori delle società partecipanti).

Il Progetto di Fusione viene depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese; alternativamente può essere pubblicato sul sito internet delle società coinvolte nell'operazione (possibilità introdotta dal D.Lgs. 123 /2012). La pubblicazione sul sito "deve avvenire con modalità atte a garantire la sicurezza sul sito, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione"⁴⁷ – **art. 2501 ter, comma 2, c.c.**

Tra la data di iscrizione del Progetto di Fusione al Registro Imprese, o la sua pubblicazione sul sito Internet, e la data fissata per la delibera in merito all'operazione di fusione, devono intercorrere almeno **trenta giorni (quindici giorni** se non partecipano società con capitale rappresentato da azioni), salvo rinuncia di tale termine da parte dei soci con consenso unanime - **art. 2501 ter, comma 4, c.c.**

Redazione della Situazione Patrimoniale (art. 2501 quater c.c.):

E' una situazione patrimoniale (da allegare al Progetto di Fusione) redatta dagli amministratori delle società partecipanti, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso la sede sociale.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se esso è stato chiuso non oltre sei mesi prima del deposito del Progetto di Fusione (**art. 2501 quater, comma 2, c.c.**), ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione (ipotesi introdotta dal Dl Semplificazioni n. 123/2012).

Con il consenso unanime dei soci delle società partecipanti all'operazione di fusione si può omettere la redazione della situazione patrimoniale (**art. 2501 quater, comma 3, c.c.**).⁴⁸

Redazione di una Relazione (art. 2501 quinquies, comma 1, c.c.) a cura dell'organo amministrativo di ciascuna delle società partecipanti, che deve illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto di Fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o quote determinato, sulla base del quale l'operazione di fusione viene proposta.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alle operazione di fusione ha l'obbligo di segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di elaborazione del progetto e la data dell'assemblea nella quale deve essere deliberato il progetto di fusione - (**art. 2501 quinquies, comma 3, c.c.**).

Con il consenso unanime dei soci delle società partecipanti all'operazione di Fusione si può omettere la redazione della Relazione dell'Organo Amministrativo - (**art. 2501 quinquies, comma 4, c.c.**).

Redazione di una Relazione (art. 2501 sexies c.c.) a cura di uno o più esperti per ciascuna società (revisori contabili o società di revisione, nominati dal Tribunale se la società risultante o incorporante è una società per azioni o in accomandita per azioni, nominati dalla società in caso di società a responsabilità limitata), in merito alla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote, ai metodi seguiti per la sua determinazione ed ad eventuali difficoltà di valutazione in cui si è incorsi.

Ai sensi del **comma 8 dell'art. 2501-sexies c.c.** viene precisato che la relazione sulla congruità del rapporto di concambio nelle fusioni risulta opzionale anche nel caso in cui siano coinvolte società con capitale rappresentato da azioni, ove tutti i soci delle società partecipanti all'operazione rinuncino alla relativa redazione.

Deposito degli atti (art. 2501 septies c.c.) devono essere depositati in copia presso la sede delle società partecipanti alla fusione durante i **trenta giorni (quindici giorni** se non partecipano

⁴⁷ L'autenticità dei documenti può essere garantita dalla firma digitale, mentre la certezza della data dei documenti può essere garantita dalla marcatura temporale; è difficile al contrario individuare come sia possibile conseguire il requisito della "sicurezza del sito": sul tale punto si auspicano chiarimenti ufficiali.

⁴⁸ Si tratta di una facoltà di rinuncia introdotta dal Dl Semplificazioni – D.Lgs. n. 123 del 22 giugno 2012 -, che era già consentita in materia di scissione (ex art. 2506 ter c.c.), e che ora viene esplicitamente prevista anche in materia di fusione.

società con capitale rappresentato da azioni) che precedono l'Assemblea e fino a quando la fusione non sia stata deliberata:

- copia del Progetto di Fusione;
- le situazioni patrimoniali delle società partecipanti;
- le relazioni degli amministratori e degli esperti;
- gli ultimi 3 bilanci delle società partecipanti.

I soci con consenso unanime possono rinunciare al suddetto termine.

Il comma 2 dell'art. 2501-septies c.c. prevede l'esonero dell'obbligo di mettere a disposizione dei soci presso la sede legale i documenti di cui sopra, qualora gli stessi siano stati pubblicati nel sito Internet della società.

Decisione sulla fusione (art. 2502 c.c.)

Delibera da parte di tutte le società partecipanti all'operazione: la decisione è presa con il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, nelle società di persone, a maggioranza di più di metà del capitale sociale nelle società per azioni, con almeno metà del capitale sociale nelle società a responsabilità limitata.

Deposito ed iscrizione della decisione di fusione (art 2502 bis c.c.) presso il Registro delle Imprese.

La delibera di fusione deve risultare da verbale redatto da notaio e deve essere depositata entro trenta giorni per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, insieme a tutti i documenti elencati nei punti precedenti.

Deposito ed iscrizione dell'Atto di Fusione:

L'Atto di Fusione, redatto per atto pubblico, entro trenta giorni dalla stipula, deve essere depositato a cura del notaio presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese per la sua iscrizione (**art. 2504 c.c.**).

L'ultimo deposito è quello della società risultante o incorporante. Dall'esecuzione dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, la fusione assume efficacia giuridica (**art. 2504 bis c.c.**).

Opposizione dei creditori

Il **codice civile**, all'**articolo 2503**, prevede, a tutela dei creditori, che la fusione possa essere attuata solo decorsi **sessanta giorni** dall'iscrizione della delibera di fusione nel Registro delle Imprese – **trenta giorni** se non partecipano società con capitale rappresentato da azioni -, salvo che a) consti il consenso dei creditori delle società partecipanti anteriori all'iscrizione del progetto di fusione o b) il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ovvero c) il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito, salvo che la relazione degli esperti, ex **art. 2501 sexies c.c.**, sia redatta per tutte le società partecipanti da un'unica società di revisione, la quale asseveri, sotto la propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti renda non necessarie tali garanzie a tutela dei creditori.

Se non ricorre alcuna di queste eccezioni, i creditori possono muovere opposizione nel termine di sessanta giorni. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo ai sensi **art. 2445 c.c.**, nel caso ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori.

Effetti della fusione

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società estinte. La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Agli effetti della partecipazione agli utili e della data di decorrenza contabile (data dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate alla società risultante dall'operazione di fusione) possono essere stabilite date anche anteriori, purché tale data non sia anteriore alla data in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società incorporate (**art. 2504 bis c.c.**).

a) da annullamento:

Tale differenza si genera a seguito dell'annullamento della partecipazione detenuta nella società incorporata.

Si confronta il valore della partecipazione dell'incorporante con la corrispondente frazione di patrimonio netto nella incorporata:

se $\text{costo partecipazione} > \% \text{ patrimonio netto incorporata}$: DISAVANZO da ANNULLAMENTO

se $\text{costo partecipazione} < \% \text{ patrimonio netto incorporata}$: AVANZO da ANNULLAMENTO

b) da concambio:

La differenza da concambio, come illustrato dall'OIC 4, si origina nella fusione fra soggetti indipendenti, non legati da rapporti di partecipazione, o quando la società incorporante non possiede totalmente il controllo della società incorporata.

Tale differenza si determina per fare in modo che i soci terzi dell'incorporata mantengano una partecipazione nella stessa di valore effettivo equivalente alla loro situazione ante fusione, cioè vi sia una corrispondenza tra il numero di azioni della società incorporante spettanti ai soci terzi, a fronte dell'acquisizione della frazione di capitale sociale della incorporata detenuta da questi ultimi, e il numero di azioni possedute dai soci terzi nell'incorporata.

Si confronta l'aumento del capitale sociale che deve effettuare l'incorporante con la percentuale del patrimonio netto di minoranza della incorporata:

se $\uparrow k \text{ sociale incorporante} > \% \text{ patrimonio netto di minoranza dell'incorporata}$:

DISAVANZO da CONCAMBIO

se $\uparrow k \text{ sociale incorporante} < \% \text{ patrimonio netto di minoranza dell'incorporata}$:

AVANZO da CONCAMBIO

L'operazione pertanto comporta il concambio delle azioni in mano ai soci terzi con azioni della società incorporante, da effettuarsi in funzione del valore di concambio determinato secondo il seguente rapporto:

Rapporto di concambio = $\text{valore reale azioni incorporata} / \text{valore reale azioni incorporante}$

Per valore effettivo delle azioni si intende il rapporto tra il valore economico delle società e il loro numero di azioni. Il valore economico aziendale è determinato mediante l'applicazione dei metodi di valutazione d'azienda; i principali elaborati dalla teoria e utilizzati nell'ambito pratico sono:

- metodo patrimoniale
- metodo reddituale
- metodo misto
- metodo finanziario

Esemplificazione:

		Incorporata	Incorporante
	Capitale sociale	€ 500.000	€ 700.000
	Valore nominale azioni	€ 1	€ 1
A	Numero azioni	500.000	700.000
B	Valore effettivo Società stimato	1.000.000	1.400.000
C=B/A	Valore reale azioni	€ 2	€ 2

$$\text{Rapporto di concambio (C)} = \frac{\frac{1.000.000}{500.000}}{\frac{1.400.000}{700.000}} = 1$$

L'aumento del capitale sociale che deve deliberare l'incorporante si ottiene *moltiplicando il rapporto di concambio determinato, per il capitale sociale di minoranza dell'incorporata.*

$\Rightarrow \uparrow k \text{ sociale incorporante} = \text{rapporto di con cambio} * k \text{ sociale di minoranza}$

ove $K \text{ sociale di minoranza} = K \text{ sociale incorporata} * \% \text{ di terzi}$

Nel calcolo delle differenze da fusione (avanzo e disavanzo) il patrimonio netto da prendere in considerazione è:

- pari a quello risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio anteriore a quello in cui si compie l'operazione in assenza di operazioni che abbiano interessato le altre voci del patrimonio netto (ove sia stata pattuita la retroattività reddituale e contabile alla data di inizio dell'esercizio dell'incorporante nel corso del quale si ha il compimento del procedimento);
- pari a quello risultante alla data di efficacia reale della fusione ove non sia stata pattuita la retroattività reddituale e contabile della fusione.

Il **DISAVANZO** deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo, e per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal **n. 6 art. 2426 c.c.**, ad avviamento (**art. 2504 bis, comma 4, c.c.**). Se invece il maggior costo della partecipazione rappresenta un cattivo affare, verrà imputato a perdita dell'esercizio (pagamento della partecipazione in misura superiore al valore dei beni della partecipazione stessa).

Il **disavanzo da annullamento** può dipendere o dal fatto che all'atto dell'acquisto della partecipazione si sia tenuto conto delle plusvalenze latenti dei beni e dell'avviamento della partecipata, o dal fatto che dall'acquisto della partecipazione all'epoca della fusione, la partecipata abbia subito perdite d'esercizio, che, non essendo state ritenute "durevoli" non hanno provocato una corrispondente svalutazione della partecipazione, o ancora dal fatto che il costo pagato a suo tempo per l'acquisto della partecipazione sia stato eccessivo rispetto al valore economico effettivo della medesima.

Il **disavanzo da concambio** deriva normalmente dalla mancata coincidenza nei rapporti fra valori economici effettivi e valori contabili dei patrimoni netti delle società interessate e dal rapporto esistente, alla data di efficacia della fusione, tra il capitale sociale dell'incorporante e patrimonio netto contabile dell'incorporata

Si possono avere 3 casi:

a) gli elementi patrimoniali sono capienti (devono esserlo sia del disavanzo che della connessa fiscalità differita): si imputa ad essi tutto il disavanzo e la relativa fiscalità differita.

Si ipotizza:

– disavanzo per 600 euro;

– fabbricati iscritti in bilancio per 2.500 euro; valore di mercato = 3.500 euro

→ differenza di 1.000 euro, che è capiente di 832 (disavanzo + fondo imposte differite)

		FABBRICATI	A	≠			832
				DISAVANZO DA CONCAMBIO		600	
				FONDO IMPOSTE DIFFERITE		232	

Ove, *Fondo imposte differite*: $(\text{Disavanzo} * 27,90\%^{49}) / (1 - 27,90\%) = 232$

b) gli elementi patrimoniali non sono sufficientemente capienti: il disavanzo viene spaccato in due parti:

- una parte è imputata agli elementi patrimoniali con la relativa fiscalità differita, fino alla loro capienza;
- la parte restante viene imputata ad avviamento, senza fiscalità differita (**IAS 12**).

⁴⁹ Dal momento che, come chiarito dalla Circolare n. 57/2008, l'imposta sul riallineamento delle differenze da operazioni straordinarie è sostitutiva sia dell'IRES che dell'IRAP, la fiscalità differita sul disavanzo da fusione deve essere conteggiata applicando l'aliquota IRES ed IRAP.

Si ipotizza:

– disavanzo = 3.500 euro;

– fabbricati iscritti in bilancio per 18.500 euro _ valore corrente = 21.230 euro → posso aumentare di: $21.230 - 18.500 = 2.730$ euro

– brevetti iscritti in bilancio per 2.000 euro _ valore corrente = 3.000 euro → posso aumentare di: $3.000 - 2.000 = 1.000$ euro

⇒ massimo incremento degli elementi patrimoniali = 3.730 euro (che comprende anche la fiscalità differita)

→ fiscalità differita (già compresa): $3.730 * 27,90\% \cong 1.041$ euro

→ disavanzo residuo da imputare ad avviamento: $3.500 - (3.730 - 1.041) = 811$ euro

		≠	A	≠		4.541
		BREVETTI			1.000	
		FABBRICATI			2.730	
		AVVIAMENTO			<u>811</u>	
				DISAVANZO DA CONCAMBIO	3.500	
				FONDO IMPOSTE DIFFERITE	1.041	

c) elementi patrimoniali non sono capienti (sono già iscritti in bilancio al valore corrente): il disavanzo è imputato integralmente all'avviamento (senza fiscalità differita).

Si ipotizza:

– disavanzo per 3.500 euro

		AVVIAMENTO	A	DISAVANZO DA CONCAMBIO		3.500

L'**AVANZO** viene iscritto in un'apposita riserva di patrimonio netto, ovvero se dovuto a previsioni economiche sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri (**art. 2504 bis c.c.**).

L'**avanzo da annullamento** può essere dovuto o dal fatto che l'acquisto sia stato effettuato a condizioni particolarmente vantaggiose, o dal fatto che nel periodo intercorrente tra l'acquisizione della partecipazione e la data di efficacia della fusione si siano formate riserve di utile nella partecipata, che non hanno comportato un corrispondente aumento nel valore contabile (costo) della partecipazione, o ancora dal fatto che l'acquisto sia stato effettuato prevedendo oneri o perdite future della partecipata

L'**avanzo da concambio** rappresenta o una riserva assimilabile alla "riserva sovrapprezzo azioni" o una generica riserva di capitale.

374 **Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (*leverage buyout*) - art. 2501 bis c.c.**

E' il caso di fusione in cui una delle società abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica di detti debiti. Per tale operazione è previsto che:

- il Progetto di Fusione indichi le risorse finanziarie per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.
- al Progetto sia allegata la Relazione della società di revisione della società obiettivo o della società acquirente.
- la Relazione dell'organo amministrativo indichi le ragioni dell'operazione e contenga il relativo piano economico/finanziario.
- la Relazione degli esperti attesti la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione.

Fusione per incorporazione di società interamente posseduta - art. 2505 c.c.

Per tale fattispecie di fusione non si applicano le disposizioni di cui **all'art 2501 ter, primo comma n. 3), 4) e 5)** relativi al Progetto di Fusione e gli **articoli 2501 quinquies e sexies** relative alle Relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti.

Nonostante l'atto costitutivo o lo statuto possano prevedere che tale operazione (fusione per incorporazione di società interamente possedute) possa avvenire con deliberazione assunta dai rispettivi organi amministrativi, i soci dell'incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale, possono tuttavia richiedere che la decisione di approvazione della fusione sia adottata mediante delibera assembleare.

Relativamente all'incorporazione delle **società partecipate al novanta per cento** è prevista la possibilità di evitare la Relazione degli esperti se viene riconosciuto il diritto agli altri soci della società incorporata di fare acquistare le loro azioni o quote della società incorporante per un corrispettivo determinato secondo le disposizioni in materia di recesso; inoltre, se lo prevede lo Statuto, la fusione è deliberata – con la forma dell'atto pubblico - dagli amministratori.

Fusione di società a responsabilità limitata

Se alla fusione partecipano società a responsabilità limitata è prevista la possibilità di derogare alla relazione degli esperti, con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione. Inoltre i termini per la delibera e la stipula dell'atto di fusione sono ridotti alla metà.

Fusione inversa

La fusione inversa si caratterizza per la particolarità di prevedere l'incorporazione della società controllante da parte della società controllata, anziché il contrario. Questa tipologia di fusione viene utilizzata nei casi in cui la controllata abbia un'organizzazione più complessa della controllante, abbia rapporti giuridici con terzi più articolati, o vanti delle concessioni il cui trasferimento possa risultare più problematico.

Si possono avere due casi:

1. **Fusione inversa con assenza di partecipazioni reciproche:** l'incorporata possiede una partecipazione totalitaria o di controllo nell'incorporante, la quale al contrario non possiede alcuna partecipazione nell'incorporata (non si origina alcuna differenza da annullamento). Le azioni dell'incorporante possedute dall'incorporata, per effetto dell'operazione di fusione divengono azioni proprie e vengono iscritte nel bilancio dell'incorporante al costo per esse

sostenuto dall'incorporata. Vi possono essere due diverse modalità per attuare il concambio delle azioni possedute dai soci della società incorporata:

- con l'assegnazione delle azioni dell'incorporante, già in possesso dell'incorporata, ai soci di questa;
- con un aumento di capitale sociale dell'incorporante in base al rapporto di concambio e con il successivo annullamento delle azioni che divengono proprie.

2. **Fusione inversa in presenza di partecipazioni reciproche:** la società incorporata possiede una partecipazione totalitaria o di controllo nell'incorporante, la quale a sua volta detiene una partecipazione nella società incorporata. La partecipazione detenuta dalla "controllata – incorporante" deve essere annullata al momento dell'operazione di fusione.

⇒ la **neutralità fiscale**

L'operazione di fusione (sia "propria" che per incorporazione) si configura come un'operazione fiscalmente neutrale, non suscettibile di generare componenti positivi o negativi di reddito:

- *né in capo alla società incorporata o fusa (art. 172 comma 1 TUIR)*: non emerge base imponibile, in quanto il "passaggio" dei beni in capo ad un soggetto formalmente diverso non configura una cessione a titolo oneroso, né una destinazione di beni a finalità estranee all'impresa.
- *né in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione (art. 172 comma 2 TUIR)*: non si tiene conto, per la società risultante dalla fusione, degli avanzi o disavanzi derivanti dall'annullamento o dal concambio delle azioni o quote delle società fuse. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo non sono imponibili per l'incorporante o la risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. Vi è quindi un'irrilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni a seguito dell'imputazione del disavanzo; la riconciliazione tra valore contabile e fiscale, deve risultare da apposito quadro in Dichiarazione dei redditi (quadro RV).
- *né in capo ai soci delle società che partecipano alla fusione (art. 172 comma 3 TUIR)*: il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo, né distribuzione di plusvalenze (minusvalenze), né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporante (o risultante), fatta salva, in caso di conguaglio in denaro, l'applicazione dell'art. 47 comma 7 TUIR (tassazione come redditi di capitale delle somme ricevute che eccedono il costo della partecipazione annullata), e gli artt. 58 e 87 TUIR, ricorrendone i requisiti (regime pex), nel caso di partecipazioni concambiate nell'esercizio dell'impresa.

⇒ il **trattamento delle differenze contabili** (avanzi e disavanzi)

La ricostituzione delle riserve della incorporata (fusa) nel bilancio della incorporante (risultante), avviene diversamente a seconda che si tratti di **(art. 172 comma 5 TUIR)**:

- riserve tassate (libere): solitamente vengono annullate a seguito della fusione (se dovessero sopravvivere continuano a mantenere la loro natura di riserve libere).
- riserve in sospensione d'imposta tassabili in ogni caso (I gruppo): devono essere ricostituite nel bilancio dell'incorporante (risultante), prioritariamente utilizzando l'avanzo, e solo dopo le riserve libere (se il primo è insufficiente, e le seconde non sono capienti, si può vincolare in tutto, o in parte il capitale dell'incorporante, dandone menzione in Nota Integrativa); se non vengono ricostituite, tali riserve concorrono a formare il reddito imponibile dell'incorporante nell'esercizio in cui avviene la fusione.
- riserve in sospensione d'imposta tassate in caso di distribuzione (II gruppo): vengono ricostituite solo nel limite dell'avanzo disponibile; concorrono a formare il reddito dell'incorporante, se non vengono ricostituite, solo in caso di distribuzione.

Se dopo aver utilizzato l'avanzo per ricostituire le riserve in sospensione d'imposta della fusa / incorporata, risulta ancora dell'avanzo, si applica il regime fiscale delle altre riserve che hanno concorso proporzionalmente alla sua formazione **(art. 172 comma 6 TUIR)**.

⇒ il **riporto di perdite fiscali** dalle società incorporate a quelle incorporanti

Le perdite delle società partecipanti all'operazione di fusione, compresa l'incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto (della società che riporta le perdite) quale risulta dall'ultimo bilancio, o se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai fini della

fusione (dal patrimonio netto sono esclusi i conferimenti e i versamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti la data di redazione della situazione patrimoniale) – *Limite del patrimonio netto*.

Tutto questo a condizione che l'ammontare dei ricavi e dei proventi caratteristici (voce A.1 e A.5 di Conto Economico⁵⁰) e delle spese di lavoro dipendente (voce B.9 Conto Economico), risultante dall'esercizio precedente sia superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi ancora precedenti (**art. 172 comma 7 TUIR**) – *Test di vitalità della società*.

In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione le limitazioni al riporto delle perdite, si applicano anche al risultato negativo che si sarebbe determinato in relazione al periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di efficacia giuridica della fusione. Tutte le società devono dunque determinare un risultato di periodo relativo a tale intervallo: l'eventuale perdita che si determina, sarà così assoggettata insieme alle perdite pregresse alle disposizioni del **comma 7 dell'art. 172 TUIR**. Questo per evitare la possibilità per le società partecipanti di compensare fra loro risultati negativi e positivi relativi al periodo interessato dall'operazione straordinaria.

Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla partecipante (**art. 172 comma 7 TUIR**).

Le limitazioni al riporto delle perdite fiscali contenute nell'art. 172 comma 7 del TUIR non riguardano due ipotesi:

- le perdite delle società di persone, le quali sono immediatamente imputate per trasparenza ai soci e non sono, quindi, nella disponibilità della società;
- le perdite delle società partecipanti al consolidato fiscale, limitatamente a quelle maturate in vigenza dell'opzione per la tassazione di gruppo (Circ. Agenzia Entrate del 9.3.2010 n. 9).

In caso di fusione per incorporazione di società aderenti al *consolidato fiscale*, le perdite pregresse all'esercizio dell'opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale, riferite alla società consolidante-incorporante, possono essere dalle stessa compensate con i redditi della consolidata-incorporata, se sono rispettate tutte le condizioni di cui all'art. 172, comma 1, TUIR (**Risoluzione Agenzia delle Entrate 06/07/2009, n. 174/E**).

Come conseguenza dell'operazione di fusione si potrebbe realizzare un "travaso" delle perdite fiscali pregresse l'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale all'interno del gruppo, determinando così minori redditi da attribuire alla fiscal unit. Tale ipotesi non appare però contraria, secondo l'Agenzia, a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, che stabilisce che le perdite fiscali relative agli esercizi antecedenti all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solamente dalle società alle quali si riferiscono; inoltre le limitazioni al riporto delle perdite, di cui all'art. 172, comma 7, non fanno alcuna distinzione tra perdite prodotte all'interno o all'esterno del gruppo fiscale.

⇒ il **riporto di eccedenze interessi passivi e eccedenze di ACE** dalle società incorporate a quelle incorporanti

⁵⁰ Risoluzione n. 143 del 10.04.2008 / Risoluzione n. 183 del 13.07.2009: "le voci di ricavo da considerare ai fini del test di vitalità sono tutte quelle che possono considerarsi "caratteristiche" in relazione all'attività svolta dall'impresa" (si tratta dei proventi iscritti in bilancio alle voci A.1 e A.5 di Conto Economico). In casi particolari, come le società holding di partecipazioni, che classificano i propri proventi caratteristici nelle voci C.15 e C.16 di Conto Economico, è consentito considerare ai fini del calcolo del test di vitalità, oltre alle voci A.1 e A.5, anche i proventi finanziari iscritti nelle voci C.15 e C.16 di Conto Economico.

Il **comma 7 dell'art. 172 TUIR** prevede che “le disposizioni del seguente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al **comma 4 dell'art. 96 TUIR**, nonché all'eccedenze di ACE”. Per evitare dunque l'effettuazione di operazioni di fusione finalizzate al subentro nel diritto al riporto delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze di ACE in capo alla società risultante dalla fusione è stata estesa l'applicazione delle limitazioni previste per il riporto delle perdite fiscali anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto, ed alle eccedenze inutilizzate di ACE.

⇒ **Ulteriori aspetti fiscali della fusione e relativi adempimenti**

Ai sensi dell'**art. 172 comma 4 TUIR** la società incorporante subentra in tutti gli obblighi e i diritti delle società incorporate.

In via ordinaria, l'**art. 172 comma 8 TUIR** prescrive che il reddito della società incorporata sia calcolato per il periodo intercorrente fra la data di inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione. Pertanto l'incorporata dovrà redigere un apposito conto economico del periodo e si applicheranno le ordinarie regole di determinazione del reddito proprio della società incorporata stessa.

Il successivo **comma 9** consente, però, di retrodatare gli effetti fiscali della fusione. In particolare gli effetti fiscali della fusione possono essere fatti retroagire a patto che:

- la retrodatazione sia espressamente prevista dall'atto di fusione;
- la data da cui ha effetto la fusione non sia anteriore, nei riguardi di ciascuna delle società fuse o incorporate, a quella di chiusura del suo ultimo bilancio o a quella, se più recente, di chiusura dell'ultimo esercizio della società incorporante.

Infine l'**art. 172, comma 10, TUIR** stabilisce che gli obblighi di versamento delle imposte sui redditi sono a carico della società incorporata fino alla data di iscrizione dell'atto di fusione ossia, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, c.c. di efficacia della fusione. Dopo tale data l'obbligo si trasferisce all'incorporante.

Disciplina IVA e IMPOSTA DI REGISTRO

In base all'art. 2 comma 3, lettera f) del D.P.R. 633/1972 “non sono considerate cessioni di beni (...) f) i passaggi di beni in pendenza, di fusioni, scissioni o trasformazioni di società”.

La fusione si configura dunque come un'operazione al di fuori del campo di applicazione dell'IVA.

La delibera di fusione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, pari ad Euro 200,00.

DISCIPLINA DELL'AFFRANCAMENTO DEI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA FUSIONE

1. AFFRANCAMENTO ORDINARIO (Legge Finanziaria 2008)

Il **comma 10 bis** dell'**art. 172 TUIR** prevede che "... il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176 TUIR, può essere applicato, con le condizioni e i termini ivi stabiliti anche dalla società incorporante/risultante dalla fusione ...".

Viene dunque previsto la società risultante dalla fusione possa ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dell'attivo costituiti dalle immobilizzazioni immateriali e materiali "acquisite", a condizione che:

- la società paghi in tre rate annuali un'imposta sostitutiva dell'Ires e Irap (12% fino a 5 milioni, 14% fra 5 e 10 milioni, 16% oltre 10 milioni) su tali maggiori valori. È anche possibile ottenere un riconoscimento parziale dei maggiori valori, affrancando quindi solo in parte gli stessi;
- tali beni non vengano alienati prima del quarto periodo d'imposta successivo all'esercizio dell'opzione; qualora venissero alienati, infatti, il costo fiscale non verrebbe riconosciuto e l'imposta sostitutiva già corrisposta dovrebbe essere considerata come un acconto versato sulle imposte sui redditi – *periodo di monitoraggio*.

L'opzione per il regime in esame può essere esercitata, in alternativa:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale l'operazione è stata posta in essere (primo periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione);
- oppure, al più tardi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo (secondo periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

Il *nuovo costo fiscale* dei beni affrancati viene *riconosciuto* ai fini dell'ammortamento (che diventerebbe pertanto deducibile) già a partire *dal periodo d'imposta nel corso del quale viene esercitata l'opzione* e pagata la prima rata dell'imposta sostitutiva (quindi dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

In presenza dunque dell'esercizio dell'opzione:

- la società fusa / incorporata non realizza alcun componente positivo di reddito per effetto dell'operazione di fusione (nessuna conseguenza derivante dall'affrancamento);
- la società risultante ottiene l'eliminazione del disallineamento che, in assenza di tale opzione, si genererebbe tra i maggiori valori contabili iscritti e i corrispondenti valori fiscali.

In altri termini, applicando il "regime dell'affrancamento" la società incorporante o risultante dalla fusione ottiene il riconoscimento fiscale dell'eventuale disavanzo da fusione (sia da concambio che da annullamento), sia per la parte di esso attribuita ad incremento di singole immobilizzazioni materiali o immateriali (derivanti dal patrimonio della società incorporata o fusa), sia per la parte di esso evidenziata ad avviamento.

L'Amministrazione Finanziaria, con la **Risoluzione n. 50 del 11 giugno 2010**, ha riconosciuto l'applicazione dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle differenze derivanti da operazioni straordinarie anche ai maggiori valori dei beni iscritti in contropartita all'imputazione di imposte differite. L'imposta sostitutiva può dunque anche essere applicata anche per la parte imputata alle immobilizzazioni in contropartita all'iscrizione nel passivo del "fondo imposte differite". E' possibile affrancare, ai sensi del comma 10-bis dell'articolo 172, non solo la parte del maggior valore, attribuito in bilancio alle immobilizzazioni, derivante dall'imputazione del disavanzo da annullamento/concambio, ma anche la parte residua imputata alle immobilizzazioni medesime in contropartita all'iscrizione nel passivo del "fondo imposte differite".

L'applicazione dell'imposta sostitutiva, come previsto dal comma 47 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2008, può avere ad oggetto sia la totalità dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni relativi alla società oggetto dell'operazione di fusione, ovvero riguardare una sola parte degli stessi.

Il **comma 2 dell'art. 1 del DM del 25.07.2008** stabilisce che l'applicazione del regime sostitutivo può anche essere parziale, ma in tal caso deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni.

A tal fine la medesima disposizione individua le seguenti *categorie omogenee di beni* per l'applicazione dell'"affrancamento parziale":

1) gli immobili hanno 5 sottocategorie:

- a) aree fabbricabili avente medesima destinazione urbanistica;
- b) aree non fabbricabili;
- c) fabbricati strumentali ai sensi art 43, comma 2 primo periodo, TUIR;
- d) fabbricati strumentali ai sensi art 43, comma 2 secondo periodo, TUIR;
- e) fabbricati di cui art. 90 TUIR;

2) i beni mobili (inclusi impianti e macchinari ancorché infissi al suolo) sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento;

3) le immobilizzazioni immateriali, incluso l'avviamento, costituiscono ognuna categoria omogenea (l'imposta sostitutiva può essere applicata distintamente su ciascuna di esse).

Il decreto ha inoltre precisato che in caso di "riallineamento parziale" i maggiori valori affrancati relativi ad una determinata categoria omogenea devono essere ripartiti secondo un criterio di proporzionalità su tutti i beni facenti parte della categoria interessata, dovendo l'opzione riguardare tutti i beni ricompresi all'interno di una medesima categoria e non potendo la società risultante dall'operazione straordinaria scegliere solo alcuni beni all'interno delle diverse categorie di immobilizzazioni.

L'art. 1, comma 5, del decreto attuativo ha escluso dall'obbligo di affrancamento i beni che, pur appartenendo ad una categoria omogenea oggetto di rivalutazione, siano già stati ceduti al momento del versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva.

Dato che l'opzione per l'affrancamento viene esercitata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'operazione di fusione viene eseguita (o in quella del periodo d'imposta successivo), il **decreto ministeriale del 25.07.2008** ha chiarito che il riconoscimento fiscale dei maggiori valori affrancati decorre dal periodo successivo (o dal secondo periodo d'imposta successivo) a quello in cui l'operazione straordinaria viene effettuata.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva assumono dunque rilievo le differenze residue tra il valore di iscrizione in bilancio dei beni ricevuti ed il costo fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato/fuso: il valore da considerare è dunque quello al netto degli ammortamenti nel frattempo eseguiti (**Circolare n. 57/08**).

L'**art. 1, comma 3, del DM 25.07.2008** ha chiarito che in caso di esistenza di disallineamenti fra valori civili e fiscali già compresi nel bilancio della società "incorporata" (o "fusa"), prima di eseguire l'operazione straordinaria, occorre prioritariamente eseguire il riallineamento sul disallineamento da quadro EC, con le regole previste dall'art. 1, comma 48, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), e solo sull'ulteriore disallineamento generato dall'operazione di fusione si potrà eseguire il riallineamento ex art. 172, comma 10 bis.

Con la **Risoluzione n. 111 del 27.04.2009** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è ammessa l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei maggiori valori iscritti a seguito di operazioni di fusione (art. 172 comma 10 bis del TUIR) **anche** per i plusvalori allocati sui beni della controllata-incorporante in caso di fusione inversa (nella fusione inversa la società incorporante imputa contabilmente l'ammontare del disavanzo ai beni che già facevano parte, ante fusione, del proprio patrimonio aziendale). (cfr. anche precedente **Risoluzione n. 46/E del 24.02.2009**).

2) RIALLINEAMENTO SPECIALE (DL Anticrisi n. 185/2008)

Il DL Anticrisi 185/08, ed in particolare l'**art 15 commi 10-12**, ha introdotto una disciplina di "riallineamento speciale" dei maggiori valori contabili attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo derivanti da operazioni straordinarie che va ad affiancarsi/sovrapporsi alla disciplina ordinaria dell'art. 172 TUIR, comma 10 bis.

Tale regime di riallineamento speciale è applicabile alle immobilizzazioni immateriali, finanziarie e all'attivo circolante.

a) Opzione sulle attività immateriali

Il **comma 10 dell'art. 15, DL 185/2008**, ha reso possibile derogare le disposizioni del comma 10 bis, art. 172 TUIR, assoggettando ad **imposta sostitutiva** nella misura del **16%** (in luogo delle aliquote a scaglioni del 12%, 14% e 16%) i maggiori valori attribuiti ad:

- avviamento;
- marchi d'impresa;
- altre attività immateriali (i costi pluriennali che, come chiarito dall'Agenzia Entrate nella Circolare n. 57/08, non rientrano nel riallineamento ordinario ex art. 176 TUIR, rientrano invece nel regime speciale di affrancamento ex Dl anticrisi⁵¹).

Il pagamento dell'imposta sostitutiva del 16% è da effettuarsi in un'unica soluzione (non è prevista alcuna possibilità di rateazione) entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio in cui è stata posta in essere l'operazione di fusione.

L'ammortamento civilistico sul maggior valore affrancato decorre dal periodo d'imposta in cui viene versata l'imposta sostitutiva; il riconoscimento fiscale dei maggiori ammortamenti – calcolati sull'intero valore – assume rilevanza dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

Il riconoscimento dei maggiori valori si ha a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui è versata l'imposta sostitutiva. Tale disposizione, come chiarito nella **Circolare 28/E** dell'**11.06.2009** assume rilievo solamente ai fini del computo della decorrenza del c.d. "periodo di sorveglianza", e quindi esclusivamente ai fini della determinazione della plus/minusvalenza in ipotesi di realizzo dei beni affrancati, e non anche ai fini della deduzione fiscale degli ammortamenti sul maggior valore dei beni affrancati.

Gli effetti fiscali prodottisi in virtù dell'opzione per l'affrancamento vengono meno in caso di realizzo dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione (esattamente come nel regime di affrancamento dei maggiori valori ex art. 176 TUIR, comma 2 ter).⁵²

Riduzione periodo di ammortamento fiscale avviamento e marchi

Il versamento dell'imposta sostitutiva consente anche di ridurre il periodo di ammortamento fiscale dei maggiori valori riconosciuti. La deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad 1/5 (in luogo di 1/18), a prescindere dalla quota di ammortamento iscritta in bilancio (mentre la deduzione fiscale è prevista nel limite della quota imputata a Conto Economico, per le altre attività immateriali).

La deducibilità del nuovo maggiore ammortamento (in cinque quote) è ammessa a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è stata versata l'imposta sostitutiva del 16%.

⁵¹ La Circolare n. 28/E del 11.06.2009 ha infatti sottolineato come sulla base del tenore letterale della norma il regime speciale di affrancamento comprenda anche gli oneri pluriennali ex art. 108 TUIR (es. spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento..).

⁵² La Circolare n. 28/E del 11.06.2009 estende dunque il cosiddetto "periodo di sorveglianza" anche al regime di affrancamento da operazioni straordinarie ex comma 10, art. 15, DL n. 185/2008. Tale impostazione è condivisa anche dalla Circolare Assonime n. 27 del 25 giugno 2009.

La deduzione del maggiore ammortamento nella misura di 1/5 inoltre è da effettuarsi solamente sul maggior valore affrancato e non su tutto il valore dell'avviamento o marchio⁵³.

Ai fini del processo di ammortamento fiscale occorre suddividere il valore complessivo del marchio (o avviamento) in due distinte componenti:

- il valore fiscale del bene come “ereditato” dalla società dante causa dell'operazione straordinaria: su tale componente si effettuerà l'ammortamento ordinario ai sensi dell'art. 103, comma 1 (comma 3) del TUIR;
- il maggior valore fiscale del bene assoggettato ad imposta sostitutiva di cui al comma 10 dell'art. 15: su tale componente si procederà al processo di ammortamento fiscale per quinti, solo con riferimento ai periodi successivi a quello di versamento dell'imposta sostitutiva.

E' possibile optare per i due regimi di affrancamento, quello di cui all'art. 176 comma 2 ter TUIR, e quello di cui all'art. 15, comma 10, Dl 185/2008, nello stesso periodo d'imposta e in relazione alla medesima operazione straordinaria, con riguardo ai disallineamenti riferiti a due singole e differenti attività.

E' inoltre consentito affrancare il disallineamento riferito ad un medesimo bene optando prima per la disciplina di cui all'art. 15 Dl n. 185/2008, con riguardo al periodo in cui è posta in essere l'operazione e, nel periodo di imposta successivo, per la disciplina di cui all'art. 176, comma 2 ter, TUIR.

b) **Opzione su altre attività** (attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie)

Il Dl anti crisi al **comma 11 dell'art. 15** ha previsto la possibilità di effettuare il riallineamento dei maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle immateriali: immobilizzazioni finanziarie, magazzino e crediti (al riguardo la relazione illustrativa al provvedimento in esame fa esplicito riferimento ad i crediti).

In tal caso la differenza di valore viene assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura dell'aliquota ordinaria di IRPEF, IRES ed IRAP.

Se il riallineamento riguarda i maggiori valori imputati ai crediti, si applica un'imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva è da effettuarsi in un'unica soluzione (non è prevista alcuna possibilità di rateazione) entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte.

L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie.

Non vi è la condizione di un periodo minimo di monitoraggio per il riconoscimento dei maggiori valori affrancati.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori avviene dal periodo d'imposta in cui viene versata la sostitutiva.

⁵³ Tale impostazione è stata confermata dalla Circolare n. 8/E del 13.03.2009 e dalla Circolare n. 28/E del 11.06.2009.

Confronto riallineamento "ordinario e "speciale" in merito alle **Immobilizzazioni Immateriali**

	Riallineamento ordinario	Riallineamento speciale
Esercizio dell'opzione	Nel 1 ^a o nel 2 ^a periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione.	Nel 1 ^a periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Ambito oggettivo	Immobilizzazioni materiali e immateriali	- Avviamento - Marchi - Altre attività immateriali - Immobilizz. Finanziarie - Attivo circolante.
Riconoscimento fiscale maggiori valori	Dal periodo d'imposta in cui viene effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva	Dal periodo d'imposta successivo a quello di versamento dell'imposta sostitutiva
Periodo ammortamento maggiori valori	Regole ordinarie	- Ammortamento maggior valore avviamento e marchi in 10 esercizi, anziché 18. - Altre attività immateriali deducibili nel limite della quota imputata in conto economico.
Periodo di sorveglianza	Gli effetti fiscali dell'affrancamento vengono meno in caso di realizzo dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo successivo a quello di esercizio dell'opzione.	Gli effetti fiscali dell'affrancamento vengono meno in caso di realizzo dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo successivo a quello di esercizio dell'opzione.
Imposta sostitutiva	A scaglioni: 12% - 14% - 16%	16% per marchi, avviamento e attività immateriali, 20% per i crediti, aliquote ordinarie altre attività
Modalità versamento	3 rate annuali (30% - 40% - 30%)	Unica soluzione

Il **principio contabile OIC n. 25** esemplifica l'affrancamento dei maggiori valori contabili dell'attivo e dell'avviamento che derivano dall'operazione straordinaria nelle diverse ipotesi in cui l'opzione per il riallineamento avvenga nell'esercizio in cui si realizza l'operazione di fusione, o in un esercizio successivo.

a. *Se la decisione di avvalersi dell'affrancamento è presa con riferimento all'esercizio in cui avviene l'operazione straordinaria stessa:*

Si ipotizzi un'operazione di fusione per incorporazione in cui il disavanzo di fusione (pari a 3.500) venga imputato al valore degli immobili e in via residuale all'avviamento. La differenza tra il valore corrente degli immobili (22.000) e il valore contabile ante-operazione (18.000) è pari a 4.000. L'aliquota fiscale considerata (Ires + Irap) è per semplicità del 30%.

L'aliquota considerata per effettuare il riallineamento è pari al 15%.

La società effettua l'allocazione del disavanzo di fusione sulle attività e passività acquisite (nel caso di specie, gli immobili) e contestualmente rileva gli effetti contabili derivanti dal riallineamento del valore fiscale dell'avviamento.

a.1 allocazione del disavanzo e rilevazione imposta sostitutiva sul riallineamento del maggior valore attribuito agli immobili

	≠	A	≠		4.100
	IMMOBILI			4.000	
	AVVIAMENTO			<u>100</u>	
			DISAVANZO DA FUSIONE	3.500	
			DEBITI TRIBUTARI PER IMPOSTA SOSTITUTIVA	600	

L'avviamento di 100 è calcolato in via residuale; infatti, il valore del disavanzo imputato agli immobili, al netto della relativa imposta sostitutiva è pari a 3.400 (4.000 - 600). L'avviamento è pari a 100 (3.500 - 3.400).

a.2 effetti del riallineamento del valore fiscale dell'avviamento

	ATTIVITÀ PER IMPOSTA SOSTITUTIVA DA RIALLINEAMENTO	A	DEBITI TRIBUTARI PER IMPOSTA SOSTITUTIVA	15	

Il costo dell'imposta sostitutiva pagato per il riallineamento dell'avviamento è pari a 15 (100 x 15%) ed è ripartito lungo la durata del futuro beneficio fiscale derivante dal riallineamento. L'ammontare del costo differito agli esercizi successivi è rilevato nell'attivo circolante nella voce specifica "Attività per imposta sostitutiva da riallineamento".

In tema di affrancamento dell'avviamento, infatti il **principio contabile OIC n. 25** precisa poi (coerentemente con documento OIC interpretativo di legge n. 3) che il costo pagato per l'imposta sostitutiva è ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento; l'ammontare del costo differito agli esercizi successivi è rilevato nell'attivo circolante tra i crediti in una voce ad hoc "Attività per imposta sostitutiva da riallineamento". Negli esercizi successivi a quello del riallineamento, in presenza di differenze temporanee derivanti da disallineamenti tra valori civilistici e fiscali che si dovessero produrre per effetto di svalutazioni o di diversi criteri di ammortamento, la società rileva le imposte anticipate/differite secondo le disposizioni del principio. Negli esercizi successivi dunque si apporterà la seguente scrittura, fino a totale riassorbimento:

O.D.C.E.C. Torino

ESEMPI CONTABILI**FUSIONE PER INCORPORAZIONE CON PARTECIPAZIONE NON TOTALITARIA**

Si consideri il caso di una fusione per incorporazione della società "Beta Spa" nella società "Alfa Spa".

- o La società "Alfa Spa" detiene il 70% delle azioni della società "Beta Spa": la partecipazione è iscritta nel bilancio di Alfa al costo, pari a 10.000 euro.

Beta Spa:

Attivo		Passivo	
Fabbricati	10.000	K sociale	12.000
Impianti	6.000	Riserve	3.950
Crediti	2.000	Utile di periodo	50
		Tot P.N.	16.000
		Debiti	2.000
Tot. Attivo 18.000		Tot. Passivo 18.000	

1. Determinazione differenze da annullamento

→ $10.000 < (70\% * 16.000)$: avanzo da annullamento pari a 1.200

2. Determinazione differenze da concambio

Nella Fusione per incorporazione di società parzialmente possedute, l'incorporante deve concambiare le vecchie azioni in mano ai soci terzi dell'incorporata, con azioni dell'incorporante medesima, in base al rapporto di cambio previsto nel progetto di fusione.

Si ipotizza:

– rapporto di cambio = $3/2$

→ K sociale di terzi: $12.000 * 30\% = 3.600$

→ aumento K sociale Alfa: $3.600 * 3/2 = 5.400$

→ patrimonio netto di terzi: $16.000 * 30\% = 4.800$

Quindi:

$5.400 > 4.800$: disavanzo da concambio pari a 600

3.1 Aumento K sociale

	A	K SOCIALE		
				5.400
		AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE	4.800	
		DISAVANZO DA CONCAMBIO	600	

3.2 Carico attività e passività incorporata, rilevazione delle differenze da fusione ed annullamento della partecipazione

	≠	A	≠		
					18.000
	FABBRICATI			10.000	
	IMPIANTI			6.000	
	CREDITI			2.000	
			DEBITI	2.000	
			PARTECIPAZIONE IN BETA	10.000	
			AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE	4.800	
			AVANZO DA ANNULLAMENTO	1.200	

3.3 Destinazione disavanzo da concambio

Si ipotizza che i fabbricati siano sufficientemente capienti del disavanzo e della relativa fiscalità differita

	FABBRICATI	A	≠		
					832
			DISAVANZO DA CONCAMBIO	600	
			FONDO IMPOSTE DIFFERITE *	232	

* Fondo imposte differite: (Disavanzo * 27,90%) / (1 - 27,90%) = 275

3.4 Destinazione avanzo da annullamento

La scrittura di seguito riportata non deve essere più effettuata contabilmente, ma è sufficiente dare informativa in Nota Integrativa e in Dichiarazione dei redditi.

Si ipotizzano le seguenti riserve di Beta Spa ante fusione (3.950):

- Riserva di rivalutazione = 700 (di cui in sospensione d'imposta per 216)
- Riserva Legale = 1.000
- Riserva statutaria = 2.000
- Utili portati a nuovo = 250
- Riserve di Beta al netto della riserva di rivalutazione: $1.000 + 2.000 + 250 = 3.250$

Se l'avanzo è superiore alle riserve in sospensione d'imposta da ricostituire, il residuo va imputato alle riserve libere proporzionalmente.

	AVANZO DA ANNULLAMENTO	A	≠		1.200
			RISERVA DI RIVALUTAZIONE	216	
			RISERVA LEGALE	303	
			RISERVA STATUTARIA	606	
			UTILI PORTATI A NUOVO	75	

Ove:

- Riserva Legale: $(1.000 / 3.250) * (1.200 - 216) = 303$
- Riserva statutaria: $(2.000 / 3.250) * (1.200 - 216) = 606$
- Utili portati a nuovo: $(250 / 3.250) * (1.200 - 216) = 75$

“A” e “B” si fondono dando origine alla società AB. Non vi sono rapporti di partecipazione tra le due società

Società “A”:

Attivo		Passivo	
Fabbricati	390.000	K sociale	600.000
Impianti	810.000	Riserve	350.000
Crediti	900.000	Utile di periodo	50.000
		Tot P.N.	1.000.000
		Debiti	1.100.000
Tot. Attivo 2.100.000		Tot. Passivo 2.100.000	

Società “B”:

Attivo		Passivo	
Fabbricati	370.000	K sociale	250.000
Impianti	62.000	Riserve	220.000
Crediti	368.000	Utile di periodo	30.000
		Tot P.N.	500.000
		Debiti	300.000
Tot. Attivo 800.000		Tot. Passivo 800.000	

In caso di fusione in senso stretto (o fusione per unione), si ha l'estinzione di almeno due società e la nascita di una nuova società.

Le società che si estinguono (**società fuse**) devono effettuare la chiusura dei propri conti: le scritture contabili che devono effettuare sono identiche a quelle delle società incorporate.

Per la **società risultante** le scritture non sono molto dissimili da quelle dell'incorporante; l'unica rilevante differenza è che in questo caso le attività e le passività, di cui la società che risulta dalla fusione deve farsi carico, sono relative a due diverse società. Solitamente tali attività e passività sono iscritte nella contabilità della società risultante dalla fusione in modo distinto per ognuna delle società che si estinguono; allo stesso modo, le relative **differenze di fusione** sono rilevate separatamente.

Poiché le società che si fondono per unione si estinguono, dando origine ad una società di nuova costituzione, quest'ultima dovrà determinare le *differenze da fusione da concambio*, derivanti dal valore economico delle società che si uniscono.

La presenza o meno di *differenze da annullamento* dipende invece dall'esistenza di rapporti di partecipazione tra le società coinvolte nella fusione.

La società che deriva dalla fusione deve dunque:

- a) procedere alla creazione del K sociale e alla rilevazione contestuale del credito nei confronti delle società che si fondono:

Ove si è così calcolato:

- Capitale sociale "A" = 600.000; rapporto di concambio di "A" = $3/2$ (3 nuove azioni della società "AB" contro 2 vecchie azioni della società "A")
→ aumento Capitale sociale di "A": $600.000 * 3/2 = 900.000$.
- Capitale sociale "B" = 250.000; rapporto di concambio di "B" = $11/5$ (11 nuove azioni della società "AB" contro 5 vecchie azioni della società "B")
→ aumento Capitale sociale di "B": $250.000 * 11/5 = 550.000$.

- b) determinare le differenze da concambio:

b.1) per la società "A":

Si ipotizza "patrimonio netto di "A" = 1.000.000

aumento Capitale sociale (900.000) < patrimonio netto di "A" (1.000.000) → Avanzo da concambio (100.000)

b.2) per la società B:

Si ipotizza "patrimonio netto di "B" = 500.000

aumento Capitale sociale (550.000) > patrimonio netto di "A" (500.000) → Disavanzo da concambio (50.000)

La scrittura contabile è la seguente:

	≠	A	≠		
				CAPITALE SOCIALE	1.450.000
				AVANZO DA CONCAMBIO ("A")	<u>100.000</u>
	AZIONISTI "A" C/ SOTTOSCRIZIONE				1.000.000
	AZIONISTI "B" C/ SOTTOSCRIZIONE				500.000
	DISAVANZO DA CONCAMBIO ("B")				50.000
					1.550.000

Se esistessero dei rapporti di partecipazione tra le due società partecipanti all'operazione di fusione si dovrebbe determinare la *differenza da annullamento* confrontando il costo della partecipazione iscritto nel bilancio della società controllante con la percentuale di patrimonio netto corrispondente della società controllata.

c) recepire le attività e le passività delle società che si fondono:

			≠	A	≠			2.900.000
			ATTIVITÀ DI "A"				2.100.000	
			ATTIVITÀ DI "B"				800.000	
					PASSIVITÀ DI "A"		1.100.000	
					PASSIVITÀ DI "B"		300.00	
					AZIONISTI "A" C/ SOTTOSCRIZIONE		1.000.000	
					AZIONISTI "B" C/ SOTTOSCRIZIONE		500.000	

d) destinare le differenze di fusione:

d.1) Disavanzo viene imputato ad avviamento:

			AVVIAMENTO	A	DISAVANZO DA CONCAMBIO		50.000

d.2) Avanzo viene destinati a "Riserva avanzo da fusione"

			AVANZO DA CONCAMBIO	A	RISERVA AVANZO DA FUSIONE		100.000

FUSIONE PER UNIONE/ FUSIONE PER INCORPORAZIONE NEL CASO DI NON COINCIDENZA DEGLI EFFETTI REALI E CONTABILI DELL'OPERAZIONE

Ai sensi del comma 9 dell'art. 172 TUIR è possibile:

- * la retrodatazione degli effetti contabili e fiscali per tutti i tipi di fusione (sia per incorporazione che per unione);
- * la postdatazione degli effetti contabili e fiscali per le sole operazioni di fusione per incorporazione.

Rilevazioni contabili in caso di retrodatazione degli effetti contabili

Si consideri il seguente esempio:

- la società "A" incorpora la società "B"; la fusione produce i suoi effetti reali in data 30.09.2020, mentre gli effetti fiscali e contabili sono fatti retroagire all'inizio dell'esercizio (01.01.2020), coincidente per entrambe le società.

Le scritture contabili della società incorporante (o che deriva dalla fusione) sono sostanzialmente le stesse di quelle dalla stessa effettuate in caso di fusione con coincidenza degli effetti reali e contabili dell'operazione.

Si possono indicare due differenze:

- il patrimonio netto della società incorporata (o fusa) che viene utilizzato per calcolare le differenze di fusione non comprende il risultato di periodo, maturato nella frazione di esercizio trascorsa;
- il recepimento degli elementi attivi e passivi della società incorporata (o fusa) comprende sia gli elementi di natura patrimoniale che reddituale.

A) CON CONCAMBIO ATTUATO MEDIANTE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELL'INCORPORANTE

La società "B" incorpora la società "A", la quale possiede una partecipazione totalitaria in "B". Nel progetto di fusione viene previsto che il concambio avvenga mediante l'emissione di nuove azioni da parte dell'incorporante con rapporto di cambio pari a 1/1 (= una nuova azione di "B" contro una vecchia di "A").

Società "A":

Attivo		Passivo	
Fabbricati	150.000	K sociale	200.000
Impianti	110.000	Riserve	100.000
Partecipazione	240.000	Utile di periodo	20.000
Crediti	170.000	Tot P.N.	320.000
		Debiti	350.000
	Tot. Attivo 670.000		Tot. Passivo 670.000

Società "B":

Attivo		Passivo	
Fabbricati	380.000	K sociale	200.000
Impianti	170.000	Riserve	170.000
Crediti	200.000	Utile di periodo	20.000
		Tot P.N.	390.000
		Debiti	360.000
	Tot. Attivo 750.000		Tot. Passivo 750.000

- a) aumento del K sociale della società incorporante "B" e rilevazione contestuale del credito nei confronti dei soci della società "A":

Ove si è così calcolato:

- Capitale sociale "A" = 200.000; rapporto di concambio = 1/1
→ aumento Capitale sociale di "A": $200.000 \times 1/1 = 200.000$.

- b) determinazione della differenza da concambio:

aumento Capitale sociale (200.000) < patrimonio netto di "A" (320.000) → Avanzo da concambio (120.000)

La scrittura contabile è la seguente:

	AZIONISTI "A" C/ SOTTOSCRIZIONE	A	≠		320.000
			CAPITALE SOCIALE	200.000	
			AVANZO DA CONCAMBIO	120.000	

c) recepimento da parte dell'incorporante "B" del patrimonio dell'incorporata "A":

	≠	A	≠		670.000
	FABBRICATI			150.000	
	IMPIANTI			110.000	
	CREDITI			170.000	
	RISERVA NEGATIVA AZIONI PROPRIE			240.000	
			DEBITI	350.000	
			AZIONISTI "A" C/ SOTTOSCRIZIONE	320.000	

d) destinazione avanzo da concambio di fusione:

		A			120.000
	AVANZO DA CONCAMBIO		RISERVA AVANZO DA FUSIONE		

B) CON CONCAMBIO ATTUATO MEDIANTE ASSEGNAZIONE AI SOCI DELL'INCORPORATA DELLE AZIONI PROPRIE ACQUISITE PER EFFETTO DELLA FUSIONE

La società "B" incorpora la società "A", la quale possiede una partecipazione totalitaria in "B". Nel progetto di fusione viene previsto che il concambio avvenga mediante assegnazione delle azioni dell'incorporante "B" (azioni proprie) acquisite dalla stessa a seguito della fusione con rapporto di cambio pari a 1/1 (= una azione propria di "B" contro una vecchia di "A").

Società "A":

Attivo		Passivo	
Fabbricati	150.000	K sociale	200.000
Impianti	110.000	Riserve	100.000
Partecipazione	240.000	Utile di periodo	20.000
Crediti	170.000	Tot P.N.	320.000
		Debiti	350.000
	Tot. Attivo 670.000		Tot. Passivo 670.000

Società "B":

Attivo		Passivo	
Fabbricati	380.000	K sociale	200.000
Impianti	170.000	Riserve	170.000
Crediti	200.000	Utile di periodo	20.000
		Tot P.N.	390.000
		Debiti	360.000
	Tot. Attivo 750.000		Tot. Passivo 750.000

a) Determinazione della differenza da concambio:

valore azioni proprie di "B" acquisite e concambiate $(200.000 \cdot 1/1) < \text{patrimonio netto di "A"} (320.000) \rightarrow \text{Avanzo da concambio } (120.000)$

b) Recepimento da parte dell'incorporante "B" del patrimonio dell'incorporata "A":

		≠	A	≠		670.000
		FABBRICATI			150.000	
		IMPIANTI			110.000	
		CREDITI			170.000	
		RISERVA NEGATIVA AZIONI PROPRIE			240.000	
				DEBITI	350.000	
				AVANZO DA CONCAMBIO	120.000	
				DEBITI VS AZIONISTI "A"	200.000	

c) Estinzione del debito verso gli azionisti dell'incorporata:

L'estinzione di tale debito si realizza mediante distribuzione delle azioni proprie acquisite per effetto della fusione inversa. Poiché il valore delle azioni proprie risulta pari a 240.000, mentre il debito verso i soci della società incorporata è pari a 200.000, la differenza (40.000) viene portata a diminuzione dell'avanzo di fusione precedentemente rilevato.

		≠	A	RISERVA NEGATIVA AZIONI PROPRIE		240.000
		DEBITI VS AZIONISTI "A"			200.000	
		AVANZO DA CONCAMBIO			40.000	

d) Destinazione avanzo da concambio di fusione:

		AVANZO DA CONCAMBIO	A	RISERVA AVANZO DA FUSIONE		80.000

ASPETTI CIVILISTICI

Ai sensi **dell'art. 2506 c.c.** attraverso l'operazione straordinaria di scissione una società assegna tutto il suo patrimonio (o una sua parte) ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione, e le relative azioni/quote ai suoi soci, proporzionalmente o non proporzionalmente alle quote di partecipazione che questi avevano nella scissa.

Scissione totale e scissione parziale

Con riferimento al patrimonio trasferito alle beneficiarie, si può distinguere fra:

- ⇒ SCISSIONE TOTALE: si ha quando una *società si estingue* e trasferisce l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti (SCISSIONE TOTALE PER INCORPORAZIONE) o di nuova costituzione, assegnando azioni o quote di queste ultime ai soci della prima;
- ⇒ SCISSIONE PARZIALE: si ha quando *la società non si estingue* ma trasferisce solamente una parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti (SCISSIONE PARZIALE PER INCORPORAZIONE) o di nuova costituzione, assegnando azioni o quote di queste ultime ai soci della prima.

E' consentito un conguaglio in denaro, purché non superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. (**art. 2506 comma 4 c.c.**).

Scissione proporzionale e scissione non proporzionale

Entrambe le due tipologie di scissione (totale o parziale) possono essere effettuate secondo il criterio proporzionale (a ciascun socio della scissa vengono attribuite azioni o quote di ciascuna beneficiaria in proporzione alla propria quota di partecipazione), ovvero, previo consenso unanime, non proporzionale a seconda che l'assegnazione delle quote delle società che acquisiscono il patrimonio della scissa *rifletta* o ovvero *non rifletta i rapporti di partecipazione* che i soci avevano in quest'ultima. Nella scissione proporzionale l'obiettivo è una diversa assegnazione di patrimoni a favore di soggetti giuridici nuovi o già esistenti; la scissione non proporzionale è invece uno strumento di separazione della compagine sociale, finalizzato ad esempio a risolvere dissidi tra soci.

Qualora il Progetto di Scissione stabilisca un'attribuzione delle quote ai soci non proporzionale alle quote di partecipazione originarie, deve essere previsto il diritto dei soci dissenzienti di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto (**art. 2506 bis comma 4 c.c.**).

FINALITÀ DELLA SCISSIONE

- ridefinizione degli assetti proprietari dell'impresa: di frazionare consensualmente il patrimonio aziendale e trasferire ai singoli soci, o a gruppi di essi, il controllo totalitario di singole unità produttive di inferiori dimensioni ma che possano comunque autonomamente svolgere le loro funzioni;
- riassetto organizzativo: sul piano sia produttivo che organizzativo, in quanto le società beneficiarie potranno occuparsi delle diverse fasi del processo produttivo, mediante disaggregazione di tipo verticale, o delle differenti aree d'affari, mediante disaggregazione di tipo orizzontale;
- effettuazione di operazioni di concentrazione di imprese: la società beneficiaria può notevolmente aumentare le proprie dimensioni nelle operazioni di scissione mediante incorporazione in società preesistenti;
- ristrutturazione finanziaria: separare i settori di attività con un maggiore grado di sviluppo dagli altri per i quali si rende necessario il ricorso al finanziamento con capitale proprio a causa della difficoltà esistente a reperire capitale di terzi;
- agevolare processi di liquidazione: l'operazione di scissione può essere attuata con lo scopo di liquidare parte del patrimonio dell'impresa; procedere alla liquidazione di quelli in perdita che potrebbero essere trasferiti a società beneficiarie da estinguere, effettuata anche allo scopo di cedere indirettamente a terzi i settori redditizi dell'azienda, mantenendo in capo alla società scissa le attività da destinare alla liquidazione;
- cessione totale o parziale dell'impresa: si presta per conseguire una cessione "indiretta" di tutta o parte dell'azienda posseduta, mediante cessione delle quote di partecipazione al capitale della società beneficiaria, economicamente conveniente soprattutto in presenza di complessi aziendali di notevoli dimensioni.

Con la **decisione 23 del 9/05/2007 il Comitato consultivo** per le applicazioni delle norme antielusive ha considerato non elusiva l'operazione di scissione proporzionale con l'attribuzione del patrimonio immobiliare alla beneficiaria e conseguente ingresso di terzi nella scissa operativa (in molte istanze di interpello è stato chiesto di scorporare il patrimonio immobiliare dalla società operativa, per favorire l'ingresso di nuovi soci finanziatori in quest'ultima). La giustificazione economica dell'operazione è stata individuata nell'opportunità di separare l'attività immobiliare per favorire la ricapitalizzazione della società operativa, mediante aumenti di capitale sottoscritti da nuovi soci e/o investitori istituzionali. Al riguardo, è stata fissata nella misura del 30% la percentuale della quota di capitale sociale della scissa destinata ad essere attribuita ad investitori istituzionali.

Il procedimento di scissione, disciplinato dagli **artt. 2506 - 2506-quater** del **Codice Civile**, è modellato su quello della fusione. Le sue principali fasi sono di seguito riepilogate.

Progetto di Scissione - art. 2506-bis che richiama l'art. 2501-ter c.c.

Dal Progetto di Scissione, redatto dall'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione (dai soli amministratori della società scindenda se le società beneficiarie sono di nuova costituzione, devono risultare tutti gli elementi elencati nell' **art. 2501 ter c.c.** (Progetto di Fusione).

Nel Progetto di Scissione deve essere inoltre contenuta l'esatta indicazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi da trasferire alle beneficiarie, e di quelli che restano nel patrimonio della scissa (si tratta di una sorta di inventario).

Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal Progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente. Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal Progetto, rispondono in solido, nel caso di scissione totale le società beneficiarie, nel caso di scissione parziale la società trasferente e le società beneficiarie. **(art. 2506 bis c.c.)**.

Il Progetto di Scissione deve essere depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla scissione, o in alternativa pubblicato sul sito internet delle società coinvolte nell'operazione (la pubblicazione sul sito "deve avvenire con modalità atte a garantire la sicurezza sul sito, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione⁵⁵").

Tra la data di iscrizione del Progetto di Scissione nel Registro Imprese, o della sua pubblicazione sul sito Internet della società, e la data fissata per la delibera devono decorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

Situazione Patrimoniale - art. 2506-ter che richiama l'art. 2501-quater c.c.

L'organo amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla scissione deve redigere una situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a 120 giorni dalla data di deposito del Progetto di Scissione presso le sedi sociali (si può utilizzare il bilancio d'esercizio, se chiuso non oltre sei mesi prima la data di deposito del Progetto di Scissione).

Con il consenso unanime dei soci l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione della situazione patrimoniale **(art. 2506 ter c.c., comma 4)**.

Relazione Organo amministrativo - art. 2506-ter che richiama l'art. 2501-quinquies c.c.

L'organo amministrativo di ciascuna delle società partecipanti redige una relazione che deve illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto di Scissione, ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o quote determinato, indicandone i criteri di determinazione.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alle operazioni di scissione ha l'obbligo di segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla scissione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di elaborazione del progetto e la data dell'assemblea nella quale deve essere deliberato il progetto di fusione.

Con il consenso unanime dei soci l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione della relazione **(art. 2506 ter c.c., comma 4)**.

Relazione degli esperti - art. 2506-ter che richiama l'art. 2501-sexies c.c.

⁵⁵ L'autenticità dei documenti può essere garantita dalla firma digitale, mentre la certezza della data dei documenti può essere garantita dalla marcatura temporale; è difficile al contrario individuare come sia possibile conseguire il requisito della "sicurezza del sito": sul punto si auspicano chiarimenti ufficiali.

Relazione a cura di uno o più esperti per ciascuna società (revisori contabili o società di revisione, nominati dal Tribunale se la società risultante dalla scissione è una società per azioni, nominati dalla società se la società risultante è una società a responsabilità limitata), in merito alla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote, ai metodi seguiti per la sua determinazione ed ad eventuali difficoltà di valutazione in cui si è incorsi.

La relazione non è necessaria se la scissione avviene mediante costituzione di una o più nuove società, e le azioni/quote sono assegnate proporzionalmente alle partecipazioni originarie. In ogni caso con il consenso unanime dei soci si ha l'esonero dalla redazione di tale relazione.

Il comma 8 all'art. 2501-sexies c.c., applicabile all'operazione di scissione in forza del richiamo recato dall'art. 2506-ter c.c., precisa che la relazione sulla congruità del rapporto di concambio risulta opzionale anche nel caso in cui siano coinvolte società con capitale rappresentato da azioni, ove tutti i soci delle società partecipanti all'operazione rinuncino alla relativa redazione.

Deposito degli atti - art. 2506-bis che richiama l'art. 2501-septies c.c.

Devono essere depositati in copia presso la sede delle società partecipanti alla scissione durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e fino a quando la scissione non sia stata deliberata:

- copia del Progetto di Scissione;
- le situazioni patrimoniali delle società partecipanti;
- le relazioni degli amministratori e degli esperti;
- gli ultimi 3 bilanci delle società partecipanti.

I soci con consenso unanime possono rinunciare al suddetto termine.

E' previsto l'esonero dall'obbligo di mettere a disposizione dei soci presso la sede legale i documenti di cui sopra, qualora gli stessi siano stati pubblicati nel sito Internet della società.

Decisione in merito alla scissione - art. 2506-ter che richiama l'art. 2502 c.c.

La scissione viene decisa dai soci di ciascuna delle società che vi partecipano, mediante l'approvazione del relativo Progetto e di tutti i documenti ad esso corredati: nelle società di persone la delibera, salvo diversa disposizione statutaria, è presa con la maggioranza dei soci determinata secondo la partecipazione agli utili (salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti), nelle società per azioni con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, nelle società a responsabilità limitata con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

La delibera di scissione, risultante da verbale redatto da notaio, deve essere depositata entro trenta giorni, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese (unitamente al Progetto di Scissione, alle relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti, alle situazioni patrimoniali e agli ultimi 3 bilanci delle società partecipanti).

Opposizione dei creditori art. 2506-ter che richiama l'art. 2503

Ciascun creditore (anteriore alla data di iscrizione del Progetto di Scissione nel Registro delle Imprese) delle società partecipanti alla scissione può muovere opposizione al Tribunale competente, nel termine di sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese delle delibere di scissione.

Atto di scissione - art. 2506-ter che richiama l'art 2504 c.c.

Trascorsi 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese delle delibere di scissione viene redatto l'Atto di scissione, unico per tutte le società partecipanti, per atto pubblico, e depositato entro trenta giorni per la sua iscrizione nel Registro delle Imprese.

Effetti della scissione - art. 2506-quater c.c.

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'Ufficio del Registro delle Imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove.

Agli effetti della partecipazione agli utili e dell'imputazione contabile delle operazioni (**art. 2501 ter, numeri 5) e 6) c.c.**, si possono anche stabilire date anteriori a quella di avvenuta scissione.

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico (**art. 2506 quater c.c.**).

a) da annullamento:

Tale differenza si ha nel caso in cui la società beneficiaria possieda una partecipazione nella società scissa.

Si confronta il valore della partecipazione della beneficiaria (da annullare) nella scissa con la corrispondente frazione di patrimonio netto trasferita:

se	costo partecipazione > quota patrimonio netto trasferita: DISAVANZO da ANNULLAMENTO
se	costo partecipazione < quota patrimonio netto trasferita: AVANZO da ANNULLAMENTO

Nel calcolare la differenza da annullamento bisogna determinare la percentuale (sul valore totale) del costo della partecipazione nella società che si scinde, imputabile al “ramo trasferito” e che deve essere annullata a seguito della scissione.

Il costo della partecipazione dunque viene assunto in base alla % di partecipazione detenuta riferibile al patrimonio trasferito (in quanto la partecipazione viene annullata solo in parte).

In caso di scissione parziale infatti la scissa continua ad esistere dopo la scissione (seppur con un patrimonio decurtato) e quindi una parte del valore contabile della partecipazione (posseduta dalla beneficiaria nella scissa) deve essere mantenuta nell’attivo della beneficiaria, in proporzione al valore economico effettivo del patrimonio che rimane alla scissa (di cui quella parte di valore contabile della partecipazione è espressione).

In caso di scissione totale a favore di più beneficiarie, la scissa si estingue, ma parte del suo patrimonio confluisce in altre beneficiarie e quindi una parte della partecipazione (posseduta dalla beneficiaria nella scissa) deve essere mantenuta nell’attivo della società beneficiaria, in proporzione al valore economico effettivo del patrimonio che viene trasferito alle altre beneficiarie (di cui quella parte di valore contabile della partecipazione è espressione).

Il **documento OIC n. 4** sottolinea come la ripartizione del valore contabile della partecipazione da annullare e del valore contabile della partecipazione da mantenere nell’attivo della società beneficiaria (come valore contabile della partecipazione nella scissa, in caso di scissione parziale, oppure soltanto come valore contabile delle partecipazioni nelle altre beneficiarie, in caso di scissione totale) deve avere luogo operando tale rapporto sulla base dei valori economici effettivi degli aggregati patrimoniali scissi.

Il *disavanzo da annullamento* deve essere imputato:

- ad incremento del valore patrimoniale di singoli elementi patrimoniali della società scissa “ereditati” dalla società beneficiaria;
- per la differenza, ad avviamento.

L’*avanzo da annullamento* deve essere imputato:

- ove possibile, a decremento del valore contabile degli elementi patrimoniali della società scissa trasferiti dalla società beneficiaria ;
- in alternativa nel passivo di Stato Patrimoniale della beneficiaria (tra i fondi rischi o tra le riserve).

b) da concambio:

La differenza da concambio si determina per fare in modo che i soci terzi della scissa mantengano una partecipazione nella stessa di valore effettivo equivalente alla situazione ante scissione. E' il rapporto di concambio ad indicare quante azioni/quote della società beneficiaria debbano essere attribuite ai soci della società scissa, in base alle azioni/quote dagli stessi possedute; in altre parole è il rapporto di concambio a stabilire di quanto deve essere aumentato il capitale sociale della società beneficiaria a fronte del patrimonio netto incorporato.

Si confronta l'aumento del capitale sociale che deve effettuare la beneficiaria con la percentuale del patrimonio netto di minoranza della scissa:

se $\uparrow k$ sociale beneficiaria > quota di minoranza patrimonio netto trasferito:

DISAVANZO da CONCAMBIO

se $\uparrow k$ sociale beneficiaria < quota di minoranza patrimonio netto trasferito:

AVANZO da CONCAMBIO

L'aumento del capitale sociale che deve deliberare la beneficiaria si ottiene dal seguente calcolo:

$\uparrow k$ sociale beneficiaria = $(K$ sociale beneficiaria ante scissione / $(1 - \text{peso scissa sul totale})) - k$ sociale beneficiaria ante scissione

Ove:

$\text{Peso scissa sul totale} = \text{valore reale scissa} / (\text{valore reale scissa} + \text{valore reale beneficiaria})$

Nell'ipotesi in cui vi sia un rapporto di partecipazione tra le società partecipanti all'operazione di scissione, l'aumento di k sociale che deve effettuare la società beneficiaria diventa semplicemente pari a:

$\text{rapporto di concambio} * K$ sociale di terzi

Il *disavanzo da concambio* deve essere imputato:

- ad incremento del valore patrimoniale di singoli elementi patrimoniali della società scissa "ereditati" dalla società beneficiaria;
- per la differenza, ad avviamento.

L'*avanzo da concambio* deve essere iscritto in un'apposita voce del patrimonio netto della beneficiaria ("riserva avanzo da concambio).

Così come per gli aspetti civilistici anche per gli aspetti fiscali vi è ampia analogia tra le norme relative alla fusione (**art. 172 TUIR**) e quelle relative alla scissione (**art. 173 TUIR**) alle quali pertanto si fa rinvio.

Neutralità fiscale della scissione

La scissione totale o parziale di una società non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa (**art. 173 comma 1 TUIR**), nè si tiene conto di eventuali avanzi o disavanzi rilevati a seguito del concambio, ovvero dell'annullamento di quote o azioni.

L'Agenzia delle Entrate nella **Risoluzione n. 150 del 10.06.2009** ha chiarito che la scissione societaria rappresenta un'operazione fiscalmente neutrale nel solo caso in cui sia la società scissa che la società beneficiaria svolgano attività d'impresa.

Tale circostanza non risulta soddisfatta nell'ipotesi in cui la beneficiaria sia una società semplice, in quanto i redditi prodotti dalla stessa non possono essere considerati redditi d'impresa.

Pertanto, la scissione di una società commerciale a favore di una società semplice, interessando società non soggette al medesimo regime, determina una destinazione dei beni a "finalità estranee all'esercizio dell'impresa" ai sensi dell'art. 86 comma 1 lett. c) del TUIR, con conseguente emersione di plusvalenze imponibili.

Per i soci della scissa, l'operazione di scissione è perfettamente neutrale, nel senso dunque di non comportare l'emersione di plusvalenze alcuna in dipendenza dello scambio tra partecipazioni possedute nella scissa e partecipazioni ricevute nella beneficiaria (**art. 173 comma 3 del TUIR**). Per ciascun socio, le partecipazioni ricevute in cambio nelle società beneficiarie, nonché l'eventuale partecipazione residua nella società scissa, assumono complessivamente il medesimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute nella società scissa prima dell'operazione di scissione.

Eventuali conguagli in denaro eccedenti rispetto al prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate costituiranno imponibile, ove ne ricorrano gli estremi, in applicazione dell'**art. 47 comma 7 TUIR (art. 173 comma 3 TUIR)**

Ai sensi dell'**art. 173 comma 4 TUIR**, dalla data in cui la scissione ha effetto, le "*posizioni soggettive*" della società scissa, e i relativi obblighi strumentali:

- sono attribuiti alle società beneficiarie;
- in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa,

in proporzione delle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste (salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente agli elementi del patrimonio scisso nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari).

Esempi di posizioni soggettive ripartite tra scissa e beneficiaria in proporzione al patrimonio netto individuate in dottrina sono le seguenti:

- plusvalenze rateizzate ex art. 86 TUIR;
- Spese di manutenzione eccedenti il limite ex art. 102 comma 6 TUIR;
- Perdite fiscali;
- Compensi degli amministratori non sono ancora stati erogati (che quindi, non risultano al momento deducibili ex art. 95 comma 5 TUIR);
- Dividendi di cui sia stata deliberata la distribuzione da parte delle società partecipate, ma che non abbiano formato oggetto di percezione da parte della scissa (ex art. 89 TUIR);
- Deducibilità delle imposte di cui è ammessa fiscalmente la deduzione ex art. 99 TUIR, nel caso in cui il pagamento avvenga successivamente all'imputazione dello specifico onere a Conto economico;

Differenze di scissione

I beni ricevuti sono valutati fiscalmente all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi (**art. 173 comma 2 TUIR**). Occorrerà in sede di Dichiarazione dei redditi predisporre il quadro RV di riconciliazione dei valori civilistici e fiscali. Nella determinazione del reddito d'impresa non rileva l'avanzo/disavanzo da annullamento/concambio.

Ricostituzione delle riserve della scissa

Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa devono essere ricostituite dalle beneficiarie proporzionalmente in base alle quote di PN trasferite (**art. 173 comma 9 TUIR**). La ricostituzione avviene secondo quanto disciplinato in materia di fusione.

Perdite fiscali

Il **comma 10 dell'art. 173 TUIR** rende applicabile la disposizione antielusiva sul trasferimento delle perdite fiscali anche alle società beneficiarie che presentano delle perdite pregresse. Pertanto:

- non possono essere riportate le perdite fiscali maturate ante scissione in capo a società che, nel Conto economico del bilancio dell'esercizio precedente a quello in cui la scissione viene deliberata, evidenziano un ammontare di ricavi e proventi caratteristici e spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi inferiore al 40% della media dei rispettivi importi calcolata sui conti economici dei due esercizi precedenti a quello di riferimento;
- le perdite ante scissione delle società che superano il "test di vitalità" sono riportabili nel limite dell'ammontare del patrimonio netto della società che le ha prodotte.

L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 168/E del 30/06/2009** ha chiarito che se non sussiste il rischio di elusione legato alla compensazione intersoggettiva, le perdite che restano nella disponibilità della società scissa non sono sottoposte alla speciale disciplina di cui all'art. 173, comma 10, TUIR in tema di limiti al riporto. E' possibile dunque disapplicare la norma in commento qualora venga dimostrato che le società interessate al riporto delle perdite non siano delle c.d. "bare fiscali" e che quindi l'operazione di scissione (o fusione) non rappresenti l'epilogo di una manovra antielusiva consistente nella scissione (o fusione) di una società priva di vitalità economica, allo scopo di decurtare il reddito imponibile di una delle altre società partecipanti all'operazione con le perdite fiscali accumulate dalla negli esercizi precedenti l'operazione, la cui attività economica è ormai inesistente.

Interessi passivi ed eccedenze ACE

Le medesime limitazioni previste per il riporto delle perdite fiscali si applicano anche al riporto degli interessi passivi indeducibili ex art. 96 del TUIR e dell'eccedenza ACE.

Decorrenza fiscale della scissione

Ai fini fiscali (e contabili) è tuttavia possibile prevedere la retrodatazione degli effetti della scissione, ancorché il comma 11 dell'art. 173 del TUIR limiti tale possibilità:

- ai soli casi di scissione totale,
- e comunque soltanto a condizione che vi sia perfetta coincidenza tra il periodo di imposta della società scissa e quello delle beneficiarie (sia ante che post scissione).

Obblighi tributari

In caso di scissione parziale gli obblighi tributari restano in capo alla società scissa appositamente individuata nell'atto di scissione (**art. 173 comma 5 TUIR**).

In caso di scissione totale gli obblighi tributari sono trasferiti alla società beneficiaria appositamente individuata nell'atto di scissione (**art. 173 comma 12 TUIR**).

In base **all'art. 2 comma 3, lettera f) del D.P.R. 633/1972** "Non sono considerate cessioni di beni (...) f) i passaggi di beni in pendenza, di fusioni, scissioni o trasformazioni di società". La scissione si configura dunque come un'operazione al di fuori del campo di applicazione dell'IVA.

La delibera di scissione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, pari ad Euro 200,00.

Ulteriori aspetti sulla scissione

Con la **Risoluzione n. 97 del 7/04/2009**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è elusiva la scissione di una società seguita dalla cessione delle quote della società beneficiaria operativa.

In tal modo, infatti, in assenza di valide ragioni economiche, i soci persone fisiche possono beneficiare indebitamente del meno oneroso regime di tassazione sui capital gains ex art. 68 comma 3 del TUIR rispetto a quello ordinario di tassazione sulla cessione di azienda o ramo d'azienda dell'art. 86 comma 2 del TUIR che sconfiggerebbe la società.

Non sono stati chiariti gli effetti delle scissioni parziali sul costo delle partecipazioni rivalutate dai soci. Infatti, il criterio secondo cui occorre ripartire detto costo in proporzione al valore netto contabile del patrimonio trasferito alle beneficiarie rischia di attribuire al ramo d'azienda che presenta un maggior valore economico un valore fiscale relativamente minore.

DISCIPLINA DELL'AFFRANCAMENTO DEI MAGGIORI VALORI EMERGENTI DALLA SCISSIONE

1. AFFRANCAMENTO ORDINARIO – (Legge Finanziaria 2008)

Il **comma 15 bis** dell'**art. 173 TUIR** prevede che “... *il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176 TUIR, può essere applicato, con le condizioni e i termini ivi stabiliti anche dalla società beneficiaria / risultante dalla scissione ...*”.

Viene dunque previsto la società beneficiaria della scissione possa ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dell'attivo costituiti dalle immobilizzazioni immateriali e materiali “acquisite”, a condizione che:

- la società paghi in tre rate annuali un'imposta sostitutiva dell'Ires e Irap (12% fino a 5 milioni, 14% fra 5 e 10 milioni, 16% oltre 10 milioni) su tali maggiori valori. È anche possibile ottenere un riconoscimento parziale dei maggiori valori, affrancando quindi solo in parte gli stessi;
- tali beni non vengano alienati prima del quarto periodo d'imposta successivo all'esercizio dell'opzione; qualora venissero alienati, infatti, il costo fiscale non verrebbe riconosciuto e l'imposta sostitutiva già corrisposta dovrebbe essere considerata come un acconto versato sulle imposte sui redditi – *periodo di monitoraggio*.

L'opzione per il regime in esame può essere esercitata, in alternativa:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale l'operazione è stata posta in essere (primo periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione);
- oppure, al più tardi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo (secondo periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

Il *nuovo costo fiscale* dei beni affrancati viene *riconosciuto* ai fini dell'ammortamento (che diventerebbe pertanto deducibile) già a partire *dal periodo d'imposta nel corso del quale viene esercitata l'opzione* e pagata la prima rata dell'imposta sostitutiva (quindi dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

In presenza dunque dell'opzione per il “regime sostitutivo”:

- la società scissa non realizza alcun componente positivo di reddito per effetto dell'operazione di scissione (nessuna conseguenza derivante dall'affrancamento);
- i soci della società scissa ricevono una partecipazione nella società beneficiaria della scissione, il cui costo fiscale è il medesimo determinato in assenza di opzione per il “regime sostitutivo” (nessuna conseguenza derivante dall'affrancamento);
- la società beneficiaria ottiene l'eliminazione del disallineamento che, in assenza di tale opzione, si genererebbe tra i maggiori valori contabili iscritti e i corrispondenti valori fiscali.

In altre parole, applicando il “regime sostitutivo” la società beneficiaria della scissione ottiene il riconoscimento dell'eventuale disavanzo da scissione (sia da concambio che da annullamento), sia per la parte di esso imputata ad incremento di singole immobilizzazioni materiali o immateriali (derivanti dal patrimonio della società scissa), sia per la parte di esso evidenziata ad avviamento.

Con la **Circolare n. 57 del 25.09.2008** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il rinvio effettuato dall'articolo 173, comma 15 bis, TUIR, al comma 2 ter dell'art. 176 TUIR consente l'applicazione dell'imposta sostitutiva solo nel caso in cui, in sede di scissione, vengano attribuiti alla società risultante da tale operazione straordinari compendi aziendali e non singoli beni: viene dunque esclusa la possibilità di riconoscimento fiscale dei maggiori importi che emergono nelle cosiddette operazioni di “spin off”, cioè nelle scissioni che hanno per oggetto, non complessi aziendali, ma singoli beni (immobili, partecipazioni ...).

SI RIMANDA A QUANTO DESCRITTO NEL CAPITOLO SULLA FUSIONE**2) RIALLINEAMENTO SPECIALE (DL Anticrisi n. 185/2008)**

Il DL Anticrisi 185/08, ed in particolare l'**art 15 commi 10-12**, ha introdotto una disciplina di "riallineamento speciale" dei maggiori valori contabili attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo derivanti da operazioni straordinarie che va ad affiancarsi/sovrapporsi alla disciplina ordinaria dell'art. 173 TUIR, comma 15 bis.

Tale regime di riallineamento speciale è applicabile alle immobilizzazioni immateriali, finanziarie e all'attivo circolante.

a) Opzione sulle attività immateriali

Il **comma 10 dell'art. 15, DL 185/2008**, ha reso possibile derogare le disposizioni del comma 10 bis, art. 172 TUIR, assoggettando ad **imposta sostitutiva** nella misura del **16%** (in luogo delle aliquote a scaglioni del 12%, 14% e 16%) i maggiori valori attribuiti ad:

- avviamento;
- marchi d'impresa;
- altre attività immateriali (i costi pluriennali che, come chiarito dall'Agenzia Entrate nella Circolare n. 57/08, non rientrano nel riallineamento ordinario ex art. 176 TUIR, rientrano invece nel regime speciale di affrancamento ex Dl anticrisi⁵⁶).

Il pagamento dell'imposta sostitutiva del 16% è da effettuarsi in un'unica soluzione (non è prevista alcuna possibilità di rateazione) entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio in cui è stata posta in essere l'operazione di scissione.

L'ammortamento civilistico sul maggior valore affrancato decorre dal periodo d'imposta in cui viene versata l'imposta sostitutiva; il riconoscimento fiscale dei maggiori ammortamenti – calcolati sull'intero valore – assume rilevanza dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

Il riconoscimento dei maggiori valori si ha a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui è versata l'imposta sostitutiva. Tale disposizione, come chiarito nella **Circolare 28/E** dell'**11.06.2009** assume rilievo solamente ai fini del computo della decorrenza del c.d. "periodo di sorveglianza", e quindi esclusivamente ai fini della determinazione della plus/minusvalenza in ipotesi di realizzo dei beni affrancati, e non anche ai fini della deduzione fiscale degli ammortamenti sul maggior valore dei beni affrancati.

Gli effetti fiscali prodottisi in virtù dell'opzione per l'affrancamento vengono meno in caso di realizzo dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione (esattamente come nel regime di affrancamento dei maggiori valori ex art. 176 TUIR, comma 2 ter).⁵⁷

Riduzione periodo di ammortamento fiscale avviamento e marchi

Il versamento dell'imposta sostitutiva consente anche di ridurre il periodo di ammortamento fiscale dei maggiori valori riconosciuti. La deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad 1/5 (in luogo di 1/18), a prescindere dalla quota di ammortamento iscritta in bilancio (mentre la deduzione fiscale è prevista nel limite della quota imputata a Conto Economico, per le altre attività immateriali).

⁵⁶ La Circolare n. 28/E del 11.06.2009 ha infatti sottolineato come sulla base del tenore letterale della norma il regime speciale di affrancamento comprenda anche gli oneri pluriennali ex art. 108 TUIR (es. spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento..).

⁵⁷ La Circolare n. 28/E del 11.06.2009 estende dunque il cosiddetto "periodo di sorveglianza" anche al regime di affrancamento da operazioni straordinarie ex comma 10, art. 15, DL n. 185/2008. Tale impostazione è condivisa anche dalla Circolare Assonime n. 27 del 25 giugno 2009.

La deducibilità del nuovo maggiore ammortamento (in cinque quote) è ammessa a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è stata versata l'imposta sostitutiva del 16%.

La deduzione del maggiore ammortamento nella misura di 1/5 inoltre è da effettuarsi solamente sul maggior valore affrancato e non su tutto il valore dell'avviamento o marchio⁵⁸.

Ai fini del processo di ammortamento fiscale occorre suddividere il valore complessivo del marchio (o avviamento) in due distinte componenti:

- il valore fiscale del bene come "ereditato" dalla società dante causa dell'operazione straordinaria: su tale componente si effettuerà l'ammortamento ordinario ai sensi dell'art. 103, comma 1 (comma 3) del TUIR;
- il maggior valore fiscale del bene assoggettato ad imposta sostitutiva di cui al comma 10 dell'art. 15: su tale componente si procederà al processo di ammortamento fiscale per quinti, solo con riferimento ai periodi successivi a quello di versamento dell'imposta sostitutiva.

E' possibile optare per i due regimi di affrancamento, quello di cui all'art. 176 comma 2 ter TUIR, e quello di cui all'art. 15, comma 10, Dl 185/2008, nello stesso periodo d'imposta e in relazione alla medesima operazione straordinaria, con riguardo ai disallineamenti riferiti a due singole e differenti attività.

E' inoltre consentito affrancare il disallineamento riferito ad un medesimo bene optando prima per la disciplina di cui all'art. 15 Dl n. 185/2008, con riguardo al periodo in cui è posta in essere l'operazione e, nel periodo di imposta successivo, per la disciplina di cui all'art. 176, comma 2 ter, TUIR.

b) **Opzione su altre attività** (attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie)

Il Dl anti crisi al **comma 11 dell'art. 15** ha previsto la possibilità di effettuare il riallineamento dei maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle immateriali: immobilizzazioni finanziarie, magazzino e crediti (al riguardo la relazione illustrativa al provvedimento in esame fa esplicito riferimento ad i crediti).

In tal caso la differenza di valore viene assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura dell'aliquota ordinaria di IRPEF, IRES ed IRAP.

Se il riallineamento riguarda i maggiori valori imputati ai crediti, si applica un'imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva è da effettuarsi in un'unica soluzione (non è prevista alcuna possibilità di rateazione) entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte.

L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie.

Non vi è la condizione di un periodo minimo di monitoraggio per il riconoscimento dei maggiori valori affrancati.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori avviene dal periodo d'imposta in cui viene versata la sostitutiva.

⁵⁸ Tale impostazione è stata confermata dalla Circolare n. 8/E del 13.03.2009 e dalla Circolare n. 28/E del 11.06.2009.

	Riallineamento ordinario	Riallineamento speciale
Esercizio dell'opzione	Nel 1 ^a o nel 2 ^a periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione.	Nel 1 ^a periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Ambito oggettivo	Immobilizzazioni materiali e immateriali	- Avviamento - Marchi - Altre attività immateriali - Immobilizz. Finanziarie - Attivo circolante.
Riconoscimento fiscale maggiori valori	Dal periodo d'imposta in cui viene effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva	Dal periodo d'imposta successivo a quello di versamento dell'imposta sostitutiva
Periodo ammortamento maggiori valori	Regole ordinarie	- Ammortamento maggior valore avviamento e marchi in 10 esercizi, anziché 18. - Altre attività immateriali deducibili nel limite della quota imputata in conto economico.
Periodo di sorveglianza	Gli effetti fiscali dell'affrancamento vengono meno in caso di realizzo dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo successivo a quello di esercizio dell'opzione.	Gli effetti fiscali dell'affrancamento vengono meno in caso di realizzo dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo successivo a quello di esercizio dell'opzione.
Imposta sostitutiva	A scaglioni: 12% - 14% - 16%	16% per marchi, avviamento e attività immateriali, 20% per i crediti, aliquote ordinarie altre attività
Modalità versamento	3 rate annuali (30% - 40% - 30%)	Unica soluzione

Esemplificazione contabile opzione riallineamento):

SI RIMANDA A QUANTO DESCRITTO NEL CAPITOLO SULLA FUSIONE

1. SCISSIONE PARZIALE CON BENEFICIARIA PREESISTENTE SENZA RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

La società A Spa si scinde parzialmente a favore della beneficiaria B Spa; non vi sono rapporti di partecipazione tra le due società. Nella scissione parziale solo una parte del patrimonio della società scissa viene trasferito alla società beneficiaria: la società scissa continua ad esistere con un “patrimonio diminuito” in relazione al trasferimento effettuato.

a) Individuazione elementi attivo e passivo da trasferire

Immobilizzazioni	700	Fondi ammortamenti	100
Magazzino	50	Debiti	300
Crediti	50	PN scisso	400
Tot.	800	Tot.	800

b) Scritture contabili scissa

Premessa:

La rilevazione contabile della scissione parziale nelle scritture della società scissa deve avere luogo in corrispondenza della data in cui l'operazione esplica i propri effetti contabili, la quale coincide con quella di **efficacia giuridica dell'operazione**, essendo ammessa l'ipotesi di retrodatazione degli effetti contabili e fiscali solo in ipotesi di scissione totale.

Prima di procedere alla rilevazione contabile dello “scarico” del patrimonio scisso, la società scissa deve però procedere ad una serie di **scritture di assestamento** aventi la medesima natura e finalità di quelle di integrazione e rettifica che ogni anno vengono effettuate con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio, prima della chiusura dei relativi conti.

Infatti, nonostante nel caso di scissione parziale non si debba procedere alla predisposizione di un vero e proprio bilancio di chiusura, è comunque necessario che le poste dell'attivo e del passivo dello Stato patrimoniale che la scissa trasferisce a ciascuna beneficiaria riflettano l'esatto valore contabile ad esse attribuibile alla data in cui l'operazione esplica i propri effetti giuridici.

Le più comuni scritture di assestamento sono:

- rilevazione dell'**ammortamento di competenza** della frazione ideale di esercizio che si chiude alla data di perfezionamento della scissione;
- **accantonamento** della **quota di indennità TFR** e degli **altri oneri del personale** maturati tra l'inizio dell'esercizio e la data di perfezionamento della scissione;
- **aggiornamento** del valore contabile delle **rimanenze** di magazzino alla data di perfezionamento della scissione;
- rilevazione di altri **costi e ricavi non ancora contabilizzati** afferenti attività o passività cedute, per la parte di competenza del periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data di perfezionamento della scissione;
- **storno** dei costi e dei ricavi **già contabilizzati** come componenti di Conto economico dell'esercizio, per la parte di competenza del periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data di perfezionamento della scissione.

Sarebbe più corretto effettuare tali scritture di assestamento non solo con riferimento alle attività ed alle passività che risultano comprese nei singoli patrimoni scissi, ma anche con riferimento a quelle che rimangono in capo alla società scissa.

b.1) Scarico elementi da trasferire

≠	A	≠	
<i>SOCIETÀ B C/ SCISSIONE</i>		400	
<i>FONDI AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI</i>		100	
<i>DEBITI</i>		300	
	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	700	
	<i>MAGAZZINO</i>	50	
	<i>CREDITI</i>	50	
			800

b.2) Riduzione patrimonio netto a seguito della scissione: la riduzione del patrimonio netto può avvenire mediante la riduzione di riserve (diverse da quella legale), e solo secondariamente attraverso la riduzione del capitale sociale.

≠	A	<i>SOCIETÀ B C/ SCISSIONE</i>	
<i>K SOCIALE</i>		50	
<i>RISERVA STRAORDINARIA</i>		350	
			400

c) determinazione differenza da concambio

Si ipotizza:

– valore economico scissa = 1.050 (valore economico di quanto viene trasferito)

– valore economico beneficiaria = 1.500

→ valore economico complessivo: $1.050 + 1.500 = 2.550$

→ “peso della scissa sul totale” $\cong 41\%$ ($1.050 / 2.550$)

Ai soci della società scissa spetta dunque il 41% del capitale sociale della società beneficiaria post scissione.

– k sociale beneficiaria (ante scissione) = 300

→ Aumento k sociale beneficiaria: $(300 / (1 - 0,41) - 300) \cong 210$

Questo è l'aumento di capitale della società beneficiaria da attribuire ai soci della società scissa.

Si confronta l'aumento del capitale sociale con il PN trasferito:

$210 < 400 \rightarrow$ avanzo da concambio per 190

d) Scritture beneficiaria

d.1) Aumento del capitale sociale e rilevazione avanzo da concambio

SOCIETÀ A C/ SCISSIONE		a	≠		400
			K SOCIALE	210	
			AVANZO DI SCISSIONE	190	

d.2) Carico elementi attivi e passivi trasferiti

		≠	A	≠		800
		IMMOBILIZZAZIONI			700	
		MAGAZZINO			50	
		CREDITI			50	
				FONDI AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	100	
				DEBITI	300	
				SOCIETÀ A C/ SCISSIONE	400	

d.3) Destinazione avanzo da scissione

Si ipotizza non vi siano riserve in sospensione d'imposta da ricostituire

AVANZO DA CONCAMBIO	a	RISERVA AVANZO DA CONCAMBIO		190

2. SCISSIONE PARZIALE CON BENEFICIARIA PREESISTENTE CON RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE NELLA SCISSA

La società A Spa si scinde parzialmente a favore della beneficiaria B Spa, che la partecipa al 70%.

a) Individuazione elementi attivo e passivo da trasferire

Immobilizzazioni	700	Fondi ammortamenti	100
Magazzino	50	Debiti	300
Crediti	50	PN scisso	400
Tot.	800	Tot.	800

b) Scritture contabili della SCISSA

b.1) scarico attività e passività:

	≠	A	≠		800
	SOCIETÀ B C/SCISSIONE			400	
	FONDI AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI			100	
	DEBITI			300	
			IMMOBILIZZAZIONI	700	
			MAGAZZINO	50	
			CREDITI	50	

b.2) riduzione patrimonio netto a seguito della scissione:

≠	A	SOCIETÀ B C/SCISSIONE		400
K SOCIALE			50	
RISERVA STRAORDINARIA			350	

c.1) differenza da concambio:

Si ipotizza:

- rapporto di concambio = 2 (due azioni della società scissa contro una della beneficiaria)
- k sociale scissa = 350
- k sociale di minoranza = $(350 * 30\%) = 105$

→ Aumento k sociale beneficiaria: $(105 * 2) = 210$

Si confronta l'aumento del capitale sociale della beneficiaria con la quota di PN di minoranza trasferito della scissa (30%):

$210 > (400 * 30\%) \rightarrow$ disavanzo da concambio per 90

c.2) differenza da annullamento:

Si ipotizza:

- partecipazione di B Spa in A Spa (70%) iscritta nel bilancio di B al costo, pari a 300 euro

Si confronta la percentuale di pertinenza del costo della partecipazione con la quota corrispondente di PN trasferito:

$(70\% * 300) < (70\% * 400) \rightarrow$ avanzo da annullamento per 70

Viene ipotizzato che il 70% della partecipazione (del costo della partecipazione) corrisponda alla quota di patrimonio netto che viene trasferito tramite l'operazione di scissione: pertanto la quota di partecipazione da annullare a seguito della scissione è il 70% della stessa ($70\% * 300 = 210$).

La differenza da annullamento è dunque calcolata dal confronto fra il costo della partecipazione imputabile al "ramo conferito" (nell'esempio è il 70% della partecipazione) e il PN di competenza del "ramo trasferito" di competenza della beneficiaria.

d) Scritture beneficiaria**d.1) Aumento del capitale sociale e rilevazione del disavanzo da concambio; annullamento della partecipazione e rilevazione dell'avanzo da annullamento**

≠	A	≠		490
SOCIETÀ A C/SCISSIONE			400	
DISAVANZO DA CONCAMBIO			90	
		K SOCIALE	210	
		AVANZO DA ANNULLAMENTO	70	
		PARTECIPAZIONE IN A	210	

d.2) Carico elementi attivi e passivi trasferiti, annullamento della partecipazione e rilevazione differenze da scissione

≠	A	≠		800
IMMOBILIZZAZIONI			700	
MAGAZZINO			50	
CREDITI			50	
		FONDI AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	100	
		DEBITI	300	
		SOCIETÀ A C/SCISSIONE	400	

d.3) Destinazione differenze da scissione da scissione

Si ipotizza non vi siano riserve in sospensione d'imposta da ricostituire.

AVANZO DA ANNULLAMENTO	a	RISERVA AVANZO DA ANNULLAMENTO		70
AVVIAMENTO	a	DISAVANZO DA CONCAMBIO		70

La società A Spa si scinde parzialmente a favore della beneficiaria B Spa, che la partecipa al 30%. La finalità di questa operazione di scissione è quella di risolvere i dissidi tra i soci di A Spa (Socio B Spa e socio C Spa): al termine dell'operazione straordinaria il socio B Spa uscirà dalla compagine sociale della scissa A Spa.

a) Individuazione elementi attivo e passivo da trasferire

Immobilizzazioni	700	Fondi ammortamenti	100
Magazzino	50	Debiti	300
Crediti	50	PN scisso	400
Tot.	800	Tot.	800

b) Scritture contabili della SCISSA

b.1) scarico attività e passività:

	≠	A	≠		800
				SOCIETÀ B C/SCISSIONE	400
				FONDI AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	100
				DEBITI	300
				IMMOBILIZZAZIONI	700
				MAGAZZINO	50
				CREDITI	50

b.2) riduzione patrimonio netto a seguito della scissione:

La società scissa provvede alla riduzione del patrimonio netto annullando tutte le azioni di proprietà di B Spa: il capitale sociale di pertinenza del socio B Spa (che a seguito di tale scissione non proporzionale esce dalla compagine sociale) è pari ad Euro 100,00. La restante parte del valore del ramo aziendale scisso viene stornato utilizzando le riserve disponibili.

	≠	A	SOCIETÀ B C/SCISSIONE		400
			K SOCIALE	100	
			RISERVA STRAORDINARIA	300	

c) Determinazione differenze da scissione:**c.1) differenza da annullamento:**

Si ipotizza:

– partecipazione di B Spa in A Spa (30%) iscritta nel bilancio di B al costo, pari a 350 euro

Si confronta il costo della partecipazione che deve essere annullata tutta con la quota corrispondente di PN trasferito:

$350 < 400 \rightarrow$ avanzo da annullamento per 50

d) Scritture beneficiaria**d.1) Annullamento della partecipazione e rilevazione dell'avanzo da annullamento**

<i>SOCIETÀ A C/ SCISSIONE</i>	<i>A</i>	<i>≠</i>		<i>400</i>
		<i>AVANZO DA ANNULLAMENTO</i>	<i>50</i>	
		<i>PARTECIPAZIONE IN A</i>	<i>350</i>	

d.2) Carico elementi attivi e passivi trasferiti

<i>≠</i>	<i>A</i>	<i>≠</i>		<i>800</i>
<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>			<i>700</i>	
<i>MAGAZZINO</i>			<i>50</i>	
<i>CREDITI</i>			<i>50</i>	
		<i>FONDI AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>100</i>	
		<i>DEBITI</i>	<i>300</i>	
		<i>SOCIETÀ A C/ SCISSIONE</i>	<i>400</i>	

d.3) Destinazione differenze da scissione da scissione

Si ipotizza non vi siano riserve in sospensione d'imposta da ricostituire.

<i>AVANZO DA ANNULLAMENTO</i>	<i>A</i>	<i>RISERVA AVANZO DA ANNULLAMENTO</i>	<i>70</i>

ASPETTI CIVILISTICI

Il **D.Lgs. n. 127/91** in attuazione delle direttive comunitarie ha disciplinato il **processo di consolidamento** dei conti di bilancio per le imprese industriali e commerciali.

Imprese obbligate (art. 25):

- Spa, Sapa, Srl che controllano un'impresa;
- Enti pubblici commerciali, cooperative, mutue assicuratrici che controllano una Spa, Sapa, Srl.

Il concetto di impresa controllata da utilizzarsi ai fini del consolidamento è quello definito dai **n. 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 c.c. (art. 26)**.

Imprese esonerate (art. 27)

Sono esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato le controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

L'esonero tuttavia non è consentito se la controllante o una delle controllate abbia emesso titoli quotati.

Le ragioni dell'esonero devono essere illustrate in Nota Integrativa del bilancio d'esercizio.

Sono inoltre esonerate le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni/quote dell'impresa controllata (sub-holding), ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

Tale esonero è subordinato alle seguenti condizioni:

- che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il D.Lgs. 127/1991 ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;
- che l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

Non sono altresì soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che, individualmente o nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta in bilancio della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

Infine sono esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. 127/91.

Nel caso non si rediga il bilancio consolidato in quanto è presente una controllante che già lo redige, la nota integrativa del bilancio d'esercizio della società esonerata dalla redazione del bilancio consolidato deve indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato. Inoltre, copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella

dell'organo di controllo devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è situata la sede della società esonerata dalla redazione del bilancio consolidato.

Imprese escluse (art 28)

Possono essere **escluse** dal consolidamento imprese controllate principalmente quando:

- la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta;
- l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
- non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese le necessarie informazioni;
- le loro azioni/quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Il bilancio consolidato viene redatto dagli amministratori della controllante (**art. 29**).

La struttura e i principi in base a cui redigere il bilancio consolidato sono analoghi a quelle del bilancio IV direttiva CEE (art 29).

Il bilancio consolidato assume come data di riferimento la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante (**art. 30**). La data tuttavia può coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse. Il comma 3 dell'art. 30, D.Lgs. 127/91, stabilisce che, nei casi in cui la data di chiusura del bilancio d'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento (compresa la società controllante) sia diversa da quella di riferimento del bilancio consolidato, si includa tale impresa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio consolidato.

Confronto con i principi contabili internazionali (IAS)

Area di consolidamento:

Come indicato in precedenza, il D.Lgs. 127/91 (art. 28) permette di escludere dal consolidamento le società controllate quando:

- a) la loro inclusione è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta;
- b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
- c) non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese le necessarie informazioni;
- d) le loro azioni/quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

L'IFRS 10 non prevede queste esclusioni, ma è possibile che nei casi descritti alle lettere b) e c) non sussista il requisito del controllo ed in tal caso si applica l'IFRS 9 e quindi si procede a valutare la partecipazione detenuta al fair value.

Le attività destinate alla dismissione ricadono nell'ambito di applicazione dell'IFRS 5 che non ne prevede l'esclusione dall'area di consolidamento, ma dispone che le attività e le passività delle controllate destinate all'alienazione siano esposte nel consolidato cumulativamente in linee separate da quelle delle altre attività e passività.

In base ai principi contabili IAS, inoltre, come previsto nella disciplina nazionale (a seguito dell'abrogazione del comma 1 dell'art. 28, D.Lgs. 127/91), non è ammessa l'esclusione dall'area di consolidamento delle società controllate che svolgono attività marcatamente dissimili da quelle del gruppo.

Esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato:

I principi IAS non prevedono alcun tipo di esonero per motivi di carattere dimensionale, mentre l'art. 27 D.Lgs. 127/91 consente l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le imprese madri di gruppi "minori".

Rappresentazione contabile del patrimonio netto dei terzi:

I principi contabili internazionali prevedono che la quota di pertinenza di terzi debba essere presentata, nello Stato Patrimoniale consolidato, all'interno del patrimonio netto, separatamente dal patrimonio di pertinenza dei soci della capogruppo. L'art. 32 D.Lgs. 127/91 stabilisce che la quota dei terzi sia classificata all'interno del patrimonio netto, dopo un subtotale che rappresenta il patrimonio netto di pertinenza della controllante.

Le premesse operative alla redazione Bilancio Consolidato

- *Superamento di due dei tre limiti dimensionali ex art. 27, comma 1, D.Lgs. 127/91;*
- *Omogeneità delle date delle società interessate (chiusura esercizio):* quando le date di chiusura dell'esercizio sono differenti, la controllata deve preparare un bilancio alla data di chiusura. Nel caso sia impossibile la coincidenza delle date di chiusura, possono essere utilizzati bilanci con date di chiusura differenti, ma non superiori a tre mesi. Nei casi in cui alcune delle società partecipate o la società controllante stessa chiudano il proprio bilancio d'esercizio a data diversa da quella del bilancio consolidato, esse dovranno redigere un bilancio intermedio;
- *Omogeneità degli schemi di bilancio utilizzati delle società interessate:* tale omogeneità può essere ottenuta attraverso l'armonizzazione delle rilevazioni contabili all'interno del gruppo, con l'utilizzo di un unico piano dei conti in tutte le società, o operando delle rettifiche preliminari ai bilanci delle società del gruppo, al fine di renderli consolidabili;
- *Omogeneità dei criteri di valutazione delle poste di bilancio delle società interessate:* eventuali rettifiche di criteri di valutazione originano nel bilancio consolidato la necessità di considerare le imposte differite.

METODI DI CONSOLIDAMENTO

L'**art. 31 del D.Lgs. 127/91** detta le regole mediante le quali si perviene alla formazione del bilancio consolidato, partendo dai dati contabili delle singole società.

Le metodologie previste dalla normativa in tale ambito variano in dipendenza dei diversi livelli di influenza che la capogruppo esercita sulle partecipate. Più precisamente, sono rinvenibili i seguenti metodi di consolidamento:

1. **metodo del consolidamento integrale** (artt. 31 e 33);
2. **metodo del consolidamento proporzionale** (art. 37);
3. **metodo del consolidamento cosiddetto sintetico**, attraverso la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (art. 36)

1. Consolidamento integrale (utilizzato per le **società controllate**)

= il valore della partecipazione della controllata viene sostituito con le attività e passività della stessa.

Fasi del consolidamento integrale (cfr. documento OIC 17, § 49):

- rettifiche per uniformarsi ai principi contabili di gruppo nonché eventuali altre rettifiche che si rendessero necessarie ai fini del consolidamento;
- aggregazione dei bilanci da consolidare (con riferimento a tutte le voci dell'attivo e del passivo patrimoniale, inclusi i conti d'ordine, e del Conto economico), indipendentemente dalla percentuale di partecipazione, sommando le varie voci dell'attivo, del passivo e del Conto economico dei bilanci delle società da consolidare;
- eliminazione dei rapporti infragruppo (crediti e debiti tra le imprese incluse nel consolidamento nonché proventi e oneri relativi ad operazioni effettuate tra le medesime);
- eliminazione degli utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento;
- eliminazione del valore d'iscrizione della partecipazione in impresa controllata, incluso nel bilancio della società controllante e, ove presente, nel bilancio delle altre imprese del gruppo, in contropartita delle corrispondenti quote del patrimonio netto dell'impresa controllata, di pertinenza del gruppo;
- rilevazione nel bilancio consolidato di eventuali imposte differite e/o anticipate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 25 "Imposte sul reddito";
- analisi dei dividendi e del loro trattamento contabile, al fine di evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate;
- verifica del trattamento contabile specifico per le azioni proprie della controllante possedute dalle controllate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 28 "Partecipazioni e azioni proprie";
- attribuzione (eventuale) agli azionisti "terzi" delle quote di risultato e patrimonio netto di loro spettanza.

2. Consolidamento proporzionale (utilizzato per le **joint-venture**)

= il valore della partecipazione della consolidata viene sostituito con la quota parte dell'attivo e del passivo.

Nel **principio contabile OIC n. 17** viene evidenziato come per il consolidamento proporzionale possano essere utilizzate, alternativamente, le seguenti modalità, tra di loro equivalenti:

- la società partecipante aggrega, linea per linea, la quota parte di ciascuna attività, passività, ricavi e costi della joint venture alle rispettive voci del proprio bilancio (cumulativamente o aggiungendo una linea per ogni voce);

- nel bilancio vengono incluse, esponendole in voci separate (normalmente aggregate per classi), la quota parte di attività, passività, ricavi e costi appartenenti alla società sottoposta al controllo congiunto (c.d. "consolidamento proporzionale ridotto").

3. **Consolidamento sintetico o metodo del patrimonio netto** (utilizzato per le **società collegate**)

= il valore della partecipazione viene mantenuto nel bilancio consolidato; non sono attratte nel bilancio della capogruppo le attività, passività e componenti del Conto Economico.

Il documento OIC 17, nella sezione dedicata al metodo del patrimonio netto, tratta gli aspetti applicativi di tale metodo, sia nel bilancio d'esercizio che nel bilancio consolidato.

PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

Ai sensi di quanto indicato dall'**art. 31** del **D.Lgs. 127/91** nell'operazione di consolidamento sono ripresi integralmente gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento.

Sono invece eliminati:

- i **crediti ed i debiti** tra le imprese incluse nel consolidamento;
- i **proventi e gli oneri** relativi ad operazioni effettuate tra le imprese medesime;
- gli **utili e le perdite** derivanti da operazioni tra le imprese partecipanti al consolidamento e relative a valori compresi nel patrimonio, quali plusvalenze/minusvalenze e dividendi distribuiti;
- le **partecipazioni** in imprese partecipanti al consolidamento e le corrispondenti **quote di patrimonio netto** di queste.

DATA DI CONSOLIDAMENTO

La data di consolidamento delle partecipazioni in imprese controllate è individuata dall'art. 33, comma 1, del D.lgs. 127/1991, che prescrive che l'eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate "è *attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento*".

La "data di acquisizione" coincide con la data in cui la controllante acquisisce il controllo dell'impresa controllata. La "data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento" coincide con la data di chiusura del primo bilancio consolidato che comprende l'impresa controllata.

Nel caso in cui si utilizzi la data di acquisizione, la differenza da annullamento è calcolata sulla base del patrimonio netto contabile alla data di acquisizione del controllo. È accettabile consolidare una controllata ad una data prossima alla data di acquisizione oppure per l'intero esercizio, se l'acquisizione è avvenuta nei primi mesi dell'esercizio.

Nel caso in cui si utilizzi la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento, la differenza da annullamento che si genera è misurata su un patrimonio netto che già incorpora i risultati di conto economico della partecipata tra la data di acquisizione e la data di consolidamento.

DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO

Nella sostituzione del valore della partecipazione in imprese incluse nel consolidamento con le attività, passività delle stesse, si confronta il valore della partecipazione nella controllante con la corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata. Se:

- **valore partecipazione > frazione patrimonio netto → differenza POSITIVA di consolidamento**

Ai sensi dell'**art. 33** tale differenza:

- a) è attribuita ove possibile alle attività/passività di Stato Patrimoniale (al netto della fiscalità differita sui plusvalori);
- b) se non è interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, il residuo è imputato alla voce “avviamento” (“differenze da consolidamento”) a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l'iscrizione dell'avviamento previsti dal principio OIC 24;
- c) il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull'avviamento della controllata è imputato a conto economico, alla voce B.14 “oneri diversi di gestione” (cfr. **principio contabile OIC n. 17, par. 56**).

- **valore partecipazione < frazione patrimonio netto → differenza NEGATIVA di consolidamento**

Ai sensi dell'**art. 33** tale differenza:

- a) è attribuita ove possibile alle attività/passività di Stato Patrimoniale (al netto delle imposte anticipate da iscrivere a fronte dei minus valori allocati);
- b) è iscritta nel passivo alla voce “Riserva da consolidamento” (se si tratta di un buon affare);
- c) è iscritta nel passivo alla voce “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri” (se si tratta di un cattivo affare).

Negli esercizi successivi all'acquisizione, la controllata continua a redigere i bilanci d'esercizio in continuità di valori contabili.

Nel bilancio consolidato si effettuano le rettifiche per riflettere gli effetti della iniziale imputazione della differenza da annullamento, aggiornati ad ogni chiusura del bilancio consolidato successiva alla data di consolidamento.

Queste rettifiche continuano a essere effettuate finché le relative attività e passività rimangono iscritte nei bilanci d'esercizio della controllata.

Le voci di cui sopra ed i criteri utilizzati per la loro determinazione devono essere illustrati in Nota Integrativa.

1) Eliminazione della partecipazione di controllo

Nel **documento contabile OIC n. 17** viene precisato che, nell'ambito dell'operazione di consolidamento, l'eliminazione del valore di carico delle partecipazioni deve essere effettuata con riferimento alla data di acquisizione del controllo; in alternativa all'applicazione di tale "best practice", si ammette, tuttavia, l'utilizzo della data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.

– A Spa controlla B Spa al 70%; valore partecipazione = 1.500; PN controllata (non comprensivo dell'utile) = 1.850

Si confronta: $1.500 > (1.850 * 70\%)$: *differenza positiva da consolidamento per 205*

a. Eliminazione partecipazione

		≠	A	PARTECIPAZIONE IN B		1.500
		CAPITALE E RISERVE DI B (70%)			1.295	
		DIFFERENZA POSITIVA DI CONSOLIDAMENTO			205	

Se si fosse verificata una differenza negativa da consolidamento, la scrittura sarebbe stata la seguente

		CAPITALE E RISERVE DI B (70%)	A	≠		1.295
				PARTECIPAZIONE IN B	1.200	
				RISERVA DA CONSOLIDAMENTO	95	

*b. Ammortamento differenza positiva di consolidamento ($205 * 20\% = 41$):**b.1 rettifica di Stato Patrimoniale*

		UTILE DI A	A	FONDO AMMORTAMENTO DIFFERENZA DA CONSOLIDAMENTO		41

b.2 rettifica di Conto Economico

		AMMORTAMENTO DIFFERENZA POSITIVA DI CONSOLIDAMENTO	A	UTILE DI A		41

c. Rilevazione "Capitale e Riserve di terzi" ($30\% \cdot 1.850 = 555$)

		CAPITALE E RISERVE DI B (30%)	A	CAPITALE E RISERVE DI TERZI		555

d. Rilevazione Utile di terzi:

Si ipotizza:

– utile controllata pari a 200 euro;

→ utile di terzi: $200 \cdot 30\% = 60$

d.1 rettifica di Stato Patrimoniale

		UTILE DI B	A	UTILE DI TERZI		60

d.2 rettifica di Conto Economico

		UTILE DI TERZI	A	UTILE DI B		60

2) Eliminazione delle partecipazioni reciproche (art. 31 D.Lgs. 127/91)

a. Trasferimento della partecipazione ad "Azioni proprie"

		RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE	A	PARTECIPAZIONI		1.000

3) Compravendita di beni.

– La controllata vende materie prime alla controllante per 50.000 + Iva (22%), realizzando un utile interno per 20.000; alla chiusura dell'esercizio, dette materie sono ancora nel magazzino della controllante per 1/5.

Nel corso dell'esercizio era stato contabilizzato:

dalla controllata

		CREDITI VS CONTROLLANTE	A	≠		61.000
				RICAVI	50.000	
				IVA A DEBITO	11.000	

dalla controllante:

		≠	A	DEBITI VS CONTROLLATA		61.000
		MERCI C/ACQUISTO			50.000	
		IVA A CREDITO			11.000	

a. Eliminazione dei crediti/debiti infragruppo

		DEBITI VS CONTROLLATA	A	CREDITI VS CONTROLLANTE		61.000

b. Eliminazione dei costi/ricavi infragruppo

		RICAVI DI VENDITA	A	COSTI MP		50.000

c. Eliminazione dell'**utile interno** (utile nascosto: $20.000 * 1/5 = 4.000$)

c.1 rettifica di Stato Patrimoniale

		UTILE CONTROLLATA	A	RIMANENZE MP		4.000

c.2 rettifica di Conto Economico

		VARIAZIONE RIMANENZE MP	A	UTILE CONTROLLATA		4.000

Se invece di acquisto di beni si trattasse di servizi non si realizzerebbe alcun utile interno nascosto (si eliminano solo crediti/debiti, costi/ricavi).

4) Finanziamenti infragruppo

– La controllante finanzia la controllata per 20.000 euro; interessi pari a 1.000 euro

a. Eliminazione crediti/debiti

		DEBITI VS CONTROLLANTE	A	CREDITI VS CONTROLLATA		20.000

b. Eliminazione interessi attivi/passivi

		INTERESSI ATTIVI	A	INTERESSI PASSIVI		1.000

5) Compravendita di Immobilizzazioni

- La controllante vende alla controllata il seguente macchinario:

costo storico: 150.000
 fondo amm.to: 50.000
 vnc: 100.000
 Pr vendita: 200.000
 Plusvalenza : 100.000 (utile interno)

Nel corso dell'esercizio le scritture erano state rispettivamente:

per la controllante:

		≠	A	≠		294.000
		CREDITI VS CONTROLLATA			244.000	
		FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI		MACCHINARI	50.000	
				PLUSVALENZA	150.000	
				IVA A DEBITO	100.000	
					44.000	

		BANCA	A	CREDITI VS CONTROLLATA		244.000

per la controllata:

		≠	A	DEBITI VS CONTROLLATA		244.000
		MACCHINARI			200.000	
		IVA A CREDITO			44.000	
		DEBITI VS CONTROLLATA	A	BANCA		244.000

Alla fine dell'esercizio ($200.000 \cdot 10\%$ poiché è il primo esercizio di entrata in funzione):

		AMMORTAMENTO MACCHINARI	A	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI		20.000

Nelle **rettifiche di consolidamento** bisogna ripristinare la situazione come se la vendita non fosse mai avvenuta.

a) A livello di Stato Patrimoniale:

si agisce sul macchinario (si ripristina il costo storico nella controllante e si elimina l'acquisto nella controllata) e sul fondo (si ripristina il fondo ammortamento nella controllante, comprensivo dell'ammortamento relativo all'esercizio in cui è avvenuta la vendita, e si elimina il fondo stanziato dalla controllata)

	≠	A	≠		
	MACCHINARI IN CONTROLLANTE			150.000	
	FONDO AMMORTAMENTO IN CONTROLLATA			20.000	
	UTILE			110.000	
			MACCHINARIO IN CONTROLLATA	200.000	
			FONDO AMMORTAMENTO CONTROLLANTE	80.000	280.000

*Fondo ammortamento controllante: al fondo di 50.000, si aggiunge l'ammortamento che si sarebbe determinato se il macchinario non fosse stato ceduto ($150.000 * 20\% = 30.000$)

b) A livello di Conto Economico:

si agisce sugli ammortamenti (si eliminano quelli effettuati dalla controllata e si ripristinano quelli che la controllante avrebbe eseguito se il cespite non fosse stato venduto) e si elimina la plusvalenza, quindi l'utile si riduce.

	≠	A	≠		
	AMMORTAMENTI CONTROLLANTE			30.000	
	PLUSVALENZA			100.000	130.000
			AMMORTAMENTI CONTROLLATA	20.000	
			UTILE	110.000	

c) Si calcola la fiscalità differita relativa

Eliminazione plusvalenza	Imposte anticipate	$100.000 * 27,90\% = (27.900)$
Eliminazione ammortamenti acquirente	Imposte differite	$20.000 * 27,90\% = 5.580$
Ripristino ammortamenti cedente	Imposte anticipate	$30.000 * 27,90\% = (8.370)$
Effetto netto	Imposte anticipate	$\Rightarrow (30.690)$

c.1 rettifica di Stato Patrimoniale

		ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE	A	UTILE CONTROLLANTE	
					30.690

c.2 rettifica di Conto Economico

		UTILE CONTROLLANTE	A	IMPOSTE ANTICIPATE	
					30.690

6) Eliminazione dividendi infragruppo

– La controllata distribuisce a favore della controllante dividendi per 20.000

a. Costituzione Riserva di utili consolidati (rettifica di Stato Patrimoniale)

		UTILE CONTROLLANTE	A	RISERVA UTILI CONSOLIDATI	
					20.000

b. Eliminazione dividendo (rettifica di Conto Economico)

		DIVIDENDI	A	UTILE CONTROLLANTE	
					20.000

7) Adozione metodo finanziario per contabilizzare il leasing

Come disposto dall'OIC, in considerazione della natura essenzialmente informativa del bilancio consolidato, si ritiene consigliabile, seppur non obbligatorio, che il locatario di beni dati in leasing finanziario rilevi nel bilancio consolidato tali operazioni secondo il cosiddetto metodo finanziario. E' comunque ammesso contabilizzare tali operazioni con il metodo patrimoniale anche nel bilancio consolidato: in questa ipotesi si devono fornire in nota integrativa le specifiche informazioni richieste dall'art. 2427 n. 22 c.c..

A seguito della sostituzione dello IAS 17 con il principio internazionale IFRS 16, che si applica nei bilanci successivi a quelli in corso al 31.12.2018, sarà prossima una revisione dei principi contabili nazionali per le specifiche indicazioni che dovranno essere seguite da parte dei soggetti

432 non IAS ai fini della rappresentazione del leasing sulla base della sostanza economica dell'operazione.

Si ipotizza il seguente caso:

la controllata nel corso dell'esercizio ha stipulato un contratto di leasing finanziario su un macchinario con i seguenti dati:

- costo acquisizione per società di leasing = 1.000.000;
- debito implicito verso società di leasing = 1.100.000;
- canoni di leasing contabilizzati in Conto Economico = 60.000;
- canoni corrisposti nell'esercizio = 75.000;
- componente finanziaria dell'esercizio: 20.000;
- sconto attivo imputato relativamente al maxicanone = 15.000.

Nelle rettifiche di consolidamento bisogna:

a. Annullare gli effetti dell'applicazione del metodo patrimoniale

a.1. rettifica sconto canoni pluriennale

		UTILE CONTROLLATA (S.P)	A	RISCONTI ATTIVI LEASING		15.000
		CONTO TRANSITORIO (RETTIFICHE PER CAMBIAMENTO METODO)	A	UTILE CONTROLLATA (C.E.)		15.000

a.2. rettifica canoni iscritti

		CONTO TRANSITORIO (RETTIFICHE PER CAMBIAMENTO METODO)	A	UTILE CONTROLLATA (S.P)		60.000
		UTILE CONTROLLATA (C.E.)	A	CANONI DI LEASING		60.000

b. Rilevare gli effetti dell'applicazione del metodo finanziario

b.1. iscrizione in Stato Patrimoniale del bene

		MACCHINARI	A	DEBITO VS SOCIETÀ LEASING		1.000.000

b.2. storno debito vs società leasing per importo quota capitale canoni già corrisposti nell'esercizio (75.000 – 20.000)

		DEBITO VS SOCIETÀ LEASING	A	CONTO TRANSITORIO (RETTIFICHE PER CAMBIO METODO)		55.000

b.3. rilevazione interessi passivi canoni di leasing

		INTERESSI PASSIVI LEASING	A	UTILE CONTROLLATA (C.E.)		20.000

		UTILE CONTROLLATA (S.P.)	A	CONTO TRANSITORIO (RETTIFICHE PER CAMBIO METODO)		20.000

Il Conto transitorio utilizzato per le rettifiche dal cambiamento di metodo di valutazione del leasing viene così ad azzerarsi: (15.000 + 60.000 - 55.000 - 20.000).

b.4. rilevazione dell'ammortamento dell'esercizio macchinario

$$1.000.000 * 20\% = 200.000$$

b.4.1. rettifica di Conto Economico

		AMMORTAMENTO MACCHINARIO	A	UTILE CONTROLLATA		200.000

b.4.1. rettifica di Stato Patrimoniale

		UTILE CONTROLLATA	A	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARIO		200.000

c. Rilevare della fiscalità differita che si genera a seguito della modifica del criterio di contabilizzazione del bene in leasing

- Costi imputati in conto economico a seguito applicazione del metodo finanziario: 270.000;
- Costi imputati in conto economico a seguito applicazione del metodo patrimoniale: 60.000
Differenza 210.000

→ Imposte anticipate: (210.000 * 27,90%) = 58.590

c.1 rettifica di Stato Patrimoniale

		ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE	A	UTILE CONTROLLATA		58.590

c.2 rettifica di Conto Economico

		UTILE CONTROLLATA	A	IMPOSTE ANTICIPATE		58.590

8) Adeguamento partecipazione di collegamento (metodo sintetico – art. 36)

Il metodo da utilizzare, “metodo del patrimonio netto”, consiste nel mantenimento nel bilancio consolidato della voce “Partecipazioni”, originariamente iscritta nel bilancio della partecipante, che viene però ogni anno adeguata per tener conto del risultato della società partecipata.

Si ipotizza:

- **partecipazione in impresa collegata** (25%) pari a 300.000 euro;
 - PN collegata (comprensivo dell'utile d'esercizio) = 1.340.000 euro
- $1.340.000 * 25\% = 335.000$

Dal confronto tra il valore della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto:

300.000 < 335.000 → Differenza negativa da consolidamento per 35.000

a.1 rettifica di Stato Patrimoniale

			PARTECIPAZIONE	A	UTILE				35.000

a.2 rettifica di Conto Economico

			UTILE	A	RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE				35.000

Se al contrario risultasse una differenza positiva di consolidamento, si procederebbe alla svalutazione della partecipazione

a.1 rettifica di Stato Patrimoniale

			UTILE	A	PARTECIPAZIONE				35.000

a.2 rettifica di Conto Economico

			SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE	A	UTILE				35.000

Vi sono due principali problematiche da affrontare:

1. il trattamento del risultato d'esercizio (utile o perdita) e della distribuzione di dividendi relativi ad utili di esercizi precedenti;
2. il trattamento della differenza da consolidamento (positiva o negativa) derivante dal consolidamento della partecipazione di controllo.

1. Trattamento risultati conseguiti negli esercizi precedenti e dei dividendi distribuiti

a) Eliminazione dei dividendi

I dividendi che la società controllata distribuisce alla controllante sono già passati nel Conto Economico consolidato nell'esercizio in cui si sono generati gli utili distribuiti, attraverso il consolidamento integrale dei costi e dei ricavi della società controllata. Nell'esercizio in cui sono materialmente distribuiti si effettua la seguente rettifica di consolidamento:

1. Costituzione Riserva di utili indivisi (rettifica di Stato Patrimoniale)

		UTILE CONTROLLANTE	A	RISERVA UTILI INDIVISI	

2. Eliminazione dividendo (rettifica di Conto Economico)

		<i>DIVIDENDI</i>	<i>A</i>	<i>UTILE CONTROLLANTE</i>	

b) Trattamento utile non distribuito della società controllata

L'utile dell'esercizio precedente (o degli esercizi precedenti) della società consolidata non distribuito costituisce un incremento del suo patrimonio netto; tale incremento di patrimonio netto deve essere distinto nella parte di pertinenza del gruppo da una parte, attraverso la costituzione di un'apposita riserva ("riserva utili indivisi") e nella parte di pertinenza di terzi dall'altra, attraverso l'incremento della voce "Capitale e riserve di terzi" (appostata nell'ambito del bilancio consolidato nel Patrimonio netto di terzi).

La società A controlla la società B al 90%; gli utili non distribuiti della società B sono pari a 10.000.

→ “Riserva utili indivisi”: $90\% * 10.000 = 9.000$;

→ “Capitale e riserve di terzi”: $10.000 * 10\% = 1.000$

1. Creazione "Riserva utili indivisi" (rettifica di Stato Patrimoniale)

		UTILE CONTROLLATA ES. PRECEDENTE	A	RISERVA UTILI INDIVISI		9.000

2. Incremento “Capitale e riserve di terzi” (rettifica di Stato Patrimoniale)

	<i>UTILE CONTROLLATA ES. PRECEDENTE</i>	A	<i>CAPITALE E RISERVE DI TERZI</i>		1.000

c) Copertura perdita della società controllata

Nell'esercizio successivo (o negli esercizi successivi) la perdita può essere coperta:

c.1) tramite l'utilizzo di riserve già esistenti (riduzione di riserve) o ricorrendo ad una riduzione del capitale. In tale ipotesi la riduzione (di riserve o di capitale) che avviene nel bilancio individuale della controllata deve essere imputata pro quota al patrimonio netto di terzi e al patrimonio netto del gruppo).

La società A controlla la società B al 90%; la perdita dell'esercizio precedente della società B è pari a 2.000.

→ riduzione "Riserva straordinaria": $90\% * 2.000 = 1.800$

→ riduzione "Capitale e riserve di terzi": $2.000 * 10\% = 200$

1. Riduzione (rettifica di Stato Patrimoniale)

	RISERVA STRAORDINARIA	A	PERDITA CONTROLLATA	1.800

2. Riduzione "Capitale e riserve di terzi" (rettifica di Stato Patrimoniale)

	CAPITALE E RISERVE DI TERZI	A	PERDITA CONTROLLATA	200

c.2) tramite versamenti in denaro da parte dei soci. In tale ipotesi la parte di tali versamenti a copertura perdita attribuibile ai soci di maggioranza aumenta il costo della partecipazione, e pertanto nel momento del consolidamento integrale deve essere annullata; la parte attribuibile ai soci di minoranza, invece, viene attratta nel patrimonio netto di terzi.

2. Trattamento differenza da consolidamento partecipazione di controllo

Nei bilanci consolidati successivi al primo il segno (positivo o negativo) della differenza da consolidamento che si originava la momento “dell’eliminazione” della partecipazione di controllo non può essere variato.

In caso di un'originaria **differenza positiva** si procede nel processo di ammortamento della stessa (iniziato già nell'esercizio del primo anno di consolidamento). L'ammortamento dell'anno incide direttamente sul Conto Economico, mentre l'ammortamento effettuato nel primo anno riduce il valore delle attività, ma non incide sul Conto Economico (l'ammortamento dell'anno precedente ha diminuito il Conto Economico consolidato, riducendo il patrimonio netto consolidato attraverso l'appostazione di una riserva da consolidamento negativa, "Riserva utili indivisi").

Ammortamento differenza positiva di consolidamento

1. rettifica di Stato Patrimoniale

		UTILE CONSOLIDANTE	A	FONDO AMMORTAMENTO DIFFERENZA DA CONSOLIDAMENTO	

2. rettifica di Conto Economico

AMMORTAMENTO DIFFERENZA POSITIVA DI CONSOLIDAMENTO	A	UTILE CONSOLIDANTE

3. ripristino fondo ammortamento esercizio precedente

	RISERVA UTILI INDIVISI	A	F.DO AMM.TO DIFFERENZA DA CONSOLIDAMENTO	

Esemplificazione redazione Bilancio Consolidato al secondo anno):

Ipotesi preliminari:

- la società A controlla la società B all'80%;
- la partecipazione nel bilancio di A è iscritta al costo pari a 300; il PN di B è pari a 300;
- differenza da consolidamento partecipazione: $300 - (300 * 80\%) = 60$;
- la differenza positiva di consolidamento (60) viene imputata ad avviamento e viene civilisticamente ammortizzata in 5 anni (per semplicità espositiva si tralasciano le necessarie variazioni fiscali). L'ammortamento annuo è pertanto pari a 12 ($60/5$);

Al 31/12/20X1 le società presentano i seguenti valori patrimoniali ed economici:

	A	B
Attività	700	800
Partecipazione in B	300	
Capitale e riserve	400	300
Utile	100	50
Passività	500	450
Ricavi	800	500
Costi	700	450

Il bilancio consolidato al 31/12/20X1 è il seguente

lo Stato Patrimoniale consolidato:

Attività	1.500	Patrimonio Netto:	
Differenza da consolidamento	48	Capitale e Riserve	400
		Utile di gruppo	128
		Totale PN di gruppo	528
		Capitale e Riserve di terzi	60
		Utile di terzi	10
		Totale PN di terzi	70
		Patrimonio netto consolidato	598
		Passività	950
Totale Attivo	1.548	Totale Passivo	1.548

ove:

- differenza da consolidamento: $(60 - 12) = 48$;
- utile di gruppo: utile consolidante (100) – ammortamento differenza da consolidamento (12) + 80% dell'utile della controllata ($80\% * 50 = 40$);
- Capitale e riserve di terzi: 20% del capitale e delle riserve della controllata ($20\% * 300 = 60$);
- Utile di terzi: 20% dell'utile della controllata ($20\% * 50$)

Ricavi	1.300
Costi	1.162
Utile consolidato	138
Di cui:	
- Utile di gruppo	128
- Utile di terzi	10

ove:

- costi: costi controllante (700) + ammortamento differenza consolidamento (12) + costi controllata (450);
- utile di gruppo: utile consolidante (100) – ammortamento differenza da consolidamento (12) + 80% dell'utile della controllata (80% * 50 = 40).

Per ipotesi nel periodo d'imposta 20X2 le società A e B non hanno distribuito utili.

Al 31/12/20X2 le società presentano i seguenti valori patrimoniali ed economici:

	A	B
Attività	1.000	900
Partecipazione in B	300	
Capitale e riserve	500	350
Utile	150	100
Passività	650	450
Ricavi	950	600
Costi	800	500

Il bilancio consolidato al 31/12/20X2 è il seguente
lo Stato Patrimoniale consolidato:

Attività	1.900	Patrimonio Netto:	
Differenza da consolidamento	36	Capitale e Riserve	500
		Riserva utili indivisi	28
		Utile di gruppo	218
		Totale PN di gruppo	746
		Capitale e Riserve di terzi	70
		Utile di terzi	20
		Totale PN di terzi	90
		Patrimonio netto consolidato	836
		Passività	1.100
Totale Attivo	1.936	Totale Passivo	1.936

ove:

- differenza da consolidamento: $(60 - 12 - 12) = 36$;
- riserva utili indivisi: 80% dell'utile 20X1 della controllata $(80\% * 50 = 40)$ - ammortamento 20X1 differenza da consolidamento (12)
- utile di gruppo: utile 20X2 consolidante (150) – ammortamento 20X1 differenza da consolidamento (12) + 80% dell'utile 20X2 della controllata $(80\% * 100 = 80)$;
- Capitale e riserve di terzi: 20% del PN iniziale della controllata $(20\% * 300 = 60)$ + il 20% dell'utile 20X1 della controllata non distribuito $(20\% * 50 = 10)$;
- Utile di terzi: 20% dell'utile 20X2 della controllata $(20\% * 100)$

il Conto Economico consolidato:

Ricavi	1.550
Costi	1.312
Utile consolidato	238
di cui:	
- <i>Utile di gruppo</i>	<i>218</i>
- <i>Utile di terzi</i>	<i>20</i>

È un regime opzionale di durata triennale, per effetto del quale la società consolidante determina il reddito imponibile di gruppo attraverso la somma algebrica dei risultati imponibili (utili/perdite) delle società rientranti nel perimetro di consolidamento fiscale.

Soggetto controllante (art 117 TUIR)

Deve essere:

- Spa, Sapa, Srl – Società cooperative – Società di mutua assicurazione – Enti pubblici/privati commerciali: residenti nel territorio dello Stato;

Con la **Risoluzione n. 409/E del 30.10.2008** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini IRES, salvo prova contraria, si considera "residente" la società estera che detiene partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., in una (o più) società di capitale (o enti commerciali) residenti quando risulta verificata una delle seguenti situazioni:

- la società estera è controllata, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., da un soggetto residente;
- è amministrata da organi di direzione e gestione composti in prevalenza da soggetti residenti.

Risulta dunque applicabile il **comma 5 bis dell'art. 73 TUIR**.

- *Enti di ogni tipo: non residenti nello stato italiano, ma residenti in uno Stato membro UE, e che esercitano nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione.*

Il soggetto controllante deve esercitare:

- il controllo ex **art. 2359 comma 1, n. 1, c.c.** caratterizzato dai requisiti stabiliti da:
 - **art. 120, comma 1, lett. a), TUIR:** partecipazione diretta/indiretta al capitale sociale con una percentuale superiore al 50%;
 - **art. 120, comma 1, lett. b), TUIR:** partecipazione all'utile di bilancio con una percentuale superiore al 50%.

Ai sensi dell'**art 120, comma 2, TUIR** il *requisito del controllo deve sussistere all'inizio di ogni esercizio di validità del regime opzionale*.

Con riferimento ai requisiti del controllo, bisogna considerare l'eventuale effetto della demoltiplicazione della catena:

Alfa controlla al 90% Beta che controlla all'80% Gamma, che a sua volta controlla al 60% Delta:

→ Alfa può consolidare Beta e Gamma, ma non può consolidare Delta ($90\% * 80\% * 60\% = 43,20\%$)

Soggetto controllato

Deve essere:

- Spa, Sapa, Srl: residente nel territorio dello Stato, con i requisiti del controllo **dell'art. 120 TUIR**.

Condizioni per l'esercizio dell'opzione

- identità esercizio sociale di ogni controllata e della controllante - **art 119 comma 1 lett. a) TUIR**;
- esercizio congiunto dell'opzione di ogni controllata e della controllante - **art 119 comma 1 lett. b) TUIR**;
- domiciliazione presso la controllante da parte di ogni controllata - **art 119 comma 1 lett. c) TUIR**;
- comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'esercizio dell'opzione con il Modello Unico presentato nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione - **art 119 comma 1 lett. d) TUIR**. Al termine di ciascun triennio, l'opzione per l'adesione al consolidato fiscale nazionale si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo che non si eserciti la revoca dell'opzione (**art. 117, comma 3, TUIR**).

Effetti dell'opzione (art 118 TUIR)

1. Determinazione dell'imponibile di gruppo

Ai fini IRES tutte le società calcolano normalmente il proprio reddito imponibile – utile o perdita fiscale – prima di trasferirlo alla consolidante, che è il soggetto tenuto a procedere alla liquidazione del carico impositivo del gruppo.

I risultati imponibili dei soggetti consolidati vengono trasferiti per l'intero ammontare alla consolidante, a prescindere dalla quota di partecipazione detenuta dalla capogruppo.

L'**art. 122 TUIR** prevede l'obbligo per la società controllante di calcolare il reddito complessivo globale in base alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti alla tassazione di gruppo.

Perdite fiscali

Si deve distinguere fra:

- perdite fiscali ante tassazione di gruppo: non sono scomputate dal reddito consolidato, ma sono utilizzabili unicamente dal soggetto in capo al quale si sono formate (vengono utilizzate per abbattere i redditi da trasferire al consolidato) – **art. 118, comma 2, TUIR**;
- perdite fiscali post tassazione di gruppo: sono utilizzabili dalla consolidante in deduzione dal reddito di gruppo.

Ai sensi dell'art. 84 TUIR:

- le perdite relative agli esercizi ante consolidato sono utilizzabili senza limiti di tempo, ma fino a concorrenza dell'80% del reddito dei periodi d'imposta successivi. Tali perdite restano utilizzabili solo dalle società cui si riferiscono;

442 - le perdite relative agli esercizi post consolidato vengono trasferite al gruppo per la compensazione nello stesso anno con redditi delle altre società, senza limiti di importo (trasferimento in misura integrale alla fiscal unit).

Se le perdite trasferite superano i redditi trasferiti, il gruppo realizza una perdita netta complessiva che viene riportata a nuovo nella dichiarazione del consolidato (**art. 118, comma 1, TUIR**), con il limite dell'80% dei futuri redditi e senza limiti di tempo.

Ecceденze di ROL / interessi attivi - interessi passivi in deducibili nel gruppo

L'eventuale ecceденza di interessi passivi ed oneri assimilati in deducibili su base individuale ex art. 96 del TUIR, generatasi in capo a un soggetto partecipante al regime di consolidato fiscale, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un *risultato operativo lordo (ROL) capiente* o delle ecceденze di interessi attivi non integralmente sfruttate per la deduzione.

Tale regola si applica anche alle ecceденze di interessi passivi oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale (art. 96 comma 7 del TUIR), che non possono essere "cedute" alla fiscal unit, ma rimangono necessariamente in capo al soggetto che le ha generate

Le disposizioni in materia di interessi passivi in deducibili, previste dall'art. 96 TUIR relativamente ai soggetti partecipanti al consolidato fiscale nazionale, hanno l'effetto di consentire alla *fiscal unit* di godere di un beneficio fiscale (in termini di abbattimento del reddito complessivo di gruppo).

I soggetti partecipanti al regime del consolidato fiscale nazionale per ogni anno di validità dell'opzione sono liberi di conferire o meno il proprio ROL disponibile e le ecceденze di interessi attivi alla fiscal unit.

Nella particolare ipotesi in cui una società decida di non attribuire al consolidato la propria ecceденza di ROL o le proprie ecceденze di interessi attivi inutilizzate su base individuale, tali ecceденze non potranno essere attribuiti alla fiscal unit in successivi esercizi, ma risulteranno riportabili esclusivamente su base individuale.

Ipotesi di presenza ecceденza interessi passivi in deducibili e perdite fiscali pregresse

Considerazioni particolari merita il caso in cui la società consolidata che presenta un'ecceденza di interessi passivi netti in deducibili abbia delle perdite fiscali "pregresse", ossia realizzate in esercizi precedenti quello di avvio del regime (**cf. Circolare 19/E del 19.04.2009**).

In tale ipotesi, l'ecceденza di interessi passivi netti registrati da detta società (in deducibile su base individuale), che in altri casi potrebbe essere "liberata" a livello di fiscal unit utilizzando il ROL "capiente" / le ecceденze di interessi attivi di un altro (o di altri) soggetto(i) partecipante(i) al medesimo regime, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato (ovvero trasmesso al consolidato) un risultato imponibile almeno pari alla predetta ecceденza di interessi passivi netti in deducibili. In caso contrario, infatti, verrebbe ad essere aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse di cui al ricordato articolo 118, comma 2, del TUIR.

Esemplificazione)

Le società A, B e C effettuano l'opzione per il consolidato fiscale.

	ROL	Interessi passivi (al netto interessi attivi)	30% ROL	Interessi indeducibili
Società A	100	40	30	40-30=10
Società B	150	42	45	0
Società C	200	52	60	0
Consolidato	450	134	135	0

Valutate singolarmente:

- la società **consolidante** "A" presenterebbe interessi passivi indeducibili per 10;
- le società **consolidate** "B" e "C" potrebbero dedurre integralmente i propri interessi passivi.

Si ipotizza che nessuna società presenti altresì anche eccedenze di interessi attivi.

A livello di consolidato il "margine di ROL" non utilizzato dalle società "B" e "C", pari ad 11, consente di evitare la variazione in aumento di 10 che avrebbe dovuto effettuare la società "A" in sede di determinazione del reddito, se non avesse optato per il consolidato fiscale.

Eccedenze Ace nel gruppo

Le eccedenze di ACE non utilizzate su base individuale sono trasferite al gruppo, che le può scomputare dal reddito complessivo della fiscal unit, nei limiti di quest'ultimo. L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento della rendimento nozionale dell'esercizio successivo di ciascuna società - **art. 6 DM 3.8.2017**.

L'attribuzione delle eccedenze ACE al consolidato si caratterizza quale obbligo, e non quindi come una facoltà (cfr. **Circolare Agenzia Entrate n. 12 del 23.5.2014**).

Le eccedenze Ace generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato fiscale non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione del reddito netto complessivo dichiarato delle singole società.

2. Trasferimento di eccedenze IRES o ritenute d'acconto subite

Le eccedenze di imposta relative ad esercizi precedenti all'inizio della tassazione di gruppo possono essere trasferite al gruppo dalla controllata cui si riferiscono (trasferimento ritenute, acconti).

La controllata effettua le seguenti scritture

Rilevazione credito vs l'Erario

≠	A	INTERESSI ATTIVI		
BANCA C/C				
CREDITI VS ERARIO				

444 Trasferimento del proprio credito

CREDITI VS CONTROLLANTE		A	CREDITI VS ERARIO			
La consolidante effettuerà la seguente scrittura						
CREDITI VS ERARIO		A	DEBITI VS CONSOLIDATA			

Obbligo controllante

La società consolidante deve determinare e quindi liquidare l'imponibile di gruppo.

Gli obblighi di versamento dell'IRPEF a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante - **art 118 comma 3 TUIR**.

Obblighi controllate

Le società consolidate devono:

- predisporre la propria dichiarazione dei redditi da comunicare alla controllante;
- fornire alla controllante i dati relativi ai beni acquistati/ceduti in regime di neutralità fiscale;
- fornire qualsiasi altra necessaria collaborazione alla controllante (flussi informativi).

Regime di responsabilità - art 127 TUIR

La **società consolidante (art. 127 comma 1 TUIR)** è responsabile:

- per gli adempimenti relativi alla determinazione del reddito complessivo ex art. 122 TUIR;
- per le maggiori imposte accertate, riferite al reddito complessivo globale delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo ex **art 36 ter** e **art 36 bis DPR 600/73**;
- solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.

Le **società consolidate (art. 127 comma 2 TUIR)** sono responsabili:

- in solido con la controllante per le maggiori imposte accertate in relazione al proprio reddito e per le somme che risultano dovute ai sensi **artt. 36 bis** e **36 ter DPR 600/73** in relazione alla propria dichiarazione dei redditi.

Si delinea, pertanto, un sistema nel quale la consolidante rappresenta il centro della responsabilità, a prescindere dal soggetto sottoposto ad accertamento, nella considerazione che in capo alla stessa grava l'obbligo di determinazione e versamento dell'unica imposta sul reddito complessivo globale.

SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO IRES – Appendice principio contabile OIC n. 25

Nello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio della società consolidante è esposto il complessivo, credito/debito per Ires verso l'Erario e i crediti e i debiti verso le società consolidate derivanti dalla liquidazione dei vantaggi fiscali ricevuti/attribuiti.

Nello stato patrimoniale di ciascuna società consolidata sono iscritti i crediti e i debiti verso la consolidante derivanti dalla quantificazione dei vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti, mentre nessun rapporto di credito o debito per Ires sarà evidenziato nei confronti dell'Erario.

Esemplificazione):

La società consolidante contabilizza solo il saldo IRES, in quanto il relativo acconto in precedenza versato risulta già iscritto in Conto Economico.

Si ipotizza:

- acconti IRES di gruppo versati nell'esercizio pari ad euro 150.000;
- imponibile IRES consolidata pari ad euro 300.000 (IRES pari a 72.000 euro);
- imponibile IRES trasferito dalla consolidante pari ad euro 600.000 (IRES pari a 144.00 euro);
- debito IRES di gruppo pari ad euro 216.000;
- saldo IRES di gruppo pari ad euro 66.000 (216.000 – 150.000).

Scritture controllata

Passaggio imponibile fiscale alla controllante

ONERI DA CONSOLIDAMENTO IRES (VOCE 20 – CONTO ECONOMICO)	A	DEBITI VS CONTROLLANTE	72.000

Passaggio ritenute su interessi attivi alla controllante

DEBITI VS CONTROLLANTE	A	ERARIO C/RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	50

Se fosse stata trasferita una *perdita fiscale* la scrittura sarebbe al contrario la seguente (per il 24% della perdita fiscale)

CREDITO VS CONTROLLANTE	A	PROVENTI DA CONSOLIDAMENTO IRES (VOCE 20 – CONTO ECONOMICO)	

446 Scritture controllante

Recepimento imponibile fiscale dalla controllata

CREDITI VS CONTROLLATA	A	DEBITI TRIBUTARI		72.000

Recepimento ritenute su interessi attivi dalla controllata

ERARIO C/RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	A	CREDITI VS CONTROLLATA		50

Se avesse dovuto al contrario recepire il passaggio di una *perdita fiscale* la scrittura contabile sarebbe la seguente (per il 24% della perdita fiscale)

DEBITI TRIBUTARI	A	DEBITI VS CONTROLLATA		

Contabilizzazione proprio debito Ires

ONERI DA CONSOLIDAMENTO IRES (VOCE 20 – CONTO ECONOMICO)	A	DEBITI TRIBUTARI		144.000

Contabilizzazione debito Ires di gruppo

DEBITI TRIBUTARI	A	ACCONTI IRES		150.000

TRASFORMAZIONE

ASPETTI CIVILISTICI

E' un'operazione societaria attraverso la quale una società assume un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario, esplicitato nell'atto costitutivo, ma nella quale viene mantenuta una continuità dei rapporti giuridici sostanziali.

Si possono individuare **due tipologie** di trasformazioni:

- **omogenee:** quando avvengono tra società lucrative

da società di persone in:

un'altra società di persone

una società di capitali (omogenea **progressiva**)

da società di capitali in:

un'altra società di capitali

una società di persone (omogenea **regressiva**)

- **eterogenee:** quando cambia di fatto lo scopo sociale

da società di capitali in:

Consorzi, Società consortili, Società cooperative, Comunioni d'azienda, Fondazioni, Associazioni non riconosciute

da soggetti non societari in:

società di capitali

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI (TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA)

Viene decisa con il consenso della *maggioranza dei soci* determinata secondo la partecipazione agli utili, salvo che il contratto sociale non preveda l'unanimità (**art. 2500 ter c.c.**).

Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione (**art. 2500 quater**). In ogni caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione

Nell'ipotesi in cui la società che risulterà dall'operazione di trasformazione sia una società di capitali è necessario attestare che il valore nominale del capitale sociale, principale garanzia nei confronti dei terzi creditori, sia effettivamente pari al valore nominale riportato in contabilità.

Il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei "valori attuali" degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da una relazione di stima redatta (**art. 2500-ter comma 2 c.c.**):

- per la trasformazione in spa o sapa, da un *perito nominato dal tribunale*, con successivo controllo delle valutazioni da parte degli amministratori (art. 2343 c.c.);
- per la trasformazione in srl, da un *soggetto iscritto nel Registro dei revisori* (o da una società di revisione), nominato dalle parti e dell'art. 2465 c.c.

La relazione di stima conterrà l'esatta indicazione dei beni/crediti destinati a costituire il patrimonio della società trasformata (il valore attribuito a ciascun elemento trasferito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito per differenza al capitale sociale non sia inferiore al valore nominale aumentato dell'eventuale sovrapprezzo delle azioni emesse a fronte del conferimento).

Alternativamente alla redazione della perizia di stima, si può utilizzare una valutazione secondo le modalità alternative dell'art. 2343 ter c.c., ovvero presentare una documentazione dalla quale risulta il capitale della spa (o sapa) e, più nello specifico:

- il bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è effettuata la trasformazione, purché sia sottoposto a revisione legale e la Relazione del revisore non esprima rilievi;
- una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi alla trasformazione, la quale deve essere conforme ai principi ed ai criteri generali riconosciuti per la valutazione, purché la stessa sia stata redatta da un esperto indipendente, dotato di adeguata e comprovata professionalità. In quest'ultima ipotesi, deve essere presentata la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai beni.

Atto di trasformazione

All'atto di trasformazione, redatto per atto pubblico (**art. 2500 c.c.**) e contenente le indicazioni prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società adottato, occorre allegare la perizia di stima.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE (TRASFORMAZIONE REGRESSIVA)

Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, ai sensi dell'**art. 2500-sexies, comma 1, c.c.** la deliberazione di trasformazione:

- è assunta con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo;
- è richiesto il consenso dei soci che assumeranno, a seguito della trasformazione, responsabilità illimitata.

Relazione Amministratori

Ai sensi dell' **art. 2500-sexies, comma 2, c.c.** gli amministratori devono redigere una relazione che illustri le motivazioni (giuridico - economiche) e gli effetti dell'operazione: tale relazione deve rimanere depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono la data dell'assemblea convocata per deliberare in merito alla trasformazione.

Continuità dei rapporti giuridici

L'art. 2498 c.c. stabilisce che l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

La trasformazione, quindi, non determina l'estinzione di un soggetto e la creazione di uno nuovo, ma, al contrario, agisce soltanto sul piano del mutamento delle regole di organizzazione e di scopo del soggetto che la subisce, il quale resta uno ed uno solo, mantenendo in capo a sé tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva anteriormente all'operazione di trasformazione, conservando inoltre la titolarità di tutti i rapporti giuridici, di qualsiasi natura, da cui era precedentemente interessato.

Iscrizione ed effetti

L'art. 2500 c.c. stabilisce che l'atto di trasformazione deve contenere le indicazioni previste dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato. L'atto di trasformazione è soggetto alle forme di pubblicità previste per il tipo di società adottato, nonché alle forme di pubblicità richieste per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

L'operazione di trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti.

L'atto di trasformazione, redatto sotto forma di atto pubblico in caso di trasformazione in società di capitali, verrà depositato entro trenta giorni presso l'ufficio del Registro delle Imprese e avrà effetto dalla data in cui sarà recepito il deposito.

Neutralità Fiscale

Ai sensi **dell'art. 170 comma 1 del TUIR**, la trasformazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze/minusvalenze di beni (eventuali differenze fra i valori contabili e di perizia non hanno rilevanza fiscale). Pertanto, se a seguito della trasformazione vengono recepiti valori superiori o inferiori a quelli rilevati nella contabilità ante trasformazione, questi saranno fiscalmente irrilevanti.

Riserva derivante dall'iscrizione dei maggiori valori in sede di trasformazione

In contropartita agli eventuali plusvalori che emergono in sede di trasformazione, viene iscritta una riserva del patrimonio netto che può essere:

- utilizzata per la copertura di perdite d'esercizio;
- oppure distribuita ai soci, senza che ciò determini alcun aggravio impositivo per la società. Per quanto riguarda gli effetti dell'eventuale distribuzione della riserva in capo ai soci, essa si qualifica come riserva di utili, la quale, in caso di distribuzione, concorre alla formazione del reddito del percipiente come dividendo ai sensi degli artt. 47 o 59, oppure 89 del TUIR.

Determinazione del reddito

In base **all'art. 170 comma 2 TUIR** *“in caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al titolo II (IRES) in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico”*.

Si dividerà l'esercizio interessato dalla trasformazione in due periodi:

- il primo, dall'inizio dell'esercizio alla data di effetto della trasformazione;
- il secondo, dalla data di effetto della trasformazione alla data di chiusura dell'esercizio.

I due periodi sopra delimitati verranno assoggettati ad imposizione propria del gruppo di appartenenza e l'imposizione verrà effettuata sulla base di appositi conti economici per i periodi di competenza.

Se la trasformazione avviene invece nell'ambito dello stesso tipo societario non si hanno conseguenze sul trattamento fiscale: non si effettuerà la suddivisione in due periodi di imposta con la conseguenza che la società trasformata presenterà una sola dichiarazione dei redditi, nei termini ordinari previsti.

Trattamento delle riserve

Il principio base della disposizione di legge è quello secondo cui le riserve conservano il regime del momento in cui si sono formate, a condizione che esse vengano distintamente indicate in bilancio dopo la trasformazione.

Trasformazione da società di persone in società di capitali

L'art. **170 del TUIR, comma 3**, stabilisce che, nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali, le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci per trasparenza, se dopo la trasformazione vengono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine (ad esempio: “Riserva ex società di persone”) non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del **comma**

6 dell'art. 47 TUIR (ovvero non vi è tassazione nel caso in cui le riserve siano imputate a capitale e successivamente vi sia una riduzione di capitale esuberante).

Se le riserve non vengono evidenziate nel bilancio della società di capitali risultante dalla trasformazione con indicazione della loro origine, in caso di distribuzione, verranno assoggettate al regime delle società di capitali.

Trasformazione da società di capitali in società di persone,

In caso di trasformazione da società di capitali in società di persone, **l'art. 170 del TUIR comma 4**, con riguardo alle riserve di utili costituite ante trasformazione, stabilisce che:

- se tali riserve *sono evidenziate nel bilancio* della società di persone trasformata, concorreranno a formare il reddito dei soci soltanto nel momento della loro distribuzione o utilizzo (diverso dalla copertura perdite).

Sono invece escluse da tassazione le riserve di cui al **comma 5 art. 47 TUIR** (fondi sopraprezzo azioni, riserve costituite con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, riserve da rivalutazioni esenti da imposte);

- se invece le riserve provenienti dalla società di capitali trasformata in società di *persone non vengono specificatamente evidenziate*, avviene la ripresa a tassazione di tali riserve nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione.

In base al **comma quinto dell'art. 170 TUIR** nel periodo di imposta in cui le predette riserve si considerano imputate ai soci, la tassazione in capo a questi ultimi si effettua applicando le norme in materia di dividendi.

Riporto delle perdite

Il riporto delle perdite nell'ambito della trasformazione risulta possibile, qualora l'operazione straordinaria avvenga all'interno della stessa categoria di società: nel caso di trasformazione regressiva, il riporto delle perdite spetta alla società (anche se non più di capitali) e non ai soci; nel caso di trasformazione progressiva, le perdite rimangono in capo ai soci, e non alla società.

Acconti di imposta:

- *Trasformazione nell'ambito dello stesso regime di imposta*

La società trasformata versa gli acconti come se la trasformazione non si fosse verificata (assoluta continuità).

- *Trasformazione da soggetto IRES a soggetto non IRES*

La società trasformata non ha obbligo di versare l'acconto, ma sono tenuti i soci, sulla base della dichiarazione presentata da ciascuno di essi per il periodo d'imposta precedente.

- *Trasformazione da soggetto non IRES a soggetto IRES*

Il versamento d'acconto IRES non è dovuto (nel periodo d'imposta precedente il soggetto obbligato a tale versamento non esisteva ai fini IRES).

Trasformazione eterogenea

L'art. 171 del TUIR esamina la trasformazione eterogenea:

- al **comma 1** il caso della trasformazione da società di capitali in enti associativi: se la trasformazione è in enti associativi commerciali, si è in neutralità fiscale; in caso contrario (trasformazione in enti associativi non commerciali), vi è l'imponibilità dei maggiori valori dei beni in capo all'ente trasformato

- al **comma 2** la trasformazione da enti associativi a società di capitali: la trasformazione viene considerata un conferimento, nel quale ai beni dell'ente immessi nella società di capitali va attribuito il valore normale e non il costo storico: all'atto della trasformazione i plusvalori saranno tassati, costituendo maggior valori fiscali riconosciuti in capo alla società di capitali risultante.

Trasformazione di società di persone in impresa individuale

Il fenomeno della trasformazione involutiva è molto frequente nelle piccole società di persone con ristretta base partecipativa, nelle quali accade che l'attività viene proseguita da uno solo dei soci a seguito del recesso degli altri.

In dottrina ed in giurisprudenza si discute se tale ipotesi sia assimilabile ad una trasformazione, e dunque operabile in regime di neutralità fiscale, ovvero si configuri come destinazione del patrimonio aziendale ad un socio, con conseguente realizzo di plusvalenze ai sensi dell'art. 58 ed 87 TUIR. Secondo una parte della giurisprudenza infatti, l'operazione di trasformazione presuppone che si passi da un "ente" ad un altro "ente".

Di conseguenza, non è una trasformazione in senso tecnico quella di una società unipersonale in impresa individuale: piuttosto in tal caso si avrebbe lo scioglimento della società "trasformata" e l'assegnazione del patrimonio all'unico socio.

La C.M. n. 54/E del 19.06.2002 ha precisato che "lo scioglimento della società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non dà luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell'attività d'impresa a condizione che il socio superstite continui l'attività sotto forma di impresa individuale e mantenga inalterati i valori dei beni".

Effetti trasformazione ai fini Iva

In base **all'art. 2 comma 3, lettera f) del D.P.R. 633/1972** "non sono considerate cessioni di beni (...) f) i passaggi di beni in pendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società". La trasformazione si configura dunque come un'operazione al di fuori del campo di applicazione dell'IVA.

La società trasformata prosegue con la numerazione delle fatture della vecchia società. Non subiscono mutamenti anche gli adempimenti relativi alla tenuta dei registri e dichiarativi, per cui la trasformata presenterà la dichiarazione IVA entro i termini ordinari.

E' previsto l'obbligo di comunicare entro trenta giorni dalla trasformazione l'avvenuta variazione del tipo di società agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

La deliberazione di trasformazione è soggetta ad imposta di registro fissa pari ad Euro 200,00.

ASPETTI CONTABILI

Contabilmente la trasformazione comporta la **chiusura dei conti**, previa determinazione delle scritture di rettifica per il periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data di trasformazione, al fine di determinare il risultato di periodo: si procede alla redazione di una vera e propria situazione contabile, completa dal punto di vista patrimoniale ed economico, il bilancio di chiusura. Nell'ambito del Bilancio di chiusura si procede ad effettuare le rettifiche necessarie ad adeguare il valore delle attività e delle passività alle indicazioni del perito ed alla determinazione del **capitale netto di trasformazione**, che è dato dalla seguente sommatoria:

(Capitale sociale + Riserve + Risultato di periodo – Prelievo soci).

Infine, si procede alla **riapertura dei conti** della società risultante dalla trasformazione, evidenziando il Capitale sociale della “nuova” società.

Contabilmente si può anche procedere nel seguente ordine:

Alla data di trasformazione si chiudono i conti e si riaprono in capo alla nuova società trasformata, tenendo conto dei valori contenuti nella stima del perito. Sarà in quest'occasione che verranno contabilmente evidenziate le eventuali rettifiche di trasformazione che non toccheranno il Conto Economico, ma che incideranno esclusivamente sulla determinazione del capitale netto di trasformazione ⁵⁹.

In questo modo le rettifiche di trasformazione vengono effettuate dopo la chiusura e la riapertura.

⁵⁹ Alcuni preferiscono dare evidenza delle rettifiche di trasformazione ancora nella contabilità della trasformanda, come svolto nell'esempio contabile.

a) redazione da parte del perito della relazione di stima: per ipotesi viene attestato che il valore corrente dei beni non differisce da quello contabile, ad eccezione delle seguenti poste:

	Valore contabile	Valore di perizia	Differenza di valore
Rimanenze	400.000	450.000	+ 50.000
Impianti	800.000	730.000	- 70.000
Mobili	60.000	55.000	- 5.000
Crediti verso clienti	450.000	430.000	-20.000

- Se il valore di perizia è < al valore contabile: la società è obbligata ad adeguare i valori di bilancio a quelli della relazione di stima. Lo può fare in 2 modi:

1. svalutazione tramite il fondo
2. svalutazione diretta

- Se il valore di perizia è > al valore contabile: la società può:

1. mantenere il valore contabile;
2. iscrivere i valori superiori della perizia (le plusvalenze iscritte non sono fiscalmente imponibili);
3. recepire valori intermedi.

La trasformazione, come già illustrato, è un'operazione fiscalmente irrilevante, nel senso che gli eventuali maggiori o minori valori accertati nella perizia di stima non costituiscono plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti. Pertanto, nell'ipotesi in cui la perizia di trasformazione evidenzia valori di perizia diversi da quelli contabili, e la società decida di iscrivere tali valori, si crea un disallineamento tra il valore iscritto in bilancio ed il valore fiscalmente riconosciuto degli stessi.

Gli adeguamenti, eventuali e/o obbligatori, dei valori contabili a quelli di stima sono denominati "**rettifiche di trasformazione**". Tali eventuali rettifiche dei valori patrimoniali avvengono contabilmente mediante l'utilizzo, quale contropartita, di un conto bifase transitorio denominato appunto "*Rettifiche di trasformazione*" (o anche "*Riserva di trasformazione*"), che accoglierà in *dare* l'incremento di valori del passivo e la svalutazione di valori dell'attivo e, in *avere*, le eventuali operazioni opposte.

Circa il momento della loro rilevazione, vi sono due possibili soluzioni: o nella contabilità della società trasformanda, in sede di scritture di integrazione e rettifica connesse alla chiusura dei conti, o nella contabilità della società risultante dalla trasformazione, subito dopo l'apertura dei conti.

b) Recepimento dei valori di perizia

*b.1) recepimento **valori di perizia** < **valori contabili** (obbligatorio) → rettifica in aumento*

	RISERVA DI TRASFORMAZIONE	A	≠		95.000
	(PER MINORI VALORI DELLE ATTIVITÀ)			MOBILI	5.000
				IMPIANTI	70.000
				CREDITI	20.000

Calcolo della relativa fiscalità anticipata (27,90% * 95.000)

		IMPOSTE ANTICIPATE	A	RISERVA DI TRASFORMAZIONE		26.505

b.2) recepimento **valori di perizia > valori contabili** (facoltativo) → rettifica in diminuzione

		RIMANENZE	A	RISERVA DI TRASFORMAZIONE (PER MAGGIORI VALORI DELLE ATTIVITÀ)		50.000

Calcolo della relativa fiscalità differita (27,90% * 50.000)

		RISERVA DI TRASFORMAZIONE	A	FONDO IMPOSTE DIFFERITE		13.950

Il conto “Riserva di trasformazione” ha natura di conto del netto e dovrà dunque essere chiuso, assieme con le altre poste del netto, al conto “patrimonio netto di trasformazione”, che rappresenta il valore del patrimonio stimato dal perito. La sua funzione è infatti quella di integrare o rettificare il patrimonio di trasformazione al fine di ricondurlo a quello stimato: il suo saldo dare evidenzierà una riduzione del patrimonio netto a seguito di svalutazioni delle attività e/o rivalutazioni delle passività. Specularmente il suo saldo avere si tradurrà in un maggior valore del patrimonio per cause opposte.

c) Destinazione dell'utile d'esercizio e determinazione del “patrimonio netto di trasformazione”

Il conto transitorio “riserva di trasformazione” si chiuderà con contropartita le poste del patrimonio netto, le quali concorreranno a formare il patrimonio netto di trasformazione della società trasformanda.

Il **patrimonio netto di trasformazione** rappresenta il patrimonio sociale stimato dal perito.

Si ipotizza:

- Situazione *ante trasformazione*: Capitale Sociale SNC = 20.000; Riserva straordinaria SNC = 70.000; Utile SNC = 100.000.

		≠	A	≠		190.000
				PATRIMONIO NETTO DI TRASFORMAZIONE*	157.555	
				RISERVA DI TRASFORMAZIONE**	<u>32.445</u>	
		CAPITALE SOCIALE			20.000	
		UTILE D'ESERCIZIO			100.000	
		RISERVA STRAORDINARIA			70.000	

*(100.000 – 32.445) + 70.000 + 20.000 = 157.555

**= (26.505 + 50.000 - 95.000 - 13.950) = 32.445

456

- Infine il patrimonio netto di trasformazione dovrà essere ripartito fra capitale sociale e riserve, concorrendo così a formare il nuovo valore del patrimonio della società trasformata (si ipotizza la seguente composizione patrimonio netto *post trasformazione*: Capitale Sociale SRL = 50.000).

		PATRIMONIO NETTO DI TRASFORMAZIONE	A	≠		157.555
				CAPITALE SOCIALE SRL	50.000	
				RISERVA UTILI EX SNC	107.555	

d) Chiusura dei conti da parte della trasformanda (redazione del bilancio di “chiusura” dell’ex trasformanda)

e) Apertura dei conti da parte della trasformata a valori contabili

CONFERIMENTO

ASPETTI CIVILISTICI

Il conferimento d'azienda (o di ramo d'azienda) rappresenta il trasferimento di un complesso organico di beni ad una società, esistente, o di nuova costituzione, in cambio di azioni/quote della società conferitaria.

In occasione dell'operazione di conferimento nel patrimonio della conferente le partecipazioni ricevute sostituiscono i beni conferiti, mentre gli stessi beni determinano un incremento del patrimonio della conferitaria.

Il conferimento d'azienda (o di un suo ramo) non è espressamente disciplinato dal codice civile se non per quanto riguarda il conferimento dei singoli beni (**art. 2342 - 2345** per le **SPA** e **art. 2464, 2465, e 2466 c.c.** per le **SRL**) e l'esclusione del diritto d'opzione, previsto per il conferimento dei beni in natura (**art. 2441 comma 4**).

Relazione di stima nella Società per azioni

L'**art. 2343 c.c.** stabilisce che, nell'ipotesi di conferimento di beni in natura o crediti, bisogna presentare una relazione di stima di un esperto nominato dal Tribunale.

Tale disciplina è applicabile nei casi di conferimento d'azienda (o ramo d'azienda), intesa come complesso organizzato di beni: vige dunque l'obbligo di redazione di una relazione giurata di un esperto, nominato dal Tribunale competente, su istanza dell'organo amministrativo della società conferente. Tale relazione deve contenere la descrizione analitica dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati, e l'attestazione che il valore di tale beni/crediti, sia almeno pari a quello attribuito al conferimento, in sede di determinazione dell'aumento del capitale sociale (e dell'eventuale sovrapprezzo).

Ai sensi del **terzo comma dell'art. 2343 c.c.** è previsto che, entro 180 giorni dalla redazione della perizia, gli amministratori procedano alla cosiddetta revisione della stima, ovvero effettuino i dovuti controlli, in merito alla congruità dei valori in essa attestati. Fino al momento in cui tali controlli non siano completati, le azioni corrispondenti al conferimento sono inalienabili, e devono restare depositate presso la società.

Se, a seguito della revisione della stima, risulta che il valore dei beni/crediti indicato nella perizia è inferiore di oltre 1/5 a quello per cui è avvenuto il conferimento, la società deve procedere a ridurre proporzionalmente il capitale, annullando le azioni scoperte; il soggetto conferente può tuttavia versare la differenza in denaro, oppure recedere dalla società (**art. 2343 comma 4 c.c.**).

I **commi 1 e 2 dell'art. 2343-ter c.c.** stabiliscono che nel caso di conferimento di beni (diversi dai valori mobiliari) la perizia di stima, di cui all'art. 2343, comma 1, non è più necessaria in 2 casi:

- quando il valore del conferimento (considerato ai fini dell'aumento di capitale e dell'eventuale sovrapprezzo) non supera il fair value ricavato dal bilancio approvato dell'esercizio precedente (purché si tratti di bilancio sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi sul bilancio) – **art. 2343 ter, comma 2, lett. a), c.c.**;
- quando il valore del conferimento non supera il fair value risultante da una valutazione redatta in conformità "ai principi e criteri riconosciuti per la valutazione dei beni in oggetto del conferimento" in data non anteriore a sei mesi rispetto al conferimento, stilata da un esperto indipendente rispetto a chi effettua il conferimento e rispetto alla società conferitaria (non più dal perito nominato dal Tribunale), "dotato di adeguata e comprovata professionalità" – **art. 2343 ter, comma 2, lett. b), c.c.**

Ai sensi del nuovo **art. 2343-quater comma. 1 c.c.**, gli amministratori verificano nel termine di 30 giorni dalla iscrizione della delibera di aumento di capitale se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui all'art. 2343-ter comma 2 lett. a) c.c., o alla data della valutazione di cui all'art. 2343-ter comma 2 lett. b) c.c., si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo del bene conferito.

Sempre nel termine di 30 giorni, gli amministratori verificano, l'adeguatezza della professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'art. 2343-ter comma 2 lett. b) c.c. (**art. 2343-quater comma 1 ultima parte c.c.**).

Se si verifica una delle due ipotesi (sussistenza di fatti rilevanti modificativi del valore del conferimento o mancanza dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto) gli amministratori devono procedere ad una nuova valutazione.

Qualora invece gli amministratori non ritengano esistenti i fatti di cui sopra, ovvero ritengano idonei i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto, nel termine di 30 giorni dall'iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale depositano presso il Registro delle Imprese una dichiarazione contenente (**art. 2343 quater, comma 3, c.c.**):

1. la descrizione dei beni o crediti conferiti per i quali non si è fatto a luogo alla relazione di cui all'art. 2343, comma 1, c.c.;
2. il valore attribuito a tali beni e i metodi di determinazione dello stesso;
3. l'attestazione che tale valore è almeno pari a quello attribuito al conferimento ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
4. la dichiarazione che non esistono fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione dei beni conferiti;
5. l'attestazione dell'idoneità dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto di cui all'art. 2343 ter, comma 2, lett. b).

Relazione di stima nella Società a responsabilità limitata

Ai sensi dell'**art. 2465 c.c.** chi conferisce beni in natura/crediti, deve presentare una relazione di stima, redatta da un esperto o una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (o da una società di revisione iscritta nell'albo speciale). L'esperto viene dunque scelto dalla società conferente.

ITER PROCEDURALE CONFERIMENTO D'AZIENDA

SOCIETÀ CONFERENTE

I principali adempimenti sono così schematizzabili:

- redazione di una situazione contabile dell'azienda / ramo d'azienda da trasferire;
- delibera Consiglio d'Amministrazione che approvi il progetto di conferimento;
- istanza al Tribunale per la nomina dell'esperto in caso di SPA / nomina esperto in caso di SRL, per la redazione giurata delle stime, in caso di SPA;
- redazione relazione da parte dell'esperto.

Il conferimento d'azienda inizia con la **delibera del Consiglio d'Amministrazione** del soggetto conferente, che, a seguito della presentazione e approvazione della proposta di conferimento, provvede a fare istanza al Tribunale per la *nomina del perito estimatore* (a meno che non si delineino le due ipotesi previste dai commi 1 e 2 dall'art. 2343 ter c.c. e pertanto la relazione di stima non sia necessaria), nel caso in cui la società conferitaria sia una società per azioni, o provvede a nominare un perito iscritto nel Registro dei Revisori, nel caso in cui la conferitaria sia una società a responsabilità limitata.

SOCIETÀ CONFERITARIA

I principali adempimenti sono così schematizzabili:

- entro 30 gg prima dell'Assemblea delibera Consiglio d'Amministrazione che approvi:
 - il progetto di conferimento;
 - la proposta di aumento del capitale sociale;
 - apposita relazione illustrativa ex art. 2441 c.c..
- entro 15 gg prima dell'Assemblea parere del Collegio Sindacale e dell'organo incaricato del controllo contabile in merito alla congruità prezzo di emissione azioni per le SPA;
- delibera Assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale a fronte del conferimento

La società conferitaria provvederà all'adozione, da parte del suo **organo amministrativo**, di una **delibera** che approvi l'operazione di conferimento, e ne illustri le caratteristiche e le motivazioni economiche in un'apposita relazione, redatta ai sensi dell'**art. 2441 comma 6 c.c.**

La **relazione dell'organo amministrativo** viene trasmessa al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima dell'Assemblea fissata per deliberare l'aumento di capitale necessario per il conferimento proposto: il Collegio provvede entro quindici giorni ad esprimere proprio parere riguardo la congruità del prezzo di emissione delle azioni. Tale parere, unitamente alla relazione di stima dell'esperto, deve rimanere depositato durante i quindici giorni che precedono l'assemblea.

La **delibera assembleare, per l'aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione**, necessita delle maggioranze richieste per le modifiche statutarie (unanimità nelle società di persone, più di metà del capitale sociale nelle società per azioni, almeno metà del capitale sociale nelle società a responsabilità limitata).

Viene quindi redatto (o in sede di aumento del capitale sociale, o immediatamente dopo), per atto pubblico, l'**Atto di Conferimento**, che viene depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, entro trenta giorni dalla sua stipula.

EFFICACIA DEL CONFERIMENTO

In merito alla data di effetto dell'operazione di conferimento il Codice Civile non fornisce una indicazione specifica: si applica la regola generale dell'**art. 2436 c.c.** (gli effetti dell'atto si producono dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese).

Con la Circolare 11/E/2007 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il conferimento ha effetto **dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento del capitale sociale**, a fronte del conferimento stesso.

Tuttavia, nel caso delle *società per azioni*, il conferimento avrà efficacia solo decorsi i centoottanta giorni necessari ai fini della revisione della stima.

RAPPRESENTAZIONE CONTABILE

Ai fini dell'individuazione della corretta rappresentazione contabile del conferimento d'azienda, è necessario in via preliminare identificare la natura sostanziale della stessa.

E' possibile, infatti, riscontrare:

1. operazioni di conferimento riconducibili sul piano economico-sostanziale al novero delle operazioni realizzative di cessione: **CONFERIMENTO MODELLO CESSIONE**;
2. operazioni di conferimento riconducibili sul piano economico-sostanziale al novero delle operazioni non realizzative di trasformazione: **CONFERIMENTO MODELLO TRASFORMAZIONE**.

Modalità di contabilizzazione "risultato" del conferimento

L'operazione di conferimento è suscettibile di generare in capo al soggetto conferente un differenziale positivo (o, meno frequentemente, negativo) pari alla differenza tra il valore cui viene iscritta nell'attivo patrimoniale del conferente la partecipazione nella società conferitaria, ricevuta in cambio del proprio conferimento ed il valore netto contabile dell'azienda o della partecipazione conferita, pari alla sommatoria algebrica dei valori netti contabili dei singoli elementi dell'attivo e del passivo che il conferente "elimina" dal proprio Stato patrimoniale.

La scelta per la modalità di contabilizzazione del plusvalore emerso in capo all'impresa conferente dovrebbe seguire la natura economica sostanziale sottostante all'implementazione dell'operazione di conferimento:

- evidenziazione tra i componenti positivi di Conto economico, nel caso di "conferimento modello cessione": *plusvalenza da conferimento* da iscrivere alla voce A.5 di conto economico;
- diretta imputazione in una apposita voce di riserva del patrimonio netto, nel caso di "conferimento modello trasformazione": *riserva da conferimento* da iscrivere tra le altre riserve di stato patrimoniale.

Contabilizzazione a saldi chiusi o aperti

Un aspetto rilevante delle operazioni di conferimento d'azienda riguarda la *modalità di contabilizzazione di quelle poste dell'attivo patrimoniale* relativamente alle quali risultino iscritti dei fondi di svalutazione o di ammortamento, rettificativi del valore iniziale di iscrizione.

Risultano esperibili due distinte modalità contabilizzazione nell'attivo patrimoniale della conferitaria, la cui scelta deve essere legata al contesto operativo in cui ha luogo il conferimento:

- **contabilizzazione "a saldi chiusi"**, che risulta più corretta nel caso di conferimento riconducibile al "modello cessione".

Si determina una *discontinuità contabile*: la conferitaria iscrive i beni al costo di acquisto, senza i relativi fondi rettificativi.

In tale configurazione di conferimento eventuali disallineamenti tra valori civilistici e fiscali presenti nella contabilità della conferente devono essere eliminati da quest'ultima all'atto del conferimento (eliminazione della fiscalità differita che non viene trasferita alla conferitaria).

- **contabilizzazione "a saldi aperti"**, che appare più appropriata nel caso di conferimento riconducibile al "modello trasformazione".

Si determina una *continuità contabile*: la conferitaria iscrive i beni al costo originario della conferente e riapre i fondi rettificativi, così com'erano presenti nella conferente.

Eventuali disallineamenti tra valori civilistici e fiscali con la relativa fiscalità differita sono trasferiti alla conferitaria.

ASPETTI FISCALI

L'art. 176 del TUIR prevede un regime di **neutralità fiscale** per i conferimenti d'azienda, non realizzandosi quindi plusvalenze imponibili in capo al conferente.

L'applicazione del principio della neutralità fiscale è condizionato anzitutto alla sussistenza dei seguenti presupposti simultanei:

- il soggetto *conferente* ed il soggetto *conferitario* devono essere *imprese commerciali*;
- l'*oggetto del conferimento* deve essere un'*azienda*, vale a dire una universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa, e non i singoli beni che compongono l'azienda.

Il complesso aziendale trasferito, cioè, deve essere autonomo e atto a produrre reddito (**circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2008 n. 57**, § 1).

L'art. 176 del TUIR dispone inoltre che affinché il conferimento d'azienda possa essere fiscalmente neutrale:

- il **soggetto conferente** deve assumere quale *valore della partecipazione ricevuta* l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.

L'eventuale maggior valore della partecipazione rispetto al costo fiscale del patrimonio netto conferito iscritto nella contabilità della conferitaria, rappresenta un valore in sospensione d'imposta, da attestare con apposito prospetto di riconciliazione in sede di dichiarazione dei redditi.

- il **soggetto conferitario** deve *subentrare, ai fini fiscali, nella posizione del conferente* in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda ricevuta.

Gli eventuali maggiori valori degli elementi patrimoniali iscritti nella contabilità della conferitaria rispetto al costo fiscale dei medesimi, rappresentano valori in sospensione d'imposta da attestare con apposito prospetto di riconciliazione in sede di dichiarazione dei redditi, e non hanno rilevanza fiscale.

Deve essere rilevata la fiscalità differita a fronte del disallineamento tra valori contabili rivalutati e valori fiscalmente riconosciuti.

Ulteriori profili fiscali

• Conferimento ramo d'azienda e successione cessione della partecipazione ricevuta

Ai sensi del **comma 3 dell'art. 176 TUIR** non viene considerato elusivo il conferimento d'azienda in neutralità fiscale, preordinato alla successiva cessione dell'azienda conferita, sotto forma di cessione della partecipazione ricevuta in cambio (per usufruire dell'esenzione di cui artt. 87, 58 e 68 TUIR). La ratio di tale disposizione sta nel fatto che nell'ambito dei conferimenti effettuati in regime di neutralità fiscale, l'eventuale cessione della partecipazione in regime di esenzione (parziale) è bilanciata, per l'acquirente, dall'impossibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei plusvalori relativi all'azienda.

Il conferimento di aziende effettuato secondo il criterio di continuità dei valori e la successiva cessione della partecipazione in esenzione non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis del DPR 600/73.

L'art. 176 comma 4 del TUIR stabilisce il principio della continuità del possesso dei beni ricevuti fra i soggetti partecipanti al conferimento, per il quale (cfr. **Circolare dell'Agenzia delle Entrate 25.9.2008 n. 57**):

- l'azienda oggetto di conferimento si considera posseduta dal conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente;
- le partecipazioni ricevute dal conferente si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.

- **Iva**

A norma dell'**art. 2 comma 3 lett. b) del DPR 633/72**, il conferimento di azienda non configura un'operazione soggetta ad IVA.

- **Registro**

A norma dell'**art. 4 comma 1, lett. a), n. 3** della Tariffa, parte I, allegata al **DPR 131/86**, il conferimento di azienda (o di ramo di azienda) va soggetto all'imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro

Esiste un consolidato filone giurisprudenziale (cfr., tra le tante, Cass. 29.4.2016 n. 8542; Cass. 29.4.2015 n. 8655; Cass. 15.10.2014 n. 21770) che ha avallato la pratica dell'Amministrazione finanziaria di riqualificare, sulla base dell'**art. 20 del DPR 131/86**, gli atti di conferimento di azienda seguiti dalla cessione delle partecipazioni, in atti di cessione di azienda.

La riqualificazione comporta rilevanti conseguenze in relazione al trattamento impositivo indiretto applicabile, atteso che il conferimento di azienda e la cessione di quote scontano l'imposta di registro in misura fissa, mentre la cessione di azienda sconta l'imposizione proporzionale.

- **Imposte ipotecarie e catastali**

I conferimenti d'azienda sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale, nell'ipotesi in cui l'azienda contenga al proprio interno immobili e si realizzino, pertanto, i presupposti per le due imposte (trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari e voltura catastale).

In tali casi, tuttavia, le imposte sono entrambe dovute nella misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. 347/90 (imposta ipotecaria) e dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 347/90 (imposta catastale).

Imposte	Azienda con immobili	Azienda senza immobili
Imposta di registro	euro 200,00	euro 200,00
Imposta ipotecaria	euro 200,00	non prevista, neanche in misura fissa
Imposta catastale	euro 200,00	non prevista, neanche in misura fissa

DISCIPLINA DELL'AFFRANCAMENTO DEI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTO D'AZIENDA

1. AFFRANCAMENTO ORDINARIO (Legge Finanziaria 2008)

Il **comma 2 ter** dell'**art. 176 TUIR** prevede la possibilità per la società conferitaria di optare per l'applicazione, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, al fine di ottenere il riconoscimento fiscale di tali maggiori valori.

Viene dunque previsto la società conferitaria possa ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dell'attivo costituiti dalle immobilizzazioni immateriali e materiali "acquisite", a condizione che:

- la società paghi in tre rate annuali un'imposta sostitutiva dell'Ires e Irap (12% fino a 5 milioni, 14% fra 5 e 10 milioni, 16% oltre 10 milioni) su tali maggiori valori. È anche possibile ottenere un riconoscimento parziale dei maggiori valori, affrancando quindi solo in parte gli stessi;
- tali beni non vengano alienati prima del quarto periodo d'imposta successivo all'esercizio dell'opzione; qualora venissero alienati, infatti, il costo fiscale non verrebbe riconosciuto e l'imposta sostitutiva già corrisposta dovrebbe essere considerata come un acconto versato sulle imposte sui redditi – periodo di monitoraggio.

La **Circolare n. 57 del 25.09.2008** ha chiarito che i beni debbono intendersi realizzati in caso di alienazione, conferimento di beni, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee, mentre non rilevano i trasferimenti effettuati in caso di operazioni fiscalmente neutrali (fusione, scissione e conferimento d'azienda effettuati ai sensi dell'art. 176 TUIR). Per effetto di tali ultime operazioni la società avente causa succede al dante causa anche nel requisito del cd. "periodo di sorveglianza".

L'opzione per il regime in esame può essere esercitata, in alternativa:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale l'operazione è stata posta in essere (primo periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione);
- oppure, al più tardi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo (secondo periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

Il *nuovo costo fiscale* dei beni affrancati viene *riconosciuto* ai fini dell'ammortamento (che diventerebbe pertanto deducibile) già a partire *dal periodo d'imposta nel corso del quale viene esercitata l'opzione* e pagata la prima rata dell'imposta sostitutiva (quindi dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

In presenza dunque dell'esercizio dell'opzione:

- la società conferente non realizza alcun componente positivo di reddito per effetto dell'operazione di conferimento d'azienda (nessuna conseguenza derivante dall'affrancamento);
- la società conferente riceve una partecipazione nella società conferitaria, il cui costo fiscale è il medesimo determinato in assenza di opzione per il "regime sostitutivo" (nessuna conseguenza derivante dall'affrancamento);
- la società conferitaria ottiene l'eliminazione del disallineamento che, in assenza di tale opzione, si genererebbe tra i maggiori valori contabili iscritti e i corrispondenti valori fiscali.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva, come previsto dal comma 47 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2008, può avere ad oggetto sia la totalità dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni relativi alla società oggetto dell'operazione di conferimento d'azienda, ovvero riguardare una sola parte degli stessi

Il **comma 2 dell'art. 1 del DM del 25.07.2008** stabilisce che l'applicazione del regime sostitutivo può anche essere parziale, ma in tal caso deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni.

A tal fine la medesima disposizione individua le seguenti *categorie omogenee di beni* per l'applicazione dell'"affrancamento parziale":

1) gli immobili hanno 5 sottocategorie:

- f) aree fabbricabili avente medesima destinazione urbanistica;
- g) aree non fabbricabili;
- h) fabbricati strumentali ai sensi art 43, comma 2 primo periodo, TUIR;
- i) fabbricati strumentali ai sensi art 43, comma 2 secondo periodo, TUIR;
- j) fabbricati di cui art. 90 TUIR;

2) i beni mobili (inclusi impianti e macchinari ancorché infissi al suolo) sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento;

3) le immobilizzazioni immateriali, incluso l'avviamento, costituiscono ognuna categoria omogenea (l'imposta sostitutiva può essere applicata distintamente su ciascuna di esse).

Il decreto ha inoltre precisato che in caso di "riallineamento parziale" i maggiori valori affrancati relativi ad una determinata categoria omogenea devono essere ripartiti secondo un criterio di proporzionalità su tutti i beni facenti parte della categoria interessata, dovendo l'opzione riguardare tutti i beni ricompresi all'interno di una medesima categoria e non potendo la società risultante dall'operazione straordinaria scegliere solo alcuni beni all'interno delle diverse categorie di immobilizzazioni.

L'art. 1, comma 5, del decreto attuativo ha escluso dall'obbligo di affrancamento i beni che, pur appartenendo ad una categoria omogenea oggetto di rivalutazione, siano già stati ceduti al momento del versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva.

Dato che l'opzione per l'affrancamento viene esercitata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'operazione di conferimento d'azienda viene eseguito (o in quella del periodo d'imposta successivo), il **decreto ministeriale del 25.07.2008** ha chiarito che il riconoscimento fiscale dei maggiori valori affrancati decorre dal periodo successivo (o dal secondo periodo d'imposta successivo) a quello in cui l'operazione straordinaria viene effettuata.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva assumono dunque rilievo le differenze residue tra il valore di iscrizione in bilancio dei beni ricevuti ed il costo fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto conferente: il valore da considerare è dunque quello al netto degli ammortamenti nel frattempo eseguiti (**Circolare n. 57/08**).

Esemplificazione):

La società Alfa conferisce nell'anno X un'azienda alla società Beta. Il valore fiscale dell'azienda è 100, il valore del conferimento è invece pari a 1.000. Per semplicità espositiva si ipotizza che l'azienda sia costituita solo da cespiti con aliquota di ammortamento pari al 10%.

Al 31.12 dell'anno X la conferitaria ha iniziato il processo di ammortamento: il valore fiscale dell'azienda diviene pari a 90 (= 100 - 100 * 10%), mentre quello civile 900 (= 1.000 - 1.000 * 10%).

Nel modello Unico dell'anno X viene effettuata l'opzione per l'affrancamento da parte della conferitaria: l'imposta sostitutiva deve essere calcolata sulla differenza tra 900 e 90 (cioè 810), e non su 900 (= 1.000 - 100), che rappresenta l'originario disallineamento.

L'**art. 1, comma 3**, del **DM 25.07.2008** ha chiarito che in caso di esistenza di disallineamenti fra valori civili e fiscali già compresi nel bilancio della società "incorporata" (o "fusa"), prima di eseguire l'operazione straordinaria, occorre prioritariamente eseguire il riallineamento sul disallineamento da quadro EC, con le regole previste dall'**art. 1, comma 48**, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), e solo sull'ulteriore disallineamento generato dall'operazione di fusione si potrà eseguire il riallineamento ex **art. 172, comma 10 bis**.

Con la **Risoluzione n. 111 del 27.04.2009** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è ammessa l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei maggiori valori iscritti a seguito di operazioni di fusione (**art. 172 comma 10 bis del TUIR**) **anche** per i plusvalori allocati sui beni della controllata-incorporante in caso di fusione inversa (nella fusione inversa la società incorporante imputa contabilmente l'ammontare del disavanzo ai beni che già facevano parte, ante fusione, del proprio patrimonio aziendale). (cfr. anche precedente **Risoluzione n. 46/E del 24.02.2009**).

466 **2) RIALLINEAMENTO SPECIALE (DL Anticrisi n. 185/2008)**

Il DL Anticrisi 185/08, ed in particolare l'**art 15 commi 10-12**, ha introdotto una disciplina di "riallineamento speciale" dei maggiori valori contabili attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo derivanti da operazioni straordinarie che va ad affiancarsi/sovrapporsi alla disciplina ordinaria dell'art. 176 TUIR, comma 2 ter.

Tale regime di riallineamento speciale è applicabile alle immobilizzazioni immateriali, finanziarie e all'attivo circolante.

a) Opzione sulle attività immateriali

Il **comma 10 dell'art. 15, DL 185/2008**, ha reso possibile derogare le disposizioni del comma 2 ter, art. 176 TUIR, assoggettando ad **imposta sostitutiva** nella misura del **16%** (in luogo delle aliquote a scaglioni del 12%, 14% e 16%) i maggiori valori attribuiti ad:

- avviamento;
- marchi d'impresa;
- altre attività immateriali (i costi pluriennali che, come chiarito dall'Agenzia Entrate nella Circolare n. 57/08, non rientrano nel riallineamento ordinario ex art. 176 TUIR, rientrano invece nel regime speciale di affrancamento ex Dl anticrisi⁶⁰).

Il pagamento dell'imposta sostitutiva del 16% è da effettuarsi in un'unica soluzione (non è prevista alcuna possibilità di rateazione) entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio in cui è stata posta in essere l'operazione di fusione.

L'ammortamento civilistico sul maggior valore affrancato decorre dal periodo d'imposta in cui viene versata l'imposta sostitutiva; il riconoscimento fiscale dei maggiori ammortamenti – calcolati sull'intero valore – assume rilevanza dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

Il riconoscimento dei maggiori valori si ha a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui è versata l'imposta sostitutiva. Tale disposizione, come chiarito nella **Circolare 28/E** dell'**11.06.2009** assume rilievo solamente ai fini del computo della decorrenza del c.d. "periodo di sorveglianza", e quindi esclusivamente ai fini della determinazione della plus/minusvalenza in ipotesi di realizzo dei beni affrancati, e non anche ai fini della deduzione fiscale degli ammortamenti sul maggior valore dei beni affrancati.

Gli effetti fiscali prodottisi in virtù dell'opzione per l'affrancamento vengono meno in caso di realizzo dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione (esattamente come nel regime di affrancamento dei maggiori valori ex art. 176 TUIR, comma 2 ter).⁶¹

Riduzione periodo di ammortamento fiscale avviamento e marchi

Il versamento dell'imposta sostitutiva consente anche di ridurre il periodo di ammortamento fiscale dei maggiori valori riconosciuti. La deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad 1/5 (in luogo di 1/18), a prescindere dalla quota di ammortamento iscritta in bilancio (mentre la deduzione fiscale è prevista nel limite della quota imputata a Conto Economico, per le altre attività immateriali).

La deducibilità del nuovo maggiore ammortamento (in cinque quote) è ammessa a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è stata versata l'imposta sostitutiva del 16%.

⁶⁰ La Circolare n. 28/E del 11.06.2009 ha infatti sottolineato come sulla base del tenore letterale della norma il regime speciale di affrancamento comprenda anche gli oneri pluriennali ex art. 108 TUIR (es. spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento..).

⁶¹ La Circolare n. 28/E del 11.06.2009 estende dunque il cosiddetto "periodo di sorveglianza" anche al regime di affrancamento da operazioni straordinarie ex comma 10, art. 15, DL n. 185/2008. Tale impostazione è condivisa anche dalla Circolare Assonime n. 27 del 25 giugno 2009.

La deduzione del maggiore ammortamento nella misura di 1/5 inoltre è da effettuarsi solamente sul maggior valore affrancato e non su tutto il valore dell'avviamento o marchio⁶².

Ai fini del processo di ammortamento fiscale occorre suddividere il valore complessivo del marchio (o avviamento) in due distinte componenti:

- il valore fiscale del bene come “ereditato” dalla società dante causa dell'operazione straordinaria: su tale componente si effettuerà l'ammortamento ordinario ai sensi dell'art. 103, comma 1 (comma 3) del TUIR;
- il maggior valore fiscale del bene assoggettato ad imposta sostitutiva di cui al comma 10 dell'art. 15: su tale componente si procederà al processo di ammortamento fiscale per quinti, solo con riferimento ai periodi successivi a quello di versamento dell'imposta sostitutiva.

Esemplificazione riallineamento maggior valore avviamento):

Si ipotizza che l'avviamento sia già iscritto in bilancio dalla conferente

- 2021: operazione di conferimento;
- 2022: versamento imposta sostitutiva su maggior valore imputato ad avviamento;
- 2023: riconoscimento ammortamento sul maggior valore (nella misura di 1/5).

→ dal 2021:

- ✓ Amm.to civilistico calcolato sull'intero valore rivalutato, pari ad 1/18 del costo;
- ✓ Amm.to fiscale pari ad 1/18 del valore fiscale avviamento presso conferente.

→ dal 2022:

- ✓ Amm.to civilistico calcolato sull'intero valore rivalutato, pari ad 1/18 del costo;
- ✓ deducibilità 1/18 del valore fiscale avviamento presso conferente;
- ✓ deducibilità ulteriore amm.to di 1/5 sul maggior valore a prescindere dall'importo iscritto in Conto Economico.

In particolare si ipotizzano i seguenti dati:

- Costo fiscale presso la conferente: 9.000
- Valore iscrizione nella conferitaria: 15.000 (plusvalore 6.000)
- Ammortamento stanziato in bilancio dalla conferitaria al 31.12.18: 833 ($15.000 * 1/18$)
- Quota ammortamento fiscalmente deducibile solo 500 ($1/18 * 9.000$)

Viene esercita l'opzione per il “riallineamento speciale” (nel 2022, periodo d'imposta successivo all'operazione):

→ *Base imponibile imposta sostitutiva* (differenza fra valore civile netto e valore fiscale residuo):

Valore civile netto ($15.000 - 833$) = 14.167

Valore fiscale residuo ($9.000 - 500$) = 8.500

Maggior valore 5.667

- Imposta sostitutiva versata 30.06.22: $5.667 * 16\%$
- Valore fiscale avviamento post affrancamento ($9.000 + 5.667$)

⁶² Tale impostazione è stata confermata dalla Circolare n. 8/E del 13.03.2009 e dalla Circolare n. 28/E del 11.06.2009.

Il processo di ammortamento risulterà il seguente:

→ 2021 (operazione di conferimento):

- Ammortamento civilistico (sul valore di 15.000): 833
- Quota ammortamento deducibile fiscalmente ($1/18 * 9.000 = 500$)
e Variazione in aumento (833 - 500)

→ 2022:

- Ammortamento civilistico (sul valore di 15.000): 833
- Quota ammortamento deducibile fiscalmente ($1/18 * 9.000 = 500$)
e Variazione in aumento (833 - 500)

→ dal 2023:

- Ammortamento civilistico (sul valore di 15.000): 833
- Quota ammortamento deducibile fiscalmente ($1/18 * 9.000 + 1/5 * 5.667 = 500 + 1.133$)
e Variazione in diminuzione (1.633 - 833)

E' possibile optare per i due regimi di affrancamento, quello di cui all'art. 176 comma 2 ter TUIR, e quello di cui all'art. 15, comma 10, Dl 185/2008, nello stesso periodo d'imposta e in relazione alla medesima operazione straordinaria, con riguardo ai disallineamenti riferiti a due singole e differenti attività.

E' inoltre consentito affrancare il disallineamento riferito ad un medesimo bene optando prima per la disciplina di cui all'art. 15 Dl n. 185/2008, con riguardo al periodo in cui è posta in essere l'operazione e, nel periodo di imposta successivo, per la disciplina di cui all'art. 176, comma 2 ter, TUIR.

b) **Opzione su altre attività** (attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie)

Il Dl anti crisi al **comma 11 dell'art. 15** ha previsto la possibilità di effettuare il riallineamento dei maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle immateriali: immobilizzazioni finanziarie, magazzino e crediti (al riguardo la relazione illustrativa al provvedimento in esame fa esplicito riferimento ad i crediti).

In tal caso la differenza di valore viene assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura dell'aliquota ordinaria di IRPEF, IRES ed IRAP.

Se il riallineamento riguarda i maggiori valori imputati ai crediti, si applica un'imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva è da effettuarsi in un'unica soluzione (non è prevista alcuna possibilità di rateazione) entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte.

L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie.

Non vi è la condizione di un periodo minimo di monitoraggio per il riconoscimento dei maggiori valori affrancati.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori avviene dal periodo d'imposta in cui viene versata la sostitutiva.

Confronto riallineamento "ordinario e "speciale" in merito alle **Immobilizzazioni Immateriali**

	Riallineamento ordinario	Riallineamento speciale
Esercizio dell'opzione	Nel 1 ^a o nel 2 ^a periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione.	Nel 1 ^a periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Ambito oggettivo	Immobilizzazioni materiali e immateriali	- Avviamento - Marchi - Altre attività immateriali - Immobilizz. Finanziarie - Attivo circolante.
Riconoscimento fiscale maggiori valori	Dal periodo d'imposta in cui viene effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva	Dal periodo d'imposta successivo a quello di versamento dell'imposta sostitutiva
Periodo ammortamento maggiori valori	Regole ordinarie	- Ammortamento maggior valore avviamento e marchi in 5 esercizi, anziché 18. - Altre attività immateriali deducibili nel limite della quota imputata in conto economico.
Periodo di sorveglianza	Gli effetti fiscali dell'affrancamento vengono meno in caso di realizzo dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo successivo a quello di esercizio dell'opzione.	Gli effetti fiscali dell'affrancamento vengono meno in caso di realizzo dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo successivo a quello di esercizio dell'opzione.
Imposta sostitutiva	A scaglioni: 12% - 14% - 16%	16% per marchi, avviamento e attività immateriali, 20% per i crediti, aliquote ordinarie altre attività
Modalità versamento	3 rate annuali (30% - 40% - 30%)	Unica soluzione

SI RIMANDA A QUANTO DESCRITTO NEL CAPITOLO SULLA FUSIONE

ASPETTI CONTABILI**1. Modello di conferimento cessione – contabilizzazione plusvalenza da conferimento in Conto Economico**

Elementi patrimoniali	Valori contabili	Costo fiscalmente Riconosciuto	Valore di perizia
Fabbricati	8.000	8.000	7.300
Fondo ammortamento fabbricati	(3.000)	(3.000)	
Impianti	6.000	6.000	3.200
Fondo ammortamento Impianti	(4.000)	(4.000)	
Attrezzature	3.000	3.000	600
Fondo ammortamento attrezzature	(2.500)	(2.500)	
Materie prime	700	700	750
Pr. finiti	850	850	950
Crediti	2.500	2.500	2.200
Fondo svalutazione crediti	(300)*	(120)*	
TOT ATTIVO	11.250	11.430	15.000
Tfr	3.430	3.430	3.430
Debiti	6.000	6.000	6.000
Fondo imposte differite			996
TOT PASSIVO	9.430	9.430	10.426
P.N. conferito	1.820	2.000	4.574

* = la differenza fra valore contabile e costo fiscalmente riconosciuto (di 180) è data dalla svalutazione crediti, che, superando la quota fiscalmente deducibile, aveva originato in dichiarazione dei redditi una variazione in aumento (variazione in aumento per 180). Si ipotizza che non ci sia stato alcun stanziamento di fiscalità anticipata.

→ *plusvalenza civilistica*: $4.574 - 1.820 = 2.754$

→ fondo imposte differite: $27,90\% \text{ di } (15.000 - 11.430) = 996$

Scritture conferente (società A)**a) Scarico dei beni** (a valori contabili)

≠	A	≠		23.804
FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI			3.000	
FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI			4.000	
FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE			2.500	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			300	
TFR			3.430	
DEBITI			6.000	
SOCIETÀ B C/ CONFERIMENTO			4.574	
		FABBRICATI	8.000	
		IMPIANTI	6.000	
		ATTREZZATURE	3.000	
		CREDITI	2.500	
		RIMANENZE MP	700	
		RIMANENZE PR. FINITI	850	
		PLUSVALENZA DA CONFERIMENTO (A.5 CE)	2.754	

Fiscalmente verrà effettuata una variazione in diminuzione ai fini Ires ed Irap pari alla plusvalenza contabilizzata nella voce A.5 di conto economico.

b) Iscrizione partecipazione ricevuta

PARTECIPAZIONE	A	SOCIETÀ B C/ CONFERIMENTO	4.574

Scritture conferitaria (società B)

a) aumento del K sociale (P.N. conferito a valori di perizia)

	SOCIETÀ A C/SOTTOSCRIZIONE	A	K SOCIALE ⁶³	4.574

b) carico elementi conferiti a valori di perizia

≠	A	≠		15.000
FABBRICATI			7.300	
IMPIANTI			3.200	
ATTREZZATURE			600	
CREDITI			2.200	
RI MANENZE MP			750	
RI MANENZE PR. FINITI			950	
		TFR	3.430	
		DEBITI	6.000	
		FONDO IMPOSTE DIFFERITE	996	
		SOCIETÀ A C/ SOTTOSCRIZIONE	4.574	

⁶³ Per completezza, si riporta un'alternativa metodologia di contabilizzazione proposta da autorevole dottrina (Cfr. Il Fisco 9/2006: "Il conferimento d'azienda" – P. Pisoni, F. Bava, D. Busso)

	SOC. A C/SOTTOSCRIZIONE	A	≠		4.574
			CAPITALE SOCIALE	1.820	
			RISERVA SOVRAPPREZZO EMISSIONE AZIONI	2.754	

Ove:

$$\text{Capitale sociale} = \text{Valore di perizia del PN conferito} - \text{Plusvalenza}$$

Riserva sovrapprezzo emissione azioni = Plusvalenza

474

2. Modello conferimento cessione – senza emersione di plusvalori

Si ipotizza valore contabile coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto

Elementi patrimoniali	Valori contabili	Valore di perizia
Fabbricati	8.000	5.000
Fondo ammortamento fabbricati	(3.000)	
Impianti	6.000	2.000
Fondo ammortamento Impianti	(4.000)	
Attrezzature	3.000	500
Fondo ammortamento attrezzature	(2.500)	
Materie prime	700	700
Pr. finiti	850	850
Crediti	2.500	2.200
Fondo svalutazione crediti	(300)	
TOT ATTIVO	11.250	11.250
Tfr	3.430	3.430
Debiti	6.000	6.000
TOT PASSIVO	9.430	9.430
P.N. conferito	1820	1.820

Scritture conferente (società A)

a) scarico dei beni (a valori contabili)

	≠	A	≠		21.050
	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI			3.000	
	FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI			4.000	
	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE			2.500	
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			300	
	TFR			3.430	
	DEBITI			6.000	
	SOCIETÀ B C/ CONFERIMENTO			1.820	
			FABBRICATI	8.000	
			IMPIANTI	6.000	
			ATTREZZATURE	3.000	
			CREDITI	2.500	
			RIMANENZE MP	700	
			RIMANENZE PR. FINITI	850	

b) Iscrizione partecipazione ricevuta

		PARTECIPAZIONE	A	SOCIETÀ B C/CONFERIMENTO		1.820

Scritture conferitaria (società B)a) aumento del K sociale (P.N. conferito a valori di perizia)

		SOCIETÀ A C/SOTTOSCRIZIONE	A	K SOCIALE		1.820

b) carico elementi conferiti a valori di perizia

		≠	A	≠		11.250
		FABBRICATI			5.000	
		IMPIANTI			2.000	
		ATTREZZATURE			500	
		CREDITI			2.200	
		RIMANENZE MP			700	
		RIMANENZE PR. FINITI			850	
				TFR	3.430	
				DEBITI	6.000	
				SOCIETÀ A C/ SOTTOSCRIZIONE	1.820	

476

3. Modello conferimento successione – senza emersione plusvalori

Si ipotizza valore contabile coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto

Elementi patrimoniali	Valori contabili	Valore di perizia
Fabbricati	8.000	8.000
Fondo ammortamento fabbricati	(3.000)	(3.000)
Impianti	6.000	6.000
Fondo ammortamento Impianti	(4.000)	(4.000)
Attrezzature	3.000	3.000
Fondo ammortamento attrezzature	(2.500)	(2.500)
Materie prime	700	700
Pr. Finiti	850	850
Crediti	2.500	2.500
Fondo svalutazione Crediti	(300)	(300)
TOT ATTIVO	11.250	11.250
Tfr	3.430	3.430
Debiti	6.000	6.000
TOT PASSIVO	9.430	9.430
P.N. conferito	1.820	1.820

Scritture conferente (società A)

a) scarico dei beni (a valori contabili)

	≠	A	≠		21.050
	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI			3.000	
	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI			4.000	
	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE			2.500	
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			300	
	TFR			3.430	
	DEBITI			6.000	
	SOCIETÀ B C/ CONFERIMENTO			1.820	
			FABBRICATI	8.000	
			IMPIANTI	6.000	
			ATTREZZATURE	3.000	
			CREDITI	2.500	
			RIMANENZE MP	700	
			RIMANENZE PR. FINITI	850	

b) Iscrizione partecipazione ricevuta

		PARTECIPAZIONE	A	SOCIETÀ B C/CONFERIMENTO		1.820

Scritture conferitaria (società B)a) aumento del K sociale (P.N. conferito a valori di perizia)

		SOCIETÀ A C/SOTTOSCRIZIONE	A	K SOCIALE		1.820

b) carico elementi conferiti a valori di perizia (anche i fondi rettificativi)

		≠	A	≠		21.050
		FABBRICATI			8.000	
		IMPIANTI			6.000	
		ATTREZZATURE			3.000	
		CREDITI			2.500	
		RIMANENZE MP			700	
		RIMANENZE PR. FINITI			850	
				FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	3.000	
				FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	4.000	
				FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	2.500	
				FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	300	
				TFR	3.430	
				DEBITI	6.000	
				SOCIETÀ A C/ SOTTOSCRIZIONE	1.820	

4. Modello conferimento successione – contabilizzazione della plusvalenza da conferimento in una riserva di patrimonio netto

Si ipotizza valore contabile coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto

Elementi patrimoniali	Valori contabili	Valore di perizia
Fabbricati	8.000	10.300
Fondo ammortamento fabbricati	(3.000)	(3.000)
Impianti	6.000	7.200
Fondo ammortamento Impianti	(4.000)	(4.000)
Attrezzature	3.000	3.100
Fondo ammortamento attrezzature	(2.500)	(2.500)
Materie prime	700	750
Pr. Finiti	850	950
Crediti	2.500	2.500
Fondo svalutazione crediti	(300)	(300)
TOT ATTIVO	11.250	15.000
Tfr	3.430	3.430
Debiti	6.000	6.000
Fondo Imposte Differite		*1.046
TOT PASSIVO	9.430	10.476
<i>P.N. conferito</i>	1.820	4.524

* = 27,90% (10.300 - 8.000 + 7.200 - 6.000 + 3.100 - 3.000 + 750 - 700 + 950 - 850)⁶⁴

Nella contabilità della conferitaria un “**fondo imposte differite**” a fronte dei valori in sospensione d'imposta iscritti sui beni conferiti.

⁶⁴ Dal momento che, come chiarito dalla Circolare n. 57/2008 del 25.09.2008, l'imposta sul riallineamento delle differenze da operazioni straordinarie è sostitutiva sia dell'IRES che dell'IRAP, la fiscalità differita sul disavanzo da fusione deve essere conteggiata applicando l'aliquota IRES ed IRAP.

Scritture conferente (società A)a) scarico dei beni (a valori contabili)

≠	A	≠		21.050
FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI			3.000	
FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI			4.000	
FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE			2.500	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			300	
TFR			3.430	
DEBITI			6.000	
SOCIETÀ B C/ CONFERIMENTO			4.524	
		FABBRICATI	8.000	
		IMPIANTI	6.000	
		ATTREZZATURE	3.000	
		CREDITI	2.500	
		RIMANENZE MP	700	
		RIMANENZE PR. FINITI	850	
		RISERVA DA CONFERIMENTO *	2.704	

* La **riserva da conferimento** (che rappresenta la sommatoria delle rivalutazioni effettuate sui beni conferiti, al netto della relativa fiscalità) non è una riserva in sospensione d'imposta, ma è una posta contabile di natura civilistica, liberamente utilizzabile per la copertura delle perdite d'esercizio e liberamente distribuibile ai soci, senza alcun onere impositivo (**Risoluzione Ministeriale 82/E del 6/6/00**). Essa è data dalla differenza fra il valore di perizia del conferimento e il suo valore contabile (nella conferente).

b) Iscrizione partecipazione ricevuta

PARTECIPAZIONE	A	SOCIETÀ B C/ CONFERIMENTO	4.524

a) aumento del K sociale (P.N. conferito a valori di perizia)

	SOCIETÀ A C/SOTTOSCRIZIONE	A	K SOCIALE ⁶⁵	4.524

b) carico elementi conferiti a valori di perizia (anche i fondi rettificativi)

≠	A	≠		24.800
FABBRICATI			10.300	
IMPIANTI			7.200	
ATTREZZATURE			3.100	
CREDITI			2.500	
RIMANENZE. MP			750	
RIMANENZE PR. FINITI			950	
	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI		3.000	
	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI		4.000	
	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE		2.500	
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		300	
	TFR		3.430	
	DEBITI		6.000	
	FONDO IMPOSTE DIFFERITE		1.046	
	SOCIETÀ A C/ SOTTOSCRIZIONE		4.524	

In Dichiarazione dei Redditi le quote di ammortamento conteggiate sul valore fiscale dei beni (in questa ipotesi coincidente con il valore contabile) saranno deducibili, mentre le ulteriori quote, riferibili all'eccedenza di valore contabile, non saranno deducibili e origineranno fiscalità differita.

⁶⁵ Per completezza, si riporta un'alternativa metodologia di contabilizzazione proposta da autorevole dottrina (Cfr. Il Fisco 9/2006: "Il conferimento d'azienda" – P. Pisoni, F. Bava, D. Busso).

	SOC. A C/SOTTOSCRIZIONE	A	≠		4.524
			CAPITALE SOCIALE	1.820	
			RISERVA SOVRAPPREZZO EMISSIONE AZIONI	2.704	

Ove:

$$\text{Capitale sociale} = \text{Valore di perizia del PN conferito} - \text{Riserva da conferimento}$$

Riserva sovrapprezzo emissione azioni = Riserva da conferimento

5. Modello conferimento successione – contabilizzazione plusvalenza in Conto Economico

Si ipotizza valore contabile coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto

Elementi patrimoniali	Valori contabili	Valore di perizia
Fabbricati	8.000	10.300
Fondo ammortamento fabbricati	(3.000)	(3.000)
Impianti	6.000	7.200
Fondo ammortamento Impianti	(4.000)	(4.000)
Attrezzature	3.000	3.100
Fondo ammortamento attrezzature	(2.500)	(2.500)
Materie prime	700	750
Pr. Finiti	850	950
Crediti	2.500	2.500
Fondo svalutazione crediti	(300)	(300)
TOT ATTIVO	11.250	15.000
Tfr	3.430	3.430
Debiti	6.000	6.000
Fondo Imposte Differite		*1.046
TOT PASSIVO	9.430	10.476
<i>P.N. conferito</i>	1.820	4.524

* = 27,90% (10.300 - 8.000 + 7.200 - 6.000 + 3.100 - 3.000 + 750 - 700 + 950 - 850)

Plusvalenza da conferimento: 4.524 – 1.820 = 2.704

482

Scritture conferente (società A)

a) scarico dei beni (a valori contabili)

		≠	A	≠		21.050
		FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI			3.000	
		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI			4.000	
		FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE			2.500	
		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			300	
		TFR			3.430	
		DEBITI			6.000	
		SOCIETÀ B C/ CONFERIMENTO			4.524	
				FABBRICATI	8.000	
				IMPIANTI	6.000	
				ATTREZZATURE	3.000	
				CREDITI	2.500	
				RIMANENZE MP	700	
				RIMANENZE PR. FINITI	850	
				PLUSVALENZA DA CONFERIMENTO (A.5)	2.704	

Fiscalmente verrà effettuata una variazione in diminuzione ai fini Ires ed Irap pari alla plusvalenza contabilizzata nella voce A.5 di conto economico.

b) Iscrizione partecipazione ricevuta

		PARTECIPAZIONE	A	SOCIETÀ B C/ CONFERIMENTO		4.524

Scritture conferitaria (società B)a) aumento del K sociale (P.N. conferito a valori di perizia)

		<i>SOCIETÀ A C/ SOTTOSCRIZIONE</i>	<i>A</i>	<i>K SOCIALE</i> ⁶⁶		4.524

b) carico elementi conferiti a valori di perizia (che sono fiscalmente rilevanti)

		≠	<i>A</i>	≠		24.800
		<i>FABBRICATI</i>			10.300	
		<i>IMPIANTI</i>			7.200	
		<i>ATTREZZATURE</i>			3.100	
		<i>CREDITI</i>			2.500	
		<i>RIINANENZE. MP</i>			750	
		<i>RIINANENZE PR. FINITI</i>			950	
				<i>FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI</i>	3.000	
				<i>FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI</i>	4.000	
				<i>FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE</i>	2.500	
				<i>FONDO SVALUTAZIONE. CREDITI</i>	300	
				<i>TFR</i>	3.430	
				<i>DEBITI</i>	6.000	
				<i>FONDO IMPOSTE DIFFERITE</i>	1.046	
				<i>SOCIETÀ A C/ SOTTOSCRIZIONE</i>	4.524	

⁶⁶ Per completezza, si riporta un'alternativa metodologia di contabilizzazione proposta da autorevole dottrina (Cfr. Il Fisco 9/2006: "Il conferimento d'azienda" – P. Pisoni, F. Bava, D. Busso)

		<i>SOC. A C/ SOTTOSCRIZIONE</i>	<i>A</i>	≠		4.524
				<i>CAPITALE SOCIALE</i>	1.820	
				<i>RISERVA SOVRAPPREZZO EMISSIONE AZIONI</i>	2.704	

Ove:

Capitale sociale = Valore di perizia del PN conferito – Plusvalenza

Riserva sovrapprezzo emissione azioni = Plusvalenza

ASPETTI CIVILISTICI

Ai sensi dell'**art. 2555 c.c.**, per cessione di azienda o ramo di azienda, si intende il trasferimento di un complesso organico di beni dal cedente al cessionario. La cessione può essere integrale o parziale; in entrambi i casi il corrispettivo è costituito dal denaro.

Divieto di concorrenza

Ai sensi dell'**art. 2557 c.c.** chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che, per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Le parti possono prevedere un divieto di concorrenza meno stringente di quello previsto dalla suddetta norma, fino alla sua completa esclusione, o, al contrario, un divieto di concorrenza più stringente, con il limite però di non arrivare a pattuizioni tali da impedire di fatto ogni attività al soggetto che trasferisce l'azienda.

Successione nei contratti dell'azienda ceduta

Se non viene pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere entro tre mesi dalla notizia dell'avvenuta cessione, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante. (**art 2558 c.c.**).

Crediti relativi all'azienda ceduta

La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante (**art 2559 c.c.**).

Debiti relativi all'azienda ceduta

L'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori (**art 2560 c.c.**).

Plusvalenza da cessione

I beni ceduti sono caratterizzati da un determinato costo storico, diminuito delle poste rettificative. I beni nella contabilità dell'acquirente vengono iscritti al costo d'acquisto e non al valore contabile.

→ *PLUSVALENZA da cessione* = (prezzo di cessione stabilito – valore contabile beni ceduti)

Tale plusvalenza viene iscritta in A.5 di Conto Economico.

Avviamento

Se il costo di acquisizione è superiore al valore dei beni, la differenza per l'acquirente, va iscritta nell'avviamento.

→ *AVVIAMENTO* = (prezzo di cessione stabilito – costo di acquisto beni)

Ovviamente, affinché tale eccedenza possa essere considerata avviamento, è necessario verificare la capacità di produrre benefici economici futuri dell'azienda acquistata.

ASPETTI FISCALI

Per quanto riguarda la tassazione della eventuale plusvalenza emergente dalla cessione dell'azienda (o di un suo ramo), occorre distinguere diversi regimi di tassazione a seconda che il cedente sia un imprenditore individuale, o una società, ed in base al periodo di possesso dell'azienda ceduta:

Periodo di possesso	<i>Imprenditore individuale – unica azienda</i>	<i>Imprenditore individuale – una tra le più aziende</i>	<i>Società</i>
<i>Più di 5 anni</i>	Regime normale; regime di tassazione separata	Regime normale; regime normale – differito; regime di tassazione separata	art 86 TUIR: regime normale o art 86 comma 4 TUIR regime normale – differito
<i>meno di 5 anni e almeno 3 anni</i>	Regime normale	Regime normale; regime normale – differito	art 86 TUIR: regime normale o art 86 comma 4 TUIR regime normale – differito
<i>meno di 3 anni</i>	Regime normale obbligatorio	Regime normale obbligatorio	art 86 TUIR: regime normale obbligatorio

Ove nel:

- “regime normale”: la plusvalenza concorre per intero alla formazione del reddito complessivo, nell'esercizio in cui è realizzata;
- “regime normale – differito”: su opzione del cedente, la plusvalenza viene frazionata in quote costanti nell'esercizio in cui è realizzata e al massimo nei quattro successivi.

Per quanto riguarda il “regime di tassazione separata” ex **art. 17, comma 2, TUIR**, esso è applicabile nel caso in cui ne venga fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale tali redditi sarebbero imputabili come componenti del reddito d'impresa.

Nel caso di imprese la plusvalenza viene assoggetta alla disciplina **dell'art. 86 TUIR** (la plusvalenza concorre per intero a formare il reddito imponibile nell'esercizio di formazione). Se l'azienda o il ramo ceduto è stato detenuto per almeno tre anni prima di essere ceduto, è possibile ricorrere alla rateizzazione della plusvalenza, ex **art. 86 comma 4 TUIR** (rateizzazione della plusvalenza in quote costanti, nell'esercizio di formazione e nei successivi, ma non oltre il quarto).

Nel caso di imprenditori individuali le plusvalenze sono considerate come redditi diversi ai sensi **art. 67 TUIR comma 1 h)**. Se tuttavia si tratta di cessione di azienda o ramo detenuto da almeno cinque anni è possibile optare per la tassazione separata ex **art. 17 TUIR** (su opzione dell'imprenditore la plusvalenza non concorre alla formazione del reddito complessivo del periodo, ma viene tassata separatamente). Se si opta per la tassazione separata, non è possibile frazionare la plusvalenza.

La plusvalenza inoltre non è imponibile IRAP.

Le cessioni di azienda sono operazioni escluse da IVA (**art 2 comma 3 lett. b) DPR 633/72**) e soggette ad imposta di registro del 3%, tranne nel caso in cui l'azienda sia composta da beni soggetti ad aliquote diverse, in tal caso sono applicabili le aliquote riguardanti i diversi beni.

L'**art. 23 del DPR 131/86** stabilisce che quando un atto ha per oggetto più beni o diritti si applica ai fini dell'imposta di registro:

- sull'intero valore dell'atto, l'aliquota più elevata tra quelle applicabili ai singoli beni o diritti in esso racchiusi;

- a meno che nell'atto vengano previsti corrispettivi distinti per i singoli beni o diritti, nel qual caso è possibile applicare in corrispondenza di ciascuno l'aliquota espressamente prevista.

Nel caso in cui nella cessione d'azienda siano compresi uno o più beni o diritti immobiliari diviene opportuno redigere l'atto, evidenziando separatamente la parte di corrispettivo pattuita riferibile, se non ai singoli beni, quanto meno alle categorie di beni raggruppate in funzione dell'aliquota d'imposta di registro applicabile.

Aliquote applicabili⁶⁷ sui beni compresi nella cessione d'azienda:

Se nell'atto viene evidenziato separatamente la quota di corrispettivo pattuito riferibile a ciascuna categoria:	
- Avviamento azienda	3%
- Fabbricati	9%
- Terreni edificabili	9%
- Terreni agricoli (solo nel caso in cui il cessionario di azienda si un'impresa agricola)	9%
- Terreni agricoli	12%
- Beni mobili	3%
Se nell'atto non viene evidenziato separatamente la quota di corrispettivo pattuito riferibile a ciascuna categoria:	
Se nel complesso aziendale ceduto non sono compresi beni immobili	3%
Se nel complesso aziendale ceduto:	
• è compreso almeno un fabbricato;	9%
• e nessun terreno agricolo o edificabile.	
Se nel complesso aziendale ceduto:	
• è compreso almeno un terreno edificabile;	9%
• nessun terreno agricolo.	
Se nel complesso aziendale ceduto:	
• è compreso almeno un terreno agricolo;	12%
• e il cessionario non è un'impresa agricola.	

Si evidenzia che **l'Agenzia delle Entrate**, nella **Circolare 18/E/2013**, ha affermato che l'atto di cessione di azienda, in assenza di immobili, sconta l'imposta di registro con l'aliquota del 3% di cui all'art. 2 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86. L'Amministrazione non pare, dunque, ritenere applicabile (alle cessioni di azienda senza componente immobiliare) l'art. 23 del DPR 131/86 che, in presenza dell'indicazione, in atto, dei singoli corrispettivi previsti per il beni aziendali, consente l'applicazione ad ognuno di essi della propria aliquota dell'imposta di registro. Da tale impostazione scaturirebbe l'impossibilità di applicare ai crediti ceduti unitamente all'azienda l'aliquota dello 0,50% prevista dall'art. 6 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. In senso opposto si è pronunciata, di recente, la giurisprudenza di merito nella sentenza della C.T. Reg. Milano 120/46/13.

Nel caso in cui nell'atto le parti abbiano evidenziato separatamente il valore di trasferimento attribuito alle singole attività nell'ambito della cessione d'azienda, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sulle basi imponibili parziali che concorrono a formare la base imponibile successiva, le passività contestualmente trasferite con l'atto vanno imputate ai diversi beni in proporzione del loro rispettivo valore, e non sulla base del principio di inerenza delle passività allo specifico bene.

Esempio numerico:

⁶⁷ Aliquote in vigore per gli atti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Si ipotizza la cessione di un complesso aziendale nel cui atto siano valorizzati separatamente i seguenti elementi:

- fabbricato = 3.000;
- altri beni aziendali = 1.000;
- passività cedute = 1.600;
- valore netto complesso aziendale = 2.400 (= 4.000 – 1.600)

Sulla quota parte del valore netto del complesso aziendale riconducibile al fabbricato si applica, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 9%.

Posto che il criterio di imputazione delle passività è proporzionale e che il fabbricato pesa il 75% dei valori positivi complessivamente trasferiti (3.000 sul totale di 4.000), ne consegue che la "base imponibile parziale" su cui si applica l'aliquota del 9% è pari a 1.800, ossia pari a 3.000 al netto di 1.200 (appunto il 75% delle passività).

Sulla quota parte del valore netto del complesso aziendale riconducibile agli altri beni aziendali si applica, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 3%. Tale aliquota trova applicazione sulla "base imponibile parziale" rappresentata dal valore degli altri beni al netto delle passività contestualmente trasferite con l'atto ad essi imputabili.

Posto che il criterio di imputazione delle passività è proporzionale e che gli altri beni aziendali ceduti pesano il 25% dei valori positivi complessivamente trasferiti (1.000 sul totale di 4.000), ne consegue che la "base imponibile parziale" su cui si applica l'aliquota del 3% è pari a 600, ossia pari a 1.000 al netto di 400 (appunto il 25% delle passività).

488 ASPETTI CONTABILI

A) IL CEDENTE :

- deve effettuare le rettifiche di periodo per determinare il valore contabile dell'azienda alla data di cessione;
- deve determinare, congiuntamente con il cessionario, il *prezzo di cessione*, e valutare i beni ceduti, determinando l'eventuale *plusvalenza* e l'eventuale *avviamento*;

Beni	Valore contabile	Costi d'acquisto (valutazione beni)
Immobili	1.000	1.500
Fondo ammortamento immobili	200	-
Impianti	800	500
Fondo ammortamento impianti	100	-
Clienti	100	100
Fondo svalutazione crediti	5	-
TFR	20	20
Debiti	80	80
Valore di cessione	1.495	2.000
AVVIAMENTO		50 (= 2.050 - 2.000)
Prezzo di cessione	2.050 (stabilito)	2.050 (stabilito)
<i>Plusvalenza da cessione</i>	555 (= 2.050 - 1.495)	

Nell'esempio viene valutato un avviamento dell'azienda pari a 50; il prezzo di cessione sarà dunque pari alla somma dei valori attribuiti agli elementi ceduti e l'avviamento determinato (2.000 + 50 = 2.050).

- redigere il bilancio di cessione;
- chiudere (al valore contabile) attività e passività cedute (→ scarico).

	≠	A	≠		2.455
	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI			200	
	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI			100	
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			5	
	TFR			20	
	DEBITI			80	
	CREDITO VS ACQUIRENTE			2.050	
			IMMOBILI	1.000	
			IMPIANTI	800	
			CLIENTI	100	
			PLUSVALENZA DA CESSIONE	555	
	BANCA	A	CREDITO VS ACQUIRENTE		2.050

Si ipotizza che l'azienda ceduta fosse detenuta da meno di tre anni, di conseguenza la plusvalenza realizzata (555), viene integralmente tassata nell'esercizio, e non è necessaria alcuna variazione fiscale in sede di Dichiarazione dei Redditi.

In sede di dichiarazione Irap sarà necessario al contrario effettuare apposita variazione in diminuzione per detassare la plus da cessione azienda iscritta alla voce A.5 di conto economico.

B) IL CESSIONARIO:

- deve prendere in carico gli elementi acquistati (ai valori evidenziati nell'atto di cessione) e rilevare l'avviamento (eventuale).

		≠	A	≠		2.150
		IMMOBILI			1.500	
		IMPIANTI			500	
		CLIENTI			100	
		AVVIAMENTO			50	
				TFR	20	
				DEBITI	80	
				DEBITO VS IL CEDENTE	2.050	

		DEBITO VS IL CEDENTE	A	BANCA		2.050

- alla fine dell'esercizio effettuerà l'ammortamento dell'avviamento, determinato, ai sensi **art. 2426 n. 6 c.c.**, in cinque esercizi ($50/5 = 10$).

		AMMORTAMENTO AVVIAMENTO	A	FONDO AMMORTAMENTO AVVIAMENTO		10

Fiscalmente è deducibile solo 1/18 del costo dell'avviamento (art. 103, comma 3, TUIR): bisogna effettuare una variazione fiscale in aumento IRES ed IRAP pari a (10 – 2,78) e stanziare le relative imposte anticipate (27,90%).

		CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	A	IMPOSTE ANTICIPATE		2,01

ASPETTI CIVILISTICI

Il **contratto di rete**, introdotto è uno strumento giuridico attraverso il quale "più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa" - **art. 3 comma 4-ter del DL 5/2009**.

Il contratto di rete può essere stipulato sotto forma di atto pubblico o scrittura privata ovvero per "atto firmato digitalmente". E' soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari - **art. 3, comma 4 quater, DL n. 5/2009**.

Il contratto di rete rappresenta una forma innovativa di aggregazione tra imprese, tramite il quale più imprese possono svolgere delle attività in comune, definendo nelle pattuizioni diritti e obblighi di ciascuna delle imprese partecipanti.

Il fine perseguito e la durata del contratto sono elementi chiave per distinguere le reti di imprese da altre forme aggregative quali i consorzi e le ATI (associazioni temporanee di imprese). Il consorzio è infatti il contratto con il quale due o più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.), le associazioni temporanee di imprese sono invece aggregazioni cui le imprese ricorrono per partecipare a gare d'appalto e si caratterizzano per il conferimento collettivo di un mandato con rappresentanza all'impresa capogruppo.

La differenza fondamentale tra queste forme di cooperazione imprenditoriale risiede nell'assenza, nell'associazione temporanea di imprese come nel consorzio, di un programma comune duraturo, non limitato al compimento di un affare specifico o alla disciplina comune di alcune determinate fasi della rispettiva attività di impresa.

Il legislatore ha previsto due tipologie di contratto di rete:

1. la **rete "leggera"**, che non prevede la costituzione di un fondo patrimoniale comune e autonomo rispetto alle singole aziende, che destinano una parte dei loro beni o denaro in modo specifico alle attività della rete;
2. la **rete "pesante"**, che comporta la costituzione di un fondo patrimoniale comune o l'apporto di un fondo patrimoniale destinato (le aziende partner effettuano dei conferimenti, di denaro o altri beni, ad un fondo patrimoniale che viene utilizzato per gli investimenti necessari per dare vita e gestire la rete di aziende).

Le somme o i beni destinati all'attività comune da parte della rete possono configurarsi, in via alternativa, quali:

- fondo patrimoniale;
- patrimonio destinato ad uno specifico affare.

Per quanto riguarda il *fondo patrimoniale* (istituto proprio del diritto di famiglia, e non di quello imprenditoriale), la stessa norma precisa come allo stesso si applichi la disciplina del fondo consortile prevista dagli **artt. 2614 e 2615 c.c.**

Per ciò che riguarda il *patrimonio destinato all'affare* (**art. 2447-bis c.c.**), esso può essere destinato all'esecuzione del programma comune solo se il programma di rete lo consente.

Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data apposita informativa in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

I **DL n. 83/2012** e **179/2012** hanno introdotto la possibilità per la rete dotata di fondo patrimoniale comune di acquisire la soggettività giuridica, facoltativa e condizionata all'iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. Si distingue di conseguenza fra:

- **rete - soggetto:** la rete-soggetto costituisce un soggetto distinto dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto
- **rete - contratto:** la rete è dotata di fondo patrimoniale autonomo ma è priva di personalità giuridica.

ASPETTI FISCALI

Rete - contratto

La rete-contratto, in quanto priva di personalità giuridica, non assume soggettività tributaria.

Le operazioni (attive e passive) poste in essere in esecuzione del contratto di rete producono effetti, per la quota parte, direttamente in capo ai partecipanti alla rete anche sotto il profilo fiscale.

Rete - soggetto

La rete-soggetto, in quanto entità distinta dalle imprese partecipanti per effetto dell'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, realizza, in modo unitario e autonomo, il presupposto d'imposta, il quale è integrato nella misura in cui sono poste in essere attività di natura commerciale (**circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2013 n. 20**, § 2).

Ferma restando la sussistenza della soggettività tributaria delle imprese partecipanti, la rete diventa un autonomo soggetto passivo di imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti in materia di imposte dirette (ed indirette).

In particolare, le reti dotate di soggettività giuridica sono soggetti IRES ai sensi dell'**art. 73 comma 2 del TUIR**, in quanto organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti, nei confronti delle quali il presupposto di imposta si verifica in maniera unitaria e autonoma.

Per le imprese partecipanti la "partecipazione" alla rete-soggetto rileva, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente sia fiscalmente. I conferimenti iniziali, nonché gli ulteriori eventuali contributi successivi, di ciascuna impresa al fondo patrimoniale comune costituiscono un apporto "di capitale proprio" in un nuovo soggetto.

L'individuazione di alcune categorie di rete consente di identificare il trattamento contabile applicabile a ciascuna di queste. Sulla base dell'attribuzione o meno di soggettività giuridica, la normativa attuale suddivide di fatto i contratti di rete nelle due seguenti macro-categorie:

1. “reti contratto”, ossia contratti di rete senza soggettività giuridica, distinguibili a loro volta in:

1.a) rete contratto leggera: il contratto di rete (indipendentemente dall'adozione o meno dell'organo comune) non prevede la costituzione di un fondo patrimoniale comune;

1.b) rete contratto pesante: il contratto di rete prevede la costituzione di un fondo patrimoniale comune ma non ha né i requisiti per acquisire autonomia patrimoniale, né i requisiti per acquisire soggettività giuridica;

1.c) rete contratto a regime speciale: il contratto di rete prevede la costituzione di un fondo patrimoniale comune e le caratteristiche necessarie per acquisire l'autonomia patrimoniale, ma non acquisisce soggettività giuridica.

2. “reti soggetto”, con soggettività giuridica, , distinguibili a loro volta in:

2.a) rete soggetto semplice: acquisisce la soggettività giuridica ma non possiede i requisiti per acquisire autonomia patrimoniale;

2.b) rete soggetto a regime speciale: acquisisce sia la soggettività giuridica, sia l'autonomia patrimoniale.

Caratteristiche e adempimenti delle diverse tipologie di contratto di rete:

Tipologia contratto / Adempimento	Rete contratto leggera	Rete contratto pesante	Rete contratto a regime speciale	Rete soggetto semplice	Rete soggetto a regime speciale
<i>Fondo Patrimoniale</i>	NO	SI	SI	SI	SI
<i>Soggettività giuridica</i>	NO	NO	NO	SI	SI
<i>Soggettività tributaria</i>	NO	NO	NO	SI	SI
<i>Agevolazioni fiscali</i>	NO	SI	SI	NO	NO
<i>Obblighi contabili</i>	NO	NO	NO	SI, se svolge attività commerciale	SI
<i>Situazione Patrimoniale</i>	NO	NO	SI	NO	SI

1.a) Rete contratto leggera

Ipotesi I) con imputazione diretta dei costi ai retisti: tutti i fatti giuridici derivanti dallo svolgimento del programma di rete sono imputati direttamente ai retisti secondo le quote e le modalità previste dal contratto di rete.

In caso di ripartizione pro-quota dei costi e dei ricavi tra i retisti vi sarà la contabilizzazione nella corrispondente voce di costo e di ricavo, nel rispetto dei consueti principi di competenza ed inerenza.

I retisti nei conti d'ordine evidenzieranno e quantificheranno eventuali responsabilità solidali; L'acquisto pro-quota della proprietà di beni indivisibili deve essere comunque rilevata tra le immobilizzazioni e/o tra le rimanenze.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni, tuttavia, il programma di rete dovrebbe quantomeno prevedere le aliquote di ammortamento che tutti i retisti dovranno applicare.

I retisti inoltre evidenzieranno nei conti d'ordine sia le comproprietà dei beni "di rete" presso l'azienda sia le comproprietà dei beni "di rete" presso terzi.

Ipotesi II) mandatario senza rappresentanza: imputazione delle singole operazioni in capo ad un mandatario senza rappresentanza e la successiva imputazione, da parte di quest'ultimo, delle singole operazioni ai retisti.

In questa ipotesi tutti i fatti giuridici derivanti dal contratto di rete trovano imputazione nella contabilità del mandatario.

Esemplificazione contabile):

Rete fra Alfa Srl, *mandatario senza rappresentanza*, e Beta Srl.

- **SCRITTURE MANDATARIO:**

Rilevazione costi / ricavi:

		ACQUISTO BENI / SERVIZI PER CONTO DELLA RETE	A	DEBITI VS FORNITORI		10.000
		CREDITI VS CLIENTI	A	VENDITE BENI / SERVIZI PER CONTO DELLA RETE		15.000

Imputazione costi / ricavi ai retisti:

		CREDITI VS RETISTA BETA	A	RIBALTAMENTO ACQUISTO BENI / SERVIZI PER CONTO DELLA RETE		5.000
		RIBALTAMENTO VENDITE BENI / SERVIZI PER CONTO DELLA RETE	A	DEBITI VS RETISTA BETA		7.500

- **SCRITTURE RETISTA:**

		RIADDEBITO COSTI PER CONTO DELLA RETE	A	DEBITI VS ALFA		5.000
		CREDITI VS ALFA	A	RIACCREDITO RICAVI PER CONTO DELLA RETE		7.500

Ipotesi III) mandatario con rappresentanza: imputazione del saldo di gestione.

Il mandatario dovrà registrare in contabilità tutte le attività, le passività, i costi, i ricavi in appositi conti dedicati, determinare extra-contabilmente il saldo netto complessivo da ripartire tra i retisti secondo le indicazioni stabilite nel contratto di rete e imputare l'eventuale saldo netto tra i costi (voce B.14 del CE) oppure tra i ricavi (voce A.5 del CE).

Esemplificazione contabile):

Rete fra Alfa Srl, *mandatario con rappresentanza*, e Beta Srl

- **SCRITTURE MANDATARIO:**

Rilevazione costi / ricavi:

		ACQUISTO BENI / SERVIZI PER CONTO DELLA RETE	A	DEBITI VS FORNITORI		10.000
		CREDITI VS CLIENTI	A	VENDITE BENI / SERVIZI PER CONTO DELLA RETE		15.000

Imputazione saldo attivo gestione contabile:

		SALDO GESTIONE RETE (B.14)	A	DEBITI VS BETA		5.000

in caso di saldo passivo:

		CREDITI VS BETA	A	SALDO GESTIONE RETE (A.5)		5.000

- *SCRITTURE RETISTA:*

Imputazione saldo attivo gestione contabile da parte del mandatario:

		<u>SALDO GESTIONE RETE (B.14)</u>	A	<u>SALDO GESTIONE RETE (A.5)</u>		5.000

in caso di saldo passivo:

		<u>CREDITI VS ALFA</u>	A	<u>SALDO GESTIONE RETE (A.5)</u>		5.000

1.b) Rete contratto pesante

Le reti contratto pesanti si differenziano dalle reti contratto leggere in quanto sono dotate (a differenza di queste ultime) di un fondo patrimoniale comune.

Per quanto riguarda gli aspetti contabili del conferimento al fondo patrimoniale comune da parte dei retisti nelle reti contratto pesanti (anche a regime speciale) si ritiene che:

- con riferimento alle dotazioni di denaro, i retisti dovranno contabilizzare le somme destinate al fondo patrimoniale tra le voci dell'attivo circolante;
- con riferimento ai beni "vincolati" al fondo, non vi saranno scritture contabili da eseguire (in quanto detti beni restano di proprietà del retista).

Per ciò che riguarda invece gli aspetti contabili del contratto di rete, nella rete contratto pesante a regime "non speciale" la legge non prevede l'obbligo di tenuta di scritture contabili né l'obbligo di predisposizione di situazioni patrimoniali.

Con riferimento agli aspetti contabili dei singoli retisti, si rimanda alle considerazioni svolte con riferimento alle reti contratto leggere.

1.c) Rete contratto speciale

Qualora la rete contratto pesante, oltre all'istituzione di un fondo patrimoniale comune, preveda la nomina di un organo comune destinato a svolgere attività, anche commerciale, con i terzi, il contratto di rete assume autonomia patrimoniale.

Con riferimento agli aspetti contabili dei singoli retisti si rimanda a quanto detto per la rete contratto pesante.

Con riferimento invece agli aspetti contabili del contratto di rete a regime speciale, la legge prevede che "entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni. Essendo la rete priva di soggettività giuridica e non potendo la stessa essere un centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, tale bilancio dovrà rappresentare attività, passività, costi e ricavi che sono giuridicamente imputabili a soggetti diversi dalla rete e che, per tale motivo, devono per forza transitare nella contabilità dei retisti o in quella del mandatario senza rappresentanza.

496 2) Rete soggetto

Scritture contabili relative alla costituzione del fondo patrimoniale.

La costituzione del fondo patrimoniale comune in questo caso è rilevata come un vero e proprio conferimento, in primo luogo con l'emersione di un debito in capo a ciascuna impresa retista per l'apporto sottoscritto ma non ancora effettuato e in secondo luogo con l'effettuazione del conferimento vero e proprio.

- **SCRITTURE RETISTI:**

Rilevazione partecipazione alle rete:

		PARTECIPAZIONE ALLA RETE	A	DEBITO VS FONDO PATRIMONIALE		

Conferimento in denaro :

		DEBITO VS FONDO PATRIMONIALE	A	BANCA C/C		

Conferimento in denaro :

		DEBITO VS FONDO PATRIMONIALE	A	ATTIVITÀ CONFERITE		

- **SCRITTURE SOGGETTO RETE:**

Rilevazione partecipazione alle rete:

		RETISTA ALFA C/APPORTO	A	FONDO PATRIMONIALE		

Rilevazione conferimento in denaro alle rete:

		BANCA C/C	A	RETISTA ALFA C/APPORTO		

Rilevazione conferimento in natura alle rete:

		ATTIVITÀ CONFERITE	A	RETISTA ALFA C/APPORTO		

Indipendentemente dall'autonomia patrimoniale o meno della rete soggetto, tutte le operazioni effettuate in nome e per conto della rete transiteranno esclusivamente nella contabilità della rete e non in quella dei retisti. I retisti rileveranno le scritture contabili solo nelle seguenti ipotesi:

- conferimento al fondo patrimoniale comune (si rimanda a quanto sopra esposto);
- operazioni effettuate in nome della rete e per conto dei retisti (a tale proposito valgono le stesse considerazioni fatte nel caso di rete contratto leggere con mandatario senza rappresentanza);
- ripartizione, anche parziale, degli utili della rete e/o al fondo patrimoniale comune (a tale proposito si possono per analogia applicare le regole previste per la distribuzione utili delle società ed enti commerciali e non).

2.a) Rete soggetto semplice

Tali reti, non godendo di limitazioni di responsabilità ma rispondendo il fondo patrimoniale comune in solido con i retisti, oltre agli obblighi contabili di cui sopra non hanno altre incombenze di pubblicità a tutela dei terzi, ferma restando la necessità di redigere un bilancio ai fini fiscali e ai fini gestionali per la rendicontazione ai retisti dei risultati derivanti dalla attuazione del programma di rete.

2.b) Rete soggetto a regime speciale

Le reti soggetto a regime speciale, godendo di una limitazione di responsabilità, sono soggette sia agli obblighi contabili di cui sopra, sia all'obbligo di redazione e deposito della situazione patrimoniale. A tale proposito si rimanda, per quanto compatibile, a quanto già indicato per le reti contratto a regime speciale.

La **Legge 724/94** (come modificata dal **DL 223/2006**) disciplina un particolare regime fiscale per alcune società commerciali (sia di capitali che di persone) che si presumono non operative (c.d. **società di comodo**). Il reddito di tali società deve essere almeno pari a quello minimo forfetariamente determinato in funzione di alcuni componenti patrimoniali; se il reddito analiticamente determinato secondo le ordinarie regole del reddito d'impresa risulta inferiore, esso dovrà essere integrato in sede di dichiarazione dei redditi fino a concorrenza del valore forfetariamente determinato.

Il reddito minimo è applicabile ai fini della determinazione dell'IRES per le società di capitali e dell'IRPEF per i soci delle società di persone e anche ai fini IRAP.

E' tuttavia prevista la possibilità di disapplicare la disciplina in oggetto, superando la presunzione di non operatività, attivando una procedura di interpello o alternativamente dichiarando in sede di Dichiarazione dei Redditi e Irapp di disapplicare la disposizione antielusiva.

Campo soggettivo di applicazione

La presunzione di non operatività è applicabile a:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società di fatto;
- stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di ogni tipo, non residenti.

Risultano dunque escluse dall'ambito di applicazione della norma: cooperative, mutue assicurazioni, enti commerciali e non commerciali, società consortili e consorzi, società non residenti senza stabile organizzazione.

Cause di esclusione dal "comodo"

Sono inoltre **esclusi (art. 30 comma 1, L. 724 del 1994)** dalla presunzione di non operatività, pur rientrando tra i soggetti di cui sopra, le società che hanno i seguenti requisiti:

- per legge sono obbligati a costituirsi nella forma di società di capitali (ad esempio, banche e finanziarie ex art. 106 Tub; Caaf; società fra enti locali territoriali; società di factoring; compagnie di assicurazione) – **n. 1**;
- hanno iniziato l'attività per il primo periodo d'imposta (inteso come quello nel quale è stata aperta la partita iva) – **n. 2**;
- sono in amministrazione controllata e straordinaria – **n. 3**;
- sono quotate (in tal caso sono esclusi anche i soggetti da essi controllati, anche indirettamente) – **n. 4**;
- esercitano pubblici servizi di trasporto – **n. 5**;
- hanno un numero di soci non inferiore a 50 – **n. 6**. Tale condizione deve sussistere per oltre metà dell'esercizio (**cf. Circolare 9/E del 14 febbraio 2008**);
- hanno un numero di dipendenti mai inferiore a 10 nei due esercizi precedenti - **n. 6-bis**;
- società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziarie, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo - **n. 6-ter**;

- società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (voce A di Conto Economico) superiore al totale dell'attivo di Stato Patrimoniale - **n. 6-quater**;
- partecipate da enti pubblici per almeno il 20% - **n. 6-quinquies**. Tale condizione deve sussistere per oltre metà dell'esercizio (**cf. Circolare 9/E del 14 febbraio 2008**);
- società che realizzano un punteggio pari a 9 agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale - ISA (anche in caso di adeguamento, purché l'adeguamento avvenga al ricavo puntuale di riferimento) - **n. 6-sexies**.

Cause di disapplicazione automatica

Con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 23681 del 14 febbraio 2008** (commentato dalla **Circolare n. 9/E del 14.02.2008**) sono state introdotte le seguenti ulteriori cause di disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo:

- 1) società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o della trasformazione agevolata, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese (ex artt. 2312 e 2495 c.c.) entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (la disapplicazione opera con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di assunzione di tale impegno, a quello precedente ed a quello successivo);
- 2) società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e liquidazione coatta amministrativa, società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. La disapplicazione opera in riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio di tali procedure (i cui termini di presentazione delle dichiarazioni scattano successivamente all'inizio delle procedure stesse);
- 3) società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici, ovvero locati a canone vincolato. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili;
- 4) società sottoposte a sequestro penale o a confisca ex art. 2 *sexies* e 2 *nonies* L. n. 575/65, nonché altri casi in cui il tribunale dispone la nomina di un amministratore giudiziario;
- 5) società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo, ex art. 30 L. 724 del 1994, in società escluse dalla disciplina anche in conseguenza della disapplicazione della stessa. La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni;
- 6) società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo d'imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi d'imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive.

Casi particolari in cui non si applica la disciplina

La disciplina del comodo non si applica nei seguenti casi particolari:

- la società nell'esercizio di riferimento e nei 2 precedenti non possiede né immobilizzazioni materiali, né immobilizzazioni immateriali, né titoli o crediti immobilizzati;
- la società nell'esercizio di riferimento non possiede né immobilizzazioni materiali, né immobilizzazioni immateriali, né titoli o crediti immobilizzati.

Nelle due sopra elencate ipotesi il prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo non deve essere compilato nella dichiarazione dei redditi.

500 Verifica dell'operatività (Test di operatività)

La verifica della non operatività va effettuata raffrontando i componenti positivi di reddito effettivamente conseguiti, con un importo forfetario determinato applicando specifiche percentuali sul valore delle attività patrimoniali (ricavi presunti): se i primi risultano inferiori all'importo forfetario, la società è considerata di comodo (fatta salva la possibilità di presentare istanza di interpello per la disapplicazione delle disposizioni).

I calcoli ai fini del raffronto sono effettuati considerando i valori medi dell'esercizio e dei due precedenti.

I **componenti positivi effettivi** sono i ricavi in senso stretto, gli incrementi delle rimanenze e gli altri proventi (voci A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, B.11, C.15, e C.16 di Conto Economico).

I **RICAVI PRESUNTI** sono dati dalla somma degli importi che risultano applicando determinate percentuali ai valori di alcune attività patrimoniali risultanti dal bilancio.

Voci di bilancio	Percentuale
<i>Immobilizzazioni Finanziarie:</i> -BIII 1 partecipazioni; -BIII 2 crediti; -BIII 3 altri titoli.	2%
<i>Attivo circolante</i> -CII crediti ⁶⁸ ; -CIII 1, 2, 3 e 4 partecipazioni; -CIII 6 altri titoli.	
<i>Immobilizzazioni Materiali:</i> -BII 1 Fabbricati (A10)	5%
<i>Immobilizzazioni Materiali:</i> (Immobili a destinazione abitativa, acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti) -BII 1 Fabbricati	4%
<i>Immobilizzazioni Materiali:</i> (Immobili diversi dai precedenti e navi, sia di proprietà, sia in leasing): -BII 1 Terreni e Fabbricati; -BII 4 Altri beni (per le navi).	6%
<i>Immobilizzazioni Materiali:</i> -BII 2 Impianti e macchinari; -BII 3 Attrezzature industriali e commerciali; -BII 4 Altri beni (diversi dalle navi).	15%
<i>Immobilizzazioni Immateriali:</i> -BI 1 Costi di impianto e ampliamento; -BI 2 Costi di sviluppo; -BI 3 Diritti di brevetto industriale.	

Per i comuni con meno di 1.000 abitanti sono state previste ulteriori riduzioni dei coefficienti.

⁶⁸ Sono esclusi i crediti di natura commerciale

Per la determinazione del valore dei beni, come chiarito dalla **Circolare Ministeriale n. 25/E**, del 4 maggio del **2007**, i criteri da utilizzare sono i seguenti:

- il costo delle Immobilizzazioni Materiali (compresi i beni inferiori ad euro 516,46 non dismessi) ed Immateriali ammortizzabili deve essere assunto al lordo delle quote di ammortamento, indipendentemente dalla deducibilità fiscale delle quote di ammortamento stesse, comprendendo nel costo anche gli oneri di diretta imputazione. Fanno eccezione gli oneri pluriennali che devono al contrario essere assunti al netto degli ammortamenti effettuati;
- per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, o in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto;
- per i fabbricati strumentali si assume il valore comprensivo delle aree su cui insistono;
- il valore da assumere per i terreni e i veicoli a motore è quello da bilancio a nulla rilevando le limitazioni fiscali alla deduzione dei predetti beni;
- le partecipazioni in società operative possono non essere considerate nel conteggio.

Ai fini della verifica dei presupposti di non operatività, occorre considerare i ricavi e i proventi e i valori dei beni e delle immobilizzazioni in base alle risultanze **medie** dell'esercizio in corso e dei due precedenti. Per i ricavi e i proventi, inoltre, si considerano i valori esposti negli ultimi tre bilanci, per le immobilizzazioni, invece, bisogna determinare il valore (da moltiplicare per i coefficienti indicati sopra) tenendo conto del periodo di possesso.

Esempio di calcolo:

Determinazione dei valori medi

<i>Beni</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Media</i>
Partecipazioni	150.000	200.000	250.000	200.000
Immobili A10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Immobili abitativi (acquistati anno precedente)	0	150.000	300.000	150.000
Immobili diversi	2.000.000	2.600.000	2.600.000	2.400.000
Altre immobilizzazioni	200.000	250.000	450.000	300.000

Determinazione limite **Ricavi Presunti**, al di sotto dei quali si è considerati non operativi

<i>Beni</i>	<i>Media del triennio</i>	<i>%</i>	<i>Ricavi presunti</i>
Partecipazioni	200.000	2	4.000
Immobili A10	1.000.000	5	50.000
Immobili abitativi (acquistati anno precedente)	150.000	4	6.000
Immobili diversi	2.400.000	6	144.000
Altre immobilizzazioni	300.000	15	45.000
TOTALE			249.000

Ricavi, incrementi di rimanenze, proventi medi (**Ricavi Effettivi**)

	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Media</i>
Ricavi	90.000	120.00	150.000	120.000
Incrementi rimanenze	0	0	0	0
Altri proventi	15.000	18.000	12.000	15.000
TOTALE				135.000

La società risulta **non operativa**, in quanto la media dei **ricavi effettivi** conseguiti negli ultimi tre esercizi (135.000) è inferiore all'ammontare dei **ricavi presunti** (249.000).

La qualificazione di società operativa non è permanente, in quanto occorre verificare in ogni periodo d'imposta la sussistenza dei requisiti sopra illustrati. La verifica dell'operatività o meno deve risultare da un apposito prospetto presente nella dichiarazione dei redditi.

Determinazione del reddito minimo (Test di redditività)

Le società **non** operative devono determinare il reddito minimo in misura almeno pari alla somma di determinati importi, calcolati applicando le seguenti percentuali ai valori dei beni posseduti nell'esercizio in corso, rapportati al periodo di possesso (non più dunque in riferimento al triennio precedente):

COEFFICIENTI per il CALCOLO del REDDITO MINIMO OPERATIVO (art. 30, comma 3, L. 174/1994)

<i>Elemento patrimoniale</i>	<i>Anno d'imposta 2023</i>
Partecipazioni	1,50%
Immobili ad uso abitativo (acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti)	3%
Immobili diversi dai precedenti, esclusi gli immobili classificati in A/10	4,75%
Immobili classificati A/10	4%
Altre immobilizzazioni	12%

Il **REDDITO MINIMO** che si determina, non deve essere ragguagliato all'effettiva durata dell'esercizio; esso rappresenta il reddito minimo della società di comodo, indipendentemente dalla durata dell'esercizio.

Esempio di determinazione del reddito minimo

<i>Beni</i>	<i>Valore nel 2023</i>	<i>%</i>	<i>Reddito presunto</i>
Partecipazioni	250.000	1,5	3.750
Immobili A10	1.000.000	4	40.000
Immobili abitativi (acquistati anno precedente)	300.000	3	9.000
Immobili diversi	2.600.000	4,75	123.500
Altre immobilizzazioni	450.000	12	54.000
REDDITO MINIMO			230.250

Le società non operative non possono dichiarare una perdita fiscale; infatti si presume che nel singolo periodo d'imposta sia stato prodotto un reddito minimo positivo, determinato forfetariamente come nell'esempio.

Le eventuali perdite fiscali di esercizi precedenti possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo, solo se questo è superiore al reddito minimo, e limitatamente alla parte che eccede quest'ultimo (art. 30, comma 3, L. n. 724/1994). Si tratta di una norma speciale che pone un limite all'utilizzo delle perdite pregresse per le società non operative, che deve essere coordinata con la norma generale, ex art. 84 TUIR.

Limitazioni utilizzo credito Iva

Le società non operative subiscono una limitazione all'utilizzo dell'eventuale credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA (**art. 30, comma 4, L. 724/94**): esso non può né essere chiesto a rimborso, né essere utilizzato in compensazione con altri tributi.

In sostanza il credito IVA può solamente essere utilizzato in compensazione orizzontale, IVA da IVA, nei successivi periodi d'imposta. Se inoltre per tre periodi d'imposta consecutivi in cui la società risulta non operativa, la stessa non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA di ammontare almeno pari a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di redditività presunta, il credito IVA viene del tutto perso e non può nemmeno essere utilizzato in compensazione nei successivi periodi d'imposta.

Reddito minimo ai fini IRAP

La base imponibile IRAP per le società non operative deve essere non inferiore al reddito minimo IRES, aumentato:

- delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
- dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;
- dei compensi spettanti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- degli interessi passivi.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato (**Circolare n. 25 del 04.05.2007**) che, una volta quantificata la base imponibile minima, questa dovrà essere decurtata delle eventuali deduzioni e agevolazioni valevoli ai fini IRAP.

Istanza interpello probatorio

In presenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, nonché del reddito minimo (ottenuto per via presuntiva), la società può presentare il c.d. "interpello probatorio" al Direttore Regionale delle Entrate competente per territorio (art. 11 co. 1 lett. b) della L. 212/2000.), ovvero una richiesta all'Amministrazione finanziaria tesa ad ottenere un parere circa la sussistenza delle situazioni oggettive che, ai sensi dell'art. 30 co. 4-bis della L. 724/94, hanno reso impossibile quanto sopra.

La presentazione dell'istanza è facoltativa. Infatti qualora il contribuente, ritenga sussistenti le condizioni di cui al citato comma 4-bis, può disapplicare la disciplina in esame anche nel caso in cui non abbia presentato l'istanza di interpello (tuttavia, a norma dell'art. 30 co. 4-quater della L. 724/94 (come modificato dall'art. 7 co. 12 lett. c) del DLgs. 156/2015, in vigore dall'1.1.2016) il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui all'art. 30 co. 4-bis della L. 724/94, ma non abbia presentato l'istanza di interpello, ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta positiva, deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi).

Maggiorazione Aliquota Ires

E' previsto per i soggetti che non superano la verifica di operatività basata sui ricavi una maggiorazione del 10,5% dell'aliquota IRES dovuta sul reddito minimo determinato ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L. 724/94 (ossia sul reddito presunto).

Per le società di persone non operative partecipate da soggetti IRES, tale maggiorazione si applicherà al reddito imputato per trasparenza a questi ultimi. Nel caso di consolidato fiscale la maggiorazione trova applicazione sul reddito imponibile del singolo soggetto.

SOCIETA' in PERDITA SISTEMICA - DISCIPLINA ABROGATA A DECORRERE DALL'ESERCIZIO 2022 dall'art. 9 del DL 73/2022, conv. L. 122/2022 che cancella i commi 36 decies-36 undecies- 36 duodecies dell'art. 2, DL 131/2011

La disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L.724/94, e la maggiorazione dell'aliquota IRES al 34,50% (24,00% + 10,50%) verrà applicata anche alle società che realizzano ricavi superiori ai minimi della legge ma che:

- dichiarano *perdite fiscali per cinque esercizi consecutivi* (in particolare, dal sesto periodo d'imposta la società è considerata di comodo, a prescindere dai ricavi dichiarati);
- nell'arco di cinque esercizi consecutivi siano per *quattro periodi di imposta in perdita fiscale* ed in *uno* abbiano dichiarato un *reddito di impresa inferiore all'ammontare del reddito minimo* determinato secondo i criteri previsti dal comma 3 dell'art. 30 della L. 724/94.

Pertanto società che, pur essendo "soggetti operativi", se presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi, oppure in perdita per quattro anni e nel rimanente esercizio presentano un reddito inferiore a quello minimo si considerano "di comodo" a partire dal successivo sesto periodo d'imposta.

Pertanto, risulterebbero di comodo per il 2021 le sole società che hanno evidenziato perdite fiscali per tutto il quinquennio 2016 – 2020, o quelle che presentano in tale arco temporale quattro periodi d'imposta in perdita fiscale e uno con un reddito inferiore al minimo.

Cause di esclusione

Restano ferme le cause di inapplicabilità della disciplina già previste dalla vigente normativa (art. 30, comma 1, L. 724/1994), che varranno ora sia per l'esclusione dal test del comodo, sia per l'esclusione dalla condizione di "soggetto anti-economico".

A fronte di un periodo di osservazione di cinque periodi d'imposta in perdita fiscale (ad es 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020) le suddette fattispecie rilevano limitatamente al sesto periodo d'imposta (2021), escludendo automaticamente l'applicazione della disciplina sulle perdite sistemiche per tale periodo – cfr. **Circolare Entrate n. 23/E del 11 giugno 2012**.

Ai fini della disciplina sulle società in perdita sistematica, le cause di esclusione riguardano solo i periodi di imposta di applicazione della disciplina in esame (anno n), ovvero devono essere verificate nel periodo d'imposta successivo al quinquennio nel quale la società è in perdita (a differenza delle cause di disapplicazione automatica riportate nel paragrafo seguente, che assumono rilevanza esclusivamente nel periodo di osservazione (anni n-1, n-2, n-3, n-4 e n-5)).

Cause di disapplicazione automatica

Con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012, prot. n. 2012/87956**, sono state individuate le cause oggettive rilevanti nel periodo di osservazione, al ricorrere delle quali è consentito disapplicare automaticamente la disciplina delle società in perdita sistematica. Le situazioni indicate in detto provvedimento sono state, in parte, mutate da quelle già indicate per le società non operative nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, prot. n. 23681, in quanto rappresentative di situazioni oggettive che giustificano anche la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica. Alcune modifiche alle preesistenti cause disapplicative si sono rese necessarie per tener conto delle peculiarità della nuova disciplina.

L'Amministrazione Finanziaria con il **Provvedimento n. 87956/2012** ha chiarito che possono disapplicare la disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36- decies e seguenti, DL 138/2011 senza dover assolvere all'onere di presentare istanza di interpello le società che in almeno uno dei cinque periodi d'imposta si trovino in una delle seguenti situazioni:

- 1) società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva

(la disapplicazione opera con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente ed a quello successivo);

- 2) società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'articolo 101, comma 5, TUIR, ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziarie (la disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime);
 - 3) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario (la disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l'amministrazione giudiziaria);
 - 4) società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le Immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: i) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del DL n. 138/2011; ii) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 2 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; iii) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168 del TUIR.
- La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni;
- 5) società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi (la disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive);
 - 6) società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo (MOL) si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettera A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 107 del 11 dicembre 2012**, ha chiarito che il "margine operativo lordo" può essere determinato escludendo dai costi della produzione i canoni di leasing;
 - 7) società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (la disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo, ma è totale). Si può ritenere che rientrino in questa casistica i periodi d'imposta interessati dall'emergenza Coronavirus.
 - 8) società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative;
 - 9) società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
 - 10) società che realizzano un punteggio pari a 9 agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale - ISA (anche in caso di adeguamento, purché l'adeguamento avvenga al ricavo puntuale di riferimento);
 - 11) società che si trovano nel primo periodo d'imposta.

Le ipotesi di disapplicazione contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (lett. da a) a m)) ai fini della loro operatività si riferiscono esclusivamente ad uno dei periodi del quinquennio, determinando un immediato *effetto interruttivo del periodo di osservazione di riferimento*.

Per esempio, qualora il periodo di osservazione sia costituito dai periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, il periodo di applicazione sia il 2021, l'esistenza di una causa di disapplicazione automatica nell'ambito del quinquennio, limitatamente al 2016, coinvolgerà solo tale periodo rendendo inapplicabile la disciplina in esame per il 2021; il successivo periodo di

osservazione rilevante per la disciplina in esame inizierà a decorrere solo dal 2017 e sarà dato dal quinquennio 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, poiché la causa afferente al 2016 non rileva per detto quinquennio; di conseguenza, il successivo periodo d'imposta cui potrà rendersi applicabile la disciplina sulle società in perdita sistematica sarà il 2022.

Istanza interpello probatorio

I soggetti interessati dalla disciplina in esame nei cui confronti non sussista alcuna delle cause di esclusione indicate nell'articolo 30 della L. n. 724 del 1994 ovvero di disapplicazione automatica indicate nel provvedimento di cui sopra, possono presentare il c.d. "interpello probatorio" al Direttore Regionale delle Entrate competente per territorio. (art. 11 co. 1 lett. b) della L. 212/2000.), ovvero una richiesta all'Amministrazione finanziaria tesa ad ottenere un parere circa la sussistenza delle situazioni oggettive che, ai sensi dell'art. 30 co. 4-bis della L. 724/94, hanno reso impossibile conseguire degli imponibili fiscali.

La presentazione dell'istanza è facoltativa. Infatti qualora il contribuente, ritenga sussistenti le condizioni di cui al citato comma 4-bis, può disapplicare la disciplina in esame anche nel caso in cui non abbia presentato l'istanza di interpello (tuttavia, a norma dell'art. 30 co. 4-quater della L. 724/94 (come modificato dall'art. 7 co. 12 lett. c) del D.Lgs. 156/2015, in vigore dall'1.1.2016) il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui all'art. 30 co. 4-bis della L. 724/94, ma non abbia presentato l'istanza di interpello, ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta positiva, deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi).

L'art 17 comma 1 DPR 633/72 stabilisce come regola generale, che « l'imposta sul valore aggiunto è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili..».

In deroga a tale disposizione, in luogo del cedente/prestatore, il cessionario/committente assume la qualifica di "debitore d'imposta", con la conseguente *inversione contabile*, nelle ipotesi previste:

→ dal **comma 5 dell'art. 17 DPR 633/72**: cessioni imponibili di oro da investimento, cessioni di materiali d'oro e di prodotti semilavorati di oro industriale;

→ dal **comma 6 dell'art. 17 DPR 633/72**:

- 1) **lett. a)**: prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori;
- 2) **lett. a-bis)**: cessioni di fabbricati strumentali di cui alle lett. b) (cessione nei confronti di soggetti privati) e lett. d) (cessioni imponibili per opzione) del n. 8-ter) dell'art. 10, DPR 633/72;
- 3) **lett. a-ter)**: prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamente relative ad edifici;
- 4) **lett. a-quater)**: alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che si sia reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico verso il quale lo stesso è tenuto ad emettere fattura;
- 5) **lett. a-quinquies)**: alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e alle agenzie per il lavoro;
- 6) **lett. b)**: cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative;
- 7) **lett. c)**: cessioni di personal computer e loro componenti ed accessori;
- 8) **lett. d-bis)**: trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- 9) **lett. d-ter)**: ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE, ai trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- 10) **lett. d-quater)**: cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore.

→ dal **comma 7 e 8 dell'art 74 DPR 633/72**:

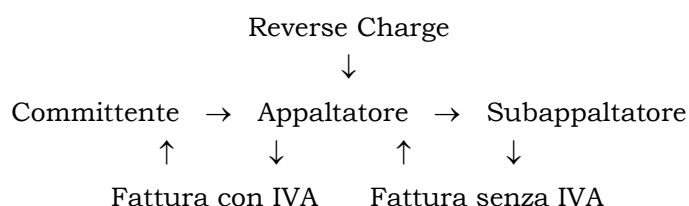
- cessioni di rottami e materiali di scarto;
- cessione di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori – art. 17, comma 6, lett. a), DPR 633/72

Per effetto della **lett. a)** del **comma 6** dell'**art. 17 DPR 633/72**, introdotta dal **DL 223/2006**, dal 1° gennaio 2007, l'obbligo del reverse charge è stato esteso anche alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori.

Il contratto di subappalto è un contratto sulla base del quale l'appaltatore, con l'autorizzazione del committente, affida l'esecuzione di una parte, o dell'intera opera affidatagli dal committente, ad un altro soggetto che la effettua impiegando i propri mezzi e assumendosi la gestione dei rischi.

Il subappaltatore deve emettere fattura nei confronti dell'appaltatore senza addebito della relativa Iva, in quanto il "debitore d'imposta" è l'appaltatore.



Il subappaltatore emette fattura indicando il corrispettivo della prestazione senza esplicitare l'Iva, riportando gli estremi della norma di riferimento (art 17 comma 6 DPR 633/72).

L'appaltatore, una volta ricevuta la fattura del subappaltatore, deve:

- integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- annotarla nel registro delle fatture emesse e degli acquisti (a seguito di tale duplice registrazione, il versamento dell'Iva a carico dell'appaltatore è quindi soltanto figurativo).

La finalità della norma è contrastare fenomeni evasivi che si manifestano nel settore dell'edilizia, ove spesso avviene che il subappaltatore non versi l'Iva addebitata all'appaltatore.

Il meccanismo del **reverse charge** si applica, in linea generale, alle operazioni di subappalto rese nel settore edile, dai contribuenti la cui attività rientra nella sezione F (Costruzioni) della Tabella Atecofin 2004 (codici attività da 45.11.0 a 45.50.0 – ora sostituiti dai codici 41 "Costruzione di edifici" – 42 "Ingegneria civile" – 43 "Lavori di costruzione specializzati" nella codifica Atecofin 2007).

In particolare si tratta dei:

- 1) lavori generali di costruzione;
- 2) lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile;
- 3) lavori di completamento di un fabbricato;
- 4) lavori di installazione in esso di servizi;
- 5) riparazioni, rinnovi, restauri, costruzioni di edifici e strutture prefabbricate in cantiere, e costruzioni temporanee;
- 6) costruzione di opere del genio civile, come autostrade, ponti, porti, opere idrauliche ...

In estrema sintesi, quindi, il meccanismo del reverse charge in edilizia – come chiarito dalla circolare Agenzia Entrate 11/07 – si applica “... *alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori indicati nella sezione F ... ATECOFIN nei confronti di un altro soggetto IVA operante nel settore edile che agisce a sua volta quale appaltatore o subappaltatore.*”

Sono, invece, escluse dall'applicazione del meccanismo del reverse charge:

- 1) le prestazioni d'opera professionale rese da professionisti, quali ingegneri, architetti, geometri, che non sono in ogni caso definibili prestazioni di manodopera;
- 2) le forniture di beni con posa in opera, poiché tali operazioni ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazione di servizi.

L'**art. 1, comma 261, lett. e, L. 244/07** esclude dall'applicazione del *reverse charge* le prestazioni rese nei confronti del “*general contractor*”, al quale sia stata affidata (dal committente) l'esecuzione dell'intera opera. Tale esclusione ha effetto dall'1.2.2008.

Per “*general contractor*” (ex art. 176 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”) si intende, in estrema sintesi, un contraente generale al quale vengono affidati dal committente la totalità dei lavori.

Con la **Risoluzione n. 954-56676/2009** del **09.04.2009**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo del “reverse charge” per i subappalti va applicato anche dalle imprese manifatturiere quando, come nei casi esaminati nella risoluzione, le opere (si tratta di manufatti in legno, prodotti anche in serie e non solo su commessa) siano realizzate su incarico di imprese operanti nel settore edile, in qualità di appaltatori-subappaltanti.

In particolare, nell'ipotesi in cui l'impresa che realizza il progetto e il kit per la costruzione di un tetto, provveda anche alla sua installazione presso il committente, con artigiani e dipendenti che operano sotto le sue direttive, l'inversione contabile si applica se l'opera, realizzata ed installata, si configura come nuova e diversa rispetto al complesso dei beni prodotti. Si resta, invece, sempre al di fuori del “reverse charge” qualora i prodotti che compongono il kit diventino parte dell'immobile dopo l'attività svolta in cantiere direttamente dal committente.

Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici – art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/72

Per effetto della **lett. a-ter)** del **comma 6** dell'**art. 17 DPR 633/72**, introdotta dalla **L. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015)**, dal 1° gennaio 2015, l'obbligo del reverse charge è stato esteso anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Per individuare la nozione di "edificio", ai fini dell'applicazione dell'art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, l'**Agenzia delle Entrate**, nella **Circolare 27.3.2015 n. 14**, ha affermato che si deve fare riferimento ai chiarimenti già forniti con la R.M. 26.5.98 n. 46, secondo cui per edificio si intende "qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome". La disposizione è riferita tanto ai fabbricati abitativi quanto ai fabbricati strumentali, compresi gli "edifici in corso di costruzione" (classificati a livello catastale come F3) e le "unità in corso di definizione" (classificati a livello catastale come F4), dando di fatto una rilevanza "catastale" al manufatto stesso.

Per determinare le prestazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del meccanismo del "reverse charge" di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, si deve fare riferimento unicamente ai codici attività di cui alla Tabella ATECO 2007. Il criterio ha rilevanza esclusivamente oggettiva, al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici, per contro, il criterio non può essere adottato in senso soggettivo: i soggetti passivi che rendono i servizi di cui all'art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 applicano il "reverse charge" indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, vale a dire che svolgono un'attività ricompresa nella sezione F della Tabella ATECO 2007.

Il criterio per individuare le prestazioni assoggettate al "nuovo reverse charge" individuato nella Circolare Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 ha l'effetto di accogliere nell'ambito applicativo del "reverse charge" anche le manutenzioni (ordinarie e straordinarie)¹ che, stando al dato letterale dell'art. 17 comma 6 lett. a-ter), non dovrebbero essere ricomprese nella disciplina.

	Art. 17 comma 6 lett. a)	Art. 17 comma 6 lett. a-ter)
Ambito oggettivo	prestazioni di servizi rese nel settore edile	prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento
	prestazioni relative a terreni e fabbricati	prestazioni relative ad edifici
Ambito soggettivo	prestazioni rese da un subappaltatore nei confronti dell'appaltatore	senza limitazioni
Tipologia di contratto	subappalto	prestazioni di servizi riconducibili ad appalto e contratto

512 **Prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente – art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), DPR 633/72**

L'art. 4 del decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019), introducendo il nuovo art. 17-bis al D.Lgs. 241/1997, ha previsto, dal 1° gennaio 2020, l'estensione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge) ai contratti di appalto e subappalto.

E' prevista l'applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi:

- effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;
- a condizione che la manodopera venga utilizzata presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Sono espressamente escluse dall'applicazione della nuova fattispecie di reverse charge le prestazioni di servizi effettuate nei confronti:

- di Pubbliche Amministrazioni, altri enti e società per le quali l'IVA si applica secondo il meccanismo dello split payment (art. 17- ter del DPR 633/72);
- delle agenzie per il lavoro.

LIBRI e SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE secondo il CODICE CIVILE

Ai sensi dell'**art. 2214 c.c.** "l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa". Tali disposizioni non si applicano ai piccoli imprenditori.

I libri e le scritture contabili obbligatorie secondo il Codice Civile possono così riassumersi:

- 1) **LIBRO degli INVENTARI**: l'imprenditore deve registrare in tale libro l'inventario all'inizio dell'esercizio d'impresa e successivamente ogni anno. L'inventario deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e passività dell'imprenditore estranee alla medesima (**art. 2217 c.c.**). L'inventario si chiude con il bilancio. Ai sensi dell'**art. 2215 c.c.** deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, mentre non è soggetto a bollatura né vidimazione annuale. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
- 2) **LIBRO GIORNALE**: secondo quanto disposto dall'**art. 2216 c.c.** il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa. Unica formalità estrinseca alla quale è sottoposto tale libro è la numerazione progressiva delle pagine, mentre è stato soppresso l'obbligo di vidimazione e bollatura.
- 3) **SCRITTURE CONTABILI**: richieste dalla natura e dalla dimensione dell'impresa.

Ai sensi del **primo comma art. 2220 c.c.** tutte le scritture devono essere conservate per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione.

Nella disciplina delle società, il Codice Civile stabilisce, oltre ai libri e le scritture previste dall'**art. 2214 c.c.**, per le **Società per azioni** e le **Società in accomandita per azioni** (**art. 2421 c.c. art. 2454 c.c.**) la tenuta obbligatoria dei seguenti libri:

- a) LIBRO SOCI
- b) LIBRO delle OBBLIGAZIONI
- c) LIBRO delle adunanze e deliberazioni delle ASSEMBLEE
- d) LIBRO delle adunanze e deliberazioni delle CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE (Consiglio di Gestione)
- e) LIBRO delle adunanze e deliberazioni delle COLLEGIO SINDACALE (Consiglio di Sorveglianza, o Comitato per il Controllo sulla gestione)
- f) LIBRO delle adunanze e deliberazioni delle COMITATO ESECUTIVO (se esistente)
- g) LIBRO delle adunanze e deliberazioni delle assemblee degli OBBLIGAZIONISTI
- h) LIBRO degli STRUMENTI FINANZIARI emessi ai sensi dell'**art. 2447-sexies**

I suddetti libri sociali devono essere numerati in ogni pagina e bollati dal Registro delle Imprese o da un Notaio, prima di essere messi in uso. I libri indicati nelle lettere a), b), c), d) e h) sono tenuti a cura degli amministratori (o dei componenti del Consiglio di Gestione), il libro indicato alla lettera e) a cura del Collegio Sindacale (ovvero del Consiglio di Sorveglianza, o del Comitato per il Controllo sulla gestione), il libro indicato alla lettera f) a cura del Comitato Esecutivo, il libro indicato alla lettera g) a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

Per la **Società a responsabilità limitata** l'**art. 2478 c.c.** prevede, oltre ai libri previsti dall'**art. 2214 c.c.**:

- a) LIBRO delle DECISIONI dei SOCI
- b) LIBRO delle DECISIONI degli AMMINISTRATORI

c) LIBRO delle DECISIONI del COLLEGIO SINDACALE o del REVISORE

I suddetti libri sociali devono essere numerati in ogni pagina e bollati dal Registro delle Imprese o da un Notaio, prima di essere messi in uso.

I primi due libri sono tenuti a cura degli amministratori, l'ultimo a cura dei sindaci o del revisore.

La **soppressione dal libro soci** dal novero dei libri sociali obbligatori per le SRL è avvenuta a partire dal 30 marzo 2009.

E' stato previsto che:

- a) gli effetti che prima conseguivano all'iscrizione nel libro soci ora devono essere riferiti al deposito nel Registro imprese (art. 2470 c.c.) il trasferimento delle partecipazioni di una SRL potrebbe avvenire senza che gli amministratori ne abbiano comunicazione.
- b) tutti i cambiamenti connessi alla compagine sociale devono essere comunicati al Registro Imprese;
- c) non c'è più l'obbligo di predisporre l'elenco dei soci in sede di bilancio e di depositarlo nel registro imprese;

Tenuta informatica dei Libri sociali

L'**art. 2215 bis c.c.**, prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa, possano essere formati e tenuti con strumenti informatici. In tal caso, gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, con cadenza annuale a far data dalla messa in opera.

Tale disposizione, nell'ottica di una semplificazione e di una riduzione dei costi, offre alle imprese la possibilità di gestire una contabilità interamente digitale, con la precisazione che la documentazione informatizzata:

- deve essere in ogni momento consultabile;
- può essere fatta oggetto di riproduzione e copie, per gli usi consentiti dalla legge;
- ha la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c..

Secondo Assonime (**cf. Circolare Assonime 20.4.2009 n. 19**), la tenuta informatica dei libri si applica:

- alle scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 2214 c.c.: libro giornale, libro degli inventari e altre scritture contabili richieste dalla natura e dalla dimensione dell'impresa (es. libro cassa e libro magazzino);
- alle scritture contabili richieste da normative fiscali: registri prescritti ai fini IVA, scritture ausiliarie (c.d. conti di mastro), scritture ausiliarie di magazzino, registro dei beni ammortizzabili;
- ai libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 c.c.;
- a tutti i libri obbligatori la cui disciplina richiami le formalità di tenuta dettate in materia di scritture contabili, come per esempio i libri richiesti dal D.Lgs. 7.9.2005 n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private).

LIBRI e SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE secondo la LEGISLAZIONE FISCALE

Le leggi fiscali che impongono la tenuta di scritture contabili alle imprese sono il decreto IVA (**DPR 26 ottobre 1972 n. 633**) e il decreto sull'accertamento delle imposte dirette (**DPR 29 settembre 1973 n. 600**).

Il Decreto IVA impone la tenuta dei seguenti libri:

1. REGISTRO FATTURE ACQUISTO (**art. 25 DPR633/72**)
2. REGISTRO FATTURE EMESSE (**art. 23 DPR633/72**)
3. REGISTRO dei CORRISPETTIVI (**art. 24 DPR633/72**)

I Registri IVA devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione annuale (la vidimazione è facoltativa).

Il DPR 600/73 prevede:

a) la tenuta della **contabilità semplificata**, per le imprese individuali e le società di persone con un volume d'affari inferiore o uguale:

- 400.000,00 Euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000,00 Euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

La *contabilità semplificata* (**art. 18 DPR 600/73**) consiste nell'utilizzazione dei REGISTRI IVA anche per la determinazione delle imposte dirette (nel Registro Iva Acquisti possono essere indicati i dati che sarebbero da riportare nel Registro di Beni Ammortizzabili).

b) la tenuta della **contabilità ordinaria** (**art. 14 DPR 600/73**) in tutti gli altri casi: Essa è composta dai seguenti libri:

- LIBRO GIORNALE: la norma fiscale stabilisce il termine di 60 giorni entro il quale le imprese devono registrare le operazioni nel Libro Giornale. In base all'art. 22 DPR 600/73 tale libro deve essere conservato fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine di 10 anni (per la legge civile il libro giornale deve essere conservato per un periodo di 10 dalla data dell'ultima operazione).
- REGISTRI IVA.
- LIBRO MASTRO (o scritture ausiliarie) ove vengono registrati gli elementi patrimoniali e reddituali. Ai sensi dell'art. 22 DPR 600/73 non è richiesta la numerazione della pagine e la bollatura dei fogli, né la vidimazione. Il Libro Mastro deve essere conservato fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine di 10 anni fissato dall'art. 2220 c.c..
- LIBRO DEGLI INVENTARI: l'art. 15 DPR 600/73 stabilisce che l'inventario, oltre agli elementi previsti dal Codice Civile, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e indicare il valore attribuito a ciascuno.
- REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI: in esso sono indicati per ciascun bene o categorie omogenee di beni, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo ammortamento, il coefficiente d'ammortamento, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo (**art. 16 DPR 600/73**). Le annotazioni da riportare sul registro Cespiti, possono essere eseguite anche sul Libro degli Inventari; alternativamente, ai sensi dell'**art. 12 DPR 435/2001** viene prevista la possibilità di non tenere il Libro dei Beni Ammortizzabili a condizione di effettuare la registrazione dei relativi dati sul Libro Giornale.

- SCRITTURE AUSILIARE DI MAGAZZINO: la loro tenuta è obbligatoria per le imprese i cui ricavi ai sensi dell'**art. 85 TUIR**, e le cui rimanenze di cui **artt. 92 e 93**, sono superiori rispettivamente a Euro 5.164.568,99 ed Euro 1.032.913,80. Le registrazioni sulle schede di magazzino devono essere effettuate entro 60 giorni; tali scritture non devono essere numerate e bollate, né vidimate, e devono essere conservate.
- LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI previsti dall'art. 2421 c.c..

Ai fini dell'accertamento sulle imposte sui redditi sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (**art. 13 DPR 600/72**):

- Soggetti IRES;
- Enti pubblici e privati esercenti attività commerciali e non;
- Società in nome collettivo, Società in Accomandita Semplice e assimilate;
- Persone fisiche che esercitano attività d'impresa;
- Persone fisiche che esercitano attività di Lavoro autonomo (contabilità ordinaria solo per opzione);
- Società ed associazioni fra professionisti.

Tassa di concessione governativa

L'articolo 23 della Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972 prevede l'obbligo del versamento della tassa di concessione governativa per i seguenti soggetti:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata (anche la s.r.l. semplificata);
- società consortili a responsabilità limitata o per azioni;
- sedi secondarie di società estere;
- consorzi e aziende di enti locali;
- enti pubblici

Il pagamento della tassa di concessione governativa può avvenire con le seguenti modalità:

- € 309,87, se l'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non supera l'importo di € 516.456,90;
- € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

TIPOLOGIE DI BILANCIO

Il Codice Civile riconosce ai fini della redazione del bilancio d'esercizio tre differenti categorie d'impresa:

- società di medie o grandi dimensioni, che devono redigere il bilancio in forma ordinaria;
- piccole società, che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;
- microimprese.

<i>Tipologia d'impresa</i>	<i>n° medio dipendenti</i>	<i>Totale Attivo SP</i>	<i>Ricavi delle vendite</i>
Microimpresa	≤ 5 unità	≤ 175 mila euro	≤ 350 mila euro
Piccola impresa	≤ 50 unità	≤ 4,4 milioni	≤ 8,8 milioni
Media-grande impresa	> 50 unità	> 4,4 milioni	> 8,8 milioni

Sono considerate **micro-imprese** le società di modesta dimensione (di cui all'art. 2435 bis c.c.) che nel primo esercizio o, successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti (**art. 2435 ter c.c.**) della tabella sopra riportata.

Le microimprese sono esonerate dalla redazione:

- del Rendiconto finanziario;
- della Nota Integrativa, a condizione che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le informazioni inerenti gli impegni e le garanzie prestate, le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427, n. 9, c.c.) e l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci (art. 2427, n. 16, c.c.);
- della Relazione sulla Gestione a condizione che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le informazioni inerenti il n°, il valore nominale delle azioni proprie o delle azioni o quote di società controllanti (art. 2428, n.3 e 4, c.c.).

Le micro imprese inoltre non applicano le deroghe per casi eccezionali previsti dall'art. 2423, comma 5, c.c., né la valutazione dei derivati al fair value (art. 2426, comma 1, n. 11-bis, c.c.).

Possono redigere invece il **bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis c.c.)** le società che non superano nel primo esercizio o, successivamente per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale attivo di stato patrimoniale superiore a 4,4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni superiore a 8,8 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media nell'esercizio superiore a 50 unità.

Tali società sono tenute alla redazione:

- dello stato patrimoniale abbreviato (lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani nell'art. 2424 c.c.);
- del conto economico abbreviato (nel quale come previsto dall'art. 2435 bis possono essere raggruppate una serie di voci);
- della nota integrativa abbreviata (che prevede una serie di semplificazioni in merito alle informazioni obbligatorie da riportare).

La redazione del bilancio in forma abbreviata prevede poi l'esonero dalla redazione:

- della Relazione sulla Gestione, purchè siano riportate in Nota integrativa le informazioni inerenti il n°, il valore nominale delle azioni proprie o delle azioni o quote di società controllanti (art. 2428, n.3 e 4, c.c.);
- del Rendiconto Finanziario.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

La IV Direttiva CEE contiene una serie di principi generali sulla redazione del bilancio, che presiedono la redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e la valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi: la legge italiana di attuazione della IV Direttiva li ha raggruppati negli **artt. 2423 bis e 2423 ter c.c.**

Ai sensi dell'**art. 2423 secondo comma** il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO previsti dall'**art. 2423 bis c.c.** sono i seguenti:

- a) Continuità della gestione: la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- b) Prudenza: si devono esporre in bilancio solo gli utili effettivamente realizzati alla data del bilancio e non quelli sperati o presunti; si deve tener conto di tutti i rischi e le perdite anche se solo probabili e non certi. Dunque dal bilancio deve emergere un risultato che sia interamente realizzato e possa costituire la base per l'attribuzione dell'utile ai soci e agli aventi diritto, senza ledere l'integrità del patrimonio dell'impresa: tale risultato prudenziale è basato sul costo storico corretto dall'eventuale minor valore di mercato, come fondamentale criterio di valutazione delle attività patrimoniali;
- c) Prevalenza della sostanza sulla forma: (= "tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"): gli eventi e i fatti di gestione sono rilevati sulla base della loro sostanza economica, cioè l'essenza, la vera natura, e non sulla base degli aspetti meramente formali.

Nell'ordinamento italiano vi sono dei casi in cui tale principio non viene rispettato (ad esempio nella contabilizzazione del leasing finanziario con il metodo patrimoniale): in nota integrativa in tali casi verranno fornite le informazioni necessarie atte a palesare la lettore del bilancio la sostanza economica dell'operazione;

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, cui ha conferito chiarezza il DLgs. 139/2015 modificando l'art. 2423-bis c.c., assume rilievo anche sotto il profilo fiscale, posto che per i soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili (principio di derivazione rafforzata) (art. 83 co. 1 del TUIR); per effetto della richiamata disposizione, ai fini della determinazione del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali così come rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2 co. 1 lett. a) n. 1 del DM 3.8.2017).

- d) Continuità di applicazione dei criteri di valutazione (nel caso di deroghe a tale principio, se ne deve dare motivazione in Nota Integrativa);
- e) Competenza: tale principio è strettamente legato a quello della prudenza. Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data del loro incasso o pagamento. Il principio di competenza può intendersi in due modi diversi: come principio di correlazione costi-ricavi dell'esercizio e come principio di rilevazione dei componenti di reddito nell'esercizio in cui si sono manifestati e non in quello in cui si sono verificati i relativi incassi e pagamenti (ossia come opposto al principio di cassa);
- f) Valutazione separata delle voci di bilancio
- g) Rilevanza: il D.Lgs. 139/2015 stabilisce che "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta". Viene, quindi, dato riconoscimento normativo al principio di rilevanza, che, nonostante trovasse riscontro in alcune norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio, è stato finora individuato espressamente, tra i postulati del bilancio d'esercizio, soltanto dai principi contabili nazionali.

IRAP

Ai sensi dell'**art. 1 del D.Lgs. 446/97**, l'IRAP:

- è un'*imposta locale*, applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna Regione; l'IRAP ha la natura di tributo proprio della regione: spetta direttamente alle autonomie locali stabilire l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni spettanti, nonché introdurre specifiche agevolazioni soggettive o settoriali. La dichiarazione annuale IRAP viene presentata direttamente alla regione o provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.
- ha carattere reale;
- è parzialmente ineducibile dalla base imponibile delle imposte sui redditi.

Il *presupposto impositivo* è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Le regole per il calcolo del Valore della produzione netta in capo ai diversi soggetti passivi sono basate sui seguenti principi:

- Principio di diretta derivazione dal Conto Economico

La base imponibile IRAP è determinata sulla base delle risultanze del Conto Economico.

- Principio di correlazione (art 5, comma 4, D.Lgs. 446/97)

I componenti positivi e negativi classificabili in voci del Conto Economico diverse da quelle rilevanti ai fini IRAP concorrono comunque alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile IRAP di periodi d'imposta precedenti o successivi.

- Principio di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle voci

Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel Conto Economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione dovranno essere accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.

- Principio di inerenza

In linea generale la rilevanza Irap dei componenti negativi e positivi di reddito segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del Conto Economico, così che la ricorrenza del requisito dell'inerenza rileva, già ai fini civilistici, come condizione per imputare a Conto Economico un determinato componente di reddito: i componenti correttamente imputati a Conto Economico in applicazione dei principi civilistici di redazione del bilancio sono normalmente connotati dal requisito di inerenza al valore della produzione Irap (**Circolare n. 36/E del 16 luglio 2009**).

Tale inerenza, che è demandata al contribuente nella compilazione del Conto Economico, è comunque sindacabile dall'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

In particolare la **Circolare n. 36/E/2009** ha sottolineato come tale sindacato di inerenza si ponga per i componenti negativi di reddito sottoposti a presunzioni legali di parziale inerenza ai fini IRES, ponendo limiti nella relativa deducibilità. "Per esigenze di semplificazione l'inerenza dei medesimi componenti negativi può essere considerata senz'altro sussistente anche ai fini dell'Irap:

vale a dire, in buona sostanza, che anche ai fini Irap i componenti imputati in Conto Economico sono sottoposti ai limiti di deducibilità imposti dalle norme del TUIR (es. costi di telefonia fissa e mobile, spese di rappresentanza, costi relativi agli automezzi)⁶⁹.

Con riferimento a tali costi, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, l'inerenza (e, quindi, la deducibilità) ai fini IRAP sussiste nel limite della quota deducibile ai fini IRES (es. 80% per le spese di telefonia). Se viene dedotto un ammontare superiore, il contribuente deve provare analiticamente l'inerenza all'attività d'impresa della quota di costo eccedente (es. 20%, nel caso delle spese di telefonia).

Con la **Circolare n. 39/E del 22 luglio 2009** l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che la rilevanza, ai fini IRAP, dei componenti positivi e negativi segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del Conto Economico. Pertanto, la ricorrenza del requisito di inerenza rileva - già ai fini civilistico - contabili - come condizione per imputare a Conto Economico un determinato componente negativo di reddito.

In altre parole, i costi imputati a Conto Economico in applicazione dei principi civilistici sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza alla base imponibile IRAP.

Così, un costo che non attenga all'attività d'impresa ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci non può essere dedotto dalla base imponibile IRAP solo perché civilisticamente è stato imputato al Conto Economico: in tale ipotesi, l'Amministrazione finanziaria ha il potere di contestare al contribuente l'assenza del requisito di inerenza.

Per quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che le precisazioni rese dalla Circolare n. 36/2009, con particolare riferimento ai costi a deducibilità limitata ai fini IRES (es. costi di telefonia fissa e mobile, costi relativi agli automezzi, ecc.), dovevano essere lette nell'ottica del tentativo di limitare le controversie che potrebbero emergere in sede di controllo, tenendo conto delle esigenze di certezza e semplificazione che devono informare il sistema tributario.

In pratica, con tale documento di prassi, si è inteso individuare un'area "di sicurezza" all'interno della quale i contribuenti, incerto sulla possibile valutazione dell'inerenza di alcuni componenti negativi da parte del Fisco possono collocare, deducendo importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni del TUIR.

In tal caso, infatti, il requisito di inerenza può ritenersi sicuramente esistente.

In altri termini, il soggetto che nutrisse dubbi sul modo in cui l'inerenza di alcuni componenti negativi potrebbe essere valutata dall'Agenzia delle Entrate può posizionarsi in quest'area deducendo importi di ammontare non superiore a quelli previsti in materia di imposte sui redditi (es. 80% per le spese di telefonia).

⁶⁹ Cfr. Circolare n. 36/E del 16 luglio 2009.

A) Le società di capitali, gli enti commerciali (escluse Banche e Assicurazioni) e le **società di persone in contabilità ordinaria che effettuano opzione** per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole per le società di capitali - **art. 5, D.Lgs. n. 446/1997** devono determinare il proprio reddito imponibile IRAP utilizzando i medesimi criteri civilistici alla base della redazione del bilancio d'esercizio.

Il Valore della produzione corrisponde esattamente alla differenza tra valore e costi della produzione di cui al comma 1, lett. a) e b) dell'art. 2425 c.c., con esclusione delle voci B9, B10, lett. c) e d), B12 e B13 del Conto Economico dell'esercizio.

Si può concludere che sono completamente deducibili⁷⁰:

- i costi e gli ammortamenti relativi alle autovetture, ai cellulari, alle abitazioni immobilizzate, a differenza di quanto indicato rispettivamente negli articoli 164, 102, e 90, comma 2, TUIR;
- le spese di rappresentanza, a prescindere dal rispetto dei requisiti di inerenza e congruità (stabiliti dal decreto del ministero delle finanze del 18.11.2008) o del loro valore unitario inferiore ad Euro 50,00 (art. 108, comma 2, TUIR);
- i canoni di leasing, al netto degli interessi di leasing, da desumere sulla base della quota indicata nel contratto dalla società di leasing, (voce B8 di Conto Economico) a prescindere dai limiti stabili dall'art. 102, comma 7, TUIR;
- le spese di manutenzione e riparazione sostenute sui beni propri, indipendentemente dai limiti stabiliti dall'art. 102, comma 6, TUIR;
- le erogazioni liberali (a differenza di quanto previsto nell'art. 100 TUIR);
- le spese sostenute dall'azienda per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nella misura in cui costituiscano oneri funzionali all'attività di impresa e non assumano natura retributiva per il dipendente (cfr. **Circolare n. 27 del 26.05.2009**). Così, a titolo esemplificativo, rimangono deducibili:
 - i costi per l'acquisto di tute e scarpe da lavoro;
 - i costi sostenuti per l'aggiornamento professionale;
 - i costi per i servizi di mensa gestiti da terzi;
 - i costi per il trasporto collettivo dei dipendenti gestito da terzi;
 - le somme erogate a terzi dal datore di lavoro per il viaggio, il vitto e l'alloggio dei dipendenti o dei collaboratori in occasione di trasferte;
 - i rimborsi analitici delle spese di vitto, alloggio e di viaggio anticipate dal dipendente/collaboratore in occasione delle trasferte.
- le imposte diverse da quelle sul reddito, voce B14 di Conto Economico, oltre che i contributi versati a favore di associazioni sindacali e di categoria, nell'esercizio di competenza e non in quello in cui avviene il pagamento, in deroga al principio di cassa, previsto ai fini IRES dall'art. 99, comma 1 e 3, TUIR.

Al contrario sono completamente imponibili:

⁷⁰ Sempre che si tratti di costi inerenti all'attività dell'impresa.

- le plusvalenze relative a beni posseduti da almeno tre anni nell'esercizio di competenza (la rateizzazione in cinque esercizi delle plusvalenze, ex art. 86, comma 4, TUIR, diventa irrilevante ai fini IRAP);
- I proventi esenti dall'IRES, ex art. 91 TUIR, tranne i casi in cui l'esenzione di tali proventi non sia espressamente prevista.

Componenti non deducibili IRAP (art 5, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997)

Permangono le **"inededucibilità tipiche" IRAP**, quali:

- il costo del personale (classificato in voci diverse dalla voce B9 di Conto Economico): il costo per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato è sempre escluso dal computo della base imponibile Irap, ma a decorrere dal 2015, attraverso apposita variazione in diminuzione, in aggiunta alle deduzioni per i lavoratori dipendenti già previste, diviene interamente deducibile;
- i costi relativi a collaboratori a progetto;
- i compensi per attività di lavoro autonomo e di impresa occasionale;
- i compensi per le altre prestazioni di lavoro assimilate a lavoro dipendente;
- gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro;
- i compensi corrisposti ad amministratori;
- le svalutazioni dei crediti, le perdite su crediti;
- i contributi erogati in base a norma di legge se correlati a costi ineducibili, ovunque siano contabilizzati;
- gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri che non rientrano nell'elenco di quelli deducibili ex art. 107 TUIR; la C.M. 12/E/2008 ha chiarito che al momento dell'effettivo sostenimento della spesa, se rilevante ai fini Irap, ne viene riconosciuta la deducibilità anche se, a seguito dell'utilizzo del fondo iscritto nel passivo, non viene movimentata alcuna voce in Conto Economico.
- la componente finanziaria implicita nei canoni di locazione finanziaria come desunta dal contratto (l'Agenzia delle Entrate – Circolare 8/E/2009 - ha chiarito che, per esigenze di semplificazione, è possibile continuare ad adottare il criterio forfetario per la determinazione degli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing).

Ulteriori eccezioni al principio di derivazione della base imponibile Irap dalle voci di Conto Economico, sono le seguenti:

- indipendentemente dall'imputazione a Conto Economico, sono ammesse in deduzione in misura non superiore ad 1/18 del costo le quote di ammortamento relative all'avviamento e ai marchi d'impresa;
- gli ammortamenti delle aree e dei terreni su cui insistono i fabbricati strumentali o che ne costituiscono pertinenza non sono deducibili ai fini della determinazione del valore della produzione⁷¹;

⁷¹ Cfr. Circolare n. 36/E/2009.

- l'Imposta Municipale Unica sugli Immobili **IMU** (deducibile ai fini IRES/IRPEF nella misura del 20%);
- le plusvalenze e minusvalenze da cessione di Immobili Patrimonio (immobili diversi dagli immobili strumentali e dagli Immobili merce) concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. E' stato chiarito nella **Circolare n. 27 del 26.05.2009** che il valore dei beni patrimoniali da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze è il costo fiscale degli stessi.

L'art. 5, comma 4, D.Lgs. 446/1997, ha disposto che i componenti positivi e negativi classificabili in voci di Conto Economico diverse da quelle di cui alle lettere A e B, con le eccezioni previste dal comma 1, concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi precedenti o successivi.

Deducibilità dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato

In seguito alle modifiche apportate dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 i costi relativi ai dipendenti a tempo indeterminato sono interamente deducibili dalla base imponibile IRAP, con effetto altresì sulla quantificazione dell'importo deducibile, ai fini IRPEF/IRES, dell'IRAP relativa al costo del lavoro.

Nella determinazione del valore della produzione netta, l'art. 11, comma 4-octies, del DLgs. 446/974 ammette in deduzione la differenza tra:

- il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- le altre deduzioni previste a fronte dell'impiego di personale.

Sotto il profilo pratico, la facoltà di portare, per l'intero importo, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP viene riconosciuta sotto forma di "*deduzione residuale*": in pratica, si deve, innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell'impiego di personale già vigenti e poi, se le spese relative ai dipendenti a tempo indeterminato non sono ancora state dedotte per l'intero ammontare, dedurre l'importo eccedente.

Ai fini del calcolo dell'eccedenza deducibile, la **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22 del 9.6.2015** ha precisato che rientrano nel novero di quelle rilevanti le spese di lavoro dipendente a tempo indeterminato le seguenti voci:

- retribuzioni correnti maturate a partire dal 2015 (voce B.9.a di conto economico);
- quote di TFR maturate a partire dall'esercizio 2015, compresa la rivalutazione di quelle accantonate fino a tutto il 2014 (voce B.9.c di conto economico);
- spese sostenute a beneficio del dipendente a causa dell'effettuazione della prestazione al di fuori della sede di lavoro (es. indennità di trasferta, indennità di navigazione e di volo) e di modifiche della sede di lavoro (es. indennità di trasferimento) - (voce B.9.a di conto economico).

Non sono al contrario deducibili gli accantonamenti effettuati a partire dal 2015 per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro (es. accantonamenti stanziati a fronte di controversie oppure relativi ad erogazioni spettanti al personale dopo la cessazione del rapporto di lavoro): detti accantonamenti saranno deducibili all'atto dell'effettivo sostenimento della spesa che l'accantonamento stesso è chiamato a coprire.

Sono inoltre indeducibili le somme erogate al dipendente o al collaboratore a titolo di indennità di trasferta e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda (come le indennità di trasferta, le indennità di mancato preavviso, le indennità per rischio, i premi aziendali, ecc.) - **Circolare n. 27 del 26.05.2009**.

Nell'ipotesi di distacco di personale dipendente a tempo indeterminato, l'Amministrazione Finanziaria, nella **Circolare n. 22/E/2015**, ha precisato che i relativi oneri sono deducibili in capo all'impresa distaccante, con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale.

Differenze da operazioni straordinarie

E' stato chiarito dalla **Circolare n. 57/2008** dell'**Agenzia delle Entrate** che in ipotesi di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, i maggiori valori iscritti in bilancio dalla società incorporante o risultante dalla fusione, dalla beneficiaria della scissione o dalla conferitaria a seguito delle predette operazioni, non sono riconosciuti fiscalmente ai fini IRAP, salvo il ricorso all'affrancamento mediante opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR.

La **Circolare n. 27/2009** ha sottolineato come gli eventuali minori valori iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie devono ritenersi irrilevanti coerentemente con quanto affermato per i maggiori valori iscritti, in assenza del ricorso all'affrancamento, mediante opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2 ter, del TUIR (cfr. circolare 25 settembre 2008, n. 57).

Pertanto, in questo caso, la società beneficiaria potrà fare riferimento al maggior valore fiscale che gli elementi patrimoniali trasferiti assumevano prima dell'operazione straordinaria.

B) Per le società di persone (in contabilità semplificata ed in contabilità ordinaria che non effettuano l'opzione) e gli esercenti arti e professioni – art. 5 bis, D.Lgs. n. 446/1997

La base imponibile IRAP, per questi soggetti, continua ad essere data dalla differenza tra i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g), TUIR e le variazioni delle rimanenze finali, di cui agli art. 92 e 93 TUIR da un lato, e i costi per materie prime, merci, l'ammortamento e i canoni di locazione, anche finanziaria, relativi ai beni strumentali materiali e immateriali dall'altro lato.

Componenti positivi rilevanti

- *Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione/scambio è diretta l'attività*
- *Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione*
- *Indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni sopra indicati*
- *Contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura, spettanti in base a contratto*
- *Variazioni delle rimanenze finali di beni alla cui produzione/scambio è diretta l'attività d'impresa e delle materie prime e sussidiarie di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione*
- *Variazioni delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale*

Componenti negativi rilevanti

- *Costi per l'acquisto di merci, materie prime, sussidiarie e di consumo*
- *Costo per l'acquisto di servizi*
- *Ammortamenti*
- *Canoni di locazione anche finanziaria di beni strumentali materiali e immateriali*

I componenti positivi e negativi rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valide per la determinazione del reddito d'impresa ai fini IRPEF, come previsto dall'**art. 5 bis comma 1, ultimo periodo, del decreto IRAP**, introdotto dall'**art. 1 comma 50 lett. b) L. 244/07**. Quindi i costi soggetti a limiti di deducibilità (ad esempio le spese di telefonia, i costi relativi alle autovetture) sono deducibili ai fini IRAP nella **stessa misura** in cui lo sono ai fini dell'IRPEF; le plusvalenze/minusvalenze relative a beni immobili patrimonio e ai beni strumentali ai fini IRAP sono irrilevanti.

Permangono le “**indeducibilità tipiche**” IRAP, quali:

- i costi per il personale dipendente e assimilato;
- gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti e le perdite su crediti;
- gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri, non considerati deducibili dalla norma fiscale (art. 107 TUIR);
- la componente finanziaria implicita nei canoni di leasing dei beni strumentali;
- l'Imposta Municipale Unica sugli Immobili **IMU**

Con riferimento ai costi per il personale dipendente a tempo indeterminato si specifica che lo stesso è escluso dal computo della base imponibile Irap, ma a decorrere dal 2015, attraverso apposita variazione in diminuzione, in aggiunta alle deduzioni per i lavoratori dipendenti già previste, diviene interamente deducibile.

Le società di persone in regime di contabilità ordinaria possono **optare** per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole stabilite per le società di capitali. L'opzione è **irrevocabile** per 3 periodi d'imposta.

La Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 art. 1, comma 8), ha previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti o professioni non sono più tenute al pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Deduzioni IRAP

- Contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (**INAIL**), in relazione a soggetti diversi dai lavoratori assunti a tempo indeterminato (art. 11, comma 1, lett. a, n. 1), D.Lgs. 446/1997;
- **Spese per apprendisti e disabili, spese per personale assunto con contratti di formazione, spese per personale addetto alla ricerca e allo sviluppo**, in relazione a soggetti diversi dai lavoratori assunti a tempo indeterminato (art. 11, comma 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 446/1997;
- **Deduzioni forfetarie (art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. 446/1997):**
 1. per le società di persone, imprenditori e professionisti:
 - Euro 10.500 la deduzione prevista se la base imponibile non supera Euro 180.759,91;
 - Euro 7.875 la deduzione prevista se la base imponibile supera Euro 180.759,91, ma non Euro 180.839,91;
 - Euro 5.250 la deduzione prevista se la base imponibile supera Euro 180.839,91, ma non Euro 180.919,91;
 - Euro 2.625 la deduzione prevista se la base imponibile supera Euro 180.919,91, ma non Euro 180.999,91.
 2. per gli altri soggetti (società di capitali, enti commerciali)
 - Euro 8.000 la deduzione prevista se la base imponibile non supera Euro 180.759,91;
 - Euro 6.000 la deduzione prevista se la base imponibile supera Euro 180.759,91, ma non Euro 180.839,91;
 - Euro 4.000 la deduzione prevista se la base imponibile supera Euro 180.839,91, ma non Euro 180.919,91;
 - Euro 2.000 la deduzione prevista se la base imponibile supera Euro 180.919,91, ma non Euro 180.999,91.
- **Deduzione per l'impiego di dipendenti spettante ai soggetti "minori" (art. 11, comma 4 bis 1, D.Lgs. 446/1997):**
Euro 1.850 su base annua per ogni dipendente, fino ad un massimo di 5 (con un tetto massimo di Euro 9.250), se i componenti positivi di reddito dell'impresa che concorrono a formare il valore della produzione sono inferiori o uguali ad Euro 400.000.
- **Deduzione costo residuo del personale (art. 11, comma 4 octies, D.Lgs. 446/1997): per i soli dipendenti assunti a tempo indeterminato** è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.

Vi è un limite massimo all'importo delle deduzioni possibile per ogni dipendente (**art. 11, comma 4 septies, D.Lgs. 446/97**): l'ammontare deducibile non può eccedere la somma della retribuzione e dei costi a carico al dipendente.

Deduzione IRAP da IRES (IRPEF)

E' deducibile dall'IRPEF/IRES:

- la parte di *IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti* – tale deduzione compete a tutti i soggetti che hanno sostenuto tale componente reddituale (la deduzione dell'Irap relativamente alle spese per il personale dipendente e assimilato spetta se le stesse sono superiori alle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1 bis, 4 bis e 4 bis1, 4 octies, D.Lgs. 446/1997, ed alla deduzione generale aggiuntiva per i lavoratori a tempo indeterminato).
Con riferimento alla deduzione Irap per spese di lavoro dipendente e assimilato l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che (risposte ad una videoconferenza 28.5.2009) tra le spese assimilate, sotto il profilo fiscale, a quelle per lavoro dipendente rientrano anche i compensi corrisposti agli amministratori, a condizione che le prestazioni da questi rese non rientrino nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente.
- un'ulteriore quota pari al *10% dell'IRAP residua* corrisposta nel periodo d'imposta, forfetariamente riferita all'imposta dovuta *sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati*, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati (la deduzione del 10% dell'IRAP spetta ovviamente se gli interessi passivi e oneri assimilati sono superiori agli interessi attivi e proventi assimilati).

Le predette deduzioni Irap da Ires (Irpef) sono fruibili dai soggetti che determinano la base imponibile IRAP con le modalità di cui agli articoli 5, 5bis, 6, 7 e 8 del decreto IRAP.

Per quanto riguarda il calcolo dell'importo dell'IRAP da dedurre la norma, facendo riferimento ad una deduzione che deve essere effettuata sulla base del disposto dell'art. 99, comma 1, TUIR ("le imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento"), presuppone l'applicazione del principio di cassa: l'IRAP che deve essere presa in considerazione per determinare l'importo da dedurre non è quindi quella di competenza, ma quella effettivamente versata nel periodo d'imposta di riferimento.

Con la **Circolare 8/E del 13 marzo 2009** è stato chiarito che in ciascun periodo d'imposta l'IRAP deducibile è quella che risulta versata:

- a saldo dell'IRAP di competenza del precedente periodo d'imposta;
- in acconto dell'IRAP di competenza del periodo d'imposta di cui si stanno liquidando le imposte.

Naturalmente l'IRAP versata in acconto non potrà essere assunta per ammontare superiore a quella effettivamente dovuta nel medesimo periodo d'imposta. Vigge pertanto il regime di "cassa temperato": la base su cui commisurare la deduzione Irap è infatti costituita dalle somme versate a titolo di Irap nel corso del periodo d'imposta, fermo però restando che la somma versata a titolo d'acconto rileva "solo se e nei limiti in cui rifletta l'imposta effettivamente dovuta per il periodo di riferimento".

La verifica della sussistenza delle spese per il personale dipendente ed assimilato e/o degli interessi passivi deve essere fatta sia con riferimento al precedente periodo d'imposta, per quanto riguarda l'IRAP versata a saldo, sia con riferimento al periodo d'imposta in cui si stanno liquidando le imposte, con riferimento all'IRAP versata in acconto.

Secondo la **Circolare Assonime n. 14 del 26.03.2009** se l'Irap versata in eccedenza viene compensata con i versamenti di Irap dovuti per i successivi periodi d'imposta, questa compensazione si deve considerare a tutti gli effetti come modalità di versamento dell'Irap relativa a periodi successivi.

Se ad esempio l'importo del credito Irap di un esercizio viene compensato nel Modello F24 con il primo acconto dell'esercizio successivo, il primo acconto dell'esercizio successivo si considera

“versato” a tutti gli effetti ai fini della determinazione della deduzione del 10% di Irap dalla base imponibile Ires/Irpef.

Infine, come chiarito nella **Circolare** dell'Agenzia delle Entrate **n. 16/2009**, è possibile tener conto, ai fini della deduzione in commento, dei versamenti Irap effettuati:

- a titolo di ravvedimento operoso;
- a seguito dell'iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento.

Sempre la **Circolare 16/E** del **14 aprile 2009** ha esemplificato le modalità di fruizione della deduzione dell'IRAP nei casi di “Società di persone e Società di capitali trasparenti” da un lato e “Società partecipanti al Consolidato Fiscale”.

Per quanto riguarda le società di persone e le società di capitali trasparenti: la deduzione dell'IRAP sarà effettuata dalla società trasparente che, conseguentemente, imputerà per trasparenza ai soci/associati un imponibile ridotto in applicazione della norma in esame.

Per quanto riguarda le società partecipanti al Consolidato Fiscale: la deduzione dell'IRAP sarà calcolata su base individuale da ciascuna società consolidata; il soggetto consolidante procederà poi alla somma algebrica dei redditi delle singole società consolidate, determinati quindi già al netto della deduzione IRAP.